

Berlusconi: depositate le motivazioni sul caso Ruby-sent. 24 giugno 2013 I Tribunale di Milano-commento

Giurisprudenza Penale .it

Pubblichiamo, in considerazione dell'interesse mediatico della vicenda, le motivazioni della sentenza relativa al cd. caso Ruby con cui il 24 giugno 2013 il Tribunale di Milano ha condannato l'ex Premier Silvio Berlusconi per concussione e prostituzione minorile.

In punto di diritto, ricordiamo come nel giugno scorso i giudici del Tribunale di Milano abbiano condannato l'ex Premier per concussione per costrizione.

Più precisamente, il collegio ha rimodulato l'accusa in concussione per costrizione (articolo 317) escludendo potesse ricorrere l'ipotesi della concussione per induzione (articolo 319 quater, introdotto dalla nuova legge sulla corruzione) come era stato invece ipotizzato dall'accusa.

Come è noto sulla questione del cd. "spacchettamento" della concussione si sono pronunciate lo scorso 24 ottobre le Sezioni Unite: secondo i giudici, la linea di discrimine tra le due fattispecie ruota intorno al fatto che, nell'induzione indebita prevista dall'articolo 319 quater del Codice Penale, si assiste ad una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Al contrario, nel reato, più grave, della concussione per costrizione si sarebbe in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario.

E' evidente come il recentissimo pronunciamento delle Sezioni Unite potrà giocare un ruolo decisivo sulle sorti del presente procedimento: bisognerà vedere, in altri termini, se in seguito al chiarimento sulla distinzione tra "costrizione" ed "induzione", la Corte di Appello procederà o meno alla riqualificazione del reato di concussione per costrizione in quello, più lieve, di induzione indebita.

Nelle motivazioni era stata anche disposta la trasmissione degli atti alla Procura per valutare le presunte false testimonianze rese da alcuni testimoni nel corso del dibattimento.

N. 2852/11 Reg. Gen.Trib.
N. 5657/11 N.R.MOD.21(P.M.)
N. 1297/11 G.I.P. (MOD.20)

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

SEZIONE 4° PENALE

Composto dai Sigg. Magistrati

Dott.	GIULIA TURRI	Presidente Est.
Dott.	ORSOLA DE CRISTOFARO	Giudice
Dott.	CARMELA D'ELIA	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

BERLUSCONI SILVIO nato il 29/09/1936 a Milano, residente in Arcore (MB) presso villa San Martino, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dei difensori di fiducia, avvocati Niccolò Ghedini e Piero Longo del foro di Padova, in Padova via Altinate n. 74-86, libero, assente.

IMPUTATO

dei seguenti reati:

capo a) artt. 317, 61 n. 2 c.p. perché, al fine di occultare sia il delitto di cui al capo che segue e di assicurarsi per esso l'impunità, sia altri fatti, anche di rilevanza penale non a lui ascrivibili, ma comunque suscettibili di arrecare nocumento alla sua immagine di uomo pubblico, abusando della sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, la notte tra il 27 e il 28.05.2010, avendo appreso che la minore El Mahroug Karima – da lui in precedenza frequentata – era stata fermata e condotta presso la Questura di Milano, si metteva in contatto con il Capo di Gabinetto del Questore, dr. Pietro Ostuni e rappresentandogli che tale ragazza minore, di origine nord africana, gli era stata segnalata come nipote di Mubarak, (circostanza peraltro palesemente falsa), lo sollecitava ad accelerare le procedure per il suo rilascio, aggiungendo che il Consigliere Regionale Nicole Minetti si sarebbe fatta carico del suo affido e, quindi induceva il dr. Pietro Ostuni a dare disposizioni alla dr.ssa Giorgia lafrate, (funzionaria della Questura di Milano e quella notte di turno) affinché la citata minore El Mahroug Karima (nata in Marocco il 1.11.1992 e denunciata per furto in data 27.5.10 da Pasquino Caterina), venisse affidata a MINETTI Nicole, così sottraendola al controllo e alla vigilanza delle autorità preposte alla tutela dei minori, in contrasto con le disposizioni al riguardo impartite dal PM di turno;

ed infatti, in attuazione delle disposizioni impartite dalla dott.ssa lafrate, la minore El Mahroug Karima, che si era indebitamente allontanata dalla Comunità La Glicine CIRS di Messina, non veniva trattenuta in Questura, né inviata in una comunità, ma affidata alle ore 2.00 del 28.5.2010 alla Minetti, ancor prima che fossero formalmente richiesti dalla Questura di Milano (con fax al Commissariato di Taormina a firma dott.ssa lafrate, inviato alle ore 02.20) i documenti necessari ai fini di una sua compiuta identificazione, accertata in Letojanni effettivamente solo alle ore 04.00, nonché senza previo interpello dei genitori della minore stessa circa il suo affidamento a terzi; affidamento alla Minetti peraltro solo formale, essendo indicato (così come certificato per iscritto dalla stessa dr.ssa lafrate nel sopra citato fax spedito al Dirigente del Commissariato di PS Messina-Taormina) quale domicilio quello di Milano Via Villoresi 19, abitazione non della

Sentenza N. 7927/2013
Del 24/06/2013

Data arresto
Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 21 NOV. 2013

Visto

Milano,

IL SOST. PROC. GENERALE

Estratto Esecutivo a:

- a) Procura Repubblica
- b) Corpi Reato
- c) Mod.1

Il

Estratto a:

- a) Mod.21 P.M.
- b) Carceri

Il

Redatta Scheda il

per

comunicazione all'ufficio elettorale del Comune di

Il

estratto all'Ufficio Campione Penale per forfettizzazione

Il

Campione Penale

Art.

Minetti (domiciliata in Via Olgettina 65) ma di De Conceicao Santos Oliveira Michele, persona priva di referenze, alla quale la Minetti non appena uscita dai locali della Questura consegnava in effetti la minore.

In tal modo ottenendo per sé e per la minore un indebito vantaggio di carattere non patrimoniale consistito, per la minore, nella sua fuoriuscita dalla sfera di controllo delle autorità minorili e, per esso indagato, nell'evitare che El Mahroug Karima potesse riferire del reato di cui al capo che segue e comunque della risalente frequentazione, nonché di altri reiterati episodi di prostituzione verificatisi nella sua dimora privata in Arcore, fatti di rilevanza penale non a lui ascrivibili, ma comunque suscettibili di arrecare nocimento alla sua immagine di uomo pubblico

In particolare:

- **alle ore 23.59.27** del 27 maggio 2010, il dr. Ostuni, dopo essere stato contattato a mezzo telefono dal Presidente del Consiglio dei Ministri, si poneva a sua volta immediatamente in contatto con la dr.ssa lafrate, cui comunicava le disposizioni ricevute da Silvio Berlusconi, invitandola ad agire rapidamente per il rilascio della minore;
- **a seguito di ulteriori telefonate da parte della Presidenza del Consiglio, il dr. Pietro OSTUNI** contattava di nuovo, ripetutamente la dott.ssa Giorgia lafrate, alle ore **23.59.27** (durata 72 Sec.), **00.02.21** (durata 12 Sec.), **00.05.48** (durata 1 Sec.), **00.08.04** (durata 41 Sec.), **00.10.46** (durata 85 Sec.), **00.20.03** (durata 21 Sec.), **01.21.49** (durata 70 Sec.), **01.28.03** (durata 103 Sec.), **01.31.43** (durata 50 Sec.), **01.33.11** (durata 26 Sec.), **01.44.37** (durata 110 Sec.), **02.12.10** (durata 303 Sec.), per accertarsi che le sollecitazioni del Presidente del Consiglio, in ordine al rilascio di El Mahroug Karima e al suo affido a Nicole Minetti, venissero eseguite;
- **nel contempo, il dr. Pietro OSTUNI** informava della telefonata ricevuta dal Presidente del Consiglio e del suo contenuto, dapprima il Questore di Milano, dr. Vincenzo Indolfi (**ore 00.13.49** durata 103 Sec.) e poi il dr. Ivo Morelli, dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano (**ore 00.47.56** durata 159 Sec.);
- **a sua volta, il dr. MORELLI** alle ore **00.51.00** (durata 511 Sec.), **01.24.25** (durata 206 Sec.) e **02.14.12** (durata 572 Sec.) contattava la dott.ssa Giorgia lafrate;
- quindi, sempre il dr. MORELLI parlava con il dr. Ostuni (**ore 00.59.51** durata 70 Sec.), dal quale veniva poi richiamato (**ore 01.30.01** durata 87 Sec.);
- Successivamente il dr. Ostuni comunicava alla Presidenza del Consiglio che El Mahroug Karima era stata rilasciata e affidata al Consigliere Regionale Nicole Minetti. Questa, non appena uscita dai locali della Questura consegnava la ragazza a De Conceicao Santos Oliveira Michele, persona priva di referenze, presso la cui abitazione di via Villaresi n. 19 (Milano), El Mahroug Karima dimorava da alcuni giorni, dopo essersi arbitrariamente allontanata dalla comunità La Glicine CIRS di Messina.

Affido alla Minetti peraltro disposto ed attuato in palese violazione delle istruzioni impartite dal PM presso il Tribunale per i Minorenni, dr. Annamaria Fiorillo, di turno quella notte. Ricevuta comunicazione del fermo della minore la dr. Fiorillo – cui nulla era stato però riferito in ordine alla richiesta fatta dal Presidente del Consiglio di un celere rilascio della minore, asseritamente nipote del Presidente egiziano Mubarak, - aveva infatti stabilito che l'affido potesse essere effettuato solo previa acquisizione dei documenti della minore, in attesa dei quali questa doveva essere trattenuta in Questura, e che in ogni caso la minore non doveva essere consegnata a De Conceicao Santos Oliveira Michele, abitante in via Villaresi n. 19 a Milano.

Disposizioni tuttavia disattese, in quanto la minore El Mahroug Karima veniva affidata alla Minetti Nicole ancor prima che fossero formalmente richiesti dalla Questura di Milano, con fax al Commissariato di Taormina, a firma dott.ssa lafrate, inviato alle ore 02.20 del 28.05.10, i documenti necessari ai fini di una sua compiuta identificazione, accertata in Letojanni effettivamente solo alle ore 04.00 del 28.05.2010; nonché senza previo interpello dei genitori della minore stessa circa il suo affidamento a terzi.

In tal modo El Mahroug Karima, accusata (il 27.05.2010) del furto di circa 3 mila euro, sprovvista di documenti di identificazione, scappata dalla comunità di

provvedimento di rintraccio, che si manteneva, a suo dire, facendo la danzatrice del ventre, non veniva trattenuta in Questura, né inviata in una comunità ma "ricollocata presso il suo domicilio milanese (Via Villoresi 19) e formalmente affidata alla signora Minetti" – così come certificato per iscritto dalla stessa dr.ssa lafrate nel fax datato 28.05.2010, spedito al Dirigente del Commissariato di PS Messina-Taormina, alle ore 02.20 del 28.05.2010.

In Milano 27 e 28 maggio 2010

capo b) art. 81 cpv., 600 bis comma II^a c.p., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, compiuto atti sessuali con El Mahroug Karima, minore degli anni diciotto, nella sua abitazione privata di Arcore, in un arco di tempo individuato, allo stato, tra il 14.02.2010 e il 02.05.2010 e segnatamente:

- 14 (domenica) – 20 (sabato) – 21 (domenica) – 27 (sabato) – 28 (domenica) febbraio 2010;
- 09 (martedì) marzo 2010;
- 04 (domenica – Pasqua) – 05 (lunedì dell'Angelo) – 24 (sabato) – 25 (domenica – Festa della Liberazione) – 26 (lunedì) aprile 2010;
- 01 (sabato – Festa del lavoro) – 02 (domenica) maggio 2010;

in cambio del pagamento di somme di denaro che venivano consegnate, in contante, dallo stesso indagato, oppure da SPINELLI Giuseppe, suo fiduciario, nonché di altra utilità economica (gioielli ed altro).

In Arcore, fino al 02.05.2010.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Nell'udienza del 13 maggio 2013 il PM ritenuta la continuità normativa tra le disposizioni dell'art. 317 c.p. ante legge n. 190 del 2012 e l'art. 319 quater c.p., ritenuti i reati contestati unificati sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato di cui al capo d'imputazione A) chiede la condanna dell'imputato alla pena finale di anni 6 di reclusione e chiede l'applicazione delle seguenti pene accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale per anni 6 ai sensi dell'art. 32 c.p. nonché le pene accessorie previste dall'art. 600 septies ultimo comma c.p. ante legge n. 172 del 2012 oggi art. 600 septies comma 2 c.p. introdotto dalla legge n. 171 del 2012

Nell'udienza del 3 giugno 2013 i difensori dell'imputato ritenuto il reato di cui al capo d'imputazione A) ministeriale ai sensi della legge costituzionale del 16 gennaio 1989 n. 1 chiedono ritenere la competenza funzionale del collegio composto ai sensi dell'art. 7 della predetta legge con trasmissione degli atti a questo Giudice, in subordine chiedono al Tribunale di voler dichiarare la propria incompetenza territoriale e ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Monza trasmettere gli atti al PM presso quel Tribunale, in ulteriore subordine chiedono per entrambi i reati contestati sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché il fatto non costituisce reato per mancanza dell'elemento soggettivo, in ulteriore subordine per il reato di cui al capo d'imputazione A) chiedono sentenza di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Nell'udienza del 24 giugno 2013 il PM non formula repliche ed il Tribunale si ritira in camera di consiglio.

INDICE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – p. 1

MOTIVAZIONE – p. 14

CAPO A

- L'intervento in Corso Buenos Aires – p. 14*
- La Questura di Milano – p. 24*
- Gli accertamenti eseguiti in Sicilia la notte del 28 maggio 2010 – p. 38*
- La deposizione di Iafrate Giorgia – p. 40*
- La deposizione del dott. Piero Ostuni ed il contatto con l'imputato – p. 52*
- Le disposizioni impartite dal pubblico ministero – p. 60*
- L'intervento del 5 giugno 2010 nei confronti di El Mahroug Karima – p. 65*
- Le direttive e le prassi della Procura della Repubblica nei confronti di soggetti minorenni, con particolare riferimento al caso di El Mahroug Karima – p. 70*
- La versione dell'imputato alla luce delle risultanze processuali – p. 77*
- La tesi difensiva – p. 77*
- Le verifiche effettuate ed i tabulati telefonici acquisiti – p. 83*
- L'intervento di Minetti Nicole – p. 89*
- Il colloquio tra Berlusconi e Ostuni – p. 92*
- La questione della parentela con il Presidente egiziano Mubarak – p. 98*
- La ricostruzione della vicenda alla luce del materiale probatorio illustrato – p. 105*
- La violazione dell'art. 317 c.p. – p. 116*
- Valutazioni conclusive – p. 128*

CAPO B

- Le vicende di El Mahroug Karima di interesse in relazione ai fatti per cui si procede – p. 135*
- Le condizioni di vita della minore prima del suo arrivo a Milano – p. 135*
- Il suo arrivo nel capoluogo lombardo – p. 142*
- Gli accadimenti dopo l'intervento nei confronti della minore del 5 giugno 2010 – p. 155*
- Conclusioni – p. 168*
- La partecipazione di El Mahroug Karima alle serate presso la residenza dell'imputato ad Arcore – p. 169*

I criteri di valutazione del materiale probatorio – p. 180

La deposizione di Tumini Melania in ordine al contenuto della serata del 19 settembre 2010 – p. 189

La partecipazione di Makdoun Maria alla serata del 12 luglio 2010 – p. 208

La serata del 6 gennaio 2011 ad Arcore di Teatino Natascia – p. 212

La partecipazione alle serate di Fadil Imane – p. 216

La deposizione di Danese Chiara e Battilana Ambra in relazione alla serata del 22 agosto 2010 – p. 228

Il sistema prostitutivo ed i riscontri alle dichiarazioni di El Mahroug Karima sul contenuto delle serate indicate nel capo d'imputazione – p. 245

La prostituzione di El Mahroug Karima ad Arcore – p. 277

Valutazioni conclusive – p. 316

IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO – p. 323

II DISPOSITIVO – p. 325

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'T' or a similar character, located at the bottom center of the page.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di giudizio immediato del 15 febbraio 2011 veniva disposto il rinvio a giudizio di Berlusconi Silvio, chiamato a rispondere dei reati indicati in rubrica.

La richiesta di differimento della prima udienza del 6 aprile 2011, avanzata dalla difesa il 16 marzo 2011 ed integrata il 18 marzo 2011, veniva respinta con decreto del 18 marzo 2011.

Il 23 marzo 2011 veniva autorizzata la ripresa audio e video del processo a cura della RAI, nelle forme e nei modi indicati nel relativo provvedimento¹. In concreto, la RAI assicurava solo la ripresa del segnale audio, attesi i provvedimenti, emessi ai sensi dell'art. 2 D.M. 28.10.1993 dall'Avvocato Generale, con cui veniva vietato l'accesso al Palazzo di giustizia ai giornalisti-fotografi e ai giornalisti-cineoperatori, in concomitanza dei giorni di udienza del processo. I giornalisti riprendevano comunque alcune fasi del processo, avvalendosi di strumentazione elettronica; la RAI provvedeva a riprendere la sola lettura del dispositivo con le modalità di cui al decreto sopra citato.

Alla prima udienza del **6 aprile 2011**, veniva dichiarata la contumacia dell'imputato. Lo stesso trasmetteva, infatti, uno scritto in cui rappresentava di essere impegnato in attività istituzionali, nella sua qualità di Presidente del Consiglio in carica, acconsentendo espressamente a procedere in sua assenza, trattandosi di prima udienza c.d. di "smistamento". I difensori di fiducia dell'imputato nominavano un sostituto processuale, essendo impegnati in lavori parlamentari. Il difensore della Arcidonna Onlus depositava atto di costituzione di parte civile. Il processo veniva rinviato, dovendosi celebrare altri processi con imputati detenuti, facendo salvi i diritti di prima udienza.

Il **31 maggio 2011**, assente l'imputato², il Tribunale accoglieva la richiesta di esclusione della parte civile Arcidonna Onlus per le ragioni indicate nella relativa ordinanza.

I difensori illustravano le questioni preliminari, che venivano trattate anche alle successive udienze del **6 e 14 giugno 2011**, e depositavano documentazione a sostegno.

¹ Con separati provvedimenti (sub faldone 7) venivano regolate le modalità di accesso dei giornalisti-fotografi all'aula.

² V. missiva depositata dalla difesa ed allegata al verbale d'udienza, con cui l'imputato rappresentava di non potere essere presente, atteso un concomitante impegno istituzionale nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri, ed acconsentiva che il processo si svolgesse in sua assenza.

Il Pubblico Ministero, all'udienza da ultimo indicata, chiedeva il rigetto delle richieste della difesa, depositando alcuni documenti.

All'udienza del **13 luglio 2011**, sciogliendo la riserva assunta, il Tribunale emetteva ordinanza con cui venivano respinte tutte le eccezioni proposte riconducibili sostanzialmente alle seguenti cinque tematiche:

1. incompetenza funzionale di questa Autorità Giudiziaria a favore del Tribunale dei ministri;
2. carenza di potere del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari in conseguenza della asserita natura ministeriale del reato di cui al capo A) d'imputazione;
3. competenza territoriale;
4. nullità del decreto di giudizio immediato;
5. formazione del fascicolo del dibattimento.

Dichiarato aperto il dibattimento e data lettura dei capi d'imputazione, la difesa chiedeva revocarsi l'ordinanza sulle questioni preliminari appena pronunciata. Sentito il pubblico ministero, il Tribunale confermava il provvedimento e rinviava per la richiesta di ammissione delle prove.

All'udienza del **3 ottobre 2011**³, la richiesta di sospensione del processo avanzata dalla difesa, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzioni sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti della Procura della Repubblica e del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nell'ambito del presente procedimento, veniva respinta per le ragioni indicate nell'ordinanza allegata al relativo verbale d'udienza. Veniva parimenti respinta la richiesta difensiva di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 479 c.p.p., 23 e 37 L. n. 87/1953.

Le parti chiedevano quindi l'ammissione delle prove; veniva concesso un termine per esaminare la copiosa documentazione depositata da entrambe.

All'udienza del **22 ottobre 2011**, la difesa depositava ed illustrava quattro note di udienza, opponendosi ad alcune produzioni documentali del pubblico ministero, alla trascrizione e alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, nonché all'escussione di alcuni testimoni indicati nella lista della pubblica accusa.

Veniva inoltre comunicato alle parti il calendario delle udienze⁴.

³ La difesa depositava missiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui veniva rappresentato un concomitante impegno dell'imputato, e precisava che non intendeva eccepire un impedimento a comparire.

⁴ V. calendario dal 2 dicembre 2011 al 25 maggio 2012 che è stato allegato al relativo verbale d'udienza.

In data 23 novembre 2011 il Tribunale scioglieva la riserva assunta, dando lettura dell'ordinanza di ammissione delle prove. Venivano apportate delle modificazioni al calendario delle udienze, tenendo conto dei concomitanti impegni professionali dei difensori in altri processi pendenti a carico dell'imputato.

All'udienza del **2 dicembre 2011**⁵ venivano nominati periti il dott. Andrea Rossati, con l'incarico di trascrivere le conversazioni registrate sulle linee 112, 113 e 118 di cui all'elenco depositato dalla pubblica accusa, e il dott. Claudio Marangoni con l'incarico di trascrivere le intercettazioni delle telefonate e degli sms indicate dal pubblico ministero. La difesa nominava l'ing. Claudio Alati come proprio consulente tecnico di parte.

Il pubblico ministero chiedeva l'acquisizione del faldone n. 3 delle proprie produzioni documentali, con parziale revoca dell'ordinanza di ammissione delle prove, producendo altresì i decreti di perquisizione, i relativi verbali, i verbali di sequestro e gli accertamenti eseguiti. Previa concessione di una breve sospensione per esaminare i documenti, la difesa si opponeva alla loro acquisizione.

Il Tribunale si riservava di decidere.

La difesa insisteva per l'immediato scioglimento della riserva assunta e depositava un'ulteriore memoria, chiedendo dichiararsi l'inutilizzabilità di alcuni tabulati telefonici.

Il Tribunale emetteva due ordinanze, allegate al relativo verbale d'udienza, respingendo l'opposizione all'assunzione delle prove orali, prima del deposito delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, avanzata dalla difesa all'udienza del 23.11.2011, e mantenendo ferma la riserva in ordine alle ulteriori questioni avanzate dalle parti⁶.

Veniva quindi escusso il testimone **Vice Questore Aggiunto Ciacci Marco** la cui audizione si protraeva anche all'udienza del **12 dicembre 2011**.

All'udienza da ultimo indicata, preliminarmente, veniva dato atto dell'avvenuto deposito in cancelleria dell'elaborato peritale redatto dal dott. Andrea Rossati il quale, sentite le parti, veniva congedato, nonché dell'avvenuto deposito in cancelleria da parte del pubblico ministero della documentazione di cui era stata chiesta l'acquisizione.

⁵ La difesa, senza addurre un legittimo impedimento, depositava missiva della Segretaria personale dell'imputato che comunicava un impegno istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.

⁶ Tali questioni erano attinenti alla richiesta della pubblica accusa di acquisizione di ulteriore documentazione informatica nonché alle richieste della difesa di revoca parziale dell'ordinanza di ammissione delle prove emessa il 23.11.2011 e di correzione materiale come da note d'udienza depositate.

Veniva conferito ulteriore incarico peritale collegiale al dott. Fabio Marangoni e agli interpreti Mednouni Loubna, De Matos De Fatima e Felcher Ignazio Vittorio di trascrizione delle intercettazioni in lingua straniera.

Il pubblico ministero produceva la documentazione indicata nel verbale d'udienza di cui chiedeva l'acquisizione. La difesa si opponeva, depositando memoria.

Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 dicembre 2011 e sentite le parti in udienza, emetteva ordinanza, disponendo l'acquisizione della documentazione prodotta dal pubblico ministero e confermando nel resto l'ordinanza di ammissione delle prove del 23.11.2011.

Si procedeva quindi all'escussione del teste **Vice Questore Aggiunto Bertoli Giorgio**. All'udienza del **27 gennaio 2012**, preliminarmente, la difesa chiedeva di modificare il calendario delle udienze in prosecuzione; il Tribunale disponeva procedersi all'escussione dei testimoni presenti, rimandando all'esito ogni questione organizzativa; i difensori si allontanavano, nominando due sostituti processuali i quali eccepivano la nullità delle operazioni peritali compiute dal perito dott. Fabio Marangoni e, in subordine, chiedevano di disporre una proroga del termine fissato per il deposito dell'elaborato, depositando una memoria; il pubblico ministero ne chiedeva il rigetto; il Tribunale si riservava.

Venivano escussi i testimoni **Isp. Sup. Damiani Paola e Ass. Capo Martegani Daniele**; veniva acquisito il documento denominato "herman hesse.tif" derivante dalla copia forense eseguita sul computer sequestrato a El Mahroug Karima il 28.10.2010 su cui riferiva il teste Martegani⁷.

Veniva comunicato alle parti il calendario delle udienze⁸.

All'udienza del **30 gennaio 2012** si procedeva all'escussione dei testi **Isp. Sorbo Luigi, Pavone Pierfrancesco, Sovr. Capo Venturini Ascenzo**.

Veniva concessa proroga fino al 24 febbraio 2012 al perito per il deposito dell'elaborato conclusivo⁹.

⁷ V. relativa ordinanza allegata al verbale d'udienza.

⁸ Al fine di venire incontro alle esigenze manifestate dalla difesa, in sostituzione delle date critiche segnalate dai difensori, venivano proposte in alternativa le date del 1, 3 e 4 febbraio 2012; la difesa rappresentava dei propri impedimenti nelle nuove date indicate per cui veniva mantenuto fermo il calendario comunicato da tempo alle parti; veniva, inoltre, depositato il calendario delle udienze fino al 13 luglio 2012 che veniva allegato al relativo verbale d'udienza.

⁹ Come disposto dal Tribunale, il perito provvedeva a depositare in modo scaglionato la trascrizione delle intercettazioni con una relazione preliminare sulle modalità e lo stato delle attività peritali

In data **10 febbraio 2012** venivano escussi i testi **Vice Questore Serino Luca, Premoli Gianpaolo, Suor Gambino Maria Concetta, Fenzi Maria, Maridati Anna, Esposito Loredana**. All'esito veniva data lettura dell'ordinanza, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 gennaio, con cui venivano respinte le richieste avanzate dalla difesa di dichiarare *“la nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. delle operazioni peritali e, sin d'ora, dell'elaborato peritale che verrà depositato”* e, in subordine, *“di prorogare il termine ultimo stabilito per il deposito dell'intero elaborato peritale fissato per il 9 febbraio 2012 quantomeno di trenta giorni”*.

I testimoni **Cafaro Ermes e Garrisi Raffaele** venivano escussi all'udienza del **13 febbraio 2012**. Il testimone Cafaro veniva autorizzato a riferire sul contenuto delle dichiarazioni rese da El Mahroug Karima il 27 maggio 2010¹⁰.

All'udienza del **17 febbraio 2012** venivano sentiti i testimoni **Ass.tente Landolfi Marco, Graziani Gigliola Carla, Cisse Sokhna Rokhaya, Ag. Sc. Roma Giovanni, Ag. Sc. Venditti Roberto, Isp. Colletti Ignazio, Sov. Gallo Augusto**.


I testimoni **Ass. Capo Leanza Antonio, Sov. Ranelli Massimiliano, Sov. Ottolina Alessandra, La Torre Anna Rita, Sov. Imperiale Emilio, Caico Giuseppe, Ass. Capo Trimarchi Giovanni, Ag. Sc. Marsiglia Gennaro, Ag. Piccoli Giovanni Battista, Miceli Alessandro** venivano escussi all'udienza del **27 febbraio 2012**; all'esito, venivano acquisiti i documenti indicati nel relativo verbale. Veniva autorizzata la proroga al 27 febbraio del deposito dell'elaborato peritale del dott. Marangoni.

All'udienza del **9 marzo 2012**, in assenza di domande delle parti da porre a chiarimenti ai periti presenti in aula, il Tribunale procedeva all'**esame del perito Marangoni**. Venivano quindi escussi i testi **Brivio Eva, Giribaldi Elisabetta, Forino Giovanna, Rocchi Alessia, Giallongo Pasqualina, Turetti Egidio Sauro, Zangari Claudio, Grasso Giovanni, Lo Presto Antonino, Guglielmi Antonio**, nonché acquisita la documentazione indicata nel verbale d'udienza.

Veniva respinta con ordinanza la richiesta della difesa di posticipare l'esame diretto del teste comune alla pubblica accusa, Brivio Eva, all'esito dell'assunzione di tutte le prove a carico; analoghe richieste proposte in occasione dell'audizione di altri testimoni

condotte fino al 1° febbraio 2012, con relativi allegati inerenti il calendario delle attività svolte ed i contatti con il consulente di parte - v. cartella in atti sub faldone 8.

¹⁰ V. relativa ordinanza allegata al verbale d'udienza.



comuni venivano respinte, richiamando le ragioni già esposte nel citato provvedimento¹¹.

La difesa si rifiutava di eseguire l'esame del teste comune.

Su richiesta del pubblico ministero, veniva disposto l'accompagnamento coattivo del teste Condorelli Riccardo per la successiva udienza del 26 marzo 2012¹².

In data **26 marzo 2012** veniva disposta, su richiesta della pubblica accusa, la visita fiscale nei confronti di Iriarte Osorio Dania Maria, rimasta assente senza addurre alcun legittimo impedimento.

Venivano escussi i testi **Randazzo Grazia, Pasquino Caterina, Dantone Savino Marco, Villa Giuseppe, Condorelli Riccardo, Passaro Antonio, Silvestri Vincenzo, Matacelo Pasquale, Caroppo Stefano, Gandini Stefano.**

All'udienza del **16 aprile 2012**, preliminarmente, il pubblico ministero depositava l'esito dell'attività integrativa di indagine effettuata ex art. 430 c.p.p. e chiedeva l'esame di De Vivo Enzo. La difesa chiedeva termine per esaminare il materiale, che veniva concesso fino all'udienza del 7 maggio 2012, nonché di estromettere la trascrizione di tre conversazioni telefoniche, richiesta sulla quale il Tribunale si riservava di decidere.

Venivano escussi i testi **Fadil Imane, Iriarte Osorio Diana Maria, Vadalà Maura, Battarra Valentina, Tumini Melania** nonché acquisite, su accordo delle parti ex art. 493 comma 3 c.p.p., i brogliacci di alcune conversazioni telefoniche intervenute tra Iriarte Osorio e El Mahroug Karima il 20 e 21 agosto 2010.

All'udienza del **20 aprile 2012**, **revocata la contumacia dell'imputato presente in aula**, venivano escussi i testimoni **dott. Ostuni Pietro, dott. Iafrate Giorgia, dott. Morelli Ivo, dott. Indolfi Vincenzo** nonché acquisito l'appunto del teste da ultimo indicato¹³.

I testimoni **Danese Chiara, Fabbri Marcello, Samarati Massimo, Makdoun Maria** venivano escussi all'udienza del **7 maggio 2012**. Veniva accolta la richiesta della difesa di annullare l'udienza del 18 maggio 2012.

All'udienza del **24 maggio 2012**, il Tribunale disponeva di esaminare **Risso Luca** con le garanzie previste dall'art. 210 comma 6 c.p.p.; lo stesso si avvaleva della facoltà di

¹¹ Il ricorso per atto abnorme presentato dalla difesa alla Corte di Cassazione veniva dichiarato inammissibile.

¹² Veniva annullata l'udienza inserita in calendario, attesa l'adesione dell'avv. Longo all'astensione dalle udienze proclamata dal 15 al 23 marzo 2012 dall'Unione delle camere penali.

¹³ Il documento veniva inserito nel faldone n. 8/P fogliazione 428 bis, ter e quater.

non rispondere; venivano sentiti i testimoni **Teatino Natascia, Brig. Capo Sorrentino Luigi, Facchineri Serena, Renga Salvatore.**

I testimoni **Mar. Capo Rifici Natale, Spinelli Giuseppe, Garcia Polanco Maria Esther** venivano escussi all'udienza del 25 maggio 2012.

Sentiti i difensori in ordine al materiale depositato dal pubblico ministero ex art. 430 c.p.p. all'udienza del 16 aprile 2012 e a scioglimento della riserva assunta, il Tribunale acquisiva i documenti prodotti dalla pubblica accusa nei limiti indicati nell'ordinanza medesima, ammetteva il teste De Vivo Enzo, nonché l'estensione dei temi di prova indicati alle testimoni De Vivo Concetta, De Vivo Eleonora e Minetti Nicole, dichiarava inutilizzabili le intercettazioni telefoniche di cui ai progressivi n. 966 sull'utenza di Fede Emilio (da p. 47 delle trascrizioni fino al termine della conversazione) e n. 741 sull'utenza di Faggioli Barbara (da p. 35 delle trascrizioni fino al termine della conversazione).

All'udienza del **1° giugno 2012** veniva accolta la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato nella sua qualità di parlamentare¹⁴.

L'**8 giugno 2012**, in assenza dell'imputato¹⁵, preliminarmente, il pubblico ministero depositava l'esito delle attività integrative d'indagine effettuate ex art. 430 c.p.p. in ordine alle dichiarazioni rese dalla teste Fadil Imane; su richiesta di parte veniva concesso termine alla difesa per esaminare la documentazione fino all'udienza del 25 giugno 2012.

Venivano introdotti i testimoni **Faggioli Barbara, Costanzo Valentina, El Mahroug M'Hamed¹⁶, Visan Ioana, Toti Elisa, Skorkina Raissa.**


All'esito veniva comunicato alle parti il calendario delle udienze dal 5 ottobre al 17 dicembre 2012.

All'udienza del **25 giugno 2012** si procedeva all'escussione della testimone **Battilana Ambra**, previa acquisizione, con il consenso della difesa, della documentazione prodotta dalla pubblica accusa inerente al procedimento penale iscritto nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, a seguito della denuncia presentata dalla teste; dalle ore 12.20 si procedeva, su accordo delle

¹⁴ Il processo rimaneva, dunque, sospeso fino all'8 giugno 2012, con conseguente sospensione anche del termine di prescrizione dei reati ex art. 159 c.p.

¹⁵ La difesa rappresentava, al solo fine di motivare l'assenza dell'imputato, che lo stesso era impegnato in una riunione di partito.

¹⁶ Il teste veniva assistito dall'interprete Chejani Abdallah.



parti, a porte chiuse all'esame della teste. Alla medesima udienza venivano sentiti i testimoni **On. Ronzulli Licia e On. Rossi Mariarosaria**.

Il **29 giugno 2012** venivano escussi i testi **De Conceicao Santos Olivera Michelle e Bonasia Roberta**, nonché acquisiti, su accordo delle parti, il traffico telefonico del cellulare della teste Conceicao, la nota riguardante la localizzazione della testimone con mappe allegate, il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese in data 14.1.2011 da Conceicao Santos Olivera Michelle, oltre alla documentazione estrapolata dal telefono I-Phone.

Il pubblico ministero rinunciava all'esame dei testimoni indicati nella propria lista di cui all'elenco allegato al verbale d'udienza.

All'udienza del **9 luglio 2012** venivano escussi i testi **Isp. Latella Letterio¹⁷ e Carrozzo Floriano**; venivano acquisite, su accordo delle parti¹⁸, le annotazioni di servizio dello Sco di cui all'elenco allegato. Il pubblico ministero rinunciava al teste Ferrazzano Luigi.

La difesa acconsentiva all'acquisizione della documentazione prodotta dal pubblico ministero all'udienza dell'8 giugno 2012, relativa alle indagini integrative esperite ex art. 430 c.p.p., che veniva acquisita.

I testimoni **De Vivo Eleonora, De Vivo Concetta, De Vivo Enzo, Trevaini Silvia** venivano escussi all'udienza del **17 luglio 2012**; il pubblico ministero rinunciava all'esame di Minetti Nicole e di tutti testimoni residui; veniva acquisita, come prova del fatto storico in sé, la relazione di servizio di Carrozzo Floriano.

Veniva concesso termine alla difesa fino all'udienza del 5 ottobre per valutare con il proprio assistito se sottoporsi o meno all'esame, invitando la difesa a citare i suoi primi sei testimoni.

All'udienza del **5 ottobre 2012**, preliminarmente, veniva data lettura del decreto di liquidazione delle competenze ai periti e agli interpreti trascrittori.

Su accordo delle parti si invertiva l'ordine di assunzione delle prove, in considerazione della richiesta dell'imputato di sottoporsi all'esame o di rendere dichiarazioni spontanee

¹⁷ Il Tribunale non ammetteva, su eccezione della difesa, le domande rivolte al teste dal pubblico ministero inerenti ai contatti delle utenze in uso a De Conceicao Santos Oliveira Michelle e Minetti Nicole con le utenze riconducibili all'imputato, per le ragioni indicate nel verbale d'udienza, richiamando l'ordinanza di ammissione delle prove in relazione all'ambito di applicazione della legge n. 140 del 20 giugno 2003.

¹⁸ La difesa precisava di non prestare il consenso alla utilizzabilità dei contatti con le utenze dell'imputato indicati nelle annotazioni della polizia giudiziaria.

all'udienza del 19 ottobre¹⁹. Venivano escussi i testi **On. Valentini Valentino, Archi Bruno, On. Galan Giancarlo, On. Bonaiuti Paolo**; nulla opponendo il pubblico ministero veniva acquisito il verbale di informazioni rese nel corso di indagini difensive ex art. 391 c.p.p. dall'On. Frattini Franco, con rinuncia all'esame del teste della difesa.

All'esito, il Tribunale constatava che, stante il mancato consenso dei difensori alla rinuncia dei residui testi da parte del pubblico ministero, gli stessi dovevano considerarsi come testimoni della difesa. A questo punto l'avv. Longo chiedeva ancora termine, che veniva concesso, per comunicare se l'imputato intendeva o meno sottoporsi all'esame.


Alla successiva udienza del **19 ottobre 2012** l'imputato rilasciava dichiarazioni spontanee. Si procedeva quindi all'esame di **Di Bernardo Roberto, Mariani Danilo, Estorelli Giuseppe, Brunamonti Lorenzo, Di Boni Dafni, Durante Michele, Brumana Giuseppe, Apicella Mariano, Battaglia Antonio**; veniva acquisita la relazione del teste Estorelli.

Il **26 ottobre 2012** venivano escussi i testimoni della difesa **Prof. Zangrillo Alberto, D'Urso Barbara Maria Carmela, Puricelli Giorgio, Cerioli Renato, Fragata Ester²⁰, Pezzotti Alfredo, Pontillo Luigi**; su accordo delle parti, venivano acquisite le dichiarazioni rese da Canalis Elisabetta al pubblico ministero e da Gamondi Giovanni ai difensori ex art. 391 bis c.p.p., con rinuncia all'escussione dei medesimi, nulla opponendo il pubblico ministero; venivano acquisite altresì le annotazioni di servizio redatte da personale della Divisione Anticrimine della Questura di Milano del 18 e 23 giugno 2010.

All'udienza del **31 ottobre 2012** venivano escussi i testi **Losi Simonetta, Mondello Giuseppe e Luogotenente Miano Armando**. All'esito venivano acquisiti, su accordo delle parti, il verbale di denuncia sporta da Fleri Simona il 23.10.2008, l'annotazione della polizia giudiziaria presso il Tribunale per i Minorenni di Messina del 20.1.2009, la denuncia presentata da El Mahroug Karima il 19.1.2009, il verbale di affidamento della minore del 19.1.2009, il verbale di sommarie informazioni testimoniali di Stilo Maria, la denuncia presentata da Stilo Maria il 16 gennaio 2009, la comunicazione di notizia di reato redatta il 27.1.2011 dei Carabinieri di Crescenago.

¹⁹ V. telefax trasmesso dai difensori il 18 settembre 2012 e scritto depositato in udienza.

²⁰ V. ordinanza con cui è stata disposta l'assunzione della deposizione nelle forme previste dall'art. 210 comma 6 c.p.p.



La richiesta avanzata dalla difesa di dichiarare la inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Miano in merito al contenuto di quanto riferito dalla teste Stilo Maria era superata dalla successiva audizione della teste stessa.


I testimoni **dott. Frediani Monica, On. Santanchè Daniela, dott. Rossella Carlo, Belen Rodriguez, Rossi Fiorenzo, Annesi Mario** venivano sentiti all'udienza del **5 novembre 2012**. Su accordo delle parti veniva acquisito il verbale di informazioni rese ex art. 391 bis c.p.p. il 2.11.2010 da Maria Aida Yespica Jaime, con rinuncia all'esame della stessa, nonché la trascrizione della deposizione resa da Pennuto Sergio Giuseppe all'udienza del 4.5.2012, nell'ambito del processo pendente nei confronti di Mora Dario + 2.

Venivano acquisiti, inoltre, documenti della "Strumenti tecnologici per la medicina e l'estetica" prodotti dal pubblico ministero, nonché il tabulato relativo al traffico telefonico dell'utenza 348.994484 di El Mahroug Karima in data 17 aprile 2010.

All'udienza del **12 novembre 2012** venivano assunte le deposizioni dei testi **On. Carfagna Maria Rosaria, On. Gelmini Maria Stella, Lodo Francesca, Lodo Miriam, Barizonte Lisney, Tamassia Maurizia** e del consulente di parte **Ing. Alati Claudio**; all'esito veniva acquisita la relazione di quest'ultimo contenuta su supporto informatico (chiave USB denominata "*Public*") nonché, su accordo delle parti, i documenti indicati nel relativo verbale d'udienza.

Il **19 novembre 2012** venivano escussi i testi **Napoli Maria Teresa, Pennuto Giuseppe, Zorzetto Marco, Molena Cinzia, Ferrera Manuela, Ferrera Marianna**. Su accordo delle parti, veniva acquisita una scheda della LM Production s.r.l. di Mora Dario relativa a El Mahroug Karima, nonché la relazione sulla minore dell'Asl di Catanzaro a firma della dott.ssa Napoli Maria Teresa.

L'avv. Ghedini depositava l'elaborato cartaceo dell'Ing. Alati, già acquisito alla precedente udienza in formato elettronico all'esito dell'esame del consulente di parte. Unitamente a tale elaborato, costituente la stampa del contenuto della chiave denominata "*Public*", il difensore depositava una **relazione intitolata "Deposito note critiche alle trascrizioni del Perito del Tribunale Fabio Carlo Omero Marangoni"** di 111 pagine predisposta dallo stesso Ing. Alati. E' appena il caso di rilevare che tale relazione non era stata oggetto del provvedimento di acquisizione della chiave



elettronica, emesso alla precedente udienza, né tantomeno di un provvedimento di acquisizione da parte del Tribunale all'udienza del 19 novembre 2012²¹.

Quanto ai modi e alle forme della partecipazione del consulente di parte allo svolgimento delle operazioni peritali ai sensi dell'art. 230 c.p.p., il Tribunale aveva già disposto con ordinanza risalente al 10 febbraio 2012.

All'udienza del **26 novembre 2012**, venivano acquisiti - su accordo delle parti - le annotazioni di polizia giudiziaria del 21.11.2012 e del 19.1.2009, nonché il verbale delle informazioni rese ex art. 391 bis c.p.p. da Nigro Roberta; venivano quindi escussi i testi **Mora Diana, Amarghioale Ioana Claudia, Rigato Giovanna, Cipriani D'Altorio Francesca, Petrone Assuntina detta Susanna, Veroni Maria Grazia.**

I testimoni **Stilo Maria, Hammad Mohamed Reda, Fede Emilio** ex art. 210 c.p.p. venivano sentiti all'udienza del **3 dicembre 2012**.

In data **10 dicembre 2012** veniva respinta la richiesta della difesa di acquisizione delle trascrizioni effettuate dal consulente di parte Ing. Alati di alcune conversazioni telefoniche con ordinanza allegata al verbale d'udienza.

Su accordo delle parti venivano acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese da Minetti Nicole con allegati gli articoli di giornale utilizzati nel corso delle deposizioni, con rinuncia all'esame della stessa.

Stante l'assenza della teste El Mahroug Karima, il processo veniva rinviato; il Tribunale disponeva le ricerche della persona offesa sul territorio nazionale²², delegando – su richiesta del pubblico ministero e con il consenso della difesa – per l'incombente il Vice Questore Aggiunto Ciacci.

All'udienza del **17 dicembre 2012**, la persona offesa veniva condannata al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 500,00, in quanto non si presentava in udienza, nonostante la regolare citazione. In particolare, dalle ricerche eseguite emergeva che la stessa, dopo essere stata escussa il 28 novembre 2012 davanti al Tribunale di Genova nell'ambito del processo penale n. 1552/12 RG nei confronti di Rizzo Luca e nonostante la regolare citazione per l'udienza del 10 dicembre, era partita il 1° dicembre 2012 per recarsi in vacanza a Cancun, fissando il volo di rientro in Italia in data 12.1.2013. Il

²¹ V. trascrizione del verbale p. 108: "Avv. Ghedini: scusi, Presidente, prima che ci dimentichiamo, avremmo qui, abbiamo già dato alla Procura, l'elaborato dell'Ing. Alati; Presidente: che avevamo pregato di depositarci, infatti, lo acquisiamo, è l'elaborato del consulente di parte, che avevamo già acquisito in formato elettronico, viene depositato il cartaceo..."

²² V. ordinanza allegata al verbale d'udienza.



difensore della persona offesa presente in aula si impegnava a far comparire alla successiva udienza la propria assistita, esonerando la difesa dell'imputato dalla citazione della testimone.

Veniva quindi comunicato alle parti il calendario delle udienze in prosecuzione²³.

All'udienza del **14 gennaio 2013**, respinta la richiesta di rinvio per legittimo impedimento avanzata dai difensori nell'interesse dell'imputato, nonché di sospensione del processo fino alla conclusione delle elezioni politiche, El Mahroug Karima veniva congedata, attesa la rinuncia della difesa al suo esame e la non opposizione della pubblica accusa.

Venivano acquisiti, su accordo delle parti, i verbali delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in data 2.7.2010, 6.7.2010, 22.7.2010 e 3.8.2010 al pubblico ministero, nonché il 20.8.2010 alla polizia giudiziaria ed il 3.11.2010 ai difensori.

La difesa insisteva per esaminare nuovamente Samarati Massimo e Condorelli Riccardo, testimoni comuni all'accusa e alla difesa, nonché escutere i testi Ghanaymi Saed, Clooney George, Ronaldo Cristiano e Yazini Zahra; il pubblico ministero chiedeva l'acquisizione di uno stralcio dell'intervista rilasciata dall'imputato in una trasmissione televisiva; il Tribunale si riservava.


Il **21 gennaio 2013**, sciogliendo la riserva assunta, il Tribunale revocava l'ammissione dei testi Samarati Massimo, Clooney George, Ronaldo Cristiano e Condorelli Riccardo; non ammetteva il teste Ghanaymi Saed; rigettava la richiesta del pubblico ministero di revocare l'ammissione del teste Yazini Zhara nonché di acquisire la registrazione dello stralcio della citata trasmissione televisiva.

Veniva definito, nel contraddittorio delle parti, il calendario delle udienze in prosecuzione.

Respinta la richiesta della difesa di rinviare il processo in data successiva alle elezioni politiche del 25-26 febbraio 2013, il processo veniva rinviato per l'escussione dell'ultimo teste della difesa Yazini Zhara.

All'udienza del **28 gennaio 2013**, preso atto dell'assenza di Yazini Zhara, il Tribunale revocava l'ammissione della teste per rinuncia espressa del pubblico ministero e per rinuncia per fatti concludenti da parte della difesa con ordinanza che veniva allegata al verbale d'udienza.

²³ V. nota allegata al verbale d'udienza.



Ai sensi dell'art. 507 c.p.p., il Tribunale disponeva l'escussione di Anna Maria Fiorillo, Sostituto Procuratore in servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Milano. Invitava, inoltre, il pubblico ministero a depositare l'originale del cartellino foto dattiloscopico della persona offesa acquisito in atti in fotocopia.

Le richieste di rinvio per impedimento dell'imputato a comparire avanzata alle udienze del **4 e 11 febbraio 2013** venivano accolte²⁴. Si definiva nuovamente, nel contraddittorio delle parti, il calendario delle udienze di prosecuzione.

All'udienza del **4 marzo 2013**, veniva rigettata la preliminare richiesta della difesa di revoca dell'ordinanza emessa il 28 gennaio 2013. Si procedeva all'escussione del teste **Anna Maria Fiorillo**. All'esito, le parti avanzavano le loro richieste, anche ai sensi dell'art. 507 c.p.p., che venivano rigettate con ordinanza allegata al verbale d'udienza.

L'istanza della difesa di modificare il calendario delle udienze in prosecuzione veniva respinta.

Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale veniva data la parola al pubblico ministero per la discussione.

L'**8 marzo 2013** veniva accolta la richiesta di rinvio avanzata dalla difesa nell'interesse dell'imputato legittimamente impedito per problemi di salute.

All'udienza dell'**11 marzo 2013** veniva respinta la richiesta di rinvio avanzata per impedimento dei difensori e veniva disposta, su richiesta del pubblico ministero e nulla opponendo la difesa, una visita fiscale nei confronti dell'imputato²⁵.

All'esito, il processo veniva rinviato ritenuto legittimo l'impedimento dell'imputato.

Il **13 marzo 2013** il processo veniva nuovamente rinviato, tenuto conto dell'impedimento dell'imputato; veniva data comunicazione alle parti delle date di udienza in prosecuzione.


All'udienza del **18 marzo 2013** il processo veniva ancora rinviato per impedimento dell'imputato. Si dava atto del deposito in cancelleria della istanza di rimessione presentata dall'imputato e della relativa trasmissione alla Corte di Cassazione lo stesso 18 marzo.

Venivano annullate le udienze del 20 e 21 marzo 2013²⁶.

²⁴ il corso della prescrizione rimaneva sospeso dal 4 febbraio al 4 marzo 2013 ex art. 159 c.p.

²⁵ In attesa dell'esito della visita fiscale, il processo veniva sospeso; un gruppo di parlamentari del PDL faceva ingresso all'interno del palazzo di giustizia e si portava a ridosso dell'aula di udienza in quel momento chiusa.

²⁶ il corso della prescrizione rimaneva sospeso dall'8 marzo fino al 25 marzo 2013 ex art. 159 c.p.



Il **25 marzo 2013**, dato atto della fissazione da parte della Corte di Cassazione dell'udienza in camera di consiglio del 18 aprile 2013, veniva dichiarata la sospensione del processo ex art. 47 c.p.p. in attesa della decisione della Suprema Corte.

Il processo rimaneva sospeso anche alla successiva udienza del **22 aprile 2013**, atteso il rinvio al 6 maggio 2013 dell'udienza innanzi alla Corte di Cassazione, come da comunicazione pervenuta via telefax²⁷.

All'udienza del **13 maggio 2013**, dato atto del rigetto in data 6 maggio 2013 da parte della Suprema Corte della richiesta di rimessione, veniva data la parola al pubblico ministero per la conclusione della requisitoria. All'esito, la pubblica accusa depositava memorie.

La difesa illustrava le proprie conclusioni all'udienza del **3 giugno 2013** e depositava memorie. Venivano acquisite, su richiesta della difesa e con il consenso della pubblica accusa, le trascrizioni dei verbali di udienza del 17 e 24 maggio 2013 delle dichiarazioni rese da El Mahroug Karima e Ghanaymi Saed nel processo penale n. 12668/11 RG Trib pendente davanti alla sezione quinta penale nei confronti di Mora Dario + altri.

Il processo veniva rinviato per le repliche all'udienza del **24 giugno 2013**. Venivano acquisite ulteriori memorie depositate dalla difesa. In assenza di repliche, il Tribunale si ritirava per deliberare.

MOTIVAZIONE

CAPO A

L'intervento in Corso Buenos Aires

Il presente processo prende le mosse dalla telefonata effettuata da Pasquino Caterina al centralino della polizia il pomeriggio del 27 maggio 2010 alle ore 18.01²⁸.

La donna rappresentava di avere ospitato, presso la propria abitazione, circa due settimane prima, per una sola notte, una clandestina priva di documenti, da lei

²⁷ Il corso della prescrizione rimaneva sospeso dal 25 marzo al 6 maggio 2013 ai sensi dell'art. 47 comma 4 c.p.p.

²⁸ v. trascrizione della conversazione al 113 registrata, p. 2 ss. della relazione peritale sub faldone 10.

conosciuta in un locale notturno, che le aveva sottratto la somma di denaro di 3.000 euro, oltre ad alcuni effetti personali.

Raccontava, inoltre, all'operatore di avere visto, per caso, la persona in questione all'interno di un centro estetico sito in Corso Buenos Aires n. 23. Pur precisando di non avere ancora, fino a quel momento, sporto una formale denuncia dell'accaduto, richiedeva l'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto interveniva la pattuglia del commissariato Monforte – Vittoria composta dall'assistente Cafaro Ermes e dall'agente scelto Russo Carmelo.

In udienza il teste Cafaro²⁹ ha dichiarato che la richiedente Pasquino Caterina gli indicava all'interno del centro estetico una giovane la quale riferiva di essere El Mahroug Karima, nata il 1° novembre 1992.

La minore confermava all'operante di avere dimorato nell'abitazione della Pasquino per circa quattro mesi, accollandosi le spese dell'affitto e del vitto; aggiungeva di essere andata via, stufo di dovere provvedere lei a tutti i pagamenti, senza corrispondere l'affitto dell'ultimo mese, ma di essere estranea al furto.

Secondo la versione fornita nell'immediatezza dalla giovane, la Pasquino l'aveva denunciata perchè gelosa dei suoi rapporti con il fidanzato ed i conoscenti della stessa. La minore riferiva, inoltre, di abitare in via Villoresi assieme ad un'altra sua amica.

Cafaro invitava, quindi, entrambe le giovani a sporgere querele reciproche.

Gli accertamenti dal medesimo esperiti allo SDI nei loro confronti davano esito negativo per la Pasquino, mentre emergeva a carico della ragazza marocchina un precedente per furto ed una segnalazione per l'allontanamento da una casa famiglia in Sicilia.

A questo punto, l'operante prendeva contatti con la casa famiglia "Le Glicine" CIRS e parlava con la responsabile Miroddi Mirella, la quale confermava le generalità di El Mahroug Karima. Apprendeva così che la minore si era allontanata da circa un anno e che, da allora, le forze dell'ordine l'avevano già controllata una volta.

Precisamente, dai documenti acquisiti agli atti, risulta che la responsabile della comunità aveva presentato una denuncia di scomparsa in data 23.5.2009 e che il 19 marzo 2010 la polizia di Stato della sottosezione della polizia stradale dei Giardini Naxos aveva affidato la minore al padre³⁰.

²⁹ V. deposizione resa all'udienza del 13.2.2012.

³⁰ v. verbale di affidamento sub faldone 8/19 delle produzioni del PM, fogliazione 99 - 100 del Tribunale.

Nel corso della conversazione telefonica, la Miroddi riferiva, inoltre, che il padre della ragazza aveva telefonato in comunità per recuperare gli effetti personali ed i documenti della figlia, in quanto la situazione personale si era risolta e quindi era disposto ad accoglierla nuovamente a casa.

Assistente Cafaro - Ma Lei non sa niente di un rappacifica... (inc.)...

Miroddi Mirella - Con il papà?

Assistente Cafaro - Esatto.

Miroddi Mirella - Guardi, un mese fa, un me... subito dopo la telefonata dei Carabinieri...

Assistente Cafaro - Sì.

Miroddi Mirella - So che è venuto il papà in casa famiglia e io non c'ero.

Assistente Cafaro - Sì.

Miroddi Mirella - E infatti gli operatori hanno chiesto di ritornare quando io ci fossi stata, perché mi cercava i documenti della ragazza.

Assistente Cafaro - Ah.

Miroddi Mirella - Però il signor El Mahroug non è più tornato.

Assistente Cafaro - Okay.

Miroddi Mirella - Per... quindi non lo so, perché io quello che le posso dire, da quello che ho conosciuto io del signor Mahroug... El Mahroug e della mamma, che sono veramente delle bravissime persone.

Assistente Cafaro - Va bene.

Miroddi Mirella - Quindi questo glielo posso dire tranquillamente, perché veramente delle persone pacifiche, delle persone tranquille.

Assistente Cafaro - No, no, no, no, non metto nulla in dubbio. Va bene così, ora... ora provo, vedo che cosa... come mi devo comportare. Va bene così. È stata gentilissima³¹.

In merito all'allontanamento, anche la minore dichiarava di essere stata collocata in comunità perché aveva avuto dei contrasti con i genitori e che, essendosi risolti, intendeva ritornare da loro in Sicilia.

L'assistente Cafaro riferiva tali dati al funzionario di turno dott.ssa Rubinacci la quale gli suggeriva di contattare il sostituto procuratore di turno presso il Tribunale dei Minori.

Quando ancora si trovava in Corso Buenos Aires³², Cafaro telefonava al pubblico ministero presso il Tribunale dei Minori, dott.ssa Annamaria Fiorillo, esponendole il caso e gli accertamenti svolti fino a quel momento.

³¹ trascrizione telefonata sulla linea 113 del 27.5.2010 ore 18.57, in particolare p. 24 e 25.

³² come si evince dalla trascrizione della telefonata con il pubblico ministero dott.ssa Fiorillo delle ore 19.13 del 27.5.2013 p. 33: "allora, io mi trovo in Buenos Aires, perché sono stato mandato per una lite tra due ragazze...".

Su sollecitazione del Sostituto, l'assistente Cafaro chiedeva alla ragazza quali fossero le sue fonti di sostentamento a Milano. Appreso che la stessa dichiarava di ballare in alcuni locali notturni come danzatrice del ventre, la dott.ssa Fiorillo disponeva che, dopo il foto segnalamento, la minore venisse collocata presso la comunità "La Zattera". Aggiungeva, inoltre, che, vista l'ora tarda, nel caso in cui non fossero riusciti ad inserirla presso la comunità indicata, avrebbero dovuto trattenerla in Questura per collocarla in comunità l'indomani mattina.

Dalla trascrizione della telefonata si evince, altresì, che la minore era destinata ad essere indagata per il furto ai danni di Pasquino Caterina con il conseguente avvio di un procedimento penale³³:

P.M. Fiorillo - Però dobbiamo sistemare la ragazza, giusto?

Assistente Cafaro - Non ho capito, scusi dottoressa. Sarà indagata per...

P.M. Fiorillo - Allora, va beh, qui c'è un procedimento penale, lei è indagata, quindi bisogna comunque...

Assistente Cafaro - Ma in realtà, considerando che la cosa eh...

P.M. Fiorillo - Sì.

Assistente Cafaro - Probabilmente sbaglio, me lo dica Lei, considerando che sono le versioni di due... di due persone...

P.M. Fiorillo - Guardi...

Assistente Cafaro - Fino a quando non c'è la querela, cioè...

P.M. Fiorillo - Ma certo, perché non... Io davo per scontato che ci fosse, non c'è la querela?

Assistente Cafaro - No, no, no, non c'è nulla, non c'è... È tutto campato in aria al momento.

P.M. Fiorillo - Ah, ecco. E comunque, anche se non c'è querela, nel momento in cui Lei mi manda un'annotazione con questi fatti, io in automatico devo iscrivere.

Assistente Cafaro - Okay.

P.M. Fiorillo - A carico della... Quindi lo dica.

Assistente Cafaro - Sì.

P.M. Fiorillo - Perché io devo comunque iscrivere e la... e la signorina sarà indagata.

Assistente Cafaro - Okay.

P.M. Fiorillo - Okay. Perché vede, il problema è questo: se fosse un furto in appartamento, no?


Assistente Cafaro - Sì.

P.M. Fiorillo - Comunque... se io lo qualifico, lo iscrivo come furto in appartamento, non mi (?)iscrive la querela.

Assistente Cafaro - Okay.

P.M. Fiorillo - Se invece fosse un furto con l'aggravante del... del... come si dice? Dell'abuso di... relazione di ospitalità, va beh, almeno da questo punto di vista ci vorrebbe la querela, perché è rilevante che comunque...

³³ v. trascrizione della conversazione registrata citata p. 42 ss



Assistente Cafaro - Eh, ma...

P.M. Fiorillo - Ascolti...

Assistente Cafaro - Allora, a dire di una, comunque in entrambi i casi l'ospitalità c'è. Io, per carità dottoressa, probabilmente...

P.M. Fiorillo - Certo. No, ho capito. Cioè voglio dire...

Assistente Cafaro - In entrambi i casi l'ospitalità c'è, sia che sia stato per una sera, è stata ospite perché ospitata dalla richiedente, diciamo così.

P.M. Fiorillo - Certo.

Assistente Cafaro - Sia per i... i mesi che è stata, come dice la minore, per i... per i 4 mesi che...

P.M. Fiorillo - No, c'è da dire che la... Sì, ho capito com'è la situazione, però comunque poi se sto ri...se la... se la signorina, quella maggiorenne, dice che le ha rubato i soldi...

Assistente Cafaro - Okay.

P.M. Fiorillo - Se lo dice, anche senza una denuncia - querela, io comunque devo iscrivere un reato.

Assistente Cafaro - Perfetto, perfetto dottoressa. Per carità, io non sto...

P.M. Fiorillo - Ecco, capito? Quindi deve dire alla... a questa ragazza...

Assistente Cafaro - Sì.

P.M. Fiorillo - La minorenni, che comunque questo comporta il... diciamo, l'inizio di un procedimento penale.

Assistente Cafaro - Okay.

P.M. Fiorillo - Così la pianta magari di fare la superficialona, di credere di fare quel che vuole.

Assistente Cafaro - Okay.

L'assistente Cafaro chiedeva, inoltre, se doveva redigere il verbale di elezione di domicilio e la dott.ssa Fiorillo dava disposizioni di soprassedere, tenuto conto del fatto che avrebbe dovuto – probabilmente – richiedere l'archiviazione per mancanza di querela³⁴:

Assistente Cafaro - Va bene. Devo provvedere io a redigere l'elezione di domicilio?

P.M. Fiorillo - Guardi, secondo me non è necessario.

Assistente Cafaro - Perfetto.

P.M. Fiorillo - Perché comunque, come abbiamo detto, è un reato che va iscritto, però dovrò archiviare per una assenza di querela.

Assistente Cafaro - Perfetto.

P.M. Fiorillo - Quindi lasci stare pure così la faccenda.

Assistente Cafaro - Perfetto.

P.M. Fiorillo - Però...

Assistente Cafaro - Comunque la devo fotosegnalare?

P.M. Fiorillo - Eh, se non ha i documenti, è... è obbligatorio, sì.

Assistente Cafaro - Perfetto.

P.M. Fiorillo - Fotosegnalare, così vediamo anche se ha altri procedimenti a carico, perché magari a noi ci ha detto così, ma dato che, non so, magari...

³⁴ v. trascrizione citata p. 48 e 49.

Assistente Cafaro - No, lei dai... dai terminali risulta un prece... un vecchio precedente per furto, tra l'altro.

P.M. Fiorillo - Vede? Quindi questa qui è già... è già... c'ha già i pregiudizi.

Assistente Cafaro - È un...

P.M. Fiorillo - È una sbandata.

La pattuglia provvedeva ad accompagnare El Mahroug Karima al Commissariato Monforte Vittoria per la stesura degli atti³⁵.

La ragazza, soprannominata Ruby, raccontava agli operanti che voleva fare il carabiniere da grande, ma Cafaro le rappresentava che non avrebbe potuto in quanto straniera irregolare sul territorio nazionale.

A tale proposito, la giovane ribatteva che "Silvio" l'avrebbe aiutata nella pratica di regolarizzazione, in quanto avrebbe dichiarato di essere la nipote di Mubarak, aggiungendo "*ma chi ci crede che una ragazza marocchina è nipote di un egiziano*", così chiarendo – da subito – di non avere alcun rapporto di parentela con il Presidente egiziano.

In quel momento la minore precisava che "Silvio" era il Presidente del Consiglio iBerlusconi e che l'aveva conosciuto tramite Mora Dario.

La minore cominciava così a parlare di feste che si tenevano nella residenza dell'imputato durante le quali le ragazze si spogliavano. In tale contesto dalla stessa chiamato "*bunga, bunga*", si sentì a disagio quando venne avvicinata dall'imputato e gli rappresentò di volere andare via.

Aggiungeva che il Presidente non sapeva della sua minore età e che le aveva fatto delle avances da lei rifiutate. Si era fatta accompagnare a casa, adducendo la scusa che non si sentiva bene. Il caposcorta le aveva consegnato una busta all'interno della quale aveva rinvenuto circa 15.000 euro in contanti.

Secondo il racconto della giovane, proprio per questo l'imputato era rimasto colpito dal suo atteggiamento e ne era nato un rapporto di amicizia.

La ragazza riferiva, inoltre, che tramite Mora Dario aveva partecipato alla trasmissione "Chiambretti night" e che allo stesso aveva detto di essere minorenni.

Il testimone Cafaro ha precisato di avere riferito tali circostanze solo verbalmente ai suoi superiori, senza stendere alcuna relazione sul punto.

³⁵ v. verbale di accompagnamento delle ore 22.00, sub faldone 8/19P fogliatura del Tribunale 275.

In particolare, ne aveva parlato quella sera stessa con la dott.ssa Incroci, funzionaria in servizio al Commissariato Monforte Vittoria presente negli uffici, alla quale aveva raccontato le confidenze della ragazza.

La funzionaria gli aveva dato disposizioni di affidare la minore alla volante del turno successivo, composta dall'assistente Landolfi Marco e dall'agente Ferrazzano Luigi, non appena completati gli atti, affinché gli stessi provvedessero all'accompagnamento della stessa in Questura per sottoporla ai rilievi foto dattiloscopici e provvedere al successivo collocamento in comunità, secondo le disposizioni impartite del pubblico ministero di turno.

Alle ore 20.43 l'assistente Cafaro comunicava telefonicamente alla dott.ssa Iafrate Giorgia, funzionario del coordinamento in servizio quella sera, che la volante c.d. montante avrebbe, appunto, accompagnato in Questura la ragazza per il foto segnalamento ed il collocamento in comunità.

Chiedeva alla stessa l'autorizzazione a condurre la minore in via Villoresi n. 19, presso l'abitazione che la stessa condivideva con un'amica, per prelevare degli effetti personali, essendo vestita "*in maniera molto da sole*"³⁶.

V.F. - Ma perché? Come è vestita 'sta ragazzina?

Assistente Cafaro - Con un... con un toppino tipo prendisole e dei jeans.

V.F. - Ah!

Assistente Cafaro - Ma non ha altro addosso.

V.F. - Ma dov'è adesso la Monforte montante?

Assistente Cafaro - Eh, la Bis montante è in giro in perlustrazione, penso.

V.F. - Ah, ah, ah. E quindi bisognerebbe avvisarli per andare a prendere qualche cosa. Ma con chi vive questa ragazza?

Assistente Cafaro - Con una sua amica.

V.F. - Mh. Ma c'è in casa?

Assistente Cafaro - Mi ha detto di sì.

V.F. - Mh.

Assistente Cafaro - Solo che non riesce a contattarla perché lei ha lasciato il cellulare a casa, ha provato a chiamare al suo cellulare, perché non si ricorda il numero di telefono dell'amica.

V.F. - Mh, mh.

Assistente Cafaro - Ha provato a chiamare al suo cellulare, ma si sarà sicuramente scaricato perché risulta spento.


V.F. - Mh. E qua... qual è la via?

Assistente Cafaro - Via Villoresi, 19.

V.F. - Villoresi, 19. Va beh, senta...

Assistente Cafaro - Sì.

³⁶ trascrizione telefonata 113 del 27.5.2010 ore 20.43 p. 56, 57.



V.F. - Noi... Io adesso vediamo un attimo se riesco a contattare la Monforte bis, cioè nel senso se possono... Perché adesso sono su un intervento.

Assistente Cafaro - Mh, okay.

V.F. - Quindi non credo che possano muoversi. Eventualmente voi portatela qui e poi vediamo; se è possibile, bene.

Assistente Cafaro - Ah, va bene, va bene, sì.

V.F. - Eh, sì.

Assistente Cafaro - Si può fare anche così. Io ora faccio il fotosegnalamento, poi...

V.F. - Esatto.

Il teste Cafaro ha correttamente ricordato in udienza che El Mahroug Karima non aveva un telefono cellulare con sé; l'assistente Landolfi e la dott.ssa Iafrate hanno invece diversamente dichiarato che la minore disponeva del proprio telefonino.

La circostanza che la giovane ne fosse priva al momento del controllo in Corso Buenos Aires, per averlo lasciato presso l'appartamento di via Villaresi 19, emerge con chiarezza dal brano sopra riportato della conversazione registrata ed è confermata documentalmente dai tabulati telefonici acquisiti in atti relativi all'utenza telefonica a lei in uso³⁷, oltre che dal tentativo di chiamata effettuato anche dall'assistente Landolfi di cui si dirà tra poco.

Quest'ultimo, in servizio presso il commissariato Monforte – Vittoria, prendeva le consegne dall'assistente Cafaro che gli affidava El Mahroug Karima da portare in Questura per il foto segnalamento, dicendogli che, secondo le direttive del pubblico ministero del Tribunale dei minori, occorreva collocarla in comunità o trattenerla fino all'indomani mattina in Questura o in commissariato.

Landolfi telefonava alle ore 21.35 alla dott.ssa Iafrate per informarla dell'incombente ed apprendeva così che la stessa ne era già al corrente. In quel momento la volante bis, come si comprende dal contenuto del brano registrato sulla linea 113, si trovava ancora in strada, in attesa dell'arrivo di un carro attrezzi per una moto rubata³⁸. L'operante si preoccupava di non riuscire, vista l'ora tarda, a reperire per tempo una comunità, ricevendo assicurazioni dal funzionario del coordinamento dott.ssa Iafrate che la ragazza avrebbe comunque potuto rimanere in Questura fino all'indomani mattina, nel caso non fossero riusciti a collocarla.

³⁷ v. tabulati telefonici dell'utenza n. 348.9924484 in uso a El Mahroug Karima di cui alla nota Sco fascicolo n. 5 acquisita all'udienza del 9.7.2012 da cui emerge che l'apparecchio agganciava la cella dell'abitazione di via Villaresi; v. altresì la trascrizione della conversazione registrata effettuata da De Conceicao Santos Oliveira Michelle al 113 in cui la donna dice testualmente "*devo chiamare i genitori. Siccome il cellulare di lei è tutto qua con me...*"

³⁸ V. trascrizione della telefonata al 113 p. 64

Assistente Landolfi - Avete avvisato qualche centro, qualcuno che la può prendere in carico?

V.F. - No, no.

Assistente Landolfi - Ah.

V.F. - Dovrebbe avvisarlo Lei quando viene qui. Mh...

Assistente Landolfi - Ah, il mio problema è solo questo.

V.F. - Sì.

Assistente Landolfi - Che dato l'orario, non vorrei che il tempo che mi arriva il carro, tempo che vado in ufficio, tempo...

V.F. - Ma guardi, non... non importa, perché tanto è stato avvisato il P.M.

Assistente Landolfi - Ah, ah.

V.F. - Nel caso in cui non dovessimo trovare la comunità stasera...

Assistente Landolfi - Sì?

V.F. - La ragazza rimane qui e domattina la...

Assistente Landolfi - Ah, perfetto, okay. L'importante è che rimane, ecco, voglio dire...

V.F. - Sì, sì, sì.

Assistente Landolfi - Al massimo le 12 ore qui e...

V.F. - È stato già avvisato. Noi cerchiamo di trovarla ovviamente la comunità.

Assistente Landolfi - Sì.

V.F. - Però, nel caso in cui non dovessimo riuscire, rimane qui e poi domani...

Assistente Landolfi - Va bene, okay. Okay. Siamo nelle 12 ore. Benissimo. No, era questo il discorso.

V.F. - Sì, ecco, Lei cerchi di fare in tempo (*Risatina*).

Assistente Landolfi - Non vorrei che poi dovevo fa... la dovevo guardare per tutta la notte; questa è la storia.

V.F. - No, no, no, no. No, no. Certo. No, ovvio.

Assistente Landolfi - Va bene, okay, allora ci vediamo dopo.

V.F. - Va bene, okay. Arrivederci.

Assistente Landolfi - Va bene. Grazie, dottoressa.


V.F. - Prego. Arrivederci.

Nella prospettiva di inserirla in comunità, attorno alle ore 22.30, prima di andare in Questura, la volante bis accompagnava la minore in via Villoresi n. 19, dove aveva detto di abitare assieme a tale Michelle.

L'orario viene debitamente riscontrato dalla telefonata delle ore 22.11 del 27 maggio 2010 eseguita dall'assistente Landolfi alla centrale operativa del 113 in cui lo stesso comunicava che si stava appunto recando sul posto³⁹.

L'assistente Landolfi provava anche ad avvertire la coinquilina (De Conceicao Santos Michelle) del loro arrivo, telefonando al numero di cellulare 348.9924484 in uso alla

³⁹ Trascrizione telefonata al 113 p. 73 ss.



minore⁴⁰, ma scattava la segreteria telefonica, come si desume dal brano sotto riportato⁴¹.

Si evidenzia, altresì, che in sottofondo veniva registrata la voce di El Mahroug la quale informava Landolfi di condividere l'appartamento con Michelle da cinque giorni:

V.M.1 - 113, operatore 2.

Assistente Landolfi - Ciao, la Monforte bis.

V.M.1 - Ciao.

Assistente Landolfi - Ti posso dare un telefonico, cortesemente?

V.M.1 - Sì.

Assistente Landolfi - Allora, 3 - 4 - 8.

V.M.1 - 3 - 4 - 8.

V.F. - (*Fuori cornetta*): 9 - 9 - 2.

Assistente Landolfi - 9 - 9 - 2.

V.M.1 - 9 - 9 - 2

Assistente Landolfi - 4 - 2. Ah, scusami, 4 - 4.

V.M.1 - 4 - 4.

V.M.2 - (*Fuori cornetta*): 8 - 4.

Assistente Landolfi - 8 - 4.

V.M.1 - 8 - 4. Attendi un attimo.

Assistente Landolfi - Grazie.

V.M.1 - Prego.

(*Segnale telefonico di attesa*).

V.F. - (*Fuori cornetta*): (inc. audio insuf.).

(*Segnale telefonico di attesa*).

V.M.2 - (*Fuori cornetta*): (inc. audio insuf.)
direttamente prima.

Assistente Landolfi - (*Rivolto a V.M.2*): Eh, se risponde al telefono.

(*Segnale telefonico di attesa*).

Assistente Landolfi - (*Rivolto a V.F.*): Ma il numero di lei non te lo ricordi, eh?

(*Segnale telefonico di attesa*).

V.M.2 - (*Fuori cornetta*): 5 giorni (inc. audio insuf.), giusto?

Assistente Landolfi - (*Rivolto a V.F.*): Ah, 5 giorni solo la conosci? E già vivi qua?

V.F. - (*Fuori cornetta*): Da 5 giorni che vivo qua.

V.M.1 - Ehi? Pronto?

Assistente Landolfi - Sì, dimmi.

V.M.1 - E c'è la segreteria telefonica.

Assistente Landolfi - Ho capito. Va bene. Ciao, grazie.

V.M.1 - Ciao, ciao, ciao.

Assistente Landolfi - Ciao.

⁴⁰ v. nota Sco dell'11.11.2010 contrassegnata dal n. 5, acquisita all'udienza del 9.7.2012; dichiarazioni rese all'udienza del 9.7.2012 dal teste Latella Letterio e gli accertamenti eseguiti sul cellulare in uso alla minore da cui risulta alle ore 16.39 la chiamata di 69 secondi verso una società di taxi e poi il telefono risulta privo di contatti in uscita fino alle ore 4.53 in cui risulta una connessione internet.

⁴¹ Trascrizione telefonata al 133 p. 75 ss.

Landolfi non riusciva ad entrare nell'abitazione perché la ragazza era priva delle chiavi di casa e non avevano trovato nessuno.

In quel momento l'operante era a conoscenza che la stessa aveva dichiarato di chiamarsi El Mahroug Karima, nata in Marocco il 1° novembre 1992. Era quindi minorenni, anche se il teste ha precisato che, all'apparenza, non lo sembrava. Era anche stato informato che, dal controllo al terminale effettuato dal collega Cafaro, era emersa una denuncia di scomparsa a suo nome ed un'altra per furto.

Quando ancora erano per strada, alle ore 22.48, Landolfi telefonava alla sezione terza della Questura per comunicare che era in procinto di arrivare ed apprendeva così dal sovrintendente Gallo Augusto che *“fuori dalla Questura c'è una persona che dice che è l'unica persona che può averla (la minore - ndr.) in affidamento”*⁴². A questo proposito il sovrintendente Gallo ha dichiarato in udienza di avere appreso tale circostanza da qualcuno del corpo di guardia o da personale dell'ufficio denunce.

La Questura di Milano


Una volta arrivati in Questura, attorno alle ore 23.15⁴³, Landolfi lasciava la minore all'ufficio del foto segnalamento, situato al piano rialzato, assieme a Ferrazzano il quale provvedeva materialmente all'incombente, restando in attesa dell'esito della comparazione delle impronte.

Lo stesso Landolfi ha riferito di avere successivamente identificato le persone che cercavano la minore in De Conceicao Santos Oliveira Michelle (coinquilina della minore, come narrato dalla stessa El Mahroug Karima), Conceicao Gonzales Ferrera e Minetti Nicole. Quest'ultima si presentò come *“consigliere ministeriale regionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri”* e chiese per quale motivo la minore si trovasse in Questura. La El Mahroug vide le tre donne passando e gli disse che erano sue amiche.

Il teste ha dichiarato altresì di avere avvertito la dott.ssa Iafrate della presenza di alcune persone in attesa della ragazza e che il funzionario gli dava disposizioni di proseguire con il foto segnalamento ed il successivo affidamento in comunità.

⁴² V. trascrizione della telefonata alla linea 113 p. 80.

⁴³ Si segnala che alle ore 23.03 Landolfi tentava ancora di mettersi in contatto con la sezione terza - v. p. 83 delle trascrizioni della linea 113



Mentre il collega Ferrazzano rimaneva con la ragazza presso l'ufficio del foto segnalamento, Landolfi saliva al terzo piano nei locali della terza sezione dell'Ufficio Prevenzione Generale, per mettersi in contatto con le comunità di accoglienza, avvalendosi del centralino. Il testimone ha precisato che compete, infatti, agli ufficiali appartenenti ad una volante del commissariato contattare personalmente le comunità, appoggiandosi all'Ufficio Prevenzione Generale.

Quella sera ne chiamava almeno quattro o cinque, senza tuttavia trovare un posto per la minore⁴⁴.

In quel frangente arrivava *di corsa* la Iafrate, chiedendogli dove si trovava la ragazza. Il funzionario di turno lo informava che la minore non doveva essere fotosegnalata, ma lasciata subito andare, come indicatole dal dott. Ostuni, Capo di gabinetto della Questura di Milano, che aveva ricevuto una telefonata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri⁴⁵.

La stessa lo informava inoltre che la ragazza era la nipote del presidente Mubarak, così come riferitole dal Capo di Gabinetto per averlo appreso dalla Presidenza del Consiglio. A quel punto scendeva assieme alla dott.ssa Iafrate all'ufficio foto segnalamento dove apprendeva da Ferrazzano che era già stato assegnato alla ragazza il codice alfanumerico CUI (Codice Unico Identificativo) ed erano in attesa dell'esito della comparazione delle impronte.

La scheda dattiloscopia in atti⁴⁶ relativa al foto segnalamento di El Mahroug Karima reca l'orario delle 23.49 e quindi tale dato consente di fissare documentalmente l'ora in cui fu eseguito l'incombente⁴⁷.

⁴⁴ V. elenco delle telefonate effettuate alle ore 23.34 alla comunità La Zattera, alle ore 23.47 alla comunità Istituti Milanesi Martinitt e Stelline, alle ore 23.51 allo Spazio Aperto Servizi Coop. Soc. di Solidarietà A E.L., alle ore 23.58 alla Comunità Oklaoma – faldone 8P/19P fogliatura del Tribunale 269 ss; v. inoltre deposizioni rese all'udienza del 10.2.2012 da Premoli Giampaolo (direttore della comunità Oklahoma Onlus), di Suor Gambino Maria Concetta (responsabile dell'istituto La Zattera), di Fenzi Maria (responsabile della Immes), di Maridati Anna (coordinatore amministrativo della Immes) ed Esposito Loredana (responsabile della comunità Arianna).

⁴⁵ V. trascrizione della deposizione resa all'udienza del 17.2.2012, in particolare p. 24 e 25: "Teste Landolfi – no, io le chiesi perché le era stato detto che questa ragazza dovesse essere lasciata andare e non fotosegnalata, e lei mi disse: "perché mi è stata data questa comunicazione, che hanno chiamato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri", punto. Questa è stata, è stata categorica in questo. PM – Ci fu un riferimento parentale della ragazza, cioè le disse che la ragazza era...? Teste Landolfi: sì, chiaramente mi disse, è ovvio, mi spiegò: "Guarda che questa ragazza è la nipote del presidente Mubarak".

⁴⁶ prodotta dal pubblico ministero sub faldone 8/19P fogliatura 276 del Tribunale nonché acquisita all'udienza del 4.2.2013 ed allegata al relativo verbale.

⁴⁷ v. deposizioni degli agenti scelti Roma Giovanni e Venditti Roberto.

Dopodiché, unitamente alla dirigente, salivano con la ragazza all'ufficio del coordinamento, situato di fianco alla centrale operativa (la sala radio), dove era presente l'Isp. Colletti Ignazio, coordinatore di turno.

Lì la dott.ssa Iafrate continuava a ricevere telefonate (“*a più non posso*”), alcune delle quali da parte del dott. Ostuni che la invitava ad accelerare la pratica per il rilascio della ragazza perché aveva dato assicurazioni alla Presidenza del Consiglio di averla già liberata.

Il teste ha così dichiarato: “*PM: quindi Ostuni aveva già in qualche modo assicurato alla Presidenza del Consiglio il rilascio? TESTE Landolfi: sì e lo dico perché?, perché in quel momento la dottoressa riceve la telefonata, e lei dice: “ma no dottore, la ragazza è ancora qui”, quindi dall'altra parte...non è che ho sentito materialmente le parole, però ho visto l'espressione della dottoressa che praticamente è rimasta: “ah, ma già aveva...” quando ha interrotto la comunicazione dice: “già ha detto che l'abbiamo lasciata andare, quando siamo ancora qui a fare accertamenti”*”⁴⁸.

La dott.ssa Iafrate gli diceva quindi di telefonare nuovamente al pubblico ministero dei minori per metterlo al corrente delle novità.

Così Landolfi chiamava la dott.ssa Fiorillo, spiegandole la situazione. A tale proposito, il teste ha precisato di avere informato il magistrato di essere subentrato al collega Cafaro e che, dopo aver provveduto al foto segnalamento della ragazza, la sua funzionaria gli aveva comunicato che El Mahroug Karima era la nipote di Mubarak e che tale notizia proveniva dalla Presidenza del Consiglio.

Il teste informava il pubblico ministero che la Presidenza del Consiglio voleva che la ragazza fosse lasciata andare.

Landolfi ha dichiarato che, in quel momento, aveva dato credito alla notizia della parentela della minore con il presidente Mubarak, dando per scontato che la circostanza fosse stata verificata dai superiori gerarchici. Analogamente, egli aveva creduto che i superiori avessero avvisato il Consolato egiziano.

La dott.ssa Iafrate lo informava, inoltre, della presenza in Questura di una persona referente della Presidenza del Consiglio che stava aspettando il rilascio della minore.

Venivano fatte salire Minetti Nicole e le due ragazze brasiliane De Conceicao Santos Oliveira Michelle e Conceicao Gonzales Ferrera le quali si accomodavano nella stanza della dirigenza.

⁴⁸ trascrizione verbale p. 26 - 27



A quel punto Minetti Nicole ribadiva la sua qualifica di “*consigliere regionale ministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri*” ed esibiva la propria carta di identità da cui risultava la qualifica di Consigliere regionale.

La Minetti rappresentava la propria disponibilità a prendere in affidamento la ragazza, persona da lei conosciuta, come confermato peraltro dalla minore stessa.

Secondo il racconto di Landolfi, la funzionaria Iafrate lo sollecitava a chiamare nuovamente il pubblico ministero per metterlo al corrente della nuova situazione e, in particolare, della disponibilità della Minetti a ricevere la minore in affidamento.

Come riferito da Landolfi, la dott.ssa Fiorillo non era però d'accordo di affidare la ragazza alla Minetti, perché non si sapeva esattamente chi fosse, tanto che la stessa ribadiva all'operante le disposizioni già date, ossia di procedere al foto segnalamento e al collocamento della giovane in comunità, eventualmente anche la mattina successiva.

Riferite tali disposizioni alla dott.ssa Iafrate, la stessa, innervosita, richiamava il pubblico ministero, utilizzando il telefono fisso. La linea era disturbata per cui la funzionaria decideva di richiamare la dott.ssa Fiorillo, utilizzando il proprio telefono cellulare ed allontanandosi dal testimone che perciò non aveva modo di ascoltare il contenuto della conversazione.

Terminata la chiamata, durata circa dieci minuti, secondo il ricordo di Landolfi, la dott.ssa Iafrate tornava sorridente, dicendogli “*tutto a posto, abbiamo risolto il problema*” perché la ragazza era stata foto segnalata e c'era una persona a lei conosciuta disponibile a prenderla in affidamento⁴⁹.


La funzionaria aggiungeva però che doveva essere previamente acquisita la copia di un documento di identità della minore, come disposto dal pubblico ministero.

Su domanda della difesa, il teste ha precisato di non avere mai ritenuto che la dott.ssa Iafrate gli avesse mentito sul contenuto delle disposizioni impartite dal pubblico ministero.

In ottemperanza alle nuove disposizioni, dovendo reperire la copia di un documento della ragazza, Landolfi chiese, innanzitutto, informazioni a El Mahroug Karima la quale gli disse che il suo passaporto lo aveva il padre in Sicilia.

L'Isp. Colletti interveniva, a quel punto, per coordinare l'attività di acquisizione in Sicilia della copia del documento, telefonando al personale del Commissariato di

⁴⁹ V. deposizione Landolfi, trascrizione p. 36 e 37



Taormina e richiedendo l'invio di una pattuglia presso l'abitazione dei genitori della giovane.

Landolfi telefonava anche alla responsabile Miroddi Mirella della Casa di accoglienza siciliana – già contattata da Cafaro nel pomeriggio – la quale lo informava di essere in possesso di una copia del documento che avrebbe provveduto a trasmettere via telefax l'indomani mattina.

Informata la dirigente delle assicurazioni ricevute dalla Miroddi, la stessa osservava che avevano tutto e che la minore poteva essere rilasciata ed affidata alla Minetti.

Landolfi ha precisato di avere affidato la minore a Minetti Nicole alle ore 2.00 e che, in quel momento, non aveva alcuna copia dei documenti della ragazza, ma solo il codice CUI del fotosegnalamento.

Al momento della redazione del verbale di rilascio, erano presenti, oltre a lui, Ferrazzano e Colletti. Sottoposto il verbale di affidamento alla firma della dott.ssa Iafrate, la stessa chiedeva ad alta voce se lo doveva sottoscrivere anche lei e l'Isp. Cantaro le rispondeva che il funzionario del coordinamento non poteva firmare tutti gli atti delle volanti di Milano e che, quindi, lo avrebbero firmato solo gli operanti. La funzionaria indicava a Landolfi di menzionarla nella relazione di servizio come referente che aveva coordinato il tutto.

Secondo il ricordo del teste operante, la funzionaria rimase in stato di agitazione tutta la notte e ricevette molte telefonate.

Solo parlando in seguito con Cafaro delle vicende, Landolfi apprese che la ragazza aveva confidato al collega di avere ricevuto regali dall'imputato.

Quella notte, lo stesso Cafaro telefonava all'Ufficio Coordinamento alle ore 00.06 del 28.5.2010, offrendosi di aiutare il collega Landolfi e scherzando sull'asserita parentela con il presidente egiziano.

V.M.1 - Polizia, operatore 3.

Assistente Cafaro - Eh... Monforte, il Coordinamento, per piacere.

V.M.1 - Chi... chi cerchi?

Assistente Cafaro - Il Coordinamento. Il Commissariato Monforte.

V.M.1 - O... okay.

V.M.2 - (Fuori cornetta): Chi è?

V.M.1 - (Rivolto alla persona accanto): La Monforte.

V.M.2 - (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.) Montante? Digli la Monforte.

Assistente Cafaro - Il Commissariato Monforte, collega!

(Segnale telefonico di attesa).

(Voci e rumori fuori cornetta).

V.M.1 - Chi cerchi?

Assistente Cafaro - Sempre il Coordinamento, ed è sempre il Commissariato Monforte.

V.M.1 - Sì, ho capito. Un attimo.

Assistente Cafaro - Prego.

(Segnale telefonico di attesa).

Assistente Cafaro - (Rivolto alle persone accanto): Non ci credo. Non ci credo, cazzo. Non ci credo. Non mi ha detto neanche una puttanata, cioè io lo sapevo che questa era una tosta. Non mi ha detto neanche una puttanata! Non ci credo minimamente.

V.M.3 - (Fuori cornetta): Ma (inc. audio insuf.).

V.M.4 - (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.) era, era?

Assistente Cafaro - (Rivolto alle persone accanto): Eh, ora me ne vado ai Servizi Segreti, ho deciso.

V.M.4 - (Fuori cornetta): Questa è la (inc. audio insuf.) Carmine. (Ride).

Assistente Cafaro - (Rivolto alle persone accanto): Spero che Lei parli bene di me, ora glielo dico: "Ehi, ti ho trattato benissimo".

V.M.4 - (Fuori cornetta): Guai se la trattavamo... la trattavamo male.

Assistente Cafaro - (Rivolto alle persone accanto): Ma chi c'è fuori?

(ndp.: rumore di apertura porta)

V.M.5 - (Fuori cornetta, in lontananza): Tutto a posto?

Assistente Cafaro - (Rivolto a V.M.5): Ma che tutto a posto!

V.M.5 - (Fuori cornetta, in lontananza): (inc. audio coperto da segnale di linea in attesa).

Assistente Cafaro - (Rivolto a V.M.5): Tu hai presente chi è Mubarak?

V.M.5 - (Fuori cornetta, in lontananza): (inc. audio coperto da segnale di linea in attesa).

Assistente Cafaro - (Rivolto a V.M.5): Tu hai presente chi è Mubarak? Chi è Mubarak?

V.M.4 - (Fuori cornetta): Ciao (inc. audio insuf.).

V.M.5 - (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.) ma come si chiama? (inc. audio insuf.). Ma Mubarak...

V.M.4 - (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.).

V.M.5 - (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.) fa il... il... non è là il... non è il Presiden...

V.M.4 - (Fuori cornetta): Il Presidente egiziano.

V.M.5 - (Fuori cornetta): Bravo.

Assistente Cafaro - Ecco.

V.M.5 - (Fuori cornetta): Devi chiamare lui?

V.M.4 - (Fuori cornetta): No, no, (inc. audio insuf.).

Assistente Cafaro - (Rivolto a V.M.5): No, (inc. audio coperto da segnale di linea in attesa)

V.M.5 - (Fuori cornetta): A chi hai arrestato?

Assistente Cafaro - (Rivolto a V.M.5): Ho fermato la nipote...

V.M.5 - (Fuori cornetta): (inc. audio coperto da segnale di linea in attesa).

Assistente Cafaro - (Rivolto a V.M.5): È la nipote di Mubarak!

V.M.4 - (Fuori cornetta): È Mubarak, ecco chi è...

V.M.5 - (Fuori cornetta): (inc. audio coperto da segnale di linea in attesa) *sono due le cose: o ti trovi direttamente funzionario...*

Assistente Cafaro - (Ride).

V.M.5 - (Fuori cornetta): O... o praticamente sei senza lavoro.

V.M.4 - (Fuori cornetta): Guarda...

Assistente Cafaro - Esatto.

V.M.4 - (Fuori cornetta): Per come l'ha trattata, (inc. audio coperto da segnale di linea in attesa).

Assistente Cafaro - Mi potete chiamare Questore!

V.M.4 - (Fuori cornetta): (inc. audio coperto da segnale di linea in attesa).

Assistente Cafaro - Perché una l'ha accusata di furto, ma io non ci ho mai creduto (inc. audio coperto da segnale di linea in attesa). E l'ho trattata davvero con i guanti bianchi.

V.M.5 - (Fuori cornetta): Ma dove (inc. audio coperto da segnale di linea in attesa)?

Assistente Cafaro - In Questura. E me la devo andare a prendere immediatamente, perché (inc. audio coperto da segnale di linea in attesa) stanno chiamando.

V.M.5 - (Fuori cornetta): Ballarò, (inc. audio coperto da segnale di linea in attesa).

Assistente Cafaro - (Ride).

V.M.5 - (Fuori cornetta): (inc. audio coperto da segnale di linea in attesa)

Assistente Cafaro - E (inc. audio coperto da segnale di linea in attesa), cambiati le mutande, senti a me. Perché (inc. audio coperto da segnale di linea in attesa) stanotte...

V.M.4 - (Fuori cornetta): Oggi il funzionario ha disposto che noi siamo qua.

(Risposta a chiamata).

V.M.6 - Coordinamento.

(Cafaro chiude il ricevitore).

V.M.6 - Pronto? Pronto? Pronto?

(Viene agganciato il ricevitore).

(ndp: La registrazione si conclude a 0:03:46)

Alle ore 00.10⁵⁰ Cafaro riusciva a parlare con l'Isp. Colletti il quale gli comunicava che "l'affidamento lo sta già facendo Marco" Landolfi:

V.M.2 - Pronto?

Assistente Cafaro - Buonasera, sono Cafaro del Commissariato Monforte.

V.M.2 - Sì.

Assistente Cafaro - La Monforte bis smontante.

V.M.2 - Sì.

Assistente Cafaro - Eh... Ha saputo della minore che è giù in Terza?

V.M.2 - Sì, un secondo solo, eh. Sì, e abbiamo saputo e so che stanno già affidando la minore, se ho capito bene. (Rivolto a Ignazio fuori cornetta): Giusto Ignazio? È

Monforte.

Ignazio - (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.).

V.M.2 - Sì, sì, sì. Comunque se era... se ne stava occupando il funzionario direttamente.

Assistente Cafaro - Eh. Eh... Va beh, e io ho parlato con la dottoressa Incroci.

V.M.2 - Sì.

Assistente Cafaro - Visto che lì c'è... E sono l'operante dell'intervento, è il caso che venga lì?

V.M.2 - Mah, aspetta un secondo che chiedo qua, eh.


(Rivolto all'Ispettore Colletti): È l'operante, è necessario che viene lui qua?

Ispettore Colletti - (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.).

V.M.2 - (Rivolto all'Ispettore Colletti): L'affidamento? Lo può fare anche la Terza?

⁵⁰ trascrizione della conversazione registrata sulla linea del 113 p. 91 ss e, in particolare, p. 97.

Ispettore Colletti - (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.).
V.M.2 - Aspetta un attimo, te lo passo. Aspetta un secondo.
Assistente Cafaro - Sì.
V.M.2 - (Fuori cornetta): E non lo so io. Non so io i particolari.
(V.M.2 passa il ricevitore all'Ispettore Colletti).
Ispettore Colletti - Pronto?
Assistente Cafaro - Sì, buonasera, sono Cafaro della Monforte bis smontante.
Ispettore Colletti - Cioè quello del pomeriggio?
Assistente Cafaro - Quello del pomeriggio, esatto.
Ispettore Colletti - Perfetto, primo turno.
Assistente Cafaro - Esatto.
Ispettore Colletti - E quindi, la minore dov'è? Io pensavo che fosse ancora in Commissariato.
Assistente Cafaro - No, no, è lì da voi che stavano facendo tutti gli atti, poi...
Ispettore Colletti - Chi è che l'ha portata? Landolfi?
Assistente Cafaro - Landolfi.
Ispettore Colletti - Ah, perfetto.
Assistente Cafaro - Sì, io ora ho parlato con la dottoressa Incroci.
Ispettore Colletti - Sì.
Assistente Cafaro - Eh... Lei è l'Ispettore Colletti?
Ispettore Colletti - Sì. Sì, sì.
Assistente Cafaro - Ah, perfetto. Mi ha detto infatti di parlare proprio con Lei.
Ispettore Colletti - Sì, sì, sì.
Assistente Cafaro - E mi ha detto di parlare con Lei e nel caso di venire lì.
Ispettore Colletti - Ma no! Venire qui voi no, è un massacro inutile. Allora...
V.M.2 - (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.) dottoressa.
Ispettore Colletti - Aspetta...
V.M.2 - (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.) la dottoressa.
Ispettore Colletti - (Rivolto a V.M.2): Quale dottoressa?
V.M.2 - (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.) è andata giù lei.
Ispettore Colletti - (Rivolto a V.M.2): Giù lei a fare dove?
V.M.2 - (Fuori cornetta): È andata giù per la minore, credo.
Ispettore Colletti - (Rivolto a V.M.2): Ah, okay, perfetto. *(Rivolto all'Assistente Cafaro):* E non la può affidare... Landolfi è qua?
Assistente Cafaro - Sì.
Ispettore Colletti - E non la può affidare Landolfi ai genitori che sono qua? Cioè ai parenti che sono qua?
Assistente Cafaro - E io non so se i parenti...
Ispettore Colletti - Ma sì, mica tornate. Aspetta.
Assistente Cafaro - Ma tanto a me non costa nulla, cioè...
Ispettore Colletti - Ma va'! Mica dovete massacrarvi, fare... Senti, un attimo che...
(Rivolto a V.M.2): Allora, chiama a Landolfi Marco, eh... lo dico... Ci mettiamo in contatto con Landolfi e abbiamo...
Assistente Cafaro - Va beh Ispettore, abbia pazienza, giusto perché la dottoressa è da poco che sta qui e... e... Le dà noia se vengo anche io lì?
Ispettore Colletti - Ma no, (inc. voci sovrapposte).
Assistente Cafaro - Tanto non mi costa nulla.
Ispettore Colletti - Ma guarda, tu puoi venire tranquillamente e sei... sei il più... sei il più titolato a fare la cosa.



V.M.2 - (Fuori cornetta): Marco? (inc. audio insuf.).

Assistente Cafaro - Perfetto.

Ispettore Colletti - Non ci sono problemi.

Assistente Cafaro - Perfetto, quindi...

Ispettore Colletti - Però... aspetta un attimo. Aspetta, guarda, stiam parlando con Marco.

Assistente Cafaro - Okay.

Ispettore Colletti - Ma Marco sta facendo tutto lui, guarda.

Assistente Cafaro - Sì, sì. No, ma questo lo so. Ma giusto per... perché non vorrei che... Io ancora la dottoressa non la conosco. Considerando che quando era lì, io ero...

(Risatina) ero smontante su un turno, ho avuto un paio di battibecchi. Non voglio...

Ispettore Colletti - No. Guarda, fregatene, non ti preoccupare (inc. voci sovrapposte).

Assistente Cafaro - Sì. No, ma... (Risatina) quello senza ombra, però...

Ispettore Colletti - L'affidamento lo sta già facendo Marco.

Assistente Cafaro - Okay.

Ispettore Colletti - Lo sta già facendo Marco. Tu mettiti in contatto con Marco. Se proprio Marco ha dei problemi esistenziali enormi, vieni tu a farlo; ma sennò non c'è motivo.

Assistente Cafaro - No, no, ma non penso che lui abbia...

Ispettore Colletti - Marco prende e affida. Cioè minimo sforzo, massimo rendimento.

Assistente Cafaro - Va bene. Va bene.

Ispettore Colletti - (inc. voci sovrapposte) mettiti in contatto con Marco. Noi l'abbiamo appena chiamato.

Assistente Cafaro - Perfetto, perfetto.

Ispettore Colletti - Va buono? Tranquillo.

Assistente Cafaro - Va bene così. Grazie.

Ispettore Colletti - Ciao.

Assistente Cafaro - Salve.

Ispettore Colletti - Ciao, ciao, ciao.

(ndp: La conversazione e la registrazione si concludono a 0:03:42)

A proposito dell'intervento, Landolfi provvedeva a redigere due relazioni datate 28 maggio e 28 luglio 2010⁵¹. Il teste precisava di avere predisposto la seconda annotazione su richiesta del suo dirigente Capecelatro dopo che El Mahroug Karima si era allontanata da una comunità e non si trovava più. Non aveva indicato nella prima relazione alcune circostanze più dettagliate inserite nella seconda, inerenti al comportamento della dott.ssa Iafrate, perché riteneva che non ce ne fosse bisogno, trattandosi di un semplice accompagnamento con fotosegnalamento e non di un arresto. Nella seconda annotazione datata 28.7.2010 si legge quanto segue:

⁵¹ L'annotazione del 28.5.2010 è stata acquisita all'udienza del 5.11.2012, quella del 28.7.2010 all'udienza del 12.11.2012 - v. relativi verbali.



“...Durante l’ultima telefonata, l’assistente Landolfi M. veniva raggiunto di gran corsa presso gli uffici della terza sezione upg. dal Commissario Capo della P. di S. dott.ssa Iafrate G., la quale riferiva di aver ricevuto una comunicazione telefonica da parte del Capo di Gabinetto della locale Questura dott. Ostuni, dove si doveva lasciar andare la minore e che non andava foto segnalata.

L’assistente Landolfi Marco nel raggiungere il collega l’agente Ferrazzano L.A., chiedeva spiegazioni alla dott.ssa Iafrate G. in merito a quanto riferitogli, il Commissario Capo riferiva che detta telefonata le era pervenuta da parte del Capo di Gabinetto che a sua volta era stato contattato telefonicamente da parte della Presidenza presso il Consiglio dei Ministri dove era stato specificato che la ragazza fermata era la nipote del Presidente Moubarach e che quindi doveva essere lasciata andare...

Arrivati nell’ufficio coordinamento, la Dott.ssa Iafrate G. continuava a ricevere numerose telefonate da parte del Capo di Gabinetto che sollecitava il rilascio della giovane, poiché aveva già dato comunicazione al personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’avvenuto rilascio della ragazza, inoltre giungeva tramite il centralino del corpo di guardia della locale Questura, comunicazione che all’ingresso della Questura erano giunte due amiche della minore...

Successivamente si prendevano contatti con la signora Minetti N. e l’inquilina della minore, alle quali si spiegava cosa era accaduto e cosa era stato disposto dal P.M. dei minori, la signora Minetti N. si offriva di prendere in affidamento la minore e di provvedere per ogni necessità a carico della stessa, consapevole delle conseguenze giuridiche in caso di non ottemperanza agli oneri dell’affidatario...

La dott.ssa Iafrate chiedeva ai sottoscritti di contattare il P.M. per spiegare quanto era emerso, quindi l’assistente della P. di S. Landolfi contattava telefonicamente il P.M. di turno spiegando cosa era emerso dal contenuto della telefonata ricevuta dalla dott.ssa da parte del Capo di Gabinetto della Questura.

Il P.M. disponeva comunque l’affido della minore ad una comunità o la temporanea custodia della minore presso gli uffici della Questura in attesa di essere affidata l’indomani mattina ad una comunità.

L’assistente della P. di S. Landolfi M. comunicava alla dott.ssa Iafrate G. quanto disposto dal P.M. e la dott.ssa Iafrate G. contattava telefonicamente il P.M. e



raggiungeva il seguente accordo, e cioè bisognava avere la copia di un documento d'identità della minore per poi poterla affidare alla Minetti e lasciarla andare.

Data la situazione, l'ispettore superiore Colletti alla presenza degli operanti, della dott.ssa Iafrate G., del sost.to Comm.rio della P. di S. Gattari Silvano e dell'isp.re capo Butti Andrea (personale del coordinamento del turno notturno/montante) contattava telefonicamente personale del Commissariato di Letojanni luogo di dimora dei genitori della minore, dove presso l'abitazione di quest'ultimi veniva mandata una pattuglia della P. di S. che informava i genitori della presenza della ragazza in località Milano, inoltre la minore riferiva agli operanti, al Commissario Capo della P. di S. Dott.ssa Iafrate G. e all'ispettore superiore Colletti I., che probabilmente i suoi documenti d'identità erano in casa dei genitori poiché il padre li aveva requisiti.

...I genitori riferivano di non avere i documenti della ragazza, pertanto i colleghi di Letojanni riprendevano regolare servizio.

A questo punto, l'assistente Landolfi M. d'accordo con la dott.ssa Iafrate G. e l'ispettore Colletti I. contattava telefonicamente la struttura di Messina dove era stata ospite la minore, qui la responsabile riferiva di aver nell'archivio della struttura una copia dei documenti della minore, quindi quest'ultima che al momento della telefonata non era al centro ma alla propria casa, riferiva che l'indomani mattina avrebbe inviato a mezzo fax copia del documento della ragazza presso gli uffici della locale Questura e del commissariato in intestazione...

quindi visto che al P.M. dei minori occorreva solo la copia del documento d'identità della minore, che al momento del fermo da parte del personale della volante Monforte bis 1° turno era sprovvista, col codice univoco ottenuto mediante il foto segnalamento e la copia del documento pervenuto dalla struttura di Messina si addiveniva all'identificazione della ragazza.

Ottenuta l'identificazione della minore, il Commissario Capo dott.ssa Iafrate G. come da accordi intercorsi col Capo di Gabinetto della locale Questura ed il P.M. di turno dei minori, disponeva agli operanti di affidare la minore alla signora Nicole Minetti come si evince da regolare verbale di affidamento minore...

Si precisa che durante tutta la fase degli accertamenti e dei contatti con il PM dei minori la dott. Iafrate continua a ricevere continue telefonate da parte del Capo di gabinetto, il quale chiedeva il perché la ragazza non fosse stata ancora rilasciata e sollecitava a provvedervi".

Da subito, va evidenziato che il riferimento contenuto nell'annotazione di servizio relativo all'avvenuto affidamento della minore previa acquisizione della copia del documento di identità non è aderente all'effettivo svolgersi dei fatti.

Invero, risulta documentalmente provato che El Mahroug Karima veniva affidata a Minetti Nicole alle ore 2.00 del 28 maggio 2010, come da verbale di affidamento acquisito in atti⁵², e che la copia del documento di identità della minore veniva trasmessa via telefax da Miroddi Mirella agli uffici della Questura di Milano soltanto alle ore 9.05 del 28.5.2010⁵³.

L'ispettore Colletti Ignazio, coordinatore dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano, ha confermato di avere affiancato la dott.ssa Iafrate, funzionario di turno durante la notte in questione.

Il teste ha riferito di essere venuto a conoscenza della presenza della minore in Questura, attorno alle ore 23.00 - 23.30, a seguito di un intervento effettuato nel pomeriggio dal personale del commissariato Monforte - Vittoria.

La dott.ssa Iafrate gli comunicava che il dott. Ostuni aveva dato disposizioni, su indicazione della Presidenza del Consiglio, di affidare la ragazza ad una persona che sarebbe arrivata in Questura, diversamente da quanto inizialmente stabilito dal pubblico ministero, in quanto si trattava della nipote di Mubarak.

L'ispettore Colletti ha dichiarato che la persona a cui affidare la minore era un consigliere regionale, Minetti Nicole e che era presente in Questura ancora prima dell'arrivo della minore.


Il teste consigliava alla funzionaria di fare le cose con calma, di acquisire il consenso del pubblico ministero e di parlare con la Minetti, al fine di verificare se la persona fosse proprio quella indicata e se fosse affidabile.

Secondo quanto riferito dall'ispettore, si trattava di una *procedura alternativa*, in quanto diversa da quella ordinaria consistente nell'affidare la minore ad una comunità.

Dopo avere identificato Minetti Nicole ed avere accertato via Internet che la stessa ricopriva la carica di consigliere regionale, la dott.ssa Iafrate telefonava alla dott.ssa Fiorillo.

⁵² v. documento sub faldone 8/19P fogliazione del Tribunale 284

⁵³ v. documento sub faldone 8/19P fogliazione del Tribunale 290



Il testimone ha confermato che, in precedenza, l'operante del commissariato Monforte Vittoria aveva già contattato il pubblico ministero e che il magistrato aveva dato disposizioni di collocare la minore in comunità o, in caso di indisponibilità della struttura, di trattenerla in Questura fino all'indomani mattina.

Come precisato dall'ispettore Colletti, tale modo di procedere era frutto di una prassi consolidata, ad eccezione dei casi riguardanti i minori nomadi che vengono rilasciati quando non dichiarano la propria situazione alloggiativa.

Il teste rappresentava alla dott.ssa Iafrate che la *procedura alternativa* poteva essere accettata dal pubblico ministero, soltanto nel caso in cui fosse adeguata a tutelare l'interesse del minore.

La funzionaria telefonava allora alla dott.ssa Fiorillo, alla presenza di Colletti, il quale è stato così in grado di riferire il contenuto della conversazione, per ciò che aveva potuto cogliere sentendo parlare un solo interlocutore.


A tale proposito, il testimone ha dichiarato che la funzionaria esponeva al pubblico ministero la vicenda della minore, rappresentandole che vi era la possibilità di affidare la minore ad un consigliere regionale anziché collocarla in comunità; Colletti non è stato in grado di ricordare se la dott.ssa Iafrate fece menzione dell'intervento della Presidenza del Consiglio, né se fece il nome di Mubarak.

Ad ogni modo ha precisato che non furono avvisate le rappresentanze consolari egiziane, in quanto comunque la dott.ssa Iafrate si era convinta che non si trattava della nipote di Mubarak.

Conclusa la conversazione con la dott.ssa Fiorillo, la funzionaria gli comunicava che il pubblico ministero non era contrario ad affidare El Mahroug Karima alla Minetti, a condizione che la minore fosse identificata con certezza; il pubblico ministero aveva suggerito a tal fine di acquisire la copia di un documento.

A quel punto l'indicazione era di identificare compiutamente la minore con l'ausilio di un documento per cui si disinteressarono della questione della parentela con il Presidente egiziano.

L'ispettore provvedeva, quindi, a telefonare personalmente all'ufficio di polizia più vicino all'abitazione della ragazza per reperire, presso i genitori, la copia di un documento. Rimaneva d'accordo con i colleghi siciliani che avrebbero inviato sul posto una macchina di servizio e predisponeva, a tal fine, anche la relativa richiesta scritta,



sottoscritta dalla dott.ssa Iafrate, che veniva inviata via telefax al Commissariato di Taormina alle ore 2.20⁵⁴.

Precisamente, l'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano chiedeva al personale del Commissariato di Taormina di *“acquisire elementi utili alla corretta identificazione e affidamento della minore”* e di *“assumere anche oralmente la conferma del rapporto di parentela tra la minore e le persone dimoranti nel nucleo abitativo”* in Letojanni via Contrada San Filippo n. 14 presso la famiglia El Mahroug M'Hamed, *“al fine di accertare la presenza di documenti di identificazione della figlia minore Karima di anni 17”*.

Nella richiesta di accertamenti si legge testualmente che *“nel caso gli accertamenti fornissero sufficienti rasserenzioni su quanto già dichiarato dalla minore quest'ultima sarà ricollocata presso il suo domicilio milanese (Milano, via Villoresi 19) e formalmente affidata alla sig.ra Minetti Nicole”*.

Il testimone ha precisato che la dott.ssa Fiorillo non fu messa al corrente del fatto che la minore sarebbe stata affidata formalmente a Minetti Nicole, ma di fatto ricollocata presso il suo domicilio di Milano via Villoresi n. 19 assieme alla De Conceicao Santos Oliveira Michelle.


Né il testimone ha saputo spiegare l'incongruenza di verificare su internet l'idoneità della Minetti a prendere in affidamento la minore quando la stessa sarebbe, invece, tornata ad abitare in via Villoresi assieme ad un'altra persona, ossia la coinquilina De Conceicao, sulla quale non veniva, per converso, svolto alcun accertamento.

L'Isp. Colletti si è limitato ad affermare che si sarebbe comunque instaurato con la Minetti *un vincolo giuridico di responsabilità*.

Il teste veniva a conoscenza quella notte che i genitori erano in possesso della denuncia di scomparsa della ragazza, ma non del suo documento.

A quel punto, secondo la sua valutazione, l'identità della ragazza era positivamente acquisita, tenuto conto del fatto che la direttrice della comunità di Messina da cui la minore era fuggita aveva assicurato che avrebbe provveduto a trasmettere a distanza di alcune ore la copia del documento della stessa in suo possesso.

⁵⁴ v. documento sub faldone 8/19P fogliazione del Tribunale 285, telefax riconosciuto in udienza dal teste.



Quando Colletti comunicò alla dott.ssa Iafrate l'esito degli accertamenti esperiti dal Commissariato di Taormina quest'ultima non gli disse – evidentemente - che la minore era già stata affidata a Minetti Nicole fin dalle precedenti ore 2.00.

Il testimone non è stato, infatti, in grado di spiegare l'incongruenza tra l'orario di affidamento delle ore 2,00 e quello di fine degli accertamenti delle ore 4.00, corrispondente al momento in cui il personale del Commissariato di Taormina l'aveva informato telefonicamente dell'esito degli accertamenti.

Su domanda della difesa ha precisato di non avere mai avuto il dubbio che la dott.ssa Iafrate gli avesse rappresentato qualcosa di diverso da quello che il pubblico ministero le aveva indicato. Egli si era poi disinteressato della vicenda perché si trattava di un intervento come un altro, ad eccezione dell'interessamento del Capo di Gabinetto che non accadeva tutti i giorni.

Gli accertamenti eseguiti in Sicilia la notte del 28 maggio 2010

Sugli accertamenti esperiti dal Commissariato di Taormina hanno riferito i testimoni Sovr.te Imperiale Emilio, Isp. Caico Giovanni (ora in pensione) e Ass.te capo Trimarchi Giovanni.

Il Sovr. Imperiale, all'epoca dei fatti in servizio alla centrale operativa presso il commissariato di Taormina, riceveva alle ore 1.30 la telefonata dell'Ispettore Colletti il quale gli riferiva quanto segue:

- nel pomeriggio era stata fermata El Mahroug Karima nata in Marocco il 1° novembre 1992 e la stessa era stata accompagnata in Questura;
- il pubblico ministero di turno ne aveva disposto l'accompagnamento presso una comunità;
- si era presentata Minetti Nicole, su disposizione della Presidenza del Consiglio, per prendere in custodia la minore trattandosi della figlia del Presidente egiziano Mubarak.

La Questura di Milano chiedeva l'invio di una pattuglia presso la famiglia della ragazza a Letojanni per cercare i documenti di identità della minore. Il sovr. Imperiale richiamava Colletti, mettendolo in contatto con l'Isp. Caico della volante.



Quest'ultimo ha dichiarato di avere così appreso che era stata fermata una marocchina minorenni, priva di documenti e che occorreva contattare i familiari per verificarne l'esatta identità.

L'isp. Colletti rappresentava che si trattava di una questione delicata, in considerazione dell'interessamento del Presidente del Consiglio iper una presunta parentela con il Presidente egiziano Mubarak, nonché della presenza in Questura di *un assessore regionale*, la dott.ssa Minetti Nicole, in attesa della ragazza.

Il compito affidato era di verificare se la famiglia fosse in possesso dei documenti della giovane, se fosse disponibile ad accoglierla e se vi fosse la prospettata parentela con il Presidente egiziano.

Dovendo impegnare una volante per l'incombente, l'operante chiedeva l'invio di una richiesta scritta che perveniva via telefax attorno alle ore 2.20 – 2.30.

Giunto il telefax la pattuglia, composta dall'isp. Caico e dall'ass.te capo Trimarchi, si metteva in moto e, attorno alle ore 4.00, raggiungeva con difficoltà l'abitazione della famiglia di origine della minore situata in Contrada San Filippo.


Gli operanti hanno riferito, in modo concorde, che i genitori, messi al corrente della presenza della figlia a Milano, rappresentavano di non avere i documenti della ragazza e negavano di avere un legame di parentela con il Presidente Mubarak.

L'isp. Caico telefonava, quindi, a Colletti con il proprio cellulare di servizio, quando si trovava ancora in loco, informandolo che i congiunti non erano in possesso dei documenti di identità della ragazza, che non riuscivano a contenerla ed erano rassegnati e che non vi era alcuna parentela con il Presidente egiziano: si trattava, infatti, di una famiglia marocchina modesta in cui il padre, regolare sul territorio nazionale, svolgeva l'attività di ambulante.

I testimoni del commissariato di Taormina hanno conformemente collocato l'orario di tale comunicazione di servizio all'isp. Colletti attorno alle 4.00 – 4.30⁵⁵.

I testimoni Caico e Trimarchi hanno aggiunto che chiesero all'isp. Colletti se dovevano inviargli la relazione al più presto, ma il collega rispose che non occorreva.

⁵⁵ precisamente, l'isp. Caico ha dichiarato di avere telefonato alla Questura di Milano poco dopo le ore 4.00, il teste Trimarchi ha riferito che la chiamata era stata effettuata attorno alle ore 4.30; il teste Imperiale ha dichiarato di avere ricevuto comunicazione dall'isp. Caico via radio attorno alle ore 4.10 dell'avvenuta comunicazione alla Questura di Milano dell'esito degli accertamenti – v. deposizioni rese all'udienza del 27.2.2012; v. inoltre relazione datata 24.11.2010 dell'ufficiale di pg Muru Antonio, acquisita all'udienza del 10.2.2012, relativa all'elenco delle chiamate intercorse tra il commissariato di Taormina e/o la Questura di Messina con la Questura di Milano.



Dev'essere evidenziato, per una corretta comprensione della scansione temporale degli accadimenti, che i funzionari della Questura di Milano affidavano la minore a Minetti Nicole, come da verbale di affidamento delle ore 2.00, non solo senza attendere l'esito degli accertamenti esperiti dagli operanti Caico e Trimarchi, ma anche prima di trasmettere la relativa richiesta al Commissariato di Taormina via telefax alle ore 2.20.

La deposizione di Iafrate Giorgia

La dott.ssa Iafrate, dopo avere terminato la scuola di polizia a marzo 2010, era stata destinata all'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano. La notte del 27 – 28 maggio 2010 era il funzionario responsabile del 4° turno (dalle ore 18.00 alle 24.00), affiancata dall'isp. Colletti.

La stessa aveva il compito di gestire e di coordinare le volanti sul territorio, nonché di risolvere eventuali questioni di ordine pubblico.

Attorno alle ore 19.00, la collega dott.ssa Rubinacci l'informava che una ragazza minorenni marocchina sarebbe stata accompagnata in Questura per essere sottoposta ai rilievi foto dattiloscopici, in quanto priva di documenti, e quindi collocata in comunità, come da disposizioni impartite dal pubblico ministero.

La testimone ha dichiarato di avere ricevuto, attorno alle ore 23.00, una telefonata dal dott. Ostuni, Capo di Gabinetto della Questura di Milano, il quale la informava che sarebbe stata accompagnata in Questura una minore che la Presidenza del Consiglio aveva segnalato come nipote di Mubarak.


Il dott. Ostuni la invitava a verificare se, effettivamente, era stata accompagnata e ad accelerare i tempi delle procedure solitamente attivate.

La testimone prendeva tempo, consultandosi con l'isp. Colletti, *vista la particolarità della situazione*⁵⁶ ed accertava che non risultava la presenza di una minorenni egiziana, bensì di una marocchina di nome El Mahroug Karima.

Nella successiva telefonata con il dott. Ostuni, la funzionaria gli comunicava, quindi, la presenza di una minorenni marocchina, rappresentandogli – fin da quel momento – che la stessa non poteva essere la nipote di Mubarak.

La testimone decideva comunque di chiedere delucidazioni su un eventuale rapporto di parentela direttamente alla minore, scendendo agli uffici del foto segnalamento.

⁵⁶ trascrizione p. 59



La ragazza negava di essere la nipote di Mubarak, anche se precisava, con tono scherzoso, di avere raccontato a volte tale circostanza.

La funzionaria non ritenne pertanto di attivare i canali diplomatici⁵⁷.

La dott.ssa Iafrate ha dichiarato di aver messo al corrente il dott. Ostuni delle ragioni per cui la minore era in Questura, dell'assenza di parentela con il Presidente egiziano e delle disposizioni impartite dal pubblico ministero di procedere al foto segnalamento e al collocamento della ragazza in comunità.

Precisamente, Ostuni le disse *“se era possibile accelerare la fase dell'identificazione della ragazza, quindi tutte le procedure che solitamente attiviamo, finalizzate poi al rilascio della ragazzina”⁵⁸.*

La funzionaria ha dichiarato che, poco dopo, il dott. Ostuni la richiamava per dirle che *“sarebbe giunta in Questura una persona affidabile e disposta a prendere in “consegna”, tra virgolette, la ragazza. Cioè comunque ad assumersi la responsabilità su questa ragazza, quindi riceverla in affidamento”⁵⁹.*

Inizialmente, il dott. Ostuni precisava che si trattava di un consigliere ministeriale e, successivamente, le disse nome e cognome della persona inviata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La testimone ha dichiarato di avere avuto moltissimi contatti con il dott. Ostuni nel corso della notte e di averlo tenuto costantemente aggiornato, quasi in tempo reale, degli accadimenti.

Nel frattempo la minore era già stata foto segnalata per cui chiedeva a Landolfi di contattare il pubblico ministero dei minori, al fine di rappresentargli la possibilità di affidare la minore *“ad una persona che era disposta a venirla a prendere”⁶⁰.*

Landolfi la informava *“che la Fiorillo non era molto convinta di voler affidare la minore ad un'altra persona, perché riteneva più opportuno procedere con il canale normale”* e che aveva ribadito la disposizione già impartita di collocarla in comunità.

La testimone non è stata in grado di ricordare se in quel momento Landolfi già sapesse della pretesa parentela con Mubarak e dell'interessamento della Presidenza del

⁵⁷ trascrizione p. 82 *“io non mi sono assolutamente mossa con il canale istituzionale diplomatico, sostanzialmente, perché non ho creduto assolutamente che fosse la nipote di Mubarak”.*

⁵⁸ trascrizione p. 66 - 67

⁵⁹ trascrizione p. 67

⁶⁰ trascrizione p. 69

Consiglio. In ogni caso, decideva di telefonare personalmente al pubblico ministero, mettendolo al corrente nel dettaglio:

- della asserita parentela della minore con Mubarak, precisando che si trattava di una notizia non vera,
- della disponibilità di una persona qualificata, in quanto avente il ruolo di consigliere ministeriale, come canale alternativo di affidamento rispetto al collocamento in comunità, che si era presentata su disposizione della Presidenza del Consiglio⁶¹.

Il pubblico ministero si mostrava perplesso e comunque le disse⁶²:

- di accertare l'identità della ragazza, mediante il foto segnalamento che peraltro era già stato effettuato;
- di identificarla, se possibile, con un documento se fossero riusciti a recuperarlo;
- di verificare il canale alternativo dell'affidamento a questa terza persona che poteva essere possibile soltanto, secondo il pubblico ministero, una volta identificata compiutamente la ragazza mediante l'acquisizione di un documento.

La dott.ssa Iafrate metteva al corrente il dott. Ostuni delle perplessità della dott. ssa Fiorillo e chiedeva Consiglio all'isp. Colletti.

Insieme a quest'ultimo decidevano di attendere, innanzitutto, l'esito della comparazione delle impronte e tramite il codice univoco identificativo (c.d. CUI) accertavano che la minore era fuggita da una comunità di Messina, circostanza peraltro già nota a Landolfi per averla appresa dai colleghi della volante c.d. smontante.

A quel punto la dott.ssa Iafrate telefonava nuovamente al pubblico ministero, per informarlo dell'esito della comparazione delle impronte e la dott.ssa Fiorillo le ribadiva

⁶¹ Trascrizione p. 71, 72 e 73: "PM dott. Sangermano ...ma in questa prima comunicazione Landolfi-Fiorillo,...l'assistente Landolfi disse alla dottoressa Fiorillo che questa ragazzina, presente in Questura, poteva essere, era la nipote di Mubarak, del consigliere ministeriale Minetti, della telefonata del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'onorevole Berlusconi? Teste Iafrate: credo che lo dissi io, alla Fiorillo. ...sicuramente nella telefonata successiva, che feci io alla dottoressa Fiorillo, glielo riportai. infatti le sue perplessità aumentarono, in quella circostanza"; p. 75 "dottoressa Iafrate, mi scusi, ma lei alla dottoressa Fiorillo disse che questo consigliere ministeriale si era presentato su indicazione della Presidenza del Consiglio? Teste Iafrate: sì, sì, lo dissi. Mi pare di averglielo detto. PM dott. Sangermano: fece espresso riferimento all'asserita parentela della ragazza con Mubarak? Teste Iafrate: sì, gliel'ho detto..e poi le dissi anche che non era vero che era la nipote di Mubarak, ricordo anche questo. Perché ci furono più telefonate, e la dottoressa Fiorillo mi disse di assolutamente procedere all'identificazione della ragazza...e di verificare anche chi fosse questa persona che si presentava, perché volesse in affidamento la ragazza e, se possibile, mi dette l'input di farmi inviare un documento, dalla comunità da cui la ragazza era scappata, se eventualmente lo aveva, o comunque dalla famiglia..."

⁶² trascrizione p. 76 e 77

la necessità di recuperare un documento, mostrandosi perplessa in ordine alla vita che conduceva la ragazza, stante le informazioni che le erano state fornite da Cafaro.

La teste teneva anche i contatti con il dott. Ostuni, aggiornandolo immediatamente di tutti i passaggi, e lo stesso informava pressoché in contemporanea “Roma”, ossia “la Presidenza del Consiglio”⁶³. In particolare, la teste ha dichiarato di avere informato il dott. Ostuni, nel corso di più telefonate, che non era possibile rilasciare la ragazza fino al completamento delle procedure⁶⁴.

La testimone ha precisato che la certezza dell’identificazione può essere acquisita soltanto con il documento di identità per cui anche l’invio della copia di un documento non avrebbe potuto fornire la sicurezza dell’identità della persona.

Tuttavia, ha aggiunto che, nel caso che ci occupa, il foto segnalamento, la corrispondenza del codice CUI alle generalità precedentemente fornite, la denuncia di scomparsa presentata dalla responsabile della comunità erano tutti elementi indicativi del fatto che la minore presente negli uffici fosse proprio El Mahroug Karima.

La testimone dava allora disposizione a Landolfi di telefonare alla responsabile della comunità in Sicilia la quale confermava di avere copia del documento che avrebbe potuto inviare per telefax la mattina successiva.

A memoria della Iafrate, Landolfi fece tale telefonata prima delle ore 2.00, certamente prima del rilascio della minore; la stessa ritenne comunque necessario esperire gli accertamenti presso la famiglia di origine.


Non ha ricordato, tra l’altro, se fosse stato chiamato prima il commissariato di Taormina o la comunità di Messina. In ogni caso, l’accertamento presso la famiglia di origine non poteva non essere eseguito, anche perché è prassi farlo⁶⁵.

La Iafrate assisteva alla telefonata di Colletti con il personale del Commissariato di Taormina in cui l’ispettore chiedeva di verificare presso il domicilio dei genitori a Letojanni se gli stessi fossero parenti di Mubarak e se avessero un documento di identità della figlia. Alle ore 2.20 inoltravano la richiesta scritta.

⁶³ trascrizione p. 80 “Teste Iafrate: quindi informai Ostuni in tempo reale di questa cosa, e credo che lui in tempo reale avvisò Roma, o comunque...perché poi quando mi richiamò mi disse...insomma, mi chiedeva sostanzialmente a che punto fosse. D. PM dott. Sangermano: avvisò Roma, scusi? Teste Iafrate: la Presidenza del Consiglio. Io non so chi avvisò, ancora oggi non l’ho capito”.

⁶⁴ trascrizione p. 81

⁶⁵ trascrizione p. 100



La dott.ssa Iafrate ha rappresentato di non ricordare con precisione l'orario dell'intervento effettuato dai colleghi siciliani a Letojanni e di averlo appreso soltanto dopo avere riletto gli atti.

A questo punto, alla richiesta di indicare l'orario di rilascio della minore, la teste, inopinatamente, ha dichiarato che El Mahroug Karima era stata rilasciata ben oltre le ore 2.00, indicate sul verbale di affidamento alla Minetti, tanto da indurre il pubblico ministero ad insistere per avere indicazioni più precise sull'orario in cui la minore aveva lasciato la Questura.

“PM dott. Sangermano: e lei sa a che ora El mahroug Karima fu rilasciata?”

Teste Iafrate: allora, formalmente sul verbale c'è scritto alle 2, ma io ricordo che fu rilasciata fisicamente dalla Questura, perché mi recai io ad accompagnarla all'uscita, quindi ricordo, molto più tardi. Ora, formalmente sul documento c'è scritto le 2, ma io ricordo che non prima delle 3.15 la ragazza lasciò la Questura. Però lo ricordo io, questo.

PM dott. Sangermano: comunque prima che i poliziotti giungessero...

Teste Iafrate: assolutamente sì, prima della 4, probabilmente.

PM dott. Sangermano: allora fissiamo questo punto. Le rammostro il verbale di affidamento.

Teste Iafrate: sì, sì, lo conosco.

PM dott. Sangermano: si dà atto delle ore 2.

Teste Iafrate: delle ore 2, sì, lo conosco.

PM dott. Sangermano: quindi comunque al massimo alle 3.15?

Teste Iafrate: sì, 3.15, 3.30”⁶⁶

A proposito del tenore del fax con richiesta di accertamenti inviato al Commissariato di Taormina, nel quale era già indicato che la minore sarebbe stata affidata a Minetti Nicole, ma collocata presso il suo domicilio sito a Milano via Villoresi, la testimone ha spiegato di essere a conoscenza del fatto che El Mahroug Karima condivideva l'abitazione con De Conceicao Santos Oliveira Michelle, la quale era arrivata in Questura quasi contemporaneamente alla Minetti. Anzi, ha precisato che anche la coinquilina si era dichiarata disponibile a prendere in affidamento la minore, circostanza che la stessa aveva rappresentato anche al pubblico ministero presso il Tribunale dei Minori.

⁶⁶ trascrizione p. 88 e 89

La dott.ssa Fiorillo si era mostrata però contraria all'affidamento alla De Conceicao.

Quanto alla incongruenza di affidare la minore alla Minetti, collocandola in concreto presso la De Conceicao, soggetto che il pubblico ministero aveva ritenuto non idoneo, la teste ha fornito la seguente giustificazione, facendo leva sul concetto di vincolo giuridico che si crea con l'affidatario:

“PM dott. Sangermano: lei conosce il nome...la ragazza viveva con qualcuno in via Villorosi?”

Teste Iafrate: con un'amica.

PM dott. Sangermano: lei si ricorda il nome di questa amica?

Teste Iafrate: la Conceicao, credo.

P.M.: era presente o no, in Questura, quella sera?

Teste Iafrate: sì, è venuta, si è presentata quasi contemporaneamente alla Minetti, se non ricordo male.

PM dott. Sangermano: torno a chiederle, sa se la dottoressa Fiorillo fu informata del fatto che la minore viveva in via Villorosi, unitamente alla signora De Conceicao?

Teste Iafrate: credo di averglielo...della via precisa non lo ricordo, ma che vivesse con la De Conceicao sì, perché penso che glielo dissi io.

PM dott. Sangermano: lei ricorda se la dottoressa Fiorillo dette indicazioni sull'eventualità che la minore fosse ricollocata presso il domicilio della De Conceicao?

Teste Iafrate: insieme, veramente, io e la Fiorillo, questo lo ricordo, insieme abbiamo deciso di non affidarla, di non fare un verbale di affidamento alla De Conceicao, ma di valutare eventualmente il discorso della Minetti.

PM dott. Sangermano: subordinandolo, lei dice, all'acquisizione dei documenti.

Teste Iafrate: subordinandolo, no, all'identificazione certa della ragazza, come input dette eventualmente l'invio della fotocopia del documento, che però non ha assolutamente valore di certezza, per me avere una fotocopia di un documento o non averlo proprio è la stessa cosa, anche perché via fax arriva con la foto nera, e quindi praticamente non lo utilizzo.

PM dott. Sangermano: poi approfondiamo questo punto, comunque posso sintetizzare dicendo che pertanto la dottoressa Fiorillo le denegò il consenso a ricollocare la minore presso la de Conceicao?

Teste Iafrate: ma io non glieli chiesi proprio, di affidarla alla De Conceicao, quindi non me lo negò perché non glielo chiesi.

PM dott. Sangermano: allora io le ricordo, dottoressa Iafrate, che lei, sentita dai Pubblici Ministeri nella data che ho prima detto, 30/10/2010, a domanda risponde, sono a pagina 16, avvocato Ghedini, c'è una sequela di domande, alla domanda: "Lei ha detto che quando è scesa al corpo di guardia c'erano quattro persone, due le ha indicate, le altre due chi erano, le altre due sono state identificate?", "No", "perché?", e lei dà una lunga risposta, - omissis - "....Mi ricordo bene della coinquilina, di nome Michelle Conceicao Santos Oliveria, perché anche lei mi disse che era disponibile a prendere la minore in affidamento. Una volta avuto garanzie da parte del consigliere Minetti, ho ricontattato il pubblico ministero di turno dicendole appunto che era arrivata la persona disponibile all'affido, ma la dottoressa Fiorillo era molto perplessa, e insisteva perché si facessero tutti gli accertamenti. La sua perplessità derivava dal fatto che la prima segnalazione indicava una minore priva di documenti, che conduceva una vita strana, almeno questo le avevano rappresentato. - omissis - Ora che mi viene in mente, le perplessità della dottoressa Fiorillo derivavano anche dal fatto che qualcuno le aveva riferito, ma non so chi, che la minore faceva in televisione la danza del ventre, e quindi quando io le riferii che oltre alla Minetti si era resa disponibile anche la coinquilina a prendere in affidamento la minore, lei mi rispose che alla signora Michelle Conceicao Santos Oliveira assolutamente no. - omissis -

Teste Iafrate: assolutamente quello che ho detto io. Non chiesi alla dottoressa Fiorillo di affidarla, dissi che si era resa disponibile, la De Conceicao, ma non che io ero d'accordo nell'affidargliela.

PM dott. Sangermano: le ho chiesto se aveva dato disposizioni, la Fiorillo, in merito alla De Conceicao. Lei conferma che disse assolutamente no?

Teste Iafrate: sì, ma io non...le dissi che si era resa disponibile, non che la mia idea era di affidarla alla De Conceicao, ma di affidarla alla Minetti.

PM dott. Sangermano: e di fronte a questa dichiarata disponibilità della coinquilina a riprendere in casa la minore, la Fiorillo cosa disse?

Teste Iafrate: non di prendere in casa la minore, di rendersi disponibile a fare un verbale di affidamento della minore. La Fiorillo disse no, sulla De Conceicao. Ma io non le dissi, le dissi che si era resa disponibile, non che io fossi d'accordo nell'affidarla.

PM dott. Sangermano: ho capito, dottoressa Iafrate, le assicuro che ho capito. Però io allora vorrei capire come mai nel fax delle 2.20, e torno sul documento che ho prima

mostrato, si dà atto del fatto che la minore sarà ricollocata presso il suo domicilio milanese, Milano via Villoresi 19, e formalmente affidata alla signora Minetti? Dal momento che lei ci conferma che la PM minorile, nell'esercizio delle sue funzioni e del suo ruolo istituzionale, aveva detto che assolutamente lì non doveva tornare.

Teste Iafrate: non ha detto che assolutamente lì non doveva tornare, ha detto che eventualmente il verbale di affidamento, che crea un vincolo giuridico e non fisico, per noi, doveva essere fatto non con la De Conceicao. Poi, nel momento in cui la Minetti, a cui viene affidata la ragazza, mi indica come domicilio, come luogo, via Villoresi, io fisicamente posso affidare una persona in un posto, ma poi la responsabilità giuridica dell'affidatario, anche magari vigilare 24 ore in via Villoresi, e non nel proprio indirizzo di residenza. Quindi ciò che interessa a me come persona che affida è creare il vincolo giuridico con l'affidatario. Poi che sia via Villoresi, via Friguglia o via Fatebenefratelli, a me non interessa.

PM dott. Sangermano: scusi, questo lo dice lei?

Teste Iafrate: questo lo dico io come poliziotto, perché lo facciamo tutti i giorni”.


Proseguendo con gli avvenimenti di quella notte, così come raccontati dalla funzionaria, gli operanti del Commissariato di Taormina comunicavano altresì che la famiglia, di umili origini, non aveva alcuna parentela con il presidente egiziano.

A questo punto il pubblico ministero ha dato lettura alla testimone delle annotazioni di servizio redatte dal personale del Commissariato siciliano in cui veniva indicato, come concordemente riferito in udienza dai testi, che gli stessi accedevano all'abitazione della famiglia di origine della minore soltanto attorno alle ore 4.00.

A dire della testimone, Landolfi aveva comunque già saputo prima delle 2.00 che la responsabile della comunità di Messina era in possesso di copia del documento della minore e che l'avrebbe inviato via fax. Gli accertamenti richiesti al commissariato di Taormina erano pertanto un di più “che secondo me non potevamo non fare, e che facciamo sempre”⁶⁷.

La dott.ssa Iafrate ha dichiarato di avere tenuto al corrente la dott.ssa Fiorillo dei controlli esperiti in merito all'identificazione della minore e alla qualifica di Minetti Nicole, all'esito dei quali il pubblico ministero aveva acconsentito ad affidare la ragazza alla Minetti.

⁶⁷ trascrizione p. 100



“PM dott. Sangermano: i contatti con la dottoressa Fiorillo sono quelli che lei ha testè descritto?

Teste Iafrate: sì

PM dott. Sangermano: o ce ne sono stati altri?

Teste Iafrate: ce ne sono stati vari, però non ricordo.

PM dott. Sangermano: no, in riferimento a questa vicenda, voglio dire.

Teste Iafrate: sì, poi la tenni informata sul discorso dell'identificazione, che avevo fatto accertamenti comunque in merito alla Minetti, che si era presentata in Questura, cioè l'aggiornai un po' sulle fasi.

PM dott. Sangermano: nel corso di queste due telefonate che lei ha descritto?

Teste Iafrate: no, ci sono state più di due telefonate, con la dottoressa Fiorillo.

- Omissis -

PM dott. Sangermano: l'ultima finale disposizione che le dette la dottoressa Fiorillo in merito alla minore quale fu? Prima che la minore fosse ovviamente rilasciata.

Teste Iafrate: identificazione certa della ragazza, e, se possibile, previa acquisizione, se possibile, del documento, di fotocopia del documento, quello che si poteva avere, comunque identificazione certa. E accertamenti sull'identità della Minetti. Quindi eravamo rimaste che non sarebbe stata affidata alla De Conceicao, che sarebbe stata affidata alla Minetti, solo previa identificazione completa.

PM dott. Sangermano: quindi, dottoressa Iafrate, lei in questa sede afferma che la dottoressa Fiorillo assentì, dette il consenso?

Teste Iafrate: sì, assolutamente sì.

PM dott. Sangermano: all'affidamento della minore alla Nicole Minetti, seppur a condizione che fossero acquisiti i documenti in copia?

Teste Iafrate: se possibile l'acquisizione, se possibile. L'ultima telefonata però, per l'esattezza, io la feci per comunicarle che l'affidamento avvenne, ma non mi rispose, la dottoressa Fiorillo, e io non la richiamai. Però quello che avevamo stabilito era quello, dato che era un orario notturno, era molto tardi, il fatto che non mi rispose io pensai: starà dormendo, non la richiamo, tanto ormai quello che doveva essere fatto l'ho fatto, le carte comunque in Procura arrivano, le vedrà poi successivamente”⁶⁸.

La testimone ha dichiarato di avere tenuto al corrente di tutto anche il dott. Ostuni il quale le disse di avere informato il Questore.

⁶⁸ trascrizione p. 103, 104, 105.

Quella notte la dott.ssa Iafrate parlò della vicenda anche con il suo dirigente, il dott. Morelli, il quale era già stato informato dal Capo di Gabinetto della telefonata proveniente dalla Presidenza del Consiglio e della pretesa parentela della minore con il Presidente Mubarak. Il dott. Morelli non comprendeva però le perplessità del pubblico ministero dei minorenni, visto che l'identificazione era avvenuta e che c'era una persona idonea e disponibile a prendere in affidamento la ragazza.

Nel corso della stessa nottata, su richiesta del dott. Ostuni, la dott.ssa Iafrate sottoscriveva una relazione⁶⁹, predisposta materialmente dall'isp. Colletti, in cui venivano riportate le fasi più importanti dell'affidamento.

Nell'annotazione si legge, tra l'altro, che il sostituto procuratore minorile acconsentiva all'affidamento della minore al consigliere regionale Minetti *“solo se si fosse giunti all'identificazione della ragazza. Accertamenti presso le precedenti strutture alloggiative e presso la famiglia di origine (ove personale dipendente trovava documentazione che coincideva con gli episodi riportati dal terminale SDI effettuato dopo comparazione delle impronte) fornivano le necessarie informazioni per poter ritenere che il momentaneo affidamento al consigliere regionale apparisse la soluzione interinale più idonea alla ragazza. La scrivente per quanto sopra esposto ed in perfetta armonia con le chiare disposizioni ricevute dai superiori, disponeva che la minore fosse affidata alla MINETTI che si impegnava a fornire la massima collaborazione con l'ufficio di Polizia procedente”*.

La testimone ha precisato di non avere fatto alcuna menzione delle comunicazioni telefoniche intercorse con il dott. Ostuni e, in particolare, dell'interessamento della Presidenza del Consiglio, nonché del preteso rapporto di parentela della ragazza con il Presidente egiziano, in quanto si trattava di circostanze già note ai dirigenti ai quali l'annotazione era destinata.

La testimone ha, infine, evidenziato che il Capo di Gabinetto Ostuni ed il suo dirigente Morelli non le hanno mai chiesto di non rispettare le regole che presiedono l'attività svolta.

Morelli Ivo, dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano all'epoca dei fatti, ha confermato di avere ricevuto il 28 maggio 2010, appena dopo la mezzanotte (precisamente alle ore 00.47, come emerge dai tabulati⁷⁰), una telefonata sul

⁶⁹ v. annotazione acquisita all'udienza del 5.11.2012 allegata al relativo verbale.

⁷⁰ v. cartelletta n. 17, annotazione Sco acquisita su accordo delle parti all'udienza del 9.7.2012.

proprio cellulare dal dott. Ostuni il quale gli comunicava che nel pomeriggio o in serata era stata accompagnata in Questura una ragazza, probabilmente parente di Mubarak, come appreso dalla Presidenza del Consiglio.

Il Capo di Gabinetto lo esortava a verificare celermente come stavano procedendo le attività di identificazione coordinate dalla Dott.ssa Iafrate, dopo avergli precisato che l'aveva già contattata telefonicamente. Lo stesso gli chiedeva altresì di verificare l'esattezza della parentela con il Presidente egiziano perché avrebbe dovuto, in caso positivo, informare il consolato e la prefettura.

In sostanza, secondo quanto riferito dal teste, l'indicazione era quella di accelerare la procedura per accertare l'eventuale parentela con un capo di Stato, consistente nella identificazione della persona, anche a mezzo di accertamenti sul luogo di residenza e sui genitori.

Il dott. Morelli chiamava quindi la Iafrate (la prima telefonata era delle ore 00.59), dalla quale apprendeva che non vi era alcuna parentela con il presidente egiziano, attesa l'origine marocchina della minore peraltro accompagnata in Questura perché accusata di un furto.

La Iafrate precisava che stavano eseguendo il fotosegnalamento ed aspettando l'esito della comparazione delle impronte.

Il dott. Morelli dava quindi disposizioni alla funzionaria di tenerlo informato e di seguire le procedure che prevedono, in caso di persona minorenni senza documenti, quanto segue:

- effettuare il foto segnalamento e gli accertamenti sull'identità;
- contattare il Pubblico ministero dei minori;
- collocare il minore presso un centro di accoglienza;
- in alternativa, se non è possibile il collocamento in una comunità, affidare il minore ad un parente.

Invero, come riferito dal teste, nel caso di accompagnamento di un minorenni, la polizia giudiziaria deve confrontarsi con il pubblico ministero, seguendone le direttive. In particolare, nel caso in cui non sia possibile il collocamento del minore in una comunità, occorre informarne il Pubblico ministero.



Facendo riferimento ad una circolare della Procura dei minori⁷¹ che detta le direttive sulle attività da esperire in caso di contatti con soggetti minori di età, il dott. Morelli ha spiegato che, nel caso di arresto o fermo del minore, la gestione dell'intervento viene coordinata dal pubblico ministero, altrimenti è la polizia che si preoccupa di trovare la collocazione del minore nel centro, attraverso il numero verde del Comune e quindi a farsi carico della successiva attività.

Il testimone ha precisato di avere avuto altri contatti telefonici con la Iafrate la quale gli comunicava che la minore non era parente di Mubarak, che la stessa si era allontanata da una comunità di Messina e che l'avrebbero affidata ad una persona indicata al Dott. Ostuni dalla Presidenza del Consiglio. Aveva però appreso trattarsi della Minetti soltanto la mattina successiva, durante il colloquio intervenuto con la funzionaria alle 6.30 come di prassi. Nel corso delle telefonate notturne, non aveva approfondito la questione dell'interessamento della Presidenza del Consiglio, né della figura del terzo che si era presentato in Questura per l'affidamento della ragazza. La funzionaria lo aveva però informato che il pubblico ministero si era raccomandato di giungere ad una identificazione certa della ragazza.

Il dott. Morelli invitava quindi la Iafrate ad accelerare la procedura, così come disposto anche dal dott. Ostuni.

Di fronte alla contestazione del pubblico ministero che gli ha rappresentato come non ci fosse più, una volta esclusa la parentela con Mubarak, l'esigenza di accelerare, il teste ha dichiarato che, a quel punto, l'esigenza era di togliersi la presenza fisica della minore dagli uffici della Questura perché è sempre preferibile affidare un soggetto minorenni piuttosto che fargli trascorrere la notte tra i fermati.

Dai tabulati acquisiti in atti emergono i seguenti contatti del dott. Morelli la notte del 28 maggio 2010:

- ore 00.47 durata 159 secondi: Ostuni chiamava Morelli
- ore 00.51 durata 511 secondi: Morelli chiamava Iafrate
- ore 00.59 durata 70 secondi: Morelli chiamava Ostuni
- ore 1.23 durata 54 secondi: Ostuni chiamava Morelli
- ore 1.24 durata 206 secondi: Morelli chiamava Iafrate
- ore 1.30 durata 87 secondi: Ostuni chiamava Morelli

⁷¹ V. circolare della Procura della Repubblica per i minorenni, sub faldone 8P/19P fogliatura del Tribunale 316 ss.

- ore 2.14 durata 572 secondi: Morelli chiamava Iafrate

Si ricorda che alle ore 2.00 El Mahroug Karima era stata affidata alla Minetti sicchè nell'ultimo contatto delle ore 2.14, evidentemente, la funzionaria comunicava al dott. Morelli l'avvenuto affidamento della ragazza a soggetto terzo.

A memoria del testimone, la Iafrate lo informava che non erano riusciti a trovare un posto per la minore e che si era presentata una persona per l'affidamento. La funzionaria gli riferiva, inoltre, di aver contattato il Pubblico ministero dei minori che aveva disposto di verificare l'identità della minore e che, come extrema ratio, aveva *forse* acconsentito all'affidamento a terzi previa verifica dell'idoneità⁷².

A precisa domanda, il Dott. Morelli ha risposto che, anche se la minore non era parente di Mubarak, aveva ritenuto di seguire comunque la questione perché ormai era stato svegliato e per lui era normale amministrazione.

La deposizione del dott. Piero Ostuni ed il contatto con l'imputato


Il dott. Ostuni, Capo di gabinetto della Questura di Milano a partire dal 1° ottobre 2004, ha riferito che i suoi compiti erano di organizzare e di sovrintendere i servizi di ordine e di sicurezza pubblica e che, in tale veste, costituiva il punto di riferimento dei commissariati e dei colleghi delle varie divisioni.

Egli ricopriva, altresì, l'incarico di responsabile della Segreteria di Sicurezza, reperibile 24 h/24 h, ufficio che gestisce tutte le situazioni di particolare riservatezza, le misure di protezione per la sicurezza personale delle autorità, nonché tutte le questioni attinenti alla sicurezza nazionale.

La sera del 27 maggio 2010 si trovava nella sua abitazione di Sesto S. Giovanni, allorquando, dopo le ore 23.00, riceveva una telefonata da Estorelli Giuseppe, uno degli addetti alla sicurezza del Presidente del Consiglio, che gli passava il Presidente per un problema.

L'imputato gli disse che era stata accompagnata in Questura una ragazza nordafricana che gli era stata segnalata come nipote di Mubarak e gli chiedeva di interessarsi a questa vicenda. Berlusconi gli disse anche che un consigliere parlamentare, la sig.ra Minetti, si sarebbe fatta carico della giovane.

⁷² V. deposizione trascrizione del verbale d'udienza p. 190.



Non vi furono riferimenti all'età della ragazza, ma si parlò di affido per cui egli aveva desunto che si trattasse di una minorenn⁷³.

L'imputato gli aveva poi ripassato il proprio addetto alla sicurezza con il quale era rimasto d'accordo che si sarebbero risentiti.

Su domanda della difesa il testimone ha precisato di essere certo di avere parlato solo con Estorelli e che questi non gli aveva passato alcun altro collaboratore del Presidente del Consiglio, ma direttamente l'imputato⁷⁴.

Durante il colloquio il Presidente aveva tenuto un tono di voce normale e precisamente: *"Avv. Ghedini: le fu dato un ordine, o le fu chiesta una informazione?"*

*Teste Ostuni: no, mi disse che si sarebbe presentata in Questura la consigliera parlamentare, io ricordo consigliere parlamentare, Minetti, che si sarebbe fatta carico di questa persona. Dopo di che credo che mi abbia ripassato l'addetto alla sicurezza, il quale, se non ricordo male, disse: "va bè, aspettiamo sue notizie"*⁷⁵.

Il testimone ha dichiarato di avere chiamato il centralino della Questura per verificare chi fosse il funzionario in servizio quella sera.

Telefonava poi alla Iafrate sul cellulare di servizio, riferendole della segnalazione da parte della Presidenza del Consiglio, senza precisarle di avere parlato personalmente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, e quindi della presenza di una minore nordafricana che era stata segnalata dalla Presidenza del Consiglio come nipote di Mubarak, nonché del fatto che il consigliere parlamentare Minetti si poteva fare carico della ragazza.

La funzionaria lo metteva quindi al corrente del fatto che la minore, priva di documenti, era stata accompagnata in Questura e che stavano valutando di mandarla via, perché non c'era posto in comunità. Rimase d'accordo con la Iafrate che gli avrebbe fatto sapere.

Dopodiché aveva avuto diversi contatti con la funzionaria alla quale indicava *"di cercare di accelerare il più possibile le procedure"* *"perché avevo ricevuto comunque*

⁷³ Su domande del difensore il teste ribadiva - v. trascrizione p. 48 - : *"come ho detto prima, io non ricordo che sia stata pronunciata la parola minore, però ho presunto che lo sapesse perché mi è stato detto di affido, e di affido si parla solamente dei minori, non esiste un affido di maggiorenni"*.

⁷⁴ V. trascrizione verbale d'udienza p. 43 e 44.

⁷⁵ V. trascrizione verbale d'udienza p. 44 e 45.

*una telefonata dalla Presidenza del Consiglio, e poi il fatto che era stata segnalata come nipote di Mubarak*⁷⁶.

Il testimone informava anche il Questore dott. Indolfi e *“a lui ho detto chiaramente che la telefonata mi era giunta dal Presidente del Consiglio, e in sostanza gli dissi che il Presidente del Consiglio imi aveva riferito che questa persona gli era stata indicata come nipote del Presidente Mubarak*⁷⁷. Il Questore lo invitò a tenerlo informato.

Il dott. Ostuni ha dichiarato di non avere più avuto contatti diretti con il Presidente del Consiglio, ma di avere parlato più volte con l'addetto alla sicurezza Estorelli, lo stesso che gli aveva fatto la prima telefonata, al quale disse che *“comunque stavamo svolgendo gli accertamenti, e che probabilmente l'avremmo affidata alla consigliera, perché non c'era posto in comunità*⁷⁸.

Anzi, su domanda del pubblico ministero, il testimone ammetteva (*“credo di sì, se non ricordo male, sì*⁷⁹) di avere dato assicurazioni al collaboratore del Presidente che la ragazza sarebbe stata rilasciata e consegnata al consigliere parlamentare Minetti.

Nel corso dei colloqui con la Iafrate, il dott. Ostuni aveva appreso quanto segue:

- non vi era posto per la minore in comunità;
- la funzionaria si stava attivando per identificare la ragazza che diceva di essere marocchina e di avere il padre agricoltore in Sicilia;
- la Iafrate gli aveva escluso che la minore potesse essere egiziana.

A quel punto il testimone si era convinto che la minore non fosse nipote di Murabak “però ricordo che, come ho già dichiarato, di aver detto alla collega di comunque accelerare le procedure, e ricordo che alla fine di queste telefonate la collega mi ha detto: “va bè, io mi sono sentita anche con il Pubblico Ministero dei Minori, purchè addiveniamo in qualche modo alla identificazione, la possiamo affidare alla consigliera parlamentare Minetti”⁸⁰.

⁷⁶ V. trascrizione p. 11, nonché p. 14 *“sono uno che chiama abbastanza insistentemente. Però, vista la circostanza, che avevo avuto questa telefonata, ho sollecitato più volte la collega a fare presto, insomma. Vista la fonte dalla quale questa telefonata era arrivata”*.

⁷⁷ V. trascrizione p. 12.

⁷⁸ V. trascrizione p. 13.

⁷⁹ V. trascrizione p. 13.

⁸⁰ V. trascrizione p. 17.

Su domanda della difesa, il testimone ha precisato di avere invitato la Iafrate ad attivare tutte le procedure necessarie, senza mai chiederle di non rispettare le procedure⁸¹. E ancora:

“Avv. Ghedini: lei ha avuto delle indicazioni dalla dottoressa Iafrate, durante questi colloqui, che per l’accelerazione di questi controlli ci fosse un mancato rispetto delle procedure?”

Teste Ostuni: guardi, io ripeto quello che ho detto prima, io ho chiesto alla dottoressa Iafrate di accelerare il più possibile le procedure. Questo l’ho fatto, l’ho detto prima, e lo confermo.

Avv. Ghedini: sì, ma la domanda era un’altra, se la dottoressa Iafrate le disse qualche cosa in merito a questa accelerazione. Cioè, se si lamentò con lei dicendo che per questa accelerazione non poteva rispettare le procedure.

Teste Ostuni: no, io questo particolare non me lo ricordo”⁸².

Infine, su domanda del Tribunale, il testimone ha chiarito il senso delle disposizioni da lui impartite alla funzionaria nel modo seguente:

“Presidente: delle precisazioni, dottor Ostuni, lei quando dice di chiamare la dottoressa Iafrate per dire di accelerare le procedure, cosa intendeva esattamente? Cosa ha detto esattamente alla dott.ssa Iafrate: “dottoressa faccia quello che deve fare in tutti i casi analoghi” o “acceleri le procedure per affidare la minore alla consigliera regionale Nicole Minetti”? qual è il senso della vostra conversazione?”

Teste Ostuni: allora, guardi, nel momento in cui ho appreso che il posto in comunità non c’era, perché questo mi fu detto chiaramente, io ho detto: “visto che questa comunque è una consigliera parlamentare, accelera la procedura per affidare questa persona al consigliere parlamentare”.

Presidente: la dottoressa Iafrate fece qualche obiezione a questa sua indicazione? Di qualsiasi natura, tipo, non so, “devo chiamare il pubblico ministero dei minori”, ad esempio.

Teste Ostuni: no, non ricordo.

Presidente: o disse: “va bene, dottor Ostuni, provvedo”?

Teste Ostuni: non ricordo che mi disse...mi disse: “le faccio sapere”⁸³.

⁸¹ V. trascrizione p. 46.

⁸² V. trascrizione p. 47.

⁸³ V. trascrizione p. 49 e 50.

Anche quando il pubblico ministero ha dato lettura dell'annotazione sottoscritta dalla dott.ssa Iafrate nella parte in cui la stessa asseriva di avere affidato la minore alla Minetti, *“in perfetta armonia con le chiare disposizioni ricevute dai superiori”*, il teste ha ribadito di aver detto alla funzionaria *“che poteva essere affidata alla Minetti, insomma”*⁸⁴.

In relazione alla pretesa parentela della minore con il presidente egiziano Mubarak, il testimone ha dichiarato di avere presunto che la notizia fosse stata verificata dalla Presidenza del Consiglio, posto che l'informazione proveniva da una fonte qualificata. In altri termini, dava per scontato, inizialmente, che quella notizia fosse vera.

Tuttavia, dopo avere appreso quella notte che la minore non era parente di Mubarak, il dott. Ostuni non ritenne di comunicarlo né al Questore né al Presidente del Consiglio, nemmeno nella sua qualità di Responsabile della Sicurezza Nazionale, perché non ci aveva pensato.

“PM: dr. Boccassini: può spiegare al Collegio le ragioni per le quali, nella sua veste istituzionale di Capo di Gabinetto, lei non ha inteso riferire alla Presidenza del Consiglio, e quindi all'onorevole Silvio Berlusconi, che non vi era la nipote di Mubarak in quel momento in Questura?”

Teste Ostuni: non...in questo momento non saprei dare una spiegazione, non so per quale motivo io non ho informato subito il questore di questa mia perplessità. Ripeto, ne abbiamo parlato la mattina successiva e...

PM dr. Boccassini: - omissis – lei perché non ha riferito al Presidente Silvio Berlusconi che non era vero che era stata portata in Questura a Milano la nipote di Mubarak. Io questo le sto chiedendo, e vorrei una risposta.

Avv. Ghedini: però, scusi, Presidente, ma la domanda è suggestiva, perché dà per scontato che ci fosse certezza che non era vero.

PM dr. Boccassini: mi sto riferendo a quello, scusi avvocato, che ha riferito il dottor Ostuni. Forse lei non ha ascoltato con attenzione.

Avv. Ghedini: no, no, ho ascoltato, sono abbastanza aduso ad ascoltare. Ma il dottor Ostuni, basta che ci andiamo a riguardare la registrazione, ha detto che lui aveva tratto delle conclusioni, e che riteneva che quella non fosse la nipote di Mubarak. Ma non aveva nessuna certezza sul punto, quindi “non era vero” è un pensiero della Procura. Quindi a me pare che la domanda sia suggestiva.

⁸⁴ V. trascrizione p. 28.

Presidente: la domanda rimane identica: come mai non ha riferito alla Presidenza del Consiglio, o al Presidente del Consiglio in persona, i suoi dubbi circa il rapporto di parentela della ragazza con Mubarak?

Teste Ostuni: guardi, io adesso non so dare una chiara spiegazione di questa cosa, sono sincero e l'ho detto anche la prima volta. Probabilmente, inconsciamente, dentro di me, ma questo non voglio dire che è così, però è una spiegazione che sto cercando di fare, forse un margine di dubbio dentro di me che fosse, anche se era marocchina, una parente di Mubarak, forse dentro di me è rimasto, forse. Però, ripeto, è una cosa che sto dicendo adesso.

Presidente: ma la domanda del pubblico ministero, guardi, è molto precisa, perché richiama i suoi compiti istituzionali, e quindi cerca di capire, il pubblico ministero, per quale motivo, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, non ha ritenuto di informare, di fornire queste informazioni alla Presidenza del Consiglio, e al Presidente del Consiglio ipersonalmente. Quindi, lasci stare il "dentro di sé", non "dentro di sé".

Teste Ostuni: no, no, in quel momento, sinceramente, non l'ho fatto, non ci ho pensato.

PM dr. Boccassini: la stessa domanda la pongo rispetto, sempre per la sua veste istituzionale, perché non ha esternato con il Questore di Milano, che pur lei correttamente ha ritenuto di dover avvisare della telefonata che ebbe a ricevere dal Presidente del Consiglio, perché non ha esternato al Questore le sue perplessità circa la parentela della minore che si trovava in Questura?

Teste Ostuni: credo per la stessa motivazione, insomma.

PM dr. Boccassini: cioè, non ci ha pensato, è questa la sua risposta?


Teste Ostuni: non ci ho pensato, in quel momento non ci ho pensato⁸⁵.

Nel corso degli ulteriori colloqui telefonici avuti con Estorelli, il teste lo informò "che stavamo facendo accertamenti e poi comunque sarebbe stata affidata alla consigliera regionale. Che comunque stavamo completando, dovevamo completare gli accertamenti"⁸⁶.

Ha precisato di non avere parlato con il collaboratore dell'imputato di questioni procedurali e, in particolare, del contatto della Iafrate con il pubblico ministero dei minori.

⁸⁵ V. trascrizione p. 37, 38 e 39.

⁸⁶ V. trascrizione p. 46.



Provvedeva però ad informare della situazione anche il dirigente dell'UPG dott. Ivo Morelli e, precisamente, mettendolo al corrente della telefonata ricevuta dalla Presidenza del Consiglio, senza specificare di avere parlato direttamente con il Presidente del Consiglio, in cui veniva segnalata la presenza in Questura di una minore nipote di Mubarak.

La Iafrate gli comunicava, infine, che la minore era stata affidata attorno alle 2.00 – 2.20 alla consigliera parlamentare e che con lei c'era anche un'altra donna.

Egli informava quindi la Presidenza del Consiglio dell'avvenuto affidamento della giovane alla Minetti.

Il testimone ha riferito inoltre di non essere al corrente di dove fu collocata materialmente la ragazza, né di quali furono le disposizioni del pubblico ministero dei minori. Ha ricordato però che la funzionaria aveva contattato la comunità da cui si era allontanata la minore ed i genitori in Sicilia.

Qualche giorno dopo lo stesso veniva informato dal dirigente dell'Ufficio Prevenzione generale, dott. Morelli, del fatto che la giovane aveva avuto un litigio ed era stata fermata un'altra volta. Non riuscendo a contattare la Minetti, il dirigente disponeva di collocare la minore in comunità.

Neanche in tale occasione il teste ritenne di avvisare la Presidenza del Consiglio dell'errore sulla ritenuta parentela con Mubarak, pur non riuscendo a spiegare le ragioni di tale omissione.

Il dott. Vincenzo Indolfi, Questore di Milano all'epoca dei fatti (in pensione dal marzo 2011, ed ora incaricato di provvedere alla gestione della ASL di Vibo Valentia), ha confermato di essere stato chiamato attorno alle ore 23.00 (la telefonata si colloca precisamente alle ore 00.13 del 28.5.2010⁸⁷) dal dott. Ostuni il quale lo informava di avere ricevuto una telefonata da parte dell'addetto alla sicurezza del Presidente del Consiglio e di avere parlato direttamente con Berlusconi.

Secondo il ricordo del testimone, l'imputato aveva segnalato ad Ostuni la presenza in Questura di una parente di Mubarak della quale "*si sarebbe presa carico*" il consigliere regionale Nicole Minetti⁸⁸.

⁸⁷ come si evince dai tabulati telefonici dell'utenza in uso al dott. Indolfi di cui alla nota Sco acquisita all'udienza del 9.7.2012, sub fascicolo n. 6.

⁸⁸ V. trascrizione verbale p. 205.

Il testimone disse ad Ostuni di seguire la vicenda e di farla gestire “*nel modo più regolare possibile*”⁸⁹, nonché di avvisarlo se ci fossero state delle complicazioni.

La mattina del 28 maggio 2010, nel corso della riunione consueta, apprendeva che la minore era stata identificata e che non c’era nessuna parentela con il presidente egiziano. Non si discusse in tale sede del motivo per cui il Presidente del Consiglio avesse fornito questa indicazione, né chiese ulteriori delucidazioni. Non pensò nemmeno di informare la Presidenza del Consiglio dell’esito degli accertamenti svolti.

Ritornava sulla vicenda soltanto il 28 ottobre 2010, quando la Segreteria del Capo della Polizia dott. Valeri, a seguito della pubblicazione sugli organi di stampa del caso c.d. Ruby, chiese chiarimenti; in ottemperanza a tale richiesta predisponendo, con l’aiuto di Ostuni e della Iafrate, nel giro di due ore, una relazione urgente che inviava lo stesso giorno al Ministero.

Apprendeva in quel periodo che gli operanti (Landolfi e Ferrazzano) avevano redatto un’altra annotazione e che, successivamente al primo intervento, dopo qualche giorno, la minore era stata ricontrollata ed accompagnata in ospedale, nonché collocata poi in comunità.

Nell’appunto inviato al Ministero dell’Interno via telefax⁹⁰, il dott. Indolfi indicava, con particolare riferimento ai contatti tra Ostuni e l’imputato nonché tra Ostuni ed Estorelli, quanto segue:

“il Presidente Berlusconi chiedeva infatti informazioni circa l’accompagnamento o meno, durante la serata, di una ragazza di origine nordafricana che gli era stata segnalata come parente o affine del Presidente egiziano MUBARAK soggiungendo che di questa ragazza si poteva “far carico” il Consigliere Regionale MINETTI Nicole.

- Omissis -

Alle ore 24.00 circa, l’addetto alla sicurezza del Presidente del Consiglio irrichiamava di nuovo sul cellulare il dr. Ostuni chiedendo ulteriori chiarimenti sulla vicenda. Gli veniva risposto che gli accertamenti erano ancora in corso come da indicazioni provenienti dal PM del Tribunale dei Minorenni.

- Omissis -

Stante la circostanza pertanto della certa identificazione della medesima, considerato anche il ruolo e quindi l’affidabilità del Consigliere MINETTI, stante anche il consenso

⁸⁹ V. trascrizione verbale p. 205.

⁹⁰ V. documento acquisito all’udienza del 20.4.2012, fogliazione 428 bis e ss., inserito sub faldone 8/19P

formulato dalla nominata in oggetto, che affermava di conoscere il Consigliere Regionale, di cui aveva anche il numero telefonico, sulla base delle indicazioni dell'Autorità Giudiziaria, dr.ssa FIORILLO, PM di turno presso il Tribunale stesso, si redigeva il verbale di affidamento conseguente.

Alle ore 02.00 del giorno 28 maggio e quindi circa 6 ore dopo il rintraccio, la predetta – come emerge dal verbale di affidamento – lasciava la Questura insieme al Consigliere Regionale.

Di quanto sopra veniva informato il Tribunale dei Minorenni con rituale nota di trasmissione atti.

- Omissis -

A parere del testimone, una volta esclusa la parentela con il presidente egiziano, si trattava di una normale procedura relativa ad un soggetto minorenni. Ne parlò quindi telefonicamente il giorno dopo con il Prefetto, ma solo come un fatto risolto e non ritenne di comunicarlo al capo della polizia perché tutto si era appunto risolto.

Concluse quindi per la correttezza della gestione della vicenda e venne tranquillizzato anche dal comunicato all'ANSA del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.


Le disposizioni impartite dal pubblico ministero

Contrariamente a quanto affermato dalla dott.ssa Iafrate, il pubblico ministero presso il Tribunale dei Minori in servizio quella notte ha dichiarato di non avere mai disposto di affidare El Mahroug Karima al consigliere regionale Minetti.

Risulta provato, per averlo concordemente riferito i testimoni Cafaro e Landolfi, che le preliminari disposizioni impartite dalla dott.ssa Fiorillo agli operanti furono di procedere al foto segnalamento della minore e di collocarla in una comunità o, in alternativa, di trattenerla in Questura fino all'indomani mattina.

Invero, dalla registrazione della conversazione telefonica intercorsa sulla linea 113 delle ore 19.13⁹¹ tra l'assistente Cafaro ed il pubblico ministero si evince che la preoccupazione della dott.ssa Fiorillo era quella di garantire alla minore un'idonea struttura, tenuto conto delle riferite modalità con cui la stessa provvedeva al proprio mantenimento, ossia ballando la danza del ventre nei locali notturni milanesi.

⁹¹ v. sul punto il paragrafo "L'intervento in Corso Buenos Aires".



La dott.ssa Fiorillo ha dichiarato di ricordare bene tale conversazione con l'assistente Cafaro ed ha confermato di avere dato disposizioni di collocare la minore in comunità, dopo avere appreso che la stessa, fuggita da un centro di accoglienza siciliano, si guadagnava da vivere con la danza del ventre e mostrava di avere disponibilità di denaro, tanto da provvedere al pagamento dell'affitto dell'abitazione che condivideva con una sua amica. La testimone ha aggiunto di avere perciò avuto il sospetto che El Mahroug Karima svolgesse l'attività di prostituzione.

Come emerge dalle telefonate di servizio sopra richiamate, l'assistente Landolfi aveva ricevuto delle precise consegne da Cafaro e si era premunito di preannunciare il suo arrivo in Questura, rappresentando la necessità di reperire una comunità alla ragazza. La dott.ssa Iafrate aveva peraltro mostrato di esserne al corrente ed aveva specificato che non vi era alcun problema a trattenere la minore presso i locali della Questura nel caso non avessero reperito quella sera stessa, vista anche l'ora tarda, una struttura di accoglienza adatta.

Proprio in considerazione del fatto che la prospettiva era il collocamento della ragazza in comunità, la pattuglia si era recata in via Villoresi n. 19, presso l'abitazione della minore, per prelevare i suoi effetti personali.

L'assistente Landolfi e la dott.ssa Fiorillo hanno concordemente riferito di essersi nuovamente sentiti telefonicamente⁹² e che, anche in tale occasione, il pubblico ministero ribadiva all'operante le disposizioni già date, ossia di collocare la minore in comunità protetta.

Dopo la mezzanotte, la dott.ssa Fiorillo riceveva una successiva telefonata della dott.ssa Iafrate, come riferito anche da quest'ultima.

Il sostituto minorile ha confermato in udienza di essere stato informato dalla funzionaria che la consigliera ministeriale Minetti si era presentata per prendere in affidamento la minore, in quanto nipote del Presidente egiziano Mubarak; contrariamente a quanto riferito dalla Iafrate, la teste ha però precisato di non avere chiesto, né saputo dalla stessa, quale fosse la fonte della notizia, e che ne rimase incredula, visto che la ragazza risultava essere nata in Marocco⁹³.

⁹² Secondo Landolfi, dopo l'avvenuto foto segnalamento eseguito, si ricorda, alle ore 23.49; secondo la Fiorillo dopo le ore 23.30.

⁹³ Nella relazione della dott.ssa Fiorillo acquisita all'udienza del 5.11.2012 si legge, sul punto, quanto segue: *"L'interlocutrice (si trattava di una donna) mi rappresentava la delicatezza della situazione e opponendomi tutta una serie di difficoltà in ordine al collocamento della minore in comunità, mi*

La Fiorillo precisava quindi alla Iafrate che l'affidamento alla Minetti poteva essere eseguito solo a due condizioni: *“la prima è che la ragazza sia correttamente identificata, naturalmente come nipote di Mubarak, compiutamente identificata; la seconda condizione è che questa persona (la Minetti, ndr.) documenti il titolo, per ricevere l'affidamento”*. Quindi che ci sia, come del resto richiede anche la legge, l'art. 349 comma IV c.p.p., che ci sia un intervento del Consolato, dell'Ambasciata, una nota che consenta questo tipo di affidamento, in mancanza poi di una comunicazione con i genitori”⁹⁴.

Secondo la valutazione della dott.ssa Fiorillo, la funzionaria ascoltava poco quanto le veniva detto, perché insisteva per procedere all'affidamento della minore alla Minetti. A quel punto, il pubblico ministero specificava, con toni piuttosto decisi, che l'incarico pubblico della Minetti non forniva sicure garanzie, posto che la minore non era soltanto oggetto di investigazioni per furto, ma si trovava *“anche in una condizione di difficoltà”* personale⁹⁵, e ribadiva perciò le proprie disposizioni.


In una successiva telefonata in cui la Iafrate le raccontava di documenti della ragazza che si trovavano in Sicilia, probabilmente presso i genitori, e di contatti con la comunità la cui responsabile avrebbe potuto trasmettere una fotocopia dei documenti della ragazza, la dott.ssa Fiorillo si rese conto che la funzionaria stava parlando dei documenti di identità della minore che, da subito, si era qualificata come una persona *“qualunque”*, mentre i documenti da acquisire di cui le aveva parlato lei erano quelli relativi alla parentela con Mubarak. A quel punto ribadiva nuovamente, piuttosto infastidita dall'insistenza della funzionaria, le proprie disposizioni, pregandola di non disturbarla più e precisamente:

“Però non ho mai cambiato le mie disposizioni, a maggior ragione, anzi, mentre la situazione si evolveva capivo che c'erano dettagli che non collimavano con la

prospettava la possibilità di affidare la giovane ad un “Consigliere Ministeriale”, persona che si era presentata spontaneamente in Questura dichiarandosi disponibile ad accoglierla in virtù di pregressa conoscenza. Tutto ciò suscitò in me notevoli perplessità che esternai con chiarezza all'interlocutrice, sottolineando in modo assertivo l'inopportunità di un affidamento a persona estranea alla famiglia senza l'intervento dei Servizi Sociali”.

⁹⁴ V. trascrizione p. 15 – 16; nella relazione già citata il pubblico ministero indicava quanto segue: *“in successive telefonate a diversi operanti rimarca la necessità di acquisire i documenti comprovanti l'identità della ragazza (che la stessa nel frattempo aveva dichiarato di avere lasciato in Sicilia presso la residenza dei genitori) e, all'esito di tali accertamenti, di accompagnarla comunque presso una comunità protetta, eventualmente trattenendola durante la notte presso gli Uffici finché una tale struttura non fosse stata reperita”*.

⁹⁵ V. trascrizione p. 16.



*prospettazione iniziale, quindi io ho sempre mantenuto ferma la mia disposizione: che la ragazza fosse messa in comunità*⁹⁶.

Successivamente, in data 29 ottobre 2010, su richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, a seguito delle notizie apparse sugli organi di stampa, la dott.ssa Fiorillo aveva redatto una relazione in merito agli accadimenti della notte del 27-28 maggio 2010 in cui venivano indicate le comunicazioni telefoniche intercorse con i funzionari della Questura di Milano in merito all'affidamento della minore, in modo sostanzialmente conforme a quanto riferito in dibattimento.


Invero, la stessa ha chiarito il senso dell'inciso finale contenuto nella relazione - "*non ricordo di avere autorizzato l'affidamento della minore EL MAHROUK Karima a MINETTI Nicole*" - precisando di non avere mai modificato le iniziali disposizioni date di collocare la giovane in comunità protetta.

Inoltre, spontaneamente, la dott.ssa Fiorillo ha dichiarato in udienza di essere stata sottoposta ad un procedimento disciplinare per avere reso dichiarazioni agli organi di stampa in merito alle disposizioni impartite la notte in questione, nonché di avere chiesto l'apertura di una pratica a sua tutela al Consiglio Superiore della Magistratura, dopo le dichiarazioni rese dal Ministro Maroni in Parlamento, conclusasi con un non luogo a provvedere.

La dott.ssa Monica Frediani, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni, ha confermato di avere chiesto alla dott.ssa Fiorillo una relazione sull'intervento effettuato nei confronti della minore e di averla poi trasmessa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano con una propria nota in data 29.10.2010, al fine di precisare la cronologia degli interventi eseguiti.

Proprio in ordine alla scansione temporale dell'attività di polizia giudiziaria esperita nei confronti della minore, la dott.ssa Frediani ha precisato che dopo i contatti meramente telefonici intervenuti tra la Questura e la dott.ssa Fiorillo non era giunta alcuna comunicazione scritta fino al 14 giugno 2010, data in cui perveniva la segnalazione n. 3133 da parte del Commissariato di P.S. Porta Ticinese (e non di Monforte - Vittoria o dell'Ufficio prevenzione generale della Questura che avevano operato la notte del 27-28 maggio), riguardante altro intervento, effettuato in data 10 giugno 2010 alle ore 15.45, a seguito della presentazione presso quegli uffici di una ragazza, identificata per El

⁹⁶ V. trascrizione p. 18.



Mahroug Karima, la quale richiedeva di essere accompagnata presso l'abitazione di via Villoresi n. 19 a prelevare i propri effetti personali.

Nell'occasione il personale di polizia riscontrava *“un'anomalia procedurale per cui contattava personale della Questura al fine di avere copia degli atti relativi alla minore la quale, accertasi dell'interessamento dell'operante, si allontanava dagli uffici”*⁹⁷.

Soltanto nella segnalazione datata 11.6.2010 del Commissariato Porta Ticinese n. 3133 appena citata, pervenuta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori il 14.6.2010, veniva dunque ricostruita per la prima volta le vicende della minore.

A tale atto venivano, infatti, allegate altre annotazioni in merito a precedenti interventi esperiti dalle forze dell'ordine e, precisamente, quello effettuato dal Commissariato Monforte-Vittoria il 27 e 28 maggio 2010, senza peraltro che fosse allegato il verbale di affidamento della minore alla Minetti, e quello della volante Genova – Corsico della Questura di Milano Ufficio Prevenzione Generale del 5 giugno 2010.

Il verbale di affidamento della minore alla Minetti veniva invece allegato alla comunicazione della Questura di Milano Divisione Anticrimine del 24.6.2010 n. 49347/QII/Anticrimine/MIN/2010, inviata come seguito all'informativa del Commissariato di Porta Ticinese n. 3133, che perveniva alla Procura della Repubblica per i minorenni soltanto il 25 giugno 2010, ossia quasi un mese dopo l'intervento effettuato in Corso Buenos Aires.


In tale atto il dirigente dott. Azzolina e l'isp. Ceccarelli esponevano peraltro in modo succinto gli accadimenti occorsi la notte del 27- 28 maggio, oltre che l'oggetto dell'intervento effettuato il 5 giugno 2010 in via Villoresi⁹⁸, che aveva portato al collocamento in comunità di El Mahroug Karima.

Nella relazione a sua firma trasmessa al Procuratore della Repubblica⁹⁹, la Dott.ssa Frediani precisava, come già evidenziato, che nemmeno le annotazioni relative agli interventi del 27 - 28 maggio e del 5 giugno 2010 risultavano pervenute presso la Procura della Repubblica dei Minorenni, ufficio interpellato solo telefonicamente nella persona della dott.ssa Fiorillo e, successivamente, della dott.ssa Saracino in data 5 e 7 giugno 2010.

⁹⁷ V. annotazioni acquisite all'udienza del 5.11.2012

⁹⁸ V. paragrafo successivo in cui si parla diffusamente dell'accaduto.

⁹⁹ V. relazione acquisita all'udienza del 5.11.2012



Quest'ultima disponeva l'immediato collocamento in comunità protetta della minore, non appena la stessa fosse stata dimessa dall'ospedale De Marchi ove si trovava ricoverata a seguito delle lesioni subite nel corso di un litigio con la coinquilina De Conceicao Santos Oliveira Michelle¹⁰⁰. Il pubblico ministero disponeva, altresì, di evitare contatti della minore con persone estranee e di comunicare eventuali visite, oltre che di evitare categoricamente l'affidamento alla Minetti.

Come riferito dalla dott.ssa Frediani, non era stato neanche aperto un procedimento penale in relazione alla denuncia di furto presentata in Questura da Pasquino Caterina il 1° giugno 2010¹⁰¹, in quanto alla segnalazione del Commissariato di Porta Ticinese non erano stati allegati né la denuncia della persona offesa né il verbale di affidamento, atti pervenuti per la prima volta in Procura soltanto il 24.6.2010¹⁰², in quanto trasmessi unitamente alla comunicazione della Divisione Anticrimine che riassumeva tutte le vicende che avevano coinvolto la minore.

Verificata la mancata iscrizione nel registro degli indagati del nominativo di El Mahroug Karima a seguito della denuncia di furto presentata da Pasquino Caterina, era stata la stessa Dott.ssa Frediani a provvedervi soltanto in quella occasione, ossia attorno al 29 ottobre 2010, una volta accertata l'omissione¹⁰³.

L'intervento del 5 giugno 2010 nei confronti di El Mahroug Karima


Nonostante fosse stata affidata a Minetti Nicole, residente a Rimini via Paolo Mantegazza n. 35, ma di fatto domiciliata a Milano via Olgettina n. 65, non appena uscita dagli uffici della Questura la notte del 28 maggio 2010, la minore tornava a dimorare presso l'abitazione di De Conceicao Santos Oliveira Michelle in Milano via Villorosi n. 19.

¹⁰⁰ V. paragrafo successivo.

¹⁰¹ V. relativa denuncia acquisita all'udienza del 5.11.2012

¹⁰² Anche la dott.ssa Fiorillo ha precisato in udienza che, nonostante il verbale di affidamento debba essere trasmesso al più presto possibile dalla polizia giudiziaria, quello di El Mahroug Karima era arrivato negli uffici della Procura soltanto il 25 giugno 2010.

¹⁰³ E' verosimile che tale omissione fosse dipesa dall'inoltro al Tribunale dei Minori di tutta la documentazione inerente alla minore effettuato dal pubblico ministero Dott. Cascone, sostituto di turno il giorno in cui pervenivano gli atti relativi alla El Mahroug, con la richiesta di apertura di un procedimento amministrativo di tutela con affido della minore al Servizio Sociale.



Tale circostanza, nota agli ufficiali di polizia giudiziaria della Questura di Milano e, in particolare, alla dott.ssa Iafrate e all'Isp. Colletti¹⁰⁴, è pacifica in quanto ammessa dagli stessi oltre che documentalmente provata dalle celle agganciate dai telefoni cellulari in uso alla Minetti, alla De Conceicao ed alla minore stessa.

Come già anticipato, trascorsi appena sette giorni dal formale affidamento alla Minetti, le forze dell'ordine intervenivano nuovamente nei confronti della minore.

Precisamente, il 5 giugno 2010 alle ore 6.05, due equipaggi dell'Ufficio prevenzione generale della Questura di Milano si recavano presso l'abitazione citata, a seguito della telefonata effettuata al 113 da Ottolina Alessandra¹⁰⁵, residente nello stesso stabile, la quale, verso le cinque del mattino, aveva sentito provenire dall'appartamento sottostante dei rumori di mobili che cadevano e delle voci femminili che urlavano frasi del seguente tenore *“con te non verrebbe neanche un vecchio”* e *“vai via non ti voglio più qua”*.

Nell'immediatezza la teste Ottolina dichiarava di non conoscere la coinquilina della De Conceicao, ma di avere avuto il sentore che quest'ultima si prostituisse, attesi gli orari che faceva ed il tenore di vita che conduceva (frequente uso di taxi, auto di lusso a bordo delle quali saliva, vestiti costosi).

Sul posto gli operanti Ranalli Massimiliano e Leanza Antonio dell'Ufficio Prevenzione Generale, volante Genova – Corsico, trovavano in cortile la De Conceicao che inveiva contro un'altra donna, successivamente identificata in El Mahroug Karima.

Quest'ultima si trovava in lacrime all'interno dell'abitazione sita al piano rialzato e, mostrando lividi e graffi sul corpo e sulle braccia, dichiarava di essere una marocchina minore di età, costretta a compiere atti sessuali con i clienti che la De Conceicao portava in casa¹⁰⁶.

Le due donne si offendevano reciprocamente, accusandosi di essere delle prostitute.

Riportata alla calma la situazione, i poliziotti entravano nell'appartamento per chiarire cosa fosse successo e la El Mahroug, con indosso solo un perizoma, chiedeva loro

¹⁰⁴ Si ricorda che tale dato era stato indicato nel telefax, scritto da Colletti e sottoscritto dalla Iafrate, inviato al Commissariato di Taormina.

¹⁰⁵ V. trascrizione della registrazione della chiamata al 113.

¹⁰⁶ V. altresì annotazione di pg del 5.6.2010 acquisita all'udienza del 5.11.2012 in cui si legge: *“in data odierna si dà atto che la minore veniva seguita dalla Volante Corsico presso l'ospedale De Marchi, laddove la giovane affermava all'Assistente Leanza, in tono confuso e titubante, che la DA CONCEICAO DOS SANTOS OLIVEIRA la induceva a compiere atti sessuali con clienti che la donna, prostituendosi, portava in casa”*; v. inoltre nota dell'autoambulanza intervenuta in via Villorosi sub faldone 8/19P fogliatura del Tribunale 438/F8P, verbale di accompagnamento per identificazione della brasiliana fogliatura 440/F8P e fotosegnalmento di El Mahroug Karima fogliatura 443/F8P.

come fosse possibile che dopo essere stata affidata, come minorenni, alla De Conceicao venisse da quest'ultima picchiata e costretta a fare delle cose che non avrebbe dovuto fare.

Dal canto suo la De Conceicao, la quale dai terminali risultava avere un rintraccio per delle notifiche, precisava di non essere l'affidataria della ragazza che era invece affidata ad una sua amica importante ed in vista che le aveva chiesto di ospitarla.

Gli operanti richiedevano l'intervento di un'ambulanza per trasportare la minore in Ospedale. La stessa portava con sé solo alcuni effetti personali, lasciando a casa, in particolare, il telefonino in quanto rivendicato da entrambe le ragazze come proprio.

Giunti alla De Marchi la minore raccontava all'assistente capo Leanza Antonio che la brasiliana faceva la prostituta e la costringeva ad avere delle interazioni di natura sessuale verso alcuni uomini che spesso portava a casa, invitandola a spogliarsi o a farsi toccare e promettendole in cambio del denaro.


Nel corso della conversazione con Leanza, la minorenni asseriva di intrattenere rapporti di conoscenza particolare con un certo "Presidente", senza specificarne nome e cognome, aggiungendo che si trattava di una persona influente che avrebbe potuto chiamare per farsi dare una mano.

L'operante si metteva quindi in contatto con il sovrintendente Ranalli - già recatosi in Questura per la compilazione degli atti - per sapere a chi affidare la ragazza e questi, sentito il pubblico ministero di turno, lo informava che la stessa doveva essere affidata a personale medico dell'Ospedale e successivamente collocata in una struttura di accoglienza, evitando in modo categorico il ripristino dell'affido alla Minetti, oltre che eventuali colloqui della ragazza con terze persone.

Nonostante i tentativi telefonici eseguiti dall'assistente capo Leanza di mettersi in contatto con l'affidataria, la Minetti risultava peraltro irraggiungibile.

Il dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale dott. Morelli veniva informato dell'intervento, come accade di prassi nel caso in cui siano coinvolti soggetti minorenni. Su domanda della difesa, il teste Leanza ha precisato di non avere ricevuto alcuna pressione in ordine ad un diverso collocamento della minore.

Dopo circa venti giorni dall'intervento, il collega Ranalli lo invitò a redigere un seguito di annotazione congiunto per spiegare meglio la situazione dei luoghi al momento dell'accesso nell'appartamento. Nell'occasione gli operanti precisarono che i locali si presentavano in disordine con vestiti a terra e deiezioni di cane sul pavimento.



Escusso in udienza il sovr. Ranalli Massimiliano ha confermato integralmente le modalità dell'intervento effettuato a seguito della segnalazione da parte della centrale operativa di una lite tra due donne che si insultavano con epiteti quali "pazza" e "puttana".

In particolare, egli provvedeva ad identificare la De Conceicao a mezzo del passaporto da lei stessa esibito e ad accompagnarla in Questura per approfondire la vicenda dell'affidamento della minore.

In Questura la donna precisava che lei si limitava ad ospitare la minore, la quale era in realtà affidata ad una sua amica di nome Nicole, segretaria del Presidente e al momento all'estero.

Nell'immediatezza il teste non dava particolare peso a queste affermazioni, riservandosi di effettuare i dovuti accertamenti.

Quanto alla posizione della El Mahroug, il sovr. Ranalli si recava presso l'Ufficio Minori della Questura, dove non risultava nulla. Dopo un po', il collega a cui si era rivolto rettificava l'informazione, riferendogli che la ragazza era stata affidata la settimana prima a Minetti Nicole e mostrandogli la relativa documentazione tra cui una relazione di servizio.

Provava quindi a chiamare quest'ultima, senza riuscire a contattarla in quanto non rispondeva nessuno al numero di telefono indicato in sede di affidamento.

Nel frattempo, un equipaggio della scientifica si recava presso la clinica De Marchi per eseguire il foto segnalamento della minore che veniva trattenuta in ospedale.

Il collega Leanza lo informava che la ragazza aveva raccontato in modo confuso che la De Conceicao *"la costringeva ad avere atti sessuali con persone che portava in casa"*.

Egli prendeva sommariamente conoscenza dell'episodio precedente del 27 maggio 2010 a seguito del quale la El Mahroug era stata affidata alla Minetti, leggendo l'incartamento fornitogli dal collega dell'Ufficio Minori. Il teste non è stato in grado di ricordare di avere letto nella relativa annotazione di servizio se vi era stato un interessamento della Presidenza del Consiglio nella vicenda.

Verso le 10.30 del mattino il Ranalli contattava il Pubblico ministero dei minori, nella persona della dott.ssa Saracino, alla quale riferiva l'accaduto, compreso il sospetto delle forze dell'ordine circa l'attività di prostituzione svolta dalla minore all'interno dell'appartamento.



Il Pubblico Ministero disponeva, nell'immediatezza, l'affidamento della ragazza ai sanitari della clinica De Marchi ed il suo successivo collocamento in comunità protetta. Specificava, inoltre, che in nessun caso la minore doveva essere riaffidata alla Minetti, perché la stessa si era resa inottemperante alla custodia della minore e vi era una situazione di potenziale pericolo per la ragazza.

Insieme al collega Leanza predisponendo una relazione in data 5 giugno ed in seguito, su richiesta della Procura per i minorenni, una seconda annotazione il 29 giugno 2010, onde specificare la situazione dei luoghi ed il tenore delle ingiurie tra le ragazze.

Gli operanti precisavano così di avere rilevato disordine in casa e la mancanza di igiene (con deiezioni di cane in terra, stoviglie sporche), oltre il fatto che le due ragazze si accusavano l'un l'altra di essere una "puttana".

La stessa El Mahroug Karima riferiva al medico di guardia al pronto soccorso di essere stata aggredita dalla sua amica Michelle con il manico di una scopa e di essere stata stretta al collo con il collare di un cane. All'esame obiettivo la paziente presentava delle escoriazioni al labbro, al mento, al collo e all'occhio destro, oltre a degli ematomi al braccio e alla gamba¹⁰⁷.

L'agente scelto Marsiglia Gennaro ha dichiarato che, durante un colloquio con la ragazza nella stanza di degenza dell'ospedale, la stessa gli disse di avere avuto una discussione con la coinquilina che l'aveva aggredita con un "mocio" ed aveva provato a strangolarla con il collare di un cane per dissidi sulla convivenza.

Il teste Piccoli Giovanni Battista, in servizio presso l'Ufficio prevenzione generale ed incaricato di piantonare la ragazza in ospedale, ha riferito che la stessa gli aveva raccontato di aver subito lesioni da una sua amica che voleva che si prostituisse contro la sua volontà¹⁰⁸.

Dalle relazioni della dott.ssa Frediani del 29 ottobre e 16 novembre 2010, si apprende che il 16 giugno 2010 il dott. Cascone, pubblico ministero di turno il giorno in cui pervenivano effettivamente gli atti relativi all'intervento presso l'appartamento di via Villorosi n. 19 ed assegnatario del relativo procedimento, secondo i criteri generali di distribuzione degli affari dell'ufficio di Procura, disponeva l'inoltro al Tribunale per i

¹⁰⁷ V. documentazione medica in atti, sub faldone 8P/19P fogliatura 467/F8P, oltre alla deposizione di La Torre Anna Rita, coordinatrice infermieristica presso il padiglione Alfieri dell'ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

¹⁰⁸ V. altresì deposizioni conformi rese all'udienza del 9.3.2012 dalle testi Brivio Eva (assistente sociale presso la clinica Mangiagalli servizio SVS-SVD), Giribaldi Elisabetta (psicologa della Mangiagalli), Forino Giovanna (ginecologa del medesimo ospedale), Rocchi Alessia (pediatra della Mangiagalli).


Minorenni della richiesta di apertura di procedimento amministrativo ex art. 25 bis R.D. 1404/1934 relativo a “*minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati sessuali*”, con affido della minore al Servizio Sociale, trasmettendo in allegato la segnalazione dell’11.6.2010 del Commissariato di Porta Ticinese. In data 23 giugno 2010, richiesto dal Giudice titolare del procedimento di esprimere un parere, il pubblico ministero chiedeva al Tribunale per i minorenni il collocamento della minore in comunità.

Le direttive e le prassi della Procura della Repubblica nei confronti di soggetti minorenni, con particolare riferimento al caso di El Mahroug Karima

Una volta divulgata dagli organi di informazione la notizia dell’avvenuto interessamento del Presidente del Consiglio dei Ministri alla ragazza marocchina, il Procuratore della Repubblica per i minorenni trasmetteva due note al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano.

Precisamente, la prima in data 16 novembre 2010, per ottemperare ad una richiesta avanzata telefonicamente di riferire in merito alle modalità di intervento dell’Ufficio di Procura per i minorenni nei confronti di El Mahroug Karima; la seconda, il 28 dicembre 2010, a seguito di una richiesta avanzata dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano relativa alle disposizioni di carattere generale ed alle direttive impartite ai servizi di polizia giudiziaria da parte della Procura della Repubblica per i Minorenni.

Dopo avere chiarito, con particolare riferimento all’intervento effettuato nei confronti di El Mahroug Karima in Corso Buenos Aires, che la minore era stata fermata per un furto segnalato da Pasquino Caterina e che la denuncia era stata presentata il successivo 1° giugno 2010, la dott.ssa Frediani inquadrava l’intervento operato il 27 maggio 2010 tra le procedure “*normalmente adottate nei confronti dei c.d. “minori non accompagnati”, privi cioè di referenti adulti reperibili, ovvero dei collocamenti urgenti e provvisori di natura civile di minori in stato di abbandono morale e materiale (art. 403 c.c.), attuati non per limitare la libertà personale del minore ma per offrire, in via d’urgenza un sostegno, come previsto dall’art. 30 co. 2 Costituzione*”.



Precisava il Procuratore della Repubblica per i minorenni che *“gli interventi di protezione previsti dall’art. 403 c.c. competono alla “pubblica autorità” e non al pubblico ministero che sarà destinatario della segnalazione ai fini di valutare se inoltrare richieste al Giudice; il pubblico ministero ove interpellato si ritiene svolga un ruolo consultivo e le sue disposizioni di conseguenza non sarebbero vincolanti”*.

Nella successiva relazione in data 28 dicembre 2010, la dott.ssa Frediani chiariva che la Procura della Repubblica per i minorenni è destinataria di interventi di carattere sia penale che civile.

Con riferimento a quelli di carattere penale, la polizia giudiziaria *“deve informare immediatamente il pubblico ministero di turno nei casi di provvedimenti limitativi della libertà personale, quale arresti in flagranza; la polizia giudiziaria è tenuta, altresì, ad informare immediatamente il pubblico ministero anche nei casi di fermo per identificazione di soggetti minorenni autori di reato, nonché, in generale, in tutti i casi in cui la polizia giudiziaria procede alla denuncia in stato di libertà di soggetti minorenni, chiedendo ragguagli in ordine all’affidamento dei minori coinvolti. In tali casi, il pubblico ministero esercita le prerogative previste dagli artt. 18 e 18 bis dpr n. 448/88”*.

In relazione agli interventi di carattere civile, il Procuratore segnalava la prassi dell’ufficio, consolidata da oltre un decennio, per cui la polizia giudiziaria effettuava la segnalazione telefonica al pubblico ministero *“di qualsiasi situazione critica in cui siano coinvolti minori”*. In tale eventualità, la richiesta principale è di avere disposizioni in ordine all’affidamento del minore e nell’ipotesi di minori stranieri non accompagnati, nella maggior parte dei casi, *“l’autorità segnalante richiede spesso, praticamente, l’autorizzazione a lasciar andare da solo il minore”*.

Secondo la dott.ssa Frediani, l’intervento del pubblico ministero, non previsto da alcuna fonte normativa, viene provocato dall’autorità segnalante al precipuo scopo di ottenere *“un avallo autorevole alle proprie iniziative”*, anche se *“in tale contesti, l’unica autorità giudiziaria fornita di potere decisorio è il Tribunale per i minorenni, e fino all’intervento di questi è l’autorità amministrativa a dover attuare tutte le necessarie misure di tutela del minore”*¹⁰⁹.

Di fatto, il pubblico ministero esercita una funzione consultiva e successivamente diventa destinatario di una segnalazione scritta, *“finalizzata alla valutazione della*

¹⁰⁹ Il grassetto è nel testo della relazione in data 28.12.2010.



ricorrenza delle condizioni per esercitare il proprio potere di iniziativa presso il Tribunale per i Minorenni, con la richiesta di interventi ablativi o limitativi della potestà genitoriale o interventi "rieducativi" ai sensi degli art. 25 o 25 bis RD 1404/1934 di natura civile.


Il Procuratore chiariva che "ogniqualevolta la Polizia Giudiziaria si trovi in presenza di minore privo, anche temporaneamente, di riferimenti educativi e non sottoposto a provvedimenti restrittivi in materia di libertà personale, ovvero denunciato a piede libero o solo fermato per identificazione, deve provvedere ad un suo affidamento nell'ambito di un intervento civile, in quanto soggetto minore di età: si sommano pertanto due interventi, in ambito civile e penale".

Nel caso che ci occupa, risulta provato che El Mahroug Karima era stata denunciata, seppure soltanto oralmente, da Pasquino Caterina per un furto commesso ai suoi danni circa quindici giorni prima. Non ricorreva, dunque, la flagranza nel reato, ma la minore doveva essere denunciata a piede libero e nei suoi confronti sarebbe stato iscritto un procedimento penale, come chiarito dalla dott.ssa Fiorillo all'operante Cafaro nella telefonata intercorsa alle ore 19.13 del 27.5.2010.

Perciò la minore veniva accompagnata in Questura per l'identificazione, con obbligo in capo agli operanti di avvisare immediatamente il pubblico ministero di turno del trattenimento del soggetto. Nel caso di specie, la dott.ssa Fiorillo autorizzava, come previsto dall'art. 349 c.p.p. commi 4, 5 e 6, la polizia giudiziaria a trattenere la minore in Questura oltre le 12 ore, nel caso non fosse stata prontamente reperita una comunità a cui affidarla.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa in sede di conclusioni, tale indicazione di trattenere la minore finché non fosse stata reperita una idonea struttura era non solo conforme alla legge, ma anche in linea con le direttive impartite dal Procuratore della Repubblica in casi analoghi alla polizia giudiziaria.

Invero, si legge in tali direttive, nel capitolo 2 intitolato "*Come comportarsi nei confronti di un minore che ha commesso reati*", che (1) gli indagati in stato di libertà devono essere identificati, se privi di documento, mediante foto segnalamento; (2) deve essere allegata alla comunicazione di notizia di reato il verbale di identificazione, la nomina del difensore o d'ufficio, nonché il verbale di elezione di domicilio; (3) "*i minori colti nell'atto di commettere reati e non arrestati, devono essere consegnati ai genitori, ai parenti fino al 4° grado, al tutore o all'affidatario legale (non a chi si*



presenta come avvocato incaricato dai familiari)”, previa identificazione; *“in mancanza di persona legittimata a ricevere in consegna il minore, questo deve essere accompagnato in una comunità di emergenza...”*; (4) occorre effettuare gli accertamenti SDI; (5) devono essere richiesti i precedenti dattiloscopici (Afis); (6) devono essere fornite le notizie sulle condizioni di vita familiare e sociale, sulla personalità, sul grado di istruzione e sulla condotta dell’indagato; (7) devono essere allegati eventuali verbali di sequestro, perquisizioni o altro, (8) oltre al verbale di eventuale rinuncia ad avvalersi dell’Autorità consolare in caso di indagati stranieri¹¹⁰.


Ciò posto, con particolare riferimento alla disposizione impartita dalla dott.ssa Fiorillo agli ufficiali di polizia giudiziaria di collocare la minore in comunità, ritiene il Collegio, in considerazione delle delucidazioni fornite dalla dott.ssa Frediani sopra riportate, che tale disposizione fu data in un’ottica di collaborazione tra le diverse autorità, diretta a tutelare l’interesse del minore.

Da un lato, il pubblico ministero era, infatti, competente ad esercitare il proprio potere di iniziativa davanti al Tribunale dei Minori, unica autorità giudiziaria con poteri decisori nei confronti di El Mahroug Karima, richiedendo eventualmente degli interventi rieducativi; dall’altro, l’autorità di pubblica sicurezza era tenuta nell’immediatezza *“ad attuare tutte le necessarie misure di tutela del minore”*, chiedendo, a tale scopo, ragguagli al pubblico ministero dott.ssa Fiorillo, investita della dovuta comunicazione circa l’intervento di carattere penale effettuato dalle forze dell’ordine e dell’accompagnamento della minore in Questura, in quanto indagata per furto ai danni di Pasquino Caterina.

Quanto alle dichiarazioni rese dalla dott.ssa Fiorillo circa il fatto di avere costantemente ribadito, anche alla dott.ssa Iafrate, la propria disposizione di collocare la minore in comunità, al fine di ben lumeggiare la credibilità intrinseca della testimonianza resa, deve evidenziarsi che il pubblico ministero di turno ha precisato, in modo convincente, che, stando alle informazioni acquisite da Cafaro fin dal primo contatto telefonico, la giovane era sospettata di svolgere l’attività di prostituzione.

Invero, quanto riferito dalla El Mahroug, ossia di mantenersi ballando la danza del ventre in alcuni locali notturni, aveva indotto il pubblico ministero a dubitare della lecita provenienza delle entrate economiche vantate dalla stessa.

¹¹⁰ V. p. 2 e 3, 6 e 7 delle direttive del Procuratore sub faldone 8P/19P fogliazione del Tribunale 316 ss.



Coerentemente alla prospettazione della vicenda, tenuto conto delle direttive e delle prassi dell'ufficio, la dott.ssa Fiorillo ha ribadito in udienza di non avere nemmeno preso in considerazione l'affidamento di El Mahroug Karima ad un soggetto terzo estraneo.

A tale proposito, la stessa ha fatto riferimento, altresì, al protocollo stilato tra la Procura Ordinaria, la Procura per i minorenni ed i Servizi Sociali, secondo cui in caso di sospetto di maltrattamento o di abuso ai danni del minore, lo stesso non deve essere affidato a terzi, per ovvie ed evidenti ragioni, atteso che i provvedimenti adottati hanno di mira esclusivamente l'interesse del minore¹¹¹.

D'altra parte, vale la pena sottolineare che tale orientamento è del tutto conforme alla prassi dell'ufficio, come efficacemente spiegato dal Procuratore della Repubblica per i minorenni.

Va chiarito, infatti, che nell'ipotesi di *soggetti stranieri adolescenti, prossimi alla maggiore età, e privi di referenti educativi, fermati per identificazione o anche denunciati a piede libero per un reato, generalmente non vengono assunte iniziative di sorta in ambito civile, né è insolito che adolescenti, in assenza di un genitore o parente cui affidarli, siano temporaneamente affidati in via d'urgenza e temporanea a soggetto maggiorenne, compiutamente identificato e rintracciabile (quale un vicino di casa o un conoscente), qualora risulta persona conosciuta dal minore e bene accolta, ma solo purché non emergano elementi di sospetto (ad esempio minore che presenta segni di maltrattamento, timori di sfruttamento nella commissione di reati...)"¹¹².*

E' del tutto evidente che nel caso di El Mahroug Karima, sospettata di svolgere l'attività di prostituzione, il collocamento in comunità protetta fosse l'unico intervento efficace a tutela della minorenni.

Non a caso, una disposizione del tutto analoga era stata impartita anche dalla dott.ssa Saracino, in occasione dell'intervento effettuato il 5 giugno 2010 nei confronti della minore sospettata di essere sfruttata come prostituta dalla sua coinquilina De Conceicao,

¹¹¹ "Avv. Gedini: lei, per quanto riguarda gli affidamenti di minori, per sua esperienza, visto che Lei ci ha detto che sono 10 anni che ovviamente segue questa vicenda, è mai accaduto, o quanto meno a Lei è mai accaduto, che il minore sia stato affidato ad un soggetto estraneo? Teste Fiorillo: rarissimamente, perché è sconsigliato, esiste anche un protocollo che è stato stilato tra la Procura Ordinaria e la Procura Minorile e il Servizio, che per quanto riguarda i fatti di maltrattamenti ed abuso assolutamente, non dico che lo sconsiglio ma lo escludo. Questi sono aspetti...bè, ricordiamoci che questa minore per me era sospettata di prostituzione, almeno da come mi si prospettava la vicenda" – trascrizione della deposizione p. 25.

¹¹² V. relazione del Procuratore della Repubblica per i Minorenni del 28.12.2010 p. 2.



in tal modo confermando che la disposizione data dalla dott.ssa Fiorillo era del tutto conforme alle linee guida adottate dall'ufficio.

D'altra parte, giova evidenziare che anche il dott. Ciro Cascone, pubblico ministero di turno il giorno in cui pervenivano gli atti del Commissariato Porta Ticinese relativi alla minore, esercitava il potere di iniziativa, inoltrando al Tribunale per i Minorenni una richiesta di apertura di procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 25 bis RD 1404/1934 per minorenni che esercitano la prostituzione o sono vittime di reati sessuali¹¹³.

Alla luce del dettato normativo e delle prassi dell'ufficio, la dott.ssa Fiorillo ha dichiarato che, in casi analoghi di minori sospettati di maltrattamenti e/o di abusi, le era capitato molto raramente di affidare un minore ad un soggetto terzo estraneo¹¹⁴.

A questo proposito, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa in sede di conclusioni, si deve rilevare che gli esempi di interventi delle forze dell'ordine su minori portati all'attenzione di questo Tribunale dagli Avvocati dell'imputato non smentiscono affatto tale netta disposizione, ma – al contrario – ne rafforzano il contenuto precettivo e, dunque, la credibilità intrinseca della deposizione resa proprio con riferimento alla chiara disposizione impartita alla Iafrate.

Nonostante l'incompleta allegazione da parte della difesa degli atti di polizia giudiziaria eseguiti in relazione a ciascun intervento effettuato dalle forze dell'ordine¹¹⁵, è stato possibile desumere le seguenti diverse tipologie di disposizioni adottate dalla Procura minorile.

Innanzitutto, i soggetti minori di età che non hanno commesso alcun reato risultano solitamente affidati a parenti o lasciati andare, dopo la loro compiuta identificazione

¹¹³ V. relazione del Procuratore della Repubblica per i Minorenni del 16.11.2010 p. 2.

¹¹⁴ "Avv. Ghedini: sto domandando in generale; Teste Fiorillo: in generale posso dire che è rarissimo, possiamo fare una percentuale del ... la invento io in questo momento, 2%; Avv. Ghedini: può accadere, o a Lei è mai accaduto, che vengano fermate una minore e una maggiorenne, entrambe indagate, e che poi la minore venga affidata alla correa? Teste Fiorillo: certo che avviene, sa quando? Quando le arrestano tutte e due, o vengono fermate per un reato, una delle minorenni, per esempio, è una nomade, e allora bisogna affidarla ai genitori o dei parenti. E allora avviene che spesso la persona con cui hanno commesso un reato sia un parente, e in particolare un fratello, una sorella, e così viene affidata al fratello o alla sorella maggiorenne. Avv. Ghedini: e se non è parente? Teste Fiorillo: se non è parente, è molto raro questo, a me non è mai capitato; Avv. Ghedini: non le è mai capitato? Teste Fiorillo: no, a me no." – trascrizione della deposizione p. 25 e 26.

¹¹⁵ V. documenti prodotti dalla difesa ed acquisiti in sede di ammissione delle prove nn. 45 ss. nonché tabella riassuntiva con l'elenco dei casi di minori trattati nel 2010 sub faldone 8/19P fogliatura del Tribunale 328/F 8P e verbali di affidamento sub faldone 8/19P fogliatura 339/F 8P.

mediante i rilievi foto dattiloscopici¹¹⁶: trattasi di interventi di natura civile, per le considerazioni sopra svolte, in cui *l'autorità segnalante richiede spesso, praticamente, l'autorizzazione a lasciar andare da solo il minore straniero.*

Analoghe osservazioni devono essere svolte in relazione ai soggetti minorenni fuggiti dalla comunità che non hanno commesso alcun reato: anche in tali evenienze gli stessi vengono ricollocati in comunità oppure rilasciati con invito a presentarsi al servizio Pronto Intervento Minori del Comune di Milano¹¹⁷.

Per quanto riguarda i soggetti minorenni denunciati a piede libero dalle forze dell'ordine in relazione alla commissione di reati contro il patrimonio (in particolare per furti ai danni di esercizi commerciali), dagli atti acquisiti emerge che il pubblico ministero di turno ne disponeva il rilascio, dopo la loro compiuta identificazione mediante foto segnalamento¹¹⁸; ciò in conformità alla prassi dell'Ufficio, come spiegato dal Procuratore della Repubblica, atteso che *generalmente non vengono assunte iniziative di sorta in ambito civile* in tali ipotesi, non emergendo sospetti di maltrattamenti o di abusi ai danni dei minori controllati, identificati e quindi rilasciati¹¹⁹.

¹¹⁶ Precisamente, in tale gruppo vanno inseriti i minori Janka Gianluca e Aouadni Hatem di cui al documento 45 della difesa, affidati ai rispettivi parenti; documento n. 52 – anche Manulescu Leonard e Cioran Ambassadoru, minori di età e domiciliati al campo nomadi di via Rubattino, venivano rilasciati dopo la loro identificazione; n. 53 – analogamente, Bouazza Ali Souiane, controllato in compagnia del maggiorenne Lekouio Yassine, veniva rilasciato dopo l'identificazione; v. altresì documenti n. 62, 63, 64, 65, 74, 77, 78, 81, 96.

¹¹⁷ v. i seguenti documenti della difesa: n. 47 - Barrow Katibi, allontanatosi dalla comunità CASA AMICA, veniva lasciato andare dopo l'identificazione; n. 48 - Karim Jawad, fuggito dalla comunità La Fattoria della Carità, si presentava al commissariato Bonola e veniva rilasciato in mancanza di posti disponibili in comunità, con invito a presentarsi al servizio Pronto Intervento minori del Comune di Milano; v. altresì documenti della difesa n. 66, 71, 74, 88, 91, 98 che trattano casi del tutto analoghi.

¹¹⁸ v. documento della difesa n. 49 – i minori Andriiauskas Karolls e Vaitkevicius Denas, indagati a piede libero per furto ai danni del supermercato Oviessa, venivano identificati e rilasciati; n. 50 – Bouazza Ali veniva accompagnato per identificazione negli uffici della Questura e, indagato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, veniva rilasciato dopo avere dichiarato di svolgere lavori saltuari presso esercizi commerciali; n. 57 – Stoian Angelica, indagata per furto al supermercato Penny Market, veniva rilasciata dopo l'identificazione; n. 54 – Ciobanu Andreaa, denunciata a piede libero per furto ai danni del supermercato Esselunga, veniva rilasciata dopo l'identificazione da cui risultava negativa ai terminali; v. altresì i casi del tutto analoghi di cui ai documenti nn. 55, 56, 59, 61, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 79, 80, 85, 87, 89, 90, 92, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103.

¹¹⁹ I pochi casi documentati dalla difesa di soggetti minori di età, denunciati a piede libero ed affidati dopo la loro identificazione, confermano che - solitamente - la Procura della Repubblica per i minori ne disponeva il rilascio: v. documento della difesa n. 82 – Caldararu Visineanca, persona minore di età ed indagata per il reato di cui all'art. 660 c.p., veniva identificata ed affidata alla coindagata Bancuta Maria domiciliata nello stesso campo nomadi di Sesto San Giovanni; n. 83 – Osmanovic Muharem, indagato a piede libero per furto pluriaggravato, veniva identificato ed affidato alla madre; n. 84 – Leone Gabriele e Bechelli Matteo, indagati per furto di benzina, venivano identificati e affidati ai rispettivi genitori; v. altresì i documenti della difesa nn. 58, 75 e 95.

A tale proposito deve essere sottolineato che, proprio nell'unico caso portato all'attenzione del Tribunale in cui il pubblico ministero ha disposto il collocamento in comunità della persona minore di età, indagata a piede libero per avere fornito in precedenza false generalità, la stessa era stata controllata dalle forze dell'ordine in quanto dedita all'attività di prostituzione¹²⁰.

Non c'è chi non veda come l'attività di prostituzione integri proprio quella situazione di potenziale pericolo per il minorenne che richiede precisi interventi a sua tutela, quale il collocamento in comunità protetta, prodromico alle eventuali richieste del pubblico ministero al Tribunale dei Minori, ai sensi dell'art. 25 bis R.D. 1404/1934, relative a "*minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati sessuali*".

Né può sfuggire la somiglianza di tale evenienza con l'intervento effettuato il 27 maggio 2010 nei confronti di El Mahroug Karima, sospettata di provvedere al proprio sostentamento con guadagni provenienti dall'attività di prostituzione, a riprova della conformità della disposizione impartita quella notte dalla dott.ssa Fiorillo con le linee guida dell'ufficio di Procura.

La versione dell'imputato alla luce delle risultanze processuali

La tesi difensiva

Leggendo una dichiarazione scritta personalmente, come dallo stesso precisato, Berlusconi Silvio ha dichiarato di avere conosciuto El Mahroug Karima ad una cena presso la sua residenza di Arcore, forse portata da Mora Dario, qualche mese prima dei fatti del 27 maggio. Accadeva spesso che i suoi ospiti si facessero accompagnare da qualche amico o amica, bastava che lo preavvisassero, comunicandolo alla sua segretaria.

Le cene si svolgevano in una grande sala da pranzo ed egli monopolizzava la conversazione parlando un po' di tutto, divertendosi con battute e canzoni.

¹²⁰ V. documenti della difesa n. 60 – Stoica Andrea, indagata a piede libero per avere fornito false generalità, veniva controllata mentre era dedita all'attività di prostituzione unitamente ad altre due giovani, una delle quali minore d'età: il pubblico ministero disponeva il collocamento di Stoica Andrea presso la comunità Asilo Mariuccia mentre l'altra giovane veniva rilasciata in quanto sottoposta a controllo ed identificata, ma non denunciata.

Per completezza, si segnala che il caso di cui al documento n. 86 non è in nulla attinente al presente processo, atteso che riguarda una donna maggiorenne (indagata per un reato contro il patrimonio, con in braccio una bambina di un anno).



Dopo cena alcune ospiti organizzavano spettacoli con musica e costumi che non avevano nulla di volgare o scandaloso.

Il nome “*bunga bunga*” riferito a questa parte delle serate derivava da una sua precedente battuta che è stata riportata in modo dovizioso dalla stampa.

Altre volte gli ospiti ballavano nella discoteca che era stata dei suoi figli, ma egli non partecipava alle danze. Accadeva quello che si può vedere in qualsiasi locale aperto al pubblico di ogni età.

Ha precisato che non si sono mai svolte scene di natura sessuale: erano presenti i camerieri ed il personale della villa; inoltre, a volte, anche i suoi figli passavano a salutare.

A suo modo di vedere, ipotizzare che egli volesse mantenere segreto il tenore delle serate è assurdo perché la sua vita privata era oggetto di spasmodica attenzione, tanto che, in proposito, si erano pubblicati libri, reportage fotografici ed altro. Molti fotografi e giornalisti sostavano sempre, giorno e notte, di fronte ai cancelli delle sue residenze, anche prima del 27 maggio 2010.

Ha ricevuto ospiti sia prima che dopo il c.d. scandalo Ruby perché è sempre stato tranquillo sul contenuto delle serate, ed ha continuato, come al solito, a condurre la sua vita di relazioni.

Mai ha controllato i suoi ospiti, ha requisito cellulari o ha chiesto di non parlare di quanto avveniva ad Arcore, perché nulla di meno che lecito poteva accadere.


Erano svaghi conviviali dopo intense settimane di lavoro.

Ruby attirò su di sé l'attenzione perché raccontò la sua storia: disse di avere 24 anni, di essere egiziana, figlia di una cantante anch'essa egiziana, appartenente ad un'importante famiglia imparentata con il presidente Mubarak. La ragazza mostrò un video con una cantante che effettivamente le somigliava. Tali circostanze furono dalla stessa ribadite tutte le volte che andò a cena ad Arcore.

Raccontò dei maltrattamenti subiti dal padre per la sua manifestata intenzione di convertirsi al cattolicesimo.

Infine raccontò di essere arrivata a Milano un mese prima e di essere stata ospitata da un'amica. Una sera, dopo un litigio, l'amica la buttò letteralmente fuori di casa; fu raccolta da un tassista che la ospitò e le trovò un lavoro in un ristorante; lì il titolare la tormentava perché voleva avere con lei dei rapporti intimi.

Tutti si commossero ed egli decise di aiutarla, offrendole un aiuto economico.



La giovane partecipò ad altre serate a casa sua, sempre invitata da altre sue ospiti. Egli non la invitò mai direttamente.

In queste occasioni *Ruby* gli rappresentò di avere l'opportunità di diventare socia con una sua amica in un centro estetico di via della Spiga. Gli chiese un prestito di 57.000 euro, assicurandogli che con gli utili dell'attività glieli avrebbe restituiti. Prestò quindi il denaro alla ragazza tramite il Rag. Spinelli, suo fiduciario.

L'imputato ha precisato che erano tutti convinti che la giovane fosse maggiorenne per il suo aspetto fisico, per la sua maturità e per il fatto che una minorenni non avrebbe potuto intraprendere l'attività prospettata.

Ha dichiarato di non avere mai avuto alcun tipo di rapporto intimo con la giovane, ribadendo che durante la sua permanenza alle cene non è mai successo nulla di sconveniente.

Ha negato di avere offerto alla ragazza denaro dopo il 27 maggio per impedirle di raccontare quello che era accaduto durante le serate.

La stessa ha reso agli investigatori delle dichiarazioni di pura fantasia, alcune delle quali certamente a lui non favorevoli.

Quando in qualche conversazione telefonica intercettata ha fatto riferimento a somme di denaro che pensava di potere ottenere da lui, si trattava di invenzioni della ragazza prive di qualsiasi aggancio testuale *"o, verosimilmente, si trattasse (si trattava – ndr.) di propositi che qualcuno potrebbe averle suggerito, per ottenere dei vantaggi economici e magari per trattenere per sé una parte di questi vantaggi"*¹²¹.

"L'unico timore che io avrei quindi potuto avere in questa vicenda, non è già che Ruby raccontasse il vero, ma che Ruby, o chi per lei, si inventasse cose non vere, che sarebbero state certamente utilizzate contro di me".

Per concludere ha ribadito di non avere mai avuto rapporti intimi di qualsiasi tipo con la ragazza della cui minore età comunque non era assolutamente a conoscenza, essendo anzi convinto che avesse 24 anni, così come da lei stessa sempre dichiarato.

Con particolare riferimento ai fatti accaduti il 27 – 28 maggio 2010, l'imputato ha dichiarato che il 27 maggio 2010 si trovava a Parigi per una riunione dell'OCSE. Era partito la mattina da Roma con l'On. Valentino Valentini, i suoi consiglieri diplomatici ed il personale addetto alla sua sicurezza. Ricevette chiamate attinenti a questa vicenda sul telefono cellulare che era custodito dal suo capo scorta o dal suo staff.

¹²¹ Trascrizione udienza 19 ottobre 2012 p. 12.



Pur avendo constatato dagli atti del processo che avrebbe ricevuto una chiamata da De Conceicao Michelle, ha dichiarato di non ricordare di avere parlato con la donna.

Ha ricordato, invece, la telefonata di Loddo Miriam la quale aveva parlato al telefono con El Mahroug. Quest'ultima, in lacrime, aveva detto alla Loddo di trovarsi in Questura a Milano, dove era stata accompagnata e trattenuta perché accusata di un furto, e sprovvista di documenti.

Poiché aveva ascoltato la sua conversazione con la Loddo, l'On. Valentini gli chiese se voleva che contattasse la Questura.

Oltre alla propensione ad aiutare le persone in difficoltà, l'imputato riteneva che da quella circostanza potessero derivare delle implicazioni diplomatiche negative.


Infatti, proprio in quel periodo, si era verificato un incidente internazionale tra la Svizzera e la Libia¹²². Appena il 27 marzo, si era interessato per riuscire a risolvere il problema in occasione del vertice della Lega Araba a Sirte. Successivamente, quasi ogni giorno, si era interessato della questione finché il 13 giugno era riuscito a risolverla.

Perciò, quando apprese che Ruby si trovava in Questura, gli venne spontaneo il paragone con l'incidente diplomatico con la Svizzera, essendo veramente convinto che El Mahroug Karima facesse parte della cerchia familiare di Mubarak.

Tra l'altro, aveva parlato con quest'ultimo della giovane, appena otto giorni prima, il 19 maggio 2010, durante un pranzo a Villa Madama, convinto com'era che fosse una sua parente. Alla sua domanda se conoscesse la madre di Ruby, il Presidente egiziano gli aveva detto che era una famosa cantante egiziana che, effettivamente, faceva parte della sua conoscenza familiare. Aggiunse di non sapere se avesse una figlia messa fuori casa per motivi di religione, ma che si sarebbe informato e glielo avrebbe fatto sapere. L'argomento occupò la conversazione di fronte a tutti i molti commensali per diverso tempo.

L'imputato era quindi convinto che la ragazza avesse effettivamente un legame di parentela con il Presidente egiziano per cui voleva evitare che fosse recata offesa a Mubarak con il trattenimento in Questura della ragazza.

¹²² V. trascrizione p. 14, 15 e 16 sulla questione internazionale tra Svizzera e Libia riassumibile nel modo seguente: come ritorsione per l'avvenuto arresto del figlio Hannibal per violenze in Svizzera, il leader libico Gheddafi aveva ritirato il visto a tutti i cittadini svizzeri residenti in Libia, trattenuto alcuni cittadini svizzeri contro la loro volontà, nonché congelato tutte le attività svizzere sul territorio libico.



Parlò allora con Nicole Minetti che già aveva saputo da un'amica quello che era successo a El Mahroug Karima. Visto che si trattava anche di un problema di mancanza di documenti, le chiese di andare in Questura per agevolare l'identificazione.

Su suggerimento dell'On. Valentini aveva deciso di contattare la Questura e il Capo scorta Ettore Estorelli aveva proposto di chiedere informazioni ad un funzionario con cui si rapportava per gestire la sicurezza dei suoi spostamenti.

Non conosceva la persona né il ruolo che lo stesso ricopriva nella polizia, ma era interessato ad avere informazioni per sapere se, effettivamente, ci fosse un problema di identificazione.

Il funzionario in questione era Ostuni e la telefonata che fece fu breve. Si limitò a chiedergli se vi fossero problemi per l'identificazione della ragazza e gli segnalò che la giovane poteva avere rapporti di parentela con Mubarak.

Lo informò anche che, per agevolare l'identificazione, aveva detto al consigliere regionale Minetti, che conosceva la ragazza, di andare in Questura. Era una scelta logica, opportuna, doverosa per evitare un potenziale incidente diplomatico.

Non chiese altro. In particolare non chiese ad Ostuni di intervenire sulle procedure in corso di cui non era nemmeno a conoscenza.

Poi decollarono da Parigi e non vi furono ulteriori contatti in volo.

Quando arrivarono a Roma, il capo della sicurezza Estorelli chiamò Ostuni. L'imputato ha dichiarato di avere appreso tale circostanza dalle intercettazioni scritte, ma che non la ricordava.

Ostuni lo informò che era ancora in corso l'identificazione della ragazza, ma che la situazione era in via di risoluzione.

Ricevette poi una telefonata da Minetti Nicole che lo mise al corrente dell'evolversi della situazione. Dalla Minetti apprese che la ragazza era stata identificata e che era marocchina e minorenni.

Solo allora comprese che la ragazza si era costruita una seconda identità e che la sua condizione reale era davvero miserevole. Di conseguenza, ritenne di non dovere più interessarsi a lei¹²³.

Quanto all'incidente diplomatico tirò un bel respiro di sollievo.

L'imputato ha precisato che la richiesta avanzata ad Ostuni fu solo di natura conoscitiva, tesa unicamente a dare ed ottenere un'informazione.

¹²³ V. dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 19 ottobre 2012, trascrizione p. 20.



Non ritenne di allertare i canali diplomatici perché ancora non aveva notizie precise e farlo, senza una previa verifica, avrebbe potuto creare di per sé un inutile incidente.

Non disse ad Ostuni di affidare El Mahroug Karima alla Minetti, essendosi limitato a chiedere che quest'ultima andasse in Questura per agevolare l'identificazione della ragazza. Il suo affido ad una comunità-famiglia gli era del tutto indifferente, tanto è vero che quando una settimana dopo venne affidata ad una comunità di Genova non ritenne di intervenire in alcun modo.

Inoltre, poiché presso la sua residenza ad Arcore non si erano mai svolte scene di natura sessuale, non aveva alcun interesse a chiedere al personale della Questura comportamenti diversi da quelli previsti dalla legge. Non ha mai svolto alcuna pressione nei confronti del funzionario: si è limitato a chiedere una semplice informazione.

E' quindi fuori da ogni logica pensare che abbia telefonato in Questura per il timore che la ragazza raccontasse qualcosa di sconveniente da tenere nascosto.

In seguito non si occupò più della ragazza. Seppe però che Spinelli, a causa di continue e reiterate insistenze, le consegnò ancora qualche migliaio di euro.

Alla luce del tenore delle spontanee dichiarazioni rese, la tesi difensiva può dunque essere sintetizzata nel modo seguente:

- l'imputato apprese della presenza di El Mahroug Karima in Questura e dei motivi del suo accompagnamento da Loddo Miriam la quale, a sua volta, aveva parlato direttamente con la ragazza;
- ritenne di chiedere un'informazione al dott. Ostuni, ossia se la ragazza, priva di documenti, si trovava, effettivamente, in Questura, in quanto temeva un possibile incidente diplomatico essendo sinceramente convinto che fosse una parente del Presidente egiziano Mubarak, come raccontatogli dalla stessa El Mahroug;
- disse al dott. Ostuni che, al solo fine di agevolare l'identificazione della ragazza, Nicole Minetti sarebbe andata in Questura;
- ci furono due telefonate con Ostuni, una prima del decollo in cui l'imputato parlò personalmente con il funzionario ed un'altra dopo l'arrivo a Roma in cui il capo scorta Estorelli chiese notizie;
- apprese quella notte, dalla Minetti, dopo il rilascio della El Mahroug, che la ragazza era minorenni;



- decise di non avere altri rapporti con la minore alla quale il rag. Spinelli, suo fiduciario, consegnò in seguito, di sua iniziativa, solo qualche migliaia di euro;
- gli era indifferente il collocamento della ragazza in comunità perché le serate ad Arcore erano conviviali, senza alcuna scena di sesso, per cui non temeva che El Mahroug potesse parlare di qualcosa di sconveniente.

Le verifiche effettuate ed i tabulati telefonici acquisiti

Dagli accertamenti esperiti, consultando fonti aperte su siti Internet¹²⁴, risulta provato che, effettivamente, l'imputato, dopo avere partecipato in mattinata ad una riunione presso la sede della Confindustria, presiedeva la riunione del Consiglio dell'Ocse svoltasi a Parigi nel pomeriggio del 27 maggio 2010 che si concludeva con una cena all'ambasciata italiana.

Alle ore 23.23 del 27 maggio 2010 l'agenzia Ansa mandava, infatti, in rete il seguente dispaccio: *“il premier ha appena lasciato la sede dell'ambasciata per fare rientro a Roma”*¹²⁵.

Si deve logicamente ritenere che il primo contatto tra l'imputato ed Ostuni sia avvenuto appena prima della telefonata effettuata dal Capo di Gabinetto alla Questura di Milano, per verificare chi fosse il funzionario di turno quella sera, così come riferito dallo stesso. Dai tabulati telefonici acquisiti in atti¹²⁶ si evince che **alle ore 23.53** Pietro Ostuni effettuava tale chiamata alla Questura e che alle ore 23.59 lo stesso parlava con la dott.ssa Iafrate.

Il contatto telefonico tra Ostuni e l'imputato, come riferito dal primo e ammesso dal secondo, **si colloca pertanto poco prima delle ore 23.53** e, in quel momento, l'imputato aveva già lasciato l'ambasciata italiana di Parigi per recarsi all'aeroporto.

E' agevole desumerne che, prima di parlare con Ostuni, l'imputato fu informato dell'accompagnamento della El Mahroug in Questura in quanto accusata di un furto.

Berlusconi ha dichiarato di avere appreso tale circostanza dalla Loddo la quale gli disse di avere parlato al telefono con la stessa giovane che si trovava in Questura. Tuttavia, deve escludersi che la Loddo avesse potuto parlare personalmente con la ragazza, posto

¹²⁴ V. nota Sco acquisita, su accordo delle parti, all'udienza del 9.7.2012 sub fascicolo contrassegnato dal n. 20.

¹²⁵ V. nota Sco citata.

¹²⁶ V. elenco dei tabulati telefonici, con i relativi numeri telefonici ed utenti, acquisito all'udienza del 9.7.2012 nonché relative note Sco a cui verrà fatto costante riferimento nel prosieguo, acquisite – su accordo delle parti – alla medesima udienza.

che questa non aveva con sé il proprio telefono cellulare, per le considerazioni già svolte¹²⁷.

Per converso, è probabile che la donna avesse appreso dell'accompagnamento della ragazza da parte delle forze dell'ordine dalla De Conceicao, con la quale aveva parlato al telefono alle ore 21.55 per 495 secondi, alle ore 22.22 per 60 secondi, alle 22.52 per 85 secondi e alle ore 23.33 per 45 secondi.

A tale proposito, la Loddo ha confermato in udienza di avere informato per telefono l'imputato, specificando di avere, appunto, saputo dalla De Conceicao che la El Mahroug era stata accompagnata in Questura. La teste ha aggiunto di avere chiamato l'imputato perché, a suo dire, era preoccupata del fatto che la ragazza fosse una parente del Presidente egiziano, circostanza peraltro da lei mai riferita in sede di indagini.

La Loddo ha precisato, inoltre, di avere effettuato la telefonata al Presidente del Consiglio una volta arrivata in Questura, ma - contrariamente a quanto asserito dalla testimone - deve escludersi che la stessa sia entrata negli uffici, atteso che le persone in compagnia della Minetti furono tutte debitamente identificate dagli operanti, come riferito da Landolfi, e la stessa non era tra loro.

Anche la teste De Conceicao Oliveira Michelle, nonostante il mancato ricordo dell'imputato sul punto, ha dichiarato, in modo del tutto verosimile, di avere avvisato per telefono Berlusconi della presenza della ragazza in Questura, informandolo che era stata arrestata e che non era riuscita a contattare il rag. Spinelli e la Minetti, circostanza quest'ultima che trova conferma nell'esame del tabulato telefonico in atti dell'utenza a lei in uso¹²⁸.

L'imputato le disse che si trovava a Parigi e che avrebbe cercato di risolvere il problema non appena arrivato.

Peraltro, risulta provato che la De Conceicao fosse, effettivamente, a conoscenza dell'avvenuto accompagnamento della El Mahroug in Questura, come si evince dalla registrazione della chiamata da lei effettuata al 113 **alle ore 21.37**.

Si riporta di seguito la trascrizione della conversazione registrata:

¹²⁷ V. il paragrafo "L'intervento in Corso Buenos Aires".

¹²⁸ La De Conceicao aveva confidato tale circostanza a Dantone Savino, persona con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale, come da questi dichiarato all'udienza del 26.3.2012, circostanza indicativa della veridicità di quanto riferito dalla donna in udienza; anche la stessa El Mahroug ha dichiarato di avere saputo che la De Conceicao aveva informato del suo accompagnamento in Questura la Minetti ed il Presidente del Consiglio che già conosceva - v. verbale di sit in data 3.8.2010 ore 17.35 p. 3 e 4.

V.F.1 - 113, operatore 4.
V.F.2 - Buonasera. Eh... Senta, volevo una informazione.
V.F.1 - Sì.
V.F.2 - Quando una persona che è piccola di età...
V.F.1 - Eh.
V.F.2 - Che ce l'ha ancora 17 anni.
V.F.1 - Mh.
V.F.2 - E la Polizia la prende, dove li portano? Lei mi può dire dove?
V.F.1 - Allora, dipende signora, perché... Probabilmente in un... in un primo momento verrà in Questura.
V.F.2 - In Questura di Milano?
V.F.1 - Sì. Dipende se l'ha presa la Polizia o i Carabinieri.
V.F.2 - Penso che è la Polizia.
V.F.1 - Mh. Allora, in un primo momento viene qua, perché devono fare degli accertamenti, documenti, tutto...
V.F.2 - È arrivata lì una ragazza che si chiama Ruby?
V.F.1 - Guardi, noi siamo qui al 113, quindi non so aiutarla.
V.F.2 - Allora, io devo andare direttamente lì nella Polizia?
V.F.1 - Ma a Lei chi gliel'ha detto che è qui?
V.F.2 - Eh... perché è successo questo a un'amica mia.
V.F.1 - Mh.
V.F.2 - Eh... è successo questo con lei perché ha litigato con altra ragazza, che è una bugiarda, una cretina. Hai capito? Come lei è minorenni, stava facendo de trattamento dei documenti...
V.F.1 - Mh, mh.
V.F.2 - E stava dato... danno... è andata nella trattativa di documento.
V.F.1 - Mh, mh.
V.F.2 - E l'hanno portata lì. Io ho saputo adesso, perché sono uscita oggi, adesso di ospedale, che ho fatto intervento.
V.F.1 - Mh, mh.
V.F.2 - Eh... e lei cioè era andata a comprare delle medicina per me ed è passata in un centro estetico, che è di un'amica mia, a dire che io stavo bene, che ero uscita da ospedale. E adesso questa mia amica del centro estetico mi ha chiamato.
V.F.1 - Mh, mh.
V.F.2 - Allora se è stata la Polizia, la portano in Questura, giusto?
V.F.1 - Sì.
V.F.2 - Va bene.
V.F.1 - Quindi deve venire qua... Cioè dipende che... Allora...
V.F.2 - Ma volevo chiederti in quale via questo che lei sta (inc. pronuncia affrettata)?
V.F.1 - È in via Fatebenefratelli.
V.F.2 - In via Benefrate... fratelli.
V.F.1 - Fatebenefratelli.
V.F.2 - Okay, arrivo.
V.F.1 - L'unica cosa, le dico, è che se Lei adesso mh... Non so se... se la fanno... se la fanno entrare.
V.F.2 - Vedere?
V.F.1 - Per... sì, per vedere la ragazza.
V.F.2 - No, io devo vedere, perché devo pre...

V.F.1 - E comunque...

V.F.2 - Devo chiamare i genitori. Siccome il cellulare di lei è tutto qua con me...

V.F.1 - Ah, ce l'ha tutto Lei?

V.F.2 - Ce l'ho tutto io.

V.F.1 - Mh, mh.

V.F.2 - Hai capito? Io per forza devo chiamare i genitori.

V.F.1 - Sì, è per quello che le stavo dicendo. Perché praticamente i genitori dovrebbero ve... dovrebbero venire a prenderla. Beh, allora faccia... Provi, faccia un salto qui.

V.F.2 - I genitori di lei non sono qua, signora.

V.F.1 - Eh, ma...

V.F.2 - (inc. voci sovrapposte).

V.F.1 - Un familiare, qualcuno.

V.F.2 - Eh... No. Io sono maggiorenne, lei è a casa mia perché divide la casa con me (inc. voci sovrapposte).

V.F.1 - Ma Lei è maggiorenne?

V.F.2 - Sì, sì, io ce l'ho 32 anni. C'ho tutti i documenti, sto anche portando con me.

V.F.1 - Mh.

V.F.2 - Permesso di lavoro e tutto quanto.

V.F.1 - Mh, mh. Va beh, allora provi... Si presenti qua, eventualmente spiega un attimo questa situazione...

V.F.2 - Okay.

V.F.1 - Così magari le sapranno dire.

V.F.2 - Perché è una situazione veramente di bugia, hai capito? Quella che l'ha fatto questo perché lei è vissuta a casa di quest'altra ragazza, che è una ragazza italiana, che addirittura l'ha fregata di soldi. Perché lei lavora come modella fotografica e lavora anche con Lele Mora. Hai capito? E quest'altra ragazza l'ha fregato di soldi, batto(fonetic) anche. Hai capito? Allora lei, quando se ne accorge di questa cosa, mi ha chiamato e ha chiesto se poteva vivere... vive... vivere con me.

V.F.1 - Mh, mh.

V.F.2 - Ma figurati che se io non conosco una persona che non è veramente una brava ragazza, una brava persona, che facevo andare... (inc. pronuncia affrettata) è andata della trattativa di lavoro con i documenti, cioè entrare in casa mia? Figurati, (inc. voci sovrapposte)...

V.F.1 - Va beh, certo.

V.F.2 - ...responsabilità, giusto?

V.F.1 - Sì, sì, sì.

V.F.2 - Perché sennò non mi metto di mezzo io.

V.F.1 - Mh.

V.F.2 - Però devo vedere adesso, per una questione di cattiveria, io mi metto in mezzo.

V.F.1 - Eh beh, ma purtroppo...

V.F.2 - Perché non è giusto. Non è proprio giusto.

V.F.1 - Va bene, l'importante è che le cose insomma si sistemino.

V.F.2 - Okay.

V.F.1 - Va bene?

V.F.2 - Va bene. Arri...

V.F.1 - Arrivederci.

V.F.2 - Arrivederci.

Da tale conversazione si evincono tre dati:

1) innanzitutto, che De Conceicao Santos Oliveira Michelle era a conoscenza della minore età di El Mahroug Karima ed anzi sapeva, con precisione, che la stessa aveva diciassette anni;

2) in secondo luogo, che la minore aveva lasciato presso l'abitazione di via Villorosi il proprio telefono cellulare;

3) in terzo luogo, che la De Conceicao era, a suo dire, venuta a conoscenza dei fatti occorsi alla minore dalla titolare del centro estetico identificata in Cisse Sokhna Rokhaya la quale l'aveva chiamata, dicendole che la ragazza era stata portata via dalla polizia.

La teste Cisse¹²⁹ ha sostanzialmente confermato di avere riferito alla De Conceicao tale circostanza, anche se ha diversamente dichiarato di essere stata chiamata dalla predetta, la quale le aveva chiesto conferma dell'intervento della polizia nei confronti della El Mahroug, così mostrando di esserne già a conoscenza.

E', in effetti, oltremodo verosimile che la De Conceicao avesse appreso dell'intervento delle forze dell'ordine dalla stessa richiedente Pasquino Caterina, tenuto conto dell'intreccio, estremamente significativo, delle telefonate intercorse tra le due donne, proprio in concomitanza all'arrivo della polizia in Corso Buenos Aires.


Precisamente, dai tabulati in atti, risulta che alle ore 17.03 la Pasquino chiamava la De Conceicao (durata della conversazione di 273 secondi) e che, subito dopo, alle ore 17.08 quest'ultima telefonava al centro estetico; la Pasquino richiamava ancora la De Conceicao alle ore 17.52 (durata della conversazione di 274), appena prima di telefonare alle 18.01 al 113 per chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Deve essere evidenziato che alle ore 20.21, dopo l'intervento delle forze di polizia in Corso Buenos Aires, la Pasquino telefonava ancora alla De Conceicao (durata della conversazione 685 secondi) e che, subito dopo, quest'ultima cercava di contattare, senza riuscirci, la Cisse con la quale avrebbe poi parlato alle ore 21.28 e alle 21.42.

Nel frattempo, la De Conceicao chiamava l'utenza del Rag. Spinelli (alle ore 21.20 durata della conversazione di 60 secondi e alle ore 21.33 di due secondi), anche se la teste ha asserito di non averci parlato.

Poco dopo, precisamente alle 21.44, la donna chiamava un taxi con cui si recava in Questura.

¹²⁹ deposizione udienza 17.2.2012 trascrizione p. 166.



Quanto al rapporto di conoscenza con El Mahroug Karima, la teste De Conceicao ha dichiarato di averla ospitata a casa sua a partire dal 7 maggio 2010, dopo averla conosciuta al ristorante Filettiera di Milano¹³⁰. Ha riferito che conosceva anche l'imputato, fin dall'anno 2008, che le era stato presentato da Mora Dario e che lo aveva incontrato ancora nell'anno 2009.

La mattina del 27 maggio 2010, aveva subito un intervento di interruzione della gravidanza¹³¹, per cui aveva chiesto a Ruby di andare a comprarle delle medicine. Non vedendola tornare, aveva chiamato il centro estetico ed aveva appreso così che la coinquilina era stata fermata dalle forze dell'ordine.

Su contestazione del pubblico ministero, che le ha ricordato le telefonate intercorse con la Pasquino, la teste ha ammesso di conoscerla e di averle parlato quella sera, ma solo quando già si trovava in Questura, circostanza che viene nettamente smentita dall'analisi dei tabulati telefonici.

Dal canto suo Pasquino Caterina ha negato, in modo del tutto inverosimile, di avere informato la De Conceicao dell'intervento della polizia nei confronti della minore, nonostante i ripetuti contatti telefonici intercorsi tra le due donne (l'ultimo dei quali ancora alle ore 23.43 per 91 secondi, in uscita dalla Pasquino).


Quanto alla Loddo, la De Conceicao ha confermato di avere parlato con la predetta, ma – contrariamente a quanto risulta dal tabulato telefonico – quando già si trovava in Questura; poiché cercava la El Mahroug, la informava che la giovane era stata lì accompagnata dalle forze dell'ordine; poco dopo la Loddo, conosciuta qualche giorno prima a casa sua, in quanto presentatale dalla El Mahroug, la raggiungeva in Questura.

Nonostante le contestazioni della pubblica accusa che ha rappresentato alla teste che oltre a lei e alla Minetti era in presente in Questura la sola Conceicao Gonzales Ferreira nata a Rio de Janeiro il 6.7.1973, identificata dalle forze dell'ordine, e non Loddo Miriam, la testimone ha negato di conoscere la Gonzales, ribadendo invece la presenza della Loddo.

Infine, allo scopo di ben lumeggiare l'inattendibilità della testimone, deve essere sottolineato che la De Conceicao ha asserito di avere appreso della minore età della El

¹³⁰ La teste ha dichiarato, inizialmente, di avere conosciuto la El Mahroug ad Arcore, a casa dell'imputato, nell'aprile del 2010; dopo le contestazioni della pubblica accusa e l'ammonimento a dire la verità, la teste ha modificato la propria versione come indicato nel testo, ribadendo quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni testimoniali.

¹³¹ V. documentazione relativa al ricovero sub faldone 8P/19P fogliatura da 352 a 365 e da 366 a 405.



Mahroug soltanto in Questura dalla dott.ssa Iafrate. Malgrado la contestazione effettuata dal pubblico ministero in ordine al chiaro contenuto della telefonata effettuata al 113 sopra riportata, la teste si è ostinata ad affermare di essere all'oscuro della minore età della ragazza, e ciò nonostante i plurimi richiami all'obbligo di dire la verità. La pervicacia della teste nel negare l'evidenza impone la restituzione degli atti al pubblico ministero, al fine di valutare il complesso della deposizione dalla stessa resa.

Ad ogni modo, risulta certo, grazie ai tabulati acquisiti in atti ed alle celle agganciate dal cellulare in uso alla De Conceicao, che quest'ultima arrivava in Questura alle ore 22.19. Tale elemento risulta del tutto in linea con la comunicazione delle ore 22.48 del sovrintendente Gallo che avvertiva Landolfi della presenza di una persona fuori dalla Questura che dichiarava di essere l'unica a potere avere in affidamento la minore¹³².

Dopo avere parlato con la Loddo, la De Conceicao contattava Minetti Nicole, come si evince dai contatti delle ore 22.19 di 241 secondi e delle ore 23.27 di 69 secondi. La teste ha dichiarato di avere parlato anche con l'imputato e di avere atteso l'arrivo della Minetti in Questura.

L'intervento di Minetti Nicole

L'imputata in procedimento connesso Minetti Nicole ha confermato di avere ricevuto una telefonata da tale Michelle che non conosceva e che le rappresentò di avere avuto il suo numero da amiche comuni. La donna le disse che El Mahroug Karima era stata fermata dalle polizia in un centro estetico perché la sua coinquilina Caterina l'aveva denunciata per furto e che aveva provato a mettersi in contatto con l'imputato per avvertirlo che la ragazza era stata fermata.

Pur non essendo in grado di precisare chi dei due chiamò l'altro, la Minetti ha riferito di avere parlato con l'imputato, il quale *“le chiese la cortesia di andare in Questura”*.

A seguito della lettura dei tabulati telefonici effettuata dal pubblico ministero in sede di interrogatorio, la Minetti ha confermato di avere ricevuto una telefonata da Berlusconi alle ore 23.43¹³³ nel corso della quale le disse di essere già al corrente del fatto che la

¹³² V. la fine del paragrafo *“L'intervento in Corso Buenos Aires”*.

¹³³ Si deve precisare che il dato relativo all'orario del contatto telefonico tra Berlusconi e la Minetti è stato positivamente acquisito, non dalla lettura del contatto con l'imputato risultante dal tabulato telefonico relativo all'utenza in uso alla Minetti - ostandovi il disposto di cui all'art. 68 Cost. - bensì dalle dichiarazioni orali rese davanti al pubblico ministero in sede di interrogatorio dall'imputata di procedimento connesso atteso che il relativo verbale di interrogatorio è stato acquisito su accordo delle parti.



minore era stata accompagnata in Questura e che la stessa fosse stata trattenuta in quanto priva di documenti. In tale occasione l'imputato la pregò *“di andare in Questura, io ero un po' titubante, anche perché Rubi non la conoscevo bene, però poi io mi convinsi ad andare. Anzi, ora che mi viene in mente, Berlusconi mi disse “vai tu perché sei una persona per bene, sei incensurata, ti presenti bene”, non so se aggiunse anche che ero un consigliere regionale e quindi sarei stata più affidabile come persona”*¹³⁴.

Una volta arrivata in Questura la Minetti rimase, a suo dire, stupita nell'apprendere dalla De Conceicao che la El Mahroug era minore di età.

Si dichiarò allora disponibile a prendere in affidamento la minore, anche perché la dott.ssa Iafrate le *“disse chiaramente che l'unico modo perché la ragazza minore potesse non passare la notte in Questura ed essere immediatamente liberata (...), era che la prendessi in affidamento temporaneo io, specificando che vi erano delle difficoltà con riferimento alla coinquilina della Rubi in quanto straniera, anche perché inizialmente l'idea era quella che la El Mahroug potesse tornare a vivere presso il domicilio della Michelle, cosa che poi avvenne. La dott.ssa Iafrate mi precisò anche che questa eventualità di affidare la minore El Mahroug Karima alla De Conceicao Michelle era stata prospettata al Magistrato minorile di turno e il predetto Magistrato l'aveva scartata. Io pertanto mi resi disponibile ad avere l'affidamento temporaneo della minore, chiedendo alla dott.ssa Iafrate se l'avessi dovuta pertanto condurre con me a casa e la Iafrate mi rispose che la El Mahroug Karima avrebbe potuto tornare a casa della De Conceicao Michelle, tant'è che richiesero copia dei documenti a quest'ultima”*¹³⁵.

Deve essere nettamente disattesa la tesi proposta dall'imputata di procedimento connesso, Minetti Nicole, di avere avuto autonomamente l'idea di prendere in affidamento la minore una volta arrivata in Questura, su suggerimento della dott.ssa Iafrate che le prospettava tale soluzione come l'unico modo per non fare passare la notte alla ragazza negli uffici del Coordinamento.

¹³⁴ Verbale dell'interrogatorio reso da Minetti Nicole al pubblico ministero in data 30.1.2011 p. 7 e acquisito all'udienza del 10.12.2012.

¹³⁵ V. verbale citato p. 8 e 9.



Invero, tale tesi, perfettamente in linea con le dichiarazioni di Berlusconi circa l'incarico conferito alla Minetti di andare in Questura soltanto per agevolare l'identificazione della minore priva documenti, viene smentita da chiare risultanze di segno opposto.

Risulta, infatti, provato - per averlo concordemente riferito il dott. Ostuni ed il personale di polizia in servizio quella notte in Questura, ed in particolare l'ispettore Colletti, operante che coadiuvava la dott.ssa Iafrate, sulla credibilità del quale non vi è alcun motivo di dubitare - che le disposizioni provenienti dall'imputato furono di affidare la minore ad un consigliere regionale che sarebbe arrivato in Questura.

Sul punto la dott.ssa Iafrate è stata chiara, precisando che Ostuni le chiese *“se era possibile accelerare la fase dell'identificazione della ragazza, quindi tutte le procedure che solitamente attiviamo, finalizzate poi al rilascio della ragazzina”* e le disse che *“sarebbe giunta in Questura una persona affidabile e disposta a prendere in consegna, tra virgolette, la ragazza. Cioè comunque ad assumersi la responsabilità su questa ragazza, quindi riceverla in affidamento”*¹³⁶.


Anche il dott. Ostuni è stato assolutamente preciso al riguardo, specificando che l'imputato gli preannunciava l'arrivo della consigliera parlamentare Minetti che avrebbe preso in affido la ragazza: *“Avv. Ghedini: le fu dato un ordine, o le fu chiesta una informazione? Teste Ostuni: no, mi disse che si sarebbe presentata in Questura la consigliera parlamentare, io ricordo consigliere parlamentare, Minetti, che si sarebbe fatta carico di questa persona. Dopo di che credo che mi abbia ripassato l'addetto alla sicurezza, il quale, se non ricordo male, disse: “va bè, aspettiamo sue notizie”*¹³⁷.

Il chiaro contenuto di tali deposizioni si impone e smentisce, altresì, con forza la tesi sostenuta dall'imputato di avere appreso della minore età di El Mahroug Karima soltanto dopo il suo rilascio. Tanto è vero che, nella telefonata intercorsa con il Capo di Gabinetto, l'imputato aveva impiegato il termine *affido*, utilizzato - per ovvie ragioni - solo nei confronti di persone minorenni.

Deve ritenersi, logicamente, che il dato della minore età della ragazza fosse ben noto anche alla Minetti per un duplice ordine di considerazioni: innanzitutto, la coimputata era stata informata della presenza in Questura della El Mahroug dalla De Conceicao, la quale era perfettamente a conoscenza del fatto che la ragazza aveva diciassette anni; né la cittadina brasiliana aveva alcun motivo di tacere tale circostanza ad una persona che

¹³⁶ V. trascrizione della deposizione p. 82 e 66-67.

¹³⁷ V. trascrizione della deposizione p. 44, 45.



andava ad aiutarla; in secondo luogo, la Minetti aveva parlato anche con l'imputato il quale aveva preannunciato al Dott. Ostuni l'arrivo in Questura del consigliere parlamentare, finalizzato a prendere in affidamento la minore. Sicchè non risulta corrispondente al vero che la Minetti avesse appreso solo dalla dott.ssa Iafrate della minore età della ragazza.

Il colloquio tra Berlusconi e Ostuni

Nessun dubbio o fraintendimento è possibile, come pare abbia voluto suggerire la difesa in sede di conclusioni, sul contenuto del colloquio intercorso tra l'imputato e il dott. Ostuni.

A tale proposito, il funzionario ha dichiarato che Berlusconi, dopo averlo informato della presenza in Questura di una ragazza nordafricana che gli era stata segnalata come la nipote di Mubarak, gli chiedeva di affidare la giovane al consigliere parlamentare Minetti che sarebbe arrivato in Questura.

In merito alla attendibilità della testimonianza resa deve evidenziarsi che le dichiarazioni rese dal Capo di Gabinetto, vittima del reato di cui al capo a), risultano intrinsecamente credibili e coerenti.

Va, infatti, evidenziato che, nell'immediatezza, il dott. Ostuni riferiva negli stessi termini il contenuto del colloquio telefonico intercorso con Berlusconi al Questore Indolfi, circostanza particolarmente indicativa in tema di attendibilità del dichiarante. A tale proposito, il Dott. Indolfi - testimone terzo, indifferente all'esito del presente processo, sulla credibilità del quale non vi è alcun motivo di dubitare - ha, invero, dichiarato che il Capo di Gabinetto lo aveva immediatamente informato del fatto che Berlusconi aveva segnalato la presenza in Questura di una giovane della quale "*si sarebbe presa carico*" il consigliere regionale Minetti Nicole¹³⁸. E' infine appena il caso di osservare che il dott. Ostuni non aveva alcun motivo di riferire al proprio superiore gerarchico una circostanza non corrispondente al vero.

Non può certo darsi credito alla ricostruzione alternativa avanzata dalla difesa, secondo la quale l'imputato avrebbe chiesto soltanto un'informazione al dott. Ostuni, il quale, del tutto autonomamente, si sarebbe attivato per il rilascio della minore alla Minetti, evento effettivamente verificatosi.

Tale tesi, oltre che contrastante con le risultanze istruttorie esposte, tutte di segno opposto, risulta del tutto inverosimile: il Capo di Gabinetto, svegliato quella notte

¹³⁸ V. trascrizione verbale p. 205.



mentre si trovava presso la propria abitazione, non aveva infatti alcun motivo per andare oltre la pretesa richiesta di informazioni rivoltagli da Berlusconi; tra l'altro, insistendo di propria iniziativa con la dott.ssa Iafrate perché affidasse la minore alla Minetti, la quale si sarebbe offerta - casualmente e spontaneamente, e quindi senza alcuna precisa direttiva in tal senso - di prendere in affidamento la ragazza, su suggerimento della stessa dott.ssa Iafrate che le avrebbe spiegato come fosse l'unico modo per evitare che la El Mahroug pernottasse presso gli uffici di polizia.


Non c'è chi non veda come la ricostruzione proposta si riveli artificiosa e destituita di qualsiasi logica, anche in ragione della ulteriore circostanza riferita dal dott. Ostuni di avere ricevuto non solo una telefonata dall'imputato personalmente, ma anche diverse telefonate dalla Presidenza del Consiglio, in persona del capo scorta Estorelli, che voleva essere tenuto al corrente dell'evolversi della situazione, fino all'avvenuto rilascio della minore con affido alla Minetti.

Non è quindi un caso che il Capo di Gabinetto, come dallo stesso riferito, non abbia neanche pensato di informare il Presidente del Consiglio o il personale del suo staff dell'errore in cui era incorso, in relazione all'asserita parentela della giovane con il Presidente egiziano, e ciò nonostante egli ricoprì l'incarico di responsabile della sicurezza nazionale.

Tale circostanza risulta, infatti, del tutto in linea con la richiesta effettivamente avanzata dall'imputato di consegnare la giovane alla consigliera regionale Minetti, così come dichiarato dal dott. Ostuni, atteso che - diversamente, nel corso di uno dei plurimi contatti telefonici intrattenuti con la Presidenza del Consiglio - il Capo di Gabinetto si sarebbe logicamente limitato a comunicare al Presidente del Consiglio, o al capo scorta Estorelli, l'accertata assenza di rapporti di parentela tra El Mahroug Karima ed il Presidente Mubarak.

Vale la pena ricordare, infatti, che il dott. Ostuni venne messo al corrente dalla dott.ssa Iafrate, fin dal loro primo contatto telefonico, delle origini marocchine della giovane.

Dal canto suo, Estorelli Giuseppe, caposcorta in servizio presso la Presidenza del Consiglio, ha confermato di avere effettuato una telefonata al Dott. Ostuni, attorno alle 23.00/23.30, nella fase antecedente al decollo dall'aeroporto Le Bourget, su richiesta - a suo dire - dell'On. Valentino Valentini. Questi gli aveva chiesto se conosceva qualcuno



alla Questura di Milano perché il Presidente voleva avere dei chiarimenti in merito a una situazione¹³⁹, circostanza confermata anche dallo stesso On. Valentini.

Estorelli ha dichiarato che, per ragioni d'ufficio, era in contatto con il capo di Gabinetto Pietro Ostuni, referente istituzionale reperibile 24h/24h, perché la scorta si appoggiava a lui per gli spostamenti del Presidente del Consiglio.

Contattò allora dal proprio telefono il dott. Ostuni sulla sua utenza cellulare e gli disse che il Presidente aveva bisogno di “*delucidazioni inerenti a una persona*”¹⁴⁰. Gli passò l'On. Valentini e si allontanò. Quando Valentini gli restituì il telefono gli spiegò che il Presidente si stava interessando ad una donna che era trattenuta presso la Questura di Milano.

Giunti a Roma, salirono sulle auto ed egli prese posto su quella del Presidente del Consiglio dove era seduto anche l'On. Valentini. Questi gli chiese se si potevano avere degli aggiornamenti ed egli contattò Ostuni che gli disse che tutti gli accertamenti di rito stavano per essere ultimati, che ci voleva ancora un po' di tempo e che la persona comunque era ancora trattenuta presso gli uffici della Questura.

A precisa domanda, il teste ha dichiarato che non ci furono ulteriori telefonate con il dott. Ostuni, né con altri organi istituzionali¹⁴¹.

Ha aggiunto che, a seguito della risonanza data dagli organi di comunicazione all'interessamento del Presidente del Consiglio a El Mahroug Karima, aveva ritenuto opportuno redigere di sua iniziativa, il 4 novembre 2010, un resoconto in cui ripercorreva, in modo sostanzialmente conforme, gli accadimenti della notte. Aveva quindi depositato tale relazione alla direzione del S.i.s.de (Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica) da cui dipendeva all'epoca¹⁴².

¹³⁹ V. deposizione all'udienza del 19.10.2012, trascrizione p. 52.

¹⁴⁰ V. trascrizione p. 54.

¹⁴¹ V. trascrizione p. 57 e 58.

¹⁴² V. relativo documento con omissis e non sottoscritto che è stato riconosciuto dal teste all'udienza del 19.10.2010, acquisito su accordo delle parti ed allegato al relativo verbale.

Per quanto riguarda il percorso professionale di Estorelli Giuseppe, si evidenzia che il teste ha dichiarato di essere stato funzionario di polizia dal 1983 al 2001 in servizio presso la Digos della Questura di Milano; di essere stato assunto, dopo il congedo, da un'azienda privata che forniva il servizio di sicurezza alla famiglia dell'imputato; di essersi, in particolare, nell'anno 2002 occupato della sicurezza dei figli di Berlusconi; di avere fatto poi le pratiche occorrenti per essere riammesso in polizia dove venne dislocato all'Ufficio di gabinetto del Questore di Milano per circa un anno; di essere stato in seguito distaccato al dispositivo di sicurezza del Presidente del Consiglio Berlusconi, incarico che ricopriva nel maggio 2010.



Tali circostanze sono state sostanzialmente confermate dall'On. Valentini¹⁴³, il quale ha raccontato di essere stato presente in macchina con il Presidente del Consiglio mentre, andando all'aeroporto, questi aveva ricevuto e fatto alcune telefonate. Capì che c'era bisogno di contattare la Questura di Milano e di chiedere informazioni.

Secondo il racconto del teste, fu una iniziativa sua, e non del Presidente del Consiglio, quella di chiedere ad Estorelli se conosceva qualcuno della Questura di Milano da contattare.

L'imputato gli disse che c'era una ragazza egiziana senza documenti *“vedi se ti puoi informare”*¹⁴⁴.

L'On. Valentini ha dichiarato che erano già sulla pista di decollo quando Estorelli chiamò Ostuni e glielo passò. Il teste ha ricordato di avere detto ad Ostuni: *“guardi, ci risulta che presso di voi, alla Questura di Milano, sarebbe stata fermata una ragazza egiziana senza documenti, a noi nota”*¹⁴⁵ poi l'imputato gli fece segno di passargli il telefono e parlò personalmente con il Capo di Gabinetto.

Il teste ha riferito che Berlusconi disse ad Ostuni che era stata fermata una ragazza egiziana a lui nota, offrendosi di inviare il consigliere regionale Minetti Nicole *“per aiutare a disbrigare l'identificazione”*, *“perché poi a noi risulta che questa ragazza potrebbe essere parente del presidente Mubarak”*¹⁴⁶.

Il teste ha ricordato che non fu una telefonata lunga perché stavano per decollare e che il tono della conversazione fu pacato, senza richiesta di specifici interventi. Ha precisato, inoltre, che non ci furono ulteriori colloqui telefonici tra il Presidente del Consiglio ed il Capo di Gabinetto per quanto a sua conoscenza.

Il teste ha ricordato che, durante il viaggio in macchina dall'aeroporto di Roma, Berlusconi aveva appreso telefonicamente che la questione si era risolta, anche se non è stato in grado di precisare chi fosse l'interlocutore.


Quella notte il Presidente non gli riferì come si era conclusa la vicenda; nei giorni successivi, commentò però l'accaduto, dicendogli *“guarda quella là, sai, quella là mi*

¹⁴³ L'On. Valentini ha dichiarato di avere collaborato con l'imputato fin dall'anno 1999: prima come suo assistente e poi come capo dell'ufficio del Presidente del Consiglio. Venne eletto deputato nelle ultime due legislature. Nell'anno 2010, oltre ad essere deputato, svolgeva la funzione di Consigliere del Presidente del Consiglio per le relazioni internazionali.

¹⁴⁴ V. deposizione all'udienza del 5.10.2012, trascrizione p. 15.

¹⁴⁵ V. trascrizione p. 15; il teste ha ribadito di avere parlato con il dott. Ostuni anche su domanda del pubblico ministero che rappresentava la diversa dichiarazione resa sul punto dal Capo di Gabinetto – v. trascrizione p. 29 e 30.

¹⁴⁶ V. trascrizione p. 16.



aveva raccontato una marea di balle...”, insomma, in maniera molto colorita mi fece capire che non era come lui pensava”¹⁴⁷.

A precisa domanda, l’On. Valentini ha dichiarato di non avere pensato di suggerire al Presidente del Consiglio di assumere informazioni presso il Consolato egiziano di Milano, anziché chiedere ad un consigliere regionale di recarsi in Questura, nonostante la propria funzione istituzionale di Consigliere per le relazioni internazionali.

Come sopra evidenziato, il dott. Ostuni ha invece decisamente negato di avere parlato con altre persone dello staff del Presidente del Consiglio, oltre al capo scorta Estorelli Giuseppe con il quale aveva interloquito più volte dopo la prima telefonata con il Presidente del Consiglio.


Prescindendo, come è doveroso, dai sette contatti telefonici risultanti dal tabulato del Capo di Gabinetto con numeri riconducibili alla Presidenza del Consiglio, che non sono stati tenuti in considerazione dal Tribunale – ostandovi il disposto dell’art. 68 Cost. che li rende inutilizzabili nei confronti dell’imputato, ma che sono indicativi della falsità delle deposizioni rese dai testimoni Estorelli Giuseppe e Valentini Valentino, tema che dovrà essere vagliato da altra autorità giudiziaria – si osserva che le dichiarazioni rese da Ostuni di avere parlato più volte con Estorelli risultano oltremodo attendibili ed in linea con lo sviluppo degli accadimenti.

In particolare, risulta provato che il dott. Ostuni si sia tenuto costantemente in contatto con la dott.ssa Iafrate e del tutto logico che egli abbia, mano a mano, aggiornato la Presidenza del Consiglio sull’andamento della vicenda. Tale dato ha, peraltro, trovato positiva conferma nelle dichiarazioni della dott.ssa Iafrate, la quale ha precisato che il Capo di Gabinetto informava “Roma”, ossia la Presidenza del Consiglio.

A tale proposito, va evidenziato che le telefonate effettuate quella notte furono molte, come correttamente ricordato dall’Isp. Colletti, dal Sovr. Landolfi e dalla stessa dott.ssa Iafrate: risultano, infatti, ben quattordici chiamate, effettuate e ricevute, tra il dott. Ostuni e la Questura dalla mezzanotte alle ore 2.00.

E’ del tutto evidente che le telefonate, succedutesi quella notte in modo serrato tra i protagonisti della vicenda, fossero dirette a seguire lo sviluppo degli accadimenti, a seguito dell’originaria richiesta dell’imputato che, in definitiva, si riduceva a questo: rilasciare al più presto El Mahroug Karima a Nicole Minetti.

¹⁴⁷ V. trascrizione p. 19.



La disamina dei tabulati telefonici, alla luce delle deposizioni rese, consente di ricostruire l'intreccio dei colloqui come segue:

- alle ore 23.53 - 23.59 (durata delle conversazioni di 153 e di 72 secondi), subito dopo il colloquio con Berlusconi, Ostuni chiamava la Iafrate che veniva messa al corrente delle richieste avanzate dalla Presidenza del Consiglio;
- alle ore 00.02 Ostuni richiamava la Iafrate (durata della conversazione 12 secondi), la quale informava il suo superiore dell'avvenuto foto segnalamento di El Mahroug Karima alle precedenti ore 23.49; deve ritenersi, sulla scorta del compendio probatorio illustrato, che la funzionaria abbia messo al corrente il dott. Ostuni che la ragazza, marocchina, non risultava parente del presidente Mubarak;
- alle ore 00.13 (durata 103 secondi), Ostuni avvisava il dott. Indolfi della telefonata ricevuta dal Presidente del Consiglio; poco dopo chiamava anche il dott. Morelli;
- Ostuni richiamava tre volte, a distanza ravvicinata, la Iafrate per essere aggiornato degli sviluppi della vicenda e, precisamente, alle ore 00.08 (durata della conversazione 41 secondi), alle ore 00.10 (durata della conversazione 85 secondi) e alle ore 00.20 (durata 21 secondi); deve logicamente ritenersi che, nel frattempo, lo stesso avesse ricevuto e/o effettuato delle chiamate con il capo scorta Estorelli che aveva promesso di tenere informato;
- alle ore 00.39 la Iafrate telefonava ad Ostuni: dalla durata della conversazione, pari a 477 secondi, è lecito desumere che la funzionaria spiegasse al suo interlocutore quali accertamenti avessero fino a quel momento esperito, anche tenuto conto del fatto che la stessa aveva appena parlato con la dott.ssa Fiorillo alle ore 00.34 (durata 255 secondi), come dalla stessa riferito;
- alle ore 1.01 (durata 107 secondi) la Iafrate richiamava Ostuni e, subito dopo, richiamava il pubblico ministero di turno (durata 895 secondi), segno evidente che il Capo di Gabinetto premeva per ottenere il rilascio della minore, come richiesto dall'imputato, e che, a sua volta, la funzionaria cercava, insistentemente, di ottenere l'autorizzazione della dott.ssa Fiorillo ad affidare la ragazza a Minetti Nicole che si trovava già sul posto;
- Ostuni chiamava, infatti, sette volte la Iafrate a distanza ravvicinata: alle ore 1.21 (durata 70 secondi), alle ore 1.28 (durata 103 secondi), alle ore 1.31 (durata 50 secondi), alle ore 1.33 (durata 26 secondi), alle ore 1.44 (durata 110 secondi), alle ore 2.04 (tentativo di chiamata) e, infine, alle ore 2.12 (durata 303 secondi); in tale ultima



chiamata la funzionaria lo informava dell'avvenuto rilascio di El Mahroug Karima alla Minetti, tenuto conto dell'orario dell'affidamento delle ore 2.00 riportato sul relativo verbale.

Proprio la cronologia delle telefonate appena riportate e, in particolare, l'ultima telefonata intercorsa quella notte tra la Iafrate ed il Capo di Gabinetto rivela la falsità delle dichiarazioni rese dalla funzionaria nella parte in cui ha asserito, contrariamente al vero, che il rilascio della minore avvenne ben oltre le ore 2.00.

Lo spostamento in avanti del rilascio della minore si spiega con la necessità per la teste Iafrate di giustificare, senza riuscirvi, la mancata attesa dell'esito degli accertamenti, presso la famiglia di origine della ragazza, da lei stessa richiesti ai colleghi del Commissariato di Taormina alle ore 2.20 via telefax, allorquando la minore era già stata affidata a Minetti Nicole.

La ricostruzione alternativa suggerita dalla dott.ssa Iafrate, la quale ha addirittura dichiarato di avere accompagnato El Mahroug Karima all'uscita della Questura, adombrando che gli operanti abbiano indicato in un atto pubblico un dato non corrispondente al vero, viene peraltro clamorosamente smentita dai tabulati telefonici che comprovano l'effettivo rilascio della minore alle ore 2.00.

Invero, il cellulare in uso alla Minetti agganciava per l'ultima volta la cella di Piazza Cavour, che dava copertura alla Questura, alle ore 2.11; alle ore 2.38 il cellulare in uso alla De Conceicao agganciava la cella di Piazza Cinque Giornate, in centro a Milano, ma che non dava copertura alla Questura, segno evidente che la De Conceicao con la minore avevano ormai lasciato gli uffici della Questura e stavano rientrando nell'abitazione di via Villaresi n. 19, come conformemente dichiarato da tutti i testi sentiti sul punto.

La questione della parentela con il Presidente egiziano Mubarak

La circostanza che El Mahroug Karima non abbia alcuna parentela con il Presidente egiziano Mubarak è pacifica¹⁴⁸.

Ciò posto, l'imputato ha sostenuto che all'epoca era convinto che la giovane fosse parente di Murabak per un duplice ordine di ragioni:

¹⁴⁸ V. accertamenti anagrafici esperiti, sub faldone n. 8P/19P fogliazione 1 - 5, nonché dichiarazioni rese dal padre El Mahroug Mohamed all'udienza del 8.6.2012.



- innanzitutto, perché glielo aveva detto la stessa El Mahroug ad Arcore quando si erano conosciuti;

- in secondo luogo, perché, appena otto giorni prima del 27 maggio 2010, aveva parlato della ragazza proprio con il Presidente egiziano, in occasione di un pranzo ufficiale a Villa Madama, e questi gli aveva detto che la madre di *Ruby*, una famosa cantante egiziana, faceva parte della sua cerchia familiare e che gli avrebbe fatto sapere se la stessa aveva una figlia cacciata di casa.

Quanto ai pretesi racconti della minore sulla sua parentela con Mubarak, si deve osservare che la stessa El Mahroug Karima ha fornito diverse e contrastanti versioni:

- inizialmente, la ragazza dichiarava¹⁴⁹ che fu l'imputato a proporle di farsi passare per la nipote di Mubarak e di fornirle anche i documenti comprovanti la sua nuova identità, allorché si offrì di pagarle l'affitto di un appartamento a Milano Due, come aveva fatto per Nicole Minetti, Barbara Faggioli e Maristel, e la stessa dovette confessargli la sua minore età;

- analogamente, il 27 maggio 2010, mentre si recavano al commissariato Monforte – Vittoria, la ragazza confidava all'assistente Cafaro che "*Silvio*" l'avrebbe aiutata nella pratica di regolarizzazione, in quanto avrebbe dichiarato di essere la nipote di Mubarak¹⁵⁰;

- soltanto il 3 novembre 2010, rispondendo per iscritto ai quesiti posti dai difensori dell'imputato, riferiva di avere raccontato a Berlusconi, quando l'aveva conosciuto, "*di avere 24 anni, di essere di nazionalità egiziana (e non marocchina), di essere originaria di una famiglia di alto livello sociale, in particolare di essere figlia di una nota cantante egiziana e nipote del presidente Mubarak, che pure non avrebbe avuto buoni rapporti*" con la madre;

- ribadiva poi tale ultima versione anche davanti al Tribunale di Milano, nell'ambito del procedimento penale a carico di Mora Dario + altri, all'udienza del 17.5.2013¹⁵¹.

¹⁴⁹ V. verbale di sit in data 3.8.2010 acquisito all'udienza del 14.1.2013 su accordo delle parti: "(...) *La seconda volta (...) arrivata ad Arcore venni accolta da Berlusconi. Presso la sua abitazione erano presenti già numerose ragazze (...). Mi risulta che Maristel, Barbara Faggioli e Nicole Minetti dispongano di appartamenti a Milano Due di cui il Presidente paga in dono cinque anni di affitto; tale proposta venne fatta a me da Berlusconi il quale in quell'occasione scoprì per l'appunto che sono minorenni e priva di documenti. In quella circostanza, poiché io gli avevo detto falsamente di essere egiziana, Berlusconi mi propose di farmi passare per nipote del Presidente Mubarak e di fornirmi i documenti comprovanti la mia nuova identità, di cui lui si sarebbe occupato; (...)*"

¹⁵⁰ V. sopra il paragrafo "L'intervento in Corso Buenos Aires".

¹⁵¹ V. la trascrizione del relativo verbale acquisito su accordo delle parti p. 70 e 71.

Ritiene il Tribunale che le iniziali dichiarazioni rese dalla minore nell'estate dell'anno 2010 siano sul punto attendibili, dovendosi, innanzitutto, valorizzare la spontaneità del racconto svolto dalla El Mahroug ai pubblici ministeri con riferimento alla questione della parentela con il Presidente egiziano.

Ciò in quanto era la prima volta che la minore menzionava il rapporto di conoscenza con l'imputato e le modalità delle sue frequentazioni. Tra l'altro, il suddetto riferimento era del tutto occasionale in quanto scaturiva dal risentimento della ragazza nei confronti della De Conceicao che aveva trattenuto a casa sua, dopo il litigio occorso il 5 giugno, alcuni effetti di sua proprietà e, in particolare, dei gioielli che il Presidente del Consiglio le aveva regalato¹⁵².

In secondo luogo, la spiegazione fornita dalla ragazza, di una proposta fattale dall'imputato per superare l'assenza di documenti, onde prendere in affitto una casa a Milano Due, risulta intrinsecamente coerente ed attendibile, tenuto conto altresì che, come si vedrà nel prosieguo, l'imputato provvedeva effettivamente a pagare l'affitto delle abitazioni ove dimoravano le giovani donne citate dalla minore e che la sua condizione di minorenne costituiva un ostacolo all'intestazione del contratto in capo alla medesima.

In terzo luogo, deve evidenziarsi che le persone presenti presso l'abitazione del Presidente del Consiglio, nel momento in cui la minore avrebbe effettuato il racconto della sua vita, non hanno mostrato di ricordare nitidamente l'asserita parentela con il Presidente egiziano, circostanza che sarebbe loro rimasta impressa se raccontata, ma piuttosto hanno costantemente posto l'accento sulla professione di cantante della madre egiziana¹⁵³.

¹⁵² V. verbale di sit in data 22.7.2010 in cui parlava per la prima volta del Presidente del Consiglio: *"Spontaneamente: faccio presente che MICHELLE ha trattenuto a casa sua una serie di cose di un certo valore che io pensavo mi avesse restituito, in particolare (...) Collana marca Re Carlo con diamanti a forma di croce del valore di 15.000 euro che mi è stata regalata da un amico (...) La persona che mi ha regalato la collana è Silvio BERLUSCONI che ho incontrato due volte ad Arcore, (...)";* e ancora nel successivo verbale di sit del 3.8.2010, con inizio alle ore 9.40, veniva ripreso il discorso del gioiello di sua proprietà e la teste riconosceva la collana in quella mostratale in visione che era stata sequestrata presso l'abitazione della De Conceicao il 26.7.2010, nonché elencava tutti i regali ricevuti dal Presidente del Consiglio.

¹⁵³ Garcia Polanco Maristel ha riferito, all'udienza del 25.5.2012, di avere visto sul computer la foto della madre di Ruby che le disse essere una cantante egiziana, ma non una parente di Mubarak; Faggioli Barbara, all'udienza dell'8.6.2012, ha dichiarato di non essere a conoscenza di un'asserita parentela di Ruby con Mubarak; anche Visan Ioana, sentita all'udienza dell'8.6.2012, e Faggioli Barbara, all'udienza dell'8 giugno 2012, non ricordavano di una pretesa parentela con Mubarak, ma solo che la madre era una famosa cantante egiziana; Mariani Danilo, escusso all'udienza del 19.10.2012, ha dichiarato, in

Ma vi è di più: nella conversazione telefonica del 10 novembre 2010, in un momento in cui gli organi di stampa avevano già dato ampio risalto alla vicenda c.d. Ruby, sull'utenza telefonica in uso a Nicole Minetti, progressivo n. 9205, questa diceva a Marincea Florina di essere del tutto all'oscuro dell'asserita parentela con il presidente egiziano; infatti, ripercorrendo l'articolo apparso su un giornale in cui la El Mahroug asseriva che *"Ah, quella sera in Questura, quando mi hanno detto che venivo rilasciata perché ero la nipote di Moubarak, io ho sgranato gli occhi, ma la Minetti mi disse: "shh..."*, la Minetti così commentava *"ma, secondo te, io...ma...cioè, a parte che io non sapevo questa storia di Moubarak..., tutte 'ste stronzate...ma figurati"*¹⁵⁴.


Infine, ma non da ultimo, anche a volere ammettere – e così non è – che la minore avesse raccontato all'imputato, in occasione di una serata presso la sua abitazione ad Arcore, di essere una parente di Mubarak, risulta oltremodo incredibile che egli abbia, razionalmente, dato credito all'affermazione della ragazza senza nemmeno verificare la veridicità del dato, atteso che, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, avrebbe potuto agevolmente provvedervi.

Ad ogni modo, non si può sottacere come tutte le persone, alle quali è stata ventilata l'ipotesi di tale asserita parentela con il Presidente egiziano, abbiano, da subito, escluso tale eventualità: ci si riferisce non soltanto ai poliziotti della Questura di Milano, ma anche ai conoscenti della ragazza¹⁵⁵, nessuno dei quali aveva preso sul serio tale eventualità.

modo conforme, di ricordare il riferimento fatto da Ruby alla madre, una famosa cantante egiziana, ma non la parentela con il Presidente egiziano; tale circostanza non è stata menzionata nemmeno da Emilio Fede, imputato in procedimento connesso sentito all'udienza del 3.12.2012; per converso, Loddo Miriam ha dichiarato all'udienza del 12.11.2012 che il 14 febbraio 2010, durante la cena, Ruby disse che sua madre, nota cantante egiziana, era parente di Mubarak; Amarghioale Ioana Claudia, escussa all'udienza del 26.11.2012, ha ricordato soltanto che Ruby aveva detto di appartenere ad un famiglia molto importante;

¹⁵⁴ Deve rilevarsi che, come si vedrà nel prosieguo, Minetti Nicole era una delle persone presenti ad Arcore alle cene a cui partecipò la minore, attirando su di sé l'attenzione.

¹⁵⁵ Emblematica a tale proposito è la telefonata in cui Cafaro, con tono scherzoso, diceva di avere fermato la nipote di Mubarak – v. sopra il paragrafo "La Questura di Milano" registrazione della telefonata al 113 delle ore 00.06 del 28.5.2010; v. altresì la deposizione di Villa Giuseppe all'udienza del 26.3.2012 p. 142: *"Presidente: ma scusi, non aveva detto che era la nipote di Mubarak, benestante...? Teste Villa: sì, ma dopo ha avuto dei problemi con la famiglia, che il papà l'aveva mandata via, aveva avuto dei problemi, era qui a Milano e doveva lavorare perché ha avuto dei problemi. Certo, ma difatti io non le ho creduto, non penso neanche...neanche altra gente"*; v. inoltre deposizione di Fragata Ester all'udienza del 26 ottobre 2012 e, in particolare, p. 93 e 94: *"PM: ho capito. Allora, senta, Ruby disse che era parente, mi pare che abbia detto, che era parente di Mubarak, è corretto? IRC Fragata: In itinere aggiunse anche questo particolare. PM: in itinere aggiunse anche questo particolare. Quando si presentò disse la nazionalità? Disse se era tunisina, algerina, marocchina, egiziana? IRC Fragata: Marocchina, e poi disse che era egiziana, e poi aggiunse appunto che era nipote di Mubarak. Che io in quel momento*



A fronte di tale quadro probatorio, l'imputato ha cercato di avvalorare la bontà del suo preteso convincimento, sostenendo di averne diffusamente parlato con lo stesso Presidente egiziano Mubarak, in occasione di un pranzo ufficiale, tenutosi a Villa Madama il 19 maggio 2010, di chiusura del terzo vertice intergovernativo italo – egiziano.

Al pranzo erano presenti, oltre al Presidente del Consiglio, l'On. Valentini Valentino, all'epoca anche consigliere per le relazioni internazionali, Archi Bruno, consigliere diplomatico in Senato presso il Gabinetto del Presidente del Senato a partire dal gennaio 2012 e all'epoca consigliere diplomatico con l'incarico di rappresentante personale del Presidente del Consiglio per il G8 e il G20, il Ministro degli esteri Frattini Franco, Bonaiuti Paolo, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Galan Giancarlo, Ministro delle attività agricole, l'ambasciatore.


Per la parte egiziana erano presenti oltre al Presidente Mubarak, i ministri degli esteri, dell'industria e del commercio, della cooperazione internazionale e forse anche della cultura.

Vi era presente un solo interprete, Hammad Mohamed Rheda, dipendente del Ministero degli interni che svolge anche la libera professione, posizionato alla sinistra del Presidente del Consiglio, il quale aveva Mubarak seduto di fronte a lui.

Va precisato che i posti a tavola vengono assegnati secondo un ordine di protocollo che prevede i due presidenti al centro del tavolo, i ministri ai lati e, in ultimo, i funzionari.

Grazie alle deposizioni testimoniali rese dai partecipanti al pranzo ufficiale, è stato possibile accertare che, verso la fine del pranzo, il Presidente del Consiglio disse di avere conosciuto una ragazza egiziana carina di nome Ruby.

non focalizzai come essere il presidente dell'Egitto, onestamente, mi perdoni la falla culturale. PM: ecco, però di fronte a una persona, mi scusi, che prima dice marocchina, poi le dice che è egiziana, non le veniva il dubbio che questa ragazza potesse essere bugiarda? Cioè che... IRC Fragata: in itinere, le posso assicurare, mi sono venuti tanti dubbi, infatti non a caso io facevo pressione affinché se ne andasse" e ancora p. 95 e 96 "PM: Prego, quindi lei non ha creduto, ovviamente, che fosse la nipote di Mubarak, a fronte di questa massa di elementi: non aveva una lira, scappata di casa, bugiardella, aveva detto che era marocchina, poi dice egiziana..ha creduto o no, che questa fosse una delle nipotine di Mubarak? IRC Fragata: io non mi sono posta nemmeno il problema, se crederci o meno. Io avevo semplicemente una persona che, anche se avesse millantato delle illustri parentele, non era in quel momento il mio affare fondamentale".



Soltanto i testi Valentini ed Archi hanno dichiarato di avere sentito l'imputato collegare il nome di Ruby alla cerchia di parentele del Presidente Mubarak, il quale *non focalizzò*
156

L'On. Valentini, pur non ricordando gli argomenti affrontati nel corso del pranzo, né quelli di altri dodici pranzi ufficiali ai quali aveva partecipato in quel periodo, ha mostrato invece di rammentare bene l'intervento del Presidente del Consiglio ia fine pranzo, allorquando disse di avere conosciuto una ragazza egiziana di una nota famiglia vicina a Mubarak di nome Ruby, anche se il teste ha precisato che si trattava di un discorso confuso con accenni ad una famosa cantante egiziana.

Anche il teste Archi, pur essendo seduto all'estremità del tavolo, ha dichiarato di avere sentito il Presidente del Consiglio, verso la fine del pranzo, che si rivolgeva a Mubarak, seduto di fronte a lui, dicendogli che conosceva una ragazza egiziana di nome Ruby. Precisamente, il Presidente chiese a Mubarak se una giovane egiziana di nome Ruby, che aveva conosciuto, facesse parte della sua cerchia familiare. Il teste non ha saputo specificare se il Presidente fece riferimento alla parentela o al grado di parentela, ma ha precisato che parlò della cerchia familiare.

Anche l'On. Franco Frattini, sentito dalla difesa ex art. 391 bis c.p.p.¹⁵⁷, ha dichiarato che il Presidente egiziano non comprese a chi si riferiva l'imputato e che da parte egiziana emerse la circostanza che una certa Ruby era una cantante egiziana. *“La conversazione fu un po' confusa. L'on. Berlusconi disse che questa ragazza sarebbe appartenuta ad una cerchia familiare non meglio identificata riferibile al Presidente Moubarak; debbo dire che ancora una volta la reazione del Presidente Moubarak fu di non comprensione circa questo ulteriore riferimento e fu allora che il Presidente del Consiglio disse “allora ci informeremo meglio””*¹⁵⁸.


I testi On. Galan e On. Bonaiuti hanno ricordato soltanto che l'imputato fece il nome Ruby, associandolo ad una cantante o ad una bella donna. In particolare l'On. Bonaiuti ha precisato di essersi distratto proprio in quel momento.

Ad ogni modo, tutti i partecipanti hanno concordemente rappresentato che il riferimento alla ragazza fu fatto alla fine del pranzo, in un momento di maggiore rilassatezza, quando la conversazione non era più ordinata.

¹⁵⁶ Non a caso la medesima espressione riportata in corsivo è stata utilizzata da entrambi testi.

¹⁵⁷ Il relativo verbale è stato acquisito su accordo delle parti.

¹⁵⁸ V. verbale del 3.2.2011 acquisito su accordo delle parti all'udienza del 5.10.2012.



A tale proposito, deve essere evidenziato che proprio i testi Valentini e Archi non si trovavano in una posizione favorevole per seguire da vicino la conversazione, oltretutto confusa, e che gli stessi hanno mostrato in udienza di ricordare un dettaglio del tutto insignificante, come quello riportato, visto il contesto in cui avveniva, mentre non hanno rammentato – in modo singolare – il contenuto dei discorsi istituzionali affrontati durante il pranzo. Vi è dunque un fondato motivo per ritenere che gli stessi abbiano fornito una deposizione compiacente che dovrà essere valutata da altra autorità giudiziaria.

L'On. Frattini, il quale si trovava seduto accanto all'imputato, ha dichiarato che percepì un'incomprensione tra l'imputato ed il Presidente egiziano.


Per converso, ritiene il Tribunale che la deposizione dell'interprete Rheda, testimone terzo privo di rapporti personali con l'imputato, sia del tutto attendibile, avuto riguardo non soltanto alla sua posizione privilegiata, in ragione del fatto che lo stesso si trovava seduto accanto a Berlusconi, ma tenuto conto anche del fatto che la sua attenzione era certamente vigile, atteso che il suo compito era di tradurre quanto detto da entrambe le parti ed in particolare dai più alti esponenti dei due Paesi presenti al vertice internazionale.

Orbene, il teste Rheda ha dichiarato che verso la fine del pranzo il Presidente del Consiglio fece il nome Ruby: l'imputato disse che aveva conosciuto una ragazza egiziana carina di nome Ruby; dopodiché c'era stato un momento di confusione in cui tutti i ministri egiziani chiedevano se fosse la famosa cantante egiziana e l'imputato aggiungeva che era cresciuta in Sicilia e che i genitori erano cantanti.

Il teste non ha ricordato alcun riferimento ad una relazione parentale con la famiglia di Mubarak il quale, come concordemente dichiarato da tutti i partecipanti al pranzo, non interloquì sul punto con l'imputato.

In particolare, il teste Rheda ha precisato che solo il ministro dell'informazione egiziana, una donna, chiese se si trattasse della nota cantante egiziana, e che l'imputato spiegò che era cresciuta in Sicilia, che i genitori erano cantanti e che quindi non aveva nulla a che fare con la cantante egiziana.

Sulla scorta di tali risultanze non vi sono elementi che possano suffragare la tesi difensiva sostenuta dall'imputato di avere avuto assicurazioni dal Presidente Mubarak sui suoi rapporti di conoscenza familiare con la madre di Ruby.



Invero, a tale proposito, tutti i partecipanti al pranzo hanno concordemente riferito che il Presidente Mubarak non interloquì o *non focalizzò*, sicchè Berlusconi non poteva di certo trarre alcuna assicurazione sulla pretesa parentela con il Presidente egiziano dal proprio riferimento, appena accennato, alla conoscenza di una ragazza carina di nome Ruby. Anzi, dai ricordi dell'On. Frattini, lo stesso imputato si rese conto della non comprensione del Presidente Mubarak per cui disse "*allora ci informeremo meglio*".

La ricostruzione della vicenda alla luce del materiale probatorio illustrato

Sulla scorta del complesso delle risultanze processuali esposte, è dunque possibile ricostruire con sicurezza lo svolgersi degli accadimenti della notte del 27 – 28 maggio 2010.

La volante del Commissariato Monforte Vittoria interveniva in Corso Buenos Aires su richiesta di Pasquino Caterina la quale, telefonando al 113 alle ore 18.01, denunciava di essere stata derubata, circa quindici giorni prima, da El Mahroug Karima che aveva appena visto all'interno di un centro estetico.

Da subito, la volante del Commissariato Monforte – Vittoria identificava la ragazza come minorenni, priva di documenti e perciò, su disposizione del pubblico ministero di turno, la accompagnava in Questura per sottoporla a foto segnalamento e quindi collocarla in comunità, atteso che la stessa aveva dichiarato di provvedere al proprio sostentamento ballando la danza del ventre in alcuni locali notturni; tale circostanza faceva sorgere fondati sospetti sulla sussistenza di un potenziale pericolo per la minore, derivante dalla possibile attività di prostituzione svolta dalla stessa per mantenersi.

De Conceicao Santos Oliveira Michelle, coinquilina della ragazza certamente a conoscenza della sua minore età - dopo essersi informata sulla possibile sorte della giovane, telefonando alle ore 21.37 al centralino del 113¹⁵⁹ - si recava in Questura per aiutarla, nonostante avesse patito quella mattina un intervento di interruzione della gravidanza, giungendo sul posto alle ore 22.19.

Infatti, non appena appreso dell'intervento delle forze dell'ordine in Corso Buenos Aires, la donna si attivava, telefonando alla Minetti (alle ore 22.19 e alle ore 23.27), al rag. Spinelli (alle ore 21.20 e alle 21.33), alla Loddo (alle ore 21.55, alle 22.22, alle

¹⁵⁹ V. trascrizione della registrazione.



22.52 e alle 23.33) e all'imputato di cui conservava il numero di telefono cellulare sulla propria agenda appena inserito il precedente 24.5.2010¹⁶⁰.

Berlusconi, venuto a conoscenza dell'accompagnamento della El Mahroug in Questura, con ogni probabilità dalla stessa De Conceicao, telefonava alle ore 23.43 alla Minetti¹⁶¹, invitandola a recarsi presso gli Uffici di polizia al fine di prendere la giovane in affidamento.

Poco dopo, attorno alle ore 23.53¹⁶², quando l'aereo del Presidente del Consiglio si trovava sulla pista di decollo dell'aeroporto parigino per rientrare in Italia, l'addetto alla sicurezza Estorelli Giuseppe telefonava al Capo di Gabinetto Dott. Ostuni e gli passava direttamente l'imputato.

Questi rappresentava al Dott. Ostuni che era stata accompagnata in Questura una giovane, segnalata come la nipote di Mubarak, e che il consigliere *ministeriale* Minetti Nicole sarebbe andata negli uffici di polizia per prenderla in *affido*.

Il Capo di Gabinetto, dopo essere rimasto d'accordo con l'addetto alla sicurezza Estorelli che lo avrebbe tenuto al corrente degli sviluppi, telefonava subito dopo (alle ore 23.59) alla dott.ssa Iafrate, informandola di avere ricevuto una chiamata dalla Presidenza del Consiglio ed invitandola ad accelerare le procedure per il rilascio della minore alla consigliera Minetti.

Nel contempo, alle ore 00.13, il dott. Ostuni metteva al corrente il Questore dott. Vincenzo Indolfi di avere ricevuto una telefonata da Berlusconi che gli chiedeva di affidare El Mahroug Karima alla consigliera regionale Minetti Nicole. Il Questore gli chiedeva di seguire la vicenda e di farla gestire "*nel modo più regolare possibile*". Quindi Ostuni telefonava, poco dopo, precisamente alle ore 00.47, anche al dott. Ivo Morelli, dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano.

Al fine di ottemperare alle disposizioni impartite dal Capo di Gabinetto, la funzionaria di polizia si precipitava di corsa all'ufficio foto segnalamento, assieme al sovr. Landolfi, per cercare di bloccare i rilievi foto dattiloscopici¹⁶³. Scopriva così che la minore era già

¹⁶⁰ V. verbale delle dichiarazioni rese dalla De Conceicao il 14.1.2010 p. 17, acquisito all'udienza del 29.6.2010;

¹⁶¹ V. verbale di interrogatorio reso da Minetti Nicole al PM in data 30.1.2011 p. 7 acquisito all'udienza del 10.12.2012.

¹⁶² Si ricorda che alle ore 23.53 Pietro Ostuni telefonava al centralino della Questura per informarsi su chi fosse il funzionario di turno quella notte.

¹⁶³ V. l'annotazione di Landolfi del 28.7.2010 in cui si legge: "*...Durante l'ultima telefonata, l'assistente Landolfi M. veniva raggiunto di gran corsa presso gli uffici della terza sezione upg. dal Commissario Capo della P. di S. dott.ssa Iafrate G., la quale riferiva di aver ricevuto una comunicazione telefonica da parte*



stata foto segnalata alle ore 23.49 e che si attendeva l'esito della comparazione delle impronte.

Il dott. Ostuni richiamava la Iafrate alle ore 00.08, alle 00.10 e alle 00.20 per informarsi degli sviluppi della vicenda.

In quel momento l'assenza di parentela della giovane con il Presidente egiziano era già nota alla dott.ssa Iafrate, come dalla stessa dichiarato, e ciò nonostante il dott. Ostuni, informato degli accertamenti esperiti, invitava la funzionaria ad accelerare la procedura per affidare la minore alla consigliera regionale Minetti Nicole la quale arrivava in Questura attorno a mezzanotte.

Alle ore 00.34 la dott.ssa Iafrate chiamava la dott.ssa Fiorillo, la quale ribadiva le nette disposizioni già impartite a Cafaro ed a Landolfi, ossia di procedere al foto segnalamento della ragazza e di collocarla in comunità protetta, avendone già autorizzato il trattenimento negli uffici della Questura fino all'indomani mattina.


Subito dopo avere parlato con il pubblico ministero di turno presso la Procura dei minori, la funzionaria richiamava alle ore 00.39 il dott. Ostuni, illustrandogli – evidentemente – gli accertamenti esperiti fino a quel momento.

Nel contempo, il dott. Morelli, appena dopo avere parlato con il dott. Ostuni, telefonava alla 00.51 alla dott.ssa Iafrate, rimproverandola per non averlo messo al corrente della presenza della minore in Questura e dell'interessamento della Presidenza del Consiglio (circostanza da lui, infatti, appresa dallo stesso Capo di Gabinetto). Dopo essere stato informato degli sviluppi della vicenda, invitava la funzionaria ad adempiere alle disposizioni impartite dal Dott. Ostuni, ossia consegnare la minore alla consigliera regionale Minetti Nicole.

Alle ore 00.59, subito dopo avere parlato con la Iafrate, il dott. Morelli telefonava ad Ostuni (durata 70 sec.), mettendolo al corrente del colloquio precedentemente intercorso con la funzionaria.

Immediatamente dopo aver chiamato alle ore 1.01 (durata della conversazione 107 secondi) il dott. Ostuni, la dott.ssa Iafrate contattava il pubblico ministero di turno dott.ssa Fiorillo. Quest'ultima ribadiva, di fronte alle insistenze della funzionaria di polizia, di procedere al collocamento della minore in comunità protetta.

del Capo di Gabinetto della locale Questura dott. Ostuni, dove si doveva lasciar andare la minore e che non andava foto segnalata."



Il Capo di Gabinetto telefonava alla Iafrate ancora sette volte (alle ore 1,21, alle 1.28, alle 1.31, alle 1.33, alle 1.44, alle 2.04) a distanza ravvicinata, finchè nell'ultima chiamata effettuata alle ore 2.12 (durata 303 secondi), la funzionaria lo informava del rilascio di El Mahroug Karima alla Minetti avvenuto alle precedenti ore 2.00¹⁶⁴.

Anche il dott. Morelli richiamava la Iafrate alle ore 1.24 e 2.14 (durata 572 sec.). Si deve ritenere che, nell'ultima telefonata indicata, la funzionaria lo abbia messo al corrente dell'affidamento della giovane alla Minetti avvenuto circa un quarto d'ora prima.

Per le considerazioni già svolte, risulta provato che Berlusconi veniva tenuto al corrente dallo stesso Capo di Gabinetto, per il tramite del capo scorta Estorelli, degli sviluppi della vicenda e, in particolare, che egli apprendeva la notte stessa dell'avvenuto rilascio di El Mahroug Karima¹⁶⁵.

Una volta affidata la minore alla Minetti, la dott.ssa Iafrate inviava alle ore 2.20 il telefax al commissariato di Taormina con cui chiedeva ai colleghi siciliani di recarsi presso l'abitazione della minore, al fine di accertare la pretesa parentela con il Presidente Mubarak, e di reperire un documento di identificazione della ragazza.

Gli esiti negativi degli accertamenti esperiti venivano poi comunicati telefonicamente all'isp. Colletti soltanto alle successive ore 4.00, allorquando la El Mahroug aveva già lasciato la Questura da circa due ore.


La copia del documento di identità della ragazza veniva trasmesso dalla responsabile della comunità Miroddi l'indomani mattina alle ore 9.00.

Gli atti di polizia giudiziaria relativi all'intervento effettuato in Corso Buenos Aires, all'identificazione ed all'affidamento della El Mahroug, unitamente alla denuncia di furto presentata il 1° giugno 2010 da Pasquino Caterina, venivano trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni soltanto in allegato alla comunicazione della Questura di Milano Divisione Anticrimine del 24.6.2010 n. 49347 inerente ad altre vicende occorse alla ragazza.

La relativa iscrizione nel registro degli indagati di El Mahroug Karima in relazione alla denuncia di furto presentata da Pasquino Caterina veniva, in effetti, effettuata alla fine

¹⁶⁴ Orario che risulta dal verbale di affidamento; v. altresì deposizione del teste Landolfi e tabulati telefonici in atti che attestano l'allontanamento dalla Questura della El Mahroug all'ora indicata.

¹⁶⁵ El Mahroug Karima ha dichiarato che, appena uscita dalla Questura, la Minetti aveva telefonato al Presidente del Consiglio e glielo aveva passato – v. trascrizione della deposizione resa nell'ambito del processo a carico di Mora Dario + altri all'udienza del 17.5.2013 p. 111, acquisita su accordo delle parti. Deve arguirsi che l'imputato fu informato dello sviluppo della vicenda anche da Minetti Nicole.



del mese di ottobre 2010 dallo stesso Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni dott.ssa Frediani, come dalla stessa dichiarato¹⁶⁶.

In conclusione, sulla scorta del complesso delle risultanze dibattimentali esposte, risulta provato che Berlusconi ordinò al dott. Ostuni di consegnare *in affido* la minore alla *consigliera parlamentare* Minetti, senza che il Capo di Gabinetto potesse sottrarsi alla disposizione impartitagli.

Dal compendio probatorio, per le considerazioni già svolte, è emerso innanzitutto il chiaro contenuto della conversazione telefonica intercorsa tra Ostuni e l'imputato, senza possibili fraintendimenti di sorta¹⁶⁷: Berlusconi avvertì Ostuni della presenza in Questura di El Mahroug Karima e che la stessa doveva essere affidata a Minetti Nicole, consigliere regionale, la quale era già stata dallo stesso incaricata di recarsi appositamente presso gli uffici di polizia per prendere in consegna la minore.

Il dott. Ostuni ha chiarito di avere bene inteso il contenuto della richiesta avanzatagli personalmente dal Presidente del Consiglio, tanto da informare il Questore ed il dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale della particolarità della situazione, mettendoli al corrente della richiesta formulata.

In ottemperanza all'ordine impartitogli da Berlusconi, dava perciò disposizioni alla Iafrate di rilasciare la ragazza, tanto è vero che, subito dopo aver parlato con il Capo di Gabinetto, la funzionaria si precipitava *di corsa* da Landolfi per adempiere alla richiesta del suo superiore gerarchico di liberare immediatamente la giovane.


La circostanza che, fin dal primo momento, fosse chiaro a tutti i protagonisti della vicenda quale fosse la pretesa dell'imputato si evince, altresì, dal contenuto della telefonata intercorsa sulla linea 113 tra Cafaro e Colletti delle ore 00.10¹⁶⁸.

Il primo telefonava all'Ufficio Coordinamento, offrendosi di aiutare il collega Landolfi e l'isp. Colletti gli spiegava che non occorreva il suo aiuto perché "*l'affidamento lo sta già facendo Marco*", "*Marco prende e affida. Cioè minimo sforzo, massimo rendimento*" e che la funzionaria di turno si stava già occupando personalmente della vicenda.

¹⁶⁶ V. fine paragrafo "Le disposizioni impartite dal pubblico ministero".

¹⁶⁷ V. in particolare il paragrafo "Le verifiche effettuate ed i tabulati telefonici acquisiti".

¹⁶⁸ V. trascrizione della conversazione registrata sulla linea 113 p. 91 ss. e, in particolare, p. 97, già riportata nel paragrafo "La Questura di Milano"..



In altri termini, fin dalle ore 00.10, ossia appena dopo la conclusione della prima telefonata intercorsa tra la dott.ssa Iafrate ed il Capo di Gabinetto delle ore 23.59, le direttive erano del tutto evidenti a tutti.

In udienza, l'isp. Colletti ha precisato che l'indicazione del dott. Ostuni era, appunto, di affidare El Mahroug Karima a Minetti Nicole, persona incaricata dalla Presidenza del Consiglio e presentatasi in Questura a tale scopo. Aveva però suggerito alla dott.ssa Iafrate di prendere tempo, in quanto il pubblico ministero aveva diversamente disposto di collocare in comunità protetta la minore, trattenendola negli uffici della Questura fino all'indomani mattina.

Giova evidenziare che l'eventuale trattenimento della ragazza in Questura non avrebbe comportato alcun problema, se non il comprensibile disagio per la El Mahroug di dovere pernottare presso gli uffici del Coordinamento, tanto è vero che la stessa dott.ssa Iafrate aveva rassicurato l'operante Landolfi, dicendogli che la ragazza avrebbe potuto rimanere in Questura, nel caso non fossero riusciti a collocarla, avendo il pubblico ministero già autorizzato il suo trattenimento oltre le 12 ore¹⁶⁹.

Così, di fronte alle nuove disposizioni impartite dal Capo di Gabinetto e poi ribadite dal suo superiore gerarchico dott. Morelli, dopo essersi consultata con l'isp. Colletti, collega anziano di esperienza, nonché coordinatore dell'Ufficio Prevenzione Generale quella notte, la giovane dirigente dott.ssa Iafrate¹⁷⁰ decideva così di telefonare alle ore 00.34 al pubblico ministero per metterlo al corrente della nuova situazione. Il tutto a seguito di tre telefonate ricevute in rapida successione dal Dott. Ostuni.

Orbene, a proposito della conversazione con il pubblico ministero di turno, mentre la dott.ssa Fiorillo ha dichiarato di avere costantemente ribadito ai funzionari della Questura in servizio quella notte le disposizioni già date, ossia di procedere al foto segnalamento della giovane e di collocarla in comunità, la dott.ssa Iafrate ha sostenuto che il pubblico ministero aveva dato il proprio consenso all'affidamento alla Minetti a condizione che venisse acquisito un documento di identità della giovane o comunque una fotocopia del documento in modo che fosse compiutamente identificata.

¹⁶⁹ V. telefonata effettuata sulla linea 113 da Landolfi alla Iafrate delle ore 21.35; in quel momento la volante era impegnata a portare a termine un altro intervento, mentre la giovane si trovava al commissariato assieme a Cafaro; v. paragrafo "L'intervento in Corso Buenos Aires".

¹⁷⁰ Si ricorda che la funzionaria aveva terminato la scuola il precedente mese di marzo 2010.

Per le considerazioni che seguono, deve ritenersi che l'affidamento di El Mahroug Karima a Minetti Nicole sia avvenuto in contrasto con le disposizioni al riguardo impartite dal pubblico ministero di turno.

La deposizione resa dalla dott.ssa Fiorillo risulta, infatti, credibile e coerente, atteso che come pubblico ministero di turno si era attenuta alle linee guide delineate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni in casi analoghi.

La dott.ssa Fiorillo aveva, infatti, invitato le forze dell'ordine a procedere al foto segnalamento della ragazza e, quindi, al suo collocamento in comunità protetta, al fine di tutelare gli interessi della minore¹⁷¹.

La presenza in Questura di un terzo, seppure conosciuto dalla giovane, che si dichiarava disponibile a prenderla in affidamento non era di per sé elemento sufficiente per modificare il quadro di potenziale pericolo per la ragazza, proprio in quanto la stessa era sospettata di svolgere l'attività di prostituzione.

Come ben spiegato dallo stesso Procuratore della Repubblica dott.ssa Frediani, nell'ipotesi di *soggetti stranieri adolescenti, prossimi alla maggiore età, e privi di referenti educativi, fermati per identificazione o anche denunciati a piede libero per un reato, generalmente non vengono assunte iniziative di sorta in ambito civile, né è insolito che adolescenti, in assenza di un genitore o parente cui affidarli, siano temporaneamente affidati in via d'urgenza e temporanea a soggetto maggiorenne, compiutamente identificato e rintracciabile (quale un vicino di casa o un conoscente), qualora risulta persona conosciuta dal minore e bene accolta, ma solo purchè non emergano elementi di sospetto (ad esempio minore che presenta segni di maltrattamento, timori di sfruttamento nella commissione di reati...)¹⁷².*

Risulta pertanto oltremodo credibile che la dott.ssa Fiorillo, messa al corrente della presenza di Minetti Nicole negli uffici del Coordinamento, abbia ribadito la disposizione già data, in conformità alla prassi dell'Ufficio di Procura, come comprovato dall'esame di casi analoghi¹⁷³.

¹⁷¹ V. trascrizione della conversazione sulla linea 113 delle ore 19.13 tra Cafaro ed il pubblico ministero di turno.

¹⁷² V. relazione del Procuratore della Repubblica per i Minorenni del 28.12.2010 p. 2 e paragrafo "Le direttive e le prassi della Procura della Repubblica nei confronti di soggetti minorenni, con particolare riferimento al caso di El Mahroug Karima".

¹⁷³ V. paragrafi "Le disposizioni impartite dal pubblico ministero" e "Le direttive e le prassi della Procura della Repubblica nei confronti di soggetti minorenni, con particolare riferimento al caso di El Mahroug Karima"; si deve, inoltre, ricordare che, non a caso, anche in occasione dell'intervento effettuato il 5

Inoltre, deve evidenziarsi che l'acquisizione della copia di un documento di identità della giovane non avrebbe potuto fornire alcuna garanzia di una maggiore tutela della stessa. Né tale acquisizione avrebbe ragionevolmente potuto costituire una ragione valida per modificare la disposizione originariamente impartita di collocare la minore in comunità, come invece sostenuto dalla dott.ssa Iafrate.

E', infatti, fin troppo evidente che la mera fotocopia di un documento di identità non è idonea a fornire informazioni certe in ordine alle compiute generalità di un soggetto, come peraltro ammesso dalla stessa dott.ssa Iafrate e confermato dall'isp. Colletti.

Ad ogni modo, la funzionaria procedeva comunque all'affidamento della giovane alla Minetti, ancora prima di procurarsi la copia del documento di identità¹⁷⁴.

Al contrario, risulta verosimile quanto dichiarato dalla dott.ssa Fiorillo, ossia che la compiuta identificazione di El Mahroug a mezzo di documento fosse piuttosto riferita all'eventuale positivo accertamento della parentela con il Presidente egiziano, eventualità che era stata, peraltro, scartata dalla stessa dott.ssa Iafrate, fin dall'arrivo della minore negli uffici del Coordinamento.

Al fine di ben comprendere la ragione che ha spinto la dott.ssa Iafrate ad affidare la minore alla Minetti, deve aggiungersi che la stessa era a conoscenza del fatto che la ragazza sarebbe tornata ad abitare in via Villorosi n. 19 con la coinquilina De Conceicao¹⁷⁵, soggetto all'evidenza non idoneo a tutelare gli interessi della minore¹⁷⁶, come la stessa funzionaria ha tenuto a precisare in udienza.

Richiesta di fornire chiarimenti sulla ragione per cui El Mahroug, affidata a Minetti Nicole, tornava ad abitare assieme alla De Conceicao, la dott.ssa Iafrate è dovuta ricorrere al concetto di *vincolo giuridico* che si crea con l'affidatario, incaricato di vigilare sul minore il quale ben può però vivere presso un terzo. Non c'è chi non veda come, così ragionando, possa essere totalmente vanificata – di fatto ed in concreto – la finalità di tutela del minore sottostante al provvedimento di affidamento.

giugno 2010 nei confronti di El Mahroug Karima in via Villorosi n. 19, il pubblico ministero di turno disponeva il collocamento in comunità protetta della minora dopo le dimissioni dall'ospedale.

¹⁷⁴ La copia del documento veniva trasmessa soltanto l'indomani mattina alle ore 9.00 via telefax agli uffici del Coordinamento dalla direttrice Miroddi.

¹⁷⁵ Tale circostanza, ammessa dalla dott.ssa Iafrate e dall'isp. Colletti, risulta documentalmente provata dal contenuto del telefax trasmesso al Commissariato di Taormina alle ore 2.20 in cui si legge che la minore sarebbe stata ricollocata presso il suo domicilio di via Villorosi dove abitava assieme alla brasiliana; inoltre, la dott.ssa Iafrate ha dichiarato di avere, a suo dire, evidenziato alla dott.ssa Fiorillo la inidoneità della coinquilina a prendere in affidamento la minore.

¹⁷⁶ A tale proposito sono emblematici gli accadimenti occorsi il 5 giugno 2010.

L'inadeguatezza della soluzione, adottata nel caso di specie, nei confronti di El Mahroug Karima trovava una significativa conferma negli accadimenti del 5 giugno 2010: invero, appena otto giorni dopo, scoppiava una violenta lite tra la brasiliana e la giovane, tanto che questa veniva ricoverata in ospedale a seguito delle ferite riportate, con divieto di comunicare con terzi, e successivamente collocata in comunità.

La ragazza confidava agli operanti nell'immediatezza di essere stata indotta dalla coinquilina a compiere atti sessuali con clienti che la stessa portava a casa¹⁷⁷.

Ciò posto, deve rilevarsi che il concreto atteggiarsi della condotta della Iafrate è dunque sintomatico della assoluta necessità per gli operanti di sottostare alla richiesta avanzata dalla Presidenza del Consiglio al Capo di Gabinetto Pietro Ostuni e, per via gerarchica, ai suoi sottoposti.

Un ulteriore dato di natura oggettiva si impone: il rapporto gerarchico intercorrente tra il Presidente del Consiglio dei ministeri ed il Capo di Gabinetto, da un lato, e tra questi e la dott.ssa Iafrate, dall'altra.

Le incalzanti chiamate effettuate quella notte, fino al rilascio della giovane, dal dott. Ostuni alla Iafrate sono indice delle pressioni esercitate dal superiore gerarchico. A tale proposito, deve sottolinearsi che erano intercorsi plurimi contatti telefonici anche tra la dott.ssa Iafrate ed il dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale dott. Morelli, chiamato quella notte dal Capo di Gabinetto, il quale aveva invitato la sottoposta ad osservare le disposizioni impartite, così pressando la funzionaria ad ottemperare celermente alla richiesta proveniente dai suoi superiori.

Risulta provato che, in quel frangente, il dott. Ostuni si sia tenuto costantemente in contatto con *la Presidenza del Consiglio*, circostanza nota alla dott.ssa Iafrate, come dalla stessa riferito, ed idonea a vanificare qualsiasi margine di autodeterminazione della funzionaria.

Il fatto che si dovesse soddisfare subito, o comunque in tempi brevissimi, la pretesa di Berlusconi, è assolutamente indicativa della natura cogente della richiesta dallo stesso avanzata.

A tale proposito, il sovr. Landolfi ha ricordato che, dopo avere parlato con il Capo di Gabinetto, la dirigente precisava che il dott. Ostuni *“già ha detto che l'abbiamo lasciata*

¹⁷⁷ V. paragrafo “L'intervento del 5 giugno 2010 nei confronti di El Mahroug Karima”.



*andare, quando siamo ancora qui a fare accertamenti*¹⁷⁸, elemento da cui arguire, non solo l'urgenza, ma anche la sicura e prestabilita conclusione della vicenda secondo il volere dell'imputato, come in concreto verificatosi.


E' proprio la consapevolezza del Capo di Gabinetto e della sua sottoposta della necessità di adempiere presto e senza discutere la richiesta del Presidente del Consiglio, in quanto proveniente da una delle massime cariche istituzionali dello Stato, che fornisce la chiave di lettura della condotta posta in essere dalla dott.ssa Iafrate.

Così si spiega logicamente l'avvenuto rilascio di El Mahroug Karima a Minetti Nicole alle ore 2.00, non solo prima dell'esito degli accertamenti esperiti dalla volante del commissario di Taormina in Contrada San Filippo presso la residenza dei genitori, ma addirittura prima della trasmissione del telefax al commissariato suddetto, con cui i colleghi siciliani venivano richiesti di esperire accertamenti presso la famiglia d'origine per verificare l'identità della giovane.

Trova anche una spiegazione il fatto che nessuna segnalazione o comunicazione sia stata trasmessa alla Procura della Repubblica per i Minori a seguito dell'intervento effettuato in Corso Buenos Aires. Tanto è vero che la prima comunicazione che ricostruisce succintamente le vicende della El Mahroug perveniva in Procura il 14 giugno 2010 dal Commissariato Porta Ticinese in relazione ad un altro intervento effettuato in data 10 giugno 2010 alle ore 15.45, a seguito della presentazione presso quegli uffici di una ragazza, identificata per El Mahroug Karima, la quale richiedeva di essere accompagnata presso l'abitazione di via Villorosi n. 19 a prelevare i propri effetti personali.

Il verbale di affidamento alla Minetti e la denuncia di furto presentata da Pasquino Caterina il 1.6.2010 venivano, infatti, trasmessi in allegato alla comunicazione della Questura di Milano Divisione Anticrimine del 24.6.2010 n. 49347/QII/Anticrimine/MIN/2010, inviata come seguito all'informativa del Commissariato di Porta Ticinese, ossia quasi un mese dopo l'intervento effettuato in Corso Buenos Aires.

¹⁷⁸ V. trascrizione della deposizione di Landolfi Marco p. 26 – 27 nonché annotazione di polizia giudiziaria del 28.7.2010 sottoscritta dallo stesso, acquisita all'udienza del 12.11.2012 in cui si legge, tra l'altro, che *"la dott.ssa Iafrate continuava a ricevere numerose telefonate da parte del Capo di Gabinetto che sollecitava il rilascio della giovane, poiché aveva già dato comunicazione al personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'avvenuto rilascio della minore"* e ancora *"Si precisa che durante tutta la fase degli accertamenti e dei contatti con il PM dei minori la dott. Iafrate continua a ricevere continue telefonate da parte del Capo di gabinetto, il quale chiedeva il perché la ragazza non fosse stata ancora rilasciata e sollecitava a provvedervi"*.



Si trattava di condotte ingiustificate ed illogiche, oltre che del tutto difformi dalle prassi in uso nei casi di soggetti minori di età e contrarie agli interessi della giovane marocchina.

Tra l'altro, non ricorreva alcuna ragione effettiva per accelerare le procedure in corso, attesa l'assenza di un legame di parentela di El Mahroug Karima con il Presidente egiziano: il trattenimento della giovane non avrebbe, infatti, comportato alcun incidente diplomatico.

Eppure, l'indicazione precisa del dott. Ostuni fu di accelerare comunque le procedure *per affidare questa persona al consigliere parlamentare*¹⁷⁹, così dimostrando – ancora una volta – di avere bene inteso la natura cogente della richiesta proveniente dal Presidente del Consiglio dei Ministri a cui non poteva sottrarsi.

Vale la pena richiamare le dichiarazioni del dott. Ostuni sul punto:

“Presidente: delle precisazioni, dottor Ostuni, lei quando dice di chiamare la dottoressa Iafrate per dire di accelerare le procedure, cosa intendeva esattamente? Cosa ha detto esattamente alla dott.ssa Iafrate: “dottoressa faccia quello che deve fare in tutti i casi analoghi” o “acceleri le procedure per affidare la minore alla consigliera regionale Nicole Minetti”? qual è il senso della vostra conversazione?

Teste Ostuni: allora, guardi, nel momento in cui ho appreso che il posto in comunità non c'era, perché questo mi fu detto chiaramente, io ho detto: “visto che questa comunque è una consigliera parlamentare, accelera la procedura per affidare questa persona al consigliere parlamentare”.

Presidente: la dottoressa Iafrate fece qualche obiezione a questa sua indicazione? Di qualsiasi natura, tipo, non so, “devo chiamare il pubblico ministero dei minori”, ad esempio.

Teste Ostuni: no, non ricordo.

Presidente: o disse: “va bene, dottor Ostuni, provvedo”?

Teste Ostuni: non ricordo che mi disse...mi disse: “le faccio sapere””¹⁸⁰.

Nel corso dei colloqui telefonici con il responsabile della sicurezza Estorelli, il dott. Ostuni lo rassicurava sul fatto che avrebbe tempestivamente provveduto ad ottemperare alla richiesta del Presidente del Consiglio, rappresentandogli che stavano espletando

¹⁷⁹ V. deposizione Pietro Ostuni trascrizione p. 49.

¹⁸⁰ V. trascrizione della deposizione p. 49 e 50.



degli accertamenti e poi comunque la ragazza (ndr.) sarebbe stata affidata alla consigliera regionale¹⁸¹.

Il fatto che il dott. Ostuni non abbia ritenuto di avvisare Berlusconi dell'errore in cui lo stesso era apparentemente incorso nel segnalare una parentela della minore con il Presidente Mubarak rivela l'urgenza di dovere dare esecuzione - in ogni caso e senza indugio - alla richiesta avanzata dal Presidente del Consiglio.

A tale proposito, si deve rilevare che il dott. Ostuni ricopriva anche l'incarico di Responsabile della Segreteria di Sicurezza, ufficio che gestisce tutte le situazioni di particolare riservatezza, le misure di protezione per la sicurezza personale delle autorità, nonché tutte le questioni attinenti alla sicurezza nazionale.

Nonostante le evidenti implicazioni dell'assenza di una parentela con il Presidente egiziano, il Capo di Gabinetto non ha saputo spiegare il motivo per cui non ritenne di informare il Presidente del Consiglio, limitandosi ad affermare, in modo significativo, che al momento non ci aveva pensato.

In conclusione, tali risultanze dibattimentali convergono nel fornire la piena prova della natura cogente, insindacabile, indifferibile della disposizione impartita da Berlusconi di rilasciare la giovane al più presto.

La violazione dell'art. 317 c.p.

All'imputato viene contestato di avere violato l'art. 317 c.p. perché, (...) abusando della sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, (...) si metteva in contatto con il Capo di Gabinetto del Questore, dott. Pietro Ostuni e rappresentandogli che la minore El Mahroug Karima di origine nord africana gli era stata segnalata come nipote di Mubarak (circostanza palesemente falsa), lo sollecitava ad accelerare le procedure per il suo rilascio, aggiungendo che il Consigliere Regionale Nicole Minetti si sarebbe fatta carico del suo affido e, quindi, induceva il dr. Pietro Ostuni a dare disposizioni alla dott.ssa Giorgia Iafrate (...) affinché la minore (...) venisse affidata a Minetti Nicole, così sottraendola al controllo e alla vigilanza delle autorità preposte alla tutela dei minori, in contrasto con le disposizioni al riguardo impartite dal PM di turno (...).

Come è noto, l'art. 317 c.p. è stato recentemente novellato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 che è entrata in vigore successivamente, non solo alla data di commissione del fatto, ma anche all'emissione del decreto di giudizio immediato. La legge citata ha

¹⁸¹ V. trascrizione p. 46.



introdotto, altresì, l'art. 319 quater c.p. che disciplina la concussione per induzione indebita a dare o a promettere utilità.

Occorre dunque verificare, al di là della formula lessicale impiegata nell'imputazione, quale sia la corretta qualificazione giuridica del fatto, atteso che il distinguo tra le due fattispecie non può fondarsi sulla mera indicazione testuale del verbo "*induceva*" contenuta nel capo di imputazione.

All'epoca dell'esercizio dell'azione penale non vi era, infatti, alcuna distinzione normativa tra la figura della concussione per costrizione e quella per induzione, sicché deve ritenersi che non può essere attribuito al mero richiamo testuale una valenza univoca, atteso che i termini erano utilizzati in modo equipollente, in quanto contenuti entrambi nella originaria formulazione dell'art. 317 c.p. come condotte equivalenti anche in ordine al trattamento sanzionatorio.

Fra l'altro, come è stato osservato dalla giurisprudenza di legittimità formatasi dall'entrata in vigore della novella, l'assenza di univocità del termine *induzione*, che semanticamente è compatibile sia con un contegno implicito blando, ma in grado di determinare uno stato di soggezione, sia con la determinazione più o meno subdolamente persuasiva, "impone che l'inquadramento della condotta contestata nella previsione della vecchia o della nuova fattispecie sia svolto all'esito di una rigorosa disamina di quanto verificatosi nel concreto, sulla base di un accertamento di fatto"¹⁸².

Da subito, deve essere evidenziato che il principio di correlazione tra contestazione e sentenza, enunciato all'art. 521 commi 1 e 2 c.p.p., non può ritenersi intaccato dalla doverosa analisi che il Tribunale è chiamato a svolgere.

A tale proposito vale la pena ricordare che il primo comma della disposizione citata stabilisce che il giudice può dare al fatto storico una definizione giuridica diversa da quella dell'imputazione, purchè il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. Ai sensi del secondo comma, il giudice dispone invece la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione suppletiva effettuata al dibattimento.

La ratio del principio in esame va rinvenuta nel diritto di difesa e del contraddittorio sul contenuto dell'accusa, non potendo l'imputato essere giudicato e condannato per fatti in relazione ai quali non è stato posto in condizioni di difendersi.

¹⁸² Cass. Pen. Sez. VI del 18.12.2012 – 21.1.2013 n. 1726.



A questo proposito, le Sezioni Unite hanno affermato che “per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del suddetto principio non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale tra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione”¹⁸³.

La Suprema Corte ha quindi sempre più valorizzato il criterio teleologico del mancato pregiudizio per la difesa dell’imputato, quale limitazione di origine giurisprudenziale del generale principio del contraddittorio di cui all’art. 521 c.p.p., inteso come l’insieme delle opzioni difensive che si esplicano in tutte le fasi e gli stati del giudizio¹⁸⁴.

Ne consegue che quando nel capo d’imputazione originario siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in condizione di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste alcuna violazione del principio di doverosa correlazione tra accusa e sentenza.

Nessun dubbio che, nel caso di specie, il capo d’imputazione, oltremodo articolato e analiticamente descrittivo del fatto storico, contenga tutti gli elementi fondamentali per consentire all’imputato di svolgere pienamente la propria difesa.

D’altra parte, deve essere sottolineato che, nella specie, la problematica di una eventuale diversa qualificazione giuridica non è derivata da un mutamento di alcuni elementi del fatto storico, bensì dalla modifica della disciplina normativa, intervenuta durante lo svolgimento dell’istruttoria dibattimentale, che ha “spacchettato” l’originaria ipotesi delittuosa della concussione – che nel testo previgente dell’art. 317 c.p. parificava le condotte di costrizione e di induzione – creando due nuove fattispecie di reato:

- la prima, che resta disciplinata dall’art. 317 c.p., prevede la punizione del “pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra utilità”; la figura criminosa conserva gli elementi costitutivi della originaria fattispecie di concussione per

¹⁸³ Sez. un. n. 16 del 1996.

¹⁸⁴ Cass. Pen. Sez. V del 13.12.2007 n. 3161; Sez. II del 12.11.2012 - 14.1.2013 n. 1625.

costrizione, mantenendo come soggetto attivo il solo pubblico ufficiale (e non anche l'incaricato di pubblico servizio) e limitandosi ad elevare il limite edittale minimo della pena detentiva;


- la seconda fattispecie, scorporata dal previgente art. 317 c.p. ed ora regolata dall'art. 319 quater c.p., recante in rubrica la denominazione di induzione indebita a dare o a promettere utilità, è configurabile "salvo che il fatto non costituisca più grave reato" quando "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità"; si tratta di un delitto in cui il soggetto attivo è sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di un pubblico servizio, che viene sanzionato con una pena più mite, ma che presenta la stessa struttura della previgente fattispecie di concussione per induzione; la novità è la previsione, nel secondo comma della disposizione in esame, della punizione anche dell'indotto il quale, da persona offesa nell'originaria ipotesi di concussione per induzione di cui al previgente art. 317 c.p., diventa coautore nella nuova figura di induzione indebita.

Va sottolineato che, a fronte di tale mutato quadro normativo, intervenuto nel corso del dibattimento, il Tribunale ha invitato le parti, una volta dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e prima dell'inizio della discussione, ad affrontare specificatamente e puntualmente la questione della qualificazione giuridica del fatto contestato all'imputato¹⁸⁵.

Accusa e difesa hanno, perciò, potuto ampiamente interloquire in sede di discussione sull'attribuzione al fatto di reato, così come contestato, della corretta qualificazione giuridica, illustrando diffusamente le proprie tesi e depositando memorie attraverso le quali parti hanno esaminato nel dettaglio la nuova disciplina in rapporto al fatto contestato.

E' stato pertanto pienamente garantito, non solo il principio del contraddittorio, essendosi le parti confrontate su ogni questione afferente l'imputazione (il fatto materiale e la sua qualificazione giuridica), ma anche quello della pienezza della difesa, essendo stato l'imputato messo al corrente della necessità di un inquadramento del fatto

¹⁸⁵ V. verbale di udienza del 4.3.2013, trascrizione p. 36: "Viene data la parola al Pubblico Ministero, inizia il dottor Sangermano, il Tribunale invita le Parti nelle rispettive conclusioni ad interloquire, se lo ritengono, in ordine alle modifiche legislative intervenute in merito alle condotte ora sanzionate dagli artt. 317 e 319 quater del codice penale, nonché alla modifica dell'art. 600 bis del codice penale".




contestatogli alla luce della nuova disciplina normativa ed avendo così potuto la difesa approntare tutti i mezzi difensivi ritenuti opportuni, nel rispetto del principio del giusto processo, ai sensi dell'art. 111 comma 2 della Costituzione e dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Si ricorda, in particolare, che, ai sensi della disposizione da ultimo citata, "ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti (...) e, in particolare, ogni accusato ha diritto di a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico; b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; (...)".

Infatti, secondo l'interpretazione della Corte Edu, l'imputato deve essere non soltanto informato dell'accusa che gli viene mossa, ma anche messo in grado di discutere ogni profilo che investe i fatti contestatigli e la qualificazione giuridica ad essi attribuita.

"1. La Corte ricorda che le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 6 rivelano la necessità di porre una cura particolare nel notificare l'accusa all'interessato. Poiché l'atto d'accusa svolge un ruolo fondamentale nel procedimento penale, l'articolo 6 paragrafo 3 a) riconosce all'imputato il diritto di essere informato non solo del motivo dell'accusa, ossia dei fatti materiali che gli vengono attribuiti e sui quali si basa l'accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti (Pélissier e Sassi c. Francia (GC), n. 25444/94, § 51, CEDU 1999 II). 2. La portata di questa disposizione deve essere valutata in particolare alla luce del più generale diritto ad un processo equo sancito dal paragrafo 1 dell'articolo 6 della Convenzione. In materia penale, una informazione precisa e completa delle accuse a carico di un imputato, e dunque la qualificazione giuridica che la giurisdizione potrebbe considerare nei suoi confronti, è una condizione fondamentale dell'equità del processo. (...) 4. Le disposizioni dell'articolo 6 § 3 a) non impongono alcuna forma particolare per quanto riguarda il modo in cui l'imputato deve essere informato della natura e del motivo dell'accusa formulata nei suoi confronti. Esiste peraltro un legame tra i commi a) e b) dell'articolo 6 § 3, e il diritto di essere informato della natura e del motivo dell'accusa deve essere considerato alla luce del diritto per l'imputato di preparare la sua difesa (Pélissier e Sassi c. Francia già cit., §§ 52-54). Se i giudici di merito dispongono, quando tale diritto è loro riconosciuto nel diritto interno, della possibilità di riqualificare



i fatti per i quali sono stati regolarmente aditi, essi devono assicurarsi che gli imputati abbiano avuto l'opportunità di esercitare i loro diritti di difesa su questo punto in maniera concreta ed effettiva. Ciò implica che essi vengano informati in tempo utile non solo del motivo dell'accusa, cioè dei fatti materiali che vengono loro attribuiti e sui quali si fonda l'accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti"¹⁸⁶.

In ossequio ai principi affermati dalla Cedu, l'equo processo implica dunque la ricorrenza di tre requisiti:

- 1) deve essere, in concreto, "sufficientemente prevedibile" per l'imputato che l'accusa inizialmente formulata nei suoi confronti possa essere riqualficata;
- 2) l'imputato deve potere esercitare pienamente i propri diritti di difesa in relazione alla formulazione dell'imputazione;
- 3) devono essere tenute in debito conto "le ripercussioni della nuova accusa sulla determinazione della pena del ricorrente".

A seguito del caso Drassich, la Suprema Corte ha precisato che "in tema di correlazione tra sentenza ed accusa contestata, la regola di sistema espressa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), secondo cui la garanzia del contraddittorio deve essere assicurata all'imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice ex officio, è conforme al principio statuito dall'art. 111 Cost. comma 2 che investe non soltanto la formazione della prova, ma anche ogni questione che attiene alla valutazione giuridica del fatto commesso. Ne consegue che si impone al giudice una interpretazione dell'art. 521 c.p.p. comma 1 adeguata al decisum del giudice europeo e ai principi costituzionali sopra richiamati"¹⁸⁷

Ricorrono, nel caso che ci occupa, tutte le condizioni appena esposte che assicurano lo svolgimento di un processo equo, posto che la riformulazione dell'accusa inizialmente enunciata nei confronti dell'imputato era non solo prevedibile, ma anche doverosa, attesa l'entrata in vigore della legge n. 190/2012, circostanza nota alla difesa e di cui era stata comunque informata, con l'invito a trattare specificatamente in sede di conclusioni, la questione dell'intervenuto mutamento legislativo e delle sue

¹⁸⁶ Sentenza CEDU dell' 11.12.2007 Drassich c. Italia , n. 25575/04.

¹⁸⁷ Cass. Pen. Sez. n. 45807 del 12.11.2008 ; v. in senso conforme Sez. VI n. 20500 del 19.2.2010 e Sez. V n. 7984 del 24.9.2012;



ripercussioni sulla qualificazione giuridica del fatto. In concreto, i difensori hanno peraltro interloquuto ampiamente sul punto, illustrando in udienza le proprie tesi e depositando corpose memorie, dopo la requisitoria del pubblico ministero il quale, a sua volta, ha delineato la tesi dell'accusa sul punto; quanto alla garanzia dell'esercizio dei diritti difensivi, basti osservare che all'imputato è stata assicurata la possibilità di approntare ogni mezzo di difesa ritenuto opportuno, richiedendo anche nuovi mezzi di prova con l'eventuale riapertura dell'istruttoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 507 e 523 c.p.p..


Tra l'altro, nessuna ripercussione può verificarsi, in concreto, sulla pena, atteso che pur avendo la nuova formulazione dell'art. 317 c.p. comportato un aumento del minimo edittale, deve comunque aversi riguardo al limite di pena originariamente vigente, in quanto più favorevole ai sensi dell'art. 2 c.p.

Con riferimento all'effettivo esercizio dei diritti della difesa ed alla garanzia dell'equità del procedimento, deve essere, infine, richiamata la Direttiva 2012/12/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22.5.2012 il cui termine di recepimento scadrà il 2 giugno 2014 che stabilisce le norme minime applicabili negli Stati membri sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

In particolare, l'art. 6 della direttiva citata prevede che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni dettagliate sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso, e ciò "al fine di garantire l'equità del procedimento e l'esercizio effettivo dei diritti della difesa". Tra le informazioni dettagliate sull'accusa sono incluse anche "la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell'accusato".

Ai sensi del quarto comma dell'art. 6, "gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate, siano tempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite a norma del presente articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l'equità del procedimento".

La Direttiva tende dunque ad assicurare all'imputato le medesime garanzie previste dall'art. 6 Cedu e pare indubbio che, nelle more della sua piena attuazione nell'ordinamento interno, il giudice debba uniformare l'interpretazione dell'art. 521 comma 1 c.p.p. agli obiettivi perseguiti dall'atto normativo dell'UE, in modo da non



compromettere la realizzazione del risultato perseguito dalla Direttiva stessa, in attesa della scadenza del termine di attuazione¹⁸⁸.

Deve conclusivamente osservarsi che la modifica legislativa comunicata alle parti, l'espressa rilevanza attribuita dal Tribunale all'entrata in vigore della legge n. 190/2012, con l'invito rivolto all'accusa ed alla difesa di estendere la discussione alle specifiche questioni attinenti alla qualificazione giuridica del fatto contestato, il pieno contraddittorio instaurato sul punto, l'effettivo esercizio da parte dell'imputato dei suoi diritti di difesa, con l'illustrazione della questione ed il deposito di memorie, sono tutti elementi che hanno, in concreto ed effettivamente, assicurato all'imputato le necessarie garanzie difensive nel caso di specie.

Ciò posto, rileva il Tribunale che, dall'entrata in vigore della legge, si sono delineati tre orientamenti giurisprudenziali diversi in tema di criteri di differenziazione tra la figura di concussione per costrizione, prevista dal nuovo art. 317 c.p., e quella di induzione indebita a dare o promettere utilità, introdotta dall'art. 319 quater c.p., che possono essere tratteggiati nel modo seguente.

1. Un primo orientamento ha individuato il criterio distintivo tra le disposizioni citate nell'intensità della pressione psichica prevaricatrice: nel caso della costrizione, si presenta tale da limitare la libera determinazione del soggetto passivo, ponendolo in una situazione di minorata difesa rispetto alle richieste, più o meno larvate, di denaro o di altra utilità avanzate dal pubblico ufficiale; nell'induzione, invece, la pressione esercitata dal pubblico ufficiale, pur determinando uno stato di soggezione del soggetto

¹⁸⁸ V. Corte di giustizia CE, 4.7.2006, causa C-212/04, Adeneler che ha affermato quanto segue: "121 Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, dal combinato disposto degli artt. 10, secondo comma, CE e 249, terzo comma, CE e della stessa direttiva interessata, risulta che in pendenza del termine di attuazione di una direttiva, gli Stati membri destinatari di quest'ultima devono astenersi dall'adottare disposizioni che possono compromettere gravemente la realizzazione del risultato prescritto da tale direttiva (sentenze Inter-Environnement Wallonie, cit., punto 45; 8 maggio 2003, causa C-14/02, ATRAL, Racc. pag. I-4431, punto 58, e Mangold, cit., punto 67). A questo proposito poco rileva il fatto che la norma di diritto nazionale in parola, adottata dopo l'entrata in vigore della direttiva di cui trattasi, sia o meno finalizzata al recepimento di tale direttiva (sentenze citate ATRAL, punto 59, e Mangold, punto 68). 122 Tenuto conto che tutte le autorità degli Stati membri sono soggette all'obbligo di garantire la piena efficacia delle disposizioni del diritto comunitario (v. sentenze Francovich e a., cit., punto 32; 13 gennaio 2004, causa C-453/00, Kühne & Heitz, Racc. pag. I-837, punto 20, nonché Pfeiffer e a., cit., punto 111), l'obbligo di astensione quale enunciato nel punto precedente si impone altrettanto ai giudici nazionali. 123 Ne consegue che, dalla data in cui la direttiva è entrata in vigore, i giudici degli Stati membri devono astenersi per quanto possibile dall'interpretare il diritto interno in un modo che rischierebbe di compromettere gravemente, dopo la scadenza del termine di attuazione, la realizzazione del risultato perseguito da questa direttiva", con la precisazione che la direttiva in esame indica all'art. 13 la data di entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Corte di Giustizia CE, 22.11.2005 causa C-144/04, Mangold.

passivo, è più blanda e non condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione dell'indotto il quale conserva un ampio margine di libertà di non accedere alla richiesta del soggetto agente e si manifesta attraverso attività di suggestione, di persuasione, o di pressione morale.


“In entrambe le ipotesi il costretto o l'indotto deve essere consapevole di dare o promettere il “non dovuto”; causa efficiente del risultato “costrizione” o “induzione” era ed è l'abuso di potere o della qualità rivestita. L'unica differenza è nel mezzo usato per la realizzazione dell'evento, nel senso che la dazione o la promessa dell'indebito è nella “concussione” effetto del timore mediante l'esercizio della minaccia e, nella “induzione”, invece, effetto delle forme più varie di attività persuasiva e di suggestione tacita e di atti ingannevoli. La costrizione, come coazione psicologica, può essere causata anche da altri atteggiamenti, che non siano vera e propria intimidazione, e cioè da una qualunque condotta che, anche senza divenire minaccia espressa, si caratterizza in concreto come una implicita, seppur significativa e seria intimidazione tale da incidere in misura notevole sulla volontà del soggetto passivo”¹⁸⁹.

1.2 Tale orientamento si fonda, innanzitutto, sul rilievo che la *voluntas legis* è stata quella “di formulare il precetto, nelle due “ristrutturate” e “autonome” figure di reato, con le identiche “parole” usate nella fattispecie originaria (...). Una prima riflessione non può che essere quella che, nel “riprodurre” gli stessi precetti per colui che “costringe” o “induce”, il legislatore non può avere trascurato il diritto vivente formatosi nella vigenza della “unitaria” fattispecie”¹⁹⁰.

1.3 In secondo luogo, osserva la Suprema Corte che “la riedizione dei due precetti in due autonome disposizioni” non ha comportato “alcuna modifica di tipo strutturale, poiché” la induzione indebita “è e rimane una fattispecie a “tipizzazione plurisoggettiva” perché richiedeva e richiede per la sua consumazione il concorso, *rectius*, la collaborazione di altro soggetto. Tale conclusione trova riscontro specifico nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui la condotta costrittiva (o ancora più, quella induttiva) può estrinsecarsi semplicemente in una pressione psicologica sul soggetto passivo a sottostare a un'ingiusta richiesta, essendo l'oggettivo condizionamento della libertà morale della persona offesa (e non l'effetto psicologico che eventualmente da esso consegue) configurabile come parte integrante della

¹⁸⁹ Cass. Pen. Sez. VI n. 1646 del 4.12.2012 – 21.2.2013, imputato Nardi.

¹⁹⁰ Cass. Pen. Sez. VI n. 1646 del 4.12.2012 – 21.2.2013, imputato Nardi.



fattispecie criminosa; ne consegue che chi è costretto o indotto (...) in conseguenza dell'abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale non deve necessariamente trovarsi in uno stato soggettivo di timore, potendo determinarsi al comportamento richiesto per mero calcolo economico (attuale o futuro) o per altra valutazione utilitaristica, quale quella di non avere noie per il rifiuto opposto alle richieste rivoltegli dal pubblico ufficiale (...)”¹⁹¹. Pertanto, “la punizione del soggetto indotto non incide sulla “struttura del reato (...) le attuali scelte del legislatore di punire il soggetto indotto e di stabilire una pena minore per colui che induce (...) rispetto a colui che costringe per giungere al medesimo risultato non possono comportare una diversa definizione delle modalità delle condotte – o se si vuole, del risultato di esse – rispetto a quelle delineate dalla giurisprudenza e da gran parte della dottrina”.

1.4 In terzo luogo, nel caso della “costrizione” viene prospettato alla vittima, in modo univoco anche se non esplicito, un male ingiusto, ponendola di fronte all’alternativa di accettarlo o di evitarlo con l’indebita promessa o dazione, mentre nel caso della “induzione” manca tale prospettazione, raggiungendo il soggetto attivo il risultato illecito attraverso un’opera di suggestione o di frode.


“L’abuso di potere o della qualità si atteggia in modo diverso a seconda che il soggetto passivo soggiaccia alla costrizione oppure all’induzione. Nel primo caso vi è il timore di un danno minacciato dal pubblico ufficiale, nel secondo la soggezione alla posizione di preminenza su cui il medesimo, abusando della propria qualità o funzione, fa leva, per suggestionare, persuadere o convincere a dare o promettere qualcosa allo scopo di evitare un male peggiore”.

2. Un secondo orientamento ha identificato la costrizione nella sola violenza morale “che consiste nella minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto, recante alla vittima una lesione patrimoniale o non patrimoniale; al contrario, l’induzione (...) è concetto che va definito “per sottrazione”, sicchè deve ritenersi sussistente quando, in assenza di qualsivoglia minaccia, vengano prospettate, da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, conseguenze sfavorevoli derivanti dall’applicazione della legge”¹⁹².

2.1 Secondo tale filone giurisprudenziale, nella prima ipotesi di cui all’art. 317 c.p., “il pubblico ufficiale rappresenta che egli, violando la legge, recherà un detrimento, nella

¹⁹¹ Sentenza citata

¹⁹² Ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite del 9.5.2013 n. 909.



seconda che questo detrimento deriva o è consentito dall'applicazione della legge. Nella prima ipotesi vi è costrizione della vittima perché si è impiegata una minaccia. Nella seconda ipotesi non può parlarsi di minaccia perché il danno non sarebbe iniuria datum e perciò la costrizione è mancata, ma essendosi ciononostante raggiunto il risultato, il soggetto è stato comunque indotto alla promessa o alla consegna indebita". "In questo caso è punibile anche il soggetto indotto che mira ad un risultato illegittimo a lui favorevole"¹⁹³.

2.2. La Suprema Corte ha osservato che l'ambito di operatività delle due disposizioni corrisponde all'area del precedente art. 317 c.p. in cui la giurisprudenza costante riconosceva integrato il reato "nel caso della prospettazione da parte del pubblico ufficiale dell'esercizio di un potere legittimo, ma al fine di conseguire un illecito, quale certamente l'ottenimento dell'indebito".


2.3 La Corte ha aggiunto che la distinzione tra la concussione e l'induzione non può basarsi su criteri indeterminati quali l'intensità della strumentalizzazione dei poteri e della qualità o su una diversa gradazione della coazione. "L'interpretazione che assegna all'art. 317 c.p. l'ambito della minaccia in senso tecnico e all'altra norma ogni altra prospettazione di danno, corrisponde anche ad un razionale assetto dei valori in gioco che non può essere trascurato. Sotto l'aspetto assiologico è comprensibile perché chi prospetti un male ingiusto è punibile più gravemente di chi prospetti un danno che derivi dalla legge. E ancora e soprattutto si veste di ragionevolezza prevedere in quest'ultimo caso la punizione di chi aderisce alla violazione della legge per un suo tornaconto. Viceversa, punire chi si sia piegato alla minaccia, ancorché essa si sia presentata in forma blanda, significa richiedere al soggetto virtù civiche ispirate a concezioni antisolidaristiche e illiberali"¹⁹⁴.

3. Un terzo orientamento giurisprudenziale intermedio ha fatto leva sulla maggiore intensità della pressione esercitata dal soggetto agente nel caso della concussione rispetto all'induzione ed ha individuato, nella sussistenza o meno di un vantaggio per il soggetto passivo ad aderire alla richiesta dell'agente, il criterio a cui fare ricorso nei casi dubbi, onde verificare l'effettivo grado di pressione morale esercitata.

3.1 Tale filone parte dal dato letterale per cui il legislatore ha sdoppiato le fattispecie di reato, riproponendo formulazioni sostanzialmente identiche, in cui l'unico dato di

¹⁹³ Cass. Pen. Sez. VI n. 1637 5.12.2012 – 22.1.2013, imputato Roscia.

¹⁹⁴ Sentenza citata.



distinzione è il verbo “costringe”, nella concussione e “induce”, nell’art. 319 quater c.p. La chiara *voluntas legis* è dunque nell’attribuire una continuità normativa rispetto alla disposizione incriminatrice precedentemente vigente.

Mentre la concussione “descrive una più netta iniziativa finalizzata alla coartazione psichica dell’altrui volontà, che pone l’interlocutore di fronte ad un aut-aut ed ha l’effetto di obbligare questi a dare o promettere, sottomettendosi alla volontà dell’agente (...); la seconda ha una più tenue azione di pressione psichica sull’altrui volontà, che spesso si concretizza in forme di persuasione o di suggestione, ed ha come effetto quello di condizionare ovvero di “spingere” taluno a dare o promettere, ugualmente soddisfacendo i desiderata dell’agente”¹⁹⁵.


3.2 Tuttavia la Suprema Corte ha osservato che ricorrono sovente delle difficoltà per differenziare nettamente la induzione dalla costrizione sulla scorta del criterio dell’intensità della pressione esercitata dal soggetto agente e del grado di condizionamento della vittima.

Si pensi ai casi in cui la pretesa venga fatta valere in modo subdolo o larvato oppure venga formulata con contenuti artatamente imprecisi o allusivi, tanto da sembrare una forma blanda di pressione, ma invece capace di integrare una situazione di sostanziale costrizione implicita.

In tutti questi casi, soccorre un elemento ulteriore di natura oggettiva che favorisce una più netta differenziazione tra i concetti di induzione e di costrizione: il tipo di vantaggio che il destinatario della pretesa indebita consegue per effetto della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità, “versandosi nel caso di concussione per costrizione ove il pubblico agente, pur senza l’impiego di brutali forme di minaccia psichica diretta, abbia posto la persona offesa di fronte all’alternativa “secca” di accettare la pretesa indebita oppure di subire un pregiudizio oggettivamente ingiusto, e versandosi invece nel caso di concussione per induzione ove il pubblico agente (...) formuli una richiesta di dazione o di promessa ponendola come condizione per il mancato compimento di un atto doveroso o come condizione per il compimento di un atto a contenuto discrezionale con effetti comunque favorevoli per l’interessato; in entrambi i casi, dunque, traendo il destinatario della pretesa un vantaggio indebito che finisce per diventare la ragione principale o prevalente della sua decisione”¹⁹⁶.

¹⁹⁵ Cass. Pen. Sez. VI n. 11794 dell’11.2.2013, imputato Melfi.

¹⁹⁶ Cass. Pen. Sez. VI n. 1382 dell’8.5.2013 – 19.6.2013.



Nel caso della costrizione, la vittima, lungi dall'essere motivata da un personale interesse al conseguimento di un qualche vantaggio diretto, si determina a dare o promettere esclusivamente per evitare il pregiudizio minacciato. Nel caso della induzione, invece, la vittima trae essa stessa, direttamente, un vantaggio indebito nell'aderire alla richiesta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.


3.3 “Questa impostazione (...) appare coerente alla nuova collocazione che, nel codice, è stata data alla figura dell'induzione indebita, come “plasticamente” confermato dalla scelta di introduzione dell'art. 319 quater subito dopo gli articoli disciplinanti le due forme di corruzione (...) Ed invero, nel reato di induzione indebita il destinatario della pretesa soffre, al pari della vittima della concussione, l'abusiva iniziativa del pubblico agente (...) ma, al pari del corruttore, risponde penalmente della sua condotta (...) perché ha subito una più tenute pretesa intimidatoria, alla quale, senza eccessivi sforzi, avrebbe potuto resistere, ovvero perché da quella dazione o promessa ha tratto o ha sperato di trarre un vantaggio non dovutogli, al cui conseguimento, in una logica quasi “negoziale”, ha finito per parametrare la sua decisione”¹⁹⁷.

Alla luce dei diversi orientamenti della Corte di Cassazione, con ordinanza del 9 maggio 2013 n. 909, è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione in ordine a “quali siano i presupposti di applicabilità degli artt. 317 e 319 quater c.p. (come rispettivamente sostituito ed introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”) e quali gli elementi di distinzione delle relative fattispecie incriminatrici”.

Con sentenza del 24 ottobre 2013 la Suprema Corte ha adottato la seguente soluzione: “la fattispecie di induzione indebita di cui all'art. 319 quater c.p. è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Nella concussione di cui all'art. 317 c.p., invece, si è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario” (informazione provvisoria).

Valutazioni conclusive

¹⁹⁷ Cass. Pen. Sez. VI n. 11794/2013, imputato Melfi.



Ciò posto, ritiene il Tribunale che il fatto commesso da Berlusconi debba essere correttamente qualificato come concussione per costrizione, proprio alla luce dei parametri interpretativi come sopra delineati dalla giurisprudenza di legittimità e sulla scorta della attenta disamina di quanto accaduto in concreto la notte del 27-28 maggio 2010.

Invero, secondo il Tribunale, a qualunque delle opzioni esegetiche si voglia aderire, il fatto ascritto all'imputato rientra nella fattispecie di cui all'art. 317 c.p., nuova formulazione, che ricalca in toto la precedente disposizione per quanto riguarda il pubblico ufficiale, come nel caso che ci occupa.

Anche per tale motivo è stata, dunque, disattesa la proposta avanzata dalla difesa di rinviare la pronuncia della sentenza, fino alla decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Ripercorrendo i criteri esegetici sopra illustrati, nel caso in cui si ponga l'accento sull'intensità della pressione psichica esercitata dal pubblico ufficiale, ricorre la costrizione del soggetto passivo, allorquando la coartazione si presenti tale da limitare la libera determinazione della vittima.

Orbene, nel caso che ci occupa, deve evidenziarsi che l'imputato ha assunto l'iniziativa di telefonare in piena notte presso l'abitazione del Capo di Gabinetto del Questore di Milano, per chiedergli di *affidare* El Mahroug Karima, soggetto minorenni, al consigliere regionale Minetti Nicole che lo stesso Berlusconi aveva già contattato ed inviato appositamente in Questura per prendere in consegna la ragazza.

L'orario notturno è circostanza oggettiva che, già di per sé, è indicativa della particolarità e dell'urgenza della richiesta avanzata personalmente dal Presidente del Consiglio in carica, il quale non dava alcuna alternativa al dott. Ostuni, come è stato peraltro bene inteso da quest'ultimo, per il complesso delle considerazioni già sopra svolte¹⁹⁸.

Il fatto che Berlusconi abbia segnalato una presunta parentela di El Mahroug Karima con il Presidente Mubarak, lungi dal fare ritenere che l'imputato abbia così esercitato sul dott. Ostuni un'opera di suggestione o di persuasione blanda, è – al contrario – indice sintomatico della forte coazione psicologica patita dal Capo di Gabinetto, in quanto si trattava di una circostanza macroscopicamente non veritiera di cui Berlusconi era perfettamente consapevole.

¹⁹⁸ V. paragrafo "La ricostruzione della vicenda alla luce del materiale probatorio illustrato".



Inoltre, lo stesso dott. Ostuni, pur informato pressoché immediatamente dell'assenza di un qualsiasi rapporto di parentela con il Presidente egiziano, ribadiva insistentemente alla dott.ssa Iafrate di consegnare *comunque* la minore a Minetti Nicole, riaffermando le disposizioni date dal Presidente del Consiglio, al quale aveva già assicurato che avrebbe provveduto a rilasciare la ragazza.

Lo stesso non comunicava neppure all'imputato quanto appreso dalla Iafrate circa l'assenza di parentela con il Presidente Mubarak, in quanto era perfettamente conscio del fatto che si trattava di una *frottola* del tutto insignificante rispetto al risultato avuto di mira da Berlusconi, che non era affatto di evitare un incidente diplomatico, bensì quello di fare uscire al più presto la ragazza dagli uffici della Questura.

La richiesta proveniva, inoltre, dal Presidente del Consiglio dei Ministri in persona, ossia da una delle più alte cariche istituzionali dello Stato. Tale circostanza era di per sé oggettivamente idonea a condizionare gravemente la libertà morale del soggetto passivo, tanto da costringerlo a dare disposizioni alla dott.ssa Iafrate di consegnare la minore alla Minetti, nonostante le diverse direttive impartite dal pubblico ministero dott.ssa Fiorillo, pur nella piena consapevolezza dell'assenza di potenziali incidenti diplomatici che avrebbero, peraltro, dovuto essere gestiti in tutt'altro modo, nel caso di accertata parentela con un Capo di Stato. E ciò in aperto contrasto con l'esigenza di tutelare gli interessi della giovane minorenni.

In altri termini, la manifestazione esteriore della condotta del Capo di Gabinetto rivela un palese timore del soggetto passivo, derivante dall'indebita richiesta avanzata da Berlusconi, tanto da non potere sottrarsi, anche solo al fine di evitare eventuali ripercussioni negative sul suo futuro professionale, in virtù dei rapporti gerarchici intercorrenti tra i protagonisti e dei ruoli dagli stessi rivestiti.

Secondo il secondo filone giurisprudenziale sopra esposto, la costrizione si identifica nella sola minaccia, esplicita od implicita, di un male ingiusto. Ogni altra prospettiva di danno rientrerebbe, invece, nell'induzione, atteso che pare ragionevole punire il soggetto passivo che aderisce alla violazione di legge per un proprio tornaconto personale.

Nel caso che ci occupa, deve però escludersi che il dott. Ostuni avesse una qualche convenienza personale ad affidare la minore a Minetti Nicole.

Tale evenienza non avrebbe, infatti, procurato alcun beneficio personale al Capo di Gabinetto il quale ha aderito alla richiesta avanzata dall'imputato, al solo di fine di



scongiurare il potenziale pericolo di subire pregiudizi in ambito lavorativo, nel caso non avesse adempiuto alla pretesa di Berlusconi.

Le circostanze e le modalità dell'azione sono, infatti, indicative della prospettazione implicita da parte dell'imputato di un male ingiusto, atteso che non vi era alcun altro motivo di rilasciare la ragazza, una volta accertata l'assenza di parentela con il Presidente Mubarak.

Deve, infatti, ritenersi che il reciproco rapporto di supremazia e di subordinazione, con il correlativo potere di impartire ordini e di assoggettare a controllo l'operato del subordinato, derivante dalle cariche istituzionali rispettivamente rivestite da Berlusconi ed Ostuni, fosse idoneo ad incutere nel soggetto passivo il fondato e concreto timore di patire un danno ingiusto.

In altri termini, l'enorme sproporzione dei rapporti di potere in essere tra l'imputato ed il soggetto passivo è indicativa, nel caso di specie, dell'irresistibile pressione esercitata dal primo sul secondo, tanto da indurre Ostuni ad informare, pressoché immediatamente, il Questore dott. Indolfi, suo diretto superiore nella catena di comando, dell'ordine impartitogli ricevendone la conferma di procedere *"nel modo più regolare possibile"*.

In definitiva, il dott. Ostuni si è sottomesso alla volontà di Berlusconi, senza avere di mira alcun risultato a lui favorevole, ma al solo fine di evitare un possibile detrimento.

L'assenza di qualsiasi vantaggio del destinatario della pretesa nell'aderire alla richiesta illecita, criterio interpretativo su cui poggia il terzo filone giurisprudenziale c.d. intermedio, è la riprova della corretta qualificazione del fatto come costrizione.

Infatti, nell'induzione la vittima trae essa stessa, direttamente, un vantaggio indebito, atteso che il pubblico ufficiale pone la dazione o la promessa come condizione per non compiere un atto doveroso o per compiere un atto discrezionale con effetti favorevoli per l'interessato. In tali casi il soggetto passivo aderisce alla richiesta del pubblico ufficiale, avendo di mira l'effetto a sé favorevole che ne deriva, tanto che il vantaggio indebito diventa, in definitiva, la ragione principale o prevalente della propria adesione.

Nel caso di concussione per costrizione, invece, la vittima non trae alcun vantaggio indebito nell'aderire alla richiesta del pubblico ufficiale, ma si determina a dare o promettere esclusivamente per evitare un pregiudizio, come nel caso che ci occupa.

Deve conclusivamente osservarsi che ricorrono tutti gli elementi costitutivi del delitto di concussione per costrizione.



Berlusconi, abusando della propria qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, ha costretto Pietro Ostuni a dare disposizioni ai funzionari della Questura di Milano di rilasciare El Mahroug Karima, affidandola a Minetti Nicole.

La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che, “come è noto, l’elemento materiale della concussione – qualora si manifesti come un mero “abuso della qualità” del soggetto investito di pubbliche funzioni o servizio – non postula che l’atto intimidatorio rifletta la specifica competenza dell’agente bensì è sufficiente che la vittima percepisca come “probabile” o anche solo come “possibile” un’estrinsecazione funzionale dei poteri del pubblico ufficiale non favorevole ai propri interessi e, per tal motivo, si senta costretto o indotto a dare o promettere l’utilità richiesta. Mentre, per la configurazione delle concussione mediante abuso “dei poteri” il riferimento normativo è alle ipotesi di condotte rientranti nella competenza tipica del pubblico ufficiale e o dell’incaricato di un pubblico servizio, quali manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopo diverso da quello per il quale sia stato investito (...). Allorchè l’induzione o la costrizione trovino la propria causa nell’abuso delle “qualità” la norma (...) si riferisce alle ipotesi di condotte che, indipendentemente dalle competenze proprie del soggetto, consentano una strumentalizzazione della posizione di preminenza ricoperta dal medesimo rispetto al privato. Privato che, percepita la posizione di “soggezione” o anche solo “persuasivo” della spendita della qualità, è indotto a dare o promettere utilità al soggetto agente”¹⁹⁹.

I fatti di costrizione che si sostanziano in un concreto uso del “potere” si configurano perciò come casi di compimento di atti rientranti nella competenza tipica del pubblico ufficiale, mentre quelli che rientrano nello sfruttamento della “qualità” non sono, invece, direttamente collegati all’adozione di specifici ed individuati atti del proprio ufficio.

In altri termini, “qualora l’ipotesi accusatoria sia “l’abuso della qualità” rivestita dal soggetto non è necessario ai fini della configurabilità del reato che l’atto intimidatorio rifletta la specifica competenza del soggetto attivo, essendo sufficiente che la qualità soggettiva del pubblico ufficiale lo agevoli o lo renda credibile e idoneo a costringere o indurre il soggetto passivo all’indebita promessa od alla dazione di denaro o di altra utilità (in tal senso Sez. VI, 7 febbraio 1995, dep. 19 aprile 1995, n. 4161)”²⁰⁰.

¹⁹⁹ Cass. Pen. Sez. VI n. 24272/09; conforme Sez. VI n. 45034 del 9.7.2010, n. 15742 del 2003.

²⁰⁰ V. Cassazione citata.



Ciò posto, nel caso che ci occupa, risulta provato che Estorelli Giuseppe telefonò al dott. Ostuni, rappresentandogli che gli passava il Presidente del Consiglio dei Ministri. In tal modo, Berlusconi, enunciando la propria qualità parlando al telefono con il Capo di Gabinetto, ne ha fatto uso, con l'implicito riferimento ai pregnanti poteri che discendono dalla qualità di Presidente del Consiglio.

L'imputato ha chiesto, infatti, al dott. Ostuni di rilasciare la ragazza, rappresentando falsamente un proprio interessamento di carattere istituzionale e, dunque, senza che ciò fosse giustificato in alcun modo dall'assolvimento dei propri compiti, attesa la palese falsità dell'asserita parentela della giovane con il Presidente Mubarak.

Invero, l'imputato, manifestamente a conoscenza della minore età di El Mahroug Karima, come emerge dal termine *affido* impiegato nel colloquio con il Capo di Gabinetto, aveva invece un interesse personale ad allontanare la ragazza dagli uffici della Questura al più presto.

Già da qualche mese la minore frequentava, infatti, la privata dimora di Berlusconi ad Arcore, dove aveva assistito e partecipato attivamente ad atti sessuali a pagamento, come verrà di seguito illustrato.

Il rilascio della minore rispondeva quindi ad esigenze dell'imputato di natura prettamente personale, da individuare nella sua preoccupazione di una divulgazione all'esterno da parte della giovane del tenore delle serate e della commissione di fatti di reato, come si dirà nella parte relativa al capo B dell'imputazione. Il timore dell'imputato era peraltro fondato, atteso che El Mahroug Karima si era, effettivamente, confidata con l'assistente Cafaro, raccontandogli che "Silvio" l'avrebbe aiutata nella pratica di regolarizzazione della sua posizione sul territorio nazionale e che aveva partecipato a delle feste presso la residenza del Premier, durante le quali le ragazze si spogliavano in un contesto da lei chiamato "*bunga, bunga*"²⁰¹.

L'interessamento dell'imputato era dettato dalla necessità di natura esclusivamente personale di sottrarre al più presto la giovane dalla sfera di controllo della pubblica autorità. Ciò concretizza un uso strumentale della propria qualità, poiché Berlusconi, senza che ciò fosse richiesto dall'adempimento di compiti istituzionali e per tale motivo abusivamente, ha utilizzato la propria carica e quindi la propria posizione di preminenza nella gerarchia istituzionale, onde costringere il Capo di Gabinetto a consegnare senza indugio El Mahroug Karima a Minetti Nicole. Il dott. Ostuni ha percepito

²⁰¹ V. il paragrafo "L'intervento in Corso Buenos Aires".

immediatamente la posizione di soggezione, tanto da ottemperare, nei modi sopra illustrati, all'indebita richiesta. Si e' così configurato l'abuso della qualità come causa efficiente della costrizione.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, alla luce dell'istruttoria dibattimentale e delle considerazioni svolte, deve dunque essere esclusa la natura ministeriale del delitto addebitato all'imputato.

Come è noto, l'art. 96 della Costituzione stabilisce che *“il Presidente del Consiglio dei Ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale”*.

Come chiarito dalla Suprema Corte, la natura ministeriale del reato deriva, perciò, dalla concomitanza di due circostanze: la qualifica soggettiva dell'autore del reato nel momento in cui questo è commesso e il rapporto di connessione tra la condotta integratrice dell'illecito e le funzioni esercitate²⁰².

Certamente l'imputato rivestiva la qualifica soggettiva enunciata dall'art. 96 Cost., in quanto ricopriva al momento della commissione del reato la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri e, dunque, egli era investito delle funzioni di governo previste dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti.

Tuttavia, in relazione al secondo elemento qualificante sopra richiamato, non vi era alcun rapporto di connessione tra la condotta integratrice dell'illecito e le funzioni esercitate da Berlusconi.

Deve rilevarsi, innanzitutto, come precisato dalla Suprema Corte, che tale rapporto non può essere equiparato ad un nesso di mera occasionalità con l'esercizio delle funzioni, né quel rapporto può essere arricchito da ulteriori elementi qualificanti²⁰³. Piuttosto, il rapporto di strumentale connessione “sussiste tutte le volte in cui l'atto o la condotta siano comunque riferibili alla competenza funzionale del soggetto”²⁰⁴.

²⁰² V. Cass. Pen. sez. VI n. 8854 del 20.5.1998.

²⁰³ V. Cass. Sez. Un. n. 14 del 20.7.1994 secondo cui, « così come il nesso di mera occasionalità con l'esercizio delle funzioni non può essere equiparato ad un rapporto di oggettiva connessione, altrettanto arbitrario sarebbe arricchire quel rapporto di ulteriori elementi qualificanti, come l'abuso dei poteri o delle funzioni, o la violazione dei doveri di ufficio, non richiesti dalla legge, né suggeriti da una corretta interpretazione”, come pare abbia voluto fare la difesa.

²⁰⁴ V. Cass. da ultimo citata.

Orbene è di tutta evidenza che il fatto attribuito all'imputato, così come analiticamente ricostruito, non è in alcun modo ancorato, o anche solo collegato, all'esercizio delle prerogative istituzionali e funzionali proprie del Presidente del Consiglio dei Ministri, avuto riguardo alle modalità della condotta, al movente dell'azione ed alla sussistenza dell'aggravante contestata di aver commesso il fatto al fine di occultare il delitto di prostituzione minorile e di assicurarsi per esso l'impunità e, comunque, di tutelare la sua immagine di uomo pubblico, argomento che verrà trattato in seguito²⁰⁵.

CAPO B

Le vicende di El Mahroug Karima di interesse in relazione ai fatti per cui si procede

Le condizioni di vita della minore prima del suo arrivo a Milano

La giovane nata in Marocco il 1° novembre 1992 ha avuto un'adolescenza travagliata. La stessa abbandonava la casa familiare attorno all'età di 13-14 anni ed il 5 marzo 2007 denunciava il padre per maltrattamenti, rappresentando la difficile situazione economica della famiglia e le pretese divergenze culturali.

Il 23 aprile 2007, all'età di appena quindici anni veniva denunciata in stato di libertà il per il furto di un telefono cellulare ed il 16 settembre 2007 per il furto di una borsa. Nello stesso anno, il dirigente scolastico dell'Istituto professionale Trimarchi frequentato dalla ragazzina chiedeva l'intervento dell'autorità, in relazione a due segni di percosse che la stessa aveva mostrato alle insegnanti, dicendo loro che le erano stati procurati dal padre. Il 3 aprile 2007 il Tribunale per i Minorenni di Messina dichiarava non luogo a provvedere, attese le dichiarazioni non veritiere della El Mahroug²⁰⁶.


Il 15 novembre 2007, di comune accordo con la famiglia di origine²⁰⁷, la giovane entrava per un periodo temporaneo nella casa di accoglienza Nazaret; appena un mese dopo, il 23 dicembre 2007, se ne allontanava.

Da quel momento, El Mahroug Karima continuava a fuggire dalle comunità in cui veniva collocata, rientrando presso l'abitazione familiare soltanto per brevi periodi²⁰⁸.

²⁰⁵ V. di seguito il Capo B.

²⁰⁶ V. relativo decreto sub faldone 8/19P fogliazione 731/F8P

²⁰⁷ V. relazione del consultorio familiare di Taormina in data 15.11.2007 sub dalfone 8/19P fogliazione 6/F8P.



In particolare, con nota del 7 gennaio 2008, i carabinieri della Stazione di Badolato segnalavano di avere rintracciato la minore in data 28 dicembre 2007 e che la stessa *“era solita trascorrere buona parte della notte in locali frequentati esclusivamente da avventori maschi”*²⁰⁹. In quel periodo la giovane veniva collocata temporaneamente presso la comunità Mondo X di Badolato e, dopo l’istruttoria effettuata dal giudice onorario²¹⁰, il Tribunale per i Minori di Messina disponeva l’affidamento di El Mahroug Karima al Servizio Sociale, perché provvedesse al suo inserimento in comunità²¹¹.

Nella relazione sulla minore del 17.6.2008, effettuata a cura di personale dell’Azienda Sanitaria di Catanzaro, consultorio familiare di Badolato, si legge che *“al momento dell’arrivo a Badolato, da un’attenta valutazione risultava che nella minore fosse in atto un disturbo psicotico oltre ad una serie di disagi psichici correlati”*²¹²; *“allo stato odierno la minore viene assegnata al padre con il quale ella ha una forte conflittualità, va ricordato che ella lo ha segnalato come maltrattante, ma di tali affermazioni non ne abbiamo rispondenza. A nostro parere va inoltre indagato se tali maltrattamenti sono da definirsi modalità educative “rigide” in una minore con scarsa tolleranza alle regole o una difficoltà del padre nei momenti di scarsa capacità di gestione della figlia o ancora altro”*²¹³.

In particolare, la psicologa dott.ssa Napoli Maria Teresa spiegava che El Mahroug Karima risultava essere una minore *“adultizzata”*, con una marcata tendenza alla fantasticheria autistica e con una fluttuazione del tono dell’umore: *“ella tende ad evitare le relazioni interpersonali impegnative in quanto teme i coinvolgimenti emotivi profondi e, piuttosto, tende ad essere manipolativa nella relazione, poiché viene vissuta con sospetto e diffidenza”*; *“gli ultimi colloqui psicologici e la supervisione dell’attività svolta dalla comunità rileva un lavoro interiore di Karima, che la sta conducendo a ridurre le fughe autistiche a favore di una più serena visione della propria interiorità*

²⁰⁸ V. annotazione riassuntiva del dott. Renato Panvino acquisita all’udienza del 12.11.2012 nonché tabella “accertamenti su interrogazioni a sistema d’indagine su Karima El Mahroug” sub faldone n. 8/19 fogliatura del Tribunale 262/F 8P.


²⁰⁹ V. allegato 8 all’annotazione di polizia giudiziaria del dott. Renato Panvino acquisita all’udienza del 12.11.2012 nonché fogliatura 15/F8P sub faldone 8/19P.

²¹⁰ V. fascicolo fogliatura 48/F8P ss. sub faldone 8/19P.

²¹¹ V. decreto in data 11.11.2008, fogliatura 61/F8P sub faldone 8/19P.

²¹² Nel test MMPI-2, fogliatura 80411, si legge che *“...è in atto un disturbo psicotico caratterizzato da difficoltà di controllo sulla sfera delle pulsioni con la conseguente alterazione della mobilità dei nessi associativi”*.

²¹³ V. allegato 10 acquisito all’udienza citata.



che lei ha sempre cercato di camuffare, tentando di proporre una Karima “dura, forte, e capace di tutto”²¹⁴.

Il 23 ottobre 2008 la minore veniva nuovamente denunciata per furto di un borsellino e, al momento del suo rintraccio, avvenuto nel mese di novembre 2008, veniva collocata presso la comunità il “Grillo Parlante”, avente sede a Messina, da cui fuggiva a più riprese (il 16 ed il 20 gennaio 2009) *“dopo aver creato dinamiche destabilizzanti nei confronti di altre ospiti più piccole (la comunità ha riferito che aveva simulato un rapporto orale davanti a due bambine di 5 e 9 anni, stimolando poi con domande maliziose curiosità sessuali inappropriate all’età delle piccole”²¹⁵.*

Stilo Maria, responsabile della comunità da ultimo citata, ha ricordato di avere avuto ospite dell’istituto El Mahroug Karima da novembre 2008 a gennaio 2009.

La ragazza le riferiva di non volere rimanere in famiglia a causa di un’accesa conflittualità con il padre rigido che non le consentiva di vivere come desiderava; lamentava anche di non accettare la condizione di povertà della famiglia di origine.


La teste ha segnalato che, in quei due mesi di permanenza, la minore aveva avuto delle difficoltà in seno alla struttura, in quanto non si adattava alle regole dell’istituto, uscendo senza autorizzazione e mancando anche per l’intera giornata, senza comunicare dove si recava.

Inoltre, la stessa creava problemi con gli altri utenti, in quanto era una ragazzina molto adultizzata, con modalità comportamentali incompatibili rispetto alle esigenze delle bambine più piccole. Infatti, la teste ha dichiarato che, in presenza delle altre ragazze, aveva tenuto comportamenti eccentrici ed egocentrici, mimando rapporti orali di fronte alle ragazze più grandi e ponendo domande maliziose alle bambine piccole, con la conseguenza di creare loro disagio.

Stilo Maria ha descritto la minore come una ragazzina nella fase di *“onnipotenza adolescenziale”*, un po’ eccessiva ed egocentrica, così come tante altre.

²¹⁴ V. altresì la deposizione conforme resa da Napoli Maria Teresa all’udienza del 19.11.2012. La teste ha precisato che El Mahroug era un’adolescente molto sofferente che attivava un meccanismo di fuga dalla realtà rifugiandosi in un mondo immaginario più bello, meccanismo sano che viene usualmente utilizzato dai bambini. La teste ha spiegato che, secondo la sua valutazione, la bambina non era semplicemente bugiarda, ma raccontava a tratti alcune cose non vere come conseguenza della sua fuga dalla sofferenza.

²¹⁵ V. p. 2 del provvedimento emesso in data 10.8.2010 dal Tribunale per i Minorenni di Milano sub faldone 8/19P, fogliazione 557/F8P ss. e, in particolare fogliazione del Tribunale 625/F8P nonché comunicazione del 20.1.2009 della responsabile della comunità dott.ssa Stilo fogliazione 703/F8P; v. altresì deposizione resa dalla responsabile della comunità Stilo Maria all’udienza del 3.12.2012.



Il 19 gennaio 2009 la ragazza si presentava spontaneamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori per denunciare la responsabile della comunità Stilo Maria. A tale proposito, l'ufficiale di polizia giudiziaria, Miano Armando, ha dichiarato che El Mahroug Karima, già conosciuta per essere stata denunciata in relazione ad un furto di portafogli il 23.10.2008, lamentava di non potere fumare all'interno della comunità e di dovere rispettare gli orari di uscita e di rientro dell'istituto. Il teste ha, inoltre, riferito di avere conosciuto la famiglia di origine, composta da persone semplici ma presenti nell'educazione dei figli, che gli avevano chiesto un aiuto per riuscire a contenere la figlia minore Karima, in quanto la giovane non rispettava gli orari di rientro a casa, frequentava brutte compagnie e si vestiva in modo succinto²¹⁶. Con provvedimento in data 27.1.2009, il Tribunale per i Minorenni di Messina confermava l'affidamento di El Mahroug Karima al Servizio Sociale con il compito di provvedere, tra l'altro, al collocamento etero – familiare della minore, individuando un nucleo familiare idoneo.


Il 18 febbraio 2009 la giovane veniva inserita nella comunità La Glicine CRS di Messina, ma se ne allontanava a più riprese. In particolare, il 19 marzo veniva rintracciata dalla Polizia Stradale dei Giardini di Naxos e riconsegnata al padre²¹⁷. In quel periodo la minore era stata ospitata da Fragata Ester, all'epoca titolare di un centro benessere sito a Messina ed oggi imputata per induzione e sfruttamento della prostituzione minorile ai danni di El Mahroug Karima.

Sentita in udienza come testimone assistito ex art. 210 c.p.p., Fragata Ester ha dichiarato che El Mahroug le era stata presentata nel febbraio dell'anno 2009 da un suo amico, Passione Andrea Ilario, titolare del bar Cavallino, il quale si occupava anche di pubbliche relazioni nei locali notturni. Passione Andrea, infatti, essendo a conoscenza della sua esigenza di assumere una segretaria-receptionist nel suo centro, le aveva proposto di valutare l'idoneità di una ragazza che si era presentata nel suo esercizio in cerca di un lavoro.

Durante il primo colloquio, El Mahroug Karima le disse di avere sedici anni e di avere appunto bisogno di lavorare. Le raccontò che faceva parte di una famiglia numerosa e che aveva un padre padrone che la malmenava e la soggiogava. Decise quindi di ospitarla perché le faceva pena e si sentiva moralmente obbligata a darle un tetto.

²¹⁶ V. altresì annotazione di pg redatta da Miano Armando acquisita all'udienza del 31.10.2012.

²¹⁷ V. verbale di affidamento redatto in data 19.3.2009 sub faldone 8/19 fogliazione 99/F8P



In seguito, la minore aveva approfondito il racconto sulla sua situazione familiare, con particolari sempre più dettagliati. Le raccontò che doveva essere data in sposa ad una persona molto più grande di lei, che il padre non voleva che lei diventasse cattolica e che le aveva addirittura sequestrato i documenti di identità.

Fragata ha aggiunto che la minore le disse di essere parente di Mubarak, qualificandolo come una persona importante, ma non associò subito quel nome al capo di Stato egiziano. Solo in seguito le chiese per quale motivo, avendo una parentela così importante, non si facesse aiutare da Mubarak e la ragazza rispose che, al momento, doveva solo sottrarsi al padre che la maltrattava. Ritiene il Tribunale che la teste sia del tutto inattendibile sul punto, atteso che è del tutto inverosimile che una ragazza marocchina di sedici anni, scappata di casa ed in cerca di ospitalità, si inventasse una parentela con il Presidente egiziano.

La Fragata ha riferito di avere poi chiesto ripetutamente di parlare con la madre della giovane, senza riuscirci perché quest'ultima fece di tutto per impedirglielo, adducendo varie scuse.


La teste ha precisato di avere ospitato El Mahroug Karima per circa una settimana - dieci giorni, finché un giorno sparì e con lei le chiavi del negozio ed alcuni oggetti che erano stati da lei riposti in un cassetto, tra cui un gioiello del valore di 3.000 euro, per cui la sospettò del furto. Grazie all'intermediazione del suo amico Passione ancora in contatto con la ragazza riuscì a rientrare in possesso delle sole chiavi del negozio.

Quando la incontrò per caso, pretese la restituzione del gioiello, minacciando di denunciarla. In quel frangente El Mahroug Karima la insultò e si arrabbiò molto, al punto che la teste chiese l'intervento di una volante del commissariato. In modo del tutto inaspettato la giovane la denunciò per sfruttamento della prostituzione.

A precisa domanda, Fragata Ester ha riferito di non avere contattato i servizi sociali o le forze dell'ordine, nonostante fosse di fronte ad una minore scappata di casa, essendosi preoccupata soltanto di aiutarla, fornendole un alloggio.

Le dichiarazioni rese dalla testimone in procedimento connesso sulle circostanze e modalità del breve periodo di permanenza della minore presso il centro estetico hanno trovato riscontro nelle concordi dichiarazioni rese da Di Bernardo Roberto, amico della Fragata con la quale aveva, all'epoca, intrattenuto una relazione sentimentale²¹⁸.

²¹⁸ V. deposizione rese all'udienza del 19.10.2012.



Dopo il definitivo allontanamento dalla comunità Le Glicine avvenuto il 22 maggio 2009, nell'estate dello stesso anno, El Mahroug Karima venne ospitata da Randazzo Grazia e suo figlio Pennuto Sergio detto il Corsaro²¹⁹.

Quest'ultimo ha dichiarato di avere conosciuto la giovane in un locale di Catania nel mese di luglio del 2009. Lo stesso si era accorto della difficoltà in cui la stessa si trovava, in quanto attorniata da persone adulte che le facevano bere alcolici. L'aveva allora portata a casa sua, sita ai Giardini di Naxos, aiutandola dal momento che era priva di denaro ed in condizioni igieniche precarie.

Inizialmente, la giovane gli aveva detto di avere 25 anni e di essere egiziana, confessandogli poi di essere minore d'età e di origine marocchina. Aveva aggiunto di essere scappata di casa perché il padre la maltrattava, facendogli vedere una cicatrice sulla testa.

Il teste ha precisato di averla ospitata presso la propria abitazione, provvedendo al suo sostentamento, fino all'inverno 2009 e di avere appreso solo in seguito che la stessa se ne era andata a Milano.

Randazzo Grazia ha confermato in udienza di avere conosciuto El Mahroug Karima nell'estate del 2009.


Ha narrato, in modo conforme, a Pennuto Sergio che suo figlio l'aveva incontrata in discoteca e l'aveva ospitata a casa, in quanto priva di denaro ed in difficoltà.

Inizialmente la ragazza le disse di essere egiziana e di avere 24 anni; poi le confessò di essere minorenni e le raccontò la storia dei suoi genitori, facendole vedere una cicatrice al capo procuratale, a suo dire, dal padre.

La teste ha precisato di avere chiesto alla ragazza di allontanarsi dalla sua abitazione quando aveva saputo della sua minore età, dicendole che non poteva restare e che avrebbe dovuto rivolgersi ai servizi sociali. Solo in seguito aveva appreso che El Mahroug Karima si era trasferita a Milano.

Nell'estate dello stesso anno, precisamente nel mese di settembre 2009, El Mahroug Karima partecipò alla manifestazione "Una ragazza per il cinema" organizzata da Lo

²¹⁹ V. trascrizione delle dichiarazioni testimoniali rese da Pennuto Sergio all'udienza del 4.5.2012 nell'ambito del processo a carico di Mora Dario + altri, acquisita su accordo delle parti all'udienza del 5.11.2012, nonché deposizione resa all'udienza del 19.11.2012.



Presti Antonino, alla quale potevano prendere parte ragazze italiane e straniere dai 15 ai 25 anni²²⁰.

Dopo alcune selezioni provinciali e regionali, peraltro non obbligatorie, la finale nazionale si svolse in Sicilia a Sant' Alessio Siculo.

Sentito come teste, il Lo Presti ha riferito che il concorso di bellezza è un trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo, mentre i premi in sé sono irrisonanti e che la giuria dell'edizione dell'anno 2009 fu presieduta da Fede Emilio.

El Mahroug Karima dimostrava di essere più grande rispetto ai sedici anni dichiarati al momento della registrazione, compilando la scheda di partecipazione con il nome di Ruby Heyek, nata il 1° novembre 1992²²¹.

Durante le selezioni El Mahroug Karima raccontò di essere una ragazza egiziana, senza genitori, con una vita disagiata, tanto da commuovere tutti. In particolare, Fede Emilio disse esplicitamente di esserne rimasto colpito²²².

Grasso Giovanni, nella sua qualità di socio della società Caramella s.r.l. che si occupa di riprese cinematografiche, organizzazione di eventi e congressi, ha dichiarato di avere coordinato le riprese della manifestazione in questione.

In merito alla partecipazione di El Mahroug, il teste ha precisato che la ragazza raccontò di essere egiziana e di voler fare da grande il carabiniere. Inoltre, concordemente a quanto dichiarato dal teste Lo Presti, ha riferito che Fede Emilio parlò sul palco della El Mahroug, definendola una ragazza di 14 anni che aveva attirato la sua attenzione²²³.

Anche Zangari Claudio, collaboratore e nipote di Grasso Giovanni, che aveva affiancato i fotografi ufficiali durante la manifestazione, ha ricordato la presenza di El Mahroug Karima al concorso. Ha precisato inoltre che, l'ultimo giorno, la ragazza parlò alla

²²⁰ V. regolamento del concorso di bellezza fogliazione 163/F8P sub faldone 8/19P.

²²¹ V. relativa scheda fogliazione 166/F8P nel faldone citato, nonché all. 32 prodotto dalla difesa.

²²² V. p. 142 della trascrizione del verbale d'udienza del 9.3.2013: "PM- lei sa se dopo questo racconto, che la minore fece della sua vita, ci sia stato un intervento di Fede sul punto? Cioè se Fede abbia detto qualcosa pubblicamente, al suo festival? Tenga presente che abbiamo il DVD con tutte le immagini. Teste Lo Presti: sì, sì infatti. Lui disse che, siccome aveva esaminato queste cento ragazze, perché ognuna di loro, non è che la giuria dura tanto, è un minuto, un passaggio, dicendo loro, cosa vuole fare da grande, da piccola, e lui disse: "Mi ha commosso una ragazza, ha commosso tutti una ragazza, non mi ricordo...egiziana. PM: disse anche l'età? Teste Lo Presti: no, no, non mi ricordo, credo...non mi ricordo, non mi ricordo. PM: si ricorda? Cioè, il dottor Fede sapeva, tenga presente che abbiamo il filmato, sapeva l'età della minore? Teste Lo Presti: eh, credo di sì, perché loro hanno schede, nella giuria vedono, quindi credo di sì".

²²³ V. p. 1301 131 della trascrizione del verbale d'udienza del 9.3.2013.



giuria tecnica delle sue vicende personali, mettendosi a piangere²²⁴; nel corso della serata Fede raccontò sul palco l'episodio che l'aveva particolarmente colpito, facendo presente di volere aiutare la giovane.

La circostanza che Fede Emilio abbia fatto espresso riferimento ad una ragazza egiziana minorenni durante la finale della manifestazione risulta, peraltro, documentalmente provata dalla visione delle riprese riversate nei DVD e CD acquisiti in atti²²⁵.

Il video ritrae, infatti, il predetto che sul palco pronuncia la seguente frase: "*sottolineo c'era una ragazza di tredici anni se non sbaglio egiziana, mi sono commosso, ho solidarizzato, ma non soltanto a parole perché poi bisogna seguire con i fatti*".

Nonostante Fede Emilio, sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p., abbia asserito di non collegare El Mahroug Karima alla ragazza tredicenne egiziana alla quale si era riferito nel corso della manifestazione, deve ritenersi provato, sulla scorta delle deposizioni rese da Lo Presti, da Zangari e da Grasso, concordanti tra loro, che l'imputato in procedimento connesso abbia conosciuto El Mahroug Karima durante il concorso di bellezza in questione e che la stessa abbia particolarmente attirato la sua attenzione, tanto da offrirsi di aiutarla, affermando pubblicamente "*poi bisogna seguire con i fatti*". Giova, inoltre, evidenziare che El Mahroug Karima fu la sola partecipante ad indicare di essere egiziana e minore d'età nella scheda di partecipazione al concorso. Tale circostanza collega in modo inconfutabile il riferimento di Fede proprio alla suddetta, atteso che le altre partecipanti straniere provenivano dai paesi dell'est europeo (quali Moldavia, Romania, Russia), ad esclusione della vincitrice del concorso che era brasiliana²²⁶.

Il suo arrivo nel capoluogo lombardo

²²⁴ V. p. 119 e 120 trascrizione del verbale d'udienza del 9.3.2013: "*cosa raccontò Ruby, raccontò qualcosa alla giuria, Ruby? Teste Zangari: sì, ma non ricordo preciso, io ricordo semplicemente che ha raccontato qualcosa della sua vita privata, e ha pianto. PM: quindi fece riferimento alla sua vita privata e ha pianto? Teste Zangari: sì. PM: c'era il dott. Fede, in quel momento, nella giuria? Teste Zangari: sì*" e ancora p. 122 e 123: "*Teste Zangari: sì, un altro giorno, giorni dopo. Ed è in quell'occasione che lo rivedevo, quando la cosiddetta Ruby dichiarò di...cioè pianse, per una situazione che aveva, aveva spiegato la sua situazione. Questo il pomeriggio, poi la sera il signor Fede raccontò in minima parte questo episodio sul palco. Però, al contrario di quanto dissi (in sede di indagini – ndr.), non c'erano entrambi sul palco, ma c'era solamente il dottor Fede che lo raccontava al pubblico insieme ai presentatori. Tutto qua. (...) PM: ma nel narrare queste vicende, il dottor Fede faceva riferimento a Ruby? Teste Zangari: credo di sì, perché a lei si riferiva*".

²²⁵ V. supporti informatici contenenti video e foto della manifestazione sub faldone n. 14/19P.

²²⁶ V. le schede di concorso delle partecipanti sub faldone 8P/19P fogliatura p. 162 ss. e, in particolare, p. 166, 190, 199, 200, 228, 234, 236 e 242

Dopo avere partecipato al concorso di bellezza, El Mahroug Karima giugueva a Milano, così come riscontrato da alcune testimonianze.

In particolare, si apprende dal racconto di El Mahroug Karima che nell'autunno – inverno del 2009²²⁷ la stessa prendeva il treno per Milano dove andava ad abitare, a suo dire, assieme a tale Simona detta Loca, una ragazza straniera di 33 anni che aveva conosciuto in Sicilia.

L'amica le aveva proposto subito di prostituirsi, facendo insieme a lei una "*scenata di lesbo*" ad un cliente anziano in un albergo di lusso, e di fronte al suo rifiuto l'aveva buttata fuori di casa²²⁸.

El Mahroug ha spiegato che la Loca aveva lavorato in locali notturni di lap dance e di scambi di coppia. La giovane ha dichiarato, in particolare, che "*arrivano là, fanno lap dance al palo, fanno il privé, dove si concedono sesso orale, anche se è vietato nei club..nei night, e poi si fa gli scambi di numeri e si adescano i loro clienti all'interno del locale*"²²⁹, mostrando così di avere, malgrado la giovane età, una sicura conoscenza delle modalità degli incontri nei night.

Ha proseguito, narrando che quella notte, mentre era in strada con la valigia in mano, era passato per caso un signore anziano, tale Ranieri Vincenzo, che le aveva offerto aiuto, pagandole l'albergo o comunque ospitandola a casa sua.

Si era poi arrangiata, lavorando come "ragazza immagine" in alcuni locali notturni tramite tale Gabriele che faceva il PR ("public relation") e come cameriera presso il ristorante Masquenada sito in viale Piceno n. 3²³⁰.

A tale proposito, il titolare del ristorante, Samarati Massimo, ha confermato di avere conosciuto in un bar, attorno al mese di ottobre – novembre 2009, la El Mahroug, la quale si offrì di fare la cameriera presso il suo locale, dicendogli di essere appena arrivata dalla Sicilia, di avere 22 anni (ma ne dimostrava 24 o 25) e di essere d'origine marocchina.

Il teste ha dichiarato di averla ospitata presso la propria abitazione, sporadicamente, sei o sette volte nei cinque mesi della loro frequentazione. In particolare, ha ricordato che la

²²⁷ El Mahroug ha dichiarato inizialmente di essere arrivata a Milano il 28 dicembre 2009, v. p. 49 della trascrizione delle dichiarazioni rese al PM il 2.7.2010; poi ha diversamente ricordato di essere arrivata nel mese di ottobre dello stesso anno; v. trascrizione della deposizione resa all'udienza del 17.5.2013 nell'ambito del processo nei confronti di Mora Dario + altri.

²²⁸ V. trascrizione verbale citato p. 66 e 67 ss.

²²⁹ V. trascrizione citata p. 77.

²³⁰ V. verbale di sit rese al PM il 6.7.2010 e dichiarazioni rese all'udienza del 17.5.2013 nell'ambito del processo nei confronti di Mora Dario + altri.

ragazza si presentava in taxi a casa sua, così mostrando di avere disponibilità di denaro e, dai discorsi che le sentiva fare al telefono, era chiaro che frequentava degli uomini. La giovane gli disse di conoscere Mora Dario, per il quale svolgeva qualche lavoro, e Fede Emilio, del quale aveva il numero di telefono cellulare.

Per quanto gli era stato raccontato dalla stessa El Mahroug, questa lavorava come ballerina e frequentava la residenza di Berlusconi dove si esibiva nella danza del ventre, guadagnando anche 1.000 euro a serata.


Il teste ha riferito di non averle chiesto se avesse avuto rapporti sessuali con Berlusconi, ma ha aggiunto di non avere creduto che la ragazza potesse guadagnare così tanto denaro ballando la danza del ventre. Infatti, secondo la sua personale esperienza di titolare di un esercizio commerciale e frequentatore abituale di locali notturni, non viene corrisposto il compenso di 1.000 euro solo per un intrattenimento danzante.

Il teste ha, peraltro, precisato di non avere altri elementi concreti per ritenere che El Mahroug Karima svolgesse l'attività di prostituta. Tuttavia, aveva constatato più volte che la giovane aveva disponibilità di molto denaro, in un'occasione anche 2.000 euro, quantità del tutto incompatibile con un preteso lavoro di mera ballerina in serate di animazione.

Una volta controllò il contenuto della borsa della El Mahroug per capire chi fosse: non vi erano documenti; sul telefono cellulare erano presenti parecchi SMS scambiati con uomini, ma senza alcun riferimento a prestazioni sessuali a pagamento; nel portafoglio c'erano discrete somme di denaro nell'ordine di 400 - 800 euro. Inoltre, in un'occasione, la giovane giunse al suo locale a bordo di una Rolls Royce chiara, assieme ad altre due ragazze molto belle, accompagnata da un uomo con i baffi brizzolati che pagò il conto per tutti.

Il teste ha riferito di avere interrotto il proprio rapporto con El Mahroug Karima a seguito di una scenata di gelosia che la ragazza gli fece una sera, trovandolo a casa sua in intimità con una donna. Solo per dispetto, la stessa ebbe poi un rapporto sessuale con il suo coinquilino. La reazione gli parve talmente sproporzionata da indurlo a cessare ogni frequentazione.

Caroppo Stefano, gestore del ristorante denominato Cactus Juice di Milano via Mecenate, ha dichiarato di avere conosciuto la El Mahroug, tra il novembre - dicembre 2009, nel locale Masquenada da lui frequentato come avventore, così confermando l'effettiva frequentazione di tale luogo da parte della ragazza.



Il teste ha dichiarato che ne era nato un rapporto di amicizia durato qualche mese²³¹. La ragazza, che dimostrava più di vent'anni, gli disse di essere di origine marocchina e brasiliana e che sua madre era una cantante.

Il teste ha riferito che, quando l'aveva conosciuta, la stessa non aveva disponibilità di denaro ed era in cerca di un lavoro come cameriera. In seguito si era però accorto che la sua situazione economica era cambiata nel tempo, perché mostrava di avere grandi disponibilità di contante di cui egli non chiese mai la provenienza. In particolare, il teste ha dichiarato di aver visto nel portafoglio della giovane delle banconote da 500 euro, per somme complessive anche di 2.000 euro.

Ha ricordato che, in un'occasione, mentre si trovavano nell'appartamento che El Mahroug Karima condivideva con tale Caterina (Pasquino Caterina – ndr), la ragazza gli aveva raccontato di avere conosciuto Berlusconi e di avere preso parte ad una cena presso la sua dimora. Al momento non le aveva creduto. Gli fece anche vedere un libro ed una catenina a lei donati dall'imputato o da Fede, raccontandogli che la sera prima era passata a prenderla una limousine per condurla ad una festa, ma che lei aveva rifiutato l'invito perché si annoiava.

Anche Passaro Antonio – avvocato iscritto all'albo che si occupa di animazione e di spettacolo²³² - ha dichiarato di avere conosciuto la ragazza nello stesso periodo, attorno al mese di novembre 2009, in un locale notturno, così confermando la presenza della minore nel capoluogo lombardo a far tempo quantomeno dall'autunno dell'anno 2009.


La ragazza gli disse di essere arrivata quel giorno a Milano e di avere 26 anni, di essere nata ad Alessandria d'Egitto, ma di essere per metà di origine brasiliana.

Il teste ospitò la giovane un paio di giorni perché la stessa non aveva un posto dove dormire. La ragazza si legò a lui e cominciò a perseguirlo con telefonate ed appostamenti, tanto che dovette lasciare la propria abitazione sita nel centro di Milano in via della Spiga n. 50. Mantenne, comunque, con la giovane contatti telefonici, come risulta provato dalle intercettazioni in atti.

Dall'istruttoria è emerso altresì che El Mahroug Karima fu ospitata per qualche giorno, attorno al mese di febbraio 2010, da Gandini Stefano perché la ragazza si trovava in difficoltà.

²³¹ Dai contatti telefonici emerge che il teste aveva mantenuto rapporti con la ragazza fino al 3.4.2010.

²³² Il teste ha precisato di esibirsi come ballerino cubista e showman.



Il teste, il quale negli anni 2009-2010 svolgeva piccoli lavori di pubbliche relazioni, ha dichiarato che quando la conobbe in discoteca, nel gennaio - febbraio 2010, la giovane lavorava come “ragazza immagine”.

El Mahroug Karima gli disse di avere 24 anni e che il padre egiziano le aveva creato dei problemi in quanto egli era musulmano e lei cristiana. Gli mostrò anche una bruciatura sulla testa provocata dal genitore, così come riferitogli dalla ragazza.

Sia in fase di indagini preliminari che successivamente la stessa El Mahroug ha raccontato di avere svolto l'attività di ragazza immagine in diversi locali notturni di Milano e dintorni, grazie ai contatti che le aveva procurato Rizza Domenico, titolare dell'agenzia denominata First Agency. A suo dire percepiva 180 euro per ogni serata²³³. Ha aggiunto di avere anche soggiornato presso l'abitazione del Rizza sita in Peschiera Borromeo via Petrarca n. 19, finché non aveva scoperto che lo stesso aveva presunti problemi con la giustizia per avere gestito un'agenzia di escort.

Nel medesimo periodo aveva conosciuto in discoteca, tramite il Rizza, Pasquino Caterina che l'aveva ospitata a casa sua dietro il pagamento di un affitto.

La Pasquino²³⁴ ha dichiarato di avere conosciuto El Mahroug Karima nel locale “Just Cavalli” di Milano nel gennaio 2010 e che stava cercando una ragazza con la quale condividere le spese di locazione dell'appartamento sito in via Settala 59, pari ad euro 850.

Ha confermato che la giovane si era trasferita presso la sua abitazione, dove era rimasta fino al mese di maggio 2010 quando, dopo averla derubata, era andata via di casa. Quando la rivide il pomeriggio del 27 maggio 2010 al centro estetico di Corso Buenos Aires la denunciò. In seguito, la El Mahroug le chiese scusa, promettendole di restituirle i soldi, a patto che rimettesse la querela. La teste si attivò, quindi, rimettendo la querela, ma El Mahroug Karima non la risarcì affatto del danno subito.

La Pasquino ha dichiarato, inoltre, che la ragazza le aveva detto di avere 19 anni, un padre egiziano, manager della Yamamay, ed una madre brasiliana e casalinga. A suo dire, vivevano “di ricchezza”. Infatti, le aveva rappresentato di essere mantenuta dai

²³³ V. verbale di sit al Pm del 6.7.2010; all'udienza del 17.5.2013 ha precisato di avere anche fatto la cubista, ma che tale attività l'impegnava soltanto due o tre volte alla settimana perché il Rizza doveva fare lavorare molte ragazze.

²³⁴ Pasquino Caterina è stata escussa come teste puro, per le ragioni indicate nel relativo verbale d'udienza, non ravvisandosi alcun collegamento probatorio tra la denuncia presentata dalla El Mahroug per sfruttamento della prostituzione nei confronti della Pasquino (il cui procedimento si è concluso con decreto di archiviazione del 28.12.2010) ed i fatti per cui si procede.



genitori e di volere aprire un centro estetico. In alcune occasioni le aveva riferito di essere sostenuta economicamente anche dall'imputato, un loro amico di famiglia.

La teste si era accorta che la giovane disponeva di molto denaro, ma ciò nonostante la stessa non contribuì mai al pagamento delle spese dell'abitazione. A questo proposito, ha precisato di averla vista con 5.000 euro in contanti in un'occasione e che poteva permettersi l'acquisto di abiti griffati.

Quando aveva chiesto alla ragazza la provenienza di tutti quei soldi, questa le aveva risposto che glieli dava Berlusconi.

In quel periodo El Mahroug Karima aveva conosciuto anche Villa Giuseppe, assiduo frequentatore di locali notturni milanesi ed amico di Pasquino Caterina.


Il Villa ha dichiarato che, quando l'aveva conosciuta, la El Mahroug lavorava come ragazza immagine in alcune discoteche e che gli aveva chiesto di procurarle dei servizi fotografici o giornalistici e delle partecipazioni ad eventi.

Già in occasione del loro secondo incontro, gli aveva confidato di essere minore d'età, di provenire da una famiglia ricca e di essere una parente di Mubarak; non le aveva tuttavia creduto, viste le sue condizioni disagiate.

Ad un certo punto Villa si era accorto che, improvvisamente, El Mahroug aveva disponibilità di molto denaro: spendeva, infatti, anche 1.000 euro per volta nei negozi, comprando vestiti costosi.

La ragazza gli aveva inoltre raccontato di essere andata a due o tre feste presso la dimora privata dell'imputato ad Arcore, dove era stata invitata da un'amica che lavorava per l'agenzia di Lele Mora. Lì aveva incontrato uomini politici e dello spettacolo. Come specificato dalla ragazza, si trattava di serate comprensive di cena, dopocena, discoteca, balli e canti.

In un'altra occasione aveva notato nella rubrica del telefono cellulare della ragazza il nominativo di Silvio Berlusconi. In seguito, però, la Pasquino Caterina gli disse che il numero non corrispondeva a quello del Presidente del Consiglio. Durante una conversazione telefonica della minore a cui aveva assistito, gli era poi parso di riconoscere la voce dell'imputato.



Il teste ha tenuto ad aggiungere che l'imputato non era però a conoscenza dell'età anagrafica della giovane marocchina, riportando la seguente conversazione: *“ma scusa, hai detto quanti anni hai?”*, *“no, no”* ed aggiungendo *“Questo sono sicuro”*²³⁵.

In quel periodo anche Carozzo Floriano, carabiniere scelto in servizio alla Stazione di Milano Porta Vigentina, aveva intrattenuto una relazione amicale con la ragazza la quale gli confidò di conoscere l'imputato e di frequentarne la privata dimora. Attorno al mese di gennaio/febbraio 2010, la giovane gli raccontò di essere minore di età ed aggiunse che, dopo un primo momento, aveva confidato tale circostanza anche al Presidente del Consiglio.

El Mahroug Karima ha inizialmente dichiarato di avere conosciuto a Milano Mora Dario per il tramite di Fede Emilio: *“il MORA lo conosco da più di due anni in quanto avevo partecipato a dei concorsi di bellezza in Sicilia, in cui Emilio FEDE faceva parte della giuria. A sua volta FEDE mi aveva presentato come suo amico il MORA”*²³⁶.

Peraltro, in seguito, la stessa ha diversamente riferito di essersi presentata all'agenzia di Mora, in quanto da lei conosciuta di fama, e di avere richiesto un colloquio diretto con il titolare. Dopo aver parlato con Mora, le avevano chiesto di lasciare un curriculum, delle foto e gli estremi del suo documento di identità; si era allora inventata la scusa di averli dimenticati dato che ne era priva.

Aveva detto di chiamarsi Ruby Hajek, di età 19 o 20 anni e non aveva fatto menzione in agenzia di avere partecipato al concorso di bellezza in Sicilia dove aveva conosciuto Fede Emilio²³⁷.

La ragazza ha riferito di essere andata più volte all'agenzia per chiedere un lavoro, ma in assenza di un documento di identità, le avevano soltanto consentito di accompagnare Mora Dario due sere alla discoteca Hollywood²³⁸, dopo avere cenato a casa sua, dietro il compenso di circa 200 – 300 euro per serata.

Sulle modalità di contatto con l'agenzia di modelle gestita da Mora Dario, Zorzetto Marco, all'epoca responsabile dell'ufficio casting, ha dichiarato che aveva il compito di accogliere tutte le persone che si presentavano in agenzia, con l'ambizione di entrare nel mondo dello spettacolo, allo scopo di effettuare una prima scrematura. Non richiedeva

²³⁵ V. trascrizione verbale del 26.3.2012 p. 138.

²³⁶ V. verbale di sit rese al Pm il 6.7.2010 p. 1.

²³⁷ V. deposizione resa all'udienza del 17.5.2013 nell'ambito del processo nei confronti di Mora Dario + altri, trascrizione p. 51.

²³⁸ V. trascrizione deposizione citata p. 61.

alle giovani in cerca di un lavoro un documento di identità ma solo di compilare una scheda casting.

All'inizio del 2010 si era presentata in agenzia El Mahroug Karima alla quale fece compilare la scheda casting. Il teste ha precisato di avere poi fotocopiato la scheda della ragazza – da lui esibita in udienza – quando fu dato risalto dagli organi di comunicazione al c.d. *scandalo Ruby*.

In relazione a tale documento²³⁹ acquisito in atti, si deve rilevare quanto segue:

- lo stesso non riporta la data di compilazione;
- è stato inserito il nominativo di Ruby Heyek ed è stata ricalcata la cifra finale “1” dell’anno di nascita, elementi che il teste Zorzetto ha ricondotto alla stessa El Mahroug;
- il numero di telefono riportato sulla scheda non era quello effettivamente in uso alla ragazza, come dalla stessa dichiarato²⁴⁰ ed accertato;
- come esperienze precedenti risultano indicate “sfilate locali, pubblicità telecold, danzatrice del ventre”.

Il teste ha dichiarato che la ragazza non gli era stata segnalata da Mora, ma che la stessa aveva sicuramente conosciuto il titolare perché vedeva che si fermava con lui a parlare ogni volta che si recava in agenzia.

Sulla scorta di tali risultanze, ritiene il Tribunale che le dichiarazioni rese sul punto dalla ragazza all’udienza del 17.5.2013 nell’ambito del processo a carico di Mora Dario non siano verosimili per le seguenti ragioni:

- El Mahroug era in cerca di un lavoro per cui non avrebbe avuto alcun motivo di tacere la propria pregressa partecipazione al concorso di bellezza “Una ragazza per il cinema”, dove aveva conosciuto Fede Emilio, noto personaggio televisivo;
- risulta accertato, dal compendio dei dialoghi captati, il rapporto di stretta collaborazione ed amicizia tra Mora Dario e Fede Emilio, così come riferito inizialmente dalla El Maghroug; ne deriva che è oltremodo verosimile, con una probabilità confinante con la certezza, che il secondo – il quale alla finale del concorso aveva manifestato pubblicamente la sua intenzione di aiutare la minore

²³⁹ V. scheda acquisita all’udienza del 19.11.2012 ed allegata al relativo verbale d’udienza.

²⁴⁰ V. dichiarazioni rese da El Mahroug Karima nell’ambito del processo penale nei confronti di Mora Dario + altri all’udienza del 24.5.2013, trascrizione p. 9 ss. e p. 14.



in difficoltà – avesse messo in contatto quest’ultima con il titolare dell’agenzia, come inizialmente riferito dalla El Mahroug;

- infatti, ragionando diversamente, non si comprende come la giovane potesse avere un rapporto diretto con il titolare, atteso che Zorzetto e non Mora aveva il compito di scremare le aspiranti modelle;
- inoltre, deve evidenziarsi che la stessa, essendo in cerca di un lavoro, non aveva alcun motivo plausibile per indicare sulla scheda di partecipazione un numero di telefono cellulare (349.4616295) da lei non utilizzato²⁴¹, tanto che Zorzetto non era riuscito a contattarla; si deve quindi logicamente desumere che la ragazza avesse contatti diretti con Mora Dario derivanti dall’intermediazione di Fede Emilio, persona conosciuta da entrambi.

Questo è peraltro quanto raccontato dalla giovane anche all’assistente sociale Brivio Eva del servizio SVS – SVD della clinica Mangiagalli, intervenuta dopo il litigio con la De Conceicao occorso il 5 giugno 2010 di cui si dirà tra breve, nonché all’assistente sociale Giallongo Pasqualina²⁴², ossia di essere giunta a Milano, contando sull’appoggio di Fede Emilio che l’aveva presentata a Mora Dario.

Con particolare riferimento alla disponibilità di denaro in capo alla minore nei primi mesi dell’anno 2010, deve evidenziarsi che Randazzo Grazia ed il figlio Pennuto Giuseppe, detto il Corsaro, furono ospitati da El Mahroug Karima a Milano nel mese di aprile dell’anno 2010.

A tale proposito, Randazzo Grazia ha dichiarato che, in quel periodo, vi era la fiera Cosmoprof a Bologna e che suo figlio era interessato a visitarla per motivi professionali, atteso che svolgeva l’attività di parrucchiere. El Mahroug Karima li aveva allora invitati a Milano a trascorrere un paio di giorni, prima di andare a Bologna insieme.

La ragazza andò a prenderli alla stazione con una macchina con autista e li condusse in un albergo, provvedendo al pagamento in contanti delle spese del loro soggiorno (hotel,

²⁴¹ V. accertamento esperito dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato nota del Sov. Capo Amorosi Leonello e Ass.te Capo Scandale Vito del 19.1.2011 acquisita all’udienza del 9.7.2012, fascicolo 51, secondo cui *“dalla verifica effettuata su tutti i dati telefonici fin qui acquisiti, l’utenza cellulare 349.4616295 intestata a Giannetto Eliana, in uso a El Mahroug Karima non risulta essere in contatto con le utenze telefoniche 335.220147, 337.3000355, 3488404010, tutte in uso a Emilio Fede, né con altre utenze di cui sono stati acquisiti i tabulati telefonici”*.

²⁴² Deve, inoltre, evidenziarsi che anche nel file rinvenuto nel computer della ragazza in occasione della perquisizione del 14.1.2011 - di cui si parlerà diffusamente in seguito – si evince che il contatto di El Mahroug Karima fosse Fede Emilio il quale portò la giovane all’agenzia di Mora Dario. V. deposizione dell’isp. Sorbo Luigi all’udienza del 30.1.2012 sull’analisi dei supporti informatici rinvenuti e sequestrati alla El Mahroug.



discoteche, ristoranti). In particolare, li portò in alcuni locali del capoluogo lombardo, quali le discoteche Hollywood e The Club, dove era conosciuta da tutti. La giovane le confidò anche di lavorare come modella e per Mediaset.

La teste le credette, tenuto conto del sensibile cambiamento delle sue condizioni di vita, anche se abitava in quel periodo in un modesto appartamento situato al piano terra che condivideva con Pasquino Caterina.

Pennuto Giuseppe ha confermato di avere preso parte alla fiera Cosmoprof di Bologna unitamente alla El Mahroug.

Conformemente alle dichiarazioni rese dalla Randazzo, ha riferito che la ragazza, la quale vestiva in modo elegante ed indossava gioielli²⁴³, gli raccontò di lavorare come hostess nei locali accompagnando le persone famose ai tavoli e di conoscere Mora Dario, Fede Emilio e l'imputato.

In particolare, gli disse di avere conosciuto Mora Dario in un locale e Fede Emilio al concorso in Sicilia "Una ragazza per il cinema".

El Mahroug gli precisò, inoltre, che fu lo stesso Fede a portarla, assieme ad altre ragazze, a casa del Presidente del Consiglio ed a presentarle Berlusconi. Presso la residenza di quest'ultimo aveva partecipato a delle cene in cui le pietanze richiamavano i colori della bandiera italiana.

Il teste aveva quindi chiesto alla El Marhoug se si fosse prostituita, ma questa aveva decisamente negato.


Ha aggiunto che andarono insieme alla fiera Cosmoprof accompagnati dall'autista. El Mahroug gli raccontò di volere aprire un centro estetico a Milano in via della Spiga. A questo scopo in fiera si fece predisporre un preventivo per l'acquisto di macchinari per estetica del valore complessivo di euro 180.000 euro, non specificandogli, peraltro, come la stessa si sarebbe procurata il denaro necessario.

In quel medesimo periodo, la ragazza gli disse per telefono che attendeva di ricevere delle somme importanti dal Presidente Berlusconi.

A questo proposito, risulta provato, stando alla documentazione acquisita in atti ed alle dichiarazioni rese dai testi Rossi Fiorenzo, Arnesi Mario e Tamassia Maurizia²⁴⁴, che El

²⁴³ V. deposizione all'udienza del 19.11.2012 nonché la trascrizione della deposizione resa all'udienza del 4.5.2012 nell'ambito del processo nei confronti di Mora Dario + altri, acquisita su accordo delle parti all'udienza del 5.11.2012.

²⁴⁴ V. le deposizioni di Rossi e Arnesi all'udienza del 5.11.2012 e di Tamassia all'udienza del 12.11.2012 nonché i documenti citati allegati ai relativi verbali d'udienza.



Mahroug Karima si fece stilare un preventivo del valore complessivo di 180.000 euro dalla società m&t s.r.l., intestato a Ruby Hayek con domicilio in Milano via della Spiga n. 51.

I suddetti testimoni hanno concordemente riferito che la ragazza sembrava maggiorenne e che si era dichiarata interessata ad aprire un centro estetico a Milano in via della Spiga, senza avere però esperienza, tanto che furono gli stessi responsabili dell'azienda a consigliarle quali macchinari acquistare.


Rossi Fiorenzo, amministratore della società citata, ha dichiarato che l'accordo prevedeva un primo acconto da versare, a mezzo bonifico bancario, la settimana successiva all'ordine, che però non arrivò mai. Contattò quindi più volte la cliente ed, infine, riuscì a concordare un appuntamento in centro a Milano, nei pressi del luogo dove avrebbe dovuto sorgere il centro estetico. Dopo qualche disagio riuscirono ad incontrarsi e la ragazza insistette per portare avanti l'ordine, prendendo altro tempo; si risentirono telefonicamente ancora un'altra volta a giugno, per poi perdere definitivamente i contatti.

La stessa El Mahroug Karima ha dichiarato di avere coltivato il sogno di aprire un salone di bellezza a Milano e di avere chiesto all'imputato di aiutarla economicamente²⁴⁵. Questi le aveva spiegato di avere bisogno di qualcosa di più concreto per valutare la fattibilità del progetto e per questo, poco dopo, era andata alla fiera Cosmoprof di Bologna, dove aveva richiesto un preventivo ad una ditta specializzata.

La ragazza ha ammesso che non aveva il titolo di studio né le competenze specifiche per poter aprire un centro estetico dotato dei macchinari necessari; aveva però conosciuto Berlusconi e pensava così di potere comunque realizzare il proprio sogno, per conquistare una sicurezza economica.

Dopo la fiera, tenutasi a Bologna attorno alla metà di aprile 2010, aveva mostrato quindi il preventivo all'imputato, il quale le aveva detto che avrebbe provveduto a corrisponderle la cifra necessaria per il tramite del suo fiduciario rag. Spinelli. La ragazza ha precisato che Berlusconi si era messo a ridere quando la stessa si era impegnata a restituirgli il denaro a rate. Il rag. Spinelli le aveva quindi consegnato

²⁴⁵ Sul punto v. le dichiarazioni rese all'udienza del 17.5.2013 nell'ambito del processo nei confronti di Mora Dario + altri, acquisite su accordo delle parti.



30.000 in contanti in banconote da 500 euro, attorno alla fine del mese di aprile - primi giorni di maggio 2010.

Ha precisato di non avere preso alcun reale contatto per quanto riguarda la sede del centro estetico e che il riferimento a via della Spiga era fittizio.

Proprio in quel periodo, precisamente il 1° maggio 2010, El Mahroug Karima rimase vittima di uno scippo: in particolare, la ragazza riferì agli operanti intervenuti sul posto che un ignoto malfattore le aveva sottratto la borsa contenente 7.000 euro in contanti²⁴⁶.

L'autore del furto, rintracciato ed arrestato nell'immediatezza, veniva trovato in possesso della somma in contanti di euro 5.500, prontamente restituita alla ragazza²⁴⁷.

Tale circostanza è oltremodo indicativa del fatto che, come narrato concordemente dai testimoni sopra citati, la giovane disponeva di molto denaro liquido, tanto da detenere nella borsa l'ingente somma sottrattale. A tale proposito la stessa El Mahroug ha dichiarato che era stato l'imputato a corrisponderle tale denaro, in occasione della propria partecipazione ad alcune serate presso la residenza di Arcore²⁴⁸.

Nel mese di maggio 2010, El Mahroug Karima lasciava l'abitazione di Pasquino Caterina, come riferito da entrambe.

Dalla deposizione di Randazzo Grazia, si apprende che, in quel periodo, la giovane era stata sua ospite in Sicilia, per una decina di giorni, in occasione della comunione della figlia. Anche in tale occasione, la giovane vestiva in modo elegante e mostrava di avere disponibilità di denaro, tanto che aveva portato dei regali per tutti i componenti della famiglia, soprattutto articoli di abbigliamento ed accessori.


Dal complesso probatorio già sopra illustrato, risulta, inoltre, accertato che El Mahroug Karima, una volta rientrata a Milano dalla Sicilia, andò ad abitare in via Villoresi n. 19 assieme a De Conceicao Santos Oliveira Michelle.

Quest'ultima ha dichiarato di avere conosciuto la El Mahroug in un ristorante, denominato "Filetteria" sito in via Lecco a Milano. La ragazza le disse, in

²⁴⁶ V. deposizione resa dall'appuntato scelto Mondello Giuseppe all'udienza del 21.10.2012 nonché la denuncia in atti sub faldone 8/19P fogliatura 435, che è stata presentata a nome di Heyek Ruby nata in Egitto il 1° novembre 2011; in relazione alle false generalità dichiarate, El Mahroug Karima è stata iscritta nel registro degli indagati per violazione dell'art. 495 c.p., come da comunicazione di notizia di reato in data 27.1.2011, acquisita all'udienza del 27.1.2011 ed allegata al relativo verbale.

²⁴⁷ V. verbale di arresto di Paunescu Ionet Alexandru sub faldone 8/19P fogliatura 431 e 432.

²⁴⁸ In particolare ha riferito di percepire circa 2.000 – 3000 euro per ciascuna serata: v. verbale d'udienza del 24 maggio 2013 del processo penale nei confronti di Mora Dario + altri.



quell'occasione, di avere 24 anni, la madre brasiliana ed il padre egiziano, nonché di mantenersi facendo la modella²⁴⁹.

Sulla rubrica del telefono cellulare, la stessa aveva associato il nome El Mahroug alla parola "troia", come risulta documentato dalla registrazione, effettuata il 27 aprile 2010 alle ore 11.48, del nome "Ruby",²⁵⁰.

Richiesta di fornire chiarimenti sull'accostamento da lei utilizzato, dopo diverse contestazioni, la teste ha infine spiegato di avere salvato il nome della El Mahroug con quella dicitura perché la giovane le aveva detto che faceva la escort²⁵¹.

Dal canto suo El Mahroug Karima ha invece diversamente riferito di avere conosciuto la De Conceicao tramite tale Bora, il titolare di un'agenzia per ragazze immagine²⁵². Durante il periodo di permanenza presso l'abitazione di via Villorosi aveva continuato a lavorare di giorno come cameriera al Masquenada²⁵³ e di notte come ragazza immagine o come cubista. Ha aggiunto che era stata la De Conceicao a proporle di prostituirsi con alcuni suoi clienti.

A tale proposito, la minore ha così dichiarato: *"Michelle esercita la prostituzione in forma molto riservata, con persone che vengono da fuori Milano e senza fare alcun tipo di inserzione a mezzo Internet o su giornali. Il modo attuale per cercare clienti da parte delle prostitute di prima classe, è quello di frequentare ristoranti famosi a Montecarlo oppure a Monza o a Bergamo, ristoranti frequentati da gente ricca"*²⁵⁴.

Deve evidenziarsi che risulta provato, per averlo riferito Condorelli Riccardo, sulla credibilità del quale non vi è alcun motivo di dubitare, che la De Conceicao svolgesse l'attività di prostituzione²⁵⁵.

²⁴⁹ V. deposizioni resa all'udienza del 29 giugno 2012.

²⁵⁰ V. deposizione all'udienza citata p. 51.

²⁵¹ V. deposizione resa all'udienza del 29.6.2012 e, in particolare a p. 53: *"PRESIDENTE: no, no, un momento, ci può aiutare? Allora, come mai l'ha registrata con la dicitura "Ruby troia"?* TESTE DA CONCEICAO: *perché Ruby mi aveva detto quello che faceva. (...)* PRESIDENTE: *che lavoro faceva?* TESTE DA CONCEICAO: *la escort*" e ancora a p. 70: *"PM: lei oggi in dibattimento ha detto di aver saputo da Ruby che Ruby esercitava la professione, cioè faceva la prostituta. Lei conferma che questa è la verità, che oggi ci sta dicendo in dibattimento?* TESTE DE CONCEICAO: *sì, questa è verità, lei me l'ha detto di persona, perché mi ha invitato ad andare a un posto di mare, delle persone che avevano invitato lei. Io in quel periodo ero incinta, le ho detto: "Io non ci vado da nessuna parte, non voglio sapere"*."

²⁵² V. deposizione resa il 17.5.2013 nell'ambito del processo a carico di Mora Dario + altri.

²⁵³ Tale circostanza è stata però smentita dal teste Samarati il quale aveva invece interrotto la relazione con la giovane, come sopra illustrato.

²⁵⁴ V. verbale di sit del 6.7.2010 p. 3.

²⁵⁵ V. deposizione resa il 26.3.2012 trascrizione p. 159 ss. in cui dopo le contestazioni del PM il teste ha sostanzialmente riferito di avere avuto rapporti sessuali a pagamento con la brasiliana, così dichiarando: *"non ho avuto da Michelle esplicitamente richieste di denaro, questo soprattutto nel*

Tale circostanza è stata sostanzialmente confermata da Dantone Savino, il quale aveva avuto un rapporto sentimentale con la De Conceicao²⁵⁶. Il teste ha, infatti, dichiarato di avere avuto il sospetto che la donna si fosse prostituita in epoche diverse dalla loro frequentazione.

Infine, giova osservare che il tenore degli SMS estrapolati dall'I-phone a lei in uso²⁵⁷ sono indicativi della natura dei rapporti intrattenuti dalla donna in quel periodo con diversi uomini.

Deve conclusivamente aggiungersi sul punto che Ottolina Alessandra, vicina di casa residente in via Villoresi n. 19, aveva dichiarato di avere notato le inquiline dell'appartamento sito al piano terra, occupato dalla De Conceicao e dalla El Mahroug, fare frequente uso di taxi, salire a bordo di auto di lusso e vestirsi con abiti costosi²⁵⁸.

Come già noto, dopo l'intervento effettuato in Corso Buenos Aires del 27 maggio 2010, la minore veniva affidata formalmente a Minetti Nicole, ma collocata di fatto nuovamente presso il domicilio di via Villoresi n. 19 che condivideva con la coinquilina brasiliana, dove rimaneva fino al 5.6.2010, allorquando interveniva una volante del commissariato per sedare la lite violenta scoppiata tra le due donne²⁵⁹.

Gli accadimenti dopo l'intervento nei confronti della minore del 5 giugno 2010

A seguito dell'intervento effettuato in via Villoresi n. 19, la minore veniva inizialmente ricoverata alla clinica De Marchi con divieto di avvicinamento da parte di soggetti terzi.


primo periodo dei nostri incontri, e cioè per i primi cinque o sei mesi, però ho fatto dei regali. Nel senso che Michelle sapeva perfettamente che io ero un agente di commercio nel campo dei gioielli, e quindi è capitato che, a seguito proprio dei nostri rapporti sessuali, io le dessi dei gioielli, anzi erano richieste esplicite che mi faceva Michelle, nel senso che non ero io che spontaneamente le facevo quel tipo di regalo, ma era Michelle che mi chiedeva gioielli".

²⁵⁶ Il teste, sentito all'udienza del 26.3.2012, ha specificato di essere stato vicino alla De Conceicao al momento dell'interruzione della gravidanza eseguita dalla donna la mattina del 27.5.2010 e di intrattenere tutt'ora un rapporto più che amicale, provvedendo al pagamento dell'affitto della sua abitazione.

²⁵⁷ V. documenti acquisiti all'udienza del 29.6.2012, nonché deposizione all'udienza del 27.2.2012 di Miceli Alessandro, consulente del pubblico ministero incaricato di riversare il contenuto degli I phone sequestrata alla De Conceicao su supporto magnetico e cartaceo. A titolo meramente esemplificativo si riportano di seguito i seguenti SMS estrapolati dal telefono della testimone: del 29.9.2009 "ciao bellissima dove sei?" "quando ci facciamo una bella scopata?"; del 7.11.2009 "ciao cara non so se ti ricordi di me Ma vorrei proprio rivederti" "ma qui sei? Caro" "non ti ricordi più di me Montecarlo" "ma perché non mi dici come si chiama così mi ricordo"; del 27.3.2010 "would you diner with me tonight? There is a nice restaurant in my hotel. Interested?"; del 15.4.2010 "che bello averti incontrata. Ciao ronnie"; del 30.4.2010 "Dio mi ha donato la tua conoscenza. Davvero un grande regalo" "grazie sei una brava persona" "anche tu, mi piaci da morire".

²⁵⁸ V. deposizione resa all'udienza del 27.2.2012.

²⁵⁹ V. sopra il relativo paragrafo in cui si è diffusamente trattato dell'intervento citato.



Come sopra anticipato, la teste Brivio Eva, assistente sociale presso il servizio SVS – SVD della clinica citata, che si occupa di persone abusate o maltrattate, ha dichiarato che durante un colloquio con la minore, avvenuto il giorno dopo il suo ricovero, questa le aveva raccontato di badare a sé stessa da anni e di essere scappata da tante comunità; la ragazza aveva, inoltre, aggiunto di avere conosciuto, all'età di 15 anni, Fede Emilio ad un concorso di bellezza e, grazie allo stesso, di essere venuta a Milano, dove aveva lavorato come ragazza immagine nello staff di Lele Mora.

In particolare, le disse di aver lavorato in locali pubblici o in feste di politici e di uomini importanti, e di essere stata remunerata con denaro o gioielli, precisando di guadagnare somme considerevoli.

A tale proposito, la giovane le raccontò che, in più occasioni, Fede Emilio l'aveva condotta in macchina a delle feste ad Arcore, dove erano presenti altre ragazze come lei, e dove le veniva consegnato del denaro e dei regali prima di andare via.

Brivio ha dichiarato che la ragazza aveva però negato di prostituirsi, insistendo molto per non essere collocata in una comunità.

Giribaldi Elisabetta, psicologa in servizio presso il servizio SVS della Mangiagalli, ha analogamente riferito che la minore le raccontò di avere partecipato a dei concorsi di bellezza e, in particolare, che in uno di questi aveva conosciuto Fede Emilio e Mora Dario i quali favorirono il suo arrivo a Milano.

In relazione ai propri mezzi di sostentamento, la ragazza le confidò di aver partecipato come pubblico pagato ad una trasmissione televisiva e di prendere parte a feste private, ove veniva accompagnata con auto blu (perché si trattava di persone importanti, di politici) e pagata in denaro (anche migliaia di euro, circa 5.000 euro ed una volta anche 20.000 euro) ed in gioielli di valore.

La teste ha precisato che la minore non parlò di atti sessuali, ma specificò che la pagavano per il fatto di essere bella.

Il pubblico ministero di turno presso il Tribunale dei minori dispose che una volta uscita dalla Mangiagalli la giovane fosse collocata in comunità protetta con divieto di eventuali colloqui con soggetti terzi.

La ragazza aveva insistito molto per essere collocata in un istituto milanese perché, a suo dire, la stessa svolgeva attività lavorativa presso un bar di Corso Buenos Aires,



nonché partecipava, quattro pomeriggi alla settimana, ad un programma televisivo delle reti Mediaset, come da lei riferito all'assistente sociale Giallongo Pasqualina²⁶⁰.

Con verbale del 7 giugno 2010²⁶¹ la minore veniva dunque collocata presso la comunità ACISJF Protezione della Giovane, sita a Milano in Corso Garibaldi n. 123, ove la stessa raccontava a Suor Caterina ed alle assistenti sociali Giallongo Pasqualina e Torelli Gemma il suo travagliato percorso di vita.

In proposito la Giallongo ha dichiarato che la giovane le raccontò di avere lasciato la famiglia all'età di tredici anni e di avere vissuto a Taormina; che era sempre scappata dalle comunità in cui fu collocata, lavorando occasionalmente; che aveva partecipato a dei concorsi di bellezza e che, in uno di questi, aveva conosciuto Fede Emilio il quale le aveva promesso di darle una mano per entrare nel mondo della televisione; che era perciò giunta a Milano, dove era in contatto con Fede Emilio e Mora Dario.

La teste ha riferito che la minore aggiunse di avere frequentato la Villa di Arcore, ove aveva preso parte ad una cena con il Presidente Berlusconi in cui le portate avevano i colori della bandiera italiana; di essere stata chiamata dall'imputato nello studio dove le aveva fatto dei complimenti, le aveva regalato un gioiello e le aveva consegnato una busta contenente circa 4.000 - 5.000 euro, pregandola di aprirla soltanto una volta salita in macchina²⁶².


L'assistente sociale ha precisato di avere avvertito la ragazza del fatto che avrebbe informato l'autorità giudiziaria del suo stato di abbandono, in quanto straniera minore di età e non accompagnata.

Appena tre giorni dopo, precisamente il 10 giugno 2010, la comunità ospitante inviava un telefax ai servizi sociali, comunicando di non essere ulteriormente disponibile all'accoglienza della minore ed evidenziando che i comportamenti tenuti dalla stessa non erano consoni al contesto comunitario. Veniva dunque avviata la ricerca di un'altra soluzione. Nel frattempo, la sera del 13 giugno 2010, la ragazza usciva dalla comunità senza più rientrarvi.

²⁶⁰ V. deposizione resa all'udienza del 9.3.2012.

²⁶¹ V. faldone 8/19P fogliatura del Tribunale 452/F8P

²⁶² In sede di controesame la teste ha precisato di non avere inserito nella relazione da lei stilata il 18.6.2010 – acquisita in atti – che la minore aveva ricevuto dei regali da Berlusconi, in quanto erano delle vicende che meritavano di essere approfondite; la stessa ha aggiunto di essere sicura di non sovrapporre nella propria memoria il racconto che le fece El Mahroug Karima con le dichiarazioni da lei rese al pubblico ministero alle quali aveva presenziato.



Due giorni dopo, il 15 giugno 2010, la stessa si presentava spontaneamente presso la sede del Pronto Intervento, chiedendo per quale motivo era stata respinta dall'istituto e rappresentando che, in ogni caso, altre persone adulte si erano rese disponibili ad ospitarla presso il loro domicilio²⁶³. L'assistente sociale Torelli notava che la minore era giunta nei loro uffici in taxi ed era in possesso di euro 200,00²⁶⁴, circostanza indicativa delle effettive disponibilità economiche di cui godeva.

Dopo che se ne era andata dagli uffici, le assistenti sociali Giallongo e Torelli ricevettero una telefonata da parte di un signore che dichiarava di essere "Lele Mora" e che si rendeva disponibile a chiedere l'affidamento di El Mahroug Karima. Gli fissarono, dunque, un appuntamento per il successivo 21 giugno 2010.

Il giorno indicato si presentò il sedicente "Lele Mora" che fu identificato per Mora Dario il quale asseriva che, in quei giorni, la minore era ospite di un suo collaboratore.

El Mahroug Karima fu convocata in Questura presso l'Ufficio Minori per il 22 giugno 2010²⁶⁵, ma il giorno indicato l'avvocato Luca Giuliani inviò una nota scritta all'isp. Ceccarelli, in cui si legge che l'affidataria Minetti Nicole lo aveva incaricato di accompagnare la giovane presso gli uffici della Divisione ove era stata convocata e, non potendo presenziare per concomitanti impegni, chiedeva di potere differire l'audizione della giovane²⁶⁶.

L'indomani, la ragazza si presentava negli uffici dell'autorità di pubblica sicurezza accompagnata dall'avvocato Giuliani, il quale dichiarava di prestare la propria attività professionale a favore dell'agenzia per modelle di Mora Dario, della Regione Lombardia e del Popolo della Libertà²⁶⁷.

Il legale rappresentava che Minetti Nicole non era un soggetto idoneo a mantenere l'affidamento, a causa dei suoi impegni pressanti, prospettando la disponibilità di Mora Diana a chiedere l'affidamento della ragazza.

El Mahroug Karima manifestava alle assistenti sociali, che l'avevano sentita sul punto, il desiderio di essere collocata presso la figlia di Mora Dario.

Il pubblico ministero di turno, dopo essere stato informato delle vicissitudini della ragazza e, in particolare, dei fatti occorsi il 5 giugno precedente, oltre che della


²⁶³ V. relativa relazione delle assistenti sociali acquisita all'udienza del 9.3.2012.

²⁶⁴ V. annotazione dell'isp. Tiziana Bisceglie in data 18.6.2010 acquisita all'udienza del 5.11.2012.

²⁶⁵ V. relativa convocazione acquisita all'udienza del 5.11.2012.

²⁶⁶ V. nota citata acquisita all'udienza del 5.11.2012.

²⁶⁷ V. annotazione di polizia giudiziaria citata.



dichiarata disponibilità di Mora Diana a prenderla in affidamento, ne disponeva comunque l'inserimento in comunità protetta, possibilmente in un istituto fuori Milano, del quale doveva tenersi secretato l'indirizzo.

Quando la minore apprese di essere stata collocata in una comunità fuori Milano²⁶⁸, dette in escandescenza, tanto che l'ispettrice chiese a Mora Diana di tornare sul posto per convincere la giovane ad accettare la destinazione, cosa che la donna fece, tornando in Questura con l'avvocato Giuliani²⁶⁹.

Successivamente, con atto datato 25.6.2010, Mora Diana, assistita dagli avvocati Luca Giuliani e Clara Caimmi, presentava istanza formale di affidamento temporaneo di minore in caso di necessità ed urgenza²⁷⁰.

Mora Diana ha dichiarato di avere assunto tale iniziativa su suggerimento del padre Dario che si era lasciato coinvolgere nelle vicende della ragazza. A tal fine era stata assistita dall'avv. Giuliani il quale si occupava già delle questioni legali dell'agenzia LM Management, società in cui la teste aveva il compito di curare l'immagine degli artisti.

Proprio negli uffici dell'agenzia, aveva conosciuto la El Mahroug che le disse di avere diciannove anni; apprese, a suo dire, della minore età della ragazza da suo padre soltanto poco prima di offrirsi per l'affidamento.

Con decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Milano il 30 giugno 2010, El Mahroug Karima veniva affidata al Servizio sociale del Comune di Milano e di quello di Letojanni *“perché ne mantengano il collocamento in comunità educativa protetta”*. Nel provvedimento citato ssservava il Tribunale che la ragazza *“ha interrotto ogni percorso formativo, di istruzione o addestramento professionale, ha rifiutato i supporti pedagogici e psicologici che la comunità poteva fornire per guidarla (...) e si è immessa in esperienze precoci e in ambienti poco tutelanti, in situazioni assolutamente precarie, traendo i mezzi di sussistenza da fonti poco chiare ma comunque irregolari, sulle quali non ha peraltro fornito informazioni esaurienti e convincenti, e appoggiandosi di volta in volta ad adulti di cui non era in grado di valutare l'affidabilità (...)”*²⁷¹.

La giovane fu quindi collocata presso l'istituto Kinderheim di Genova, ma poco dopo, la comunità lamentò il mancato rispetto delle regole da parte della minore, segnalando il

²⁶⁸ V. verbale di affidamento sub faldone 8/19P fogliazione 750 ss.

²⁶⁹ V. annotazione di polizia giudiziaria citata.

²⁷⁰ V. relativo documento sub daldone 8/19P fogliazione 655/F8P.

²⁷¹ V. relativo documento sub faldone 8/19P fogliazione 755/F8P, p. 3 del provvedimento.

fatto che la stessa ostentava con le altre ospiti la propria disponibilità di denaro ed il possesso di vestiti costosi.

Il 2 luglio 2010 El Mahroug Karima veniva sentita per la prima volta dal pubblico ministero Dott. Pietro Forno in presenza dell'assistente sociale Giallongo Pasqualina.

Quest'ultima ha spiegato di essere stata presente all'audizione per volontà della stessa minore e che l'autorità giudiziaria è tenuta in ogni caso ad informare dei colloqui con la minore l'ente affidatario. In quel momento l'ente era per l'appunto rappresentato dalla stessa Giallongo, incaricata di seguire il caso.

Risulta provato che il colloquio fu interrotto da una telefonata effettuata alla El Mahroug, con ogni probabilità, dall'avv. Giuliani.

Infatti, si legge nella trascrizione dell'audizione²⁷² quando segue:

MINORE KARIMA – (parlando al telefono) “Pronto? – E’ il mio avvocato – Sì, sì / Sì, sono ancora in Tribunale, c’è anche la Diana”.

DOTT.SSA GIALLONGO – Giuliani (Giuliane – ndr.), ecco.

MINORE KARIMA – (parlando al telefono) “La Procura in Piazza Umanitaria. / Devo staccare che sono davanti al Giudice adesso. / Ciao”.

Il pubblico ministero procedeva all'audizione della minore anche il 6 luglio, il 22 luglio ed il 3 agosto 2010; il 20 agosto 2010 la ragazza veniva, infine, sentita dalla polizia giudiziaria in forza presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, pool minori e soggetti deboli²⁷³.

La comunità ed i Servizi sociali segnalavano molte fughe della El Mahroug dalla Comunità di Genova²⁷⁴.

In particolare, il 26 luglio la ragazza si allontanava senza permesso dall'istituto e veniva riaccompagnata il giorno seguente dall'avvocato Giuliani, legale della famiglia Mora.

Risulta, inoltre, che la stessa usciva nuovamente senza permesso il 14 agosto 2010, dopo una lite con un'altra ospite; il 18 agosto 2010 veniva rintracciata dalla polizia ferroviaria alla stazione centrale di Milano e ricondotta in comunità.

²⁷² V. relativa trascrizione acquisita su accordo delle parti all'udienza del 14.1.2013 p. 67 numerazione propria.

²⁷³ V. relativi verbali acquisiti all'udienza del 14.1.2013.

²⁷⁴ V. relativa denuncia di scomparsa sub faldone 8/19P del 26.7.2010 fogliatura 772/F8P, verbale di affidamento del 18.8.2010 e annotazione del 24.8.2010, rispettivamente, fogliatura 783 e 787, verbale di affidamento del 22.9.2010 fogliatura 789, relazione della responsabile del 13.12.2010 fogliatura 803.

Il 22 agosto 2010, attorno alle ore 21. 30, la ragazza si allontanava ancora dal centro ed era rintracciata il 22 settembre 2010 da una volante della polizia di Stato di Genova Nervi che la riaccompagnava in comunità alle ore 22.30. Ne usciva però poco dopo, alle ore 22.50, portando con sé una discreta somma di denaro, come notato dall'educatrice Cevasco Roberta²⁷⁵, e facendo perdere le proprie tracce.

Il successivo 22 settembre 2010, la polizia di Stato del Commissariato di Genova - Nervi controllò El Mahroug Karima mentre era a bordo dell'autovettura condotta da Silvestri Vincenzo.

In tale occasione la minore fu trovata in possesso della somma di denaro contante pari ad euro 5.070 di cui dieci banconote da 500 euro, una da cinquanta euro ed un'altra da venti euro²⁷⁶. La stessa riferì agli operanti *“di aver ricevuto la somma da collaboratori del noto Agente Lele Mora”*²⁷⁷

Silvestri Vincenzo ha dichiarato di avere accompagnato quel giorno la ragazza a Milano per delle commissioni e delle questioni di lavoro che la stessa doveva sbrigare nei pressi dell'ospedale San Raffaele (vicino a via Olgettina – ndr.), in centro ed in via Vincenzo Monti. Aveva avuto in prestito l'autovettura di Risso Luca, gestore del locale Albicocca di Genova e loro comune amico. Il teste ha riferito che la busta rinvenuta dalle forze dell'ordine era stata ritirata dalla ragazza a Milano, ma che lo stesso non era a conoscenza del suo contenuto.


Il teste ha precisato di avere conosciuto la ragazza a Genova, proprio nel locale Albicocca di Risso Luca, dove si erano scambiati il numero di telefono e l'indirizzo Facebook. Ha riferito di essere all'oscuro della minore età della El Mahroug la quale gli aveva detto di avere 24 anni.

Con particolare riferimento al periodo di permanenza della giovane presso la comunità Kinderheim, Graziani Gigliola Carla, direttrice dell'istituto, ha dichiarato che la ragazza si metteva in mostra, raccontando alle altre ospiti di conoscere il Presidente del Consiglio, Morich Nina, alcune attrici e calciatori. La teste aveva quindi deciso di spostare la ragazza in un'altra stanza occupata da una giovane studiosa e tranquilla. Ben presto però anche quest'ultima aveva chiesto l'allontanamento della El Mahroug,

²⁷⁵ V. sub faldone 8/19P relazione della comunità fogliazione 796 ss. e verbale di denuncia del 23.9.2010 fogliazione 798 ss.

²⁷⁶ V. copia delle 10 banconote

²⁷⁷ V. relazione del dirigente del Commissariato agli atti del fascicolo amministrativo del Comune di Milano Politiche delle famiglie sub faldone 8/19P fogliazione 617.



lamentando di non riuscire a dormire perché quest'ultima trascorreva la maggior parte della notte al telefono.

La direttrice ha, inoltre, riferito che la ragazza disponeva di diversi telefoni cellulari che utilizzava continuamente, tanto da interferire con il programma dell'istituto; la stessa aveva, inoltre, contatti con Mora Diana che voleva prenderla in affidamento; l'avv. Giuliani, legale della famiglia Mora, aveva riaccompagnato la ragazza in istituto una delle volte in cui si era allontanata.

Quando veniva riaccompagnata in istituto dopo le fughe, la giovane mostrava di avere con sé del denaro contante; richiesta di fornire chiarimenti sulla provenienza, la stessa riferiva di riceverlo dalla famiglia Mora e dall'imputato. Le altre ospiti erano indispettite, vedendo i vestiti firmati ed i gioielli sfoggiati dalla El Mahroug, tanto che, una volta, il 23.7.2010, alcune ospiti glieli avevano sottratti per dispetto, buttandoli dalla finestra. L'educatrice le riferì che l'avv. Giuliani aveva consolato la ragazza, dicendole che Mora Diana gliene avrebbe comprati di più belli.


Il 18 luglio 2010 ricevette una telefonata dai carabinieri di Nervi che le comunicarono che la giovane si era presentata in un locale per fare la danza del ventre, dichiarando di avere 20 anni. Era stato lo stesso gestore del locale ad avvertire le forze dell'ordine.

Nell'estate del 2010, le ospiti dell'istituto le dissero di avere visto la ragazza per strada in auto con delle persone adulte; avvertì la polizia ed una volta la giovane fu sorpresa in uno di questi contesti.

Quando tornava in comunità dopo le fughe, El Mahroug raccontava che si trattava di viaggi di lavoro, partecipando a spettacoli vari anche di danza del ventre.

Secondo la valutazione della teste, che si è occupata di minori per circa cinquantaquattro anni, la ragazza si palesava come una persona sessualizzata, che si vestiva in modo succinto e richiamava l'attenzione degli amici delle altre ospiti, nonché furba, in quanto capace di adeguare il proprio comportamento all'interlocutore che aveva di fronte a sé. A titolo esemplificativo, la direttrice ha precisato che le aveva raccontato di avere avuto un unico rapporto sessuale con il ragazzo che intendeva sposare a novembre. La stessa era, inoltre, molto seduttiva, cercando di comprare l'attenzione delle altre ragazze offrendo loro dolci e soldi. Tuttavia, sebbene apparisse scaltra, El Mahroug Karima mostrava di essere un soggetto vulnerabile.

Con particolare riferimento alla conoscenza con Berlusconi, la teste ha riferito che la giovane le raccontò di essere stata a casa del Presidente del Consiglio ad una festa e - a



precisa domanda - le disse di non aveva avuto rapporti sessuali con lui. La stessa le raccontò anche che Berlusconi l'avrebbe aiutata, procurandole i documenti di identità e facendole ottenere il permesso di soggiorno.

Dopo la sua fuga, aveva saputo dalle altre ragazze che El Mahroug aveva parlato con loro del *bunga bunga*, una danza con toccamenti avvenuta a casa di Berlusconi a cui non aveva però partecipato personalmente.

Il 22 settembre 2010 El Mahroug Karima abbandonava definitivamente la comunità Kinderheim.

Nell'estate – autunno del 2010, la giovane viveva in modo precario, come emerge dalla deposizione di Guglielmi Antonio, un uomo adulto che all'epoca gestiva un negozio di abbigliamento.

Verso la fine del mese di luglio, mentre stava fermo ad un semaforo rientrando dal capoluogo ligure a Recco, El Mahroug Karima, in compagnia di un'altra ragazza, gli aveva chiesto un passaggio in macchina. La giovane, che sembrava avere circa 22 anni, gli disse di ballare la danza del ventre in alcuni locali notturni e che l'avrebbe chiamato sul cellulare per dirgli luogo e giorno delle sue esibizioni.

Dopo una settimana circa, la ragazza lo chiamò, informandolo che avrebbe fatto uno spettacolo a Santa Margherita, ma egli non trovò il locale, che sembrava inesistente. Incontrò ancora la giovane un sabato sera in discoteca, mentre era intenta a ballare come ragazza immagine, ed un'altra volta al bar Hemingway di Genova, dove le offrì da bere prima di riaccompagnarla a casa. In quell'occasione la giovane gli chiese dei soldi per andare a bere qualcosa, così le diede 50 euro e la stessa gli raccontò che andava spesso a Milano ed era *nel giro* di Lele Mora.

A fronte della contestazione della pubblica accusa in udienza che ha rappresentato al testimone la presenza di 71 contatti telefonici con la El Mahroug in dieci giorni, Guglielmi Antonio ha dichiarato di essersi reso conto che era preferibile non andare oltre nella conoscenza della ragazza e di essere quindi tornato sui suoi passi.

Ha precisato che, peraltro, la ragazza non gli fece mai proposte di natura sessuale, anche se riteneva possibile che la stessa ne avesse avuto l'intenzione, atteso che il comportamento della giovane suggeriva che potesse prostituirsi.

Nel medesimo periodo, El Mahroug Karima manteneva dei rapporti con Iriarte Osorio Diana Maria, così come da questa confermato.



A tale proposito, la teste ha dichiarato di avere conosciuto, poco prima dell'estate del 2010, El Mahroug Karima in un bar di Corso di Como e di avere scambiato con lei il numero di telefono.

Dal tenore inequivocabile delle conversazioni telefoniche intrattenute dalle due donne il 20 e 21 agosto 2010²⁷⁸, che si riportano di seguito, si evince che le stesse erano dedite all'attività di prostituzione.

Progr. N. 749 del 20.8.2010 ore 1.00: *“conversazione parzialmente in lingua straniera, spagnolo, le due ridendo, si insultano vicendevolmente dandosi della “baldracca”. Ruby dice di essere a Sant’Ilario, il paese di Bocca di Rosa, la “baldracca di Bocca di Rosa” e poi dice all’amica che la sera che l’ha chiamata – e lei era ubriaca fradicia – poi ha ricevuto continue telefonate dall’uomo che ha risposto al telefono, in spagnolo la donna dice che richiamerà Ruby domani e magari la raggiungerà”.*

Progr. N. 753 del 20.8.2010 ore 12.10: integrale dal min. 01.00

“Ruby: si ma tanto vieni perché c’è tanto lavoro qua, perché io vivo qua a Nervi perché c’è la casa qua però vado sempre a Porto Fino, Santa Margherita, capito?

Donna: perché a me m’hano detto pure a San Remo capito?...

Donna: no, oggi mi vedo con lui, con questo mio amico, mi faccio fare i soldi, mi preparo la valigia e mi prendo il treno perché sono anche senza soldi, capito? Mi conviene di più andare con un po’ di soldi, perché non posso andare là senza soldi, perché come faccio poi a girare?

Ruby: certo, perciò non vieni da me?

Donna: no, certo che vengo

Ruby: e allora va bene dai, lavora prima da lui e poi vieni da me...

Donna: ma quella è casa tua o abiti con un’altra persona sua?

Ruby: no no no, da sola da sola, c’ho due stanze la cucina e il salotto , l’ho presa in affitto momentaneamente, ma rispetto a Milano c’è tanto lavoro, Milano adesso è morta

Donna: e certo

Ruby: e niente, vado a Portofino io stasera c’ho da lavorare, volevo portare anche te, ma prima stasera vai da questo e poi domani casomai vieni da me, va bene?

²⁷⁸ V. brogliacci delle intercettazioni telefoniche sull’utenza in uso a El Mahroug Karima acquisiti, su accordo delle parti, all’udienza del 16.4.2012 ed allegati al relativo verbale, nonché trascrizione delle telefonate effettuata nell’ambito del processo nei confronti di Mora dario + altri di cui è stata data lettura dal pubblico ministero all’udienza del 17.5.2013 p. 201 ss. della trascrizione del relativo verbale acquisito su accordo delle parti.



Donna: e certo perché se tu m'avvisavi prima di partire l'altra sera, la sera prima, mi avvisavi e io mi preparavo in un'altra maniera, siccome tu non m'hai detto nulla e allora niente io

Ruby: ma sì perché quello quello m'ha detto un prezzo che a me non mi andava bene, non so se hai capito, ma quello mi ha detto un prezzo che a me non mi andava bene

Donna: ah ho capito

Ruby: gli ho detto io, mi fa: "vieni con me?", gli ho detto: "sì, ma quanto mi dai?" a me e alla mia amica, mi fa "quanto volete?", le ho detto: "va bene non ti chiedo tanto, mille", e lui fa: "no, mille sono tanti", gli ho detto "mille ma sono 500 euro a testa, caro", e lui fa: "no ma preferisco che vieni solo tu e che non viene la tua amica", gli ho detto: "no, se non viene la mia amica non vengo neanche io" ...

Donna: perché non ti fidi della persona ...

Ruby: sì gli uomini fanno così, io li conosco bene, in effetti figurati, proprio per quello gli ho detto: "se non viene la mia amica non vengo io", però qua ne ho tante di persone che hanno veramente i soldi, perché sono ricchi, cioè, c'è anche il figlio di Silvio, Piersilvio, con cui vado sempre..perciò vedi, vieni domani qua e lavoriamo bene..

Donna: cacchio e mi potevi preparare anche, adesso vedo come combinarmi capito?

Ruby: va bene, l'importante che mi chiami e mi fai sapere prima, va bene?"

Pochi minuti dopo, precisamente, alle 12.13, le due donne si risentono e la Irarte conferma alla giovane che l'avrebbe raggiunta l'indomani. "poi parlano dei programmi per la serata di sabato, integrale dal min. 00.40:

Ruby: sì oggi è venerdì, sappi che oggi c'è poco ma domani sera ci devi essere per forza, domani c'avrò come minimo cinque clienti che comunque dobbiamo fare per diversi orari della serata, cioè, torniamo con casa almeno con 4.000 euro, e perciò domani ci devi essere per forza

Donna: cacchio buono, ma tu nel periodo dove sei andata a lavorare perché io non t'ho visto...

Ruby: io sono stata a Rimini, poi sono stata a San Remo, sono stata a Montecarlo, e poi sono stata in Dubai

Donna: è meglio sempre girare perché sempre Milano non va bene

Ruby: no Milano non va assolutamente bene, io sono tornata adesso con 187.000 euro dal Dubai, se ero a Milano potevo scordarmeli

Donna: eh, io comunque faccio così dai, ti faccio sapere a che ora parto, ok?



*Ruby: va bene, l'importante è che mi fai sapere per telefono
Si salutano”.*

Irarte Osorio ha confermato in udienza la corretta lettura del contenuto delle intercettazioni telefoniche, spiegando di avere appunto inteso che si trattava di prestazioni sessuali a pagamento. Ha peraltro precisato di non avere poi raggiunto la ragazza in Liguria.

El Mahroug Karima, sentita sul punto all'udienza del 17.5.2013 nell'ambito del processo penale pendente nei confronti di Mora Dario + altri, ha sostenuto quanto segue:

“Teste El Mahroug: io, pur di avere la sua compagnia per una serata, a Genova, le ho inventate tutte queste cavolate, non ero mai stata in vita mia a Portofino, non avevo mai visto Portofino. E l'ho chiamata dicendole tutte queste cavolate, solamente con la speranza che lei veniva, e mi faceva compagnia una serata, così, da non uscire sempre da sola.

Presidente: quindi, scusi, mi faccia capire, lei mi sta dicendo che per avere la compagnia di una persona che, voglio dire, conosceva anche poco, perché l'ha vista qualche volta in corso Como, le propone ...


Teste El Mahroug: una persona donna.

Presidente: di una donna, sì, sì, di una ragazza, come possiamo chiamarla, con cui però, voglio dire, non è che avesse un legame particolarmente profondo, era una che aveva incontrato un po' di volte in corso Como. Quindi per questo, lei propone a questa persona di venirsi a prostituire a Portofino?

Teste El Mahroug: sì, con la speranza che veniva, mi avrebbe fatto compagnia a me, ma non c'era in realtà niente di quello che dicevo. Cioè erano solamente delle bugie, per avere la compagnia di lei, praticamente le avrei inventato, una volta arrivata a Genova: “guarda, la serata non c'è più, puoi rimanere con me, usciamo stasera”, e poi dopo se ne sarebbe tornata a Milano. Ma le ho inventate un sacco di cavolateOMISSISS”²⁷⁹.

In sostanza, secondo El Mahroug Karima, la proposta da lei fatta alla Irarte Osorio di prostituirsi insieme in Liguria aveva come unico scopo quello di passare una serata in compagnia di una persona, da poco conosciuta in un locale di Corso Como, perché si sentiva sola. Inoltre, tale proposta avrebbe dovuto essere talmente accattivante per

²⁷⁹ V. trascrizione del verbale citato p. 148 e 149.



l'amica da indurla a raggiungerla subito. Non c'è chi non veda come la spiegazione fornita dalla ragazza sia così insensata da risultare perfino stupefacente. In realtà, l'atteggiamento dinanzi al Collegio della Sezione quinta penale del Tribunale di Milano si inserisce in un preciso disegno della giovane rispondente ad un personale interesse di natura patrimoniale, come si vedrà nel prosieguo.

In quello stesso mese El Mahroug Karima aveva iniziato a frequentare anche i locali Albicocca e Fellini di Genova, gestiti da Risso Luca con il quale ben presto intraprese una relazione sentimentale.

A tale proposito, Facchineri Serena, ex convivente del predetto Risso nonché addetta alla cassa dell'Albicocca, ha infatti dichiarato di avere visto la prima volta la giovane nel locale nel mese di agosto 2010.

Ha riferito che la ragazza si metteva in mostra, ballando in modo provocante; la stessa parlava spesso di Berlusconi, dicendo di frequentarne la residenza e di partecipare a delle cene; affermava inoltre di conoscere anche Mora Dario e l'avvocato Giuliante che aveva cenato qualche volta nel locale.


Facchineri Serena ha dichiarato di avere allontanato la giovane dall'Albicocca, tra il mese di settembre e quello di novembre, dopo avere saputo da Risso Luca che la stessa era minore d'età.

La circostanza che El Mahroug Karima abbia frequentato il locale gestito da Risso Luca, risulta comprovata dall'acquisizione delle fotografie ritraenti la ragazza mentre simula, in abbigliamento succinto di pelle con borchie e stivali, delle attività sessuali esplicite di tipo sadomaso, con attrezzi di contenzione come frustini e museruola²⁸⁰.

El Mahroug ha dichiarato, in modo verosimile, che fu Risso Luca, il suo attuale marito, a trovarle e pagarle un residence a Rivarolo, quando si allontanò definitivamente dalla comunità²⁸¹. Inizialmente la relazione con quest'ultimo fu segreta perché, all'epoca, lo stesso era appunto il fidanzato della Facchineri Serena, così come riferito anche da quest'ultima.

²⁸⁰ Va evidenziato che Risso Luca è stato rinviato a giudizio per avere realizzato esibizioni pornografiche presso il locale "Fellini" di Genova, dallo stesso gestito, utilizzando El Mahroug Karima; sentito ai sensi dell'art. 210 comma 6 c.p.p., lo stesso si è avvalso della facoltà di non rispondere. V. fotografie in atti nonché deposizione all'udienza del 30.1.2012 dall'Isp. Sorbo Luigi il quale ha analizzato il materiale informatico sequestrato a El Mahroug Karima il 14.1.2011, accertando che le foto hard rinvenute sul computer della minore erano state scattate il 23.10.2010.

²⁸¹ Infatti, il Vice Questore Aggiunto Ciacci Marco ha dichiarato che Matera Antonio (con precedenti per sfruttamento della prostituzione) aveva dato in affitto a Risso Luca un appartamento proprio in via Rivarolo.




Conclusioni

Il complesso delle risultanze sopra esposte convergono nel fornire la prova del fatto che El Mahroug Karima esercitava l'attività di prostituzione in un periodo concomitante alla partecipazione della stessa alle serate presso la residenza dell'imputato ad Arcore.

Invero, deve evidenziarsi quanto segue:

- la giovane ha vissuto in condizioni di precarietà fin dall'età di 13 anni;
- a 16 anni veniva segnalata dalle forze dell'ordine in quanto era solita trascorrere gran parte della notte *in locali frequentati da avventori* di sesso maschile;
- alla prima osservazione psicologica del 17 giugno 2008 mostrava di essere una minore *adultizzata*, con una difficoltà di controllo delle pulsioni;
- presso la comunità il Grillo Parlante simulava rapporti sessuali orali dinnanzi alle altre ospiti ed usciva anche per lunghi periodi senza dire dove andava;
- quando fuggiva dalle comunità trovava sistemazioni di fortuna presso persone adulte, alcune delle quali da lei stessa denunciate per sfruttamento della prostituzione (quale Fragata Ester e De Conceicao Santos Oliveira Michelle) e frequentava locali notturni dove abusava di alcolici;
- come riferito dalla stessa, viveva a Milano di espedienti, lavorando in modo occasionale e non in regola come ragazza immagine, come cubista e come ballerina di danza del ventre;
- frequentava i locali notturni del capoluogo lombardo accompagnata da uomini adulti;
- mostrava di avere molta disponibilità di denaro contante, nell'ordine di migliaia di euro per volta, tanto da offrire il soggiorno a Milano a Randazzo Grazia ed a Pennuto Giuseppe, nonché da progettare l'apertura di un centro estetico con macchinari del valore complessivo di euro 180.000;
- il tenore di vita della ragazza era talmente sproporzionato rispetto alla dichiarata attività di accompagnatrice e ballerina, che in più di una persona era sorto il fondato sospetto che la giovane si prostituisse;
- la stessa El Mahroug confidava a De Conceicao Santos Oliveira Michelle di fare la *escort*, tanto che la brasiliana registrava sulla rubrica telefonica il nominativo della stessa con la dicitura *troia*;



- nell'estate dell'anno 2010, la minore veniva sorpresa a bordo di autovetture con uomini adulti ed inoltre si esibiva in locali notturni in abiti succinti;
- partecipava alla realizzazione dello spettacolo a connotazione sessuale nel locale "il Fellini" di Genova gestito da Riso Luca;
- infine, in una conversazione telefonica dal contenuto inequivocabile intercorsa con Iriarte Osorio il 20 agosto 2010 di cui al progr. 753, la minore stessa raccontava all'interlocutrice di avere contrattato il prezzo di una prestazione sessuale e si accordava con la stessa per evadere, in una notte, le richieste di natura sessuale di cinque clienti per la somma complessiva di euro 4.000.

In tale contesto si inseriscono le serate trascorse dalla minore ad Arcore presso la residenza dell'imputato, il cui tenore, caratterizzato – come si vedrà di seguito – da connotazioni sessuali a fronte dell'elargizione di ingenti somme di denaro, è perfettamente in linea con la personalità e la condotta di vita della ragazza.

La partecipazione di El Mahroug Karima alle serate presso la residenza dell'imputato ad Arcore

La frequentazione di El Mahroug Karima della dimora privata dell'imputato ad Arcore è pacifica.

Tale circostanza, riferita spontaneamente per la prima volta da El Mahroug Karima al pubblico ministero in data 22.7.2010²⁸², ha trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese da alcune partecipanti alle medesime serate, nonché nelle ammissioni sul punto dello stesso imputato²⁸³.

Gli accertamenti in merito alla localizzazione delle celle degli apparati cellulari in uso alla ragazza hanno poi consentito di verificare la presenza di El Mahroug Karima ad Arcore nelle date indicate nel capo d'imputazione sub B²⁸⁴.

In particolare, con nota del 22.12.2010 a firma dell'Isp. Letterio Latella, in servizio presso la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, è stato specificatamente esaminato il traffico generato dall'utenza 348.9924484 - certamente in uso a El Mahroug Karima, in considerazione delle attività tecniche di intercettazione

²⁸² V. relativo verbale allegato al verbale d'udienza del 14.1.2013.

²⁸³ V. dichiarazioni rese all'udienza del 19.10.2012.

²⁸⁴ In particolare il Vice Questore Aggiunto Bertoli Giorgio ha precisato, all'udienza del 12.12.2011, che la localizzazione delle presenze ad Arcore è stata verificata dall'analisi delle celle relative ai tabulati telefonici.

telefonica²⁸⁵ - quando la stessa agganciava le celle dislocate ad Arcore²⁸⁶, nonché, con nota riepilogativa del 10.1.2011 del Sovr. Capo Amorosi Leonello e dell'Ass.te Capo Scandale Vito, sono state evidenziate le compresenze ad Arcore delle utenze in uso ai soggetti coinvolti nell'attività investigativa dal 1° gennaio 2010²⁸⁷.

L'Isp. Latella Letterio ha dichiarato che furono acquisiti i tabulati telefonici presso i gestori di telefonia, i quali fornirono le informazioni richieste su supporto informatico, in formato non modificabile, poi scaricate sui sistemi in dotazione alla Polizia.

Risultano quindi la data, l'ora e la durata del contatto telefonico, nonché il tipo di contatto (telefonata, sms, video - chiamate e, ultimamente, anche il tentativo di telefonata e la cella agganciata).

Tenendo conto degli intestatari delle utenze, sono stati quindi abbinati e sviluppati i dati disponibili dagli investigatori.

Il teste ha spiegato il sistema di dislocazione sul territorio nazionale delle celle di telefonia, nonché le modalità con cui la rete aggancia i telefoni e gestisce le comunicazioni, con una distribuzione capillare di ripetitori.

In particolare, a tale proposito, l'Isp. Latella ha precisato che, poiché l'emissione elettromagnetica deve essere per legge molto bassa, le celle hanno un'area di copertura del territorio alquanto limitata nei centri abitati (di circa 1/1,5 km), mentre fuori dagli ambienti cittadini possono avere un raggio di azione anche di 5/6 km.


La cella agganciata può fornire anche delle informazioni sulla posizione del cellulare rispetto al traliccio, con l'individuazione della direzione secondo i quattro punti cardinali. Il cd. *positioning*, ossia l'esatta dislocazione di un cellulare sul territorio mediante dei calcoli triangolari, non può però essere eseguito in relazione al passato, in quanto la triangolazione che fornisce con precisione la posizione attraverso l'acquisizione dei metadati è possibile soltanto ad opera dello stesso gestore in caso di intercettazione in atto.

Nel caso di specie, il teste ha dichiarato di avere chiesto ai gestori l'indicazione delle celle che coprono il territorio di Arcore, senza alcuno specifico riferimento alla dimora

²⁸⁵ V. prospetto delle utenze telefoniche sottoposte ad attività tecnica di intercettazione, acquisito all'udienza del 2.12.2011 all'esito della deposizione del Vice Questore Aggiunto Ciacci Marco.

²⁸⁶ V. nota Sco acquisita all'udienza del 9.7.2012 su accordo delle parti, fascicolo n. 23 in relazione agli spostamenti della giovane nell'anno 2010 e, specificatamente, in ordine al traffico generato quando agganciava le celle dislocate ad Arcore; fascicolo n. 31 in ordine al traffico telefonico generato dall'utenza della El Mahroug il 14.2.2010;

²⁸⁷ v. note Sco acquisite all'udienza del 9.7.2013, in particolare quelle riepilogative volume 1 e volume 2



di Berlusconi. Ha riferito, inoltre, che, alla luce della propria pregressa esperienza grazie ad esperimenti sul campo, il cellulare si aggancia alla cella più vicina o a quella prossima che fornisce il segnale migliore, salvo eventi anomali.

In altri termini, nel caso in cui la cella più vicina non riesca, per qualsiasi ragione, a fornire copertura all'apparecchio, la stessa viene supportata da quella immediatamente contigua o da quella con segnale più potente.

Il teste ha aggiunto che, in condizioni di normalità, quando due cellulari agganciano la stessa stazione radio base significa che - certamente - si trovano all'interno della stessa cella, salvo il decadimento della rete di una cella vicina che comporta la redistribuzione del carico.

Nell'ipotesi in cui il cellulare sia al limite dell'incrocio di più stazioni, si verifica il fenomeno c.d. dell'*endover*, ossia una procedura che si attiva in caso di sovraccarico di una cella (ad esempio perché trattasi di una cella vicino ad una autostrada dove passano moltissimi utenti) per cui la rete ridistribuisce automaticamente il canale di comunicazione²⁸⁸.

Il consulente della difesa, Ing. Alati Claudio, ha sostanzialmente confermato i dati tecnici relativi al funzionamento della rete di telefonia ed alle modalità di aggancio dei telefoni cellulari alle celle, così come riferiti dall'Isp. Latella²⁸⁹.


In particolare, lo stesso ha sottolineato che i dati ricavabili dai tabulati telefonici non consentono una localizzazione scientificamente certa del telefono cellulare, come peraltro precisato dallo stesso Isp. Latella, atteso che la certezza è ricavabile soltanto attraverso il sistema c.d. *positioning*.

Ciò chiarito, si deve sottolineare che la verifica delle celle agganciate dal telefono cellulare risultanti dai tabulati acquisiti in atti costituisce un elemento di prova della presenza di El Mahroug Karima ad Arcore.

Il dato scientifico della localizzazione del telefono in uso alla minore, sulla scorta della cella agganciata, è certamente indicativo della individuazione della stessa ad Arcore, sebbene non si possa per ciò solo trarre la certezza della presenza della giovane presso l'abitazione dell'imputato.

²⁸⁸ Il teste ha precisato che si differenziano 3 tipi di Endover: 1) il c.d. Endover interno per cui un cellulare viene spostato dal canale di comunicazione all'interno della stessa cella; 2) c.d. Intracella Endover in cui il telefono in movimento, non essendoci più un segnale soddisfacente, si aggancia alla cella a cui si sta avvicinando; 3) c.d. Esternal Endover che si verifica allorquando un cellulare abbandona un cluster e si aggancia ad un altro cluster.

²⁸⁹ V. deposizione resa all'udienza del 12.11.2012 nonché l'elaborato depositato in atti.



Peraltro, tale prova si evince, innanzitutto, dalle stesse dichiarazioni della El Mahroug, la quale ha riferito di avere frequentato la residenza di Berlusconi in almeno sette/otto occasioni, così come risulta effettivamente dall'analisi dei tabulati telefonici. Né dall'istruttoria è emersa una spiegazione alternativa al fatto che il cellulare a lei in uso agganciasse proprio una delle celle serventi la dimora dell'imputato, sicché deve ritenersi che il dato scientifico ricavabile dall'esame dei tabulati telefonici sia dimostrativo dell'effettiva partecipazione della stessa alle serate organizzate presso Villa San Martino.


In secondo luogo, tale presenza è stata attestata, altresì, dalle concordi dichiarazioni rese da alcune ospiti partecipanti alle medesime serate, i cui telefoni cellulari agganciavano le celle del territorio di Arcore in quelle stesse date.

Precisamente, dall'analisi effettuata dal Servizio Centrale di Protezione sui tabulati telefonici²⁹⁰, risultano le seguenti compresenze con la El Mahroug:

- 14 febbraio: Fede Emilio, Minetti Nicole, Berardi Iris
- 20 – 21 febbraio: Berardi Iris, Minetti Nicole, Faggioli Barbara
- 27 – 28 febbraio: Berardi Iris, Fede Emilio, Minetti, Nicole, Faggioli Barbara
- 9 marzo: risulta la presenza della sola El Mahroug
- 4 – 5 aprile: Fede Emilio, Faggioli Barbara, Visan Ioana detta Annina, Minetti Nicole, Berardi Iris
- 24 – 25 aprile: Fede Emilio, Minetti Nicole
- 26 aprile: Minetti Nicole, Faggioli Barbara, Berardi Iris
- 1 – 2 maggio: Fede Emilio, Minetti Nicole, Visan Ioana, Mora Dario, Berardi Iris, De Vivo Eleonora, Faggioli Barbara.

Inoltre, la giovane aveva confidato di avere partecipato alle serate presso la residenza di Berlusconi a diversi soggetti che non si conoscevano tra loro e, precisamente, a Samarati Massimo, Caroppo Stefano, Passaro Antonio, Pasquino Caterina, Villa Giuseppe, Randazzo Grazia, Pennuto Giuseppe, De Conceicao Santos Oliveira Michelle, l'assistente sociale Giallongo Pasqualina, la direttrice della comunità Graziani

²⁹⁰ V. in particolare il prospetto riepilogativo dei giorni corredati dalle tabelle di traffico fascicolo 46, nonché prospetto delle compresenze ad Arcore "delle utenze in uso ai soggetti emersi nel corso dell'indagine dal 1° gennaio 2010 alla data di acquisizione del rispettivo traffico telefonico di cui alla delega orale del 4.1.2011, fascicolo 28, acquisiti su accordo delle parti all'udienza del 9.7.2012.



Gigliola Carla²⁹¹. A tale proposito, Mattacelo Pasquale, il quale all'epoca dei fatti svolgeva l'attività di taxista, ha dichiarato di avere accompagnato la ragazza a Villa San Martino ad Arcore il giorno di Pasqua, ossia il 4 aprile 2010, fermandosi in un bar a chiedere informazioni sulla strada per trovare la residenza del Presidente del Consiglio. Il teste ha precisato che personale della Villa aveva provveduto a saldare il suo compenso.

Infine, deve aggiungersi che l'effettiva frequentazione della residenza di Arcore da parte della El Mahroug è stata ammessa dallo stesso imputato in sede di dichiarazioni spontanee.

Si osserva che è, infine, certa la compresenza di Berlusconi presso la propria residenza in quelle stesse date, grazie agli accertamenti esperiti dalle forze dell'ordine, consultando fonti aperte, quali archivi giornalistici, come riferito dal Vice Questore Aggiunto Ciacci Marco²⁹².

Ciò posto, con riferimento al contenuto e allo svolgimento delle serate a cui partecipò El Mahroug Karima, si deve, innanzitutto, prendere le mosse da quanto dichiarato dalla stessa.

Come anticipato, il primo accenno agli incontri con l'imputato fu fatto dalla giovane il 22.7.2010 del tutto spontaneamente, nel corso dell'audizione innanzi al pubblico ministero in presenza dell'assistente sociale.

Vale la pena ricordare che il riferimento scaturiva, infatti, dall'acredine di El Mahroug nei confronti della De Conceicao colpevole di avere trattenuto presso la propria abitazione di via Villorosi n. 19 alcuni beni di valore appartenenti alla ragazza, dopo il litigio occorso il 5 giugno 2010.

In particolare, la El Mahroug sottolineava che la brasiliana deteneva ancora la collana marca Re Carlo con diamanti a forma di croce del valore di 15.000 euro, regalatale dall'imputato *“che ho incontrato due volte ad Arcore, la prima volta il 14.2.2010 e la seconda dopo circa tre mesi. A Berlusconi inizialmente avevo detto che avevo 24 anni; la seconda volta che ci siamo visti, sempre ad Arcore Berlusconi aveva saputo da Lele Mora che in realtà io ho 17 anni”*²⁹³.

²⁹¹ V. in particolare il paragrafo “Le vicende di El Mahroug Karima di interesse in relazione ai fatti per cui si procede”.

²⁹² V. relativa deposizione all'udienza del 2.12.2011.

²⁹³ V. relativo verbale acquisito all'udienza del 14.1.2013.



Il 3.8.2010 veniva mostrata alla minore una collana sequestrata presso l'abitazione della De Conceico il 26.7.2010 che la stessa riconosceva come propria.

A quel punto, spontaneamente, la ragazza elencava tutti i regali (gioielli ed orologi di pregio) che aveva ricevuto da Berlusconi, aggiungendo che lo stesso le consegnò anche delle somme di denaro considerevoli, per un importo complessivo di euro 187.000 in appena tre mesi, e precisamente da febbraio a maggio 2010.

Nell'occasione ribadiva di avere incontrato per la prima volta Berlusconi il 14.2.2010.

Ecco, di seguito, l'iniziale racconto di El Mahroug Karima sullo svolgimento di tale serata.

Quel giorno fu chiamata da Fede Emilio che l'invitò a prepararsi per andare ad una cena; si recò ad Arcore a bordo di una limousine con autista che passò a prenderla presso la sua abitazione; soltanto una volta giunta a Villa San Martino apprese che si trattava della residenza del Presidente Berlusconi; la serata iniziò con una cena tricolore a cui presero parte altre ragazze; il musicista Apicella, incaricato dell'intrattenimento, le regalò due CD; dopo cena Berlusconi le propose di scendere al *bunga bunga*, dicendole *"che il termine l'ha preso in prestito dal suo amico GHEDDHAFI e sta a designare una sorta di harem femminile che si esibisce al piano inferiore della Villa"* e *"nel quale le ragazze si spogliano e devono fargli provare "piaceri corporei"";* in quella prima occasione la ragazza disse all'imputato di avere 24 anni; venne poi condotta nell'ufficio di Berlusconi che le lasciò *"intendere che la mia vita sarebbe cambiata completamente se io avessi accettato di partecipare al BUNGA BUNGA assieme alle altre ragazze. Anche se non ha mai esplicitamente parlato di rapporti sessuali non era per me difficile intuire che mi proponeva di fare sesso con lui"*; non accettò la proposta e chiese di essere riaccompagnata a casa; l'imputato le diede una busta contenente la somma di denaro contante di euro 46.000 in banconote da 500 euro; la invitò a chiamarlo *papi*, ma la ragazza decise di chiamarlo *Silvio*.

El Mahroug Karima ha proseguito, dichiarando di avere incontrato la seconda volta l'imputato attorno al mese di marzo 2010.

Di seguito il racconto della ragazza.

Fu Mora Dario ad invitarla presso l'abitazione di Berlusconi ad Arcore, dicendole che questi si era raccomandato di trattarla bene; nel frattempo aveva ricevuto altre somme di denaro dall'imputato per il tramite del suo autista; si recò con il taxi a Milano Due dove trovò l'autista di Fede Emilio che la condusse ad Arcore; giunta sul posto venne accolta

dallo stesso Berlusconi il quale le propose di pagarle l'affitto di un appartamento a Milano Due; lo stesso provvedeva già a corrispondere il canone di locazione a tale Maristel, Faggioli Barbara e Minetti Nicole; l'imputato scoprì allora - in quell'occasione - che la giovane era minore d'età e priva di documenti di identità; le propose così di farsi passare per la nipote del Presidente Mubarak, in quanto la El Mahroug gli aveva detto falsamente di essere di origine egiziana, e di fornirle i documenti comprovanti la nuova identità; le propose, inoltre, di aprire un centro estetico, precisando che la parentela con il Presidente egiziano avrebbe giustificato la sua disponibilità economica.

La ragazza ha, inoltre, aggiunto quanto segue: *“Dopo cena ci siamo recati tutti in una sala del piano inferiore dove si è tenuto il BUNGA BUNGA. Io ero tranquilla in quanto sapevo che LELE MORA aveva garantito la mia estraneità a qualsiasi attenzione sessuale. Nel BUNGA BUNGA tutte le ragazze erano completamente nude ed alcune (Barbara D'Urso, la Carfagna, la Yespica, la Rodriguez, la Faggioli e altre che non ricordo) si masturbavano ed altre facevano contestualmente “petting” fra di loro (Marincea, Amanda Del Valle, anche la Rodriguez). BERLUSCONI vestito in maniera elegante (giacca e cravatta) era l'unico uomo presente ed assisteva; ad un certo punto ricordo di averlo visto intento a leccare i genitali di Sara TOMMASI che so essere dedita all'assunzione di cocaina.*

Spontaneamente: ebbi la sensazione che vi fosse un effetto emulativo fra le ragazze per farsi notare da BERLUSCONI con atti sessuali sempre più spinti”.

Quella notte rimase a dormire ad Arcore *“in una stanza prospiciente quella dove si ritirarono insieme il predetto BERLUSCONI, Belen RODRIGUEZ, Nicole MINETTI e Barbara FAGGIOLI. Animata dalla curiosità poco dopo mi alzai per spiare all'interno della stanza la cui porta non era chiusa a chiave. Io l'aprii appena e potetti vedere la MINETTI che praticava un rapporto orale a BERLUSCONI mentre lo stesso leccava i genitali della RODRIGUEZ, mentre la FAGGIOLI era intenta a ballare nuda. Richiusi la porta ma evidentemente BERLUSCONI si avvide di ciò che avevo fatto e poco dopo sopraggiunse indossando una camicia da notte bianca e mi sgridò perché avevo spiato, ritenendo inopportuno che avessi assistito a quella scena”.*

Nel successivo verbale in data 3.8.2010, la giovane confermava quanto precedentemente dichiarato e precisava:



- che la presentazione delle ospiti femminili all'imputato veniva filtrata da persone di sua fiducia e che nel suo caso furono Fede Emilio e Minetti Nicole ad introdurla;
- che non fu mai sottoposta a controlli al momento dell'accesso all'abitazione del Presidente del Consiglio;
- che le ragazze potevano tenere il proprio telefono cellulare, tanto che alcune di esse avevano fotografato la casa del Presidente.

Riferiva di non essersi mai prostituita, precisando che soltanto la De Conceicao Oliveira Michelle, Pasquino Caterina e tale Israel/Eva glielo avevano proposto insistentemente. Specificava, infine, di non avere mai compiuto né subito atti sessuali presso l'abitazione di Berlusconi.

El Mahroug Karima ha reso, inoltre, delle dichiarazioni testimoniali nell'ambito del processo penale a carico di Mora Dario + altri alle udienze del 17 e 24 maggio 2013²⁹⁴. Con particolare riferimento alle serate svoltesi presso la residenza dell'imputato, la stessa ha innanzitutto confermato di essere andata la prima volta ad Arcore il 14 febbraio 2010, ma su proposta di Mora Dario e non di Fede Emilio²⁹⁵.

A tale proposito ha raccontato di essersi presentata all'agenzia di Mora, dalla quale era stata accompagnata a bordo di una macchina con autista a Palazzo dei Cigni. Lì era salito in auto Fede Emilio da lei conosciuto ad un concorso di bellezza in Sicilia e da lei rivisto a Milano nel ristorante Ibiza di corso Garibaldi. Nell'occasione indicata El Mahroug si era avvicinata chiedendo a Fede se si ricordava di lei, visto che al concorso di bellezza in Sicilia, davanti a tutti, questi aveva detto che l'avrebbe aiutata e le aveva chiesto il suo numero di telefono; a dire della Mahroug, Fede aveva annuito, ma più per educazione; in ogni caso ella gli lasciò, nuovamente, il proprio numero di telefono, dicendogli di avere bisogno di lavorare²⁹⁶.

Una volta arrivati ad Arcore, partecipò ad una cena assieme ad altre quindici – venti ragazze che non conosceva. Poi dopo avere raccontato le vicissitudini della sua vita, chiese di andare via.

Al momento di essere accompagnata alla porta, l'imputato le consegnò una busta, dicendole che era un piccolo aiuto e che gli avrebbe fatto piacere rivederla a qualche

²⁹⁴ V. relative trascrizioni delle udienze indicate, acquisite su accordo delle parti all'udienza del 3 giugno 2013.

²⁹⁵ V. p. 64 trascrizione del verbale del 17.5.2013 citato.

²⁹⁶ V. trascrizione p. 66.

cena; perciò egli chiese ed ottenne il suo numero di telefono. Andò via in taxi che le fu pagato. La busta conteneva circa 2.000-3.000 euro; la giovane non è riuscita a ricordare esattamente perché poi ci furono altre serate in cui ricevette ulteriori “aiuti”.

Si fece accompagnare in taxi a Peschiera Borromeo, presso l’abitazione di Rizza Domenico, per consegnargli il regalo di San Valentino, ma lo trovò in compagnia di un’altra donna per cui decise di rientrare a casa dove raccontò alla sua coinquilina Pasquino Caterina la serata appena trascorsa da Berlusconi.

Forse il giorno dopo, ricevette una telefonata dallo stesso imputato il quale, dopo essersi informato se l’aiuto in denaro fosse stato gradito, la invitò nuovamente ad Arcore.

La seconda volta andò ad Arcore in taxi e trovò delle ragazze, alcune delle quali già da lei conosciute il 14 febbraio precedente. Anche in tale occasione non erano presenti ospiti maschili.

Una volta conclusa la cena, scesero in un posto chiamato dalle ospiti *Bunga bunga* e Berlusconi le raccontò una barzelletta, spiegandole l’origine del nome.

Nel locale sottostante, il cantante Apicella mise della musica alla consolle ed alcune ragazze si misero a ballare; altre indossarono dei vestiti particolari *“gli stessi abbigliamento che usavo io per fare la cubista, cioè c’erano persone che si vestivano da infermiera sexy, non quelle che lavorano di solito; altre che si vestivano da dottoresse, poi mi ricordo anche soprattutto delle ragazze con cui ho avuto più confidenza, quelle che ho visto più tempo, ...tipo la NICOLE MINETTI che si era vestita da suora, ...poi c’era anche la Marystelle, che io avevo visto...in quasi tutte le serate dove sono stata in casa del presidente, e si vestiva sempre di due personaggi, che uno era Obama, e l’altra, di cui io non sapevo chi era, l’ho saputo adesso che si chiama Ilda Boccassini”*²⁹⁷; *“facevano dei balletti intorno, per dire, ballando con questo palo, sceglievano delle canzoni da Apicella, che erano molto sensuali, facevano dei balli sensuali...mi ricordo della Minetti che aveva questo vestito da suora che sollevava, e poi se l’era anche tolto, ed era rimasta in biancheria intima”*²⁹⁸.

E ancora, su precisa domanda del Tribunale che chiedeva se durante i balli ci furono contatti fisici, la teste precisava che *“le ragazze che si erano travestite si avvicinavano a lui (l’imputato - ndr.) in modo sensuale, ammiccante, tipo alzavano le gonne, facevano questi balletti, ma non ho mai visto contatti. Presidente: okay. Ma anche cose,*

²⁹⁷ V. trascrizione verbale citato p. 79.

²⁹⁸ V. trascrizione p. 80.

*voglio dire, non particolarmente...tipo sedersi in braccio, accarezzare, dare un bacio, cose del genere? Cioè non sto parlando di altri tipi di contatto; Teste: no*²⁹⁹.

El Mahroug ha dichiarato, inoltre, di essere rimasta quella volta a dormire ad Arcore, assieme ad altre quattro o cinque ragazze tra le quali ha indicato Minetti Nicole, Marystelle Polanco, Faggioli Barbara.

L'indomani andò via nel pomeriggio e ricevette una busta contenente 2.000 euro in banconote da 500.

El Mahroug Karima ha riferito di non essere in grado di descrivere tutte le serate a cui partecipò, anche perché si svolgevano, in linea generale, sempre nello stesso modo (uguale menù, musica, balletti) con ospiti esclusivamente femminili, ad eccezione di Fede Emilio e Mora Dario.

Fu sempre l'imputato ad invitarla personalmente e ricevette del denaro nelle sette/otto occasioni in cui andò, per una cifra variabile tra i 2000 e i 3000 euro per volta.

La stessa ha precisato di essersi esibita una sola volta, ballando la danza del ventre, con indosso un vestito regalato all'imputato da Gheddafi.


Su domanda del pubblico ministero, che ha dato lettura delle diverse dichiarazioni rese dalla teste in sede di sommarie informazioni testimoniali, come sopra riportate, la stessa ha asserito che i fatti e le circostanze riferite al pubblico ministero erano frutto della sua immaginazione.

In particolare, in ordine al significato del termine *bunga bunga*, la stessa ha negato di avere assistito o partecipato a balli erotici, precisando di non avere avuto, al momento del rilascio delle proprie dichiarazioni, alcuna consapevolezza di quale fosse lo status del pubblico ministero e di avere raccontato versioni diverse nel tempo e a seconda delle occasioni, soltanto per svincolarsi da determinate situazioni o con la speranza di ottenere dell'altro³⁰⁰.

Quando il pubblico ministero ha dato lettura del verbale del 3.8.2010 nella parte in cui El Mahroug Karima asseriva di non avere avuto rapporti sessuali con Berlusconi, chiedendole per quale motivo avesse detto alcune cose vere ed altre false, questa riferiva che *"era semplicemente per fare capire che io non ho mai fatto la prostituta, in quello*

²⁹⁹ V. trascrizione p. 82.

³⁰⁰ V. trascrizione verbale del 24.5.2013 p. 55.



*che c'era l'insistenza di cercare di capire per la mia situazione a livello sessuale e tutto quanto*³⁰¹.

Le è stato, quindi, fatto notare che lo svolgimento delle serate presso la residenza di Berlusconi, come dalla stessa riferito ai pubblici ministeri nell'agosto 2010, coincideva con la descrizione delle medesime effettuata da alcune testimoni.

A tale proposito, la El Mahroug ha sostenuto che si trattava di mere coincidenze, aggiungendo che le persone presenti alle serate non le avevano mai raccontato scene come quelle da lei descritte ai pubblici ministeri e riportate nei verbali di sommarie informazioni testimoniali³⁰².

Persino il dettagliato e circostanziato racconto relativo all'offerta da parte dell'imputato di corrispondere per suo conto il canone di affitto di un'abitazione in via Olgettina, come lo stesso provvedeva a fare a favore di alcune ragazze, è stato liquidato dalla El Mahroug come una sua invenzione.

In relazione all'elenco dei gioielli ed orologi avuti in dono da Berlusconi, la stessa ha riferito, diversamente da quanto indicato nel relativo verbale di sit, di avere ricevuto soltanto la collana marca Re Carlo, aggiungendo che il Rolex di marca Leopard probabilmente non esiste neanche.

Di fronte all'obiezione del difensore della parte civile Danese Chiara che le ha fatto notare la particolarità del Rolex Leopard, in quanto il gioiello è contornato da diamanti e zaffiri del valore complessivo di 50.000 euro, la El Mahroug ha affermato che se le sue fantasie trovano riscontro nella realtà *“vuol dire che la fantasia è condivisa da tante altre persone”*³⁰³.

Per completezza, deve essere evidenziato che, con una nota datata 3 novembre 2010, El Mahroug Karima rispondeva alle domande che le erano state rivolte dalla difesa dell'imputato in sede di indagini difensive ex art. 391 bis c.p.p., dichiarando di non avere mai avuto alcun tipo di rapporto sessuale con l'imputato e che *“nessuno, né l'on. Berlusconi né altre persone, mi ha mai prospettato o anche solo suggerito la possibilità di ottenere denari o altre utilità in cambio di una disponibilità ad avere rapporti di carattere sessuale con l'on.le Silvio Berlusconi. Posso aggiungere che, invece, ho*

³⁰¹ V. trascrizione del verbale citato p. 59.

³⁰² V. trascrizione del verbale citato p. 62.

³⁰³ V. trascrizione del verbale citato p. 97.

ricevuto da lui, come forma di aiuto, vista la mia particolare situazione di difficoltà, alcune somme di denaro (nonché qualche regalo)”³⁰⁴.

Dalla disamina appena svolta delle dichiarazioni rese dalla El Mahroug in tempi diversi, emergono le discrasie nel racconto della giovane svolto davanti al pubblico ministero nell'estate dell'anno 2010 rispetto a quello effettuato ai difensori ed al dibattimento nell'ambito del processo nei confronti di Mora Dario + altri.

Tali divergenze attengono, in particolare, alle modalità di svolgimento delle serate ad Arcore ed alla conoscenza da parte dell'imputato della minore età della ragazza, circostanze che costituiscono il nucleo centrale del presente processo. L'unico elemento della narrazione che rimane per contro immutato riguarda il profilo dell'assenza di qualsiasi tipo di rapporto sessuale tra la dichiarante e Berlusconi, ma tale dato è stato nettamente smentito da plurimi elementi di segno opposto, come si vedrà nel prosieguo.

I criteri di valutazione del materiale probatorio


Prima di passare ad esaminare gli elementi fondanti l'ipotesi accusatoria, deve preliminarmente osservarsi che, in tema di valutazione della prova, le dichiarazioni della persona offesa, pur potendo essere poste legittimamente a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non sono assistite da alcuna presunzione di credibilità, soprattutto quando, come nella specie, la dichiarante abbia reso diverse versioni nel tempo in contrasto tra loro.

Invero, l'attendibilità soggettiva ed oggettiva della El Mahroug si scontra, in alcuni casi, con reiterate enfattizzazioni o con le sovrapposizioni di particolari di contorno non riscontrati e, in altri casi, con dettagli non veritieri³⁰⁵.

Inoltre, ai fini della valutazione della sua credibilità, si deve rilevare che la persona offesa ha mostrato di avere degli interessi personali di ordine patrimoniale a mentire, come verrà ampiamente illustrato in seguito.

³⁰⁴ V. dichiarazione ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. del 3.11.2010.

³⁰⁵ A titolo esemplificativo si ricordano le false generalità di Ruby Heyek fornite dalla giovane in plurime occasioni, anche alle forze dell'ordine in sede di presentazione di denuncia in data 1° maggio 2010 oppure quanto riferito dalla stessa alla Iriarte Osorio nel corso della telefonata del 21 agosto 2010 di essere rimasta assente da Milano perché era andata all'estero, mentre invece era stata collocata in comunità; e ancora la stessa ha riferito di avere visto ad Arcore il 14 febbraio 2010 le Onorevoli Carfagna e Gelmini, mentre queste hanno diversamente dichiarato, la prima di non essere mai stata ad Arcore e la seconda, di avere frequentato la residenza del Presidente del Consiglio solo per motivi legati all'attività politica (v. relative deposizioni rese all'udienza del 12.11.2012).



Ciò che preme ora evidenziare è che, nel caso di specie, tali elementi impongono di verificare con il massimo rigore la credibilità soggettiva della dichiarante e l'attendibilità del suo racconto.

Infatti, se, da un lato, secondo la giurisprudenza consolidata³⁰⁶, le regole dettate dall'art. 192 comma 3 c.p.p. non trovano applicazione in relazione alle dichiarazioni della persona offesa, dall'altro, il controllo sulla bontà del racconto deve essere nel caso di specie particolarmente penetrante – proprio in ragione delle incongruenze e delle inesattezze, nonché degli interessi personali e particolari della El Mahroug a non dire il vero – tanto da dovere richiedere, a giudizio del Tribunale, per una positiva valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese, il riscontro di altri elementi risultanti dall'istruttoria dibattimentale che ne confermino la valenza univoca.

Ciò posto, è indubbio che le risultanze dell'attività di intercettazione telefonica costituiscono, nel caso di specie, una solida conferma dell'ipotesi accusatoria.

Deve, a tale riguardo, evidenziarsi che, alla stregua di un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, l'attività tecnica di intercettazione, rappresentando in tempo reale l'accadimento di singoli fatti storici, costituisce senz'altro uno dei modi di raccolta della prova di natura oggettiva e, per ciò stesso, di maggiore affidabilità.

I dati che ne scaturiscono fotografano, infatti, una realtà che può essere artefatta in via astratta in sole due ipotesi: 1) quando siano contraddittori o inintelligibili le conversazioni intercettate, 2) ovvero quando gli interlocutori siano chiaramente consapevoli di essere soggetti a tale attività di acquisizione della prova e se ne servano in modo strumentale per falsare intenzionalmente ed in maniera anomala la rappresentazione del dato storico.

Al di fuori di tali ipotesi – che non ricorrono nel presente processo, come è dato evincere in modo inequivocabile dal tenore spontaneo delle conversazioni intercettate, avuto riguardo ai termini utilizzati – considerata la mole di captazioni disposte ed il tempo nel quale esse sono state effettuate, proprio in concomitanza o comunque a ridosso della partecipazione delle interlocutrici alle serate presso la residenza di Berlusconi, si deve ritenere che la situazione rappresentata da tale mezzo di prova sia esattamente rispondente alla realtà dei fatti.

³⁰⁶ V. da ultimo, tra le più recenti, Cass. Pen. sez. III n. 40849 del 18.7.2012, Sez. IV n. 44644 del 18.10.2011, Sez. Un. n. 41461 del 19.7.2012 e la giurisprudenza ivi richiamata.

A tali conclusioni deve pervenirsi anche laddove il dato indiziante desumibile dall'intercettazione sia utilizzato in pregiudizio di soggetti "terzi", che quindi non hanno partecipato al dialogo, laddove ci si intenda riferire al coinvolgimento di tali persone in diversi episodi.

In altri termini, anche quando due o più soggetti si riferiscono ad un terzo, riferendo fatti che lo coinvolgano, il valore probatorio di tale atto è da ritenersi comunque elevatissimo, salvo la comprovata circostanza o la ragionevole probabilità che, nella consapevolezza dell'attività di captazione cui sono soggetti, gli interlocutori abbiano inteso preconstituire false prove a carico del terzo estraneo alla conversazione ovvero abbiano inteso "millantare" credito o influenza nei confronti del terzo.


Alla stregua di tali considerazioni, va sottolineato che non è emerso alcun elemento da cui evincere che gli interlocutori, i cui dialoghi sono stati di volta in volta oggetto di registrazione, abbiano inteso creare false prove, essendo evidente che nel corso di tali conversazioni hanno riferito fatti nei quali erano direttamente ed in primo luogo coinvolti essi stessi.

Con particolare riferimento alla riconducibilità delle conversazioni a determinati soggetti, osserva il Tribunale che le utenze telefoniche intercettate risultavano intestate ai soggetti utilizzatori³⁰⁷ per cui l'indicazione dell'utenza chiamante e chiamata consentiva di identificare gli interlocutori in modo certo.

Inoltre, il perito ha avuto cura di indicare in nota l'identità dell'utilizzatore soltanto quando questa emergeva in modo certo nel corso della conversazione stessa. A tale proposito, è indubbio che *"al perito è richiesta e sottintesa l'attitudine a identificare e "agganciare" le voci degli interlocutori nell'ambito di una registrazione audio e di seguirle nel corso di una conversazione basandosi sui dettagli e sulle caratteristiche foniche dei soggetti"*, al fine di attribuire correttamente quanto detto nei dialoghi captati. E' evidente che tale capacità guida il perito nel riconoscimento degli interlocutori anche nelle chiamate successive, *"ove la linearità delle conversazioni, la coerenza dei dialoghi, unitamente allo sviluppo dei temi trattati, nonché la gestione degli eventi, costituiscono ulteriori elementi a conforto dell'identificazione dei soggetti"*³⁰⁸.

³⁰⁷ V. a tale proposito la deposizione del Vice Questore Aggiunto Ciacci Marco, nonché l'elenco delle utenze intercettate acquisite su accordo delle parti ed allegato al verbale di udienza del 2.12.2011.

³⁰⁸ V. "relazione sull'esito di incarico peritale" depositata il 27.2.2012.



Va in proposito evidenziato che la difesa e la pubblica accusa non hanno ritenuto di chiedere alcuna delucidazione al perito dopo il deposito integrale dell'elaborato; nessuno dei testimoni ha poi negato o messo in dubbio la riconducibilità dei dialoghi captati alla propria persona.

E' appena il caso di osservare che le critiche mosse dal consulente della difesa, Ing. Claudio Alati, alle trascrizioni del perito in ordine alla corretta individuazione degli interlocutori sono per tale motivo del tutto inconfidenti, oltre che inutilizzabili³⁰⁹.

In conclusione, deve attribuirsi piena efficacia probatoria nel presente processo agli esiti delle effettuate attività di intercettazione.

Il risultato delle attività tecniche di captazione costituisce, non solo un elemento di prova in sé, ma, insieme al complesso delle risultanze dibattimentali, si rivela dunque uno strumento efficace di valutazione della credibilità del racconto della El Mahroug.


Sulla piena utilizzabilità delle intercettazioni e dei tabulati telefonici si richiama l'ordinanza di ammissione delle prove del 23.11.2011³¹⁰.

Con particolare riferimento alla doglianza difensiva svolta in sede di conclusioni, in ordine alla violazione dell'art. 68 della Costituzione per avere la Procura della Repubblica ommesso di chiedere l'autorizzazione preventiva di cui all'art. 4 L. n. 140 del 20.6.2003 della Camera dei deputati, o l'autorizzazione successiva di cui all'art. 6 Legge citata, devono essere svolte delle considerazioni ulteriori, scaturenti dall'incongruo richiamo operato dalla difesa alla sentenza n.1 della Corte Costituzionale del 15.1.2013 in tema di intercettazioni del Presidente della Repubblica, per fondare la pretesa inutilizzabilità di tutte le risultanze dell'attività tecnica di captazione svolta nei confronti dell'imputato, in quanto Presidente del Consiglio dei Ministri.

Deve, infatti, rilevarsi che la Corte Costituzionale ha, innanzitutto, ribadito *“che le prerogative degli organi costituzionali – in quanto derogatorie del principio della parità di trattamento davanti alla giurisdizione, posto alle origini della formazione dello Stato di diritto (sentenza n. 24 del 2004) – trovano fondamento nel dettato costituzionale, al quale il legislatore ordinario può dare solo stretta attuazione (sentenza n. 262 del 2009), senza aggiungere alcuna nuova deroga al diritto comune”*;

³⁰⁹ V. **“Deposito note critiche alle trascrizioni del Perito del Tribunale Fabio Carlo Omero Marangoni”** depositate all'udienza del 19.11.2012, ma non acquisite agli atti per le ragioni indicate nello svolgimento del processo.

³¹⁰ I primi sette punti dell'ordinanza indicata trattano specificatamente le questioni sollevate dalla difesa sul tema delle intercettazioni e dell'acquisizione dei tabulati telefonici.



in secondo luogo, ha evidenziato che *“tutti gli organi costituzionali hanno necessità di disporre di una garanzia di riservatezza, particolarmente intensa, in relazione alle rispettive comunicazioni inerenti ad attività informali, sul presupposto che tale garanzia – principio generale e valevole per tutti i cittadini, ai sensi dell’art. 15 Cost. – assume contorni e finalità specifiche, se vengono in rilievo ulteriori interessi costituzionalmente meritevoli di protezione, quale l’efficace e libero svolgimento, ad esempio, dell’attività parlamentare e di governo”*, precisando altresì che si inquadra in questa prospettiva la disposizione di cui all’art. 68, terzo comma, Cost, riguardante i membri delle due Camere, nonché le limitazioni all’esercizio di poteri di indagine mediante atti invasivi, quali le intercettazioni telefoniche, poste da norme di rango costituzionale anche per i componenti del Governo.

Ciò posto, la Corte Costituzionale ha sottolineato però la diversa posizione dei soggetti appena indicati rispetto a quella del Presidente della repubblica, precisando che la mancata previsione di atti autorizzatori simili a quelli contemplati per i parlamentari ed i ministri non può portare alla paradossale conclusione che le comunicazioni del Presidente della Repubblica godano di una tutela meno stringente rispetto a quella posta a favore dei predetti soggetti istituzionali.

Da tale considerazione, la Corte Costituzionale ha quindi dedotto *“l’improponibilità di qualunque analogia, nella disciplina della prerogativa di riservatezza delle comunicazioni del Capo dello Stato, sia in funzione estensiva che restrittiva, con le norme contenute nella legge 20 giugno 2003 n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), da considerare attuative – specie dopo la sentenza di questa Corte n. 24 del 2004 – di una previsione costituzionale riguardante soltanto i membri del Parlamento”*.

All’interprete non è dunque consentito trarre argomenti dalla sentenza citata per estendere analogicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri le prerogative proprie del solo Presidente della Repubblica, come pare abbia suggerito la difesa.

Al contrario, deve ribadirsi che, proprio in quanto derogatorie al principio di uguaglianza di tutti i cittadini dinnanzi alla giurisdizione, le disposizioni che sanciscono immunità e prerogative a tutela della funzione parlamentare e di governo devono essere interpretate nel senso più aderente al testo normativo, come costantemente affermato dalla Corte Costituzionale.



Ciò premesso, ritiene il Tribunale che, all'esito del dibattimento, debba essere confermata la piena utilizzabilità delle risultanze delle operazioni tecniche di intercettazione, nonché dei tabulati telefonici in atti.

In particolare, in nessun caso le utenze riconducibili all'imputato sono state direttamente sottoposte ad intercettazione (c.d. intercettazioni dirette); né l'attività di captazione delle comunicazioni dei soggetti immuni da prerogative di ordine costituzionale era mirata ad intercettare comunque le conversazioni dell'imputato (c.d. intercettazioni indirette).

A tale proposito, deve osservarsi che, a seguito delle dichiarazioni rese da El Mahroug Karima, la direzione finalistica dell'atto investigativo era chiaramente tesa ad acquisire elementi di prova in relazione ad un giro di prostituzione che si svolgeva presso alcuni alberghi cittadini e locali pubblici, anche ai danni di soggetti minori di età.

Difatti, inizialmente, il procedimento penale veniva iscritto a carico di ignoti, posto che la giovane aveva narrato episodi che necessitavano di approfondimenti investigativi in plurime direzioni ed in diversi ambiti³¹¹, anche alla luce delle condizioni di vita della stessa, come sopra illustrate.

Le conseguenti indagini consentivano di enucleare un giro di prostituzione di soggetti maggiorenni, da cui scaturiva l'iscrizione il 7.9.2010 nel registro degli indagati dei nominativi di Mora Dario, Fede Emilio, Minetti Nicole e Galullo Raoul (ai quali venivano poi aggiunti quelli di Salemi Daniele, Fedele Gentile e Sacco Mario), nell'ambito del quale l'imputato era uno dei potenziali clienti³¹². In particolare,

³¹¹ Ad esempio furono esperiti accertamenti presso gli hotel Bulgari e Four Season in relazione alle dichiarazioni della El Mahroug di essere stata ivi condotta per avere rapporti sessuali con clienti ivi dimoranti, come riferito dal Vice Questore Aggiunto Ciacci Marco all'udienza del 12.12.2011; e ancora fu verificata l'attività svolta da Risso Luca il quale fu poi indagato per sfruttamento della prostituzione ai danni di El Mahroug Karima; vennero, inoltre, acquisite informazioni sulle condizioni di vita della giovane in Sicilia.

³¹² V., in particolare, la deposizione dell'Isp. Martegani Gabriele all'udienza del 27.1.2012 che si è occupato di analizzare i messaggi rinvenuti sui telefoni cellulari nel corso delle perquisizioni eseguite il 14.1.2011 nonché i documenti sub faldone n. 21 che attestano l'attività di prostituzione delle donne intercettate nei confronti di plurimi soggetti. A titolo meramente esemplificativo, si riportano di seguito alcuni messaggi estrapolati dai telefoni cellulari e precisamente: dal telefono cellulare Nokia 1680 in uso a Berardi Iris si comprende che la donna si prostituiva con diverse persone avendo annotato "Massimo cliente buono Maristelle"; n. 289 in entrata dall'utenza di Elisa "troia2" in data 26.4.2010 "ei amor come stai? ci sei stas per 500 a Monaco? cena più hotel?"; n. 340 in entrata da "Mikele" in data 28.4.2010 "posso dare il tuo numero a un amico che ha bisogno?"; n. 1160 in entrata da "Pier amico Maristell" in data 7.9.10 "ti dico dopo per oggi. Mi ricordi di che regalo si parla? Ad amiche come sei messa qui?"; n. 1161 in entrata dallo stesso utente in data 7.9.2010 "Senti per l'amica ma vorrei vederla prima, via internet. E comunque il costo è alto, anche il tuo, direi che dobbiamo rimanere abbondantemente sotto i 1.000"; v. altresì il messaggio rinvenuto sul Black Berry 9700 di Espinoza Aris nn. 78, 79 in entrata ut Henry in data 12.1.2011 "puttana il pane si vende a chili non a etti, fino a ieri ti ho allattato col mio cazzo, fai la brava che mangiavi e bevevi con me, a me non mi manca niente, tesoro, i soldi io li brucio,

emergeva che l'attività di prostituzione veniva esercitata a favore di una pluralità di soggetti³¹³.

Tali circostanze inducono a ritenere che le poche comunicazioni di Berlusconi oggetto di captazione siano state semmai casuali, posto che l'attività investigativa era chiaramente volta a delineare la gestione dell'attività di prostituzione posta in essere da soggetti terzi e, in particolare, le modalità di reclutamento nonché di sfruttamento delle donne.

Né può affermarsi che le operazioni tecniche fossero comunque volte in concreto ad accedere nella sfera delle comunicazioni del Presidente del Consiglio, atteso che lo stesso non poteva essere individuato in anticipo quale possibile destinatario dell'attività di captazione, avuto riguardo alla qualità soggettiva degli utenti delle utenze sottoposte ad intercettazione.

A tale proposito, l'isp. Damiani Paola ha infatti spiegato che venivano intercettate, per un breve periodo di tempo ed in concomitanza delle serate, le utenze delle giovani partecipanti alle cene, al fine di identificare le ragazze, nonché di accertare le modalità di selezione e di reclutamento delle stesse, onde acquisire elementi nei confronti dei

non mi vendo per i soldi come te. Non che mo' hai preso qualche cazzo in più e credi di essere qualcuno, ridicola, solo una cosa puoi fare, la troia a pagamento, ah, ah, ah"; e ancora sul Nokia 7100 S di Guerra Barbara sono stati rinvenuti i seguenti messaggi: n. 1316 "Coronas" in entrata il 30.6.09 "ok per il 3.7, 1.500 a Porto Cervo"; n. 1586 "Bettarini Stefano" (ex calciatore) in entrata il 21.7.09 "6 libera per un compleanno? Cena? Quanto chiedi?"; nn. 1634, 1645, 1646 e 1657 ut "Lorenzo Corona" il 22 e 23.7.09 "ok aspetto una tua chiamata"; "vorrei solamente farti regali che vuoi, se ti me lo permetti"; "il submariner in oro bianco che credo sia quello che ti piace di più me l'ha trovato il negozio dove vado sempre a Bologna ..."; "se vuoi dillo alle tue amiche di venire in barca da me, ho voglia di vederti, mi fido di te, voglio darti il regalo e parlarti di alcune cose con calma. Un bacio"; n 3599, 3605, 3606 23.8.10 ut "Andrea Gravagni sicilia" il 23.8.2010 "tesoro devo dare un nome entro 10 secondi per questa marchettina. Vuoi farla tu?"; "ut Matteo Turchia" il 24.8.2010 "Quanto?"; n. 3178 in entrata ut Ali Dubai il 29.12.2010 "mi hanno appena confermato che verranno a prendervi all'uscita dell'aereo, poi subito al salotto presidenziale VIP, poi dopo una macchina con autista scortata vi porterà in albergo. Super coccolate. Amo almeno so bone come te le miche? Non mi fai fare una brutta figura? Comunque per la quarta amica tua, può venire non ci saranno problemi per i visti, tranquilla TVB".

³¹³ A titolo esemplificativo, giova evidenziare che la stessa **Berardi Iris**, parlando al telefono il 19.9.2010 ore 16.12 progr. 53, leggeva una lettera da lei redatta in cui chiedeva all'imputato, destinatario della missiva, del denaro perché "Mi vergogno tantissimo a dover sempre chiedere qualcosa, ma non vorrei mai tornare ad andare a letto con persone che non mi piacciono. Allora mi v...mi rivolgo a te, capendo perfettamente che siamo in tante e abbiamo tutte delle esigenze"; nella conversazione telefonica dell'8.10.2010 progr. 1452 la predetta contrattava poi il prezzo di una prestazione sessuale con tale **Ciro**; anche **Guerra Barbara**, nella conversazione telefonica del 13.1.2011 progr. 767 ore 18.57, concordava un incontro presso l'hotel Bulgari.

soggetti indagati³¹⁴, tanto che non furono nemmeno eseguiti servizi di osservazione presso la residenza ad Arcore dell'imputato.

D'altra parte nemmeno i riferimenti al Presidente del Consiglio fatti dai soggetti terzi intercettati nel corso dei colloqui erano indicativi di un ruolo dello stesso diverso rispetto a quello di mero cliente dell'attività di prostituzione, sicchè non vi è motivo per ritenere che il pubblico ministero abbia ad un certo punto modificato i bersagli dell'attività di captazione – individuati in Minetti, Mora e Fede – prendendo di mira l'odierno imputato.

Deve inoltre rilevarsi che l'effettiva intercettazione di conversazioni di Berlusconi è stata, in concreto, molto limitata per quanto consta a questo Tribunale, tanto è vero che, su richiesta concorde delle parti, sono state estrapolate e ritenute non utilizzabili solo due conversazioni rispetto all'ampio materiale oggetto di trascrizione³¹⁵.

Non risulta nemmeno che il coinvolgimento dell'imputato negli episodi contestati al capo B d'imputazione sia emerso dalla personale interlocuzione del Presidente del Consiglio con uno dei soggetti sottoposti ad intercettazione, interlocuzione invece necessaria affinché divenga operante il regime della legge n. 140 del 2003³¹⁶. Sotto questo profilo, giova rilevare che le attività tecniche di intercettazione sono iniziate il 29 luglio 2010, ossia in un periodo successivo rispetto all'arco temporale oggetto di contestazione.


Quanto ai tabulati telefonici, deve osservarsi, con particolare riferimento agli episodi di cui al capo d'imputazione in esame, che furono acquisiti quelli di El Mahroug Karima e delle altre ospiti femminili, onde verificare l'aggancio dei telefoni cellulari a loro in uso con le celle coprenti il territorio di Arcore, senza che tale attività potesse prospettarsi anche solo astrattamente come tesa a comprimere le prerogative di cui godeva l'imputato.

Invero, la mera indicazione dell'aggancio di una delle celle serventi il territorio di Arcore non costituisce di per sé uno strumento invasivo, tenuto conto dell'elevatissimo numero di utenti che possono potenzialmente transitare sul territorio di Arcore e dunque appoggiarsi ad una delle medesime celle utilizzate anche dal Presidente del Consiglio

³¹⁴ V. l'elenco delle intercettazioni effettuate nel presente processo in ordine di data di inizio e fine dell'attività tecnica, acquisito su accordo delle parti all'udienza del 2.12.2011.

³¹⁵ Si tratta delle telefonate di cui ai progr. n. 966 sull'utenza di Fede Emilio da p. 47 delle trascrizioni fino al termine della conversazione e n. 741 del 15.1.11 sull'utenza di Faggioli Barbara da p. 35 delle trascrizioni fino al termine della conversazione.

³¹⁶ V. sentenze della Corte Costituzionale n. 163 del 2003 e n. 113 del 2010.



dei Ministri. Inoltre, le celle che coprono Villa San Martino, oltre ad essere più di una, non coprono soltanto la residenza di Berlusconi, sicchè l'indicazione dell'aggancio della cella servente Arcore non è nemmeno univocamente indicativa della presenza a Villa San Martino, tenuto conto delle modalità tecniche di funzionamento ampiamente illustrate.

Per completezza si deve segnalare che diverso è il caso dei tabulati telefonici del dott. Pietro Ostuni, atteso che nel momento in cui veniva emesso il 2.11.2010 il decreto di acquisizione dei tabulati del traffico telefonico, il pubblico ministero poteva e doveva prefigurarsi l'alta probabilità che tale preciso atto d'indagine potesse, per le ragioni indicate nell'ordinanza del 23.11.2011, determinare l'intrusione nella sfera delle comunicazioni del Presidente del Consiglio, attese le dichiarazioni rese dallo stesso dott. Ostuni alla Procura della Repubblica il 30.10.2010,.


Trattandosi quindi di un'ipotesi di captazione indiretta, come chiarito dalla Corte Costituzionale, il Tribunale ha dichiarato la inutilizzabilità dei tabulati relativi alle utenze n. 334.69.04.396 e n. 334.69.04.397 in uso a Pietro Ostuni, in quanto prova acquisita in violazione dell'art. 4 L. n. 140/2003 per mancanza di autorizzazione preventiva.

Deve, peraltro, precisarsi che l'illegittima acquisizione dei tabulati indicati ne comporta l'inutilizzabilità nei confronti del solo imputato e limitatamente ai contatti risultanti con le utenze riconducibili al Presidente del Consiglio.

Oltre al contenuto delle conversazioni telefoniche, costituiscono un ulteriore elemento di riscontro alle dichiarazioni di El Mahroug Karima le deposizioni rese dalle partecipanti alle serate.

Sotto tale profilo, vengono in considerazione, non soltanto le dichiarazioni dei soggetti che presero parte alle medesime serate indicate nel capo d'imputazione in esame, ma anche le deposizioni di testimoni oculari che parteciparono ad altri incontri, svoltisi in epoca successiva ai fatti per cui si procede e che furono monitorati proprio dall'attività tecnica di captazione.

Infatti, tutti i testimoni hanno narrato di incontri scanditi da tre fasi e, precisamente, 1) la cena, 2) l'attività presso il locale adibito a discoteca all'interno dell'abitazione, seguita dalla corresponsione di somme di denaro, e 3) l'eventuale permanenza ad Arcore per la notte, così ponendo in evidenza la sequenza ripetitiva dello svolgimento delle serate.



Deve, peraltro, sottolinearsi che tale sequela non consente, di per sé, sovrapposizioni semplicistiche tra quanto narrato dalla El Mahroug e quanto riferito dalle partecipanti a serate in cui la stessa non aveva preso parte, ma è di tutta evidenza che la narrazione di fatti ed accadimenti analoghi da parte di soggetti che non si conoscono tra loro costituisce un riscontro pregnante al racconto della giovane.

Infine, anche le deposizioni testimoniali sono state sottoposte ad un attento vaglio critico in ordine alla loro attendibilità, alla luce del compendio probatorio risultante dalle intercettazioni telefoniche e dagli accertamenti esperiti dalle forze dell'ordine a seguito delle perquisizioni eseguite il 14 gennaio 2011.

Ciò posto, si possono prendere le mosse proprio dalle testimonianze di Tumini Melania, Imane Fadil, Makdoum Maria, Danese Chiara, Battilana Ambra e Teatino Natascia le quali descrivono il contenuto proiettivo di diverse serate presso la residenza dell'imputato in modo del tutto sovrapponibile al racconto offerto da El Mahroug Karima ai pubblici ministeri nell'estate dell'anno 2010.

La deposizione di Tumini Melania in ordine al contenuto della serata del 19 settembre 2010

Tumini Melania ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università Bocconi di Milano ed era in procinto di laurearsi anche in economia presso la medesima università al momento dello svolgimento dell'unica serata trascorsa presso la residenza del Presidente del Consiglio.

La testimone ha dichiarato di essere diventata molto amica di Minetti Nicole fin dai tempi del liceo. Tale amicizia era proseguita nel tempo, tanto che la prima aveva ospitato la Minetti a casa sua per circa tre mesi, quando aveva iniziato il corso di igienista dentale al San Raffaele; si erano perse un po' di vista in seguito, anche perché la Tumini si era trasferita all'estero per un anno, e quando si videro nuovamente - dopo l'elezione della Minetti a consigliere regionale - apprese dall'amica che la stessa frequentava Berlusconi ed intratteneva con lo stesso un rapporto confidenziale, anche in virtù della loro medesima militanza politica.

La Minetti le raccontò di avere cambiato vita e della sua carriera politica, rappresentandole che poteva essere interessante ed utile anche per lei - persona giovane e preparata - conoscere l'imputato, magari anche al fine di entrare in politica.

La teste ha dichiarato di avere rifiutato due inviti della Minetti ad Arcore, il primo nell'agosto del 2010 ed il secondo in occasione del compleanno di Berlusconi.

Ha aggiunto che, in quel periodo, stava cercando casa a Milano e che l'amica le offrì ospitalità, nell'attesa che trovasse una sistemazione. Accettò la proposta e così, ai primi di settembre, si trasferì nell'abitazione della Minetti la quale le parlò di cene in cui avrebbe potuto incontrare Berlusconi, conversare con lui, manifestargli i suoi progetti per il futuro e ricevere dei consigli ed eventualmente un aiuto per essere inserita nel mondo del lavoro.

Aveva pensato ingenuamente che Nicole, con la quale aveva condiviso gli anni del liceo, fosse veramente interessata a lei come amica. Dovette invece ricredersi perché la tipologia di serata a cui partecipò in seguito non comprendeva e non prevedeva alcun momento istituzionale o professionale con il Presidente del Consiglio deputato a parlare delle proprie attitudini e dei propri interessi.

La teste ha dichiarato che il pomeriggio del 19 settembre 2010, verso le 16.30, ricevette una telefonata dall'amica nel corso della quale questa le introdusse il tipo di serata. In quel momento sottovalutò le parole della Minetti per ingenuità, superficialità, curiosità e lusinga. Ad esempio non intese la parola *zoccole* come descrizione letterale dell'attività effettivamente svolta da alcune partecipanti, ma come termine indicativo di un atteggiamento provocante, eventualmente anche volgare. Pensò che potevano essere ragazze provenienti, magari, dal mondo dello spettacolo che non avevano il suo background.

Vale la pena riportare di seguito uno stralcio del contenuto della telefonata appena citata indicativa della genuinità della deposizione testimoniale resa.

Dal progr. 2074 delle ore 16.34 del 19.9.2010 sull'utenza in uso a Minetti Nicole

(NdP, del seguito della conversazione risulta registrato solo l'audio di NICOLE).

Nicole - Eh.

Eh... (ride)...

... (ride)...

Certo.


Ma pensa te...

Eah... che schifo. No, qua si sta bene, è veramente una bella giornata.

Ho sentito adesso "*the boss of the boss*" e gli ho detto: "Oh, allora stasera - gli ho detto - guarda che porto una mia amica", mi fa: "Ottimo", gli ho detto: "Guarda che è alla seconda laurea - gli ho detto - ti darà del filo da torcere", "Ottimo", si vede che non poteva parlare... "Grazie... a stasera"... (ride)... e io: "Ciao"... (ride)... Sì.

Sì.

Sì. Sì.



Amica... allora, lì si mangia: pastasciutta ai tre colori, quindi scegli tra in bianco, pomodoro e al pesto... e poi di solito c'ha... .. tutte cose molto... molto caserecce, cioè, non t'aspettare le *crudità* e la *nouvelle cousine*, eh? No, ma infatti ti volevo un attimo *briffare* sulla cosa. Nel senso... giurami che non ti prende male... nel senso... cioè... ne vedi di ogni... cioè, te ti fai i cazzi tuoi e io mi faccio i cazzi miei, per l'amor del Cielo, però ne vedi di ogni. Cioè, nel senso... la *disperation* più totale. Cioè... capirai, no...? C'è gente per cui è l'occasione della vita, quindi ne vedi di ogni.

Te fidati di me, punta su: "A" il Francese, che lui... sbrocca, gli prende bene e tutto; digli tutto quello che fai, seconda laurea sei stata... "A" tre mesi alla Sorbona, che anche lui ha studiato alla Sorbona, si... si.. si... (riso lieve)... si esalta di brutto, non entrare nei dettagli... va beh, dì che cosa hai fatto, chi s... te cos'è che avevi fatto alla Sorbona? Hai fatto il corso di Francese.

Okay.

Mhm.

Sì, sì, tutte 'ste cose a lui piacciono, eh? Cioè... No... no, io lo dico nel senso... per... cioè, nel senso... per fart... per fargli entrare in simpatia, nel senso... **MELLI'**, detto fuori dai denti, no...? Ci sono varie tipologie di... persone: c'è la zoccola, c'è la Sudamericans, che non parla neanche l'Italiano e viene dalla favelas, c'è quella un po' più seria, c'è quella.. via di mezzo, tipo BARBARA FAGGIOLI, e poi ci sono io, che... faccio quel che faccio, capito? Per cui..... ecco, era solo per..... non confonderti la mas... nella massa, non sii timida, fregatene, sbattitene il cazzo... e via andare.

Sì. Infatti.

Sì, sì.

Certo.

Certo.

No, no, era giusto..... era giusto "per", nel senso... capito? Perché prima parlavo con **SIMO'**, no...?... che, ovviamente, **SIMO'** sa dove vado, perché non è che posso raccontargli le boiate, no...? E allora gli ho detto: "Guarda - gli ho detto - viene su anche la **MELLI'**", no...? E mi fa: "No, ma non è che la **MELLI'** si prende male...? Perché lei è una brava ragazza, perché di qua e perché di là...", gli ho detto: "Ascolta **SIMO'** - gli ho detto - "si prende male" di che cosa? Cioè, adesso non è che... adesso..."... cioè, voglio dire, no...? "No... ma... sai..."... perché, poi, lui c'ha tutta una sua idea delle cose che, comunque, è quella che... possono avere chi non conosce e chi non sa. Capito?

... (ride)... Esatto...

(...)

Tumini Melania ha dichiarato di essere quindi andata ad Arcore accompagnata dalla Minetti, dopo essere passate a prendere altre ragazze nei pressi del San Raffaele³¹⁷.

All'entrata le ospiti non furono sottoposte ad alcun controllo all'ingresso e poterono tenere con sé il proprio telefono cellulare.

L'incontro fu diverso da quello che si aspettava perché c'era un'atmosfera di grande confidenza, persino eccessiva secondo il giudizio della teste: tutti i presenti (circa venti

³¹⁷ Compresa, tra l'altro, che molte delle ospiti femminili presenti ad Arcore abitavano in via Olgettina – trascrizione dell'udienza del 16.4.2012 p. 237.

ragazze, oltre a Berlusconi, Fede Emilio e Rossella Carlo) si chiamavano con appellativi quali “tesoro” e “amore”, compreso il Presidente.

L'imputato si avvicinò a lei per salutarla, chiamandola “Signorina dalle due lauree”; poi si recarono in una stanza ove venne servito un aperitivo e, quindi, nella sala destinata alla cena, in cui era stato allestito un tavolo a cui sedettero tutti i commensali. Durante la cena, Berlusconi intrattenne gli ospiti e si alzò, dedicandole una canzone in francese accompagnato da un sottofondo musicale.

Ad un certo punto, diverse ragazze si alzarono contemporaneamente, come se fosse una consuetudine, ed iniziarono dei trenini attorno al tavolo; le giovani donne assunsero atteggiamenti sempre più provocanti ed alcune mostrarono il sedere e/o il seno in modo ammiccante.

La teste ha riferito che tali atteggiamenti erano graditi da Berlusconi, come del resto anche dai commensali, ad eccezione della stessa Tumini che si sentiva invece a disagio. Decise però di non manifestare l'imbarazzo che provava, proprio in quanto si trovava al cospetto del Presidente del Consiglio.

Nonostante quello che le aveva prospettato la Minetti, non ci fu però mai un momento in cui parlò con Berlusconi del suo curriculum e dei suoi studi.

Verso mezzanotte e mezza, qualcuno cominciò a parlare del “bunga bunga” e di “scendere”. Anche la teste seguì i partecipanti al piano inferiore, dopo avere chiesto alla Minetti che le disse “sì, sì, scendiamo giù, vieni”; si trovò così in una sala adibita a discoteca con delle luci soffuse sul rosso, un palo da lap dance, un bar dove venivano serviti alcolici e dei divanetti posti a ferro di cavallo. Berlusconi sedette al centro e le poltrone laterali rimasero a disposizione delle giovani invitate.

A quel punto la maggior parte delle ragazze si cambiò d'abito e qualcuna si travestì da poliziotta, da coccinella e da infermiera. In particolare, la teste ha ricordato che la Minetti si vestì da uomo, indossando una camicia e forse una cravatta, ma senza pantaloni.

Le donne poi si esibirono in balletti sensuali ed ammiccanti vicino al palo della lap dance; qualcuna di loro si spogliò, rimanendo in slip e in reggiseno. Anche la Minetti, che fin dall'inizio non indossava i pantaloni, rimase in culottes e bustino nero.

Tutto era fatto per intrattenere e stimolare l'interesse di Berlusconi: vide dei baci e dei palpeggiamenti sul seno, sul sedere ed in mezzo alle cosce da parte del Presidente, oltre a dei contatti di tipo lesbico tra alcune ragazze.

Il comportamento delle ospiti femminili nei confronti di Berlusconi era differente rispetto a quello tenuto con Fede Emilio e con Rossella Carlo; in particolare, quest'ultimo rimase in disparte ed andò via un po' prima.


La giovane ha precisato di non essere mai stata invitata o costretta a fare alcunché. Passò la serata quasi sempre seduta sul divano, finché seguì il flusso al piano di sopra dove rimase nei pressi di un portico in attesa di andare via. La Minetti le disse che Berlusconi voleva salutarla personalmente e l'accompagnò in una stanza che costituiva una sorta di sala d'aspetto; entrò quindi in un ufficio dove Berlusconi le chiese se si fosse divertita; a fronte del suo diniego, l'imputato le disse di non preoccuparsi perché la Minetti gli aveva parlato dei suoi studi e delle sue ambizioni, assicurandole che voleva aiutarla, considerato il suo impegno.

Dopo avere ricevuto in dono dall'imputato due CD di Apicella si voltò subito per andarsene, anche per il timore di rimanere da sola con Berlusconi e di non sapere cosa dire e cosa fare. In quel momento ebbe la percezione che ci fosse qualcosa tra i due CD e Berlusconi allora le chiese *“ma non mi saluti?”* o *“non mi ringrazi?”*. Rispose di no e se ne andò seccata perché colse in quella frase *“una volontà come di ottenere qualcosa in cambio. Però fu tutto così rapido che io già stavo voltando le spalle a Berlusconi”*.

Tornando a casa in auto con l'amica Nicole scoprì di avere in mano tra i CD una busta contenente la somma di 2.000,00 euro composta da 4 banconote da 500. Chiese spiegazioni alla Minetti la quale le disse in modo sbrigativo *“ma figurati, è un gesto di generosità, guarda che lo fa, aiuta le persone in difficoltà, devi prenderlo come un regalo perché gli ho parlato dei tuoi sforzi per il futuro”*.

La teste ha dichiarato di avere riflettuto su come comportarsi in merito al denaro ricevuto, precisando che le sue condizioni economiche e finanziarie sono agiate, ragion per cui prese anche in considerazione l'ipotesi di restituirlo, ma poi pensò che il gesto l'avrebbe messa ancora più in risalto, mentre desiderava soltanto non farsi notare e farsi dimenticare.

Durante il tragitto in macchina, chiese un po' ingenuamente alla Minetti se non si vergognava a gestire in questo modo la sua vita, ma questa si mostrò serena, qualificando quelle abitudini come *“puro divertimento, come qualcosa che la svagava, dicendo che non c'era nulla di male nel gestire in questo modo il suo tempo, la sua vita, le sue serate”*.



Le disse che *“faceva quello che faceva perché aveva un interesse, diciamo, affettuoso e sentimentale nei confronti di Berlusconi, al che io mi ricordo che le dissi: “ma se fosse una cosa esclusiva, non ci vedrei nulla di male, però mi pare che ci sia una condivisione numerica, di questo sentimento, un po' eccessiva”*.

La teste ha aggiunto che, prima di andarsene da Arcore, sentì alcune ragazze parlare tra di loro di fermarsi per la notte; notò che quello era un momento molto ambito dalle giovani, nel senso che c'era rivalità e competizione; in particolare, la teste aveva percepito che *“fermarsi a dormire rappresentava un'occasione per ottenere qualcosa in più rispetto a chi veniva mandata via, perché chi veniva mandata via era meno interessante agli occhi di Berlusconi”*, anche se però non aveva compreso che chi si fermava poteva avere rapporti intimi con Berlusconi.

La teste ha aggiunto di avere messo in discussione anche il ruolo politico della Minetti, perché vedendo quelle scene si era chiesta se fosse quello il modo per arrivarvi, *“cioè se non ci fosse una meritocrazia ma se fosse una simpatia, chiamiamola così, o un rapporto più o meno intimo con Berlusconi, il modo per ottenere delle cariche o degli impieghi”*. La Minetti le precisò *“che non era quella l'unica strada, ma poteva essere ingraziarsi le sue simpatie, mi fece capire che poteva essere un modo per arrivare molto prima ai propri scopi”*.

Su domande della difesa, la teste ha precisato di non avere ritenuto di approfondire più di tanto con la Minetti il suo disappunto nel trovare i soldi nella busta, visto che questa era bene inserita in quel contesto.

Tumini Melania ha ben chiarito di essersi sentita intimidita, imbarazzata e messa in difficoltà perché *“anche con un certo timore reverenziale io mi trovai in un contatto così ravvicinato con quello che in quel momento era il Presidente del Consiglio del mio Paese e quindi andare a fare la morale in quel momento alla persona che si era appena spogliata, non mi sembrò una scelta azzeccata. Cercavo di dare meno nell'occhio possibile, e così è stato”*.

La teste non ha ricordato esattamente come spese il denaro. Parlò con Barolomei Mario, il suo fidanzato dell'epoca, su come gestire la somma di denaro, perché come studentessa fuori sede, pur non avendone bisogno, le spese erano tante; in quel periodo fece anche un viaggio a Londra.

Ritiene il Tribunale che deve escludersi un qualsiasi intento calunnioso o vendicativo di Tumini Melania, tenuto conto delle condizioni soggettive della giovane, studentessa alla

seconda laurea, amica di Minetti Nicole e politicamente affine a Berlusconi. La stessa ha anzi mostrato di avere grande stima ed ammirazione per il Presidente del Consiglio e di essere rimasta delusa dal tenore dallo stesso impresso alle proprie serate conviviali.

Le intercettazioni telefoniche confermano pienamente la deposizione resa dalla teste.

Infatti, appena il giorno dopo la serata ad Arcore, la testimone commentava al telefono l'accaduto, descrivendo al padre ed alle amiche lo svolgimento dell'attività di prostituzione in modo conforme a quanto dalla stessa riferito in udienza.

Si riportano alcuni stralci delle seguenti conversazioni telefoniche:

stralcio dal progr. n. 12 del 20.9.2010 ore 19.47 sull'utenza di utenza Tumini Melania che commenta con suo padre il contenuto della serata:

Donna (M) - Pronto...?

Uomo - Ho tre minuti. Pensavo che era stasera, non ieri sera.

Donna (M) - No, no, ieri. Ieri.

Uomo - Se no ti avrei chiamato, oggi. Avevo tutto il tempo del mondo, t'ho anche pensato. Cos'è successo? Mi hai fatto preoccupare.

Donna (M) - Perché "fatto preoccupare"?

Uomo - "Allucinante", hai scritto.

Donna (M) - Ah... sì. No, una tristezza infinita. Non so nemmeno quanto sia il caso di parlarne al telefono, ma anche "chissene"... nel senso che... va beh, amen. Eh...

Uomo - Qualcosa di quello che dicevo io, che davvo per scontato?

Donna (M) - Sì, ma... mhm... quello che mi ha, diciamo così, fatto pensare è che, un conto è che le cose avvengano in disparte, no...? Un conto...

Uomo - Davanti a tutti.

Donna (M) - ... sì, sì, ma... te la dico in una parola, per essere fini...

Uomo - Ho... ma ho già...

Donna (M) - ... un puttanaio.

Uomo - ... ma, ho già capito. Un'orgia.

Donna (M) - No. No, no, no, no, no, no, no. No. No. No.

Uomo - No.

Donna (M) - Alt, no.

Uomo - No.

Donna (M) - Però... cioè... capito...? Diciamo che gli approcci erano quelli, però non è che c'è niente di...

Uomo - Ah, gli approcci erano quelli? Okay.

Donna (M) - Però... sì, sì, sì, sì.

Uomo - Tipo mano in mezzo alle gambe... robe così?

Donna (M) - Sì, quelle robe... se dai.

Uomo - Mhm. Anche lui?

Donna (M) - No, no, no, no, no... "solo" lui...

Uomo - Solo lui?

Donna (M) - ... verso le... verso le venti che c'erano.

Uomo - Solo... solo lui. Mhm.

Donna (M) - Sì. C'era il suo amico...

Uomo - Va bene.

Donna (M) - [...]ino.

Uomo - Va beh. Va bene, ho capito.

Donna (M) - ... e poi un altro che, invece, mi ha molto deluso, perché lo facevo una persona... di rilievo.

Uomo - Lo so. Ma lo sono, eh? Ma, quando poi... davanti a quella cosa lì... gli uomini son tutti uguali.

Donna (M) - Beh, **BABBO**, però, a certi livelli tu puoi anche prenderti una...

Uomo - Mhm.

Donna (M) - ... il top e far certe robe, ma anche cinque alla volta, ma... davan... cioè, in una stanza. Non con le prime quattro cretinette, davanti a una che non conosci, che potrebbe essere chiunque, perché nessuno m'ha chiesto un documento, nessuno mi han guardato la borsa...

(...)

Uomo - E allora... e, allora, la **NICOLE** come...?

Donna (M) - Che cazzo mi c'ha portato a fare e gliel'ho chiesto e... (riso lieve)... la risposta è stata: "Eh, ci sono serate in cui ci sono...gli va di far festa e, quindi, via, c'è la serata in cui si è in quattro e, quindi, la cosa prende un'altra piega".

Uomo - Mhm.

Donna (M) - E lui è abituato, ovviamente, che la disponibilità è da parte di tutti e tutte, no?

Uomo - Eh, certo. Sennò cosa sei andata lì a fare?

Donna (M) - Appunto.

Uomo - Ti dice: "Sta' a casa tua", eh.

Donna (M) - No, no... Io sto a [...]... per i cavoli miei.

Alle ore 19.55 la stessa trasmetteva l'sms di cui al progr. n. 19 del 20.9.2010 alla sua amica Battarra Valentina del seguente tenore: "*ciao cara, era solo un saluto. Come stai? Quanto alla serata, posso solo dirti: allucinante! Però io non sono stata messa in difficoltà in alcun modo. Po*".

Alle successive ore 20.12 con la telefonata di cui al progr. n. 22 la teste commentava la serata trascorsa presso la residenza di Berlusconi con la predetta amica³¹⁸ nei seguenti termini:

Vale' - Dimmi.

Donna (M) - ... di certe robe al telefono, ma... è male. Nel senso che... è proprio, molto, molto, male. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. E...

Vale' - Io, di te, mi fido.

Donna (M) - Ah, no... beh... no, no...

Vale' - Una voce, per me, molto autorevole.

Donna (M) - No, io ti dico che... ti di... posso dire una sola parola e, poi, magari ne parleremo meglio a voce.

Vale' - Eh, m'hai scritto: "Allucinante".

³¹⁸ V. altresì la telefonata con Monica delle ore 22.04 del 21.9.2010 progr. n. 100.

Donna (M) - Ah, ma no, uso una parola ancora più chiara. Un "puttanaio"... (ride)...
Cioè, proprio... no, no, no, no... no, no, ma proprio... no, no, no.

Vale' - Perché, non t'aspettavi?

Donna (M) - No. Cioè, io posso aspettarmi che certe cose avvengano in privato, no...? Perché ognuno fa assolutamente quello che vuole. Penso che non ci siano problemi se uno, da adulto, no...?... con un altro adulto... per carità, fai pure. Il problema è che avvengono in maniera assolutamente, sfacciata, disinvolta, davanti a tutti. Poi... è così: ieri sera la serata era particolarmente...

(...)

Donna (M) - No, ti dicevo di ieri che... mhm, mhm, va... va beh... nel senso, ci so... ci sono diverse, tipo, lo vedi, serate, alla fine. È chiaro che ci sono momenti in cui ci sono più persone e momenti in cui, magari, sono quasi più... più seriosi, no...?

Vale' - Mhm.

Donna (M) - Ieri sera... e tu non... non lo sai perché, in realtà... ma come in tutte le cose, è un po' il padrone di casa che dà lo stile alla serata, no...?

Vale' - Mhm.

Donna (M) - Che fa gli inviti, quindi. Ieri sera c'erano molte ragazze... tipo una ventina, e c'era lui e il suo fedelissimo amico, che ha un ruolo importante... è bassino... mhm... adesso... va beh... comunque... è... sì, mol... molo abbronzato, che parla benissimo di lui, lo venera, proprio. Secondo me ti può venire in mente chi è, comunque. E... poi c'era un'altra persona ancora e... mhm... questi loro tre e basta, e tutte ragazze. E noi siamo entrate proprio senza nessun tipo di controllo, nel senso che tu arrivi, fuori di casa e... dici il tuo nome ed en... e passi con la macchina, tranquillamente. Io, avevo la mia borsa, il mio cellulare, nessuno me l'ha guardata, nessuno mi ha chiesto niente.

Vale' - [...].

Donna (M) - Quindi, varchi la soglia, entri e... l'ingresso è stato proprio, cioè, ma non informale, di più. Perché queste persone lo chiamano: "Amore", "Tesorino"... cioè, ma proprio dei livelli, VALE', di... bassezza totale. Tu non immaginarti niente di quello che puoi immaginarti. Cioè, rendilo... mhm...

Vale' - No, io mi posso immaginare solo quello che... che c'è scritto nei giornali.

Donna (M) - Sss... ecco, praticamente nei giornali dicono molto meno della verità. Cioè, anche quando lo m... anche quando, diciamo, massacrano... no, cioè, è molto peggio, molto più triste, molto più... ti dico, non c'è nulla di pericoloso. Fa tut... a me, proprio, mi ha lasciato l'amaro in bocca, ma non perché ho avuto paura, no, no, no... per la desolazione, cioè, sai quando vedi quelle cose...?

Vale' - Ma più della persona e delle persone?

Donna (M) - No, della p... va beh. La persona è... e, ti dico... cioè... io ho avuto un contatto diretto, non è che non l'ho conosciuto. L'ho proprio conosciuto, ma perché lui aspettava me e mi ha presentato a tutti. M'ha accolto in un certo modo, m'ha dedicato la canzone... cioè... proprio...

Vale' - Quindi è stato proprio... ospitale.

Donna (M) - Sì, sì. Sì, sì, sì, ospitalissimo. Ma non aveva capito la... la s... la questione. E... mhm... del resto lui, magari, è abituato che, se una va lì... no...?


Vale' - Mhm. Mhm, mhm.

Donna (M) - ... è pronta a tutto, diciamo. Ma io, sai... come sai, non ho problemi a dire no a nessuno, quindi ero nel mio angolo...


Vale' - [...] te, proprio.

Donna (M) - Come?

Vale' - No, dico, ci voleva una persona, comunque, come te, sai per riuscire...



Donna (M) - Ah sì, un'altra o si metteva a piangere o, magari...
Vale' - ... per riuscire a...
Donna (M) - Sì, sì.
Vale' - ... a gestire... dai, una cosa che, magari, non t'aspetti...
Donna (M) - Sì.
Vale' - ... a cui non sei abituata.
Donna (M) - Cioè, o uno si mette in difficoltà, o uno prende un taxi e va a casa, o uno... ci sta, diciamo così, perché puoi essere anche più debole. Quindi... niente, questo clima assolutamente informale, cena, omaggiata con vari... con tut... con vari presenti, che ho dimenticato, ma non è vero, cioè, li ho lasciato apposta, là.
Vale' - Mhm.
Donna (M) - Nel senso che erano cose... va beh, a parte... brutte, come si dice... (ride)... cioè, sai quelle robe, no...?... farfallescche e cose che non... non sono da me. Quindi, forse, se mi fosse piaciuto qualcosa me lo sarei anche tenuto, ma... anche no. No, è una persona molto simpatica, molto... di compagnia... cioè, l'immagine che s... eh... mhm... sì... diciamo così, si trasmette, è vera.
Vale' - Mhm.
Donna (M) - Canta... No, no, intrattiene...
Vale' - Carisma... carismatico.
Donna (M) - Ecco, invece, no.
Vale' - No?
Donna (M) - A me è scaduto tantissimo. Mi ha... mi sembrava di avere di fronte, non lui, ma le caricature del Bagaglino.
(NdP, segue breve pausa di silenzio, 02sec).
Vale' - Mhm.
Donna (M) - Ecco, io ho vissuto la serata come se fossi al Bagaglino. Hai presente quella volgarità spiccia...
Vale' - Mhm.
Donna (M) - ... cioè, che non è neanche tanto costruita o fantasiosa.
Vale' - No, no...
Donna (M) - Non è "Eyes wide shut", il film con Tom Cruise... Cioè... no...
Vale' - No, no, no...
Donna (M) - ... è proprio una roba banale. Ecco, io mi sentivo lì dentro. In questa cosa in cui, a un certo punto, durante la serata, con l'Agostino di turno, tipo, Maria De Filippi, quello col... la pianola che canta... a un certo punto, non si sa bene come o perché, qualcuna ha iniziato a far vedere il culo e da lì la serata è decollata.
Vale' - Ah.
Donna (M) - In un susseguirsi di cose, più o meno... mhm... volgari, ma come se fosse naturale e, ti dico, tutti davanti a tutti. Quindi questo butta su...
Vale' - Ma questo, a tavola...? Dopocena...?
Donna (M) - No, no, a tavola, mentre si mangiava. Dopodiché ci si è alzati e la cosa è peggiorata nella... lato diciam... eh, no nel lato, in una sala-discoteca... mhm... e lì il degenero più totale. Cioè, proprio siamo... ripeto, in un puttanaio in cui si... ci si intrattiene come meglio si crede. Cioè, poi ognuno, alla fine, è libero di fare quello che vuole, nel senso che è una casa privata, no? E, ti ripeto, e io sottolineo, che nessuno mi ha proposto nulla, chiesto nulla, alluso a niente... Cioè, assolutamente no.
Vale' - Sì, sì.



Donna (M) - Io son stata tutta la sera seduta, piuttosto che fumarmi una sigaretta, piuttosto che... mandare un messaggio al cellulare... rispettata assolutamente. Dopo, sai, anche solo il fatto di vedere certe cose può metterti in difficoltà.

Vale' - Mhm.

Donna (M) - Forse lui, pensa che tu sappia cosa vai a fare... ma perché, magari nel caso di tutte loro, è vero, no?

Vale' - Ma... ma, scusa una cosa, ma tu non eri stata... così, diciamo, preparata da [...]...?

Donna (M) - Allora... no, in rea... in realtà no, fino a un certo punto, nel senso che lei mi aveva detto: "Ah, non ti scandalizzare, vedrai, dai, un po' di tutto"... Ma io pensavo di vedere o delle *advances* o della disponibilità che poi, però, si sarebbe concretizzata in un altro posto. Cioè, capisci che, se io vedo uno che ammicca...

Vale' - Mhm.

Donna (M) - ... una che di... ti dice: "Dai, dai, dai..."... che ne so, è un conto, no? Se, poi, io vedo un bacio... è un altro discorso.

Vale' - Mhm.

Donna (M) - Se, poi, io non ne vedo uno, ma ne vedo venti...

Vale' - Poi tu dici: se tanto, voglio dire, uno... lo spazio c'è t'immagini che piuttosto...

Donna (M) - Quello. Brava. Brava.

Vale' - ... uno vada... va a farsi i fatti suoi da un'altra parte, dici...

Donna (M) - Brava. Brava. È questo che io non mi sono spiegata, il perché di questo "butta su" collettivo... e, appunto, a giro, no...? Cioè, posso dare un bacio a una come a un'altra... ma, così, ripetutamente e, ti ripeto, davanti a tutti, senza che abbia un senso. Perché, allora, qui c'è l'ostentazione, c'è il voler far vedere che lo fai, secondo me. E in questo ci deve essere, alla fine... boh... questa è una persona comunque molto molto grande, si potrebbe quasi dire... adesso... non anziana, ma...insomma... Vale' - Mhm.

Donna (M) - ... voglio dire, ha una certa età.

Vale' - Sì, beh, insomma, non dovresti avere più certi...

Donna (M) - Mah... così, no.

Vale' - ... non dovresti viverla in questo modo... le cose.

Donna (M) - No. Anche perché... aspetta, vorrei sottolineare che il livello di bellezza piuttosto che simpatia o intelligenza, non era da dieci e lode. Cioè, non tutte sono... c'è la disperata Venezuelana, che non parla una parola e che c'ha dei vestiti allucinanti... (tossisce)... cioè, neanche da dire che sono...

Vale' - ... che son tutte... eh, non persone che dici...

Donna (M) - ... dieci belle ragazze, ma anche fini.

Vale' - Eh. Sì, sì.

Donna (M) - Cioè, perché una bella... la NICOLE, va bene che ha una certa bellezza, molto appariscente, però è una persona che si sa vestire anche in modo fine, no...? E ieri sera, infatti, era [...] ma fine. Io posso essere meno bella ma, comunque, ho un certo tipo di modo di fare, comunque fine.

Vale' - Sì, sì.

Donna (M) - E invece no, c'erano dei soggetti... spaventosi...

Vale' - Mhm. Un livello basso, insomma, da... da...

Donna (M) - A un livello mooolto basso.

Vale' - ... da cose che vedi in televisione, insomma. Eh, sì.

Donna (M) - Ah, no, ma c'erano soggetti di quel... di quell'ambiente. Ti posso citare... la CIPRIANI.

Vale' - Oooh...

Donna (M) - Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Ma...

Vale' - Ah, lei... guarda, lei vorrei sapere se c'è o ci fa ma, secondo me, ci è. Sicuro. [...] secondo me...

Donna (M) - Beh, però, alla fine lì è tutto, ti ripeto, un voler chiamare in quel... cioè, io, appunto, me ne sono stata in disparte e, a fine serata, mi ha anche chiesto: "Ma ti sei divertita?", e io gli ho risposto: "Beh, insomma, non è questo il mio modo". Ma, ti dico che, anche fisicamente, io lo vedevo diverso, nel senso che, quando tu puoi vedere certi discorsi che fa, ha un tipo di piglio.

Vale' - Mhm.

Donna (M) - Lascia stare che vedi che s'è rifatto, che s'è tirato, però ha un piglio di una persona molto decisa... cioè, dai, anche come parla è un comunicatore, no...? Almeno in quello è uno... che si vende bene.

Vale' - Ma perciò ti dicevo carismatico, nel senso che...

Donna (M) - E invece no, sembrava... un... guarda, ti dico, mi viene bene la figura del Bagaglino, cioè... una caricatura...

Vale' - Una caricatura di sé stesso.

Donna (M) - ... sì, bru... guarda, una cosa molto brutta e molto triste.

Vale' - Perché, tanto... voglio dirti... cioè, si esula completamente da quella che è la propria... diciamo così, la propria figura professionale, voglio dire.

Donna (M) - Assolutamente sì.

Vale' - Sì.

Donna (M) - Forse io pensavo che lui mantenesse un contegno e, poi, facesse i fatti suoi. Invece, no. Assolutamente no. Cioè, lui si presenta in un certo modo ma... molto basso, e mi dispiace perché... boh... mhm... non c'è bisogno.

Vale' - Ma, forse, a volte si sono... appunto, si sono dette delle cose molto pesanti, però più... non lo so, forse sulla base di... di certe cose. Arrivare a dire tipo: "Sei malato"... cioè, sua moglie lo diceva.

Donna (M) - Sì, sì, sì, sì, sì. Ma non... ma guarda...

Vale' - Non era [...].

Donna (M) - ... mhm... può darsi, non lo so. Però, al di là di tutto, è una cosa che... cioè, io ti posso dire tranquillamente... a volte uno, finché non vede certe cose, può non rendersi conto.

Vale' - No, ma infatti... no, ma infatti è per quello che io t'avevo detto... eh... ero per il sì, nel senso... sia perché, comunque, cioè, ti conosco e so che... per quanto sia... cioè, non è che vai in [...]... cioè, [...]... non... t'immagino che quella è una situazione pericolosa, capito? Però, secondo me... cioè...mhm... cioè, capisci veramente molte cose solo se hai la possibilità di vederlo con i tuoi occhi, capito? Di, di, di...viverle.

Donna (M) - Ma, soprattutto, capisci che... è un attimo.

Vale' - Però, non so la s... non so qual è la morale... cioè, che ti porti a casa, nel senso...

Donna (M) - No, la morale che io mi porto a casa è che ci vuole veramente un attimo a... volendo, avere di più in senso materiale. Poi ti spiegherò meglio anche questa, adesso non è il caso...

Vale' - Sì, sì, sì...

Donna (M) - ... però... il passo è breve perché, se ci pensi, alla fine, anche persone che tu, magari, ritieni irraggiungibili, alla fine, ti ripeto, varchi la soglia di casa loro senza nessun particolare... problema.

Vale' - Sì, a volte, la vita ti po... ti porta... dai, situazioni anche... così, inaspettate.

Donna (M) - Sì, imprevedibili. E ti rendi con... io quello che mi ren... mi son... cioè, quello, diciamo che ho... così, considerato nuovamente, ma che già potevo pensare... è che, proprio, nella vita, quello che conta molto molto molto... forse ho cambiato idea, ancora più della salute che, purtroppo... va beh, a volte può non esserci... però sono i rapporti umani veri e sinceri. Perché tu, quando vedi... appunto, una persona che ha anche così tanto potere, così tanti sol... cioè, che veramente potrebbe fare qualunque cosa, VALE', perché... più di tutti noi messi insieme.

Vale' - La Madonna...

Donna (M) - Eppure si riduce a fare questo, in fondo vuol dire che... cioè, io piuttosto sto con il nipote, il figlio, la moglie, non so, capito...?

Vale' - Ah, Madonna... e poi ne ha...

Donna (M) - Dunque... eh, brava, qualunque altra cosa. O, piuttosto, mi faccio una fida... tanto, ti dico, ho visto che anche molte belle ragazze non gli dicono di no, no...? Quindi, piuttosto, mi faccio la fidanzata fighissima, trent'anni in meno e mi diverto così. O anche se...

Vale' - Però dai un senso...

Donna (M) - Però do un senso. Io ti dico che... per me...

Vale' - Tu dici che... non vedi il senso.

Donna (M) - No. No, non ce l'ha. Perché, ti ripeto, vuoi allora l'amante bellissima che in camera tua ci fai quello che vuoi? Ma che senso ha 'sto puttanaio? E lì è la mancanza, è la... l'impossibilità di cost... tu hai paura di costruire un rapporto perché pensi che sia, comunque, interessato e allora fai un po' di festa così, perché non ti legghi a nessuno, perché non ti scopri con nessuno, finché c'è tutto quel *bulerone*. Quindi, io, ti ripeto, mi son sentita... ma anche le ragazze che erano lì, con cui poi ho parlato... cioè, loro, fra di loro... comunque, c'è un sacco di rivalità e competizione... [...]

Vale' - Sì, eh, sicuro questo, eh.

Donna (M) - Una roba allucinante. Io, infatti...

Vale' - Tanto son tutti lì con lo stesso sc... scopo [...]

Donna (M) - Assolutamente. Sì. E io...

Vale' - Già, la... chissà lei come viene vista, piuttosto, dai, lei [...] risultato.

(...)

Donna (M) - Che ci fosse un momento, adesso non voglio dirti, istituzionale, no...? Perché no, però pensavo ci fosse un momento serio e poi, ripeto, un degenero o un cambiamento di cosa in cui io, però, mi faccio i fatti miei. Quindi, se io avessi avuto un canale in cui... della serie, faccio un colloquio con una persona, no...?... e questa persona mi dice: "Ah, torna, così riparlamo... eh", sarei andata. Capisci? Ma posto che si è aperta un tipo di serata in cui io non so se lui sapeva o, comunque, capirà che io non... non ero... non mi proponevo in quella veste... Ma non mi pongo neanche più il problema. Cioè, o la NICOLE mi telefona e mi dice: "Guarda, ti vuole parlare", e io le dico: "No, guarda, NIKY, non vengo più", e lui, a questo eventuale non vengo più dice: "No, no, no, ma vediamoci in ufficio alle quattro del pomeriggio"... capito? È un altro discorso. E, poi, anche lì ci penserei molto bene perché, ripeto, non mi piace. Ma io ho chiesto alla NICOLE: "Ma certe persone, che non mi sembrano tutte delle figone, come fanno ad avere certi ruoli? Cioè, la strada è unica?"... (mastica)... e lei m'ha detto: "No, no, però, attraverso di lui è facile che lo sia"... (mastica)...

Vale' - Quindi... insomma...

Donna (M) - No, ma... mhm... dico... eh... mhm... io, per esempio, non pensavo che ci fosse un sistema, a fine serata, chiamiamolo di ringraziamenti e congedi, in cui tu... ricevi qualcosa.

Vale' - Cioè, a tutte le persone, tutte le volte...

Donna (M) - A tutte.

Vale' - ... anche se una è già andata?

Donna (M) - No... brava, non a tutte.

Vale' - Ah.

Donna (M) - A sua discrezione, come del resto un padrone di casa, no...?... su tutto, diciamo, può avere... preferenze e gusti, ad un certo punto... ti dico, questo è stato l'approccio dell'inizio in cui m'ha detto quelle due cose, ha cantato 'sta canzone in Francese.

Vale' - Mhm.

Donna (M) - Poi basta, perché io non ho più rivolto la parola. Dopodiché sono stata chiamata... mhm... con la NICOLE, eh? Però in disparte, nel suo ufficio: "Ah, come sei stata? Come non sei stata?" e io, appunto... cioè, ho detto: "No, non... non è il mio stile", lui mi ha detto: "Guarda, vorrei darti un contributo per i tuoi studi, questo è quanto". Io, lì, siccome io non ho fatto niente di male e, siccome mi viene detto: "Avrei piacere di aiutarti negli studi, perché la NICOLE mi dice che studi, sei una brava ragazza. Tieni", io lì ho detto: "Grazie", ho preso e sono andata. E, quando mi è stato detto: "Ah... ma non mi ringrazi...", tipo una battuta che, però, ho capi... ho capito benissimo a cosa si riferisse, ho detto: "No"... Cioè, della serie. il mio ringraziamento è dire: "Grazie", anche perché, altrimenti, no...?... questa cosa te la puoi tenere. Tu mi dici che mi aiuti per gli studi, guarda... fai pure, e, visto che non mi hai chiesto niente e che io non tornerò mai più, no...? Quindi, per dirti che...

Vale' - Cioè... ti giuro che non riesco a immaginarmelo.

Donna (M) - No, è una cosa anche abbastanza... cioè, ti f... un'altra... cioè, torna anche la volta dopo. Questo è sicuro.

Vale' - Eh, no, infatti.


Donna (M) - Anche perché... cioè, non sto... cioè, è un... diciamo, quest'anno non ho avuto la borsa di studio e... l'ho avuta lo stesso, per intenderci.

Vale' - Ah, quindi non... non era un regalo, diciamo.

Donna (M) - No, no, no, no, no, no, no. (...)

Tumini Melania ha riferito, inoltre, di avere commentato la sua partecipazione alla serata con le amiche Battarra Valentina e Vadalà Maura. Quest'ultima era stata peraltro netta nel suggerirle di non parteciparvi, tanto che i rapporti tra loro si incrinarono proprio a causa di questa vicenda.

Battarra Valentina, laureata all'Università Bocconi di Milano, ha confermato di conoscere Tumini Melania e Minetti Nicole in quanto compagne di scuola alle superiori. Ha precisato di aver perso di vista la Minetti in quanto fu bocciata alla maturità, e di avere invece mantenuto rapporti amicali con la Tumini con la quale coabitò durante il periodo universitario.



Quanto alla serata in questione, ha riferito che la Tumini le raccontò, prima al telefono e poi di persona, come si svolse; il tutto in modo coincidente con il racconto offerto dalla stessa in dibattimento e con il contenuto dell'intercettazione telefonica sopra riportata.

Precisamente l'amica le disse di essersi recata presso la residenza dell'imputato assieme alla Minetti ed altre ragazze; erano presenti, oltre a Fede Emilio ed a Rossella Carlo, circa venti ragazze; già durante la cena diverse giovani – molte delle quali di livello culturale modesto – mostravano parti del proprio corpo in modo assolutamente frivolo; poi si recarono nella sala del *bunga bunga* (il nome la Tumini glielo disse dopo) dove c'erano dei pali da lap dance e dei divanetti; alcune ragazze si travestirono (da poliziotta, da infermiera, da maschio) e fecero spettacolo; altre ballavano con atteggiamenti lesbici; in particolare la Minetti inscenò uno spogliarello; la Tumini vide dei contatti fisici tra l'imputato e le giovani, consistiti in baci e palpeggiamenti, ad esempio sul fondoschiena; nell'ultima fase, nell'ufficio del Presidente, la Tumini ricevette una busta inserita tra due CD, come contributo agli studi e solo in macchina vide che conteneva 4 banconote da 500 euro; Berlusconi chiese alla Tumini un bacio di ringraziamento che la stessa non concesse; qualche ragazza, scelta da Berlusconi, si fermò ad Arcore per la notte.

Anche Vadalà Maura ha confermato di avere ricevuto le confidenze dell'amica Tumini Melania, in ordine al contenuto della serata a cui partecipò presso la residenza dell'imputato ad Arcore. Ha narrato, in modo conforme, che alla cena parteciparono circa quindici/venti persone, tutte giovani di sesso femminile, ad esclusione di Fede Emilio e di Rossella Carlo; era presente anche un pianista per l'intrattenimento musicale; le ospiti scherzavano, ballavano e mostravano i seni, assumendo atteggiamenti molto confidenziali e provocanti; terminata la cena, su invito del Presidente, si trasferirono in un locale situato al piano inferiore – definito da lui stesso *bunga bunga* – dove c'erano pali da lap dance, divani, musica; alcune ragazze si avvicinarono a Berlusconi, attirando la sua attenzione toccandolo e spogliandosi; qualcuna si travestì da poliziotta e Minetti Nicole fece uno spogliarello; alcune giovani si strusciarono e si toccarono tra di loro in atteggiamenti lesbici per intrattenere l'imputato, più che gli altri due uomini; ad un certo punto, la serata finì e si trasferirono al piano di sopra, dove Berlusconi chiamava le ragazze singolarmente in un ufficio per scegliere chi sarebbe dovuta rimanere a dormire; quando entrò la Tumini, accompagnata dalla Minetti, il Presidente le chiese un bacio e lei rifiutò; le diede due CD - come "aiuto

per gli studi” – tra i quali, successivamente, l’amica si accorse che era stata inserita una busta contenente del denaro pari a 2.000 euro in contanti.

La Tumini le riferì di un’atmosfera goliardica e ridanciana, in cui tutti sembravano divertirsi tranne lei che rimase imbarazzata per quello che stava vedendo.


La teste ha spiegato di avere disapprovato fin dall’inizio la decisione dell’amica di accettare l’invito, perché lo riteneva inopportuno e perché conosceva la Minetti che, pur essendo molto giovane e senza una preparazione specifica, rivestiva un ruolo politico di rilievo. Ha aggiunto che, personalmente, non avrebbe mai accettato un tale invito, anche perché frequenta la scuola di specializzazione delle professioni legali e vuole diventare magistrato.

In sintesi, alla luce del complesso delle risultanze appena esposte, ritiene il Tribunale che la testimonianza di Tumini Melania sia oltremodo attendibile.

La testimone, una giovane ragazza impegnata negli studi e di ottimo livello culturale, nutre, infatti, nei confronti dell’imputato una forte ammirazione, dettata anche dalla vicinanza politica al suo partito. Pur mostrando di essere rimasta delusa ed amareggiata, ha cercato di tutelare in ogni caso la figura di Berlusconi, evidenziando di non essere mai stata messa in difficoltà o costretta a fare alcunchè, pur nel contesto da lei stessa definito squallido.

Il resoconto della serata svolto dalla teste si rivela genuino, attesa l’attendibilità intrinseca del racconto, avuto riguardo alla coerenza della narrazione del tutto priva di toni enfatici.

A tale proposito, giova osservare che la credibilità della testimone non risulta affatto scalfita dall’accettazione del denaro consegnatole da Berlusconi, come invece rappresentato dalla difesa. Infatti, la spiegazione fornita dalla teste, una giovane ragazza di ventiquattro anni, la quale ha evidenziato di essersi trovata in imbarazzo e di avere accettato quanto ricevuto in *dono* cercando, nell’immediatezza, di allontanarsi senza sollevare questioni e, poi, di non attirare su di sé l’attenzione, risulta oltremodo comprensibile, tenuto conto del fatto che la stessa prese parte alla serata con la dichiarata finalità di avvantaggiarsi professionalmente dalla conoscenza del Presidente del Consiglio, ben consapevole, quindi, dei potenziali benefici derivanti dalla frequentazione, ma anche dei possibili danni se si fosse nettamente contrapposta al padrone di casa.



Inoltre, l'attendibilità della deposizione resa è efficacemente supportata dalle risultanze delle attività tecniche di captazione e dalle conformi dichiarazioni rese da Battarra e Vadalà che ricevettero, all'epoca e nell'immediatezza, le confidenze dell'amica.

La forza probatoria della deposizione in esame non viene in nulla intaccata dalle dichiarazioni rese dagli altri partecipanti alla serata i quali hanno – contrariamente alla teste Tumini, indifferente all'esito del presente processo – un personale interesse, di natura patrimoniale, professionale o amicale, a favorire l'imputato.

A tale proposito va stigmatizzata la deposizione resa da Rossella Carlo il quale ha dichiarato di conoscere l'imputato fin dall'anno 1989 e di averlo frequentato per motivi professionali, avendo svolto attività lavorativa presso le sue aziende e, in particolare, avendo assunto l'incarico di Presidente di Medusa Entertainment.

Il teste, dopo avere ammesso di avere preso parte a qualche cena presso la Villa di Arcore, in occasione di alcuni incontri di lavoro, ha dichiarato di ricordare di avere cenato a casa di Berlusconi la sera del 19 settembre 2010 assieme a circa venti ragazze, oltre a Fede Emilio.

In particolare, ha riferito che le commensali cantarono e ballarono, facendo anche un carosello intorno al tavolo; Berlusconi intrattenne gli ospiti, raccontando la sua vita, cantando canzoni francesi e poi le ragazze andarono a complimentarsi da lui.

Lo stesso ha dichiarato, contrariamente al vero, di non avere visto atteggiamenti con connotazione di natura sessuale assunti nei confronti di Fede e Berlusconi, precisando di non ricordare di avere visto seni scoperti. Ha aggiunto di non avere notato approcci erotizzanti nei confronti di Berlusconi e Fede nemmeno nel locale sottostante la Villa, dove egli bevve un po' di vodka.

A fronte della richiesta di chiarimenti del pubblico ministero che ha rappresentato al testimone il contenuto della deposizione di Tumini Melania, nella parte in cui questa ha riferito di travestimenti e di atteggiamenti lascivi delle ospiti che scoprivano il seno ed il sedere con fare ammiccante, il teste ha ribadito di non averli visti, precisando di essersi trattenuto poco nella saletta sottostante e di essere andato via verso le 00.45.

Il contrasto insanabile della deposizione resa da Rossella Carlo con quella di Tumini Melania, del tutto lineare e convincente per le considerazioni già svolte, impone la restituzione degli atti alla Procura della Repubblica per quanto di competenza in ordine al delitto di falsa testimonianza.

La falsità delle dichiarazioni rese in udienza emerge di tutta evidenza anche in relazione ai racconti offerti da Faggioli Barbara, Visan Ioana³¹⁹, Toti Elisa, Loddo Miriam, Cipriani D'Altorio Francesca, De Vivo Eleonora, De Vivo Concetta, Polanco Garcia Marystelle³²⁰, Rigato Giovanna³²¹, Skorkina Raissa³²² le quali erano presenti alla serata del 19 settembre 2010, come risulta dagli accertamenti esperiti in merito alla localizzazione delle celle dei telefoni cellulari a loro in uso³²³.

Tali testimoni hanno descritto le serate da loro trascorse ad Arcore come dei semplici incontri conviviali, con cena, dopocena con musica e danze che si svolgevano nella saletta sottostante dotata di palo da lap dance, senza alcuna connotazione di tipo sessuale.

Tutte hanno decisamente negato di avere assistito a spogliarelli, toccamenti tra le ragazze o tra queste e l'imputato, o che qualche giovane rimanesse a dormire ad Arcore o si intrattenesse in intimità con Berlusconi in cambio di denaro.

Deve evidenziarsi che trattasi di soggetti che hanno partecipato in modo continuativo agli intrattenimenti organizzati a casa del Presidente del Consiglio e che hanno tratto da tale assidua frequentazione corrispettivi in gioielli, in denaro ed altre utilità anche di natura professionale, a fronte dell'attività di prostituzione dalle stesse poste in essere, come si evince in modo inequivocabile dal risultato delle intercettazioni telefoniche e dagli accertamenti esperiti a seguito delle perquisizioni effettuate il 14 gennaio 2011.

Con particolare riferimento alla serata in esame, si segnala che Cipriani Francesca, pur non ricordando specificatamente Tumini Melania, dopo avere dichiarato di avere frequentato saltuariamente la residenza dell'imputato e di avervi incontrato Rossella

³¹⁹ V. deposizione all'udienza dell'8.6.2012 in cui la teste ha riferito di ricordare bene la serata a cui partecipò tale Melania "*la ragazza due lauree*" perché era appena tornata dalla Romania, ricordando qualche esibizione spontanea, ma non atteggiamenti di natura sessuale che l'abbiano stupita o turbata; capitava che quando c'era la musica alta qualche ragazza facesse uno spettacolo ballando, muovendosi "*in modo femminile*" e togliendosi la camicetta ed il reggiseno, ma non gli slip.

³²⁰ V. deposizione all'udienza del 25.5.2012 in cui la teste ha dichiarato di ricordare l'amica della Minetti alla quale prestò le scarpe che non le restituì, anche perché l'incontrò alla discussione della tesi di laurea della Minetti; in particolare, ha riferito che quella sera nessuno si spogliò.

³²¹ V. deposizione all'udienza del 26.11.2012 in cui la teste ha riferito che andava a casa presto, avendo un bambino nato il 29.5.2010, che l'aspettava; durante la cena a cui partecipò anche Rossella Carlo, non vide peraltro denudamenti o toccamenti, ma soltanto alcune persone che si alzarono per ballare; v. altresì progr. n. 203 del 20.9.2010 ore 3.42 in cui la teste commenta con la Cipriani la serata e, in particolare, la dazione di denaro da parte dell'imputato ad alcune ragazze.

³²² V. deposizione all'udienza dell'8.6.2010 in cui la teste ha dichiarato di ricordare la serata del 19 settembre 2010 anche se non era successo nulla di particolare; la stessa, che ha dichiarato di non avere partecipato al dopocena, ha escluso atteggiamenti di natura provocante o sessuale a tavola, contrariamente a quanto riferito dalla Tumini.

³²³ v. nota Sco riepilogativa, sub fascicolo 46, in particolare p. 13 fogliatura propria.

Carlo, ha ammesso di avere ricevuto dall'imputato elargizioni e, precisamente, un braccialetto nonché 2.000 euro in contanti. Ha invece riferito di non sapere se altre ragazze avessero ricevuto del denaro, a parte la Leoni e la Morali, né se qualcuna si fosse trattenuta per la notte.


La circostanza che le ragazze presenti alla serata del 19 settembre 2010 abbiano invece ricevuto un corrispettivo in denaro viene riscontrato dal contenuto della conversazione telefonica intrattenuta dalla stessa Cipriani il 20.9.2010, delle ore 13.49, progr. n. 210 (sull'utenza a lei in uso) in cui la stessa affermava espressamente di avere visto delle buste "da 5 e...e da di più, eh" (p. 22), nonché dal messaggio SMS inviato da De Vivo Concetta alla sorella gemella Eleonora del 20.9.2010, progr. n. 22, del seguente tenore "Aris ha avuto 6,5 ok?"³²⁴.

In conclusione, rileva il Tribunale che la convincente deposizione di Tumini Melania, soggetto che non ha intrattenuto alcun rapporto con El Mahroug Karima, fotografa l'andamento della serata del 19 settembre 2010, avvenuta in un periodo temporale successivo alla partecipazione della giovane marocchina alle cene di Berlusconi, ma in modo talmente simile a quello narrato da quest'ultima da essere del tutto sovrapponibile.

In particolare, si osserva che entrambe le ragazze, in modo del tutto autonomo ed indipendente hanno riferito le medesime modalità di svolgimento delle serate:

- queste erano, infatti, connotate da tre fasi del tutto identiche, il cui andamento rivelava la consuetudine nelle frequentazioni, come attestato ad esempio dai rapporti amicali intercorrenti tra le ospiti femminili e tra queste ed il Presidente del Consiglio;
- la maggior parte degli ospiti era costituito da giovani ragazze, anche venti per volta;
- nel corso delle serate vi erano balli e spogliarelli, oltre a toccamenti e palpeggiamenti tra le ragazze e l'imputato;
- dopo l'intrattenimento nella saletta sottostante della Villa ad evidente contenuto sessuale, le ospiti di sesso femminile venivano poi remunerate con del denaro, così concretizzando il carattere prostitutivo delle serate;

³²⁴ All'udienza del 17.7.2012 De Vivo Eleonora e De Vivo Concetta hanno concordemente confermato che il riferimento era al denaro ricevuto dalla ragazza indicata.



- sia El Mahroug Karima che la Tumini hanno ricordato l'appellativo *bunga bunga* utilizzato dall'imputato per descrivere l'attività di mercimonio sessuale;
- vi era competizione tra le ragazze per fermarsi la notte presso la residenza dell'imputato.

La partecipazione di Makdoun Maria alla serata del 12 luglio 2010

Anche il contenuto della serata del 12 luglio 2010, come emerge dalla descrizione di Makdoun Maria, è sostanzialmente sovrapponibile alle scansioni narrate dalla Tumini e da El Mahroug Karima.

La teste ha dichiarato di avere conosciuto - per il tramite del suo amico Ferrigno Carlo, ex Prefetto di Napoli con il quale intratteneva all'epoca una relazione sentimentale³²⁵ - Mora Dario il quale le assicurò che l'avrebbe fatta lavorare in televisione. Fu questi a proporle di prendere parte ad una cena importante, che poi scoprì essere ad Arcore presso la residenza di Berlusconi, dove avrebbe dovuto ballare la danza del ventre. Mora Dario le disse che così sarebbe entrata a far parte dell'*harem* dell'imputato.

Si recò alla cena in questione a bordo di una macchina con autista. C'erano circa venti ragazze, oltre a Fede Emilio e all'imputato.

Quest'ultimo, a tavola, raccontò alcune barzellette e dopocena invitò gli ospiti a scendere per il *bunga bunga*, spiegando che si trattava di un qualcosa di sessuale per cui chi avesse partecipato avrebbe ricevuto un compenso; nel locale sottostante, la Makdoun si esibì nella danza del ventre con un costume che le fu regalato da Mora Dario ed un'altra ragazza, in top e perizoma, ballò la samba; poi, alcune ragazze si spogliarono ed andarono a sedersi sulle gambe di Berlusconi e di Fede, facendosi toccare da loro *tranquillamente* e scoprendosi il seno.

Ricevette quella sera un anello e un braccialetto di bigiotteria e nient'altro; mentre erano a cena si accorse che alcune ragazze maggiormente in confidenza chiamavano l'imputato "*papi*".

La teste ha precisato di non essersi denudata, né di essersi fatta toccare, rimanendo un po' in disparte, e di essersi lamentata l'indomani con Mora per la piega che aveva preso

³²⁵ V. intercettazione telefonica sull'utenza di Ferrigno Carlo progr. n. 91 del 22.9.2012 alle ore 15.10 in cui il predetto, parlando con tale Youssef, gli dice di avere presentato la Makdoun a Mora Dario, p. 9 e 10.

la serata. Questo le disse che se voleva fare spettacolo doveva pagare un prezzo, costituito dal vendere il proprio corpo a Berlusconi, Fede o altre persone.

La teste ha dichiarato, inoltre, di avere raccontato la sera stessa a Ferrigno Carlo l'accaduto.

Tale ultima circostanza risulta pienamente confermata dal contenuto della conversazione telefonica intrattenuta da Ferrigno in data 28.10.2010, progr. n. 1727, alle ore 12.19, con tale Mario.

Commentando le notizie apparse sui giornali in ordine alla vicenda c.d. Ruby, l'ex Prefetto ripercorreva con l'interlocutore quelle che erano, appunto, state le confidenze ricevute dalla Makdoun, così avvalorando la veridicità della testimonianza dalla stessa resa, posto che la donna, nell'immediatezza dell'accaduto, non aveva alcun motivo di raccontare il falso a Ferrigno, persona da lei descritta come molto gelosa nei suoi confronti.

Di seguito si riportano alcuni stralci della conversazione telefonica citata che fotografano la genuinità della deposizione a proposito dell'attività di prostituzione posta in essere durante la serata³²⁶.

(...)

Carlo - ... che facesse... il bunga bunga, le feste, i regali... sono quelli che m'ha raccontato MARIA. Uguali. Identici. L'ha de... uguali, identici. Quello che m'ha raccontato MARIA.

Mario - Sì, ma **MARIA**, anche lei è andata... lei, che è andata solo una volta, come fa a sapere certe cose o robe del genere se non... [...] gliel'ha raccontate qualcuno.

Carlo - Nooo... in con... no, lei me lo raccontò in diretta, quella notte. Passo passo mi raccontava quando andò da... Te l'ho... te l'ho raccontato, te l'ho detto proprio. Mario - Eh, ma [...].

Carlo - Quando fece quella festa dove fece il... il ballo, lì...

Mario - Eh. E cos'ha raccontato?

Carlo - ... il ballo...

Mario - Che han ballato, che si sono divertite, ma senza... cioè, che [...].

Carlo - Era in braccio... era in braccio a **EMILIO FEDE**, che c'era solo **EMILIO FEDE, MORA e BERLUSCONI**, che lei poi... che **BERLUSCONI** disse: "Ci vediamo la prossima volta", la baciò, la prese in braccio, che ballò con... Mario - Sì... però... dico... cioè, non è che... non è che abbiano fatto chissà che cosa, no...? In senso... cos'han fatto?

Carlo - Te lo dico io cosa avevano fatto. A un certo punto... eh... dice che erano tutte solo con la mutandina...

Mario - Ma vah... ci credo poco...

Carlo - ... e poi ballavano... sì, sì... lei mi chiamava in diretta, io sentivo le voci.

³²⁶ V. altresì la successiva conversazione di analogo tenore del 1.11.2010 ore 10.24 progr. 1927 sull'utenza di Ferrigno Carlo, in particolare p. 43, 44, 50, 51

Mario - Ci credo poco, guarda.

Carlo - Poi beveva... droga non l... l'unica cosa che non ha visto, però bevevano tutte. Lei non poteva bere, perché era periodo di Ramadan... pre-Ramadan e, quindi, non lo poteva fare, però lei... allora era [...]zata... erano quattro giorni, era scandalizzata allora, **MARIA**, non era ancora... capito? C'erano le due ragazze...

Mario - Certo.

Carlo - ... **DE VIVO**, di Napoli, c'erano tutte... dice: "Guarda, facevano... tutte in braccio a **BERLUSCONI**... seminude..."... Eh... lei, poi, a un certo punto se n'è andata con... **LELE** se l'è portata via, a lei e a un'altra e sono andate via... e le due gemelle so... sono... sono andate via.

Mario - Guarda, io credo che siano un sacco di fregnacce, perché comunque...

Carlo - No. No... questo...

Mario - ... beh, nel senso... possono divertirsi, che... è una festa...

Carlo - ... questo è vero. [...]

Mario - ... cioè, anch'io se vado a una festa... esatto... però... cioè, da lì a...

(...)

Carlo - ... però, quello che mi raccontò **MARIA**, era pesante, eh? Pesantissimo. Un capo del Governo... che c'era solo **LELE MORA** ed **EMILIO FEDE**.

Mario - Questo son d'ac... questo son... questo son d'accordo.

Carlo - Non... non... non lo può fare con tutte 'ste p'uttane in giro... lì che ballavano e lui raccontava barzellette, suonava la chitarra... Dai... su...! E fuori la Polizia. Dai, **MARIO**, dai... Non è bello, su.

Mario - No, no, capisco questo. Però chi è che non lo face... nel senso, che lui abbia preso pochi accorgimenti per... per divertimento...

Carlo - Esatto. Esatto.

Mario - ... [...] su questo non ci piove...

Carlo - Bravo. Bravo.

Mario - Su questo non ci piove.

Carlo - [...]

Mario - Però, dico, alla fine, è una persona che lavora dalla mattina alla sera, che si [...]

Carlo - Lo so, lascia stare, però a **MARIA** gli ha regalato anche...

Mario - ... si apre in due per dare una mano a... a tutta la Nazione...

(...)

Carlo - È pesante... è già pesante quello che è successo prima, perché...

Mario - Guarda...

Carlo - ... [...] erano tutte se... coi seni da fuori. Dai... discinte... [...]

Mario - Beh, e anche **MARIA** era così?

Carlo - **MARIA** ave...

Mario - Eh, vedi?

Carlo - ... no, **MARIA** era l'unica che aveva fatto...

Mario - Eh, fatalità...

Carlo - ... il ballo del ventre... aspetta... aspetta... aveva il vestito del ballo del ventre, però. (...)

Anche al telefono con il padre il 29.9.2010 progr. n. 327 ore 13.35, Ferrigno Carlo raccontava quanto appreso dalla Makdoum:

Uomo - Pronto...?

Uomo (C) - Ti posso fare gli auguri?

Uomo - Eh, certo, mancavi solo tu. Infatti stavo aspettando. Dicevo: "Chissà se non mi chiama?"

Uomo (C) - No... eh, beh, scherzi?

Uomo - Eh.

Uomo (C) - Auguri di cuore.

Uomo - Grazie. Grazie.

Uomo (C) - Di vero cuore.

Uomo - Grazie.

Uomo (C) - Mi dispiace solo che i tuoi auguri coincidono con quelli di quello stronzo lì.

Uomo - Di chi? Di **BERLUSCONI**?

Uomo (C) - Sì... sì, guarda.

Uomo - ... (riso lieve)... Che te ne frega, scusa, [...] di **BERLUSCONI**?

Uomo (C) - Che uomo di merda. Ma poi le so le cose... Oltretutto le ho sapute adesso, recentemente, in diretta... dalla persona che tu sai, perché l'avevo fatta andare lì da... da **LELE MORA**, no...?

Uomo - Sì.

Uomo (C) - E pensa... ti racconto solo questa, che una sera... quindi raccontato da lei che mi chiamava alle due di notte, alle tre...

Uomo - Che, tra l'altro, lui è gay, no? Perché ha anche dichiarato di esser stato con **CORONA**, tra l'altro.

Uomo (C) - Ma... ah? **MORA**? Sì, sì.

Uomo - Sì.

Uomo (C) - Allora, una sera porta... MARIA...

Uomo - Eh.

Uomo (C) - ... la porta assieme ad altre venti ragazze, erano venticinque ragazze...

Uomo - Mhm.

Uomo (C) - ... in un... resi... nella sua residenza... una residenza fuori Milano...

Uomo - Mhm, mhm.

Uomo (C) - ... con intorno tutta Polizia. Polizia, Carabinieri...

Uomo - Mhm.

Uomo (C) - ... sai... e c'era... c'era Le... **LELE MORA**, mezzo uomo...

Uomo - Sì.

Uomo (C) - ... che le ha portate, lui... e poi c'era la... come si chiama...? nhm... **EMILIO FEDE**.

Uomo - Ah.

Uomo (C) - **EMILIO FEDE**. Tre uomini e ventotto donne, più o meno, tra cui **MARIA**, che le hanno fatto fare la danza del ventre.

Uomo - Eh.

Uomo (C) - Perché lei è mezza Araba e lo sa fare, e sono rimasti a guardarla. Poi, alle due di notte... due e mezza di notte, praticamente questo sai che faceva? Facevano le orge lì dentro, non con droga, non mi risulta. Capito? E facevano quel lavoro lì. Facevano... bevevano tutte mezze discinte, mezze così... eh... poi lui è rimasto con due o tre di queste, le altre... lei è rientrata.

Uomo - Cioè, **FEDE** e il... e anche lui proprio?

Uomo (C) - Sì, con Emi... **MARIA** ha ballato con **EMILIO FEDE**, gli fa fatto le proposte....

Uomo - Ma perché gli uomini... c'erano **LELE MORA**, **FEDE** e...?

Uomo (C) - **EMILIO FE... e... BERLUSCONI. BERLUSCONI** si è messo a cantare barz... a suona... a dire barze[...].

Uomo - Cioè, loro tre con ventotto ragazze?

Uomo (C) - Come? Sì.

Uomo - Loro tre con... eh.

Uomo (C) - Tutte ragazze che, poi, alla fine erano senza reggipetto... solo le mutandine, quelle strette...

Uomo - Eh.

Uomo (C) - Capito? [...] roba. Tutta la... la sera. Ecco. Quindi lei l'ha visto lì. Poi le ha regalato un anello e un bracciale. A tutte, compresa MARIA.

Uomo - Ah.

(NdP, segue breve pausa di silenzio, 03sec).

Uomo (C) - Pensa un po' che fa questo signore. Quindi questo proprio in... in dire... in diretta. Quella mi chiamava, era esterrefatta. Poi a lei l'ha presa in braccio e poi ha detto: "Presto ci vedremo". Mhm... Che schifo... d'uomo.

Uomo - Eh.

Uomo (C) - Va beh...

Uomo - Va beh...

Uomo (C) - Allora... auguri.

Uomo - Grazie.

(...)

A riprova della assoluta attendibilità della testimonianza in esame, si deve inoltre rilevare che il 12 luglio 2010 il telefono cellulare in uso alla Makdoun agganciava le celle dislocate sul territorio di Arcore, elemento di natura oggettiva che corrobora l'effettiva presenza della donna presso Villa San Martino. Quella stessa notte anche i telefoni cellulari in uso a Fede Emilio, Mora Dario, Garcia Polanco Maria Esther, Visan Ioana, Berardi Iris, Minetti Nicole e De Vivo Eleonora³²⁷ agganciavano le celle serventi il territorio di Arcore.

Al fine di ben lumeggiare la personalità di Garcia Polanco Maria Esther, di Visan Ioana e di De Vivo Eleonora vale la pena evidenziare che, a fronte della piena attendibilità della testimonianza della Makdoun esaminata, le stesse hanno mentito, negando non solo la propria personale partecipazione ad attività di prostituzione, ma anche di avere visto scene di natura sessuale nel corso delle serate presso la residenza del Presidente del Consiglio.

La serata del 6 gennaio 2011 ad Arcore di Teatino Natascia

³²⁷ V. nota Sco riepilogativa, fascicolo n. 46.

Sentita all'udienza del 24 maggio 2012, Teatino Natascia ha dichiarato di essere andata ad Arcore su invito della sua amica d'infanzia Arisleida Espinoza detta Aris, una delle abituali frequentatrici della residenza dell'imputato³²⁸.

La teste ha dichiarato di essere andata ad Arcore, assieme alla sua amica Aris e ad un'altra ragazza italiana, di cui non ha ricordato il nome. Presso la residenza di Berlusconi erano presenti circa venti ragazze, oltre a Fede Emilio, ad Apicella Mariano e a personale di servizio.

Dopo l'aperitivo, l'imputato regalò alle ragazze delle borse e dei gioielli; ad un certo punto lo stesso disse "*andiamo al bunga bunga*"³²⁹ e così scesero nella sala discoteca dove c'era un palo di lap dance, una consolle, dei divanetti ed un angolo bar con del personale che serviva da bere; alcune ragazze si spogliarono, rimanendo in biancheria intima, altre indossarono dei costumi e ballarono; alcune ragazze si avvicinarono a Fede e a Berlusconi che le toccarono sui seni e sulle parti intime; a loro volta alcune ragazze palpeggiarono le parti intime all'imputato ed a Fede.

La teste ha precisato di essersi recata ad Arcore aspettandosi di ricevere del denaro perché la sua amica Aris le aveva spiegato che, se avesse avuto dei rapporti sessuali con l'imputato, questi in cambio le avrebbe dato del denaro, senza peraltro specificarle la cifra esatta.

La stessa Aris le aveva detto di avere avuto rapporti sessuali a pagamento con l'imputato, senza però indicarle il periodo né l'ammontare della somma, precisandole che egli aveva avuto rapporti sessuali con più donne contemporaneamente.

La teste ha quindi riferito di essere rimasta delusa ed amareggiata quando non ricevette il denaro sperato, né l'imputato le chiese di rimanere per fare sesso.

Quella sera fu riaccompagnata a casa da un autista per ultima, assieme ad Aris e ad altre due ragazze che abitavano a Milano 2. A tale proposito, Aris le confidò di avere la disponibilità di un appartamento in via Olgettina e che era lo stesso Berlusconi a farsi carico del pagamento del canone di affitto.

La teste ha precisato, inoltre, che quella sera chiese ad una ragazza chi l'avesse introdotta ad Arcore, ma questa le rispose di non fare domande. Quando commentò con Aris la serata, lamentandosi di non avere ricevuto denaro, mentre altre ragazze avevano

³²⁸ V. dichiarazioni rese dalla stessa Arisleida nonché la nota riepilogativa dello Sco che colloca la medesima ad Arcore in molte serate.

³²⁹ V. trascrizione verbale d'udienza p. 23.

ricevuto delle buste contenenti dei soldi, la sua amica le spiegò che aveva fatto troppe domande, esortandola a non prendersela perché comunque era stata una bella serata e si erano divertite.

Su precisa domanda, la teste ha, infine, ribadito di essere andata ad Arcore consapevole del fatto che, se si fosse trattenuta, le sarebbe potuto capitare di avere un rapporto sessuale con Berlusconi unitamente ad altre ragazze: *“se io avrei voluto sarei potuta rimanere a casa di Berlusconi in intimità per avere rapporti sessuali, anche alla presenza di altre donne”*.

La conversazione telefonica intrattenuta dalla Teatino con l'amica Arisleida, di cui vengono riportati alcuni stralci, costituisce un significativo elemento di riscontro alla deposizione resa ed è oltremodo indicativa dell'attività di prostituzione svolta abitualmente ad Arcore, così come peraltro bene illustrato dalla testimone.

(...)

Naty - Eh, comunque... non... non... non è giusto quello che ha fatto, comunque. Perché io sono venuta a casa sua... tutto quanto... l'ho trattato bene...

Aris' - Amò, ma non c'è... amò, ascoltami... ti posso dire una cosa con il cuore? Ti posso dire una cosa con il cuore?

Naty - Eh, dimmi.

Aris' - Non c'entra niente, amò. Tu devi essere solo felice e contenta, capito?... di... ma... ma anche se... se proprio zero, non ti davano proprio niente, zero, neanche un regalino, né niente... hai capito? Che questa è solo un... una cosa bella.

Naty - Ho capito, ARIS', ma... ma... [*..cazzo(?)..*]...

Aris' - Ascolta... è una cosa bella! Non hai speso niente per venire, non ti preoccupare, ho pagato io il tipo.

Naty - Ma... okay... va beh, [*...*]...

Aris' - E non hai speso niente per andartene... Hai solo perso una serata, come se andavamo a ballare insieme, a cena insieme. Non hai perso niente, capito? Perciò non puoi dire: “Niente”, non puoi dire: “No”, perché...

Naty - No, non...

Aris' - ... ricordati...

Naty - ... no, non è vero, non è così, perché io... ARIS', non è da tutti i giorni fare una cosa del genere. Non so se mi hai capito in che senso.

Aris' - Sì, amò, ho capito che non è da tutti i giorni, ma non è che hai fatto chissà che cosa. È come se andavamo a ballare, a cena, ci divertivamo, facevamo un po' le sceme così...

Naty - Cioè, lui... mhm... cioè, tu non sai quello che lui... che... mhmm... quello che lui fa... alle ragazze.

Aris' - Ma cosa fa, amò? Ma cosa stai dicendo? Ma... cioè...

Naty - Eh, non è carino. È già tanto che lui fa certe cose. Poi... le... le tratta così e dopo non... cioè...

Aris' - Amò, [*...*]... se tu volevi... amò, ascoltami... NATY, ascoltami bene quello che ti sto per dire. Allora... ah... io ti voglio bene e quello che ho fatto l'ho fatto per te, se è an... c'è stata un'incomprensione, tu, se sei una ragazza intelligente, aspetti con calma,

che si risolvano le cose, che po... si possa avere una seconda possibilità e ringrazi solo, per quello. Basta. Capito? Perché, amò, siccome ti ho detto bene io, prima ti ho spiegato tutto... Tutto! Cosa che io non faccio mai. Io, se... quelli mi dicono: "Porta una persona" e basta. Ti ho detto tutto, amò, okay? Pertanto tu, se volevi, prendevi e te ne andavi a casa, senza nessun problema, eh? Cioè, me lo dicevi pure che ti chiamavo di nuovo il... il... l'autista e te ne andavi. Okay? Pertanto... eh... non c'è niente di... di... di particolare, non c'è niente, semplicemente perché è andata così. Capito? È giu... può succedere, nella vita, che una persona parli con un'altra e ci sia un malinteso e... poi, se si risolverà... meglio, no? Però non ti permettere di dire altro, hai capito? Perché, comunque, tu dovresti essere solo felice, amo', hai capito? Perché non è una cosa...

Naty - Ma perché f...? Ma felice di che cosa? Io non riesco a capire, felice di cosa.

Aris' - Amò... perché, comunque, hai conosciuto delle persone comunque... eh... mhm... comunque delle persone buone che, comunque, in un futuro potrebbero darti una mano. Delle persone che, comunque, sono veramente... eh... gentili.

Naty - Ma... eh, sì, sicuro, sicuro...

Aris' - Sì, amò, perché comunque è anda... è perché è andata così; perché, se non andava così come andava, vedi che andava tutto in un altro modo.

Naty - Per colpa di quelle lì, che non...

Aris' - Ecco...

Naty - ... cretine, galline, io non lo so che cazzo è. Io ho...

Aris' - ... ecco. Siccome nella vita ci sono le galline, adesso io cercherò... ma devo essere da sola, non posso essere davanti a loro ogni volta a parlare perché se no non si risolve niente. Devo essere in disparte con... ecco, parlarci, digli: "Guarda, è successo questo, questo e questo, dagli la possibilità un'altra volta". Una volta che ci parlo, magari te la dà. Però, amore, se tu vieni con questo atteggiamento rimaneici pure a casa, perché non s... non è questo atteggiamento. Io ti ho invitato in un posto, ti ho spiegato la situazione e ti ho inv...

Naty - No, ma io...

Aris' - ... detto: "Ci divertiamo"...

Naty - ... ma... no, ma guarda... ma io ti dico anche che a me mi dispiace che lui... che lui gli è stato detto una cosa che non era vera. Questo mi dispiace...

Aris' - Certo... Ma infatti si potrà risolvere, non è che... tutti hanno la possibilità di risolvere.

Naty - ... questo non ti [...] che, a me, questo mi dispiace, perché...


Aris' - Eh, ma si replicherà infatti...

Naty - ... [...] preferisco che non...

Aris' - ... però non andare... amore, non parlare: "Io ho perso...", tu non hai perso niente amore, ci... hai solo tanto da guadagnarci e basta, capito? Perché non è da tutti, capito? Cioè, tu [...]...?

Naty - Sì, però lui adesso pensa male di me e questa è già una cosa che...

Aris' - Ma "pensa male"... infatti si risolverà. Se io ti dico che si risolverà... io ti dico stronzate? Quando mai ti ho detto le stronzate io a te? Cioè nel senso, non ti dico... mhm... "Da oggi a domani", però io, appena ho la possibilità... gli dico qualcosa. Basta. Tu devi stare solo tranquilla, perché non è che è successo niente di male. Cioè, nel senso, c'è stato un pettegolezzo che si può risolvere. Siccome la situazione era un po' delicata, dato delle cose precedenti che erano successe, allora per quello magari si sta un po' più... allerti, no...?... attenti alle cose. Perciò tu devi stare solo tranquilla e co... pensare ed essere una persona umile e non permetterti di dire: "Io ho perso tempo"...



perché tu non hai perso niente, amò. Se io ti facevo pagare il treno, taxi... eh... sbattimento e cose varie... È come se io ti dicevo: "Amò, vieni su a Milano, che ci facciamo una serata in discoteca, che ci divertiamo", no...? Facevamo le stesse cose, andavamo a ballare, andavamo a cena, stavamo lì in giro... magari ci vedevamo con qualche ragazzo... qua, di là... e ci divertivamo, giusto? È la stessa identica cosa; anzi, forse l'altra è anche meglio. Okay? Solo che è andata così, purtroppo, perché comunque magari tu... ingenuamente hai fatto delle domande che, giustamente, non sapevi, perché siccome non sei molto informata rispetto a tante cose, giustamente non... non sei riuscita a gestirti. Però, amò, io, ti dico, io ci proverò...

Naty - Che poi io... cioè, no... quelle domande lì che ho fatto, non le ho fatte...

Aris' - Lo so.

Naty - ... con malizia, assolutamente.

Aris' - Lo so. Ma...

Naty - Erano soltanto...

Aris' - ... siccome loro sono delle lecca culo, amore mio, okay...? Ta... cercami... anche l'altra modella che ti ho fatto vedere...

Naty - Tu lo sai... tu lo sai, mi conosci, che io non faccio le domande...

Aris' - Certo.

Naty - ... per malizia, ma perché...

Aris' - Amò, anche la modella... anche la modella la... la stavano cercando di infangare, no...? Solo perché sono invidiose, perché vogliono fare così, perché vogliono tutto per loro. Capito?

(...)

Naty - Va beh, ma tu quand'è che vai lì? Spesso? Una volta al mese, così...?

Aris' - No... No, una volta al mese, anche due volte al m... cioè, anche... un... un... anche... un mese no, un mese sì, capito? Non è che è una cosa di sempre, eh?

Naty - Mhm, mhm.

Aris' - Dipende. Per quello anche. Cioè, non ho neanche la possibilità di... di... di parlarci subito.

Naty - Sì, ho capito.

(...)

Nella conversazione appena riportata risulta, infatti, chiaro che le domande della Teatino infastidirono alcune partecipanti che andarono a riferire all'imputato il comportamento sospetto della teste. La Arisleida spiegava, infatti, all'amica che la situazione era *un po' delicata, dato delle cose precedenti che erano successe*. E' quindi lampante in tale passaggio il riferimento alla vicenda c.d. *Ruby* a cui gli organi di stampa avevano già dato ampio risalto, fin dall'autunno precedente.

La partecipazione alle serate di Fadil Imane

Fadil Imane, in rapporti di lavoro con Mora Dario e conoscente di Fede Emilio dal 2007-2008, ha partecipato a diverse serate presso la residenza di Berlusconi ad Arcore dal febbraio al settembre 2010.

La teste ha dichiarato di essersi presentata spontaneamente alla Procura della repubblica dopo un periodo di sofferenza a causa di ansie e paure dettate dalla pregressa frequentazione dell'imputato.


La stessa ha riferito di essersi recata ad Arcore nel febbraio 2010, invitata da Mora Dario, pensando che fosse un'opportunità per lavorare in televisione. In passato aveva rifiutato a più riprese gli inviti che le erano stati rivolti perché aveva già un lavoro ed essendole noto il tenore delle serate *"preferiva non mettersi in situazioni che potevano non piacerle"*.

Infatti, era risaputo tra le ragazze che partecipavano ai casting dell'agenzia che ci fossero feste a casa di Berlusconi alle quali erano invitate molte giovani donne; non sapeva esattamente di che cosa si trattasse finché non lo vide di persona, ma immaginava già qualche cosa perché così accade nel mondo dello spettacolo.

La teste ha dichiarato di essere giunta per la prima volta ad Arcore, subito dopo cena, con un piccolo pulmino con vetri oscurati, organizzato da Mora, insieme a due ragazze ungheresi (di cui una di nome Amanda), Lisandra ed un'altra ragazza brasiliana, mentre Mora era su un'altra auto.

Le accolse Berlusconi in modo molto gentile e le accompagnò in una saletta sottostante, soprannominata *bunga bunga* dallo stesso padrone di casa, composta da un palo da lap dance, un banco bar, una consolle per la musica e delle poltrone; Faggioli Barbara, Minetti Nicole e un'altra ragazza cantavano; ad un certo punto le stesse si travestirono con una tunica nera ed un copricapo, facendo un balletto nel corso del quale si spogliarono, rimanendo in biancheria intima e dimenandosi sul palo da lap dance.

La teste ha dichiarato di essere rimasta sconcertata dal tenore della serata per cui parlò a Mora del suo disagio e disse che se ne sarebbe andata via in taxi; Mora lo riferì a Berlusconi che la portò a visitare la casa, chiedendole quali fossero i suoi progetti; quando tornarono nella saletta, tale Lisandra, attaccata al palo della lap dance, era intenta a danzare con un abito corto senza avere indosso gli slip; ad un certo punto Berlusconi interruppe la serata perché l'indomani doveva partire; lo stesso fece dei regali alla teste ed alle gemelle De Vivo, tra cui un orologio, uno stemma del Milan e degli anellini; poi la prese in disparte, dicendole che non voleva che si offendesse, ma che sapeva che le donne hanno sempre bisogno e le offrì un busta contenente 2.000 euro (4 banconote da 500 euro); mentre usciva sentì che la Minetti, la Faggioli e la ragazza brasiliana rimanevano a dormire ad Arcore.



Dopo circa tre mesi, attorno alla primavera del 2010, accettò ancora l'invito di Fede a recarsi ad Arcore; arrivò quando la cena si era già conclusa e trovò l'imputato assieme a Fede, tale Dj Ben, Catarina, Dani Sanvis, Ioana, due cugine asiatiche, Puricelli Giorgio e forse anche la deputata Rossi Maria Rosaria. Raccontarono barzellette, cantarono e poi scesero nella saletta sottostante dove non successe nulla di particolare, limitandosi le ragazze a ballare mentre gli altri parlavano tra loro. In tale occasione l'imputato non le diede dei soldi, ma forse le regalò un ciondolino a fine serata.

Attorno alla fine di agosto 2010, Fede Emilio la contattò nuovamente per invitarla ad un'altra serata ad Arcore.

Andò in macchina ad Arcore assieme a Fede Emilio; erano presenti in tale occasione, oltre a Berlusconi, anche Puricelli Giorgio, le due gemelle De Vivo, Catarina e la sorella, Ioana, Iris Berardi, Scorkina, l'On. Rossi Maria Rosaria.


Già durante la cena, la Berardi cominciò a sollevare i vestiti insieme ad una delle gemelle De Vivo; poi scesero nella saletta sottostante dove la Berardi, travestita con una maglia del Milan e la maschera di Ronaldino, si esibì al palo della lap dance, facendo uno spogliarello e rimanendo in perizoma; a quel punto la Berardi si dimenò addosso a Fede e Berlusconi, strusciando il seno e le natiche. La teste si esibì nella danza del ventre e ricevette in regalo una farfalla; prima di andarsene notò che la Berardi stava salendo le scale per cui pensò che si fermasse a dormire.

La teste ha precisato di avere saputo solo in seguito da alcune ragazze, le quali confrontavano tra loro le elargizioni ricevute, che quelle che si fermavano la notte venivano remunerate con una maggiore quantità di denaro.

La stessa ha riferito, inoltre, di essere tornata ad Arcore anche il giorno dopo, sempre invitata da Fede.

A fine serata tale Catarina si esibì con un baby doll e trascinò in camera Berlusconi; prima di andare via il padrone di casa donò alla Fadil un anello d'oro con una pietra verde ed una coccinella rossa, dicendole che era di Dior; quella sera le propose anche di lavorare a Milan Channel.

Fadil Imane ha dichiarato, inoltre, di avere partecipato ad un'altra serata che non aveva indicato nella fase delle indagini preliminari per la delicatezza politica e per paura. Precisamente, tornò ad Arcore un'altra volta in cui erano presenti Fede, Mariani Danilo il pianista, Joana e forse Dani Sanvis; quella volta non scesero nella saletta sottostante e



prima della cena videro un video satirico in cui l'On. Fini Gianfranco era il protagonista.

Il 4 settembre partecipò ancora ad una festa sul lago di Lesa dove erano presenti, oltre a Berlusconi e a Fedè, la Minetti, la Faggioli, la Barizonte, la Catarina ed un pianista.


In tale occasione Catarina ebbe un malore e Berlusconi si appartò con lei, mentre le altre ragazze commentavano le attenzioni che l'imputato riservava alla predetta; in particolare, la Minetti si lamentò con la Faggioli, dicendo *"ma questa cosa vuole? E' arrivata adesso, Lui è nostro"*; verso la fine della serata la citata Catarina si buttò addirittura giù dalle scale delle Villa, seminando scompiglio.

La teste apprese anche dalla Faggioli che *"già c'è stato un casino di una ragazza tunisina che è stata fermata dalla Polizia a maggio, poi da quando è stata fermata dalla Polizia non è più venuta a nessuna festa perché si è scoperto che era minorenn"*; le fece il nome di Ruby, precisandole che sembrava più grande della sua età, che era stata fermata con dei soldi, che fece intervenire il Presidente del Consiglio e che aveva dei filmati compromettenti delle serate di Arcore con cui avrebbe potuto creare dei problemi al Presidente; manifestava la sua preoccupazione per ciò che poteva emergere da eventuali dichiarazioni della ragazza la quale poteva mettere nei guai l'imputato e tutte le altre partecipanti alle serate.

La teste ha dichiarato, infine, di essere tornata ad Arcore il giorno successivo, 5 settembre 2010, assieme a Fedè il quale le disse che Berlusconi si voleva scusare per quanto era successo a Lesa.

Era in corso il festeggiamento per il compleanno della Espinoza, al quale parteciparono circa trenta persone, tutte di sesso femminile (Barizonte, Espinoza, Polanco, Nigro, Minetti, Faggioli, un gruppo di cinque sudamericane amiche della Polanco, Siria del Grande Fratello, Guerra, Loddo, Berardi, Sanvis, una ragazza del Guatemala ed altre) tranne Berlusconi, Fedè e un ballerino cubano portato dalla Polanco.

Nella saletta sottostante adibita a teatro videro un video e poi le ragazze fecero uno spettacolo: in particolare la Polanco rimase in reggiseno e fece un'esibizione insieme ad alcune giovani che aveva introdotto lei; poi si esibì il ragazzo cubano; si misero tutte a ballare e poi si spostarono nella sala del *bunga bunga* dove le ragazze si misero in competizione per danzare, spogliarsi e toccarsi reciprocamente, nonché per strusciarsi addosso a Berlusconi; nel frattempo il ballerino cubano effettuava delle riprese con il



telefono cellulare; la teste venne poi a sapere che Nigro Roberta aveva visto il giovane cubano all'interno del bagno che raccontava al telefono dove si trovava.

Quella sera Berlusconi le consegnò una busta contenente 5.000 euro in contanti, chiedendole di fermarsi, ma la teste non accettò, asserendo di avere un impegno di lavoro la mattina presto; la Faggioli e la ragazza del Guatemala le dissero che sarebbero rimaste ad Arcore *“Mi risulta che alcune ragazze si fermassero con Berlusconi per fare sesso, in quanto ho visto talune di loro rimanere ad Arcore mentre noi ce ne andavamo e perché poi ho sentito dei commenti sull'intimità trascorsa con il Presidente”*.

Ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che le giovani che rimanevano per la notte percepivano elargizioni come compenso per l'ulteriore attività sessuale svolta. Infatti, alcune ragazze ne parlavano, in quanto preoccupate di potere contrarre delle malattie, vista la promiscuità sessuale senza uso di protezioni. In particolare, Amarghioale e la ragazza del Guatemala le raccontarono di essere state pagate per avere rapporti sessuali con Berlusconi.

Le intercettazioni telefoniche in corso sull'utenza in uso a Fede Emilio hanno permesso di riscontrare le dichiarazioni rese da Fadil Imane e, in particolare, di datare con maggiore precisione le serate a cui la stessa partecipò.

In particolare, una di queste si colloca certamente il 25 agosto 2010, atteso il messaggio lasciato da Fede sulla segreteria telefonica del numero +39.29708666 del seguente tenore progr. 450 delle ore 19.52: *“eh Imane, sono Emilio, volevo portarti..stasera potevano andare a cena...dal Presidente...he...ma dove sei finita? Mi mandi un messaggio... “sono a Milano” e poi sparisci?”*³³⁰.

La successiva conversazione delle ore 19.55 progr. 451, in cui Fede fa espresso riferimento alle precedenti serate a cui partecipò la Fadil³³¹, costituisce un positivo riscontro alle dichiarazioni della teste nella parte in cui la stessa ha affermato di essersi recata in plurime occasioni presso le dimore dell'imputato.

Dalla conversazione telefonica intrattenuta da Fede con Puricelli Giorgio di cui al progr. 953 del 4.9.2010 ore 14.18, nel corso della quale i due uomini commentavano le presenze femminili all'imminente serata, si apprende che, effettivamente, l'imputato

³³⁰ V. altresì il messaggio SMS delle ore 20.55 in cui la Fadil comunicava a Fede il suo indirizzo, dicendogli che rimaneva in attesa di qualcuno che andasse a prenderla e la successiva conversazione delle ore 20.56 progr. 458 in cui Fede avvertiva la Fadil che sarebbe andato tale Piero.

³³¹ P. 26 della trascrizione peritale: *“Emilio: ti porto con me dal Presidente. Tu eri già dal Presidente? No; Donna: sì sì sì sì...certo con te...certo, con te sono stata, l'ultima volta”*

aveva in programma di recarsi al lago, circostanza indicativa dell'attendibilità della teste Fadil la quale ha appunto riferito di avere partecipato ad una festa a Lesa.

A tale proposito, va evidenziato che nella successiva conversazione delle ore 17.29 del 4.9.2010 progr. 966 il citato Fede, parlando con Puricelli, gli rappresentava di avere già mandato qualcuno a prendere Fadil Imane per accompagnarla sul lago, ulteriore elemento che conferma l'effettiva presenza della teste alla festa in questione.

Le dichiarazioni rese dalla Fadil hanno trovato riscontro, altresì, nella conversazione telefonica dalla stessa intrattenuta con Fede il 6 settembre 2010 progr. 1072 ore 13.04. In particolare, la Fadil raccontava a Fede, il quale si era allontanato prima della fine della serata, di avere tenuto compagnia alla Barbara che si era sentita male; la stessa faceva, inoltre, riferimento ad un *gruppo pericoloso* di persone, segnalando un uomo sorpreso in bagno da Roberta (Nigro – ndr.) mentre era intento a raccontare al telefono *dov'era*. La Fadil concludeva poi la conversazione facendo presente a Fede di essere stata remunerata per la sua partecipazione alla serata³³².

Con particolare riferimento alla serata del 5 settembre 2010, l'attendibilità della ricostruzione operata dalla Fadil trova conferma nella conversazione intrattenuta il 6.9.2010 progr. 1074 alle 13.09 da Minetti Nicole con Marystelle Polanco. Le due donne, indicate correttamente dalla Fadil come protagoniste della serata in questione³³³, commentavano la presenza di un ballerino cubano ed il malore della Faggioli³³⁴, in modo del tutto sovrapponibile al racconto della Fadil³³⁵.

Inoltre, grazie alla conversazione intervenuta alle ore 14.31 progr. n. 1078 del 6.9.2010 tra la Minetti e la Faggioli, si apprende quanto segue in merito alla festa appena trascorsa:


- Aris si fermò a dormire ad Arcore assieme alla stessa Faggioli;
- solo Aris venne remunerata con 9.000 euro (*nove paia di scarpe*);

³³² P. 58 "Emilio: e non ti ha dato niente? Donna: sì, sì', no, no altrochè. Sì, sì. Ah, m'ha da...m'ha dato, m'ha dato, figurati...".

³³³ Dalla sequenza degli sms in entrata ed in uscita dall'utenza di Minetti Nicole con Puricelli Giorgio (tel. 380.7369074) del 4.9.2010 si evince che la stessa aveva preso parte anche alla serata svoltasi al lago assieme alla Faggioli

³³⁴ V. in particolare p. 134 e 135.

³³⁵ V. a tale proposito anche l'intercettazione telefonica del 6.9.2010 sull'utenza telefonica di Mora Dario di cui al progr. 4608 in cui l'utente commentava con Fede la medesima serata; gli interlocutori facevano riferimento al ballerino cubano che telefonava dal bagno *raccontando* e di tutti i soldi *che si buttano, son tanti, tantissimi*.



- Minetti Nicole non percepì alcun compenso, mentre *Imane* (Fadil – ndr.),
l'amica di Fede Emilio, venne pagata.

Vale la pena riportare uno stralcio della conversazione da ultimo citata, in quanto rivelatrice del collaudato meccanismo di retribuzione dell'attività di prostituzione ripetutatisi nel tempo in modo consuetudinario:

(...)

Ni' - Ma, guarda, a me non me ne frega più niente, ci credi? Io, alla fine, **BA'**, faccio le economie... cioè, io faccio un... resoconto... cioè, io guardo la mia, di vita, non guardo quelle degli altri. Alla fine... nel senso...

Ba' - No, no, no... neanch'io...

Ni' - ... a me non me ne frega niente, hai capito?

Ba' - ... neanch'io. No, no, no...

Ni' - Io, alla fine, dico...

Ba' - No, però... sì, per te è diverso...

Ni' - ... "A me mi manca qualcosa?"...

Ba' - No. A te no.

Ni' - No, a me non mi manca niente.

Ba' - Eh...

Ni' - Cazzo... c'ho il fidanza... alla fine... anche se ieri sera io potevo benissimo dirgli: "Sì", perché ce l'aveva in mano, ce l'aveva. Okay? In mano.

Ba' - Mhm.

Ni' - Mi ha detto: "Allora...?", io faccio: "No, no, no, no" e gli ho chiesto un'altra roba. Alla fine ho detto: cosa mi cambia a me? Mi manca qualcosa? C'ho il fidanzato che mi adora, che mi fa aver tutto quello che voglio, che non c'è cosa che mi manca. Vado a fare la figura della pellegrina per che cosa? Ho il mio stipendio, c'ho la mia vita, abito in centro, vado in pales... cioè... capito? Non vado a guardare quello che dà agli altri o che non dà, perché gli altri, tanto, alla fine, stan tutti peggio, se ci guardi, capito? E dico: "A me cosa me ne frega?". Poi, il giorno in cui avrò bisogno...

Ba' - Sì, NI', però...

Ni' - ... per una cosa importante... ben venga.

Ba' - ... ma non parlo da quel punto di vista, proprio l'affetto. Capito?

Ni' - Amore... ma l'affetto te l'ho già spiegato ieri sera come la vedo io. Non è che manca l'affetto...

Ba' - Eh...

Ni' - ... manca qualcos'altro. Ma sai... ma è così lui. Cioè, non... non...non è che... tanto è sempre stato così.

Ba' - Mhm.

Ni' - Cioè, lo sapevamo fin dall'inizio. Non è che non lo sapevamo.

Ba' - Mhm.

Ni' - Ci fai il callo, ti dà fastidio, ma è così. Guarda che anche la **LISA**, ieri sera, se n'è andata, eh?

Ba' - Sì, lo so.

Ni' - Eh. E te l'hai mai vi...


Ba' - La **IRIS**?

Ni' - ... te... te... te.... l'ha... l'hai mai vista andar via, la **LISA**? Pensaci.

Ba' - No. No, no è sempre [...].



Ni' - Okay. **IRIS**?
Ba' - È andata via.
Ni' - Amore... perché è così, perché... è una moda. Non è niente di più e niente di meno. Caz... c... è così con tutti, non è con me e con te. Cioè... *ntz...* capisci? La **LISA**, la... le... le... ti ricordi quando c'era il momento **LISA**? Figa...!
Ba' - Mhm, mhm.
Ni' - ... apriti cielo. Te lo ricordi?
Ba' - Sì, eh.
Ni' - Perché noi, poi, abbiamo la memoria labile. La **IRIS**...? Tutte a casa. Amore mio, perché è così. Funziona così. Punto. Cioè... (riso lieve)... è così, non c'è da prendersela. Cioè, anche la **BARBARA** è andata via, figurati, che sembrava che... hai capito?
Ba' - Ma lì voleva andare lei. No?
Ni' - Mhm... (mastica)... Secondo me no.
Ba' - No?
Ni' - Mhm. Mah... volendo no. Secondo me... cioè... semplicemente ieri sera c'aveva altri cazzi, che erano **ARIS'**. Punto, basta, fine, stop. Ma chi se ne frega?
Ba' - Sì, va beh, ma quello l'abbiamo visto già appena arrivata, proprio.
Ni' - E infatti. Ma va bene così, va bene così. Magari tra due settimane sarà... Pinco Pallo.
Ba' - Mhm.
Ni' - Mhm... capito?
Ba' - Mhm. Comunque figo il bustino, dove l'hai comprato?
Ni' - "Il bustino"?
Ba' - Il bustino.
Ni' - Che "bustino"?
Ba' - Quello che mi hai fatto...
Ni' - Aaah... non è un bust...
Ba' - Eh.
Ni' - ... Argent.
(ndP, "Agent Provocateur" marca di maglieria intima)
Ba' - ... corpetto.
Ni' - Argent.
Ba' - Ah sì?
Ni' - Mhm, mhm.
Ba' - È pazzesco. Voglio anch'io, sì.
Ni' - Sì, vero?
Ba' - Sì, sì, sì, sì. Me li vado a prendere anch'io rossi... o bianchi.
Ni' - A dire il vero me l'ha regalato **SIMO'**.
Ba' - Sì?
Ni' - Mhm, mhm.
Ba' - Oh, ma è figo proprio.
Ni' - Sì?
Ba' - Bellissimo. Molto bello. A me piace.
Ni' - Eh. Anche a lui. Mi fa: "Le sbaragli sempre tutte - mi fa - non c'è storia per nessuna". [...].
Ba' - ... (riso lieve)...
Ni' - ... "Porto alto il nome", mi fa: "Brava".
Ba' - ... (riso lieve)...
Ni' - Eh, però, vedi? Non cambia niente. Non cambia niente.



Ba' - Mhm.
Ni' - ... (sospira)... Quindi, te, non l'hai neanche visto, poi, ieri sera.
Ba' - Sì... ieri sì, come no?
Ni' - No, dico: "Stanotte"... ahia, Minù, porca merda...
Ba' - No, amore, stavo male e men e sono andata a dormire io.
Ni' - Ah. Okay.
Ba' - Sì, eh? Sì, sì, sì, sì.
(NdP, segue breve pausa di silenzio, 03sec).
Ba' - Mhm. Mhm.
Ni' - ... (sbadiglia)... Ho capito...
Ba' - Sai cosa? Non mi sembrava il caso, alle sette, di andare a bussare... "Ciao...", cioè, mi...
Ni' - Sì, hai fatto bene. Sì.
Ba' - ... mi ha detto di farlo, ma a me non mi va, non sono così invadente. Mi vergogno anche. Capito?
Ni' - Mhm, mhm.
Ba' - Cioè...
Ni' - Mhm.
Ba' - Dai. No...? Boh.
Ni' - Sì, sì, è vero.
Ba' - Eh. (...)

Il fatto che Aris abbia percepito 9.000 euro per essersi trattenuta la notte presso la residenza dell'imputato è stato oggetto di una conversazione anche tra Minetti ed Espinoza³³⁶, elemento indicativo del fatto che, effettivamente, come narrato dalla Fadil, le ragazze confrontavano tra loro l'entità del denaro dalle stesse ricevuto per le prestazioni sessuali svolte.

In conclusione, le attività tecniche di captazione costituiscono un pregnante riscontro all'attendibilità della deposizione in esame che non viene inficiata nemmeno dalle contrarie dichiarazioni rese dall'On. Rossi Maria Rosaria la quale ha ricordato soltanto che una sera del mese di agosto Fadil Imane si esibì ballando la danza del ventre³³⁷, senza alcuna scena con connotazioni sessuali, a fronte delle chiare risultanze tutte di segno opposto.

A specifica domanda la Fadil ha dichiarato di non avere avuto alcuna sollecitazione prima di deporre.

³³⁶ Progr. 1093 del 6.9.2010 ore 19.24 p. 154 e 155 sull'utenza in uso alla Minetti, in cui la Espinoza raccontava all'interlocutrice che *"la Aris ha avuto grandi regalonni comunque eh..anche il dopo regalo" "e cioè?" "nine...nine flowers"*, mentre la Barbara Faggioli, pur essendo rimasta per la notte, fu allontanata *"che la Barbara era rimasta a dormire, era andata di là in camera con loro. Lui, invece, gli ha dato la buona notte"*.

³³⁷ V. deposizione resa all'udienza del 25.6.2012 dalla testimone, parlamentare del PDL alla camera dei deputati, la quale collaborava con l'imputato in qualità di assistente.

Tuttavia, ha precisato che, verso maggio-giugno 2011, fu avvicinata da un uomo non italiano (alto, biondo, occhi azzurri, di circa 45 anni) il quale, senza presentarsi, le consegnò un telefono Nokia contenente una scheda di una persona sconosciuta, dicendole che l'avrebbe chiamata al momento giusto su quel cellulare *per andare là* (sottintendendo Arcore), dove Berlusconi avrebbe sistemato tutto; nello stesso periodo ricevette cinque telefonate dallo sconosciuto per concordare un incontro a cui la donna non si recò perché impaurita; quando lo rivide altre due o tre volte, nei pressi della sua abitazione ed in centro, l'uomo le menzionò espressamente Arcore, dicendole di chiamarsi Marco; l'ultima volta che lo vide in centro e presero un caffè insieme, l'ignoto individuo si arrabiò perché la donna non si presentava agli incontri da lui fissati; da quel momento, su Consiglio del suo legale, la Fadil non rispose più al telefono.


La teste ha dichiarato, inoltre, di avere incontrato Fede Emilio attorno al mese di maggio-giugno 2011 presso il ristorante da Giannino, invitata dal braccio destro di Mora Dario che l'esortò a parlare con lui dei guai in cui era finita, dopo che il suo nome era stato associato dagli organi di stampa all'attività di prostituzione e della mancanza di lavoro.

Fede si offrì di aiutarla, chiamando Berlusconi ed i suoi avvocati per sistemare la questione. In seguito le disse al telefono di essere egli in cattive acque e che avrebbe provato a fare qualcosa. La teste non ricevette invece alcun aiuto se non il numero di telefono di due avvocati che lei non contattò.

La Fadil ha precisato di non essere in grado di specificare se abbia visto Fede prima o dopo l'incontro con lo sconosciuto, al quale disse esplicitamente che non ce la faceva più a tenere tutto per sé e che prima o poi sarebbe esplosa. Questi le raccomandò comunque di non farlo, precisandole che le stava organizzando l'incontro apposta per farle avere del denaro.

Le indagini integrative effettuate dalla Procura della Repubblica hanno consentito di identificare il soggetto in questione in Ghanaymi Saed³³⁸. Nel frattempo, a mezzo del

³³⁸ V. annotazione di polizia giudiziaria del Vice Questore Aggiunto Ciacci Marco con relativi allegati depositata all'udienza dell'8 giugno 2012 ed allegata al relativo verbale, acquisita su accordo delle parti all'udienza del 9.7.2012.



suo difensore, Fadil Imane faceva pervenire alla Procura della Repubblica un proprio scritto³³⁹ in cui precisava quanto segue:

- nel mese di gennaio 2011, si era rivolta all'Avv. Asa Peronace per una consulenza legale, essendo rimasta coinvolta nella vicenda c.d. *Bunga Bunga*;
- il predetto legale, che assisteva anche le gemelle De Vivo, l'aveva esortata a stare tranquilla finchè, nella primavera del 2011, non la convocò nel suo studio dove le fece conoscere tale Marco (lo sconosciuto in questione) che le consegnò il telefono cellulare Nokia contenente una scheda telefonica intestata a persona inesistente³⁴⁰;
- incontrò l'uomo diverse volte e, in particolare, una volta le diede un appuntamento urgente presso l'aeroporto di Milano Linate "*in quanto vi era una convocazione nella residenza di Arcore con le ragazze per parlare delle proposte economiche da formulare a tutte le persone coinvolte nel c.d. scandalo delle cene di Arcore*".

Ghanaymi Saed ha confermato di avere conosciuto Fadil Imane presso lo studio legale dell'avv. Asa Peronace nel mese di marzo dell'anno 2011³⁴¹. Ha peraltro precisato di averla incontrata casualmente, essendosi recato presso lo studio del predetto legale in quanto aveva in corso una causa di separazione.


Ghanaymi ha però dichiarato di avere intrattenuto con la donna una relazione di tipo amicale – sentimentale e che fu la stessa Fadil, dopo avergli confidato di avere un problema con Fede Emilio nonché bisogno di denaro, a chiedergli di essere presentata a Berlusconi.

Nonostante il Ghanaymi abbia precisato di non conoscere l'imputato, lo stesso ha sostenuto che avrebbe avvisato la Fadil del giorno in cui si sarebbe tenuta una cena presso la residenza dell'imputato e questa avrebbe potuto presentarsi di propria iniziativa andando ad Arcore in taxi.

³³⁹ V. documento depositato il 20.4.2012 alla Procura della Repubblica ed allegato alle attività integrative di indagine sopra indicate.

³⁴⁰ V. annotazione di polizia giudiziaria del 17.4.2012 del Vice Questore Aggiunto Ciacci Marco in cui viene precisato che la scheda telefonica, intestata a LATRASINCA Marlena nata in Romania il 30.7.1980, risultava attivata il 3.1.2011 presso il dealer ubicato a Napoli via Nisco n. 9; il nominativo Latrasinca è risultato inesistente e la carta di identità abbinata non è risultata assegnata al Comune di Napoli; con il medesimo nominativo sono risultate attivate altre tre schede telefoniche TIM.

³⁴¹ V. trascrizione del verbale di udienza del 17.5.2013 nell'ambito del processo nei confronti di Mora Dario + altri, acquisito su accordo delle parti il 3.6.2013.



A tale proposito, ha spiegato che in quel periodo intratteneva una relazione sentimentale anche con De Vivo Concetta, abitante a Napoli, la quale veniva a Milano per partecipare alle serate ad Arcore per cui, a sua insaputa, avrebbe potuto comunicare alla Fadil il giorno in cui si tenevano le cene da Berlusconi.

Peraltro, avvisò soltanto una volta la Fadil che era prevista una cena che fu poi annullata.

Con particolare riferimento alla scheda telefonica intestata a persona inesistente ed utilizzata dalla Fadil, il teste ha negato di avergliela consegnata, sostenendo di averle regalato soltanto un apparecchio cellulare perché la donna gli aveva detto di essere intercettata. Ha aggiunto, inoltre, di essere del tutto all'oscuro del nome della persona che aveva acquistato la sim in questione in un negozio di Napoli e che i numerosi contatti telefonici con la Fadil risultanti dai tabulati in atti avevano solo un contenuto affettivo.


Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato in sede di conclusioni, ritiene il Tribunale che le dichiarazioni rese da Ghanaymi Saed, lungi dall'inficiare la credibilità di Fadil Imane, ne rafforzino invece l'efficacia probatoria.

Invero, deve rilevarsi la illogicità della tesi sostenuta dal Ghanaymi e, pertanto, la totale inverosimiglianza della stessa.

A tale proposito, si osserva innanzitutto che Fadil Imane non aveva alcun motivo per rivolgersi al Ghanaymi al fine di essere introdotta ad Arcore. Risulta, infatti, provato che la stessa avesse accesso alla dimora dell'imputato che aveva frequentato a più riprese e che la donna intratteneva con Fede e Mora dei rapporti personali e diretti che le avrebbero consentito agevolmente di riprendere i contatti con Berlusconi per loro tramite.

Per converso, lo stesso Ghanaymi ha dichiarato di non conoscere personalmente Berlusconi e che avrebbe quindi potuto soltanto segnalare alla Fadil quando si sarebbero svolte le serate ad Arcore sulla base delle informazioni carpite alla De Vivo Concetta.

Tale prospettazione si rivela inverosimile dal momento che si dovrebbe dare credito – e così non è – all'ipotesi per cui la Fadil avrebbe optato per presentarsi ad Arcore di propria iniziativa, senza essere in alcun modo annunciata, mentre aveva ben altri canali collaudati di conoscenze per avvicinarsi al Presidente del Consiglio.



Infine, ma non da ultimo, deve rilevarsi che il Ghanaymi non ha fornito alcuna spiegazione sul motivo per cui la Fadil avrebbe dovuto dichiarare falsamente di essersi sentita da lui minacciata.

A tale proposito, deve evidenziarsi che egli ha ammesso, conformemente al racconto della donna, di averle regalato un apparecchio cellulare, ma ha aggiunto, in modo incongruente, di non averle consegnato la scheda telefonica acquistata a Napoli e intestata a persona inesistente.

Deve, infine, rilevarsi che molte partecipanti alle serate ad Arcore percepirono del denaro dall'imputato per non dire il vero, come si vedrà nel prosieguo, sicchè la ricostruzione della donna si pone, anche da tale prospettiva, in linea con le risultanze probatorie.


In conclusione, la deposizione di Fadil Imane, in sé credibile e coerente, nonché debitamente riscontrata dalle risultanze delle attività tecniche di captazione illustrate, risulta del tutto concorde, in ordine allo svolgimento delle serate ed al contenuto proiettivo delle stesse, rispetto a quanto riferito dalle testimoni Tumini Melania e Makdoun Maria. Va evidenziato che si tratta di soggetti che non avevano avuto alcun contatto tra loro, sia in quanto non risultano presenze tra le stesse ad Arcore, sia perché provengono da contesti sociali diversi, tanto da potersi escludere anche solo una loro conoscenza occasionale, sicchè non vi sono elementi da cui poter arguire un eventuale interesse persecutorio comune nei confronti dell'imputato.

La deposizione di Danese Chiara e Battilana Ambra in relazione alla serata del 22 agosto 2010

Considerazioni del tutto analoghe devono essere svolte in ordine alle dichiarazioni rese da Danese Chiara e Battilana Ambra le quali non risultano avere avuto alcun contatto non solo con le testimoni Tumini, Makdoun e Fadil, ma neppure con El Mahroug Karima.

Ciò nonostante entrambe le giovani forniscono una descrizione dell'unica serata da loro trascorsa ad Arcore il 22 agosto 2010 perfettamente somigliante a quelle vissute dalle predette.

Battilana Ambra ha dichiarato di avere conosciuto Mora Dario, per il tramite di Salemi Daniele suo amico ed agente, circa un anno prima dell'agosto 2010. Conobbe invece Fede Emilio il 21 agosto 2010, quando partecipò al casting per un programma televisivo



su Rete4 denominato “*la meteorina*”, sempre presentata da Salemi che l’accompagnò in auto a Milano Due, mentre Danese Chiara giunse più tardi con i propri genitori.

Fu Fede a ricevere le due ragazze nel proprio studio, complimentandosi con loro per l’aspetto fisico, a suo dire perfetto per il ruolo di *meteorine*, nonché prospettando loro una cospicua retribuzione settimanale, oltre al rimborso delle spese, che per loro, ragazze di appena diciotto anni, rappresentava un ottimo compenso.

In tale occasione Fede fu molto gentile, dedicando loro molte attenzioni ed offrendosi anche di aiutarle a migliorare la dizione; in sostanza, disse loro che erano assunte.

La sera stessa si incontrarono al ristorante “Da Giannino”, alla presenza anche di Salemi, e da lì si recarono tutti al ristorante “da Bulgari”. Durante la cena, dopo essersi informato sugli studi e sul lavoro di estetista della Danese, Fede la fece alzare, le mise le mani sui fianchi e, in modo poco fine, fece apprezzamenti sul suo fisico, tanto che la giovane rimase imbarazzata, ma non reagì per non pregiudicarsi un aggancio importante con il mondo della televisione.

Battilana ha riferito di essere stata accompagnata l’indomani da Salemi, il 22 agosto 2012, sul lago D’Orta dove si svolgeva la finale regionale di Miss Piemonte che vinse, mentre la Danese arrivò terza.

Salemi le passò al telefono Fede il quale si complimentò e propose ad entrambe di andare ad una festa, senza alcuna ulteriore specificazione. Le due ragazze accettarono, consapevoli dell’importanza del contatto con il conduttore televisivo per lavorare a Mediaset.

Quella sera, arrivate ad Arcore assieme a Salemi, entrarono nel cortile senza essere sottoposte ad alcun controllo particolare ed attesero l’arrivo di Fede il quale era andato ad una partita di calcio del Milan.

Quando quest’ultimo arrivò, Salemi se ne andò perché non era stato invitato.

Entrarono in un salone dove si trovava Bonasia Roberta, un’altra partecipante alle selezioni per Miss Italia, con un trolley, vestita un po’ casual; proseguirono fino all’esterno dove le accolse l’On. Rossi Maria Rosaria che si lamentò di dovere occuparsi della Bonasia la quale si comportava da primadonna; Fede si mise a massaggiare le spalle di Danese Chiara con l’evidente imbarazzo della giovane.

Prima di cena incontrarono Berlusconi che porse loro due vassoi, contenenti dei fiori e degli anelli, dicendo loro di scegliere un regalo e complimentandosi per la loro bellezza. Furono raggiunte da Bonasia Roberta e da circa altre dieci ragazze (tra le quali Polanco

Marystelle, le due gemelle De Vivo, due ragazze di colore vestite in modo succinto, Minetti Nicole, Lisa che Fede le disse essere omosessuale), tutte allegre ed esuberanti, oltre ad una signora sui cinquant'anni con i capelli ricci che cantò durante la sera ed un ragazzo che suonava la pianola.

La teste ha riferito, inoltre, che durante la cena, Berlusconi chiese la loro età ed inoltre ci fu uno scambio di battute tra il padrone di casa e Fede. In particolare, Fede gli disse “*mangia nel piatto tuo che io mangio nel piatto mio indicando la Danese e lei*”, lasciando intendere che avrebbe voluto tenere per sé Danese Chiara.

Durante la cena alcune ragazze si denudarono il seno, altre baciaronò Berlusconi e giocarono a “*ce l'hai*” con le sue parti intime; altre ragazze si comportarono allo stesso modo con Fede. Dopo una barzelletta sul *bunga bunga* Berlusconi si fece portare una statuetta marrone di legno di circa 30 cm. e quando la scopri, videro che raffigurava un uomo con un pene sproporzionato, attaccato verosimilmente con una molla, che rimbalzava. A turno le ragazze simularono un rapporto orale con la statuetta tra l'ilarità generale.

Finita la cena, Danese Chiara disse che non si sentiva bene e Fede le propose di riposare con lui in una stanza, ma lei rifiutò; le portarono una camomilla e l'imputato fece loro visitare una parte della casa; in particolare videro un salone attiguo, la cantina, un teatro di 50-60 posti; mentre risalivano le scale Berlusconi le spinse da dietro toccando loro il fondoschiena; fece vedere loro anche la piscina, la palestra ed i campi da tennis.

Quando andarono alla saletta del *bunga bunga*, dotata di divanetti ed un palo da lap dance, trovarono le ragazze che ballavano, utilizzando anche travestimenti da infermiera; ad un certo punto, quando Rossi Maria Rosaria e la signora con i capelli ricci si allontanarono, le ospiti iniziarono a ballare muovendo velocemente i fianchi; la Polanco si esibì mostrando un tanga; la Battilana e la Danese si misero anch'esse a ballare ed alcune ragazze si avvicinarono a loro, cercando di convincerle a spogliarsi; Minetti Nicole si esibì al palo della lap dance con un vestito a strappo, rimanendo completamente nuda con delle scarpe con i brillantini; anche altre ragazze si spogliarono parzialmente; alcune indossavano vestiti privi di tessuto in corrispondenza delle parti intime; le ragazze ballarono in modo sensuale davanti a Fede e a Berlusconi, i quali erano seduti uno accanto all'altro; l'imputato baciava il seno alle ragazze, le toccava e si faceva toccare sopra i vestiti; in particolare, quando rimase nuda, la Minetti andò a farsi baciare il seno da Berlusconi e poi gli porse il fondo schiena.

La teste ha dichiarato di avere chiesto ad un certo punto, attorno a mezzanotte e mezza, di andare via, adducendo la scusa che l'indomani avrebbero dovuto alzarsi alle sei, ma Fede reagì male, dicendole che poteva scordarsi il concorso di Miss Italia e di fare la *meteorina*. Con ciò ricollegandosi a quando, il giorno prima, mentre cenavano al Bulgari, Fede si era vantato di conoscere delle persone della giuria di Miss Italia sulle quali poteva influire. Decisero comunque di andarsene per l'imbarazzo. Fede le raggiunse in macchina dicendo loro che avevano fatto bene a comportarsi così, che le altre ragazze erano delle poco di buono e che loro avevano fatto una bella figura, attirando positivamente l'attenzione di Berlusconi. Le accompagnò in Piazzale Loreto dove trovarono Salemi che le attendeva.

La teste ha riferito, inoltre, di essersi addormentata appena salita in macchina con il proprio agente; quando si svegliò durante una sosta in un autogrill nei pressi del Lago d'Orta si accorse in quel momento che Danese Chiara era già stata riaccompagnata a Gravellona Toce. La rivide l'indomani a Salsomaggiore per la finale di Miss Italia a cui partecipò anche Bonasia Roberta, la quale arrivò sul posto con un'auto blindata e disse loro di non parlare di quello che era successo ad Arcore.

Alla richiesta di spiegare perché non se ne fosse andata subito, nonostante disponesse di denaro e del cellulare, dopo aver visto il tenore della serata, la teste si è giustificata in modo convincente dicendo che era importante per lei lavorare come *Meteorina* e non vedersi pregiudicata la partecipazione al concorso di Miss Italia.

Quando però, nel gennaio 2011, vide che il suo nome e quello della Danese erano stati accostati alle altre escort, decise di presentare una memoria che depositò alla Procura della Repubblica il 4 aprile 2011, al fine di preservare la propria immagine che, come modella, conta molto. Alcuni giornalisti, infatti, la cercarono persino a scuola e fu costretta a sopportare battute molto pesanti.

Danese Chiara ha ricostruito in modo sostanzialmente sovrapponibile lo svolgimento della serata presso la residenza dell'imputato.

Diversamente dalla Battilana, la teste ha dichiarato di avere conosciuto Salemi Daniele in occasione del concorso di Miss Italia 2010 a cui partecipò, mentre la Battilana era solo una sua conoscente che non frequentò più.

La teste ha riferito, in modo del tutto analogo, di avere deciso di presentare una memoria alla Procura della Repubblica quando il suo nome fu associato dagli organi di stampa all'attività di prostituzione. Scrisse la memoria assieme alla Battilana dopo che


si erano consultate con Salemi il quale l'aveva consigliata di provvedervi se voleva uscirne pulita. Esitò per paura, ma poi si decise e aderì all'iniziativa.

Prima di questo passo, il 24 gennaio 2011, chiamò anche Fede Emilio per avere un Consiglio, ma questi la trattò male, chiedendole se voleva estorcere del denaro o se voleva insinuare che l'aveva toccata. A questo proposito ha spiegato di avere conservato sulla propria rubrica il numero di cellulare di Fede perché una volta Salemi Daniele aveva mandato un sms a quest'ultimo dal suo telefono e le era rimasto in memoria.

La teste ha confermato, inoltre, di avere incontrato Fede per la prima volta al casting per le *meteorine* organizzato da Salemi il 21 agosto 2010. Fede si mostrò entusiasta di lei e della Battilana, proponendo loro corsi di dizione ed un cospicuo compenso. Quella sera andarono fuori a cena tutti e quattro insieme; al ristorante, Fede si informò sulla sua occupazione e le chiese se faceva i massaggi, facendo delle battute che giudicò fuori luogo e che la misero in imbarazzo; la fece anche alzare e la osservò, girandola di spalle per vederle i fianchi.

L'indomani, 22 agosto 2010, Danese Chiara prese parte alle selezioni del concorso di Miss Italia in cui arrivò terza mentre la Battilana vinse il titolo di miss Piemonte. Salemi le invitò a partecipare ad una serata, dicendo loro che costituiva una grande opportunità in vista della partecipazione al concorso di Miss Italia, in quanto avrebbero conosciuto persone che le avrebbero aiutate. La giovane non associò subito Arcore, la loro destinazione, con la residenza di Berlusconi. Quando giunsero a Villa San Martino, attorno alle 22.00, attesero l'arrivo di Fede che era andato a vedere una partita di calcio; una volta giunto sul posto, mandò via Salemi che non era stato invitato.

In giardino le fu offerto un aperitivo; Fede si avvicinò a chiacchierare e le fece un massaggio sulle spalle e la schiena, mentre lei discorreva del suo desiderio di partecipare a Miss Italia; quando si sottrasse al massaggio, Fede si offese, dicendole di non fare la preziosa; arrivò Berlusconi che si presentò a lei e ad Ambra, facendo loro dei complimenti; furono portati dei vassoi pieni di anelli che furono regalati a tutte le ospiti; a cena erano presenti a tavola, Berlusconi, seduto di fronte alla Battilana e alla Danese, Bonasia Roberta, seduta accanto a Berlusconi che fu presentata come sua fidanzata, Fede accanto alla Danese ed altre ragazze tra le quali la Polanco, la Minetti, le gemelle De Vivo, tale Lisa di origine cubana che mostrava attenzioni omosessuali nei suoi confronti, Rossi Maria Rosaria che fungeva da segretaria del Presidente, un uomo che



suonava la pianola ed altre due ragazze di colore abbigliate in modo succinto, con minigonne che lasciavano intravedere l'intimo, dall'aspetto di prostitute.

Durante la cena, Fede parlò con lei ed Ambra e toccò loro le gambe; dopo canti e barzellette anche sconce, arrivò a tavola una statuetta raffigurante un uomo con un pene sproporzionato; Berlusconi chiese alle ragazze di far passare la statuetta tra loro e di baciarne l'organo sessuale; tra le risate di tutti vennero simulati rapporti orali; poi le ragazze si alzarono e fecero un girotondo, dimenandosi, ballando e andando da Berlusconi a farsi toccare, scoprendosi il seno, e toccandolo nelle parti intime da sopra i vestiti; analoghi atteggiamenti furono tenuti a beneficio di Fede; ad un certo punto Berlusconi disse "*siete pronte per il bunga bunga?*"; la teste chiese allora una camomilla e Fede le propose di appartarsi con lui in una stanza, ma la Battilana intervenne in suo aiuto portandola a visitare la residenza accompagnate dal padrone di casa che le toccò sul sedere; quando scesero nella sala del *bunga bunga*, dove c'era un palo e una consolle da DJ, trovarono le ragazze che ballavano, si alzavano i vestiti e si spogliavano; qualcuna si travesti da infermiera, altre si fecero toccare e baciare sul seno nudo; la Minetti fece uno spogliarello, strappandosi un vestito con un solo gesto e rimanendo così completamente nuda; quindi si diresse dal Presidente e si fece baciare il seno; le ragazze continuavano ad avvicinarsi a loro, dicendo "*facciamole spogliare*" e mettendo loro le mani addosso.

La teste ha dichiarato di essersi messa in un angolino con la Battilana e che le veniva da piangere; dopo lo spettacolo della Minetti, la Battilana si avvicinò a Fede, dicendogli che volevano andare via; questi si adirò, dicendo loro che potevano scordarsi di fare le *meteorine* e Miss Italia, il tutto alla presenza di Berlusconi che si mostrò d'accordo.

Fede le accompagnò in macchina, dicendo loro – inaspettatamente – che si erano comportate bene, che erano persone di stile, non come le altre che erano "*puttane*", e che avrebbero fatto strada; arrivati in Piazzale Loreto trovarono Salemi che le attendeva per accompagnarle a casa.

La teste ha dichiarato, inoltre, che durante il tragitto in macchina Salemi le chiese in prestito il cellulare per mandare alcuni sms a Fede, in modo da agevolarla per il concorso di Miss Italia in relazione al quale, peraltro, non superò le selezioni.

A questo proposito il pubblico ministero ha dato lettura in udienza di tre messaggi sms del 23.8.2010 inviati dal cellulare in uso a Danese Chiara su quello di Fede, senza alcuna opposizione da parte della difesa, nonostante la loro mancata trascrizione nel

presente processo. Ritiene il Tribunale che, su accordo delle parti, il contenuto dei messaggi scambiati sia dunque pienamente utilizzabile.

Dalla lettura testuale effettuata dal pubblico ministero risulta che il primo sms delle ore 3.31 era del seguente tenore³⁴²: *“Un bacio, buona notte”*!; il secondo recava la scritta: *“Salve direttore, sono Chiara, volevo ringraziarla per la fantastica serata. Se non le causa disturbo quando sarò a Salsomaggiore mi farà piacere sentirla”*; ed il terzo delle ore 3.38 era il seguente: *“Ci sentiamo domani, baci”*.

La teste ha precisato di non averli scritti personalmente, ma che Salemi li inviò di sua iniziativa, pur avvertendola, al fine di favorirla. La stessa ha aggiunto di aver ricevuto un sms di risposta da Fede che le scriveva *“pensavo di averti annoiato, Daniele è un buon amico e un buon consigliere”*, dal quale arguì che lo stesso Fede comprese che fu il Salemi a suggerire la stesura degli sms.

Su domande della difesa, la teste ha precisato di avere acconsentito a consegnare il suo cellulare a Salemi perché *“guardi, io quella sera ero stanca, ero sfinita, ero scioccata e volevo solo che..cioè, io volevo andare a Miss Italia, fine, era quello il mio obiettivo, se Daniele poteva aiutarmi”*³⁴³.

Rivide l'indomani la Battilana e la Bonasia a Salsomaggiore alla selezione per Miss Italia; mentre si trovava a Salsomaggiore, Salemi continuò a chiamarla, invitandola a contattare Fede perché la aiutasse nelle selezioni raccomandandola, ma lei non lo chiamò perché non se la sentiva.

Su precisa domanda, la stessa ha, infine, precisato di essersi costituita parte civile nell'ambito del processo nei confronti di Mora Dario + altri.

Così ripercorse le deposizioni rese dalle giovani, deve evidenziarsi che le stesse risultano in sé credibili e coerenti, nonché concordi tra loro.

Ritiene il Tribunale di dovere escludere che tale concordanza sia frutto di un previo accordo tra le testimoni, finalizzato a danneggiare l'imputato, come pare abbia suggerito la difesa in sede di conclusioni, posto che tale ipotesi non ha trovato alcun appiglio nell'istruttoria dibattimentale svolta.

A tale proposito, vale la pena evidenziare che, contrariamente a quanto rappresentato dai difensori, le ragazze hanno espressamente negato di essere molto amiche, tanto che le stesse si erano perse di vista dopo il concorso di Miss Italia, sicché pare oltremodo

³⁴² V. trascrizione del verbale d'udienza del 7.5.2012 p. 40 ss.

³⁴³ V. trascrizione del verbale citato p. 81.

plausibile che avessero poi ripreso i contatti solo dopo che i loro nomi furono associati dagli organi di stampa alla serata in esame e che decisero allora di comune accordo di scrivere insieme la memoria depositata alla Procura della Repubblica il 4 aprile 2011.

L'attendibilità delle testimonianze viene supportata, inoltre, da alcune captazioni che comprovano la loro effettiva partecipazione alla serata in esame e costituiscono un riscontro ad alcune circostanze di contorno relative alle modalità con cui le stesse entrarono in contatto con Berlusconi e, in particolare, al fatto che fu Fede ad invitarle ad Arcore dopo avere cenato con loro e Salemi Daniele la sera prima.

Infatti, il 22.8.2010 alle ore 17.29 sull'utenza in uso a Mora Dario progr. 2787 intercorreva una conversazione in cui Fede faceva esplicito riferimento al fatto di avere conosciuto due ragazze molto belle la sera prima con Salemi, che sarebbero andate alla serata in questione dopo "*la cosa sul lago d'Orta*" e che le avrebbe raggiunte anche lui dopo la partita.

Poco dopo, alle ore 17.56 progr. 2790, Mora Dario telefonava a Salemi il quale confermava che attendeva "*Ambra sta partecipando e poi*" le avrebbe accompagnate ad Arcore³⁴⁴.

Il 22 agosto alle ore 18.09 (progr. 256 sull'utenza in uso a Fede), Fede Emilio riceveva una telefonata da Battilana Ambra e Danese Chiara le quali, su sollecitazione di Salemi Daniele, lo chiamavano per salutarlo; alle ore 22.12 (progr. n. 274) le due ragazze lo chiamavano nuovamente per informarlo che la Battilana aveva vinto il titolo di Miss Piemonte e la Danese era arrivata terza, dopodiché Salemi prendeva accordi con Fede per portare le due giovani ad Arcore, così come dalle stesse riferito.

Il fatto che le ragazze attesero ad Arcore l'arrivo di Fede prima di entrare è confermato, altresì, dalla breve conversazione di Fede il quale domandava alle ore 23.44 (progr. 282) se fossero già arrivate le sue due ospiti e l'interlocutore lo informava che "*sì, sono qua. Non han voluto entrare, voleva aspettare lei*".

Risulta confermata, inoltre, la presenza di Bonasia Roberta alla serata in questione. A tale proposito, merita di essere riportata la conversazione telefonica intrattenuta da Minetti Nicole il 23 agosto 2010 alle ore 18.40 progr. 637 da cui si apprende che la stessa era rimasta ad Arcore per la notte, che la festa era proseguita fino alle sette del mattino e che Bonasia Roberta, *la preferita* dell'imputato, era stata presentata da

³⁴⁴ V. altresì conversazione del 23.8.2010 progr. 2845 sull'utenza di Mora in cui Fede Emilio commentava la serata del 22 agosto.

Berlusconi come la propria fidanzata, così come narrato dalle testimoni Danese e

Battilana:

(...)

Nicole - 'Ndo stai?

Barbara - Sono appena uscita.

Nicole - Sì?

Barbara - Mhm, mhm.

Nicole - Che fai?

Barbara - Sto pranzando adesso...

Nicole - Stai "pranzando" alle sette meno venti?

Barbara - Sì. Non ho fatto tempo neanche a pranzare oggi.

Nicole - Eh eh?

Barbara - E poi sto andando a prendere mia mamma, tra poco, che arriva a Milano.

Nicole - Sì, è arrivata tua mamma?

Barbara - Sì.

Nicole - Ah... capito. Mhm...

Barbara - E tu?... (mastica)...

Nicole - E io... niente, sono qua in piscina.

Barbara - Dove?

Nicole - Come "dove"?

Barbara - Ah, sei rimasta là?

Nicole - Certo.

Barbara - Mhm... Com'è andata?... (mastica)...

Nicole - Benissimo.

Barbara - Sì?

Nicole - Da Dio.

Barbara - Sì?

Nicole - Mhm, mhm.

Barbara - Bene.

Nicole - Te...?

Barbara - Eh, ma non torni?

Nicole - Quando? Dove?

Barbara - Non lo so, a Milano.

Nicole - No, no, no, no, sto qua. Sto qua. Sto qua.

Barbara - Ah sì?

Nicole - Penso di sì, non lo so. Sì...

Barbara - E **SIMONE**...?

Nicole - Boh, non... cioè, è a Milano lui.

Barbara - Ah.

Nicole - Mhm.

Barbara - Capito.

Nicole - Sì, sì. Lo vedrò domani.

Barbara - Ah, quindi torni domani?


Nicole - Eh... beh sì, penso di sì. O domani o dopodomani.

Barbara - Mhm... (mastica)... Ho capito.


Nicole - Te che fai?

Barbara - No, io non riesco a venire. A lui gliel'ho detto che, forse, non riuscivo a venire, al telefono, ieri.


Nicole - Mhm mhm?
Barbara - Mhm.
Nicole - Ho capito.
Barbara - Lui mi ha detto di andare lì oggi.
Nicole - T'ha detto di venir su oggi?
Barbara - Mhm, mhm. Sì.
Nicole - Eh, vieni.
Barbara - No, amore non posso.
Nicole - Ah... Ho capito.
Barbara - Ho lezione domattina... (mastica).... mia mamma arriva adesso...
Nicole - Mhm.
Barbara - ... non riesco. Cioè... devo fare gli esami.
Nicole - Mhm.
(NdP, segue breve pausa di silenzio, 03sec).
Nicole - Ho capito.
Barbara - Mhm. Ma anche la MARYS' è rimasta là?
Nicole - Io sono stanca morta, minchia... Sì, sì, anche la MARYSTHELL è rimasta.
Barbara - Mhm?... (mastica)...
Nicole - Sì.
Barbara - E poi...?... (mastica)...
Nicole - E, poi, è rimasta... la MARYSTHELL, la IRIS...
Barbara - Mhm, mhm.
Nicole - ... le gemelle, la LISA, l'ANNINA, la ROBERTA e poi la Marsiel(?)...
Barbara - Tutte?
Nicole - Sì, tutte.
Barbara - Ah sì?
Nicole - Mhm. Ho fatto le sette... (riso lieve)... Son stanca morta, ti giuro, non ce la faccio più.
Barbara - - ... (tossisce)... "hai fatto"...?
Nicole - ... le sette. Sono distrutta.
Barbara - E chi eravate?
Nicole - Eh, noi. Solite.
Barbara - Tutti?
Nicole - No... ma vah... No, tutti no.
Barbara - ... (tossisce)... Quindi, tu, LISA...
Nicole - Mhm.
Barbara - ... ANNA...
Nicole - Sì.
Barbara - ... anche MARYSTHELL?
Nicole - No.
Barbara - Ah. ROBERTA.
Nicole - Sì.
Barbara - Com'è?
Nicole - Carina.
Barbara - Sì?
Nicole - Mhm, mhm. Molto carina.
Barbara - Mhm.
Nicole - Secondo me è innamorato.
Barbara - Cosa?



Nicole - Secondo me è innamorato, lui.
 Barbara - Di lei?
 Nicole - Sì.
 Barbara - Abbastanza.
 Nicole - Secondo me sì. Secondo me ha perso la te...
 Barbara - [...] poi tanto.
 Nicole - ... secondo me ha perso la testa di brutto.
 Barbara - Tipo...? Dai, racconta... (tossisce)...
 Nicole - No, no, ha perso la testa BA'. Non... cioè, non... è innamorato. Gli piace da morire.
 Barbara - Ma anche lì?
 Nicole - Sì, sì, sì, sì. No, è una roba pazzesca, ti giuro. Non ho mai visto così in tutta la mia vita, con nessuno.
 Barbara - Ma davvero?
 Nicole - Ti giuro, **BARBIE**. Indicibile.
 Barbara - Tipo...?
 Nicole - Ma "tipo" che si vede quando un uomo è innamorato di una donna.
 Barbara - E ANNA...?... (riso lieve)...
 Nicole - Eh... no... beh... cioè, nel senso... no, boh... secondo me di più. Ma, sai, alla fine comunque... cioè... boh, si vede, è palese secon...
 Barbara - Ma ANNA come l'ha presa? L'ha capito? Sì.
 Nicole - Ma bene. Ma sì, ma chi se ne frega...? Non gliene frega niente, certo...
 Barbara - Eeh... sì, va beh... certo. Dai...
 Nicole - Va beh, ma tanto... cioè, non è che... nel senso... non toglie niente a nessuno. Cioè, nel senso, alla fine, è... è carino sempre e comunque con tutti, indistintamente. Poi lo sai che lui è un signore.
 Barbara - Ah... okay.
 Nicole - Per l'amor del Cielo... Però, un conto è essere signori, educati con tutti e un conto è, secondo me, quando un uomo perde la testa...
 Barbara - Ma no, ma si è rafforzato tutto... si è rafforzato lì in Sardegna.
 Nicole - Cosa?
 Barbara - Si è rafforzato lì in Sardegna.
 Nicole - Eh, va beh, ma io non l'ho mai visto andare in Sardegna, con una, da solo.
 Barbara - Come no?
 Nicole - No, per così tanto tempo, no.
 Barbara - Ma figurati...
 Nicole - Praticamente è due settimane che sono insieme mattino, pomeriggio e sera.
 Barbara - Eh?
 Nicole - Sono due sett...
 Barbara - Cosa?
 Nicole - ... sono due settimane che sono insieme mattina, pomeriggio e sera.
 Barbara - Amore...? Guarda che anch'io sono andata in Sardegna con lui, due anni, fa da sola.
 Nicole - Tu sei andata in Sardegna, con lui, due settimane da s... non ho capito.
 Barbara - Sì.
 Nicole - Cos'hai detto?
 Barbara - Sì.
 Nicole - Ah. Boh, non lo so, va beh, ti dico io ieri...
 Barbara - Aspetta un attimo.



(NdP, segue breve pausa di silenzio, sec)
Barbara - Ma no, quello non vuol dire niente, quello. Figurati... però...
Nicole - Beh, insomma... BARBARA, secondo me no. Ieri ha detto che si son fidanzati, a un certo punto.
Barbara - Ah... e infatti, questo è diverso.
Nicole - Ha detto che... ha detto che è la sua fidanzata. Ha detto che...
(NdP, segue breve pausa di silenzio, 03sec).
Barbara - Eh, son le campane amore, scusami. Non sono io.
Nicole - Ah, le campane.
Barbara - Sì, le campane in chiesa del ca...volo. Ohi?
Nicole - Poi lei è una... secondo me, è una intelligente. Molto furba, molto intelligente.
Barbara - ... "lei..."...?
Nicole - Una molto intelligente, una ragazza intelligente. Molto.
Barbara - Te l'avevo detto.
Nicole - Poi è laureata in infermieristica... Ti dico... secondo me... è avanti.
Barbara - Mhm, mhm... (tossisce)... Sì, avanti è avanti.
Nicole - Sì.
Barbara - E, quindi, si sta... ha detto che si sono fidanzati?
Nicole - Sì, sì. Era seduta di fianco a lui, l'ha fatta sedere di fianco a lui, alla sua destra. Io mi ero seduta... mi fa: "Tu, NICOLE, mettiti qua - tipo due posti più in là - che qua si siede ROBERTA", perché lei era su che si cambiava.
Barbara - ... "perché lei..."...?
Nicole - ... era su che si cambiava. Non posso urlare, **BARBARA**, cazzo...
Barbara - Ah sì?
Nicole - Sì. Mi fa: "Tu siediti qua, che qua c'è ROBERTA, così la conosci. Ci siamo fidanzati stamattina..."...
Barbara - Ah, stamattina...!? Si eran... aaah...
Nicole - Sì, sì, sì, sì, sì.
Barbara - Urca...
Nicole - Lei adesso...
Barbara - Quindi era anche abbastanza fresca, come cosa.
Nicole - ... lei ha detto... lei, adesso, è... non so dov'è andata. Lui fa: "Mi raccomando, torna. Non stare via tanto". Poi oggi a tavola l'ha chiamata subito per sapere se era arrivata. Minchia... ma 'na roba allucinante. Allucinante.
Barbara - Amore... è quello che ti avevo detto io al telefono. Era da un po' che non capitava. Sì, ma poi passerà, ricapiterà.
Nicole - Secondo me non gli passa.
Barbara - Ma figurati...
Nicole - Secondo me non gli passa.
(NdP, segue breve pausa di silenzio, 05sec).
Barbara - Amore... fidati. Prima o poi...
Nicole - Secondo me, no.
Barbara - Amore... è la stessa cosa. Ti elenco...?
Nicole - Ma sì...
Barbara - **ISA**...
Nicole - ... ma sì, va beh, però ti...
Barbara - ... **RENATA**...
Nicole - ... va beh, ho capito ma quelli erano altri tempi. Ultimamente io non l'ho mai visto così con nessuno. Ma tu de...



Barbara - Era da molto che non arrivava una ragazza così.
Nicole - ... ma tu devi vede... ma tu devi vedere come sono *picci-picci*, si dicono le cose nell'orecchio.... Madonna mia...
Barbara - Ti... ti... ti innervosisce un po', eh?
Nicole - Ti... vuoi la verità? Non me ne frega un cazzo... (ride)...
Barbara - Ma davvero?
Nicole - Ma che cosa me ne...? Io son contenta se lui è contento, **BARBIE**. Se lui è contento, ha trovato qualcuno con cui sta bene, io son contenta per lui.
Barbara - Mhm.
Nicole - Cioè... che cosa devo fare? Cioè, voglio dire, non è che... voglio dire. No?
Barbara - Mhm. Sì.
Nicole - Non è che mi vuole meno bene.
Barbara - Per lui, sì. Per lui, sì.
Nicole - Eh, va beh, ma... ho capito, ma a me chi... chi mi toglie qualcosa? Mica mi toglie qualcosa a me.
Barbara - Mhm.
Nicole - Cioè... cazzo me ne frega?
Barbara - Mhm, mhm, mhm.
(NdP, segue breve pausa di silenzio, 03sec).
Barbara - Ma siete rimaste tutte? No.
Nicole - Sì.
Barbara - Ah, sì?
Nicole - Tutte.
Barbara - Anche la **MARYS**?
Nicole - Sì.
Barbara - Ah. Cavolo, vorrei esser su anch'io, **NIKY**.
Nicole - Eh, vieni su se vuoi venire, scusami....
Barbara - Eh, non posso... Lo so, ma non posso. Sai quando vorresti ma non puoi?
Nicole - Certo.
Barbara - Come quando tu eri alle Seychelles e mi dicevi: "Uffa... vi invidio, vorrei star con voi". Ecco.
Nicole - Sì, ho capito, vi ho invidiato per il primo giorno, dopodiché, essendo alle Seychelles... sai com'è...
Barbara - Ovvio.
Nicole - ... l'invidia... (riso lieve)... ti assicuro che è passata in secondo piano.
Barbara - Ovvio. Però io... rosicherò perché son qui a studiare, non sono alle Seychelles... (riso lieve)... Eh, va beh, dai.
Nicole - Eh, va beh.
Barbara - Poi, dopo gli esami, son libera.
Nicole - Dai a... dai, amò. Vado, che torno di là, che vado a prendermi un aperitivo.
Barbara - Va bene. Brava.
Nicole - Un bacio.
Barbara - Un bacione. Ciao, amore. Ciao.
Nicole - Ciao, tesoro. Ciao.
Barbara - Ciao.
- Termine della telefonata -



Con particolare riferimento all'attendibilità di Danese Chiara, si deve osservare che la stessa ha spiegato in modo convincente il motivo per cui la notte stessa prestò il proprio telefono cellulare a Salemi per inviare dei messaggi a Fede, nonostante fosse rimasta scioccata dallo svolgimento della serata appena trascorsa, come dalla stessa dichiarato. Deve, infatti, rilevarsi che Fede si vantò con la giovanissima ragazza, da poco diciottenne, di potere influire sulle determinazioni della giuria del concorso di Miss Italia. Risulta perciò plausibile e logico che la stessa, oltremodo desiderosa di superare le selezioni che l'attendevano l'indomani a Salsomaggiore, cercasse – nonostante l'accaduto – di mantenere dei buoni rapporti con Fede, peraltro su sollecitazione dello stesso Salemi.

Risulta, inoltre, del tutto coerente con il racconto svolto dalle testimoni che le stesse avessero deciso, infine, di depositare una memoria alla Procura della Repubblica solo dopo che il loro nome fu associato dagli organi di stampa a delle escort.

A tale proposito, Danese Chiara ha spiegato in udienza, in modo genuino e mettendosi a piangere, della vergogna che ha provato e prova tutt'ora, anche per il dispiacere provocato alla propria famiglia d'origine. Del resto, il fatto che si trattasse di due ragazze che non avevano mai partecipato prima alle serate ad Arcore e quindi erano estranee all'ambiente è dimostrato dalla conversazione sopra citata in cui Fede riferisce a Mora di averle conosciute il 21 agosto. Si trattava, infatti, di due ragazze appena maggiorenti che frequentavano ancora le scuole superiori.

In relazione all'attendibilità di Battalina Ambra, osserva il Tribunale che i rilievi mossi dalla difesa non hanno in alcun modo inficiato la credibilità intrinseca della testimonianza resa.

In particolare, la difesa ha dato lettura in udienza di uno stralcio della conversazione telefonica del 24.8.2010 progr. 355 sull'utenza n. 348.6194042, asseritamente in uso ad Ambra Battilana. Tale conversazione non è stata trascritta nell'ambito del presente processo, ma la stessa risulta pienamente utilizzabile, atteso che il pubblico ministero non si è opposto alla seguente lettura: "Avv. Ghedini *Ambra: "io spero, anche io infatti, comunque vabbè, c'è sempre la stessa ragazza che si atteggia allo stesso modo". Roberta (il riferimento è del difensore – ndr.) Emilio: "quella c'è". Ambra: "E' così, poi fa: mi raccomando, silenzio. Mi raccomando, silenzio". "Ma chi ti parla?". "Tranquilla". Emilio dice: "Come? Come?". Ambra dice: "che continua a dire: silenzio, silenzio, mi raccomando". Emilio: "come a voi mi raccomando". Ambra:*



“sì”. “In che senso?”, dice Emilio. Ambra: “Nel senso di non parlare più che altro di quella cosa, del fatto...Sì, cioè della serata”. Ambra: “Sì, sì, sì”. Emilio: “Ma si riferisce a parlare di lei o voi che non dovete?”. Ambra: “Di lei, di lei, lei, lei, lei”. Emilio: “Di lei sì, la stronzona. A quella la devo far mettere proprio proprio totale, guarda”³⁴⁵.

Alla richiesta della difesa di chiarire quale fu il riferimento fatto dalla Bonasia, la teste ha ribadito che la ragazza le disse di non parlare della serata.

Osserva il Tribunale che il breve brano dialogico sopra riportato non si pone in contrasto con la deposizione della giovane, atteso che in tale conversazione, intercorsa tra Fede e la Battilana, non veniva nemmeno fatto un espresso riferimento a Bonasia Roberta, a tacer del fatto che risulta oltremodo difficoltoso apprezzare appieno il significato complessivo della conversazione incompleta.

La difesa ha dato lettura, inoltre, di un messaggio sms del 21.9.2010 inviato da Salemi alla Battilana – anch’esso non oggetto di trascrizione nel presente processo, ma pienamente utilizzabile per le considerazioni già svolte – del seguente tenore: “*Studia sempre il terreno di scontro, l’addestramento è niente, la volontà è tutto, la volontà di agire. Guarda che potere che abbiamo avuto in breve tempo. Sappiamo che uno dei venti uomini più potenti del mondo ti muore dietro e ti ha pensato tutta la sera. Come ti senti...*”.

La testimone ha spiegato, in modo esaustivo, che, evidentemente, il Salemi apprese da qualcun altro del particolare apprezzamento dell’imputato nei suoi confronti, ma lei, conoscendolo, non gli diede peso.

Infine, la difesa ha richiamato alcuni sms, peraltro non trascritti nel presente processo, scambiati tra Mora Dario e la giovane anche nel mese di ottobre 2010. Alla richiesta di dare una spiegazione del motivo per cui la giovane avesse mantenuto i contatti, la stessa ha confermato di avere continuato a lavorare con Mora Dario, fornendo così una spiegazione in sé plausibile dei predetti contatti e ribadendo di averlo conosciuto circa un anno prima della serata ad Arcore che poi non gli raccontò.

A precisa domanda la teste ha riferito di non avere inviato all’imputato, dopo la serata in esame, alcuna fotografia o messaggio. Su tale circostanza l’On. Rossi Maria Rosaria, assistente personale dell’imputato, ha dichiarato, in modo inaspettato, che arrivò a Palazzo Grazioli uno scritto asseritamente proveniente dalla Battilana con allegata una

³⁴⁵ V. trascrizione verbale d’udienza del 25.6.2012 p. 102.




foto della ragazza che ringraziava il Presidente del Consiglio della bella serata trascorsa ad Arcore. Ritiene il Tribunale del tutto inverosimile che la giovane avesse pensato di potersi giovare, inviando a distanza di tempo dalla serata che aveva lasciato piuttosto frettolosamente un ringraziamento scritto, per di più allegando una propria fotografia. Risulta inoltre poco credibile che l'On. Rossi possa davvero aver memorizzato un episodio tanto privo di rilevanza per il Presidente del Consiglio dei Ministri, quanto quello di ricevere una lettera di ringraziamento da una giovane ragazza di appena diciotto anni incontrata una sola volta.

La difesa si è poi a lungo dilungata, in sede di conclusioni³⁴⁶, sulla presentazione in data 1° dicembre 2010 da parte della giovane di una denuncia per violazione dell'art. 600 bis c.p. nei confronti di Paganelli Antonio ed anche per violazione dell'art. 609 bis c.p. nei confronti di Gino Ilario³⁴⁷, rappresentando che in udienza la testimone mostrava di ricordare poco e male tale vicenda, rispetto alla descrizione ricca di particolari dalla stessa fornita della serata trascorsa ad Arcore, suggerendo che quest'ultima fosse frutto di ricordi falsati, in quanto indotti dal confronto con Danese Chiara e dalla lettura di giornali.


La giovane ha ripercorso la vicenda in modo sofferto, spiegando di avere presentato la denuncia quando aveva già interrotto la relazione con Gino Ilario e dopo avere parlato con una psicologa che le fece comprendere l'anomalia di avere intrattenuto per qualche tempo un rapporto sessuale - sentimentale a pagamento all'età di diciassette anni con un uomo adulto. La stessa ha precisato, peraltro, di non avere steso personalmente l'atto di denuncia che fu predisposto da un legale, dando così una spiegazione logica delle divergenze emerse tra quanto dalla stessa riferito in udienza e quanto riportato nello scritto.

Ritiene il Tribunale che proprio la natura traumatica dell'episodio vissuto dalla Battilana, come emerso in modo evidente dalla attualità della sofferenza mostrata durante la testimonianza svoltasi a porte chiuse, fornisca la chiave di lettura delle incertezze della teste nel raccontare il proprio rapporto con Gino Ilario.

Ad ogni modo, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, da tale comprensibile ritrosia non discende l'inattendibilità della deposizione resa in ordine allo svolgimento

³⁴⁶ V. memoria in atti.

³⁴⁷ V. denuncia, relativa iscrizione nonché la richiesta di archiviazione del 15.5.2012, acquisiti su accordo delle parti ed allegati al verbale d'udienza del 25.6.2012.



della serata ad Arcore, evento dai contorni ben definiti che la Battilana ha mostrato di ricordare bene.

A fronte di tale quadro concludente, le dichiarazioni rese da alcuni partecipanti alla medesima serata che hanno diversamente riferito di non avere assistito ad alcuna scena a sfondo sessuale sono certamente menzognere.


A conferma di tale assunto va sottolineato che i testi della difesa, nell'evidente tentativo di nascondere il carattere della serata descritto dalle due giovani, hanno offerto testimonianze addirittura discordanti tra loro.

Con particolare riferimento alla statuetta lignea, Ronzulli Licia, europarlamentare del PDL eletta nel 2009, che intrattiene con l'imputato rapporti di familiarità, ha ammesso che, in effetti, durante la cena era girata tra i commensali una statuetta africana della fertilità con un fallo a molla, fornendo così una conferma al racconto della Battilana e della Danese; la stessa, tuttavia, ha dichiarato di non ricordare, in modo del tutto inverosimile tenuto conto della particolarità del tema, di avere assistito a delle scene di sesso orale mimato con la statuetta e di essersi allontanata subito dopo cena.

Anche suo marito, Cerioli Renato (amministratore delegato degli Istituti Clinici Zucchi di Monza e dell'Istituto Clinico Villa Aprica a Como, nonché, dal 2009, presidente della Confindustria di Monza e Brianza), ha concordemente dichiarato di avere visto una statuetta con l'organo sessuale in evidenza che aveva suscitato l'ilarità generale, ma ha precisato di non avere assistito ad alcuna scena a sfondo sessuale.

L'On. Rossi Maria Rosaria, parlamentare del PDL eletta alla Camera dei Deputati, nonché assistente personale dell'imputato, ha riferito non solo di non avere visto alcuna simulazione di rapporti orali, ma nemmeno la famosa statuetta. La teste ha, inoltre, dichiarato che quella sera proiettarono un film nella saletta sottostante e Mariani Danilo intrattenne gli ospiti nella sala discoteca con della musica: alcune ragazze si travestirono e si esibirono in spettacoli (ad esempio una ragazza si travestì da poliziotta e rimase in corpetto con paillettes), ma nessuna rimase nuda, né tantomeno si fece toccare in modo lascivo; nessuna poi si avvicinò tanto a Berlusconi da toccarlo.

Il fatto che circolò durante la cena una statuetta fallica è stato invece confermato da Brunamonti Lorenzo, cameriere personale dell'imputato dall'anno 2008, il quale ha dichiarato di averla portata personalmente dall'Angola. Però si trattava – a suo dire – di una statuetta di legno intarsiato raffigurante un uomo nudo, senza l'organo sessuale in erezione, che Berlusconi fece subito allontanare.



Al contrario, Puricelli Giorgio (Consigliere regionale della Lombardia nonché collaboratore dell'imputato fin dal 1999, dopo avere svolto l'attività di fisioterapista per la squadra del Milan) ha ricordato che la statuetta presentava l'organo sessuale eretto, precisando di non avere assistito ad alcuna scena di tipo sessuale. Così anche Losi Simonetta, moglie di Mariani Danilo, esibitasi quella sera come cantante, ha riferito di avere visto una statuetta in legno di circa 30 cm. portata dall'Angola da un cameriere. Pur confermando che l'oggetto era dotato di un meccanismo a molla, premendo il quale si metteva in mostra il pene, ha negato di avere assistito a scene di natura sessuale.

Mariani Danilo, presente a molte serate ad Arcore in qualità di musicista (circa quindici – venti serate all'anno dal 2006), ha dichiarato di essersi esibito con canti e musica anche nella sala sottostante, dal medesimo descritta in modo del tutto identico al racconto delle testimoni, trattenendosi fino alla fine delle serate. Ha confermato, inoltre, che le ragazze si esibivano in coreografie e balletti a tema, travestendosi con magliette del Milan o con dei bustini, ma senza mai denudarsi. Secondo la valutazione del testimone, i balli erano provocanti, ma non comprendevano alcun contatto fisico di natura sessuale con Berlusconi.

In definitiva, il racconto delle giovani Battilana e Danese ha trovato una positiva conferma in relazione alla presenza di una statuetta lignea raffigurante un uomo nudo, atteso che anche molti stretti collaboratori dell'imputato hanno dichiarato di averla vista.

Le contraddizioni dei testi della difesa, artificialmente tese ad eliminare ogni connotazione sessuale ai comportamenti delle ospiti e del padrone di casa, finiscono al contrario per confermare il racconto delle due giovani ragazze.

Il sistema prostitutivo ed i riscontri alle dichiarazioni di El Mahroug Karima sul contenuto delle serate indicate nel capo d'imputazione

Alla luce delle risultanze dibattimentali sopra esposte, ritiene il Tribunale che le iniziali dichiarazioni rese da El Mahroug Karima, in merito al contenuto prostitutivo delle serate a cui la stessa certamente partecipò, abbiano dunque trovato un pregnante riscontro nelle testimonianze rese da Tumini Melania, Makdoun Maria, Teatino Natascia, Fadil Imane, Danese Chiara e Battilana Ambra.

Fin dall'estate del 2010 la minore aveva, infatti, fornito ai pubblici ministeri una descrizione dello svolgimento e della chiara connotazione sessuale delle serate

pienamente corrispondente al racconto delle testimoni citate, che – giova ricordarlo – non erano mai entrate in contatto tra loro, né con la predetta El Mahroug.


Deve evidenziarsi, in particolare, la perfetta sovrapposizione dei racconti delle giovani in ordine a plurimi particolari.

Invero:

- risultano del tutto analoghe a quelle riferite dalla El Mahroug le modalità con cui le ospiti venivano introdotte presso la residenza dell'imputato, senza alcun controllo particolare, atteso che le stesse venivano presentate da persone già gravitanti nell'entourage del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- un dato ricorrente è la presenza di molte ospiti femminili, anche venti per volta, tutte di giovane età, a fronte di pochissimi ospiti di sesso maschile, oltre all'imputato, individuabili in Fede, Mora e pochi altri, quali Puricelli Giorgio o Rossella Carlo;
- anche la scansione delle serate, come desumibile dal racconto di El Mahroug, collima con quella narrata dalle testimoni sopra indicate: 1) la cena, contraddistinta da regali da parte di Berlusconi alle ospiti femminili quali gioielli o monili di vario genere, che, a volte, prevedeva già dei momenti di interazione sessuale con l'imputato; 2) il dopocena, denominato *bunga bunga*, caratterizzato da esibizioni a carattere erotico e da palpeggiamenti tra le ragazze e tra queste ed il padrone di casa; 3) il pagamento delle giovani donne con una busta contenente denaro contante, con banconote del taglio da 500 euro; 4) la permanenza presso l'abitazione dell'imputato di alcune giovani per la notte, scelte dal padrone di casa, a fronte del pagamento di un'ulteriore somma di denaro più cospicua.

Non vi è dubbio che l'attività svolta durante il dopocena, così come descritta, deve essere inquadrata nella tipologia giuridica degli atti sessuali e che questi fossero posti in essere dalle ragazze a fronte dell'aspettativa di una retribuzione correlata al compimento degli stessi e che veniva effettivamente corrisposta all'esito della serata; il pernottamento presso la dimora dell'imputato era certamente ambito dalle giovani che ottenevano in tal modo una maggiore remunerazione. E' di tutta evidenza che il maggior guadagno fosse necessariamente ancorato al compimento di ulteriori atti sessuali.

Ciò posto, El Mahroug Karima confidò ad alcune persone (quali Brivio Eva, Giribaldi Elisabetta, Graziani Gigliola Nicola e Giallongo Pasqualina), non solo di avere preso



parte ad alcune serate ad Arcore presso la residenza dell'imputato, ma anche di avere in tali occasioni ricevuto del denaro e dei gioielli.

In effetti, il fatto che El Mahroug Karima abbia tratto dalla propria partecipazione alle serate presso Villa San Martino degli ingenti guadagni si evince con certezza dalle seguenti circostanze:

- alcuni testimoni (Samarati Massimo, Caroppo Stefano, Pasquino Caterina, Villa Giuseppe, Randazzo Grazia, Pennuto Giuseppe)³⁴⁸ hanno dichiarato di avere notato che la ragazza mostrava di avere la disponibilità di molto denaro contante, con banconote dal taglio di 500 euro;
- l'autore del furto commesso il 1° maggio 2010 ai danni di El Mahroug Karima fu trovato in possesso della somma complessiva di ben 5.500 euro in contanti, in banconote da 500 euro, appena sottratta alla ragazza;
- in occasione del controllo effettuato dalle forze dell'ordine il 22 settembre 2010 a Genova, la minore fu trovata in possesso della somma contante di euro 5.070, di cui dieci banconote da 500 euro, che ritirò a Milano accompagnata da Silvestri Vincenzo.

La veridicità del racconto fornito dalla minore ha trovato, poi, ulteriori riscontri negli accertamenti esperiti dalla polizia giudiziaria a seguito delle perquisizioni eseguite il 14.1.2011.


Innanzitutto, presso le abitazioni di Espinosa Arisleida, Guerra Barbara, Toti Elisa, Visan Ioana, Berardi Iris, Sorcinelli Alessandra e Garcia Polanco Maria Esther³⁴⁹ furono rinvenute banconote da 500 euro, ossia di taglio identico a quelle ricevute da El Mahroug Karima come corrispettivo della sua partecipazione alle serate di Arcore.

A tale proposito, l'isp. Sorbo Luigi ha dichiarato che furono rinvenute anche delle buste bianche che recavano a margine l'indicazione di un numero corrispondente alla quantità di denaro sequestrato presso le rispettive abitazioni di Guerra Barbara, Toti Elisa, Visan Ioana e Berardi Iris.

In secondo luogo, come raccontato non solo da El Mahroug Karima, ma anche da Tumini Melania e da Fadil Imane, alcune partecipanti alle serate risiedevano

³⁴⁸ V. il paragrafo "La ricostruzione delle vicende di El Mahroug Karima di interesse in relazione ai fatti per cui si procede".

³⁴⁹ V. relativi verbali di perquisizione nonché fotocopie delle banconote sub faldone 12P/19P fogliazione 829 ss. del Tribunale.



effettivamente in alcune abitazioni site a Milano in via Olgettina n. 65 e l'imputato si accollava il pagamento dei relativi canoni di affitto.


L'ass.te Pavone Pierfrancesco ha, infatti, verificato che il complesso immobiliare di via Olgettina n. 65 appartiene alla società La Friza srl e che gli appartamenti in questione venivano gestiti da Fabbri Marcello il quale teneva i contatti con Minetti Nicole³⁵⁰. In particolare, l'operante ha precisato di avere appurato che tale Mantovani Daniela ricopriva l'incarico di amministratore unico, ma che la società veniva di fatto gestita da Fabbri Marcello e che le quote societarie erano suddivise tra la società Gaia srl (di proprietà di Galletti al 50% e di Monteverdi Paolo al 50%), la società Tetris spa ed una terza società di diritto lussemburghese.

Sulla scorta delle risultanze delle intercettazioni telefoniche e degli accertamenti effettuati all'agenzia delle entrate, del territorio e presso i gestori di luce e gas, l'ass.te Pavone ha poi accertato che alcuni immobili risultavano di fatto occupati da Berardi Iris, Toti Elisa, Espinosa, Visan Ioana, Garcia Polanco³⁵¹, nonostante i relativi contratti di affitto fossero intestati a Minetti Nicole.

Inoltre, esaminando la copia informatica dei pagamenti delle bollette degli appartamenti in questione, conservata dagli uffici postali, il teste ha verificato che n. 21 pagamenti furono effettuati in due uffici postali situati all'interno degli uffici della società Mediaset di Segrate e Cologno Monzese, contestualmente al pagamento di bollette inerenti l'Inps di Berlusconi Piersilvio e di Berlusconi Barbara, nonché del cognato dell'imputato.

³⁵⁰ V. deposizione resa all'udienza del 7.5.2012 da Fabbri Marcello il quale ha confermato tale circostanza.

³⁵¹ V. deposizione resa all'udienza del 30.1.2012 in cui l'ass.te Pavone ha specificato che nella Scala A, al sesto piano, il contratto risultava stipulato da Minetti Nicole, con canone annuo di 12.000 euro, ma l'appartamento risulta occupato da Berardi Iris, posto che i contratti di luce e gas erano a suo nome; nella Scala B al quarto piano, l'appartamento era occupato dalla gemella De Vivo con un contratto a lei intestato con un canone annuo di 9.600 euro; nella Scala D al primo piano, l'appartamento risultava occupato da Toti Elisa, atteso che il contratto di locazione dell'appartamento e del box era a lei intestato con un canone annuo per l'appartamento di 7.200 euro e di 1.200 euro per il box; nella Scala D al quarto piano, il contratto era intestato a Minetti Nicole con un canone di euro 6.960, ma il teste verificò la presenza di Espinosa all'interno dell'appartamento; sempre nella scala D al quarto piano, un altro appartamento era occupato da Guerra Barbara, posto che il contratto di affitto ed i contratti relativi alle utenze di gas ed acqua erano a lei intestati; un altro appartamento locato dalla Minetti risultava occupato da Visan Ioana; un altro ancora risultava intestato a Garcia Polanco con un contratto di locazione che prevedeva un canone pari ad euro 13.380. L'effettiva disponibilità in capo alle ragazze degli appartamenti in questione è stata riscontrata in occasione dell'esecuzione delle perquisizioni effettuate il 14 gennaio 2011. In particolare, il teste ha precisato di avere accertato che Minetti Nicole provvedeva, per il tramite di Spinelli Giuseppe, al pagamento anche delle bollette delle occupanti degli appartamenti. V. inoltre, la documentazione sub faldone 8P/19P fogliatura del Tribunale 1033 ss.



Inoltre, dall'estratto conto bancario della Minetti è emerso che la stessa provvedeva a bonificare alla società Friza s.r.l. il denaro dovuto per il pagamento dei canoni di affitto soltanto dopo avere ricevuto un bonifico da parte dell'imputato di un importo corrispondente³⁵².

In terzo luogo, le forze dell'ordine hanno accertato che alcune delle assidue partecipanti alle serate e precisamente Guerra Barbara, Sorcinelli Alessandra, Toti Elisa, Cioffi M. Letizia, Faggioli Barbara, Yushchak Marianna e Skorkina Raissa risultavano intestatarie di autovetture materialmente acquistate dall'imputato³⁵³.

Per quanto riguarda i beni sequestrati a El Mahroug Karima il 28 ottobre 2010 ed il 14 gennaio 2011, il Vice Questore Aggiunto Ciacci Marco ha riferito, inoltre, che alcuni gioielli della stessa marca furono rinvenuti anche durante le perquisizioni nei confronti di Berardi Iris e di Minetti Nicole.

In particolare, dal confronto dei gioielli sottoposti a sequestro, emerge che quest'ultime detenevano un bracciale in maglia marca Nicotra di San Giacomo del tutto identico a quello sequestrato a El Mahroug Karima, come si evince dalla visione delle fotografie ritraenti il materiale in questione³⁵⁴.

Con particolare riferimento alla collana Re Carlo sequestrata a De Conceicao Santos Oliveira Michelle che El Mahroug Karima rivendicò come propria, in quanto regalata dall'imputato, deve essere evidenziato che il gioiello risulta acquistato in stock dalla Digitalia'08 s.r.l., società riconducibile all'imputato, come riferito dall'isp. Damiani

³⁵² In particolare, il teste ha precisato di avere rilevato che il 26.7.2010 la Minetti riceveva dall'imputato un bonifico per prestito infruttifero ed il 30.7.2010 effettuava poi un bonifico alla Friza Srl per un totale di 12.750 euro; anche il pagamento del canone di euro 5.176, relativo all'abitazione dalla stessa occupata in via S. Cecilia n. 4, veniva dalla stessa effettuato soltanto dopo avere ricevuto una somma di denaro corrispondente dall'imputato. V. documentazione bancaria sub faldone n. 17 acquisita all'udienza del 25.5.2012 nonché deposizione del Vice Questore Aggiunto Bertoli Giorgio all'udienza del 12.12.2011, in ordine alla documentazione cartacea rinvenuta durante la perquisizione nei confronti di Minetti Nicole e, in particolare, di un rendiconto che costituisce il riscontro delle somme in ingresso ricevute da Berlusconi in contestualità rispetto ai pagamenti in uscita per il pagamento dei canoni di affitto.

³⁵³ V. documentazione sub faldone 8P/19P fogliatura del Tribunale 1146 ss, 1218 ss., 1240 ss. e 1247 ss. del Tribunale, nonché deposizione resa all'udienza del 30 gennaio 2012 dal Sovr.te Venturini Ascenzio il quale ha dichiarato che il pagamento veniva effettuato con bonifici provenienti dall'imputato o con assegni circolari emessi dal Rag. Spinelli, il fiduciario di Berlusconi; v. altresì deposizione dello stesso Spinelli Giuseppe.

³⁵⁴ V. fascicoli fotografici sub faldone n. 13P/19P rispettivamente fotografia n. 25 e 26 dei beni sequestrati il 28.10.2010 a El Mahroug Karima e n. 1, 2, 3 di quelli sequestrati a Berardi Iris, nonché n. 1, 2 e 17 di quelli sequestrati a Minetti Nicole.

Paola³⁵⁵ e che ulteriori gioielli di marca Recarlo furono poi rinvenuti in occasione delle perquisizioni eseguite il 14 gennaio 2011 nei confronti Berardi Iris, Sorcinelli Alessandra e Toti Elisa³⁵⁶.

Le circostanze di natura oggettiva appena esposte sono indicative, non solo della attendibilità del racconto effettuato dalla minore nell'estate del 2010, ma anche del meccanismo retributivo delle giovani donne a fronte di prestazioni sessuali con monili e gioielli - anche di un certo valore - con autovetture, con la disponibilità di appartamenti in via Olgettina n. 65 e con utilità quali contratti di lavoro in Mediaset, così come desumibile dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche.

La natura prostituiva delle serate presso la residenza del Presidente del Consiglio emerge chiaramente anche dal tenore esplicito dei colloqui intercorsi tra le protagoniste le quali percepivano un maggior compenso quando rimanevano la notte ad Arcore.

E' di tutta evidenza, infatti, che il mero pernottamento - a detta di alcune testimoni riconducibile a pretese ragioni di ospitalità, onde evitare di mettersi in viaggio la notte per rientrare presso la propria abitazione o a causa della lontananza da casa³⁵⁷ - non avrebbe certo comportato un esborso in denaro da parte dell'imputato.

La lettura delle seguenti conversazioni telefoniche non lascia margine a dubbi di sorta.

Stralcio dal progr. 1375 sull'utenza di Garcia Polanco Maria Esther³⁵⁸ del 20.9.2010 ore 12.06 in cui la predetta commenta con Minetti Nicole la serata del 19 settembre 2010 a cui prese parte Tumini Melania:

Mary' - Amò....?

Ni' - Ehi...

Mary' - Allora...?

Ni' - ... (sospira)... Sono nel letto. Tu?

Mary' - Anch'io. Mi sono svegliata adesso.

Ni' - Anch'io, amò. Ero ubriaca fradicia, ieri sera, cazzo...

Mary' - Ah sì?

Ni' - Minchia...

Mary' - Ma sei andata a casa?

Ni' - Sì, sono venuta qua da SIMO'.

Mary' - Mhm, mhm.

³⁵⁵ V. inoltre lettera datata 29.7.2010 della Recarlo con allegata la lista degli acquisiti effettuati dalla società indicata nonché relativa visura camerale sub faldone 8P/19P fogliazione del Tribunale 841 ss.

³⁵⁶ V. fascicoli fotografici sub faldone già citato: fotografia n. 11 dei beni di Berardi Iris, n. 3 di Sorcinelli Barbara, n. 4 - 10 di Toti Elisa.

³⁵⁷ V. deposizione rese da Barizonte Lisa all'udienza del 12.11.2012 e da Garcia Polanco Marystelle a quella del 25.5.2012.

³⁵⁸ V. deposizione resa all'udienza del 25.5.2012 in cui la teste non riesce a dare alcuna spiegazione credibile al contenuto delle conversazioni riportate.

Ni' - Guarda... sono incazzata nera, amò. Son tristissima.
 Mary' - Anch'io, un po'. Ma per quella storia lì?
 Ni' - Sì.
 Mary' - Cos'è che ti ha detto?
 Ni' - Ma niente, mi ha detto... "Sì..."... sai come fa lui: "Sì... ho già parlato con... con quella persona. Adesso..."...
 Mary' - Ma devi dirglielo tu: "Non ha detto così".
 Ni' - ... mi fa: "Non è così facile", faccio: "Ma come "non è così facile"? Cazzo..."...
 Amò, ma sai qual è il problema? Che a lui non gliene frega niente.
 Mary' - Mhm.
 Ni' - Non gliene frega un cazzo.
 (NdP, segue breve pausa di silenzio, 03sec).
 Mary' - Mah!
 Ni' - Boh...
 Mary' - Mhm, mhm...
 Ni' - Io non come fare.
 Mary' - Eh, le ragazze sono lì. Mi piacerebbe andare a pranzo oggi, là.
 Ni' - Chi è che c'è? La DIANA...?
 Mary' - ARIS', DIANA, IRIS, la FICO...
 Ni' - Mhm, mhm.
 Mary' - ... eh... quelle che sono rimaste.
 Ni' - **Mhm.** Ma tu l'hai sentita, la **DIANA**?
 Mary' - No.
 Ni' - Mhm. Ma dici che rimangono lì anche stasera?
 Mary' - No, non credo. Però, per pranzo, sicuro ci saranno, alle due.
 Ni' - Mhm. E te vuoi andar su a pranzo?
 Mary' - Mi piacerebbe.
 Ni' - Sì?
 Mary' - Mhm, mhm. Io l'ho detto del Bagaglino, eh?
 Ni' - E lui cos'ha detto?
 Mary' - Che martedì... domani... c'ha l'appuntamento con **PINGITORE**.
 Ni' - Ah, sì?
 Mary' - Gli ho detto: "Mi metti, per favore?", m'ha detto: "Sì, va bene. Adesso... domani parlo". Speriamo, amore.
 Ni' - Minchia... speriam davvero, guarda amò.
 Mary' - Mhm, mhm.
 Ni' - Sai che quella, poi, è la botta grossa, eh?
 Mary' - Eh, infatti... per quello volevo vi... cioè...
 Ni' - Ma quella della stronza della **FICO**, invece... guarda... da prendere a calci nel culo.
 Mary' - Eh.
 Ni' - Lei e la **BARBARA** di merda...
 Mary' - Hai visto la **BARBARA** com'è?
 Ni' - Madonna mia... ma l'ha cacciata ieri sera, la **BARBARA**, eh?
 Mary' - Nooo...!
 Ni' - Amò, sì, mi ha chiamato la **LISA**, la Cubana, alle quattro... ieri sera e mi ha detto:
"NI' - mi fa - una scena bruttissima - m'ha detto - la **BARBARA** è rimasta lì per ultima,
fino alla fine..."...
 Mary' - Mhm.

Ni' - ..."... convinta che lui gli dicesse di rimanere. Lui la guarda e gli fa: "Te vai a casa"".

Mary' - Oh, mio Dio...

Ni' - ... (riso lieve)... Amò, te lo giuro.

Mary' - No... cioè, non ce la fa più di lei, amò.

Ni' - *Ntz...* No, no... lei è alla canna del gas.

Mary' - Mhm, mhm.

Ni' - Ma con quel corpetto e il reggicalze, come mi ero vestita io...

Mary' - Le hai vis...?

Ni' - ... l'altra volta.

Mary' - ... le hai viste?

Ni' - È ridicola, dai... È ridicola.

Mary' - Te l'ho detto, è invidiosa. Poi non mi piace con questi capelli...sembra uscita da un film... anni '40, ma non come protagonista.

Ni' - Come... come... *back-up*.

(ndP, "attrice di back-up" = intesa come attrice di riserva o rinforzo)

Mary' - Veramente. Questi capel... e questo taglio e questi capelli...

Ni' - *Ntz...*

Mary' - Boh...

Ni' - ... (sospira)...

(...)

Mary' - Amò... che facciamo? Andiamo a pranzo, li?

Ni' - Mah... boh... non lo so. Io non penso, tanto non cambia niente.

Mary' - Però voglio farglielo capire chiaro questo... eh... Io gli ho detto...

Ni' - A chi?

Mary' - ... a lui. Ma io gli ho detto anche... gli ho detto: "PAPI... eh, io..."...

Ni' - Mhm.

Mary' - ... "... il favore che t'avevo chiesto..."...

Ni' - Sì. Sì.

Mary' - ... "... la lettera..."...

Ni' - Sì.

Mary' - ... "... io faccio gli anni in Dicembre, vorrei che tu mi aiutassi, perché almeno..."", mi ha detto: "Eh... eh... va bene..." fa, però... Però io gli sto dietro, finché non mi aiuta veramente.

Ni' - Ascoltami a me: tu quand'è che registri "Colorado", 'sta settimana?

Mary' - Settimana prossima, amò.

Ni' - Questa settimana sei libera?

Mary' - Sì.

Ni' - Mercoledì andiamo a Roma.

Mary' - Sì?

Ni' - Sì, va giù anche la **BARBARA GUERRA**.

Mary' - Allora io vengo.

Ni' - Mercoledì, amò.

Mary' - Sì, sì, sì... Vengo.

Ni' - Fidati di me, mercoledì. Io non ho un cazzo da fare 'sta settimana.

Mary' - Eh, neanch'io.

Ni' - Bisogna stargli addosso, cazzo...! Non bisogna lasciarlo un attimo.

Mary' - Sì, sì... infatti.

Ni' - Ma, oggi, andare a pranzo, secondo me non ci conviene perché, tanto, lui non c'ha voglia. C'ha i cazzi suoi... c'ha gli appuntamenti...
 Mary' - Mhm, mhm.
 Ni' - ... c'ha mille cose, capito? E poi c'ha visto ieri sera...
 Mary' - Almeno lo chiamo e glielo dico... verò?
 Ni' - Che cosa?
 Mary' - Glielo ripeto quella della...
 Ni' - Stasera.
 Mary' - ... del Bagaglino.
 Ni' - Stasera lo chiami e glielo dici.
 Mary' - Mhm, già... infatti... perché... guarda...
 Ni' - *Mierda*.
 (NdP, segue breve pausa di silenzio, 03sec).
 Ni' - *Mierda. Mierda*.
 (NdP, segue breve pausa di silenzio, 02sec).
 Ni' - Ma, secondo te, perché...
 Mary' - Ma ieri sera...
 Ni' - ... fa così, che fa lo schivo?
 Mary' - Amò... ma anche a me... ma hai visto quanto me ne ha dato? Lui non ne dà più di... adesso mi... mi... mi ha abbassato mille euro, cavolo...
 Ni' - Ma perché?
 Mary' - Ma non lo so. Mi sta dando 4mila euro, ultimamente. Mhm.
 Ni' - Mhm.
 Mary' - Mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm.
 Ni' - Amò... io, guarda... ti dico... (sospira)... non bisogna mollarlo un attimo.
 Mary' - Eh, infatti...
 (NdP, segue breve pausa di silenzio, 03sec).
 Mary' - Mhm, lo so...
 Ni' - Ma tu lo chiami adesso? Lo provi a chiamare?
 Mary' - Volevo... no, dopo lo chiamo. Chiamo magari la **DIANA**, così mi dice...
 Ni' - Eh, chiamala.
 (...)

Stralcio dal progr. 1389 sulla medesima utenza del 20.9.2010 ore 13.01 in cui emerge evidente la consegna di denaro:

Donna (My)- *Ah... okay. Che dico... la notte tutto bene?*
 Donna - *Dopo ti racconto...*
 Donna (My)- *Okay...*
 Donna - ... *(ride)*...
 Donna (My)- ... *(riso lieve)*...
 Donna - In pratica la... *mi è toccato dovermi fermare a dormire lì, non c'erano camere...*
 Donna (My)- *Mhm, mhm...*
 Donna - ... *perché si sono fermate una... molte donne...*
 Donna (My)- *Sì...*
 Donna - ... *e il tremendo non mi ha portata nella sua...*
 Donna (My)- *Ahi, mamma mia...*
 Donna - *Senza avvisarmi... il buono è che mi sono trovata lì... e incontro la... ARIS' e la A... la LOA... e I...*

Donna (My)- Sì.
 Donna - Ah. Eh, ecco...
 Donna (My)- **IRIS. ARIS'**.
 Donna - **IRIS. ARIS'**... ah, okay.
 Donna (My)- Mhm, mhm.
 Donna - In pratica dopo la **IRIS** e... l'ha mandata in un'altra camera, no...? E [...] che io...
 Donna (My)- Mhm, mhm.
 Donna - Perché già... la **ARIS'** mi raccontò che di notte entrò con lei...quando ricevette il denaro...
 Donna (My)- Mhm, mhm.
 Donna - ... e le diede di p... poiché entrò con Aris' le diede più... più di quello che lei sperava, no...? Ed era molto contenta...
 Donna (My)- Sì.
 Donna - ... poiché le ha dato il doppio.
 Donna (My)- Mhm, mhm.
 Donna - E... e, quindi, di notte, dato che voleva dormire con lui per spillargli qualcosa la mattina...
 Donna (My)- Sì, sì.
 Donna - ... e lui l'ha mandata in un'altra camera... eh eh... e lei è rimasta fregata, la mattina, quando si è alzata.
 Donna (My)- Ah...
 Donna - Poiché era [...] sai... Ah, sì.
 Donna (My)- Mhm.
 Donna - E la... la **ARIS'** non sapeva cosa dirle. Però, se io [...]. che tanto...
 Donna (My)- Oh Dio...
 Donna - Minchia... ragazzi... E, dunque... allora: domani possiamo vederci però... per forza...
 (...)

Analoghi commenti venivano svolti da Barizonte Lisa³⁵⁹ nella conversazione del 20.9.2010 ore 2.49 progr. 23 con Minetti Nicole:

Donna (M) - *Ninin...!*
 Li' - Oh... ma io non lo so la **BABI** che faccia di merda che ha...
 Donna (M) - Perché? Cos'è successo?
 Li' - ... (riso lieve)... È rimasta lì fino alla fine perché così, dopo, lui le ha detto di andare a casa... (riso lieve)...
 Donna (M) - Lui le ha detto di andare a casa?
 Li' - Sì... (riso lieve)...
 Donna (M) - Non è vero...!
 Li' - Ti giuro.
 Donna (M) - ... (ride)...
 Li' - No... ma io non lo so con che faccia di merda rimane sempre fino alla fine...
 Donna (M) - Eh...
 Li' - Cioè... come se lei fosse la principessa sul pisello. Cioè, io non lo so...

³⁵⁹ Barizonte Lisa, escussa all'udienza del 12.11.2012, ha dichiarato, nonostante il chiaro contenuto della conversazione captate, che era seccata del fatto che si fermasse a dormire la Faggioli.

Donna (M) - Amore, ma se... fidati, che lei si becca una di quelle *tranvate*... ma una di quelle *tranvate*, se non si sveglia, che te la raccomando, fidati.

Li' - Mah...

Donna (M) - Ma lei proprio si prende una *sventata*...

Li' - Che vergognaaaa...

Donna (M) - ... 'na figura di merda atroce. Ma infatti, ma io dico... ma, tanto...

Li' - Cioè, tu dici: "Andiamo tutti su".

Donna (M) - Certo, certo.

Li' - ... poi devi chiedere per rimanere...

Donna (M) - Certo.

Li' - ... e quel che devi fare e amen, no?

Donna (M) - E, quindi, lei è partita? È andata via con la sua macchina?

Li' - Sì, è andata... via vicino a me praticamente.

Donna (M) - ... (ride)...

Li' - Maaamma...

Donna (M) - Era incazzata?

Li' - Era incazzatissima.

Donna (M) - Sìii?

Li' - Sì, sì, era incazzatissima. Eh, ma che cazzo... ma mica...eppure c'era posto, eh...? Perché sai che conosciamo ormai le stanze... (riso lieve)... c'era, no...?... posto.

Donna (M) - Certo.

Li' - Lei era convinta...

Donna (M) - Certo.

Li' - ... convinta. Mi dispiace per lei, ma non può fare così sempre. Cioè, anche perché, veramente, è... è brutto questa cosa.

(...).

Li' - No, lei è stata nel gruppo di quelli che eran rimasti.

Donna (M) - Certo.

Li' - Quindi lei era convintissima...

Donna (M) - Certo, insieme alla RAFFAEL... ma lei era convinta di rimanere perché c'era RAFFAELLA, capito? Era convinta che facendo.... la scema con RAFFAELLA sarebbe rimasta, ma... non funziona così.

Li' - Certo, per cui poi ha detto: [...]. "Tu, tu, tu, e tu vai via, eh", "Nooo...!"... che bello...

Donna (M) - ... (ride)... Mamma mia.... pazzesco, amò, pazzesco...

Li' - [...]. Dai... e che dobbiamo fare? Anche l'altra volta l'ha [...], eh?

(...)

Rigato Giovanna, parlando al telefono con Cipriani Francesca, commentava il fatto che Berlusconi aveva elargito del denaro a tutte le partecipanti alla serata del 19 settembre 2010 a cui prese parte Tumini Melania³⁶⁰.

³⁶⁰ V. inoltre Sms di cui al progr. 206 del 20.9.2010 ore 3.38 inviato dalla Cipriani del seguente tenore "Tutto ok bellezza? Preso il regalo? Quando l'ho salutato mi ha detto che domani chiama per il mio contratto" e la risposta dalla stessa ricevuta "Sì bellezza tutto ok mi ha dato un braccialettino d'oro e due mila a tutte..ne ero sicura che l'avrebbe fatto a chiamare..a domani...notte tvtttttb". V. inoltre progr. n. 203 del 20.9.2010 ore 3.42.

In udienza entrambe le testimoni hanno dichiarato che non accadde invece nulla di particolare quella sera, senza peraltro fornire alcuna spiegazione del motivo per cui venivano effettuate tali elargizioni³⁶¹.

Si riporta uno stralcio dalla conversazione telefonica di cui al progr. 210 del 20.9.2010 ore 13.49 sull'utenza in uso a Cipriani Francesca:

Donna - Bella...?

Cipriani - Ehi. Scusami...

Donna - Tutto bene?

Cipriani - ... eh, ma... eh, perché stanotte ero distrutta, io. Mi sono svegliata ora.

Donna - Tranquilla. Tranquilla. Non c'è problema.

Cipriani - Oggi mi riposerò, perché stanotte mi veniva anche da rimettere per la stanchezza... e vedo doppio. Per cui... ho tirato un po' troppo la corda, a far tardi, in 'sti giorni. Mhm.

Donna - Sì, tranquilla, dai. Ah, sai che mi hanno chiamata?

Cipriani - Veramente!?

Donna - Sì. Sì. Volevo dirte...

Cipriani - Daiiii...!

Donna - Praticamen... (riso lieve)...

Cipriani - Dai...! Ti ho detto: "Tranquilla". Minchia... Donna - Sì, mi... guarda, adesso sono a cena con una mia... un... sì, a "cena"... guarda, sono fusa... a pranzo con una mia parente, qui a casa, che avevamo invitato.

Cipriani - Bene.

Donna - Tra il bambino, 'sta roba, **FRANCO** che mi chiamava al telefono...

Cipriani - Fregatene. Ti han chiamata? Fre... manda a fa'n culo tutto.

Donna - Ecco.

Cipriani - Ti hanno chiamata. Okay?

Donna - Mi hanno chiamata.

Cipriani - Eh.

Donna - Son contenta e... mhm... praticamente ho l'incontro alle tre. Infatti adesso devo muovermi perché son le due.

Cipriani - Bene...! Già oggi? Minchia...!

Donna - Sì. Con il produttore di "Domenica 5".

Cipriani - Minchia...!

Donna - "Produttore", cioè quello che mette i soldi per... mhm...

Cipriani - È lui che... sì, sì. Eh, quello comanda più degli autori, il produttore, perché mette i soldi per produrre. Eh.


Donna - Ecco. Allora io devo cercare di... in 'sto incontro, di ottenere ciò che io voglio.

Cipriani - Eh, digli della tua rubrica...

Donna - Sì, sì. Certo, io glielo dico.

Cipriani - Già sai quello che vuoi quindi non è che devi sforzarti...

³⁶¹ V. deposizioni rese all'udienza del 26.11.2012. Deve evidenziarsi che entrambe le giovani risultano legate da un punto di vista professionale all'imputato, atteso che le stesse hanno svolto attività lavorativa presso Mediaset; in particolare, Rigato Giovanna ha riferito di avere in essere un contratto annuale di 50.000 euro. Dallo stesso contenuto della conversazione di seguito riportata si evince che la giovane ha ottenuto il contatto con il produttore di Canale 5 dopo avere partecipato alla serata del 19.9.2010.



Donna - Io so quello che voglio. Gli dico co... cosa ho fatto, chi sono, eh... eh...
Cipriani - Dai. Dai.
Donna - ... e invece...
Cipriani - Son contenta.
Donna - ... speriamo che mi accontenti perché, sai, a volte, magari, mi dà tre euro... non so... magari nie... non so.
Cipriani - Dai, troverete un accordo, per me. Tranquilla.
Donna - Spero di uscire dalla stanza di 'sto qua almeno un po' soddisfatta, dai.
Cipriani - Dai. Dai. Ma... son conte...
Donna - Ma [...].
Cipriani - ... meno male che ieri sei venuta, allora, da lui.
Donna - Sì. Sì. Sì.
Cipriani - Meno male. Son contentissima. Quando esci, fammi sapere, eh...?... qualcosa.
Donna - Sì, certo. Certo.
Cipriani - Dai, in bocca al lupo, allora.
Donna - Eee... niente, dai... Invece... mhm... bene anche per te, che ieri sei andata e hai preso... co... così, che [...], no?
Cipriani - Mhm... sì, va beh. Aveva anche delle buste da cinque e... e da di più, eh? Allora, io son contenta ma non... allora, praticamente mi ha dato uguale alle alt... a LUDOVICA, ad ELENA...
Donna - Mhm.
Cipriani - Da... mhm... pensavo, magari, mi distinguesse un attimo. Infatti ELENA e LUDOVICA sono entrate insieme in stanza, io sono entrata dopo, da sola, perché pensavo che lui... va beh, mi ha dato il bracciale d'oro, però, con lo Swar... col diamante.
Donna - Ah ah... cavolo... Eh, cavolo.
Cipriani - Un diamantino piccino. C'è scritto "F" di "FRANCESCA" con...piccolino, d'oro.
Donna - Bello. Bello.
Cipriani - Eh, preferivo soldi. Va beh, va beh. Va bene anche quello, dai.
Mhm.
Donna - Bene. Bene, dai. Bene. Son... questi qua son gli inizi, dai.
Cipriani - Lei è rimasta a dormire, eh?
Donna - Chi?
Cipriani - La FICO. Mhm.
Donna - Eh, va beh, dai. Eh...
Cipriani - Mhmmm... non s... ma, a 'sto qua, come fa, una popolana così, a piacergli?
Non so. Io, prima, ci pensavo, eh? È un po' strano, eh? Cioè... c'è livello alto di ragazze invitate ma anche quello basso, eh...?... di ragazze che...
Donna - Certo. Certo.
Cipriani - ... potrebbero anche stare a casa loro. Vero?
Donna - Comunque, noi, dobbiamo puntare su quello che siamo noi.
Cipriani - Mhm. Comunque, niente, non gli ho chiesto niente perché al momento son là, a "Colorado", devo finir 'sta roba.
Donna - Certo.
Cipriani - Per quello... allora, a te forse non ti ha dato neanche niente...
Donna - Mhm.
Cipriani - ... perché de... già deve fare... eh... delle cose.
Donna - Certo. Può darsi. Sì, può darsi che...

Cipriani - Siccome al momento a noi non deve far niente, ci ha dato... ha detto: "Per lo shopping".

Donna - Certo. Certo.

Cipriani - Meglio che non ci abbia dato altro che 2mila euro, capito? Meglio che quello che ha fatto stamattina.

Donna - Certo. Certo.

Cipriani - Mhm. eh, eh. Sì.

Cipriani - Vediamo. Eh... speriamo, spe...

Donna - Sì. Sì.

Cipriani - ... mi stavo preoccupando di una cosa, tesorina, io.

Donna - Mhm. Mhm.

Cipriani - Mhm. Sai?

Donna - Cosa?

Cipriani - Eh... per la "Ruota"...

Donna - Mhm.

Cipriani - ... non vorrei che quella lì... si mette a rompergli i coglioni per dirgli che vuol continuare a star con PAPI. Ero un po' agitata, io, prima a pensare a 'sta roba, eh?

Donna - Ho capito. Eh... eh, eh, eh. Sì, però bisogna dire...

Cipriani - [...].

Donna - ... bisogna dire che PAPI vorrebbe anche te.

Cipriani - No, no, PAPI l'ha detto, vuol me. Cioè, è uscito ovunque che lui dice che vuol me, ma... va beh che 'sta qua l'ha messa a un programma di sport adesso, l'ha sistemata da un'altra parte, non ho capito dove.

Donna - Beh... vediamo. Stiamo a vedere. Comunque, tu, più di così non potevi fare. Comunque sei a Colorado.

Cipriani - No, mi ha dato i numeri... due numeri, uno "06" e l'altro... del centralino per chieder di lui. Ha detto che entro 24 ore... perché gli ho detto quella frase che ti ho detto.

Donna - Mhm.

Cipriani - E lui mi ha dato questi numeri perché ha detto: "È inutile, tanto al cellulare non rispondo mai, per cui io... mi dicono che ha chiamato **FRANCESCA CIPRIANI**... Entro 24 ore ti richiamo".

Donna - Ho capito. Eh... dai, dai, dai, dai. Dai, stiamo a vedere.

Cipriani - Vediamo, dai. Vediamo.

Donna - Sì, perché... 'scol... ascolta, tu sei là, è inutile che vuoi là...altrove...

Cipriani - No, va beh...

Donna - Tanto sei là.

Cipriani - ... non posso, anche perché mi occupa tanto tempo qua. Non posso fare nient'altro.

Donna - Vediamo di finir qua per chiedere subito altrove. Però, intanto... sei là. Capito?

Cipriani - Va bene. Sì, sì. Dai.

Donna - Dai. Perché se no, sto qua... magari... chi troppo vuole, nulla stringe. Capito?

Cipriani - Eeeh... no, no, ma infatti non gli ho chiesto niente. No, no...

Donna - Mhm.

Cipriani - ... non ha senso adesso chiedere. Cioè...

Donna - Bon. Ascolta... adesso mi tocca per forza affrettarmi.

Cipriani - Sì. Sì. A dopo.


Donna - Ti chiamo dopo.

Cipriani - Sì. Ciao, bella. Un bacione.

Donna - [...]...
Cipriani - Ciao. Ciao. Ciao.
- Termine della telefonata -

Inoltre, il contenuto delle conversazioni telefoniche palesa la falsità anche della deposizione resa da Faggioli Barbara, la quale ha negato di essersi prostituita presso la residenza dell'imputato. Deve, infatti, evidenziarsi che la versione fornita dalla testimone di avere ricevuto dei regali dall'imputato a mero titolo di liberalità si pone in stridente contrasto con le seguenti intercettazioni che, al contrario, dimostrano lo stabile inserimento della donna nel circuito prostitutivo:

- il 2 agosto 2010 alle ore 20.08 Minetti Nicole inviava un sms alla Faggioli per avvertirla che *"Amo ha mandato tutte da Spino (Spinelli Giuseppe, il fiduciario dell'imputato – ndr)..Io farei le troie lo chiamiamo stasera e gli diciamo che abbiamo bisogno per partire...come hanno fatto Aris e Mary..."*; il 3 agosto alle ore 15.08 la predetta avvertiva che *"Barbara settimana scorsa ha comprato 25 e dico 25 paia di scarpe"* per cui non avevano alcun motivo per farsi tanti *"problemi"* a chiedergli del denaro;
- la conversazione telefonica del 6.9.2010 progr. 1078 sull'utenza in uso a Minetti Nicole rende evidente la presenza della Faggioli alla serata del 5.9.2010 assieme a Fadil Imane ed il riferimento della Minetti al denaro percepito da Aris *"ha comprato nove paia di scarpe"* mentre la Faggioli lamentava di non avere ricevuto nulla;
- nella conversazione in cui Minetti Nicole anticipava a Tumini Melania quello che avrebbe dovuto aspettarsi dalla serata (progr. 2074 sull'utenza in uso a Minetti del 19.9.2010 ore 16.34), la prima precisava che *"ci sono varie tipologie di... persone: c'è la zoccola, c'è la sudamericans, che non parla neanche l'italiano e viene dalla favelas, c'è quella un po' più seria, c'è quella...via di mezzo, tipo BARBARA FAGGIOLI, e poi ci sono io, che...faccio quel che faccio, capito?"*;
- Faggioli Barbara ha confermato che nella conversazione telefonica del 9.10.2010 delle ore 21.34, progr. 1232 sull'utenza Faggioli (p. 42), in cui diceva espressamente a Minetti Nicole di essere rimasta con solo 1000 euro *"quindi devo fare cassa. Per forza"*, intendeva proprio chiedere un aiuto economico al Presidente del Consiglio;



- il 25 ottobre 2010 alle ore 20.48, progr. 2740 (p. 86), la Faggioli, mentre stava andando in macchina ad Arcore assieme a Guerra Barbara, raccontava alla Minetti di avere detto al suo fidanzato *“Gianlù, ti dispiace se vado a trombare un attimo?”*;
- le due donne si scambiavano poi degli sms (n. 2654, 2655, 2663 sull’utenza di Faggioli Barbara) in cui si prefiguravano che non avrebbero *“beccato”*, mentre Miriam ed Eleonora *“hanno preso”*;
- nelle conversazione telefonica del 26 ottobre 2010, delle ore 1.39 progr. 2663 (p. 97, 98) la Faggioli si lamentava ancora di avere dovuto chiedere all’imputato di pagarla perché questi mostrava di non averne l’intenzione *“cioè, ma te ne rendi conto che, se non chiedevo un cazzo...non “de nada de nada”, ma “nada de nada, de nada de nada”. Cioè, convinto mi fa: “Tu ormai, sei a posto?”. Ma a posto de che?”*.

Anche Toti Elisa, la quale ha dichiarato di non avere mai ricevuto da Berlusconi del denaro in cambio di prestazioni sessuali, non ha saputo dare alcuna spiegazione plausibile del motivo per cui avesse percepito 6.000 euro perché era tra *le preferite*, come si evince dalla conversazione telefonica dalla stessa intrattenuta con la propria madre, di seguito riportata.

Stralcio dal progr. n. 50 del 9.1.2011 ore 20.09

(...)

Donna - *Si, ora senti un po' che dice... capito? Senti, e... quanto v'ha dato? Sem... cinque, no? Hai detto.*

Elisa - *Cinque, più quell'altri mille, quindi sei.*

Donna - *Toh, sei, non son cinque, dici niente? Capito?*

Elisa - *Mhm...*

Donna - *E poi che v'ha detto? Quando lui vi ripotrà vedere?*

Elisa - *Niente... eh, non c'ha detto niente, figuriamoci, [...].*

Donna - *Eh, siete una... siete stati quasi... di una settimana [...].*

Elisa - *Si [...] nemmeno, guarda...*

Donna - *Si, zitta... zittà, da mercoledì, una settimana.*

Elisa - *Una settimana, io mercoledì l'altro... alcune sono arrivate martedì, io mercoledì...*

Donna - *Mercoledì...*

Elisa - *Mamma mia, no una cosa allucinante...*

Donna - *Allucinante.*

Elisa - *... [...] poi c'ho... in casa c'ho tutti i panni per aria, la roba tutta sudicia...*

Donna - *Eh...[...] ora...*

Elisa - *[...] c'ho... voleva... c'avrei da andare a per i saldi, in giro per...poi c'ho da andare a farmi i capelli, volevo andare a farmi... cioè, c'avrei da farmi... questa settimana, veramente, non so neanche da che parte rifarmi, guarda...*

Donna - Ora a te ti conviene chiamare **MARCO**, sentire... a volte dicesse **MARCO**: “Ti voglio vedere, ti presento...”... la prima cosa vai a farti i capelli. E poi metti a posto la roba. Capito?

Elisa - Non lo so, guarda, non lo so, non so... non so niente. Ora ho bisogno solo di andare a letto tra...

Donna - Sì, sì, sì, ci credo, ci credo. Mi ha fatto ridere... mhm... **FEDE.. FEDE**, perché ha detto... e dice: “Eh, ma lui ha lavorato tutta la settimana a...”... nel posto dov’è insomma, no?

Elisa - Sì, sì, sì.

Donna - Hai capito?... (riso lieve)... Capito? E io pensavo...

Elisa - Sì, va beh... e... quindi niente, no, no...

Donna - Ho detto: “Speriamo che sia in salute”...

Elisa - No, no... [...] e speriamo guarda... no, ma non era niente, che mi ha detto che ha fatto tutte le analisi, è tutto a posto e...

Donna - E quello è affaticamento.

Elisa - E quindi... ma perché [...] quando siamo noi fa le quattro tutte le not...

Donna - Eh, eh...

Elisa - ... sì, la... la... la notte non dorme, perché capirai, sta tutta la notte lì così con noi, una cosa e un'altra, cioè... ti puoi immaginare... insomma...

Donna - Sì, sì, no... era peggio.

Elisa - Quindi...

Donna - No era peggio, peggio senz'altro.

Elisa - Sono morta io. Cioè, si era morte noi...

Donna - Sì...

Elisa - C'è... c'è raga... lì ci son ragazze di vent'anni che erano distrutte, cioè erano morte. Io uguale, io anche di più, perché ce n'ho di più, quindi so' proprio a... [...] a terra e...

Donna - Sì, sì, sì, sì, figur...

Elisa - ... ce n'ho 45 meno di lui, insomma, ecco.

Donna - Mah... (riso lieve)... sen... dimmi te. Sì, sì, pensa e lui... lui... eh, lo so, ma c'ha la paura e [...] faccia il coso tutt'assieme, capito? Speriamo che si...

Elisa - E infatti è questo [...] io ho paura e...

Donna - Mhm... mhm... per questo. Tu... ma te a questa cosa pensaci, perché quella è una cosa...

Elisa - Sì, [...] se... se sei... io insomma, martedì, mercoledì, mi dicono: “Allora, guarda, ora... coso... il direttore ha chiamato e, quindi ora, settimana prossima o quella dopo inizi, ecco. E fai questa cosa qui”. Allora glielo dico a lui e dico: “Guarda... e che devo fare? A me m'hanno preso di qua e, sinceramente, questa cosa mi piace, quindi che faccio adesso?”.

Donna - Dimmelo te...

Elisa - “Consigliami te, però... eh... insomma, a me m'avrebbero preso di là e... a fare questa trasmissione e mi piacerebbe...”, insomma, glielo dirò così.

Donna - Eh, gli dici così: “Poi, finita questa trasmissione, se non c'ho niente, vengo di... vengo là, vengo e faccio quello che mi hai detto te”, [...], dopo faccio quell'altra, oh.

Elisa - E niente, poi là non gli ho detto più niente, perché non c'avevo da dire più niente, quindi...

Donna - Se poi, invece, Mar... vi... ti mandano per le lunghe... una due tre settimane... insomma te vedi. E...

Elisa - Se **MARCO** mi dice: “Ancora niente...” di qua e di là...

Donna - Mhm...

Elisa - ... allora **MARCO** lui m'ha detto: "Guarda, appena... appena so qualcosa ti chiamo io" m'ha detto lui prima di andare via.

Donna - Perché... perché ti chiama lui, non è che... c'hai da richiamarlo te. Va bene, sì, sì.

Elisa - No, va beh: "Ti chiamo anche io" gli ho detto...

Donna - Mhm... mhm...

Elisa - Non importa, insomma, tanto lo chiamo io, tanto lui lo sa.

Donna - Ho capito, ho capito. Sì, sì, sì, sì...

Elisa - Va bene. Ora mi ci vorrà un mese per... ora quei... quei soldi che ho preso mi ci verranno... mi serviranno per rimettermi a posto dopo questa settimana, vero?

Donna - A beh, figlia mia... (riso lieve)... [...]...

Elisa - No, non ti puoi immagina' in che condizioni sono, guarda, sono pietosa.

Donna - Sì, ma sono 12 milioni!

Elisa - Sì, ma non... non dire niente, eh?

Donna - No, no, non dico niente... sì, volevo dire: io... mhm... sì, ho vinto con i denti... (riso lieve)... si fa per dire... va bene, va bene, sì, sì, ti ci vuole tanto, c'hai un poco...

Elisa - Sì, guarda sono in condizioni pietose, pietose proprio.

Donna - Mhm... ti credo. Va bene. Ti lascio perché ti devi... devi andare a riposare e tutto. Te, però, quando ha chiamato **MARCO**, domani, appena lui... puoi sapere qualcosa me lo dici, eh?

Elisa - Domani domattina lo chiamo subito, appena mi sveglio, eh... eh... lo sento subito se è in ufficio...

Donna - Ecco, sì, sì...

Elisa - ... se è rientrato, insomma, o nel primo pomeriggio e gli dico a lui: "Allora...?"... tanto me lo disse lui di questa cosa qui.

Donna - Ecco. Sta...

Elisa - Mi disse: "Stai tranquilla"...

Donna - Stasera voglio vedere che trasmissione è, la guardo...

Elisa - Anch'io la volevo guardare, spero non addormentarmi prima perché...

Donna - Eh, sì...

Elisa - ... son morta.

Donna - Eh, lo vedo.

Elisa - No, comunque bene, comunque... ma l'importante è che lui ecco... ci consideri...

Donna - Ecco, lì...

Elisa - ... tra le... le preferite.

Donna - Ma poi la cate... io ripensavo alla catenina...

Elisa - Ah, quella è stata bella sì.

Donna - Eh? Guardavo la D'Urso, c'aveva una catenina con la scritta davanti... (ride)...

Elisa - Eh... boh... non so, adesso ci guardo [...].

Donna - Sì, proprio... col nome... col nome suo. Va bene.

Elisa - Quello... mhm...

Donna - Mhm... dice niente.

Donna - Va bene **ELISA**... Ora mi suonano anche il telefono. Io ti lascio e te domani... eh?

Elisa - Sì, sì, sì domani...

Donna - Mhm... 'pena sai qualcosa, quando ti pare... eh, riposati...

Elisa - Il pomeriggio andrò a recitazione, tanto...

Donna - Mhm... sì, sì, ecco, quando... quando ti pare, però aspetto che tu mi chiami te.

Elisa - Okay, no, no... No, no ti chiamo io, tanto domani pomeriggio c'ho recitazione, quindi...

Donna - Sì, sì allora chiamami te, dai, è meglio. Se no non so mai quando... a che ora ti devo chiamare.

Elisa - Mhm... va bene.

Donna - Va bene?

Elisa - Ciao.

Donna - Sì. [...] ora rispondo. Ciao. Ciao, ciao.

- Termine della telefonata -

Deve inoltre evidenziarsi che il canone di affitto dell'appartamento in via Olgettina n. 65 occupato dalla teste veniva corrisposto dall'imputato il quale aveva anche comprato alla giovane un'autovettura Mini Ray, oltre a garantirle un contratto in Mediaset³⁶².

Con particolare riferimento alla serata del 22 agosto 2010 a cui parteciparono Battilana Ambra e Danese Chiara, Bonasia Roberta ha dichiarato di avere conosciuto le due giovani in occasione delle selezioni per il concorso di Miss Italia dell'anno 2010 a cui lei stessa prese parte.

La teste ha però raccontato di avere partecipato ad una serata elegante in cui non vide alcuna statuetta di Priapo durante la cena, pur non essendosi mai allontanata dal tavolo da pranzo, e di non avere visto nessuno spogliarsi successivamente nella saletta sottostante ove scese con le altre.

La stessa ha inoltre dichiarato di avere partecipato a circa tre o quattro serate ad Arcore e che, per quanto a sua conoscenza, le giovani ospiti femminili non percepivano del denaro per pernottare alla Villa, né per avere rapporti sessuali con l'imputato. Ha, infine, negato di essersi fermata a dormire ad Arcore.

Tali dichiarazioni risultano smentite dal contenuto delle seguenti conversazioni telefoniche, rispetto al cui chiaro tenore letterale la Bonasia non ha fornito alcuna spiegazione alternativa:

- la stessa testimone comunicava al fratello di essersi fermata a dormire ad Arcore la notte tra il 20 e 21 settembre 2010 (v. conversazione progr. 682 sull'utenza della Bonasia ore 10.01 p. 17) e di essere rientrata la mattina successiva accompagnata dall'autista che l'imputato le aveva messo a disposizione;
- la ragazza gli raccontava anche che dopo la serata trascorsa *"nel suo locale, sotto casa... (riso lieve)..."*, erano poi andati a dormire *"poi eravamo io, lei e*

³⁶² V. deposizione resa all'udienza dell' 8.6.2012 p. 160 della trascrizione: *"Adesso lavoro in Mediaset, ho il contratto da un anno, da giugno dell'anno scorso. E prima, sì, lavoravo sempre con Mediaset, però erano cose tutte molto saltuarie, magari qualche mese, adesso ho un contratto di sei mesi in sei mesi, però me lo rinnovano, quindi è un discorso diverso, prima non avevo un lavoro fisso, quindi, insomma..."*

un'a...io, un'altra...io, lui e un'altra, quindi...anche lì...cioè, nel senso..sì, poi qualcosa gli ho det..poi ti dico, però non ho..” (p. 22);

- la giovane aggiungeva che l'imputato *“mi ha dato..mi ha dato una busta e m'ha detto:”Questo è il contributo per il tuo negozio”..cioè, m'ha detto: “..per il nego..” ..però mi ha chiesto di nuovo di quanto avevo bisogno e quindi..” (p. 24);*

- nella busta la ragazza trovava poi *“quello che c'era.. le altre volte” (p. 24).*

Si riporta di seguito la conversazione telefonica intrattenuta dalla testimone con Mora Dario il 13 agosto 2010 progr. 1824 ore 15.28, a conferma della natura prostituiva del rapporto intrattenuto dalla stessa con l'imputato:

Donna - Pronto...?

Lele - Amore, sono **LELE**.

Donna - ... (riso lieve)... Ciao, **LELE**.

Lele - Scusami se non t'ho risposto...

Donna - No...

Lele - ... ma c'è la musica dove siamo, che stiamo... provando Miss Universo...

Donna - Ah... ho capito.

Lele - Non l'ho sentita.

Donna - Scusami. Io, infatti, pensavo di disturbarti.

Lele - Ma va là, ma sei...

Donna - Ti ho provato a chiamare, allora...

Lele - ... sei pazza?

Donna - ... ti ho lasciato un messaggio.

Lele - Non disturbi mai. Non disturbi mai.

Donna - Tutto bene? Come stai? Tutto a posto?

Lele - Tutto bene.

Donna - Mhm. Niente...

Lele - Ho saputo della chiamata.

Donna - ... volevo saluta... eh, infatti. Eh...

Lele - Vai tranquillamente...

Donna - Ah, okay.

Lele - ... e serenamente.

Donna - Infatti ho chiamato **DANI**, perché ero un po' in difficoltà, veramente. Perché ho detto: “Si sono accavallate le cose e non...”... eh.

Lele - No.

Donna - Mi dispiaceva perché volevo... ci tenevo a venire con voi. Poi ho detto: “**DANI**, senti, io... così e cosà...”, m'ha detto: “No, ma vai tranquilla. Tanto... comunque...”... mi ha detto che l'ha detto a te, lui. C'ha pensato lui e quindi...

Lele - Sì. Sì. Quando partite? Domani?

Donna - Domani mattina. Sì, stasera mi... mi vengono a prendere...praticamente viene una macchina a prendermi...

Lele - Benissimo.

Donna - ... e... mi... mi fermo lì e, poi, domani mattina partiamo direttamente da lì. Sì.

Lele - Certo. Vedrai che bene che stai.

Donna - ... (ride)... Veramente...?... (ride)...

Lele - Anche perché lì ti sembra...

Donna - Non potrei desiderare di meglio.

Lele - ... sembrerà di andare nel pae... nella dov... là, nella casa di Michael Jackson. Hai presente?

Donna - Ah, addirittura? Sì, sì, sì... eh...

Lele - Sì, perché c'è di tutto, tesoro.

Donna - ... (riso lieve)... Neverland. Sì, sì, sì... eh. A Neverland vado...(riso lieve)...

Lele - Esatto. Come...

Donna - La casa dei sogni. Wow.

Lele - Esatto.

Donna - No, infatti sono proprio contenta. Mhm. Noi speriamo di vederci... di... di... di... che ci sia un'altra occasione per stare insieme perché poi è contenta...

Lele - Beh, guarda, io torno il 16 sera. Voi quando tornate?

Donna - Eh, io anche, il 16 pomeriggio, perché poi il 16 sera devo essere a Saint Vincent per la...

Lele - [...].

Donna - ... la finale regionale, per Val... Miss Valle d'Aosta. Mhm.

Lele - Ah, okay. Va bene, magari dopo...

Donna - Eh.

Lele - ... ti chiamo il 17. Tu lavori il...?

Donna - Eh, infatti. No, non... no, non sto... adesso non sto lavorando. Al momento non sono all'attivo.

Lele - Va beh, poi dobbiamo anche presen...

Donna - Quindi possiamo...

Lele - ... capire un po' di cose, muoversi per tutto. Magari...

Donna - Mhm.

Lele - ... se tu fai il 16 sera...

Donna - Mhm, mhm.

Lele - ... eh... il 17 ci mettiamo d'accordo, eh... ti porto... e ti porto io lì o andiamo da qualche parte, vediamo.

Donna - Eh. Sì. Sì, va benissimo, **LELE**, tanto...

Lele - Così... così parliamo bene di tutto. [...].

Donna - Bravo. Infatti. Con calma ci mettiamo lì e parliamo. Va bene.

Lele - Me lo saluti tanto, hai capito?

Donna - Ma certo. Sicuramente. Ti porto i saluti personalmente, guarda.

Lele - Esatto.

Donna - Volentieri. Mhm?... (riso lieve)...

Lele - Statemi bene, divertitevi...

Donna - Eh.

Lele - Qualsiasi cosa che hai bisogno, mi chiami senza problemi... non farti...

Donna - Okay.

Lele - ... okay?

Donna - Grazie. Sei... gentilissimo.


Lele - Se vuoi fare una cosa divertente...

Donna - Sì.

Lele - ... visto che sarai la... la... diciamo l'infermiera ufficiale...

Donna - Sì... (ride)...

Lele - ... devi fargli...



Donna - Anche lui mi ha detto così, sì... (ride)...

Lele - ... devi fargli uno scherzo: devi pren... prenderti su...

Donna - ... (riso lieve)...

Lele - ... eh... quello che si misura la pressione [...]...

Donna - ... la pre... (ride)...

Lele - ... e... e, poi, devi prenderti su un camicio... camicio... sai quelli da... da dottoressa...? Per...

Donna - Sì, sì, sì, quello da dottoressa, con sotto niente, ovviamente...(ride)...

Lele - Ce l'hai? Ce l'hai quello?

Donna - Eh, no... (ride)... no, no... Va beh, dove... quando...

Lele - Ma lo devi andare a comprare oggi. Vallo...

Donna - ... devo anda... no, va beh... vado a comprarlo, sì, perché non ce l'ho...

Lele - Sì.

Donna - ... (riso lieve)... Viene carino, però. Sì, sì, sì... (riso lieve)...

Lele - Uno steto... ti... sì, sì. Ti metti lo stetoscopio...

Donna - È vero... (riso lieve)...

Lele - ... su... la camicina da infermiera e sotto...

Donna - Eh, già...

Lele - ... le autoreggenti bianche.

Donna - ... (riso lieve)... Guarda, **LELE**, lo faccio. Ti giuro che lo faccio...(ride)...

Lele - Dai.

Donna - Non mi manca il coraggio, credimi... (ride)...

Lele - È... “Sorpresa”, però, devi fare, “sono l’infermiera ufficia...”...

Donna - “Sorpresa”...

Lele - ... “La devo...”...

Donna - Sì, perché poi mi ha detto... mi ha de...

Lele - ... “La devo visitare”, gli dici.

Donna - “Devo farle una visita... privata, per accertarmi del suo stato di salute...”...

Lele - Esatto.

Donna - .. “... che deve essere assolutamente... (ride)... di alto livello. Di buon livello”... (riso lieve)...

Lele - Esatto... hai capito? Vedrai quanto si diverte di una cosa del genere. Da ridere, da morire.

Donna - Sì, infatti. Infatti. Per quel poco che l’ho conosciuto però so che è... sicuramente sta allo scherzo.

Lele - Sì. Sì. Sì. Fa...

Donna - Infatti è... è divertentissimo poi, perché...

Lele - ... fa il finto malato. Fa il finto malato, poi.

Donna - Sì, sì, sì. L’ha già fatto ta[...] con me, quindi...

Lele - Ecco. Va bene.

Donna - ... proprio ieri sera. Dai, va bene. Allora ci sentiamo.

Lele - Comunque impressione ottima, pazzesca...

Donna - Oooh...

Lele - ... meravigliosa, eh?


Donna - ... meno male. Grazie. Bene. Bene, son contenta.

Lele - Devo dirti que.. questi sono i commenti.

Donna - Bene. Bene, **LELE**, sono contenta.

Lele - Sì... si prevede un grande futuro per te, amore.

Donna - Bene. Bene. Bene. Io...



Lele - Va bene?
Donna - ... sono contentissima, anche...
Lele - Okay.
Donna - ... di avere conosciuto te. Mhm... (riso lieve)...
Lele - Grazie, tesoro, mi fa piacere.
Donna - Io ti mando un abbraccio forte forte. Un bacio grande. Eh?
Lele - Okay. Un bacio. Ciao.
Donna - Ci sentiamo, allora, nei prossimi giorni. Va bene?
Lele - Ciao, tesoro. Ciao.
Donna - Un bacione. Buona continuazione.
- Termine della telefonata -

L'univoco contenuto delle attività tecniche di captazione sconfessa anche le dichiarazioni rese da De Vivo Eleonora e De Vivo Concetta le quali hanno negato di avere avuto rapporti sessuali a pagamento con l'imputato a fronte della corresponsione di somme di denaro e gioielli.

A tale proposito, si richiama il contenuto del sms inviato da De Vivo Concetta il 20.9.2010 delle ore 12.31 "Aris ha avuto 6,5 ok?", oltre alla conversazione telefonica dalla stessa intrattenuta con "Iris" il 23.9.2010 progr. 220 delle ore 11.32:

(...)

Donna (I) - Ah, ho capito, ho capito. Senti, ho saputo che sabato fa la cena, un'altra volta.
Donna - Questo sabato?
Donna (I) - Questo sabato. Tu torni?
Donna - A Milano?
Donna (I) - Mhm. Sì.
Donna - Amò... certo.
Donna (I) - Eh. Amò, certo... (riso lieve)...
Donna - Amò, non... (riso lieve)... non me lo chieder nemmeno. Certo... e non mi fermo.
Donna (I) - Ah, ah, ah.
Donna - Non mi fermo più, tesoro.
Donna (I) - Sì. Sì, sì, sì, sì, perché... dopo l'esperienza dell'ultima volta...
Donna - ... lo giuro.
Donna (I) - ... è indifferente se ti fermi o meno. Ma anche noi, eh.
Donna - No, ma infatti ha fatto proprio... anzi, ragazze, se volete dormire a casa mia...
Donna (I) - Sì... sì, sì, sì, guarda... no, è diventato...
Donna - Cioè...
Donna (I) - ... è diventato troppo uno schi... ma poi la... la ARIS' ti ha confidato quella cosa che [...]...?
Donna - Sì, me l'ha detto. Sì, sì, sì.
Donna (I) - Ah, te l'ha detto.
Donna - Certo.
Donna (I) - Ma fatti dire coma fa, in modo tale che poi... possiamo imparare da lei.
Donna - Eh, lei... mhm... eh, tesoro, lei m'ha detto: "Eh, gli ho detto che... lui..."...
allora, lei ha detto che lui gli ha dato così e lei gli avrebbe detto: "Eh, no, però... e poi per lo sh... - e ha detto... e lei gli ha detto - eh, no, amore, ma questi son solo per le

spese... e per lo shopping?”. Lei m’ha detto che gli ha detto così, e lui gli ha detto: “Ah, va beh, allora rimani... perché adesso non ce li ho”.

Donna (I) - Ah...

Donna - Ma poi, comunque... cioè, il discorso non è neanche stato quello, secondo me, perché... ti ricordi che lui ti ha detto che... non gli era piaciuta la ragazza?

Donna (I) - Eh, sì.

Donna - Quindi, secondo me, lui aveva preparato quella solo per la ragazza, perché era la prima volta che si fermava... di qua e di là. Poi, visto che non gli è piaciuta, lui l’ha divisa, se no, secondo me, alla ARIS’ non gli avrebbe dato di nuovo, capito?

Donna (I) - Ah.

Donna - Poi non lo so... questa è un’ipotesi che mi son fatta io, eh? I miei viaggi mentali.

Donna (I) - Mhm, i tuoi viaggi mentali... (riso lieve)... questa è [...].

Donna - Eh, amò, perché... cioè, l’unica cosa che posso dire di positivo, per lui, è che abbia pen... cioè, che l’abbia fatto perché ha fatto così; perché, se no, veramente... ma che merda sei? Cazzo... quando io ti dico: “Non voglio i tuoi due di merda - e ti dico - no, amò, per... mi fermo qua io, se c’è posto”.

Donna (I) - Certo.

Donna - Cioè... dai... Allora, sap... cioè, sa... lo sapeva bene che non mi volevo fermar lì per lui, per la gloria, cioè...

Donna (I) - Brava.

Donna - ... mi fermo lì pe... nella speranza che mi dai qualcosa.

Donna (I) - Brava.

Donna - Cioè, invece, arrivi con la tua faccia da culo... e poi... cioè, la finta che ha fatto, con tua sorella, è stato il massimo.

Donna (I) - No, co... no, e con me infatti.

Donna - No, con te. Con te, amò, scusa.

Donna (I) - Eh, sì, sì, sì. No... sì...

Donna - Eh, quello è stato il massimo...

Donna (I) - Quello...

Donna - ... anche perché era l... cioè, c... a parte la sp... a parte nei tuoi confronti, ma poi anche nei miei; perché poi, se tu, magari, pensavi dentro di te: “Cazzo... mi vuol dar qualcosa in più”... cioè, e... e la prendevi, capito...?

Donna (I) - Ma [...].

Donna - Cioè... e io cosa...? Poi non c’era niente per me? Cioè, non ho capito... mi mandavi a casa a mani vuote? Ma sei proprio scemo?

Donna (I) - No, per te, per l’ANNINA, perché se io avessi preso quella cosa pensando: “Vabbè, mi vuole trattare meglio”, poi per l’ANNINA non c’era niente, perché a te già l’aveva data, se non sbaglio.

Donna - No, tesoro. Mi ha dato quella che... voleva dare a te.

Donna (I) - Ah, sì?

Donna - Eh, sì.


Donna (I) - No... eh, io pensavo al contrario.

Donna - Eh, no. M’ha dato quella che voleva dare a te, quindi...

Donna (I) - ... (ride)...

Donna - ... quell’altra me... lui er... era per ANNA e, quindi... cioè, a me non mi dava un cazzo.

Donna (I) - Mhm. [...], cazzo... si comporta come un bambino. Cioè, praticamente fa questi giochi... sporchi, tra virgolette... cioè, ti rendi conto come...



Donna - No... sì, infatti...
Donna (I) - ... si comporta?
Donna - ... capito. Cioè, come se non si ricordasse che te li aveva già dati. Ma figu... guarda, è proprio un pezzente, perché si ricorda sempre.
Donna (I) - Va beh, ma ha fatto... ha fatto... ha fatto una finta e ha fatto proprio una figura di merda. Però sai che io, ragionando, se non... se non mi sbaglio, non è la prima volta che fa 'sta cosa? Perché io e mia sorella ci siamo ricordate...
Donna - Sì?
Donna (I) - ... già un'altra volta aveva fatto questo fa... questo fatto. Lui ci... lui ci prova...
Donna - Ma pensa un po'... Ma è proprio un pezzente, guarda.
Donna (I) - ... allora, [...]mente, devi sapere che lui ci mette sempre alla prova. Capisci che fa?
Donna - Sì, sì... infatti.
Donna (I) - Lui vorrebbe che qualcuna sbagliasse, così ti fa fuori.
Donna - Mhm, così ti fa fuori.
Donna (I) - Capisci?
Donna - Infatti.
Donna (I) - Lui vuole... vuole sganciare un po' di gente, vuole buttar via un po' gente. Allora ci prova, secondo me.
Donna - E poi... sì, poi anche l'altra vol... anche l'altra volta, parlando, così, vicino... vicino a... alla FICO e a ARIS', fa: "Eh, ma le gemelline, stavolta non dovevano venire".
Donna (I) - Ah, sì...? Ma [...]...
Donna - Cioè, che... che c'erano po... che c'era poca benzina, perché... pensa... non pensava che voi venivate.
Donna (I) - Sì, ma... ma... ma guarda che bugiardo... che stronzo. A parte il fatto... ma noi l'abbiamo...
Donna - Eh, infatti, perché l'aveva [...] dalla sorella...
Donna (I) - ... l'abbiamo, l'abbiamo [...]...
Donna - ... e poi voi avete [...] davanti a me.
Donna (I) - Eh, davanti a te l'abbiamo sentito, personalmente c'ha invitato. E... e se tu [...]...
Donna - Eh. Ma infatti, guarda... è veramente un pezzente.
Donna (I) - Ma pensa che lui... che lui, al di là... al di là di questo, anche a noi aveva detto: "Eh, io poi non sapevo che voi arrivavate".
Donna - Eh.
Donna (I) - Uno poi non lo risponde per corre... correttezza e per [...]...
Donna - Ah, ve l'ha detto anche a voi?
Donna (I) - Ma io, che gli... E anche a noi...! Io, poi, non sape... A mia sorella, quando mia sorella s'è andata a lamentare dicendo: "No... così... colà...", no...?... capisci? Lui ha detto: "Ah, ma io non sapevo che vi arrivavate". Ma se noi ti abbiamo telefonato e tu ci hai invitato, come fai a dire che non sapevi che ci andavamo?
Donna - [...]...?
Donna (I) - Eh?
Donna - Non ho capi[...]...
Donna (I) - Ho detto: lui ha detto a [...]...
(NdP, la comunicazione risulta interrotta).
- Termine della telefonata -



D'altra parte, risulta significativo il commento di Fede Emilio con Minetti Nicole che nella conversazione telefonica del 26.9.2010 ore 17.52 (progr. 317 sull'utenza di Faggioli Barbara) così si esprimeva in relazione alle gemelle De Vivo³⁶³:

(...)

(NdP, la donna (F) passa il telefono a persona a lei prossima).

Nicole - **EMILIO...**

Emilio - Ehi, **NIKY**, amore... Ciao, tesoro.

Nicole - Ciao. Come stai?

Emilio - Un po' meglio. Ieri sera stavo proprio male...

Nicole - Sì?

Emilio - ... male, male, male, guarda.

Nicole - Ma, infatti, t'ho visto che c'avevi un faccino, c'avevi... Ma come mai?

Emilio - Eh, tesoro, una cervicale, una...

Nicole - Mhm.

Emilio - ... come si chiama...?... sì, una... una cervicale di quelle forti...

Nicole - Sì.

Emilio - ... che m'aveva preso la schiena, la testa... tutto. Stavo proprio...mi sono fermato proprio per... affetto con lui, per fargli compagnia... mhm...

Nicole - Eh, certo.

Emilio - ... per scambiare delle parole che non fossero delle stronzate, capisci?

Nicole - Certo. Certo. Certo.

Emilio - Certo che c'è della gente, però, francamente, **NICOLE...**

Nicole - Allucinante. Veramente fuori da ogni logica terrena.

Emilio - Poi [...] la rissa... sulla casa, che gli ha [...]

Nicole - Ma dimmi un po' com'è andata lì la cosa, perché io un altro po' mi stavo per incazzare io, perché... cioè...

Emilio - E quale? La... la gemellina?

Nicole - ... a un certo punto, io con tutta la pazienza sulla faccia della... sì.

Emilio - La gemellina ha detto: "Ah, senti, mi devi fare una cosa. Io sono stanca, perché mi portano sempre... non è la prima volta... io non so perché mi fanno questa guerra. Io avevo scelto un appartamento e adesso me lo tolgono, perché lo danno a MARISTELLA... mentre, invece, io devo andare in uno più piccolo". Pensa questi che fanno la fa... facevano la fame...!

Nicole - Ma ti rendi conto?

Emilio - La fame...!

Nicole - Sì, sì, da Napoli... certo...

Emilio - Pompini a 300 euro...

Nicole - Sì, bravo... Esatto.

Emilio - ... pompini a 300 euro, anche meno.

Nicole - Esatto. Dovrebbero ringraziare dove... dove passa.

Emilio - Tutte... tutte e due facevano notte con qualcuno per 300 euro. Bene, adesso... adesso c'hanno la... il centro benessere, il centro estetico, eccetera... e, allora, dice: "Sai,

³⁶³ V. altresì la conversazione telefonica intrattenuta dalle due sorelle De Vivo del 23.9.2010 progr. 274 e del 25.9.2010 progr. 602 sull'utenza di De Vivo Concetta in merito al loro interesse per un appartamento in via Olgettina n. 65.

se mi portano via...”, e ho detto: “Beh, va beh, che...”, “No, ma no, perché, guarda, un affronto... mi fanno...”... gli ho detto: “Ah, beh - ho detto... gli ho detto - guarda - dico - adesso vediamo caso mai...”, “No, perché non c’è più niente...”, “Beh, a Milano 2 magari c’è”...

Nicole - Sì.

Emilio - Allora ha chiesto: “**EMILIO**, per favore, occupatene tu”, tanto per calmarla.

Nicole - Sì.

Emilio - Ma una scena indecorosa. Devo dire, anche se è vostra amica, che **MARISTELLA** sta approfittando in tutte le maniere.

Nicole - Sì, lo so. Purtroppo lo so, **EMILIO**. Lo so.

Emilio - Ah, Ma... Madonna mia...

Nicole - Ti devo... purtroppo ti devo dar ragione su questo

(...)


Se, da un lato, le dichiarazioni rese potrebbero apparire come un semplice tentativo delle testimoni di fornire un’immagine di sé diversa da quella di prostitute, dall’altro, si deve evidenziare che, in realtà, le stesse hanno un personale ed attuale interesse di natura patrimoniale a non dire il vero.

Infatti, oltre ad avere percepito dall’imputato compensi di varia natura (denaro, gioielli) durante il periodo della loro frequentazione della residenza di Arcore, De Vivo Eleonora e De Vivo Concetta hanno, inoltre, ricevuto ingenti somme di denaro, anche durante lo svolgimento del presente dibattimento.

In particolare, De Vivo Concetta dimora in un appartamento il cui canone di affitto è interamente pagato da Berlusconi e, dalla documentazione bancaria in atti, risulta che soltanto nei mesi di luglio ed ottobre 2011, l’imputato ha bonificato sul conto corrente riconducibile a De Vivo Enzo, padre delle gemelle, in due soluzioni la somma complessiva di 72.000 euro³⁶⁴. Quest’ultimo ha dichiarato di avere acconsentito, su richiesta delle figlie, a ricevere sul proprio conto i due bonifici provenienti da Berlusconi per evitare pettegolezzi in banca, aggiungendo che le stesse avevano intenzione di utilizzare il denaro per avviare un’attività.

Dall’esame della documentazione bancaria citata, che scaturisce dalla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell’art. 41 d.vlo n. 231/2007 da parte dell’istituto di credito intermediario, è emerso, inoltre, che l’imputato ha eseguito alcuni bonifici anche a favore di Minetti Nicole di euro 15.000 il 14.10.2011 e di euro 40.000 il 30.11.2011.

³⁶⁴ V. documentazione depositata all’udienza del 16.4.2012 ed acquisita a quella del 25.5.2012. In particolare, il primo bonifico del 1.7.2011 con causale “regalia” è dell’importo di euro 42.000 del 1.7.2011



Deve aggiungersi che, parimenti, le testimoni Amarghioale Ioana Claudia, Ferrera Manuela, Ferrera Marianna, Loddo Miriam e Barizonte Lisa hanno dichiarato di avere ricevuto - e di ricevere tutt'ora, in costanza del presente dibattimento - da Berlusconi 2.500 euro ogni mese, a cominciare dall'anno 2011; Costanzo Valentina ha riferito di avere ricevuto dall'imputato un bonifico di 40.000 euro già il 19.5.2010; Molena Cinzia ha dichiarato che alle sue esigenze di vita provvede lo stesso imputato, posto che la stessa frequenta l'università ed usufruisce solo di un rimborso spese; Visan Ioana ha riferito che l'imputato provvede al suo mantenimento, versandole delle somme di denaro, oltre a pagarle l'affitto dell'appartamento in cui vive, per il tramite di Spinelli Giuseppe, suo fiduciario; Skorkina Raissa ha riferito di avere ricevuto, tra la fine del mese di marzo ed inizio aprile 2010, 11.000 euro in un'unica soluzione - con un bonifico proveniente dall'imputato - oltre a richiedere al predetto Spinelli 5.000 euro in contanti il 27 settembre 2010 (v. conversazione telefonica di cui al progr. 79 delle ore 10.24 sull'utenza in uso a Skorkina Raissa), dopo avere partecipato alla serata a cui presenziò Tumini Melania; la testimone Trevaini Silvia, oltre ad avere ricevuto bonifici nell'anno 2009 per l'importo complessivo di euro 80.000, ha percepito dall'imputato anche il denaro occorrente per acquistare il 23 marzo 2009 un appartamento, sito in pieno centro a Milano in Piazza Santo Stefano, per il prezzo di oltre 700 milioni di euro³⁶⁵.

Il versamento mensile di 2.500 euro a favore delle testimoni sopra indicate deve essere logicamente messo in correlazione con la comprovata convocazione ad Arcore di *tutte le ragazze* da parte dall'imputato, dopo le perquisizioni effettuate il 14 gennaio 2011 presso le abitazioni dove dimoravano alcune delle giovani partecipanti alle serate³⁶⁶.

Si riporta, a tale proposito, la conversazione di cui al progr. 770 del 15 gennaio 2011 sull'utenza in uso a Faggioli Barbara in quanto la stessa è emblematica del fatto che la convocazione proveniva dallo stesso imputato, che alla riunione dovevano presenziare gli avvocati e che l'argomento riguardava proprio le perquisizioni eseguite:

stralcio di cui al progr. 770 sull'utenza in uso a Faggioli Barbara del 15.1.2011 ore 11.27.


(...)

Anna - Sì, pronto...?

³⁶⁵ V. documentazione sub faldone 17 acquisita all'udienza del 25.5.2012.

³⁶⁶ V. relativi verbali di perquisizione.

Barbara - ANNA...? Ciao, sono BARBARA.
Anna - Ciao. Ciao, BARBIE.
Barbara - Ciao, ANNA. Scusami se ti disturbo, immagino il momento an[...]... così.
Anna - No, no... non ti preoccupare.
Barbara - ANNA, io ti chiamo perché mi ha... chiamato la Segreteria del PRESIDENTE, poi ho avuto modo di parlare con lui.
Anna - Sì.
Barbara - Okay?
Anna - Sì.
Barbara - E mi ha... mhm... chiesto questo favore, perché è un favore, alla fine.
Anna - Sì.
Barbara - Mi ha detto: "Visto che hai il decreto davanti, col nome di tutte le ragazze che son state coinvolte e perquisite..."
Anna - Sì.
Barbara - ... "... fai il favore di chiamare tutte le... queste... persone..."
Anna - Sì.
Barbara - Siccome lui ha un incontro con gli avvocati, ne ha uno prima con NICOLE, ovviamente, che è sotto indagine...
Anna - Sì.
Barbara - ... e poi mi ha detto che... fa quest'altro incontro [...] gli avvocati, dove... mhm... eh... mhm... lui ha detto se potete andare, no...? Se potete presenziare...
Anna - Sì.
Barbara - ... però, fondamentalmente, penso sia anche per voi, perché, magari, non avete un avvocato, no...?... cioè... insomma, è una situazione un po' così, no...? Mi ha detto...
Anna - Sì.
Barbara - ... che, comunque, l'incontro sarebbe alle ore 19:00.
Anna - Ah, okay. Su? Da lui?
Barbara - Sì, a... a Arcore, penso... sì, lì... in Villa, insomma.
Anna - Mhm, mhm.
Barbara - Quindi inizierà alle 19:00 e io... gli devo dare le conferme tra poco. Gli dico che... che tu vai...
Anna - Okay.
Barbara - ... giusto?
Anna - Sì, sì, sì, certo.
Barbara - Okay.
Anna - Certo.
Barbara - Va bene. Dai...
Anna - Mhm, mhm.
Barbara - ... senti, poi io non riesco a rintracciare la BARBARA, la GUERRA.
Anna - Sì, la chiamo io...
Barbara - Eh... ovviamente... no, no, perché... ntz... mi pare brutto, poi, fare questi passaggi di chiamata. Magari... fagli uno squillo...Lei, magari, non ha il mio numero, digli: "Guarda, se ti chiama un numero che non conosci, rispondi".
Anna - Okay, va bene.
Barbara - [...], dai... Va bene?
Anna - Gli dico che la stai cercando. Va bene, così...
Barbara - Dai. Dai...
Anna - ... voi... vi parliate. Va bene.
Barbara - Okay? Bacio.



Anna - Va bene. Grazie.
Barbara - Ciao, ANNA.
Anna - Ciao. Ciao, ciao.
Barbara - Ciao. Ciao. Ciao, ciao.
- Termine della telefonata -

Le giovani furono dunque convocate ad Arcore per *parlare con gli avvocati* proprio della vicenda c.d. *Ruby*, come si evince dalle intercettazioni telefoniche³⁶⁷ e, non a caso, le elargizioni in denaro iniziarono proprio nell'anno 2011.

Tali versamenti di denaro – posti in essere con cadenza mensile ed a tempo indeterminato, a favore di soggetti inseriti nelle liste testimoniali dell'accusa e della difesa – non possono di certo essere ancorati ad un preteso risarcimento per la risonanza data dagli organi di stampa alla vicenda, come sostenuto da alcune testimoni e dallo stesso imputato³⁶⁸, essendo provato il contesto prostitutivo in cui presero parte attiva molte delle testi sentite in udienza, per cui non pare nemmeno configurabile la sussistenza di un preteso danno.

La circostanza che l'imputato abbia consegnato a più riprese e ripetutamente somme di denaro alle giovani donne che frequentavano la sua privata dimora risulta confermata - se ancora ce ne fosse bisogno - dalla deposizione resa da Spinelli Giuseppe.

Il teste ha dichiarato di essersi occupato fin dall'anno 1987 dell'amministrazione dei beni personali e delle società della famiglia Berlusconi, controllando i conti, preparando i bonifici per il pagamento delle fatture, predisponendo la documentazione da portare al commercialista per la dichiarazione dei redditi.

Con particolare riferimento al denaro consegnato da Berlusconi alle sue ospiti di sesso femminile, si deve rilevare che Spinelli Giuseppe si occupava di monetizzare assegni emessi a proprio favore.

³⁶⁷ V. intercettazione telefonica del 15.1.2011 ore 11.01 sull'utenza di Espinoza Arisleida progr. n. 1191 in cui la Espinoza comunicava a Garcia Polanco "*ha chiamato il PRESIDENTE BERLUSCONI, ha detto che, alle 19:00... devi essere ad Arcore. Okay?*"; telefonata del 15.1.2011 ore 11.02 sull'utenza in uso a Visan loana progr. 96 in cui la stessa comunicava analoga convocazione a Espinoza Arisleida; telefonate del 15.1.2011 sull'utenza di Faggioli Barbara di cui ai progr. nn. 741, 743, 746, 767, 784;

³⁶⁸ v. le dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 29.10.2012: l'imputato ha evidenziato che le sue ospiti femminili sono state gravemente danneggiate perché oggi non trovano lavoro né un fidanzato; egli si è dunque premurato di aiutarle per l'impatto mediatico negativo; lo stesso ha dichiarato di avere ritenuto di doverle aiutare, poiché le stesse hanno avuto la vita e la carriera lavorativa rovinata dall'impatto mediatico di queste indagini.

A tale proposito, il teste ha dichiarato che provvedeva a portare ad Arcore ogni lunedì l'importo corrispondente, anche di valore considerevole dell'ordine di 220.000 – 250.000 euro.

Si rileva che, dall'esame della documentazione acquisita in atti, risultano nell'anno 2009 operazioni di monetizzazione di assegni bancari emessi a favore di Spinelli Giuseppe per oltre 7 milioni di euro complessivi e nell'anno 2010 per un importo di quasi 13 milioni di euro³⁶⁹.

Il teste ha precisato che, per motivi di sicurezza, poteva accadere di spezzare il prelevamento di somme ingenti in due operazioni. A titolo esemplificativo, emerge che furono effettuate due operazioni il 21.11.2010 rispettivamente dell'importo di 450.000 e 40.000 euro; risultano, inoltre, degli assegni dell'importo di euro 250.000 incassati il 13.12.2010, il 14.12.2010 e il 15.12.2010; il 16.12.2010 risulta un altro assegno di 950.000 euro, il 21.12.2010 di 350.000 euro ed il 22.12.2010 di altri 250.000 euro.

Su precise domande della pubblica accusa, il teste ha dichiarato che soltanto a favore di Mora Dario fu consegnato a più riprese del denaro per una somma complessiva di circa 1 milione di euro nel periodo in considerazione.

Lo stesso ha riferito, inoltre, di avere predisposto degli ordini di bonifico a favore di concessionari di autovetture (BMW, Car Rent, Volkswagen) per l'acquisto prevalentemente di Mini ed a favore di Trevaini Silvia dell'importo di euro 360.000 per l'acquisto di una casa³⁷⁰.

Spinelli Giuseppe ha dichiarato di essersi occupato anche del pagamento del canone di affitto degli immobili di via Olgettina n. 65, oltre al saldo delle bollette relative alle spese che Minetti Nicole gli portava, anche se gli appartamenti erano occupati da altre donne (le gemelle De Vivo, Visan Ioana, Espinosa Arisleida, Berardi Iris, Guerra Barbara, Garcia Polanco Maria Esther).

Inoltre, egli provvedeva anche ad elargire del denaro su disposizione di Berlusconi mediante bonifici occasionali oppure consegnando del denaro contante, con banconote del taglio di 500 euro.

³⁶⁹ V. prospetti riassuntivi con la relativa documentazione sub faldone 17 acquisiti all'udienza del 25.5.2012.

³⁷⁰ V. l'esito degli accertamenti esperiti sub faldone 17 acquisiti all'udienza del 25.5.2012, in merito agli acquisti di immobili effettuati da Trevaini Silvia la quale ha ammesso di avere ricevuto dall'imputato il denaro occorrente per comprare anche una casa in pieno centro a Milano Piazza Santo Stefano n. 10 del valore di oltre 700.000 euro.



Infine, il teste ha precisato che, a partire dall'anno 2011, ha provveduto a disporre dei pagamenti mensili, mediante bonifici, a favore delle citate ragazze.


Con particolare riferimento a El Mahroug Karima, il teste ha dichiarato di averle consegnato, su disposizioni dell'imputato, alcune somme di denaro nel mese di maggio 2010: in particolare, le aveva dato la prima volta 3.000 euro e la settimana dopo altri 2.000 euro. Rivide la ragazza nel mese di giugno e decise, di sua iniziativa, di darle altri 3.000 euro perché la giovane gli fece pena. Questa si ripresentò altre due volte, senza preavviso: la prima volta il teste, assente dall'ufficio, disse per telefono al suo collega Scapini, che l'avvisò della visita della ragazza, di non darle nulla; quando la rivide una seconda volta a settembre le ribadì di non essere autorizzato a darle nulla e le regalò di tasca sua 300 euro circa. Ricevette ancora qualche telefonata, ma non la rivide più e non le diede più nulla.

Su domande della difesa, il teste ha precisato che il conto dell'imputato veniva alimentato dai dividendi delle società a lui riconducibili che ammontavano, annualmente, ad oltre 100 milioni di euro e che Berlusconi effettuava molte donazioni ed elargizioni a favore di enti e di privati.

Peraltro, lo stesso ha aggiunto che il denaro destinato ad atti di liberalità proveniva da altri conti e, in particolare, da quello della Fondazione, mentre quello in esame nel presente processo³⁷¹ era quello utilizzato per "prestiti di natura personale".

Orbene, di fronte a tale univoco quadro probatorio, ritiene il Tribunale che i testimoni Faggioli Barbara, Barizonte Lisney, Visan Ioana, Toti Elisa, Molena Cinzia, Ferrera Marianna, Ferrera Manuela, Loddo Miriam, Amarghioale Ioana Claudia, Cipriani D'Altorio Francesca, De Vivo Eleonora, De Vivo Concetta, Garcia Polanco Mary Esther, Rigato Giovanna, Skorkina Raissa, Bonasia Roberta, Rossi Maria Rosaria, Ronzulli Licia, Cerioli Renato, Brunamonti Lorenzo, Mariani Danilo, Losi Simonetta ed Apicella Mariano abbiano mentito, dichiarando – tra l'altro – di non avere mai assistito a scene di natura sessuale a favore dell'imputato, né alla corresponsione di somme di denaro o di altre utilità alle giovani donne partecipanti alle serate a Villa San Martino, contrassegnate invece dalle caratteristiche sopra evidenziate. E ciò in ragione di personali vantaggi economici e di carriera loro derivanti da deposizioni compiacenti.

³⁷¹ V. documentazione bancaria sub faldone 9/18P e faldone 17 acquisito all'udienza del 25.5.2012 del conto 1.29 .



La prostituzione di El Mahroug Karima ad Arcore

El Mahroug Karima fu introdotta nel contesto sopra descritto da Fede Emilio, da lei conosciuto al concorso “Una ragazza per il cinema”. Non è quindi un caso che dalla lettura dei tabulati telefonici emerga la compresenza ad Arcore della giovane e di Fede Emilio il 14 febbraio 2010, data in cui la ragazza compariva per la prima volta presso la residenza dell'imputato.

Quel giorno intercorrevano due contatti telefonici tra la El Mahroug e Mora Dario alle ore 15.46 e alle 16.00; alle ore 19.57 la ragazza chiamava un taxi e richiamava ancora Mora alle 20.05 ed alle 20.18; alle 20.51 il cellulare in uso alla ragazza agganciava la cella di Segrate, dove si trovavano gli uffici di Fede Emilio, elemento di natura oggettiva che corrobora il racconto della El Mahroug nella parte in cui ha dichiarato di essersi recata ad Arcore in macchina proprio con Fede³⁷².

Ciò posto, si è già evidenziato che alcune partecipanti alle serate presso la residenza dell'imputato, quali Berardi Iris, Guerra Barbara ed Espinoza Arisleida detta Aris, si prostituivano a favore, non solo di Berlusconi, ma anche di altre persone³⁷³. Ebbene, le condizioni di vita della minore nel periodo in esame³⁷⁴ risultano altrettanto indicative dell'attività di meretricio svolta dalla stessa con diversi uomini, ancor prima di iniziare a frequentare Arcore ed anche in seguito.

Vale la pena ricordare che la ragazza, insofferente fin dall'età di 13 anni a tutte le regole comunitarie (della famiglia di origine, delle famiglie ospitanti, degli istituti), rientrava a notte fonda, trascorrendo le serate in locali notturni frequentati da soli uomini e si accompagnava a persone adulte denunciate dalla stessa per sfruttamento della prostituzione; intratteneva, inoltre, rapporti con alcune prostitute, quali Iriarte Osorio e la De Conceicao, e frequentava locali notturni in compagnia di soggetti facoltosi di

³⁷² A tale proposito, vale la pena ricordare la deposizione del Brigadiere capo Sorrentino Luigi, ora addetto al servizio scorte al Palazzo di giustizia, il quale ha dichiarato di avere svolto tale incarico anche per Fede Emilio, per circa tre anni e mezzo, fino all'aprile 2010 dopo che fu rimosso a seguito di un battibecco con lo stesso. In particolare, il testimone ha riferito di avere visto, attraverso le vetrate di Villa San Martino, la sera del 14 febbraio 2010, alcune ragazze passeggiare in baby doll di colore rosso. Lo stesso ha dichiarato, inoltre, di avere accompagnato, oltre a Fede, anche due ragazze presso la residenza dell'imputato, ma non ha saputo precisare se una di queste fosse proprio El Mahroug Karima.

³⁷³ V. il contenuto dei messaggi estrapolati dai telefoni cellulari rispettivamente sequestrati a Berardi Iris, Guerra Barbara, Espinoza Arisleida detta Aris.

³⁷⁴ V. relativo paragrafo “Le vicende di El Mahroug Karima di interesse in relazione ai fatti per cui si procede”.

mezza età, mostrando di avere delle discrete disponibilità economiche che non le derivavano di certo dalle pretese attività di ragazza immagine e di ballerina³⁷⁵.

A tale proposito deve, innanzitutto, rilevarsi che fu la minore stessa a confidare a De Conceicao Santos Oliveira Michelle di avere compiuto atti sessuali a pagamento³⁷⁶.

Se, da un lato, pare comprensibile che la giovane abbia sempre negato - davanti ai pubblici ministeri, alle assistenti sociali ed al Tribunale, nell'ambito del processo nei confronti di Mora Dario + altri - di avere svolto l'attività di prostituzione, al fine di salvaguardare la propria immagine, dall'altro, si deve rilevare che l'istruttoria dibattimentale ha consentito invece di delineare lo stabile inserimento di El Mahroug nel collaudato sistema prostituivo di Arcore, fin dalla prima serata del 14 febbraio 2010 caratterizzata dalla solita scansione in fasi.

In particolare, la El Mahroug, durante il periodo di convivenza presso l'abitazione di Pasquino Caterina a Milano in via Settala n. 59, da gennaio a maggio 2010, rivelò alla coinquilina di avere conosciuto il Presidente del Consiglio, di essere stata sua ospite ad Arcore in più di un'occasione e di essere stata sostenuta economicamente dallo stesso.

Pasquino Caterina ha dichiarato che, una volta, la giovane la chiamò al telefono mentre la stessa si trovava ad Arcore, dicendole *"adesso ballo, poi mi spoglio e poi faccio sesso"*, anche se le precisò, subito dopo, che stava scherzando³⁷⁷.

Dall'esame dei tabulati telefonici relativi all'utenza in uso alla minore emerge che questa, mentre si trovava ad Arcore, comunicava effettivamente con Pasquino Caterina in plurime occasioni e precisamente³⁷⁸:

³⁷⁵ A tale proposito pare significativo il commento della ragazza con il suo amico Passaro Antonio sulle proprie fonti di guadagno: *"ti devi fidare solo del tuo culo e del tuo pene e della tua figa, in questo caso, caso mio. Perché sono le uniche tue fonti di guadagno e le uniche persone che non ti tradiscono mai"* (intercettazione telefonica di cui al progr. 919 del 15.12.2010 ore 15.53 sull'utenza di El Mahroug Karima, trascrizione p. 34).

³⁷⁶ Si ricorda che la De Conceicao registrò sulla rubrica del proprio cellulare il nominativo della giovane con la dicitura "Ruby troia"; v. altresì l'intercettazione telefonica del 2.8.2010 progr. 23 p. 20 sull'utenza in uso alla De Conceicao la quale, parlando con un'amica e lamentandosi del fatto che le forze dell'ordine le avevano portato via i suoi averi dopo le dichiarazioni rese dalla El Mahroug, raccontava che la ragazza *"cioè..ma uno non può vedere una ricevuta e dopo non crede e portare via una cosa tua perché una zoccola, una puttana, che ha diciassette anni, hai capito..? che andava dai clienti...perché ..cioè, è stato co...addirittura ho conosciuto un signore, che è andato a letto con questa zoccola...e l'ha pagata, a pagamento, hai capito..? Lei, una volta a settimana..quest'uomo è sposato, che è un signore..quest'uomo è sposato. Lei faceva da minaccia a lui che, se lui non le dasse a lei 1.500 euro a settimana, lui andava a fare una denuncia contro a lui che è andato con una minorenne, a letto, a pagamento..."*

³⁷⁷ V. trascrizione del verbale d'udienza del 26.3.2012 p. 46.

³⁷⁸ V. nota Sco sub fascicolo n. 22.



- la Pasquino inviava un sms il 20.2.2010 alle ore 22.04 e un altro sms il 27.2.2010 alle ore 22.33;
- il 28.2.2010 alle ore 00.06 la minore telefonava alla Pasquino;
- il 9.3.2010 la Pasquino inviava diversi sms alla minore alle ore 1.51 e alle ore 2.52;
- il 5.4.2010 la Pasquino inviava un altro sms alle ore 1.56.

Ciò posto, ritiene il Tribunale che debba essere esclusa la natura scherzosa della confidenza, come invece sostenuto dalla teste.

Infatti, il pubblico ministero ha dato lettura in udienza del messaggio sms che la donna inviò all'Isp. Vito Albanese il 19 gennaio 2011 - a seguito delle notizie apparse sui giornali riguardanti le informazioni fornite dalla testimone nella fase delle indagini preliminari - del seguente tenore: *“Ma cosa c'entro io con tutte ste escort? Lei mi diceva mille bugie, sia dal vivo e al tel, e io la prendevo in giro perché non la credevo, ma non mi aveva mai detto di esserci andata a letto, con il presidente. Mi dice che i soldi glieli dava suo papà, poi il presidente, troppe bugie sentivo da lei, e non vedo il motivo che sono in mezzo a ste cose. Io quello che diceva tutta Milano e quando lei mi chiamava la prendevo in giro, infatti sono stata derubata e ho perso casa, mi stanno aiutando amiche, amici per vivere. Veramente, Vito, sto soffrendo, ho ospitato una falsa, aiutato, e per lei ho perso tutto, sto soffrendo, non so chi ha messo su internet i numeri di tel, stanotte ho avuto minacce. Io sono stata troppo sincera e ingenua, fidati, loro almeno i soldi ce li hanno, da quello che leggo dai giornali, io invece ho perso tutto e nessuno mi aiuta. Veramente, io la verità dei fatti non la so, io so le falsità di quello che mi diceva lei, se credere o no. Vi prego veramente lasciatemi in pace, io mi sono tutelata ma neanche quello, la legge, non avete pensato di darmi udienza per avere soldi e danni morali, io posso essere sotto controllo, io non ho nulla da nascondere, perché la verità sto cercando di capirla anch'io. Vorrei morire, mi ritrovo senza soldi, senza lavoro e senza casa, grazie. Ciao”.*

Su precisa domanda, la teste ha quindi confermato di avere detto la verità all'Isp. Albanese quando fu sentita a sommarie informazioni testimoniali il 7 luglio 2010 e, in particolare, di avere detto il vero, senza alcuna sollecitazione in tal senso, nella parte in cui riferì all'ufficiale di polizia giudiziaria che El Mahroug le confidò di essere molto



amica del Presidente del Consiglio e di avere fatto sesso con lui³⁷⁹. La stessa ha, peraltro, nuovamente ribadito di non avere creduto alla ragazza, anche se quest'ultima aveva mostrato di possedere somme di denaro considerevoli, anche dell'ordine di 5.000 euro per volta, elemento che si pone - al contrario - in linea con la confidenza della El Mahroug di avere praticato sesso con Berlusconi, evidentemente a pagamento.

La giovane confidò certamente anche a Passaro Antonio la natura prostituitiva dei rapporti dalla stessa intrattenuti con Berlusconi.

Il testimone, avvocato iscritto all'albo che si esibisce come ballerino, nonché amico comune di Pasquino Caterina e di El Mahroug Karima, ha ammesso di avere conosciuto la minore nel novembre 2009 in un locale notturno milanese. Si instaurò tra loro un rapporto amicale e di dipendenza della giovane nei suoi confronti che durò poi nel tempo.

Il teste ha però riferito, contrariamente al vero³⁸⁰, di non avere mai saputo che la El Mahroug fosse minore d'età ed ha mostrato, a più riprese nel corso della deposizione resa in udienza, di essere oltremodo reticente. Il Tribunale ha perciò ritenuto di dovere disporre la trasmissione degli atti alla Procura sede.

Infatti, con particolare riferimento all'attività prostituitiva della giovane, dal tenore della seguente conversazione telefonica intervenuta sull'utenza in uso alla ragazza, si evince che il testimone era perfettamente al corrente della natura dei rapporti intercorsi tra la stessa e l'imputato.

In particolare, si riporta di seguito uno stralcio della conversazione telefonica di cui al progr. 836 dell'8.9.2010 ore 17.27 in cui la frase *"quella è la pupilla io sono il culo"* pronunciata dalla giovane, seppure in modo scherzoso, risulta chiarificatrice della natura del rapporto dalla stessa intrattenuto con Berlusconi:

(...)

Donna (K) - No, no, si dice la verità... (riso lieve)...

Antonio - No, *"o' purè me piace co' a carne"*. Vabbò, comunque... e non fare battute sulla carne che non è il caso. Comunque...

Donna (K) - ... (ride)... Come hai fatto a saperlo in anticipo...?

³⁷⁹ V. trascrizione del verbale d'udienza citato p. 76.

³⁸⁰ V. a tale proposito la conversazione telefonica sull'utenza in uso a El Mahroug del 8.9.2010 ore 17.27 progr. 836, trascrizione p. 37 in cui la giovane faceva espresso riferimento alla sua minore età, dicendo a Passaro *"ma sai, la mia fortuna è che...ero min..cioè, sono minorenn..(riso lieve)..perciò le supero tutte"* e questo mostrava di sapere esattamente l'età della ragazza, dicendole *"eh..ti manca poco.."* per diventare maggiorenne ed anche l'intercettazione del 15.12.2010 delle ore 15.53 progr. 919 trascrizione p. 27 in cui Passaro Antonio riprendeva la El Mahroug, dicendole *"aaah..eh, ma perché dici questo? Hai sempre apprezzato che non ti abbia nemmeno toccata perché eri minorenn.."* (riferito a sé stesso).

Antonio - No, va beh...

Donna (K) - ... che avrei fatto battute sulla carne.

Antonio - Eh, perché ormai *già t i conosco*, quindi lasciamo stare. E tu [...].

Donna (K) - ... (ride)... Comunque torno alle mie proposte, cioè... veramente, se vuoi... cioè... (ride)...

Antonio - No, allora, quelle propo...

Donna (K) - ... (ride)... mi vergogno...

Antonio - ... quelle proposte falle al tuo avvocato... (riso lieve)...

Donna (K) - ... (ride)...

Antonio - ... che, tanto, tu gli... lo devi pagare dopo le cause, gli devi 4mila euro. Quindi fallo a lui... (riso lieve)... con comodo... a me puoi sempre [...].

Donna (K) - Ma mica lo pago io.

Antonio - *Vabbuò. chi lo paga lo paga. . .*

Donna (K) - Mhm.

Antonio - *Scusa, chi lo paga se non lo paghi tu? Fammi capire?*

Donna (K) - **LELE.**

Antonio - Ah... (ride)... il povero Cristo...

Donna (K) - ... (ride)...

Antonio - Stai indebitando tutti, poverino. Questi ti odiano...

Donna (K) - Eh, scusami, eh... papà... “papà tanto per...”? Eh, il papà va meritato.

Antonio - Alla faccia...! Che culo che ha avuto... (ride)...

Donna (K) - ... (ride)...

Antonio - Va beh, tu hai...

Donna (K) - È fortunato... .

Antonio - ... il papà, lo zio... (ride)...

Donna (K) - ... ad avere una figlia come me...

Antonio - “S” come lo chiami? Lo zio? Il nonno...? Come lo chiami?... (ride)...

Donna (K) - Eh no, “PAPI”.

Antonio - Eh, siamo a posto... (riso lieve)... Madonna mia... Fai come la napoletana, il PAPI lo chiamava.

Donna (K) - No, no, la napoletana è un'altra cosa. Io sono un'altra.

Antonio - Ah.

Donna (K) - Eh...

Antonio - Hai capito chi è, no?

Donna (K) - ... quella è la pupilla e io sono il culo... (ride)...

Antonio - Ecco... Ah, mi fa piacere... (ride)... quella è la pupilla e tu sei il *culillo*, eh? Va beh, non fa niente... (riso lieve)...

Donna (K) - ... (ride)...

Antonio - ... meglio di niente... il *culatello*... (riso lieve)...

Donna (K) - ... (ride)... Sto scherzando.

Antonio - Oh Madonna... Scherzando e scherzando... (riso lieve)...

Donna (K) - ... (ride)...

Antonio - ... Madonna mia... io non posso parlare con te, non è possibile. Va beh, senti...

Donna (K) - Perché?

Antonio - Eh... no... Ma tu vedi... cioè, dico, ma [...].

Donna (K) - Eh no, *ora me lo devi spiegare*. Perché?

Antonio - Tu fai tutta la tipa così... dolce, tenera, innamorata... e poi mi vuoi fare le proposte oscene. Ma dico... non è... cioè, se tu mi avessi... dandomi qualcosa, non... non ti dispiace? Cioè, tu dici: “Cavolo non è spontaneo, è comprato”. O no?

Donna (K) - Eh, ma sai cos'è? Io le provo tutte, dici... nel bene o nel male, tra tutti e due i mali scelgo il male minore, preferisco averti piuttosto che non averti, capito?

Antonio - Ma veramente... ma [...].

Donna (K) - Io sarei felice con... i sentimenti... tutte que... tutta quella pappardella di cui parli tu, ma, se non arriva in quella maniera, è normale che... faccio proposte.

Antonio - Ah... tu dici: "Quello è un investimento"... (riso lieve)...

Donna (K) - ... (ride)...

Antonio - ... 4mila euro a settimana ... Praticamente ti indebiti, sono sedici al mese, non so se ti rendi conto...?

Donna (K) - Eh, certo.

Antonio - Comunque non ti converrebbe economicamente... (riso lieve)...

Donna (K) - Eh, no, non mi converrebbe... però psicologicamente.

Antonio - ... (ride)...

Donna (K) - ... (ride)...

Antonio - ... Ah... non ci sono parole... Tu tieni sempre la battuta pronta, eh...?... vedo, la risposta... secondo me sei tu l'avvocato.

Donna (K) - ... (ride)...

Antonio - Però... va beh...

Donna (K) - ... (ride).... No... no.

Antonio - Facciamo io... io il cliente e tu l'avvocato.

Donna (K) - Sì, magari...

Antonio - No... va beh, è... (riso lieve)...

Donna (K) - ... (ride)...

Antonio - ... così mi fai pagare in natura, eh...? Brava, brava...

Donna (K) - Eh, certo... (ride)...

Antonio - ... (riso lieve)... dici: "Vieni qua..."...

Donna (K) - ... (ride).... "Voglio(?) il culo"...

Antonio - ... "... vieni qua... - (ride)... - tu mi devi pagare. Vieni qua, vieni in studio, vieni..."... (ride)...

Donna (K) - ... (ride).... Vieni, vieni... (ride).... E se dopo non riesco...?...

(ride).... [...].

Antonio - ... "... un'oretta e risolviamo tutto".... (ride)...


Donna (K) - Ma quale "un'oretta", eh... un'oretta è poco... (ride)...

(...)

Proprio con riferimento alla frase sopra evidenziata, all'udienza del 17.5.2013 nell'ambito del processo nei confronti di Mora Dario + altri, a precisa domanda, El Mahroug Karima ha dichiarato che si trattava di una battuta scherzosa con un amico dopo che scoppiò il c.d. *scandalo Ruby*. Tuttavia si deve rilevare che, nel mese di settembre 2010, nulla era ancora trapelato sugli organi di stampa per cui la battuta della giovane conserva intatta tutta la sua genuinità.

L'attività di prostituzione svolta dalla giovane ad Arcore risulta poi pienamente confermata dai dialoghi captati il 6 ottobre 2010.

Si ricorda che, in quel periodo, El Mahroug Karima si trovava a Genova e che aveva già conosciuto Risso Luca con il quale intratteneva una relazione sentimentale clandestina,



essendo l'uomo ancora legato alla compagna Facchineri Serena, come dalle due donne concordemente riferito.

Dalla lettura degli sms scambiati tra Risso e la Facchineri si comprende chiaramente che:

- El Mahroug, accompagnata da Risso, andò a Milano presso lo studio dell'avv. Luca Giuliante, difensore di Mora Dario che rappresentava anche gli interessi di Mora Diana a prendere in affidamento la ragazza;
- in tale occasione, la ragazza fu sottoposta ad un *interrogatorio* in merito al contenuto delle dichiarazioni rese dalla stessa davanti ai pubblici ministeri nell'estate del 2010, alla presenza dell'avv. Luca Giuliante, Mora Dario e un *emissario di Lui*.

Risso inviava alla Facchineri il seguente sms (progr. 5667) alle ore 22.43 : ***“sono nel bel mezzo di un interrogatorio allucinante.... Ti racconterò ma è pazzesco!”***.

La Facchineri gli rispondeva (progr. 5668) ***“stai attento...ricordati grano”***.

Alle ore 23.42 (progr. 56829) il Risso inviava alla Facchineri un sms, dicendole ***“io sono ancora qui..E' sempre peggio quando ti racconterò (se potrò..) Ti renderai conto..Siamo solo a gennaio 2010 e in mezzo ci sono pezzi da 90”***; e ancora al progr. 5681 ***“Nn so' che cazzo ci faccio qui! Se vuoi ti chiamo e capisci.. Ti chiamo rispondi ma nn parlare e solo se sei nel silenzio assoluto ok?”***.

Alle 23.47 la Facchineri scriveva a Risso (progr. 5685) ***“Qualcosina ma prendeva male...ma dove sei? Perche stanno interrogando rubi? E perche tu ascolti tutto? C e Lele o solo l avvocato?”***, rendendo così evidente il fatto che la donna avesse ascoltato almeno parte della conversazione grazie all'audio del cellulare del compagno.

Quanto al contenuto del colloquio intercorso nello studio dell'avvocato Giuliante, risulta chiaro dal tenore della seguente conversazione telefonica che l'argomento fosse, in particolare, lo svolgimento delle serate trascorse dalla minore ad Arcore, atteso che ***siamo alle scene hard con il P*** (Presidente – ndr.) e che ***lei forse è meno di tutte le altre però*** . Traspare, inoltre, dall'avvertimento della Facchineri – ***non dirmelo al telefono però*** – la delicatezza degli argomenti trattati.


progr. 5693 delle ore 00.39 del 7.10.2010 sull'utenza in uso a Risso

Donna (Facchineri Serena) - Pronto...?

Risso - Amore...?

Donna - Ehi.

Risso - Eccomi.



Donna - Dove sei?

Risso - Sono ancora qua. Ora sono sceso un attimino a sotto, sono venuto a far due passi...

Donna - Mhm.

Risso - Lei è su, che si son fermati un attimino, perché siamo alle scene hard con il P... con... con la per... con la persona.

Donna - Ma figurati...

Risso - Sì.

Donna - Con lei!?

Risso - Cioè, [...]... mhmhm... (sbuffa)... guarda, ti racconterò tutto.

Donna - Va beh, non dirmelo per telefono. No.

Risso - No, [...]... no, no, infatti. Brava. Brava. Perfetto.

Donna - Ma brutte cose?

Risso - Ma no... no, no... Ma no... anzi, lei forse è meno di tutte le altre però, belin... sono i nomi che sono, belin...

Donna - Mhm mhm?

Risso - Eh. Quindi... non so, adesso ormai non posso andarmene... Ma lei si fermerà, credo, qua.

Donna - Mhm.

Risso - Eh... credo che si fermi qua perché, comunque... dovrebbe fermarsi... perché domani poi lei deve ancora...

Donna - ... continuare?

Risso - Non lo so. Non lo so. Adesso vedo un attimino, ma poi tra poco torno su da LUCA, [...] la mia presenza. Non è che... cioè... non...non... non me ne vado nel senso che non posso dire: "Ciao, me ne vado", perché... nel senso mi sembra anche maleducato.

Donna - Mhm.

Risso - Me ne sto lì, sembra che io... pensano che io sappia tutto. Boh...non lo so, sembra che io sia il papà di 'sta ragazza qua, belin, comunque il tutore.

Donna - Eh, infatti... (riso lieve)... Non lo so... (riso lieve)... speriamo bene. Cioè... "Vabbò, allora, RISSO... gliela affidiamo", cioè...

Risso - ... (ride)...

Donna - ... "... poi allora, RISSO... va beh, la prende lei, no?"... (riso lieve)... cioè....

Risso - [...]...

Donna - E rim... e rimase inculato, belin...

Risso - Sì, infatti.

Donna - No.

Risso - Dai, amore, ci sentiamo dopo, così vedo un po' di giocarmela [...]...

Donna - Ah, va beh, se riesci a venirtene via. Noi qua, LUCA, cioè...

Risso - [...]...

Donna - ... è un delirio oggi.

Risso - [...]...

Donna - Va beh, poi ne parleremo a casa... Un casino con Eric e Tony... Un casino enorme. Va beh...

Risso - Mi racconti. Mi racconti, dai...

Donna - Sì. Ciao.

Risso - Ciao.

Donna - Ciao, ciao.

- Termine della telefonata -

In quell'occasione la ragazza fu *affidata* - di fatto - a Risso Luca, il quale fu incaricato di sorvegliarne il comportamento (... *poi allora, RISSO... va beh, la prende lei, no?....*)³⁸¹.

Fu concordata, inoltre, la linea che El Mahroug Karima avrebbe dovuto seguire e la stessa contrattò la somma che l'imputato avrebbe dovuto pagare, come emerge in modo inequivocabile dalla seguente conversazione tra la minore e Risso Luca, intercorsa il 7 ottobre 2010, ossia poco dopo la conclusione dell'incontro avvenuto presso lo studio del legale:

progr. 5845 del 7.10.2010 ore 19.21

Donna - Ohi...

Uomo (R) - Ciao, tesoro.

Donna - Ciao.

Donna - Allora...?

Uomo (R) - Sono al [...Richelieu(?).], adesso. Ho fatto qua alcune cose. Prima t'ho detto così: "Hai preso il treno...?"... eh... c'era la SERENA affianco a me.

Donna - Ho capito, questo. Non sono stupida.

Uomo (R) - ... (riso lieve)...

Donna - Ma ieri te ne sei riandato?

Uomo (R) - Me ne sono andato via alle sei e un quarto. Sai a che ora sono arrivato a ca[...]...?

Donna - Mhm. E che le hai detto?

Uomo (R) - Niente, meno male che dormiva. Va b... va beh, sai, io ero già... ero lì. Le avrei detto che domani viene [...]... che mi sarei fermato a dormire in autostrada, eh?

Donna - Eh?

Uomo (R) - Le avrei detto se s... è vero che stava dormendo...

Donna - Mhm.

Uomo (R) - ... ma, se fosse stata sveglia, le avrei detto che mi ero addormentato in autostrada.

Donna - ... (ride)... Oh, Signore benedetto... che disgrazia...

³⁸¹ Invero, anche dopo che gli organi di stampa diedero ampio risalto al c.d. scandalo Ruby, Risso controllava effettivamente il comportamento della giovane, come si desume dalla conversazione telefonica del 7.1.2011 delle ore 16.25 sull'utenza di El Mahroug Karima di cui al progr. 2200 in cui la ragazza si lamentava con l'avvocato Giuliante dei rimproveri di Risso perché aveva rilasciato un'intervista a Repubblica, facendo al giornalista un accenno alla *solitudine* del Presidente del Consiglio; la conversazione proseguiva tra Risso Luca, al quale la El Mahroug aveva passato il telefono, e l'avv. Giuliante: il primo si preoccupava perché la giovane non aveva chiesto alcun permesso all'Avv. Massimo Dinoia (come si ricava dalla stessa conversazione, v. trascrizione p. 40 e p. 51 in cui l'avv. Giuliante avverte la ragazza che "*Dinoia è ancora fuori per ferie*") e nemmeno allo stesso Giuliante prima di rilasciare l'intervista in cui aveva fatto un riferimento all'imputato; il secondo rappresentava che "*Luca, stavo dicendo questo a Ruby..eh..che, in fin dei conti, lei l'ha..l'ha conosciuto..lei..lui l'ha aiutata..è inutile far finta che l'argomento non esiste. L'importante è dare sempre delle risposte pertinenti. Ruby mi diceva cosa gli hanno domandato e lui..e lei che cosa ha risposto e, francamente, la cosa mi sembra molto pertinente*" (trascrizione p. 40, 419). V. inoltre l'intercettazione del 10.1.2011 delle ore 18.05 di cui al progr., 2381 in cui El Mahroug, volendo rilasciare un'intervista a Vanity Fair, pregava l'avv. Giuliante di chiamare il Risso "*e parlare con lui per quanto riguarda l'intervista quella che devo fare giovedì*" (p. 54).

Uomo (R) - È vero, m'è piaciuto tra[...].

Donna - ... (riso lieve)...

Uomo (R) - Mhm.

Donna - Ascolta una cosa: mi sono sentita con... con lui...

Uomo (R) - Mhm. Chi è "lui"?

Donna - "Lui". "Lui".

Uomo (R) - "Lui", lui? "Lui"... il grande?

Donna - Lui... Gesù. Comunque...

Uomo (R) - Eh.

Donna - ... mi sono sentita con lui, che m'ha chiamato...

Uomo (R) - Eh.

Donna - ... m'ha chiamato proprio... mhm... tre minuti fa, poi dopo m'ha chiamato **RUBA**. Mi ha detto che... mhm... s'è sentito con... con **LELE**, che io ho fatto... ho scritto tutte le cose con...l'avvocato e mi ha detto... che ha saputo che ho detto... tante cose. Gli ho detto: "Guarda, io ho detto tante cose, ma ne ho nascoste tantissime - gli ho detto - tutte quelle che ho detto le ho dette per un semplice motivo, che ero... messa davanti all'evidenza, non potevo negare", mi fa: "Ma noi non siamo in pericolo, noi siamo in difficoltà - mi fa - però sono cose da superare", gli ho detto: "Sì, però io ti volevo fare un'altra domanda - gli ho detto - che... quella che mi interessa di più", mi fa: "Dimmi", gli ho detto: "Cioè, io voglio che, almeno, da tutta questa situazione, io ne esca con qualche cosa perché, di tutta la situazione... cioè, sinceramente non... non me ne frega niente", lui fa: "È normale", gli ho d... lui mi fa in... aveva detto un detto strano, mi ha detto: "Quando il mare è in tempesta, non è che le... le persone si lasciano...si lasciano soccombere... boh, una cosa del genere mi fa - cioè, è normale. La mia proposta che t'avevo fatto prima, resterà sempre la stessa"...

Uomo (R) - [...].

Donna - ... "Però, io, se ho fatto... se ho fatto quello che ho fatto e volevo sapere quello che hai detto era solam... semplicemente per te, non per me, perché di situazioni così ne ho avute tantissime e ne sono uscito sempre... intoccabile - mi fa - ma l'ho voluto sapere perché non volevo che tu uscissi, più che altro, in cattiva luce e la stessa storia - mi fa - del fatto di volerti mettere un altro nome o un altro cognome. Cioè, perché volevo che tu non venissi mai messa in cattiva luce o come una che ti prostituisce per il... per... per me, come tu... [...] la gente - mi fa - perché appena vedono un cambiamento tuo economico, capiscono che, comunque... te lo fai", gli ho detto: "No, va beh, cioè... credo che in quello non... non ci arriveremo...", mi fa: "No, non ci arriveremo con l'aiuto del GIULIANTE e con l'aiuto di altri avvocati che poi metterò io perché, comunque - mi fa - il parlare con questo Giudice - mi fa - non ci penso neanche, da come me ne... me ne ha parlato il GIULIANTE - mi fa - ma neanche mi tocca perché, comunque, di gente che spara cazzate su di me ce ne stanno tante e di... e di mentire e pagare persone per smentire... cioè, c'ho la capacità di farlo perché, come di... come dici tu e come mi chiami tu, che mi chiami Gesù, Gesù può fare tutto". Poi ci siamo messi a ridere. Gli ho detto: "Sì, l'importante a me è che quella... quella cosa lì, che tu mantieni la tua promessa", mi fa: "Io, ogni promessa che ho fatto, con te l'ho sempre mantenuta e hai avuto modo di vederle", gli ho detto: "Sì, sì, sì, lo so", mi fa: "Sei andata a prendere... mhm... le cose che ti ho lasciato da SPINELLI?", gli ho detto: "Guarda, io sono andata il martedì... e sono tornata il mercoledì - gli ho detto - però sono arrivata il martedì di sera, perciò lo studio era già chiuso, e il mercoledì sono andata ma il... il signor SPINELLI non c'era [...] studio", mi fa: "E quando pensi di andare?", gli ho detto: "Guarda, la situazione, per il momento, è troppo critica perché - gli ho detto - cioè, non

so se sono controllata o meno però... **LELE** si era incazzato ieri, che ero andata a Milano; stessa cosa anche il **GIULIANTE**, che m'ha chiamato e m'ha detto di evitare di andare a Milano", mi fa: "Guarda, se riesci a stringere i denti fino al primo di Novembre, sarà la miglior cosa - mi fa - vedi cosa puoi fare. Ti puoi accontentare anche di... di... di quel poco che hai, però sai che il primo Novembre te lo puoi godere, piuttosto che andarti a chiudere di nuovo e avere mille difficoltà e altri interrogatori da cui non puoi uscirne", gli ho detto: "Va beh, allora farò così".

Uomo (R) - Brava. Brava, piccina. Bravissima.

Donna - Mhm.

Uomo (R) - Bene. Bene. Mi fa piacere.

Donna - No, è... perché, in effetti, ero preoccupata per quello, guarda. Che, dopo tutti questi casini, l'uscirne senza niente... poi, quello che m'ha preoccupato di più erano le tue parole di ieri...

Uomo (R) - [...]. Eh, lo so.

Donna - ... capito? In effetti gliel'ho detto proprio... parole chiare perché, comunque, sai che io non ne ho peli sulla lingua. Cioè, non me frega in effetti, gli ho detto: "Guarda, non me ne frega niente di tutta la situazione, né di quello che può succedere - gli ho detto - ma l'importante è che io posso passare per tutto quello che vuoi, per - gli ho detto - per prostituta, per... pazza, per quello che vuoi, l'importante è che ne esco con qualche cosa", mi fa: "No, tu non devi assolutamente pensare di uscirne come prostituta e neanche come pazza... cioè, però, io, la ma... la... la promessa la mantengo, come ho sempre fatto", gli ho detto: "Bene". E basta.

Uomo (R) - Bene. Bene. Meno male. Sono...

Donna - Naturalmente non abbiamo parlato di numeri, anche perché...

Uomo (R) - Eh, certo.

Donna - ... davanti a lui non voglio dare l'impressione...

Uomo (R) - Eh.

Donna - ... di dare importanza a niente.

Uomo (R) - È logico...

Donna - Anche perché, chi va a chiedere, non deve dar... avere la presunzione di chiedere niente. Cioè, devi accontentarti di quello che ti danno.

Uomo (R) - Eh, infatti.

Donna - Punto e basta. Comunque, ti volevo dire un'altra cosa, oltre parlare di queste minchiate...

Uomo (R) - Mhm.


Donna - Cioè... ehm... beh, ti volevo dire... Io non voglio andare all'Albikokka...

Uomo (R) - No?

Donna - No. Cioè, voglio vedere la **SERENA**, non è per la **SERENA**, ci mancherebbe, è per quelle Rumene. Non voglio. Cioè, perché so che stasera, se vado, ti giuro succederà un casino perché io, il starmene muta... cioè, non è il mio... non è il mio caso.

Uomo (R) - [...].

Donna - È che io par... ascoltami. Che io parlo sempre, e parlo quando non ho ragione, figurati quando c'ho ragione. Cioè, quando c'ho ragione, io veramente mi sclero; e io, non affrontarle per una minchiata che hanno inventato senza che io gli abbia parlato di niente... cioè, io non riesco a... a fare finta di niente. Stessa cosa che lì... non sopportarle e sapere che sono sopra di me e non poter sopportare il fatto di doverci salire e chiarire la cosa. Capito? Perché per me sono... le più grandi troie sono quelle Rumene e lì... le odio. Già il fatto di aver trovato il mio ragazzo, con una rumena a letto... figurati te. Queste che devono inventarsi cose su di me per il semplice motivo che c'è stato quel



battibecco davanti al RUBA? Cioè, ma che cazzo siete? Figurati sedermi con loro a tavola. Cioè... no, non posso sopportarlo, piuttosto mi siedo da sola. Ma al Fellini non si mangia?

Uomo (R) - Eh, no, tesoro, di s... di giovedì, no.

Donna - Ah?

Uomo (R) - No, di giovedì, no.

Donna - Mhm.

Uomo (R) - Eh, se mai ti vengo prendere e man... andiamo a mangiare insieme io e te.

Donna - Mhm... sì... (tossisce)... (riso lieve)...

Uomo (R) - ... (riso lieve)...

Donna - Mhm... sì, cioè dovevo anche pensare, renditi conto... (ride)...Dai, veramente, vedi... se ce la fai... va bene, se no niente. Cioè, mi prendo una pizza qua.

Uomo (R) - Mah, ti chiamo fra poco.

Donna - Okay. L'importante è che non sia per i tuoi orari assurdi delle undici e dieci, perché è tutta la giornata che non ho mangiato niente. Ciao.


Uomo (R) - Ciao, picci[...]...

Donna - Ciao.

- Termine della telefonata -

Risultano, dunque, provate le seguenti circostanze:

- 1) El Mahroug Karima ebbe un incontro preliminare con *l'emissario di Lui*, in presenza del difensore di Mora Dario e di Risso Luca, al quale svelò le informazioni che aveva dato ai pubblici ministeri nell'estate del 2010 sulle notti *hard* trascorse ad Arcore;
- 2) la stessa parlò poi con l'imputato e concordò con questi che avrebbe fatto qualsiasi cosa, pur di essere ricompensata (*cioè io voglio che, almeno, da tutta questa situazione, io ne esca con qualche cosa perché, di tutta la situazione...non me ne frega niente; l'importante è che io posso passare per tutto quello che vuoi..per prostituta, per..pazza, per quello che vuoi, l'importante è che ne esco con qualche cosa*);
- 3) la ricompensa promessa era chiaramente legata alle *tante cose* che la ragazza aveva riferito ai pubblici ministeri (*se ho fatto quello che ho fatto e volevo sapere quello che hai detto...*) e che avevano messo in *difficoltà* l'imputato (*ma noi non siamo in pericolo, noi siamo in difficoltà*), oltre alle tante altre cose che la stessa aveva tenuto loro nascoste (*guarda, io ho detto tante cose, ma ne ho nascoste tantissime*), facendo così leva sul proprio patrimonio conoscitivo del sistema prostitutivo, al fine di garantirsi una generosa ricompensa;
- 4) la ragazza veniva così rassicurata che la promessa di corrisponderle il pattuito sarebbe stata mantenuta (*io, ogni promessa che ho fatto, con te l'ho sempre mantenuta e hai avuto modo di vederle*);



5) infine, ma non da ultimo, la conversazione svela la strategia dell'imputato il quale riferiva alla giovane che non sarebbe stato *toccato perché, comunque, di gente che spara cazzate su di me ce ne stanno tante di..di smentire e pagare persone per smentire..cioè, c'ho la capacità di farlo.*

Di fronte al contenuto chiaro, netto ed inequivoco delle intercettazioni telefoniche, è evidente che El Mahroug Karima ha mentito.

Infatti, dopo avere ammesso di avere incontrato l'avv. Giuliante presso lo studio legale, alla presenza di Mora Dario e Riso Luca, ha negato la presenza dell'*emissario di Lui*, sostenendo che il legale voleva soltanto avere delle precisazioni in merito al contenuto delle dichiarazioni da lei rese ai pubblici ministeri per accertarsi che non sussistessero delle pretese incompatibilità tra la difesa di Mora e la propria. Tra l'altro, va evidenziato che la stessa giovane ha riferito di non avere conferito alcun mandato professionale all'avv. Giuliante che seguiva tutt'al più gli interessi di Mora Diana nella pratica di affido³⁸².


Inoltre, la ragazza, costretta ad ammettere che nella conversazione del 7.10.2010 stava parlando con Riso proprio dell'incontro con l'avv. Giuliante, ha aggiunto falsamente di avere detto tante menzogne allo stesso legale e di avere millantato con Riso di poterne uscire in cambio di soldi³⁸³.

Devono essere svolti due ordini di considerazioni:

- El Mahroug Karima non aveva alcun ragionevole motivo per raccontare falsità all'avv. Giuliante; anzi, in quel frangente, la ragazza aveva un suo personale interesse di natura economica (*voglio che io ne esca con qualche cosa*) a riportare fedelmente i fatti allo stesso legale ed a prospettare alla controparte l'evenienza di rivelare all'autorità giudiziaria delle notizie fino a quel momento taciute (*io ho detto tante cose, ma ne ho nascoste tantissime*);
- la giovane non aveva poi alcuna ragione di millantare con Riso la possibilità di ricevere una somma di denaro, tenuto conto che quest'ultimo presenziò all'incontro con

³⁸² V. trascrizione del verbale d'udienza del 17.5.2013 nell'ambito del processo nei confronti di Mora Dario + altri, p. 138 "*Presidente: quindi, mi scusi, le sono state poste domande relativamente al contenuto delle dichiarazioni che lei aveva reso ai pubblici ministeri? Teste: no, mi è stato chiesto...Presidente: cosa aveva detto? Teste: cosa avevo detto, perché lui voleva sapere se c'era della incompatibilità*"; p. 139 "*mi è stato detto cosa potevo aver detto, e ho spiegato determinate cose che avevo detto, anche delle cose che avevo detto a volte anche negli interrogatori*".

³⁸³ V. trascrizione del verbale citato p. 187 ss.



il legale e l'emissario di Lui per cui era certamente al corrente degli accordi, anche solo di massima, raggiunti.

Ma vi è di più.

Nel computer sequestrato a El Mahroug Karima il 14.1.2011 è stato rinvenuto il file creato il 2.10.2010 alle ore 18.50.04 con ultima modifica ed ultimo accesso alle ore 18.50.05 che si riporta di seguito:

“Ho conosciuto Emilio Fede nei vari concorsi di bellezza a cui ho partecipato (miss muretto, miss curva del sud, miss venere).

Lo stesso Fede mi diede il suo contatto promettendomi lavoro a milano.

Il Sig. Fede mi portò nell'agenzia di Lele Mora.

Lo stesso Mora si dimostrò molto favorevole al mio inserimento nella sua agenzia come danzatrice del ventre e di conseguenza di farmi lavorare al Chiambretti night, ignaro del fatto che io fossi minorenne.

Nei tre mesi successivi venivo chiamata da Marco Zorzetto, segretario della LM production, per partecipare a diversi programmi tv, tra i quali: pupa e secchioni, l'isola dei famosi, il grande fratello.

Ho sempre respinto ogni richiesta di fare un casting perché sapevo che avrebbero scoperto la mia età.

Mi chiamo lele mora per conoscere i motivi dei miei rifiuti, visto che ero andata io a farmi mettere in agenzia.

Dopo alcuni giorni mi chiamo lele mora per dirmi che avrei dovuto andare ad una cena.


Io pensavo che fosse stata una cena dove avrei dovuto fare “immagine”. Invece la sera stessa mi vennero a prendere a casa due auto di cui una dei carabinieri ed una con autista per accompagnarmi a Villa san martino per una cena a casa del presidente Silvio Berlusconi.

Il presidente mi accolse in maniera molto “calorosa” con molti complimenti

Alla serata parteciparono circa 30 ragazze.

Cenammo con musica dal vivo e il presidente mi dedicò anche una canzone.

A fine cena saremmo dovuti andare al bunga bunga (il suo harem personale, nome copiato dal suo caro amico libico Gheddafi). Io mi rifiutai dicendo che volevo andare a casa. Il presidente mi chiamò nel suo studio e mi disse che avrebbe potuto cambiare la



mia vita. Risposi che avrei accettato se l'avesse fatto per umanità ma non per avere un tornaconto.

Si mise a ridere e con tono sarcastico mi disse che non cercava tornaconto e che lui poteva avere tutto quello che voleva.

Io gli risposi che io non ero tra "quel tutto". Si mise a ridere e mi diede una busta, con preghiera di aprirla successivamente in auto, e mi lascio andare via.

Arrivata in auto aprii la busta e trovai un collier d'oro con diamanti di Damiani insieme a 46 mila euro.

Ero molto contenta ma non capivo la motivazione di quel regalo.

Ritornai a casa del presidente altre 3 volte.

Lui credeva che io avessi 24 anni.


Quando scopri la verità non mi volle più vedere...."

La data di creazione del file, ossia appena quattro giorni prima dell'incontro con l'avv. Giuliani, è indicativa della finalità del documento, destinato a costituire per la ragazza un promemoria di quanto avrebbe raccontato al legale, come peraltro dichiarato dalla stessa El Mahroug³⁸⁴. Deve, infatti, rilevarsi che la gran parte dei dati riportati nel file risulta corrispondente alle dichiarazioni rese dalla El Mahroug all'autorità giudiziaria nell'estate del 2010.

La cronologia degli accadimenti ed il tenore delle intercettazioni telefoniche palesano, inoltre, la falsità delle dichiarazioni rese da Facchineri Serena per cui s'impone la restituzione degli atti alla Procura della Repubblica.

La testimone ha, infatti, mentito sostenendo – tra l'altro – di non essere stata messa al corrente di quanto accaduto quella sera, di essersi riferita all'incasso del locale che Riso aveva portato con sé – in modo del tutto inverosimile – quando gli diceva "stai attento...ricordati grano" (sms di cui al progr. 56829), di non avere sentito nemmeno qualche brano delle conversazioni intercorse presso lo studio del legale e di non sapere per quale motivo Riso avesse accompagnato la ragazza dall'avv. Luca Giuliani.

³⁸⁴ All'udienza 17.5.2013 nell'ambito del processo nei confronti di Mora Dario + altri (trascrizione p. 239 ss. e, in particolare, p. 242 e 243), El Mahroug Karima, dopo avere ammesso di avere redatto il documento in questione, ha dichiarato di avere riassunto, su richiesta dell'avv. Giuliani, il contenuto delle dichiarazioni da lei rese ai pubblici ministeri; avrebbe inviato l'appunto all'avv. Giuliani nel caso non fossero riusciti ad incontrarsi, anche se aveva scritto anche delle falsità. All'udienza successiva del 24.5.2013, la stessa, anche su precisa domanda del difensore dell'imputato Mora, ribadiva di avere scritto quell'appunto su richiesta dell'avv. Giuliani il quale l'aveva pregata di inviarglielo via mail, cosa che non aveva poi fatto, posto che si videro a Milano il 6 ottobre 2010.



Quanto alla condotta di quest'ultimo, deve osservarsi che il legale, a quell'epoca difensore di Mora Dario, ha quantomeno violato il divieto di farsi rivelare le domande rivolte dai pubblici ministeri a El Mahroug Karima, nonché le risposte dalla stessa date. Ai sensi dell'art. 391 comma 6 c.p.p., tale violazione costituisce illecito disciplinare che dovrà essere valutata dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, organo titolare del potere disciplinare, al quale vengono trasmessi gli atti.

In relazione all'esplicito riferimento all'*emissario di Lui* dev'essere, infine, evidenziato che era certamente presente all'incontro predetto una persona riconducibile all'imputato, atteso che Minetti Nicole e Polanco Mary Esther mostravano di essere perfettamente a conoscenza del fatto che la minore avesse rivelato all'autorità giudiziaria il contenuto prostitutivo delle serate ad Arcore fin dal 17 ottobre 2010, in un momento in cui le indagini preliminari erano ancora in corso ed il primo articolo sul c.d. *scandalo Ruby* non era ancora stato pubblicato³⁸⁵.

Tale informazione poteva dunque essere stata rivelata soltanto da persone gravitanti nell'orbita del Presidente del Consiglio dei Ministri, posto che fu lo stesso imputato a comunicarla alla Polanco, chiedendo ad alcune ragazze di andare presso la sua residenza quella sera proprio per parlare della questione *Ruby*, come si comprende dalla conversazione captata di seguito riportata.

Stralcio dal progr. 5482 sull'utenza in uso a Minetti Nicole delle ore 12.01 del 17.10.2010

Donna - [...]...?

Donna (M) - Ehilà...

Donna - Allora...?

Donna (M) - Allora, amò, dimmi bene cos'è che ti ha detto lui stamattina quando t'ha chiamato.

Donna - Alla BARBARA, ha detto... no, che deve parlare de... dei fatti che sono successi, punto. Non ha detto più niente. A me non me l'ha detto, però. Però lei mi ha detto così.

Donna (M) - Ma, scusa... ma, a te, ti ha chiamato, lui, o no?

Donna - Si, stamattina.

Donna (M) - E tu gli hai risposto?

Donna - Sì.


Donna (M) - E ti ha detto che cosa?

Donna - Che si... che... se ci sono stasera per cena di venire, non dire niente alle altre... né a IRIS né alla ARIS'...

Donna (M) - Mhmmm... eh, perché...

Donna - ... che siamo solo in pochi.

³⁸⁵ Si ricorda che il primo articolo compare in data 26.10.2010.



Donna (M) - Amò, è per questa cosa qua. Perché lui me l'ha detto... è per questa cosa qua. Perché è successo un po' un casino, perché 'sta stronza della RUBY...

Donna - Mhm.

Donna (M) - ... eeh... ha detto delle cose. Capisci?

Donna - Eh, cos'ha detto? Ma chi la conosce quella là?

Donna (M) - Amò, cose... eh, amò, cose pesanti, su tutti. Capisci? Anche cose non vere...

Donna - No...

Donna (M) - Amò... sì... Tipo che... come posso dirti... 'spetta, fammi pensare come te lo posso dire... eh... mhm...

Donna - Mhm.

Donna (M) - ... che... che, capito...?... anche noi ne combinavamo di cotte e di crude...

Donna - Ah sì?

Donna (M) - Amò... sì... c'ha sputtanato... (riso lieve)...

Donna - Dai...! Ma chi la conosce...? Ma quando? Chi con questa? Se io proprio quella lì non...

Donna (M) - Amò, ti giuro... ma lei aveva fatto... ha fatto anche il nome di AYDA, ma ti rendi conto?

Donna - Ma perché il nome di AYDA?

Donna (M) - Perché, amò, quella sera che c'era... quella sera che siamo andati a mangiare, ti ricordi...?... tutti insieme...

Donna - Mhm, mhm.

Donna (M) - ... da Giannino...

Donna - Mhm, mhm.

Donna (M) - ... c'era anche lei...

Donna - Mhm, mhm.

Donna (M) - ... c'era anche AYDA, in effetti.

Donna - Mhm. Dai...?

Donna (M) - Amò... sì.

Donna - Che io non c'ero... non mi ricordo... non so... sì... sì...

Donna (M) - Amò, sì che c'eri...

Donna - Ah.

Donna (M) - ... c'era anche la ARIS, ti ricordi?

Donna - Mhm, dai... ma guarda te...

Donna (M) - Eh sì... eh sì, amò, sì. Ma... comunque guarda che io oggi vado da... vado da... da... da quello che la segue...

Donna - Mhm, mhm.

Donna (M) - ... e, praticamente, mi dice tutto quello che lei ha detto alla sua amica.

Donna - Mhm, mhm... mhm. Sì, sì.

Donna (M) - Capito?

Donna - Ma, amò, ma una domanda: con chi è venuta quella, da lui? Chi è che [...]...?

Donna (M) - Non lo so... non lo so... me... a me mi risulta LELE; io la mia idea ce l'ho su 'sta cosa... su 'sta storia, poi io gliela dirò.

Donna - Io [...] neanche... anch'io...

Donna (M) - Amò, io gliela dirò stasera... Io, secondo te...?

Donna - ... io te l'ho detto... tu non me l'hai detto... e io m'immagino, amò, anch'io.

Donna (M) - Esatto... esatto. Allora, siccome io non sono nata ieri, okay...?

Donna - Mhm. Mhm.

Donna (M) - Perché sarò anche una ragazza giovane, ma non sono stupida...



Donna - Molto sveglia... molto...
Donna (M) - ... allora, io stasera vado su alle otto, ma alle otto io sono su...
Donna - Anch'io.
Donna (M) - ... e ci parlo. Gli dico: "Ascolta... se te ti vuoi far prendere per il culo..."...
Donna - Io gli dico mio parere... "Non dire niente a nessuno..."...
Donna (M) - ... esatto...
Donna - ... "... io non dirò niente a nessuno però, secondo me, ti stanno prendendo per il culo".
Donna (M) - Anche secondo me. Anche secondo me... e io so già chi, anche.
Donna - Sì, sì... anch'io...
Donna (M) - Okay?
Donna - ... già me l'hai detto tu, che l'abbiamo capito tutte e due.
Donna (M) - Esatto...
Donna - Mhm, mhm, mhm...
Donna (M) - Quindi... cioè, pensa te... pensa te che roba...
Donna - Amò, che ne pensi se vengo con te io e poi ti parlo un attimo a casa?
Donna (M) - Certo, va bene.
Donna - Eh, e continuiamo su.
Donna (M) - Va bene. Allora facciamo una cosa, che io vengo a casa tua.... okay...?
Donna - Lui ha detto di essere lì per le nove.
Donna (M) - Allora io farei così: verrei a casa tua verso le sette e tre quarti, in modo che alle otto partiamo...
Donna - Eh, perfetto...
Donna (M) - ... e alle otto e dieci siamo su.
Donna - Sì.
Donna (M) - Ma tu rimani a dormire, poi?
Donna - Non lo so, amò, dipende da lui cosa vuole fare, eh?
Donna (M) - Mhm... perché, secondo me, non farebbe male stasera...
Donna - Comunque lui ha detto alle nove, amò, non più tardi delle nove, né più... né prima... "alle nove" ha detto, eh?
Donna (M) - Va beh, noi andiamo su per le otto e un quarto...
Donna - Okay...
Donna (M) - ... perché io non voglio la **FAGGIOLI** tra i coglioni, eh?
Donna - Brava... allora, va bene, ti aspetto.
Donna (M) - Dai... okay. Ti vengo a prendere io allora.
Donna - Anche perché, se tu devi parlare, non voglio che ci sia la **FAGGIOLI**, perché non si sa mai...
Donna (M) - No, infatti...
Donna - ... che tu dici una cosa e lei... sai, è una che si può...
Donna (M) - Esatto.
Donna - ... andare da quella persona: "**NICOLE** ha detto qualcosa"...amò, è... è veramente poi pesante.
Donna (M) - Esatto... Va bene, amò. Dai, ci vediamo più tardi.
Donna - A dopo amore... okay... ciao.
Donna (M) - Un *beso*... ciao. Ciao.
Donna - Ciao, ciao, ciao.
- Termine della telefonata -



Inoltre, dalla lettura della conversazione telefonica di al progr. 5504 del 17.10.2010 delle ore 18.18 sull'utenza in uso alla Minetti si apprende che la donna andò dall'avv. Luca Giuliani per parlare proprio della questione *Ruby* e che all'incontro ad Arcore la sera del 17 ottobre prese parte anche Fede Emilio:

Nicole - Pronto...?

Donna - Eh... Sì, signora **MINETTI**, buonasera, le passo il **DIRETTORE** dunque... grazie...

Nicole - Sì... sì, sì, sì, sì...

Donna - ... grazie.

Nicole - Niente... grazie... (mastica)...

(NdP, la chiamata viene posta in attesa e trasferita a un ltro interno).

Emilio - **NICOLE**... uhei...

Nicole - **EMILIO**... tesoro mio.

Emilio - Ciao amore.

Nicole - Ciao tesoro.

Emilio - Novità?

Nicole - Novità... guarda, io sono in questo preciso momento, qua, da **LUCA GIULIANTE**, che tra l'altro ti saluta.

Emilio - Ah. Ah... ah... sì... eh... per quella vicenda lì, eh...? Mhm.

Nicole - Sì.

Emilio - La sto seguendo anch'io...

Nicole - Eh, infatti.

Emilio - ... su un altro fronte.

Nicole - Eh, immagino guarda... e c'è da mettersi le mani nei capelli.

Emilio - Sì, c'è da mettersi le mani nei capelli e... io parlo... ti dico subito, eh...?

Nicole - Sì.

Emilio - ... ci sono, nell'*entourage*, tre telefoni...

Nicole - Sì.

Emilio - ... sotto controllo, da parte...

Nicole - Ah sì?

Emilio - ... di quelle pers... Sì, sì... poi ti dico.

Nicole - Ah. Bene.

Emilio - Io non ho avuto notizie, ma stasera lui m'aveva accennato che ci vedevamo, stasera.

Nicole - Cosa...? Non ho capito, **EMILIO**.

Emilio - Non ho avuto notizie...

Nicole - Sì.

Emilio - ... ma lui m'ha detto che, forse, ci vedevamo.

Nicole - Sì... sì, sì, sì, sì... sì, sì. Assolutamente.

Emilio - Tu hai avuto la conferma?

Nicole - Sì, sì... conferma. Assolutamente.

Emilio - Allora sì. Allora sì. Va beh...

Nicole - Non so poi... non so... non so bene né come né quando né [...] penso per [...]...

Emilio - No, perché io [...]... guarda, assolutamente, per fortuna... ho trovato delle strade... Ciao. A stasera...

Nicole - Va bene?

Emilio - ... ciao. Ciao. Ciao.

Nicole - Ciao amore. Ciao. Ciao.
- Termine della telefonata -

Sulla base di tali elementi emerge, dunque, in modo palese la pregnante attività di inquinamento probatorio attuata dall'imputato, atteso che lo stesso, dopo avere arbitrariamente raccolto delle informazioni per mezzo dell'avv. Giuliani, incontrava i diretti interessati (alcune partecipanti alle serate tra cui Minetti Nicole e Fede Emilio), proprio per discutere degli elementi che lo riguardavano di cui disponeva l'autorità giudiziaria a seguito delle dichiarazioni rese dalla El Mahroug.

Deve, inoltre, rilevarsi che il Vice Questore Aggiunto Bertoli Giorgio rinveniva nel corso delle perquisizioni effettuate il 14 gennaio 2011 presso le abitazioni di Garcia Polanco Maria Esther e di De Vivo Eleonora delle richieste di colloquio investigativo e dei verbali di informazioni rese nel corso delle indagini difensive ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p.

In particolare, la richiesta di colloquio investigativo datata 25 ottobre 2010, sottoscritta apparentemente dall'Avv. Piero Longo, rinvenuta presso l'abitazione di Garcia Polanco risultava indirizzata a Guerra Barbara; il verbale in pari data risultava privo della sottoscrizione della stessa e di quella di entrambi i difensori³⁸⁶.


Il rinvenimento di tali copie a casa di un soggetto diverso da quello che aveva presuntivamente reso delle dichiarazioni, per di più nella fase delle indagini difensive *“per l'eventualità che nei suoi confronti (dell'imputato – ndr.) si possa instaurare un procedimento penale per il reato di cui all'art. 600 bis Codice Penale e seguenti...”*, conferma l'attività di inquinamento svolta, ancora prima dell'iscrizione dell'imputato nel registro degli indagati.

Ciò posto, sulla scorta del complesso delle risultanze dibattimentali esposte, osserva il Tribunale che una prima conclusione si impone: El Mahroug Karima compiva atti sessuali a pagamento ad Arcore.

E' fuor di dubbio, come sottolineato dalla difesa in sede di conclusioni e come attestato da alcuni testimoni sentiti in udienza³⁸⁷, che – di sicuro – non tutti gli incontri presso la

³⁸⁶ V. faldone 12P/19P fogliazione del Tribunale da 504 a 510.

³⁸⁷ V., a tale proposito, le deposizioni rese da Di Boni Dafni e Durante Michele all'udienza del 19.10.2010: i testi, camerieri dell'imputato che svolgono la propria attività lavorativa anche a villa San Martino, hanno dichiarato di non avere visto alcuna scena con connotazione sessuale, ma gli stessi hanno anche precisato che era prevista una turnazione del personale di servizio; anche Brumana



residenza del Presidente del Consiglio dei Ministri avessero un contenuto prostitutivo. Certamente si tenevano in quel luogo anche incontri familiari, politici, imprenditoriali che nulla avevano a che vedere con prestazioni sessuali a pagamento.

Le serate oggetto del capo B d'imputazione avevano invece una chiara connotazione prostitutiva per le ragioni che seguono:

- la stessa El Mahroug ha descritto il contenuto delle serate in modo sovrapponibile al racconto delle testimoni Tumini Melania, Makdoun Maria, Fadil Imane, Battilana Ambra, Danese Chiara e Teatino Natascia;
- le serate si svolgevano sempre nello stesso modo, con il medesimo menù, musica, balletti e interazioni sessuali;
- le volte in cui è andata ad Arcore, la minore ha sempre ricevuto dei soldi, in somme variabili tra 2.000 e 3.000 euro in una busta ³⁸⁸;
- la qualità delle partecipanti alle serate della El Mahroug (tutte ragazze giovani, alcune delle quali prostitute professioniste) e la sproporzione tra gli ospiti di sesso femminile e maschile rendono evidente che gli incontri fossero finalizzati a soddisfare il piacere sessuale dell'imputato;
- la giovane era rimasta a dormire ad Arcore quattro o cinque volte con Minetti Nicole, Polanco Mary Esther, Faggioli Barbara ed un'altra ragazza di cui non ha saputo ricordare il nome ed una volta da sola ³⁸⁹, chiaramente per ottenere un maggior compenso a fronte del compimento di atti sessuali per le ragioni già svolte.

Giuseppe ha dichiarato di avere visto solo spettacoli con travestimenti e lap dance, ma lo stesso, pur essendo uno dei camerieri fissi di villa San Martino, si alternava con l'altro cameriere Pontini Luigi sentito all'udienza del 26.10.2012 sicchè non ricorrono dati certi per collocare la loro presenza proprio con riferimento alle serate oggetto del presente processo. In modo analogo, Pezzotti Alfredo, maggiordomo dell'imputato che gestisce la dimora romana, ha riferito di non avere assistito a scene di natura sessuale, ma lo stesso aveva solo dato occasionalmente il cambio ad Arcore ai colleghi in ferie, precisando che, effettivamente, erano previsti dei turni di servizio. Battaglia Antonio, ex carabiniere addetto al servizio scorta dell'imputato dall'aprile 1990, ha dichiarato di essere entrato nei servizi "Ufficio Sicurezza via Lanza 194" nell'anno 2001 e di occuparsi della scorta istituzionale dell'imputato; il teste ha riferito di non avere mai assistito a scene di natura sessuale nella sala teatro o discoteca della villa "per quelle poche volte che sono entrato io, ma" (trascrizione p. 110 udienza indicata). Altri ospiti, quali Zangrillo Alberto (medico curante dell'imputato dal 2002) e l'on. Santanchè Daniela, hanno concordemente dichiarato di non avere assistito a scene di natura sessuale, ma non risultano le loro presenze alle serate oggetto del presente processo né a quelle a cui parteciparono Tumini Melania, Makdoun Maria, Fadil Imane, Battilana Ambra, Danese Chiara, Teatino Natascia.

³⁸⁸ Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non a caso la Fadil ha dichiarato di non avere percepito denaro proprio in occasione delle serate a cui partecipò nel corso delle quali non avvennero interazioni di carattere sessuale.

³⁸⁹ V. p. 84 e 87 ss. trascrizione verbale d'udienza del 17.5.2013 nell'ambito del processo nei confronti di Mora Dario + altri.

Tenuto conto – da un lato – delle condizioni di vita della stessa e – dall’altro – del contesto in cui si svolgevano le serate dalla stessa descritto, risulta dunque certo che la minore si prostituì a fronte della corresponsione di lauti guadagni, a nulla rilevando le costanti diverse dichiarazioni rese sul punto.

Ritiene, infatti, il Tribunale che, inizialmente, la ragazza abbia tenuto nascosto di svolgere l’attività di prostituzione per cercare di salvaguardare così la propria immagine e che, poi, abbia mentito al dibattimento, nell’ambito del processo nei confronti di Mora Dario + altri, perché pagata dall’imputato per farlo.

Le risultanze dibattimentali comprovano, infatti, che El Mahroug Karima, dopo il 7 ottobre 2010, era in attesa di ricevere la ricompensa promessa pari a circa cinque milioni di euro.

Dopo che gli organi di stampa diedero grande risonanza al c.d. *scandalo Ruby*, la ragazza telefonò alla sua famiglia in Sicilia e confidò ai suoi amici Randazzo Grazia e Pennuto Giuseppe di avere intavolato trattative con Berlusconi il quale era disposto a darle tutto quello che chiedeva se si fosse fatta passare per pazza³⁹⁰.

Stralcio della conversazione con il padre dal progr. 6348 del 26.10.2010 delle ore 20.51 sull’utenza di El Mahroug Karima.

Uomo - **KARIMA...?**

Karima - Alò...?

Uomo - Alò...

Karima - Sì... sì...

Uomo - [...]

Karima - ... è succ... è successo un problema grande grande grande grande grande.

³⁹⁰ V. inoltre le seguenti intercettazioni telefoniche sull’utenza di El Mahroug: 1) di cui al progr. 6535 del 28.10.2010 ore 10.33 in cui la ragazza, dopo essersi lamentata con tale Antonella del distacco di Pennuto Sergio nei propri confronti, dopo che la stessa si era fatta carico di pagare tutte le spese del suo soggiorno a Milano (hotel, ristorante ecc) *“perché io pago sempre per tutti”* (p. 100 della trascrizione) e dopo che gli aveva inviato a più riprese del denaro per aiutarlo nell’attività commerciale (p. 102 *“si gli ho mandato l’altra volta 5mila, poi l’altra volta 3mila, poi l’altra volta 2mila e cinque”*), le rappresentava che evidentemente tutti gli amici le volevano improvvisamente bene *“perché sanno che, praticamente, sto per beccare un sacco di soldi e tutti mi vogliono bene”* (p. 103), visto che *“Silvio mi ha chiamato ieri dicendomi: “Ruby ti do quanti soldi vuoi, ti..ti..ti pago..ti metto tutta in oro, ma l’importante è che nascondi il tutto. Nascondi il tutto, non dire niente a nessuno”* (p. 105), ma evidenziando subito dopo di non avere fatto sesso con Berlusconi; 2) di cui al progr. 6541 del 28.10.2010 delle ore 10.47 con tale Lidia in cui El Mahroug Karima ribadiva *“no, a me non mi fanno niente. A me non mi fanno niente. Lui mi sta chiamando per dirmi: “ti do quanti soldi vuoi, l’importante è che passi per pazza, passi per..sparacazzate, ma non devi raccontare la verità” e mi ha detto: “ti do tutti i soldi che vuoi, ti copro in oro, però non dire niente”* (p. 112) e chiariva, inoltre il ruolo di Luca Riso, dicendo che *“Luca mi sta semplicemente proteggendo, perché Lele gli ha chiesto di proteggermi. In cambio avrà un sacco di soldi. Ma lui dice: “non m’interessa dei soldi, io ti voglio bene, ti copro”* (p. 113); precisava anche di essere *“stata a casa sua (dell’imputato – ndr.) tantissime, volte ma non sono mai stata a letto con lui”* (p. 114) e che una volta diventata maggiorenne avrebbe potuto rispondere a tutti gli attacchi .

Uomo - Di cosa?

Karima - Hai letto. . . ? Tu non leggi né i giornali né niente?

Uomo - Perché? Qual è il problema? Dimmi .

Karima - Eh. . . mhm. . . vai. . . se puoi, domani compra i giornali. . . eeh. . . mhmhm. . . come si chiama. . . settimana scorsa sono uscita su quel. . . "il Corriere". . . su tutti i giornali d'Italia. . .

Uomo - Sì. . . ?

Karima - . . . e oggi sono uscita ancora su un altro giornale, è importante, gira tutta Italia.

Uomo - [. . .] . . .

Karima - L' importante è che non c'è scritto su. . . come si chiama. . . c'è scritto su il nome ma non c'è scritto né cognome né niente; è a proposito del mio incontro con. . . con **BERLUSCONI**. . . eccetera.

(NdP, segue breve pausa di silenzio, 04sec).

Karima - Hai capito?

Uomo - [. . .] . . . sì. . .

Karima - Adesso è arrivato. . . io sono con l' avvocato e stiamo parlando a proposito di questo. Dobbiamo trovare una soluzione. Mi ha detto. . . come si chiama. . . gli ha detto. . . gli ha detto. . . gli ha detto SILVIO. . . gli ha detto: "Dille che le pago il prezzo che vuole, l' importante è che tenga la bocca chiusa e che neghi tutto e dica che. . . può dire anche che è pazza, l' importante è che mi tiri fuori da questi affari.

La frase che segue viene riportata anche nell'idioma arabo-marocchino e tradotta testualmente

Billa ma amri ma scett derria... billa andha 17 am olla ma amrha jat l dari

Che non mai io non visto ragazza... che ha lei 17 anni o non mai lei venuta a casa mia

Che non ho mai visto una ragazza. . . che abbia 17 anni e che non è mai venuta a casa mia". Adesso stiamo parlando di questo. Ti chiamo dopo, quando finisco con lui ti chiamo.

Uomo - E quindi. . . e perché l'altro ieri mi hai detto che avresti chiamato e non mi hai chiamato?

Karima - Non ho soldi . Fatemi la ricarica, io non esco proprio adesso, in questi giorni . Come si chiama. . . è su di me. . . tutti. . . come si chiama. . . quelli dei giornali vengono tutti a bussare a casa mia e io non gli rispondo. Vogliono tutti farmi. . . delle. . . interviste. . . eccetera, per scrivere tutto su di me.

Uomo - Mhm.

Karima - Io non devo proprio uscire da casa.

Uomo - Dai. . . che Dio aiuti. . .

(...)

Stralcio della conversazione con Randazzo Grazia dal progr. 6360 del 26.10.2010 delle ore 21.50 sull'utenza di El Mahroug Karima

(...)


Ruby - Io pure sto male.

Grazia - Perché? Che ti è successo?

Ruby - Sono uscita in tutti i giornali d'Italia.


Grazia - Ah sì?

Ruby - Sì.



Grazia - E che è successo?
Ruby - Caso "BERLUSCONI".
Grazia - Come?
Ruby - Per il caso "BERLUSCONI".
Grazia - Eh, come "Caso BERLUSCONI"?
Ruby - Eh, sì. "Ragazza indagata. Minorenne che va a casa di BERLUSCONI... Una papi-girls... bla... bla... bla...". Se tu hai il computer, puoi entrare... scrivi: "Il Quotidiano..."... "Il Fatto Quotidiano"...

Grazia - Ah, sì?
Ruby - ... "Minorenne RUBY, con BERLUSCONI"... Sì... e leggi.
Grazia - Ah, [...]...
Ruby - ... sono uscita su tutti i giornali italiani.
Grazia - E come mai io non l'ho letto...? "La Repubblica" io leggo a scuola... e non c'è.
Ruby - Eh. Sarai...
Grazia - E né il telegiornale...
Ruby - ... eh, nella Repubblica c'era in prima pagina. Nel telegiornale ancora non è arrivato, stanno anco... appena scrivendo. Stanno appena iniziando a scrivere.
Grazia - E allora...? E tu, ora, che fai?
Ruby - Che faccio? Che devo fare? A me non me ne frega niente, mica mi tocca. Lui mi dice: "Non ti preoccupare di niente".
Grazia - Ah, ho capito. Boh...
Ruby - Boh.
Grazia - ... non lo so. Io pensavo, quando tu parlavi, dicessi un po' così, però...
Ruby - Mhm, mhm.
Grazia - ... non lo so gioia, purtroppo noi viviamo due mondi diversi. Evidentemente tu... sarà lì la vita diversa, noi, qua, abbiamo un sacco di pensieri... come... bene o male lì sai perché ho sempre parlato. Eh... tu sei... fortunata e che fai... hai questa possibilità di viverti la tua vita, lavorando, guadagnando... e com'è finita con... coso? Perché non ho seguito manco la storia di CORONA...niente.
Ruby - No, no, CORONA l'ho sentito pure ieri. Lui sta bene.
Grazia - Sì?
Ruby - Sì, sì, sì, sì.
Grazia - Mhm. [...]...
Ruby - Il mio caso è quello che spaventa più di tutti perché, alla fine, ho... sta superando il caso di LETIZIA, della DADDARIO e di tutte.
Grazia - Ah sì?
Ruby - Perché alla fine... Sì, sì. Eh... niente, diciamo che adesso siamo preoccupati. Il mio avvocato se n'è appena andato. Ero con lui... con LELE...
Grazia - Ah.
Ruby - ... e loro mi stanno comunque vicino. In effetti però... eh... cioè, sempre tornando al discorso di prima, gli ho detto: "LELE... eh...LELE... mhm... io ho parlato con SILVIO. Io li ho detto che ne voglio uscire almeno con qualcosa... cioè, mi dà 5milioni, però..."... 5 milioni, a confronto del macchiamento del mio nome...
Grazia - Eh, come "5 milioni"?
Ruby - ... eh, al confronto del macchiare del... il mio nome non è niente 5 milioni.
Grazia - Ah.
Ruby - Lui m'ha detto: "RUBY, per il momento accontentati, che tanto noi ti staremo sempre vicino".
Grazia - Ah, [...]...



Ruby - Gli ho detto: "Va bene"... Tu leggi i giornali, comunque.
(...)

Stralcio dal progr. 6517 del 28.10.2010 delle ore 9.46 sull'utenza in uso a El Mahroug
Karima della conversazione con Pennuto Sergio Giuseppe:

Ruby - Hai visto i giornali?

Uomo - Sì, ma... e che è successo? Un macello?

Ruby - ... (riso lieve)... Sì, diciamo di sì. Un macello. Oggi sono uscita anche sulla Repubblica, il Quotidiano... robe varie. Un casino. C'hanno scoperti.

Uomo - Eh.

Ruby - Tu, invece?

Uomo - Eh, io lavoro, le solite cose. Niente di che.

Ruby - Ma sali per il mio compleanno, o no?

Uomo - Sì.

Ruby - Ah?

Uomo - Sì. Noi sabato partiamo. Certo.

Ruby - No, perché non m'hai... m'hai chiamato... non m'hai fatto sapere niente.

Uomo - Se ti ho detto che sabato partivamo e già... [...] m'ha fatto i biglietti.

Ruby - Eh sì, ma almeno chiamarmi per dire: "Come stai?", "Stai bene?", "Tutto a posto?"... Con tutte queste cose che stanno succedendo non... non mi hai mai chiamato.

Uomo - E che ne so. Ho letto che...

Ruby - [...], cioè...

Uomo - ... ma ora dove... ora sei... dove sei, in comunità?

Ruby - No.

Uomo - Siccome hanno de...

Ruby - Assolutamente no.

Uomo - ... siccome hanno detto che eri in comunità...

Ruby - Perché i giornalisti stanno scrivendo, ma ancora le notizie vere non ce le hanno. Qualcuno del... della Polizia ha venduto gli articoli per guadagnarci qualche cosa ma io sono a casa di **LELE** per il momento. Ma non siamo preoccupati per niente, anche perché... SILVIO mi chiama di continuo. Lui m'ha detto: "Cerca di passare per pazza. Cerca di passare per quello che... che puoi. Pazza... racconta cazzate... ma io ti sarò sempre vicino - mi fa - di qualsiasi cosa e avrai da me qualsiasi cosa che tu vuoi". Con il mio avvocato gli abbiamo chiesto... 5 milioni di euro, in cambio di... del fatto che io passo per pazza, che ho raccontato solo cazzate e lui ha accettato. In effetti seguiremo questa...questa strada.

Uomo - Mhm.

Ruby - Mhm, mhm. Eh, niente.

Uomo - Ho capito.

Ruby - Tu invece...?

Uomo - Niente, la solita vita, si lavora e... si va avanti. Che si deve fa'?

Niente di che...

Ruby - Eh, non è... non è bene?

Uomo - Sì. Sì... no.

Ruby - Non è be...?

Uomo - Tranquillo. Molto tranquillo.

Ruby - Vedo che sei... ogni volta che entro su Facebook vedo che sei felice, corteggiato... come al solito.

Uomo - Va beh, ma questa è la minima cosa. M'interessa più il lavoro.
Ruby - ... (riso lieve)...
Uomo - Secondo me è più importante di... di tutte 'ste cazzate qua.
Ruby - Ma è normale che è più importante. Per il momento sono importanti solo i soldi, più soldi si fanno e meglio è.
Uomo - Mhmmm...
Ruby - Il resto viene dopo.
(...)

Mentre le trattative erano in corso, El Mahroug Karima doveva accontentarsi di rivolgersi a Spinelli Giuseppe per tamponare la propria situazione economica³⁹¹ (*“per il momento accontentati, che tanto noi ti staremo sempre vicini”* - progr. n. 6360 sopra riportato).


Nel mese di gennaio 2011, la ragazza utilizzava il canale degli avvocati Massimo Dinoia e Luca Giuliante per portare avanti la trattativa con l'imputato e ricevere il denaro promesso, nonché per assicurarsi nel frattempo degli *aiuti*.

A tal fine la stessa si avvaleva della loro opera di intermediazione, come si evince dalle conversazioni telefoniche di cui ai progr. 2200 del 7.1.2011 e 2381 del 10.1.2011.

In particolare, il 7 gennaio 2011 El Mahroug Karima rappresentava espressamente all'avv. Giuliante di avere bisogno di un *aiuto*: *“eh. Ti volevo chiedere una cosa: siccome io, praticamente, non ho modo di parlare con la persona che tutte e due conosciamo...e..mhm..praticamente mi aveva dato una volta un aiuto tramite sempre l'avvocato. Avrei bisogno dello stesso aiuto perché, comunque, in questo periodo non sto lavorando”*. L'avv. Giuliante la rassicurava, dicendole *“ci penso io lunedì, non ti preoccupare”* (trascrizione p. 52) ed il successivo 10 gennaio 2011 l'avvertiva che *“vedo Massimo domani pomeriggio, per quella cosa che mi hai chiesto”* e che le avrebbe fatto sapere qualcosa l'indomani sera (trascrizione p. 54).

La circostanza che le richieste fossero rivolte all'imputato stesso si desume in modo certo dalla seguente conversazione da cui si evince che il contatto dell'avv. Giuliante per soddisfare la richiesta di *aiuto* della El Mahroug fosse l'avv. Nicolò Ghedini, ossia

³⁹¹ V. le intercettazioni telefoniche sull'utenza in uso a El Mahroug Karima del 18.10.2010 ore 16.23 di cui al progr. 5536, del 19.10.2010 ore 19.09 di cui al progr. 5622, del 27.10.2010 delle ore 18.04 di cui al progr. 6415 da cui si comprende che la ragazza chiedeva somme di denaro all'imputato per il tramite di Spinelli Giuseppe il quale ha ammesso tale circostanza, sbagliando però nell'ancorare al mese di settembre 2010 le ultime corrisposizioni di denaro; v. in relazione al mese di settembre 2010 le conversazioni telefoniche di cui ai progr. 1267, 1452, 1643, 2130 e 2774 sull'utenza in uso alla ragazza e Spinelli nonché l'ultima di cui al progr. 2774 in cui la giovane chiamava per ringraziare il Presidente *per il regalo*.



uno dei due difensori dell'imputato nel presente processo che aveva già svolto indagini difensive fin dal precedente mese di ottobre 2010:

stralcio dal progr. 2507 del 12.1.2011 delle ore 11.02 sull'utenza in uso a El Mahroug

Karima:

(...)

Donna - Ma tu hai bisogno di qualcosa? Sei a Milano? Dimmi.

Ruby - Di LUCA.

Donna - Ah. Eh... mhm... hai provato a chiamarlo?

Ruby - Sì.

Donna - Non risponde? Ma che... ma... no, spiegami se hai bisogno che eventualmente se riesco a rintracciarlo io, glie... glielo anticipo.

Ruby - No, beh, perché lui doveva sentire sia MASSIMO che... che GHEDINI, no...?

Donna - Okay.

Ruby - E [...] darmi una risposta. Eh... praticamente ho provato a chiamarlo e risponde la segreteria, perciò vedi se riesci a contattarlo nel numero di ufficio, perché io non so quale sia.

Donna - Ah, vuoi il numero dello studio?

Ruby - No, no, prova a contattarlo tu e digli di chiamarmi.

Donna - Ah, senti facciamo così. Io provo a chiamarlo, o comunque a mandargli un messaggio, dicendo che tu lo hai cercato.

Ruby - Okay.

Donna - ... e... se so qualcosa ti mando un messaggio, perché...

Ruby - Sì. Va bene.

Donna - ... io adesso comincio una lezione.

Ruby - Okay.

(...)

Pochi minuti dopo, alle ore 11.13³⁹², la ragazza riusciva a parlare con l'avv. Giuliani il quale la rassicurava, dicendole di avere parlato con Massimo Dinoia e che la questione era *a posto*.

Nel pomeriggio, alle ore 15.56, El Mahroug chiamava ancora l'avv. Giuliani e dal tenore della conversazione si comprende chiaramente che i due interlocutori dovevano vedersi di persona per discutere *sempre per quel discorso*:

progr. 2549 del 12.1.2011 delle ore 15.56 sull'utenza in uso a El Mahroug Karima

(NdP, la donna ha inoltrato la chiamata, il numero squilla libero).

Donna - ... (canticchia)... *che m'hai rotto... i coglioni...*

Luca - Pronto...?

Donna (K) - Ciao, LUCA.

Luca - Sì, ciao.


Donna (K) - Sono in ufficio.

Luca - Sei in ufficio dove?

Donna (K) - Da te e tu non ci sei.

Luca - ... (ride)... Eh, certo che non ci sono.

³⁹² V. intercettazione telefonica di cui al progr. 2509 del 12.1.2011 ore 11.13.



Donna (K) - Dove sei?
 Luca - Sono fuori per una riunione. Ascolta... se... se mi aspetti in studio ci vediamo tra una mezz'ora, tre quarti d'ora. Oppure se vuoi tornare più tardi.
 Donna (K) - Okay. Va bene.
 Luca - Tu sei già... sei già...
 Donna (K) - Sbrigo le cose da...
 Luca - ... sei già andata da...
 Donna (K) - Mhm?
 Luca - ... sei già andata da MASSIMO?
 Donna (K) - No, no... mhm... eh... devo parlare con ARMANDO, sempre per quel discorso e... poi... niente, vado da LELE a sto pun...
 Luca - No. No. No. Devi parlar con MASSIMO. Eh...
 Donna (K) - Eh?
 Luca - ... comunque, ascolta, fai così... fai così...
 Donna (K) - Mhm. Dimmi.
 Luca - Eh... tu... eh... fai quello che devi fare e ci vediamo più tardi in studio da me.
 Donna (K) - Perciò, dici... evito ARMANDO?
 Luca - No, nel senso che... io... io... a proposito della richiesta che tu mi hai fatto...
 Donna (K) - Eh.
 Luca - ... io mi... sono andato... perché, chiaramente, bisogna sempre muoverci di persona e... ne ho parlato ieri sera con MASSIMO, eh... poi vedi tu... eh... quindi, diciamo, che il problema io l'ho rappresentato a MASSIMO.
 Donna (K) - Eh.
 Luca - Cioè, poi vedi tu. Eh?
 Donna (K) - Sì, comunque... il discorso è che la somma è grande perciò...comunque... va beh, dai, vedo... vedo cosa devo fare prima e poi ci sentiamo.
 Luca - Va bene. Dopo passa in studio da me. Ciao.
 Donna (K) - Tanto passo... più tardi. Certo. Okay. Un bacio. Ciao.
 - Termine della telefonata -

La circostanza che la giovane ricevesse ingenti somme di denaro dall'imputato si evince, inoltre, dal progetto confidato dalla stessa all'amico Passaro di voler comprare una Range Rover o una Lamborghini³⁹³ e del commento della ragazza sulla tenuta del governo del Presidente Berlusconi nel mese di dicembre 2010 del seguente tenore: *"meno male, io ero là a pregare tutti i giorni...perché finchè ci sta lui, io mangio. Se no...se lui se ne va, che cazzo mangio più?"*³⁹⁴.

³⁹³ V. intercettazione telefonica del 15.12.2010 ore 15.53 sull'utenza di El Mahroug Karima di cui al progr. 919 in cui la ragazza informava Passaro Antonio che stava cercando una macchina e che si era fissata con il Range Rover anche perché *"la Lamborghini. Sì, va beh, poi ci pensiamo più in là. Meglio non fare gli sboroni adesso, che sono sotto l'occhio del ciclone, comunque"* (trascrizione p. 14)

³⁹⁴ V. conversazione già citata trascrizione p. 28.

Sempre nel mese di dicembre 2010, la ragazza era inoltre interessata all'acquisto di un appartamento di 70 mq al prezzo di 300.000 euro, come si evince da una serie di sms scambiati con Attubato Carlo del seguente tenore³⁹⁵:

“Carlo, ciao, fammi sapere per il giovedì se ci si vede, ricordati, non più di 350.000 euro, capito? A presto, fammi sapere” .

Attubato: *“Trovate tre, domattina ti mando mail, tranquilla, non preoccuparti che mi ricordo di te”;*

“Mandami alla solita email la brochure, Luca Riso Okay, speriamo che sia 300mila euro, se non va bene la somma iniziale, speriamo bene”;

Attubato: *“Tesoro, una bellissima a 290”;*

“Quanti metri quadrati? Tanto, dato che me la regala, posso anche scegliere qualcosa di carino”;

Attubato: *“Ti faccio una breve descrizione dell'appartamento: (...)”*

(...)

“hm fammi vedere prima la brochure e poi mi faccio un'idea, ma sinceramente 70 metri quadrati sn poki”;

Attubato: *“okay, ma 300mila, di più non trovi”*

“Fai di più, tanto me la regala zietto, ah, ah, ah”³⁹⁶.

Inoltre, nell'agenda sequestrata alla ragazza il 14.1.2011³⁹⁷, si legge “4 MILIONI E MEZZO DA SILVIO BERLUSCONI KE RICEVO TRA 2 MESI”, oltre a 50.000 euro per il libro, 12.000 euro per campagna intimo, 12.000 euro per campagna Phard, 20.000 euro da Luca Riso, 70.000 euro conservati da DINOIA e 170.000 euro conservati da SPINELLI.

Tale appunto deve essere messo in correlazione, innanzitutto, con le intercettazioni telefoniche sopra riportate con Riso Luca, con il padre di El Mahroug, con Randazzo Grazia e con Pennuto Sergio in cui la ragazza dichiarava che l'imputato le avrebbe dato 5 milioni di euro, ossia una cifra pressoché corrispondente a quella indicata nel documento citato.

³⁹⁵ V. trascrizione del verbale d'udienza del 17.5.2013 nell'ambito del processo nei confronti di Mora dario + altri p. 193 ss. Il contenuto degli sms di cui il pubblico ministero ha dato lettura in udienza è pienamente utilizzabile nel presente processo, essendo stato acquisito il relativo verbale d'udienza su richiesta della difesa e con l'accordo del pubblico ministero.

³⁹⁶ El Mahroug Karima ha precisato in udienza che *zietto* era riferito a Berlusconi.

³⁹⁷ Il bene è stato rinvenuto a Genova in via Rivarolo n. 45; v. fotocopia sub faldone 12/19P fogliazione del Tribunale 691/F12P.

Inoltre, la ragazza, nella conversazione telefonica intercorsa con tale Mussavi Al Garafi di cui al progr. n. 1458 del 23.12.2010³⁹⁸, rappresentava al suo interlocutore di ricevere 20.000 euro ogni martedì e che Riso Luca pretendeva di tenerglieli *“perché dice che io sono spendacciona”*. Deve essere rimarcata la circostanza che la cifra indicata di 20.000 euro è esattamente corrispondente a quella riportata nell'appunto in esame e cioè 20.000 euro da Riso Luca con accanto dei cuoricini.

La conversazione telefonica appena citata rivela, inoltre, la modalità di versamento estero su estero adottata dall'imputato per corrispondere il denaro ad El Mahroug Karima, proprio al fine di eludere qualsiasi controllo da parte della pubblica autorità.

La stessa chiedeva, infatti, al suo interlocutore *“tu riesci a trovarmi, non dico una ragazza delle tue zoccole, una donna che sappia parlare bene e perfettamente l'italiano, che ci capisca qualcosa di banche e roba varia, che possa...?...chiamarlo”*, inventandosi di essere la segretaria del Rag. Spinelli per dirgli *“ehm, guardi, siamo, gli volevamo dire che comunque i 60.000 euro che sono di Ruby e dovrebbero trovare prima una banca tipo...ehm, non so, Montecarlo, e roba varia”*. Precisava ancora di non essere affatto presuntuosa e di accettare i consigli, ma che *“è proprio il dirglielo per far sì che lui non me li tenga lui capito? Che pensi che sono loro a tenermeli”*, *“però sono io a tenerli in mano, li tratteniamo”*, *“guarda, abbiamo un conto, e li versiamo sul conto, su questo conto qua d'ora in poi”*.

La circostanza che il versamento settimanale di 20.000 euro provenisse dall'imputato è assolutamente evidente nel prosieguo del dialogo in cui la El Mahroug aggiungeva *“però deve essere una donna capace di parlare, chiamando, di dirgli: guarda, sono 60mila, d'accordo, più i 20.000 di questa settimana, perciò sono 80.000, dove è che li dovremmo versare? Ci deve preparare un conto in banca, in una banca...eccetera, perché lui sa che non possono versare qua in Italia”* *“perché comunque appena metto il minimo centesimo vengono, mi controllano il tutto, perché comunque, sai cioè, bè, ma questo appena ho un centesimo in mano è collegato al discorso, dai, di chi”*, *“gli dico di fornire una banca estera, okay, per depositare 80.000 euro, ogni volta verrà depositata, ogni settimana 20.000, così lui poi è tranquillo e io mi faccio i cazzi miei”*.

³⁹⁸ All'udienza del 17.5.2013 nell'ambito del processo nei confronti di Mora Dario + altri, il pubblico ministero ha dato lettura della conversazione citata a p. 195 ss. della trascrizione. Il relativo verbale è stato acquisito su richiesta della difesa con l'accordo del pubblico ministero e perciò tale intercettazione telefonica, la cui trascrizione è stata eseguita nell'ambito del processo predetto, risulta qui pienamente utilizzabile.

D'altra parte, vale la pena evidenziare che era trapelato anche tra le abitué delle serate ad Arcore il fatto che El Mahroug Karima percepisse considerevoli somme di denaro, tanto da suscitare malumori, come si desume dalla conversazione intercorsa in viva voce tra Minetti Nicole, Garcia Polanco Maria Esther e Loddo Miriam il 18.10.2010 di cui al progr. 4777 sull'utenza di quest'ultima, in cui le donne commentavano di non ricevere abbastanza soldi dall'imputato: una voce in sottofondo sottolineava "*che diamo tutto, alla Ruby*", Minetti Nicole ribatteva "*ma v'a f' in culo..! e la Ruby?*" e la prima in sottofondo diceva "*Uhé..sessanta..!*", "*...sessanta...!!*" rimarcava ancora la Minetti.

Non a caso la stessa El Mahroug, nella conversazione intrattenuta con Mussavi Al Garafi, faceva riferimento ad una cifra del tutto in linea con quella da ultimo indicata "*sessanta!!*".

Deve, infine, escludersi che il contenuto delle conversazioni della giovane siano frutto di mere invenzioni, atteso che l'interlocutore non si stupisce affatto dell'entità del denaro destinato alla El Mahroug, mostrando di essere al corrente della situazione.

Di fronte a tale imponente quadro probatorio, El Mahroug Karima ha sistematicamente mentito nell'ambito del processo nei confronti di Mora Dario + altri, fornendo delle giustificazioni talmente risibili da apparire – a tratti – persino surreali, ma mostrando anche di cercare di dare *sempre delle risposte pertinenti*, come suggeritole fin dal mese di ottobre 2010 dall'avv. Giuliani.

Per quanto si sia sforzata le incongruenze sono molteplici:

- innanzitutto, El Mahroug Karima non ha saputo fornire alcuna spiegazione plausibile del motivo per cui delle persone a lei sconosciute, quali Tumini Melania, Makdoum Maria, Fadil Imane, Teatino Natascia, Battilana Ambra e Danese Chiara avessero narrato uno svolgimento ed una scansione delle serate ad Arcore del tutto simile al suo racconto anche con riguardo ad un analogo contenuto prostitutivo; a tale proposito, la stessa ha incredibilmente dichiarato che "*tutte le cavolate che avevo raccontato in passato hanno sempre avuto, per sfortuna delle coincidenze*" ed ha precisato, su specifica domanda, che nessuna delle persone presenti alle cene a cui la stessa prese parte le fece dei racconti di quel tipo, così rafforzando la convergenza delle prove orali raccolte provenienti da diversi soggetti³⁹⁹;

³⁹⁹ V. trascrizione del verbale d'udienza del 24.5.2013 nell'ambito del processo nei confronti di Mora Dario + altri p. 62.



- la ragazza, dopo avere sostenuto di essersi vantata al telefono con amici e parenti di un imminente cambiamento della propria vita per il fatto di avere conosciuto Berlusconi il quale le avrebbe consegnato molto denaro, ha dichiarato, incredibilmente, di avere perciò scritto sulla propria rubrica "4 MILIONI E MEZZO DA SILVIO BERLUSCONI KE RICEVO TRA 2 MESI" per poterla mostrare ad eventuali suoi ospiti⁴⁰⁰;
- la stessa ha aggiunto che anche le annotazioni relative alle somme conservate dal difensore e dal Rag. Spinelli erano solo delle vanterie per ostentare con amici e conoscenti⁴⁰¹;
- nella stessa ottica di ostentazione priva di senso, la giovane ha dichiarato di avere intavolato false trattative con Attubato Carlo per l'acquisto di una casa, potendo eventualmente le persone leggere gli sms o sentire le sue telefonate con l'agente immobiliare⁴⁰²; per lo stesso motivo inventava con gli amici di avere la possibilità di acquistare autovetture di lusso;
- in relazione alla conversazione telefonica dalla stessa intrattenuta con Mussavi Al Garafi, la giovane si è invece limitata a sostenere di non ricordare tale telefonata, anche se la stessa ha dichiarato, su precisa domanda, che Riso Luca la rimproverava di essere una spendacciona;
- la stessa ha poi negato di avere confidato alla Pasquino di avere fatto sesso con l'imputato;
- con particolare riferimento agli sms scambiati da Riso Luca con Facchineri Serena la sera del 6 ottobre 2010, mentre El Mahroug Karima si trovava presso lo studio dell'avv. Giuliani, questa ha risibilmente dichiarato che anche il Riso inventava storie, prendendo spunto da lei e che, in ogni caso, lo stesso scriveva alla Facchineri delle menzogne e non certo delle notizie che aveva appreso da lei nel corso della conversazione con *l'emissario di lui*⁴⁰³;

⁴⁰⁰ V. udienza del 17.5.2013 nell'ambito del processo a carico di Mora Dario + altri trascrizione p. 144 "quando venivano delle amiche a trovarmi glielo facevo anche vedere, cioè: "vedi, sono queste le cose che devo ricevere, guarda, tanto si dice così sui giornali, ma riceverò questo e questo, e quest'altro". A p. 169 El Mahroug ha sostenuto di non avere avuto una vita normale, tanto da non potere ragionare in modo normale, come le altre persone. All'udienza del 24.5.2013 trascrizione p. 46, la ragazza ribadiva che "è un foglio che ho scritto a casa mia, anche perché a volte capitavano delle amiche da me in casa, e potevano vederlo. Anche perché era una forma di vanto, solamente per dire...".

⁴⁰¹ V. trascrizione del verbale 24.5.2013 p. 46 ss.

⁴⁰² V. trascrizione del verbale 17.5.2013 p. 195.

⁴⁰³ V. trascrizione del verbale da ultimo citato p. 251.

- la stessa ha dichiarato, inoltre, che la battuta con il suo amico Passaro “*quella è la pupilla io sono il culo*” era solo una vanteria, anche se davvero non è dato comprendere come possa costituire motivo di vanto essere considerata al pari di un fondoschiena;
- allo stesso modo, la giovane ha ancora asserito che, pur di trascorrere una serata in compagnia a Genova, evitando di uscire sempre da sola, propose falsamente alla Iriarte Osorio di praticare atti sessuali a pagamento insieme a Portofino;
- ha sostenuto di avere detto cose non vere ai pubblici ministeri perché non sapeva bene quale fosse il loro ruolo e non comprendeva per quale motivo venisse sentita; analogamente, aveva raccontato falsità anche forze dell'ordine.

Ritiene il Tribunale che, lungi dall'apparire una ragazza sprovveduta, El Mahroug Karima ha dimostrato di essere in grado di sostenere un esame dibattimentale in modo sfrontato, al punto di negare l'evidenza, fornendo un'interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche nettamente contrastante con il chiaro tenore dei dialoghi captati, ed affermando falsamente persino di non avere compreso il ruolo dei pubblici ministeri.

Al contrario, la stessa ha mostrato di avere ben chiaro, non solo quale fosse il ruolo dei pubblici ministeri, ma anche quali conseguenze potevano derivare dalle informazioni che la stessa forniva loro, al punto di avere deliberatamente omesso alcuni elementi di sicura importanza a tutela dei propri interessi economici.

A questo proposito si ricorda che El Mahroug Karima confidava all'amica Randazzo Grazia di avere mentito in sede di indagini preliminari proprio su un dato di assoluta rilevanza, ossia il fatto che l'imputato fosse a conoscenza della sua minore età⁴⁰⁴, mostrando così di essere stata oltremodo scaltra, decidendo scientemente di omettere alcune informazioni ai pubblici ministeri che l'assumevano a sommarie informazioni testimoniali nell'estate dell'anno 2010.

D'altra parte, si deve ricordare che la stessa El Mahroug avvisava Risso Luca di avere detto tante cose in sede di sommarie informazioni testimoniali, ma di averne anche tenute nascoste tantissime (v. progr. 5845 del 7.10.2010 sopra riportata).

Il miserabile tentativo di nascondere la realtà di El Mahroug Karima è indicativo del fatto che la stessa recitasse un copione concordato con *l'emissario di Lui* a fronte di un sostanzioso tornaconto personale.

⁴⁰⁴ V. intercettazione telefonica sull'utenza in uso a El Mahroug Karima del 7.9.2010 di cui al progr. 732 di cui si riparerà nel prosieguo.



A tale proposito, ritiene il Tribunale che sia stata la stessa El Mahroug, nelle conversazioni intercorse con Rizzo di cui al progr. 5845 e con Pennuto di cui al progr. 6517, a fornire la corretta chiave di lettura del proprio comportamento al dibattimento nell'ambito del processo nei confronti di Mora Dario + altri:

- *“gli ho detto: “Guarda, non me ne frega niente di tutta la situazione, né di quello che può succedere - gli ho detto - ma l'importante è che io posso passare per tutto quello che vuoi, per - gli ho detto - per prostituta, per... pazza, per quello che vuoi, l'importante è che ne esco con qualche cosa” (progr. 5845);*


- *“Ma non siamo preoccupati per niente, anche perché... **SILVIO** mi chiama di continuo. Lui m'ha detto: “Cerca di passare per pazza. Cerca di passare per quello che... che puoi. Pazza... racconta cazzate... ma io ti sarò sempre vicino - mi fa - di qualsiasi cosa e avrai da me qualsiasi cosa che tu vuoi”. Con il mio avvocato gli abbiamo chiesto... 5 milioni di euro, in cambio di... del fatto che io passo per pazza, che ho raccontato solo cazzate e lui ha accettato. In effetti seguiremo questa...questa strada” (progr. 6517).*

Deve conclusivamente rilevarsi che *farsi passare per pazza* è esattamente quello che El Mahroug Karima ha cercato di fare, così corroborando la fondatezza del grave e concludente quadro accusatorio, atteso che anche solo la promessa del pagamento di un ingente somma di denaro può trovare la sua unica spiegazione nella finalità di occultare la vera natura delle relazioni intercorse tra la minore e l'imputato.

Quest'ultimo, dal canto suo, si è limitato a negare di avere offerto del denaro per impedire a El Mahroug Karima di raccontare quello che era accaduto durante le serate.

A dire dello stesso, la ragazza aveva, infatti, già reso delle dichiarazioni di pura fantasia, alcune delle quali certamente a lui non favorevoli. A questo proposito deve, tuttavia, rilevarsi che la giovane aveva rimarcato, come moneta di scambio, di avere tenuto nascoste anche tante altre cose.

Berlusconi ha, inoltre, ribadito che, quando in qualche conversazione telefonica la giovane aveva fatto riferimento a somme di denaro che pensava di potere ottenere da lui, si trattava di elucubrazioni della stessa prive di qualsiasi aggancio testuale *“o, verosimilmente, si trattasse di propositi che qualcuno potrebbe averle suggerito, per ottenere dei vantaggi economici e magari per trattenere per sé una parte di questi vantaggi”*, per cui *“L'unico timore che io avrei quindi potuto avere in questa vicenda,*



*non è già che Ruby raccontasse il vero, ma che Ruby, o chi per lei, si inventasse cose non vere, che sarebbero state certamente utilizzate contro di me*⁴⁰⁵.

L'imputato non ha però in alcun modo sostenuto e neanche adombrato di avere ricevuto da parte delle giovane delle richieste di denaro.

Secondo la sua prospettazione si sarebbe quindi trattato del frutto della vivida fantasia della El Mahroug, la quale solo per ciò avrebbe parlato con plurime persone (il padre, Pennuto, Randazzo, Passaro, Riso, le amiche Antonella e Lidia) dell'imminente pagamento di cinque milioni di euro da parte di Berlusconi ed avrebbe annotato sulla propria rubrica la relativa cifra di 4 milioni e mezzo, oltre a chiedere a Mussavi Al Garafi di indurre Riso ad acconsentire l'accredito di 80.000 euro mensili su un diverso conto estero su estero.

Non c'è chi non veda come tale tesi sia destituita di qualsiasi logica razionale, a fronte della concatenazione delle vicende sopra illustrate e alla luce del chiaro tenore dei dialoghi captati troppo lucidi, precisi e chiari per gli stessi interlocutori per essere una finzione.

Grazie alle intercettazioni telefoniche è infine possibile affermare, con una sicurezza confinante con la certezza, che l'imputato era a conoscenza della minore età della ragazza.

Come poco sopra anticipato, su tale circostanza, El Mahroug Karima ha raccontato il falso, sia ai pubblici ministeri, sia al dibattimento svolto nell'ambito del processo nei confronti di Mora Dario + altri, come si evince dalla conversazione dalla stessa intrattenuta con l'amica Randazzo Grazia.

Il dialogo di cui al progr. 732 del 7.9.2010 – prima che uscisse sugli organi di stampa il c.d. *scandalo Ruby* e dopo che la giovane fu sentita l'ultima volta dai pubblici ministeri nel mese di agosto 2010 – è talmente chiaro che nessuna delle due interlocutrici ha saputo dare una credibile spiegazione alternativa⁴⁰⁶.

⁴⁰⁵ V. udienza del 29.10.2012 trascrizione p. 12.

⁴⁰⁶ Nonostante il pubblico ministero abbia dato lettura due volte dell'intercettazione telefonica in esame, la teste Randazzo ha ribadito che erano fantasie della ragazza la quale metteva in mezzo persone che non c'entrano niente ed affermava: *"no, lei mi disse, a me, che disse anche al presidente la bugia che era maggiorenne, e che era egiziana, infatti la solita"* (trascrizione p. 23). Tale ultima dichiarazione risulta inverosimile, tenuto conto del fatto che in quella conversazione fu la stessa Randazzo a mostrarsi preoccupata del fatto che il dott. Forno potesse rinvenire il numero di cellulare di Berlusconi e collegare quindi la giovane al Presidente del Consiglio e, quindi, El Mahroug spiegava all'amica come si erano svolti gli interrogatori e precisava non soltanto il contenuto delle proprie dichiarazioni, ma evidenziava

In particolare, la Randazzo mostrava di preoccuparsi del fatto che gli inquirenti potessero rinvenire nella rubrica del cellulare della ragazza i nominativi ed i numeri di telefono di Fede Emilio e dell'imputato.

La giovane spiegava allora all'amica che, anche se li avessero trovati, non sarebbe stato un problema perché la stessa aveva dichiarato al pubblico ministero dott. Forno di conoscerli per cui *sanno che io vado da Silvio e conosco Silvio, però io ho negato il fatto che Silvio sa che sono minorenne perché non voglio metterlo nei casini.*

Stralcio dal progr. 732 del 7.9.2010 sull'utenza di El Mahroug Karima

(...)

Ruby - ... che non posso scendere in Sicilia. Ho parlato con il mio Avvocato e gli ho detto: "Ma, se vado di nascosto...?", mi fa: "No, RUBY, non commettere minchiate..."

Grazia - Nooo... certo...

Ruby - ... "... di scendere perché, se no, poi ti rimettono per forza in comunità. Già che sei uscita dalla comunità giocatela bene".

Grazia - Mhm, mhm.

Ruby - E io, però, ci tenevo a salutarla.

Grazia - Ma... ma perché...? Ah beh, non puoi scendere... Ma la legge non ti po... boh... perché la tua cosa che... a chi l'hanno data, alla fine?

Ruby - L'affidamento?

Grazia - La tua... sì.

Ruby - A LELE.

Grazia - Ah, ho capito.

Ruby - Appunto, proprio perché sono affidata a LELE non posso scendere in Sicilia, perché dicono che, in Sicilia, per me è un grandissimo pericolo, perché c'è mio padre.

Grazia - Ah, ah...

Ruby - Capito?

Grazia - Ho capito...

Ruby - Che non vogliono che io ho legami di alcun tipo con mio padre.

Grazia - Sì, sì, ho capito.

Ruby - Pensa che mi avevano ritirato anche l'altro cellulare, per controllare se avevo i numeri della mia famiglia, però... per fortuna il numero di mia madre me lo ricordo a memoria.

Grazia - Mhm... ho capito.

Ruby - Mhm, mhm.

Grazia - Ho capito. Mah...

Ruby - La Giorgia come sta?

Grazia - Di, ma quando trovano poi i numeri di SILVIO, di... FEDE... che fai?

Ruby - Eh?

Grazia - Quan... e, quando controllano e trovano i numeri di telefono di SILVIO, di FEDE...?

anche la preoccupazione delle autorità a consentire l'affidamento della minore a Mora Dario in quanto soggetto collegato al Presidente del Consiglio.



Ruby - Ma perché, tu non hai visto...? Cioè, tutti gli interrogatori... io ho avuto trentadue interrogatori con il Giudice Forno, che è uno dei Giudici per i minori nel... del Tribunale di Milano, no...?

Grazia - E si chiama "Forno"?

Ruby - Sì. Si chiama "Forno", "Dottor Pietro Forno".

Grazia - Ah, "Forno".

Ruby - Eh, praticame... eh, praticamente... eh... tutti i trentadue interrogatori... diciamo che due li ha fatti sulla mia famiglia... e trenta su SILVIO.

Grazia - Mhmmm...

Ruby - Che adesso, praticamente, sanno che io vado da SILVIO e conosco SILVIO... cioè, anche...

Grazia - Mhm.

Ruby - Però io gli ho detto: "Scusami... mhm... cioè, ci conosciamo... "...io ho negato il fatto che SILVIO sa che sono minorenni..."

Grazia - Eh, sì...

Ruby - ... gli ho detto che lui sa che io sono maggiorenne...

Grazia - Mhm.

Ruby - ... perché non voglio metterlo in casini.

Grazia - Certo.

Ruby - Perché sono maggiorenne, che c'ho 24 anni... però ci vado come amica, in forma di amica, non è che tra di noi c'è... niente.

Grazia - Mhm.

Ruby - Lui mi ha detto: "Non è che, per caso, è un caso di prostituzione... o lui vuole il tuo corpo..."

Grazia - Mhm.

Ruby - ... "... o tutti i... gli aiuti che hai avuto, li hai avuto li hai avuti tramite lui?", gli ho detto: "No, assolutamente". In effetti loro erano restii a darmi in affidamento a LELE, proprio perché pensavano che c'era un collegamento-nesso con... SILVIO BERLUSCONI.

Grazia - Mhm...

Ruby - Perché, d'altronde, sono grandissimi amici. Però siamo riusciti, alla fine, a smentire il tutto. Anche perché una volta sono scappata dalla comunità e le ho detto: "Scusate, o mi date in affidamento alla famiglia che voglio o io scapperò sempre. Ma a voi non vi... vi interessa il fatto di sapere che io sto da una famiglia che mi trovo bene o il sapere che mi mettete in una comunità in cui non ci starò mai?". Alla fine mi hanno data, ma c'ho le... la deviazione(sic) che posso stare solamente tra Portofino, Genova e Milano, perché alla fine sono vicinissime e... alla fine ci devo stare tra queste città, perché lavoro per LELE e, praticamente, faccio da tramite tra le discoteche a portare i personaggi. Capito?

Grazia - Ho capito, ho capito. Vabbè...

(...)

Successivamente El Mahroug Karima ribadiva nuovamente di avere taciuto il fatto che l'imputato fosse a conoscenza della sua minore età, spiegando che, in tal modo, *salvaguardia lui e le torna in tasca qualcosa.*



Ci si riferisce all'intercettazione telefonica di cui al progr. 6358 del 26.10.2010, ossia in un momento successivo all'incontro con l'avv. Giuliante del 6.10.2010, quando le trattative erano già state avviate, e quando il c.d. *scandalo Ruby* era scoppiato.


La giovane inoltrava la chiamata e, nell'attesa della risposta, si rivolgeva ad una persona a lei prossima dicendole *"no, il problema non è stato il caso di una minorenni, il problema era Letizia ed era praticamente una ragazza, che era maggiorenne. Ha fatto il compleanno e lui è andato al suo compleanno. Nel mio caso, invece, io frequento casa sua da quando c'avevo 16 anni. A parte che io ho negato il tutto. Ho detto: "No, sono andata a casa sua, ma lui pensava che io fossi maggiorenne..." "... pensava che avevo 24 anni..." "... anche perché non li dimostro..." "... poi, dopo che ha scoperto che ero minorenni, mi ha buttato fuori casa", perché io... sto cercando di salvaguardare lui...così a me mi torna in tasca qualcosa"*.

Sempre il 26 ottobre 2010, progr. 6356, El Mahroug parlava con un'amica, dicendole che il c.d. *scandalo Ruby* superava il caso della D'Addario e di Noemi Letizia perché lei era proprio minorenni, ed alla domanda dell'amica che le chiedeva se avesse fatto qualche denuncia contro l'imputato, la giovane rispondeva *"Eh, secondo te io vado ad accusare lui? Scema!"*.

La giovane avvisava poi anche suo padre il 26 ottobre 2010, informandolo che erano usciti degli articoli sul giornale che la riguardavano e rappresentandogli di avere appreso tramite il suo avvocato che *"gli ha detto SILVIO. . . gli ha detto: "Dille che le pago il prezzo che vuole. l'importante è che tenga la bocca chiusa e che neghi tutto e dica che. . . può dire anche che è pazza. l'importante è che mi tiri fuori da questi affari ...Che non ho mai visto una ragazza. . . che abbia 17 anni e che non è mai venuta a casa mia"* (progr. 6348).

Deve, inoltre, essere evidenziato che El Mahroug conobbe Fede al concorso di bellezza "Una ragazza per il cinema" di Sant'Alessio Siculo e che, poco dopo, la stessa venne a Milano. E' oltremodo verosimile che la ragazza contasse sul fatto che Fede desse seguito alla promessa di *seguire con i fatti e non soltanto a parole*⁴⁰⁷ e che l'aiutasse

⁴⁰⁷ Fede Emilio salì sul palco e disse: *"sottolineo, c'era una ragazza di tredici anni se non sbaglio egiziana, mi sono commosso, ho solidarizzato, ma non soltanto a parole perché poi bisogna seguire con i fatti"*.



perciò ad introdursi nel capoluogo lombardo, come effettivamente accaduto, visto che la ragazza fu presentata dallo stesso Fede a Mora Dario⁴⁰⁸.

La circostanza di avere conosciuto quest'ultimo tramite Fede è stata costantemente riferita dalla giovane a soggetti terzi, indifferenti all'esito del presente processo, prima ancora di essere sentita dai pubblici ministeri.

A tale proposito, si devono richiamare le deposizioni dell'assistente sociale Brivio Eva del servizio SVS – SVD della clinica Mangiagalli, intervenuta dopo il litigio con la De Conceicao occorso il 5 giugno 2010, nonché dell'assistente sociale Giallongo Pasqualina. A riprova del fatto che Fede fosse il contatto della giovane nel capoluogo lombardo si ricorda che Samarati Massimo, titolare del Masquenada, ha riferito – in modo significativo – che El Mahroug gli disse di avere il numero di telefono cellulare di Fede Emilio⁴⁰⁹.

La stessa giovane ha poi indicato di essere stata introdotta nell'agenzia di Mora grazie alla sua conoscenza con Fede nel promemoria da lei redatto il 2 ottobre 2010⁴¹⁰, in vista della riunione con l'avv. Giuliani il successivo 6 ottobre. Si è già avuto modo di evidenziare, a tale proposito, il personale interesse di El Mahroug a riferire il vero al predetto legale.


Risulta provato, altresì, che la giovane incontrò per la prima volta il Presidente del Consiglio il 14 febbraio 2010 ad Arcore, accompagnata dallo stesso Fede il quale era perfettamente a conoscenza della minore età della ragazza, posto che la sua data di nascita era riportata sulla scheda di partecipazione al concorso di bellezza a disposizione della giuria che egli presiedeva e che lo stesso Fede vi fece espresso riferimento quando salì sul palco alla finale della manifestazione.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato in procedimento connesso, la cronologia degli accadimenti e, in particolare, la vicinanza temporale del concorso citato, svoltosi nel mese di settembre, con l'arrivo di El Mahroug Karima nel capoluogo

⁴⁰⁸ V. sopra il paragrafo *Il suo arrivo nel capoluogo lombardo* e, in particolare, la deposizione di Zorzetto Marco sulle modalità di contatto con l'agenzia di modelle gestita da Mora Dario.

⁴⁰⁹ V. trascrizione del verbale d'udienza del 7.5.2012 p. 107. Non deve assolutamente stupire che risultino contatti telefonici tra Fede e El Mahroug soltanto nel periodo a cavallo tra il 26 aprile e il 23 maggio 2010, posto che la giovane disponeva di più telefoni cellulari, così come riferito dalla teste Grazioli Gigliola Carla e tenuto conto dell'indicazione nella scheda casting dell'agenzia di Mora Dario di un'altra utenza.

⁴¹⁰ Si ricorda l'esordio del file in questione: *"Ho conosciuto Emilio Fede nei vari concorsi di bellezza a cui ho partecipato (miss muretto, miss curva del sud, miss venere). Lo stesso Fede mi diede il suo contatto promettendomi lavoro a milano. Il Sig. Fede mi portò nell'agenzia di Lele Mora..."*



lombardo appena il mese dopo, porta dunque a ritenere che lo stesso avesse accompagnato la giovane ad Arcore proprio per introdurla nel collaudato circuito prostitutivo. Diversamente, si dovrebbe dare credito alla versione da Fede suggerita per cui egli ed El Mahroug si sarebbero ritrovati insieme per una pura coincidenza quando quella sera andarono a Villa San Martino a bordo della macchina con autista del noto conduttore televisivo.

Ad ulteriore conferma di tale ricostruzione, deve evidenziarsi che la prima volta ad Arcore non fu presente Mora Dario e che Fede era l'iniziale contatto della giovane a Milano.

Ciò posto, si deve presumere, secondo la normale logica che presiede il corso delle vicende umane, che Fede non abbia certo tenuto nascosto a Berlusconi un dato di sicura importanza quale la minore età della ragazza. Lo stesso, infatti, non aveva alcun motivo di tacere tale circostanza, tenuto conto dei rapporti stretti e di ammirazione che intercorrevano con l'imputato, così come è percepibile dal tenore di alcuni dialoghi intercettati sull'utenza di Fede⁴¹¹.


In conclusione, ritiene il Tribunale che le dichiarazioni rese dall'imputato di avere creduto che la giovane avesse ventiquattro anni risultino smentite dalle risultanze dibattimentali esposte che convergono, al contrario, a provare la piena consapevolezza dello stesso della minore età di El Mahroug Karima.

Valutazioni conclusive

Sulla scorta del complesso delle risultanze dibattimentali esposte, deve ritenersi pienamente provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di prostituzione minorile, così come contestato al capo B dell'imputazione.

Come è noto, la ratio della fattispecie incriminatrice in esame è proteggere il libero sviluppo psico-fisico del minore da ogni forma di abuso e di strumentalizzazione

⁴¹¹ In particolare, a titolo meramente esemplificativo, si segnala 1) la conversazione di Fede Emilio con Mora Dario di cui al progr. 4608 del 6.9.2010 sull'utenza in uso a quest'ultimo da cui traspare che gli interlocutori si preoccupavano di tutelare l'imputato: Fede, in particolare, diceva *...proteggere in tutti i modi, guarda*, riferendosi alla vicenda del ballerino cubano sorpreso in bagno a telefonare e a raccontare lo svolgimento della serata; 2) l'intercettazione del 26.9.2010 di cui al progr. 317 sull'utenza in uso a Faggioli Barbara: quando questa passa il telefono a Minetti Nicole, Fede le dice *"eh, tesoro, una cervicale, una..come si chiama? Sì una cervicale di quelle forti... che m'aveva preso la schiena, la testa..tutto. Stavo proprio .. mi sono fermato proprio per .. affetto con lui, per fargli compagnia...mhm...per scambiare delle parole che non fossero delle stronzate, capisci?"*.



sessuale, secondo i principi consacrati nella Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia dell'ONU del 20.11.1989, ratificata dall'Italia con legge 27.5.1991 n. 176 e nella Dichiarazione della Conferenza Mondiale di Stoccolma del 31.8.1996.

Con legge 1.10.2012 n. 172, l'Italia ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale" c.d. Convenzione di Lanzarote.

L'art. 600 bis comma 2 c.p. ha quindi subito alcune modificazioni, prevedendo l'innalzamento del limite edittale e la punizione dell'agente nel caso in cui il denaro o altra utilità siano stati anche solo promessi.


Il legislatore ha lasciato però immutate la struttura e gli elementi descrittivi della fattispecie per cui deve ritenersi che ricorra continuità normativa tra la precedente disciplina e quella attuale, tenuto conto dell'identità del bene giuridico tutelato consistente nella salvaguardia del minore da qualsiasi forma di abuso.

Ai sensi dell'art. 2 c.p., in relazione ai fatti commessi ante novella, come quello di specie, dovrà applicarsi la disciplina sancita dalla norma previgente, in quanto più favorevole, anche in relazione all'introduzione, con l'art. 602 quater c.p., di una presunzione in ordine alla conoscenza-conoscibilità della minore età della persona offesa.

Gli elementi costitutivi del delitto in esame sono dunque il compimento da parte del soggetto attivo di atti sessuali con un minorenne, in cambio di denaro o di altra utilità economica, nonché la rappresentazione da parte dell'agente della minore età della vittima.

L'elemento soggettivo del reato di fruizione di rapporto sessuale con un minore all'epoca della commissione del reato era caratterizzato, infatti, dal dolo generico, ossia dalla rappresentazione dell'agente degli elementi del fatto tipico tra i quali andava annoverata la minore età della vittima, anche nella forma del dolo alternativo ed eventuale, per cui era sufficiente che l'autore del reato accettasse anche solo il rischio di compiere atti sessuali con soggetto minore di età (Cass. Pen. sez. III n. 35147 del 13.7.2011 e n. 40432 del 13.7.2006, imputato Celiku).

Tale conclusione ha trovato conforto nell'introduzione, con legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, dell'art. 602 quater c.p. sopra citato che prevede ora una presunzione di irrilevanza della ignoranza dell'età della persona offesa, "salvo che si



tratti di ignoranza inevitabile”. Prevedendo la novella un dolo meno intenso è stato perciò ulteriormente ampliato l’ambito del disvalore penale del fatto.

Per quanto riguarda la nozione di compimento di atti sessuali dietro corrispettivo, come è noto, la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai costante e consolidata nell’affermare che la prostituzione si concreta in un commercio di prestazioni a carattere retributivo che siano oggettivamente tali da stimolare l’istinto sessuale del cliente.


A tale proposito la Suprema Corte “ha ritenuto la configurabilità del delitto nell’ipotesi di gestione di un club dove ballerine svolgevano attività di lap dance consistente nel ballare denudate davanti a clienti che potevano in luogo appartato, accarezzarle su fianchi, braccia e gambe in cambio di denaro” (Cass. Pen. sez. III n. 103039 del 12.2.2003). In altri termini, la prostituzione viene integrata da qualsiasi attività sessuale dietro un compenso, con la possibilità per il cliente di interagire sull’attività compiuta dalla prostituta (la Cass. sez. III n. 37188 del 22.6.2010 ha affermato la natura prostituiva della prestazione sessuale dietro pagamento in una fattispecie di spogliarelli eseguiti nei “privé” di un locale).

Persino le prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza che consentono al fruitore delle stesse di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, con la possibilità di richiedere il compimento di determinati atti sessuali, che vengono effettivamente eseguiti ed immediatamente percepiti dal cliente, assumono il valore di atto di prostituzione (Cass. sez. III n. 7368 del 2012).

Infatti, “al fine della integrazione di un atto di prostituzione non è necessario un contatto fisico tra soggetto attivo e passivo della prestazione, atteso che non è necessaria una congiunzione carnale, ma sono sufficienti atti sessuali compiuti dietro pagamento di un corrispettivo e finalizzati, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o è destinatario della prestazione” (Cass. Pen. sez. III n. 36157 del 3.6.2004).

Ciò posto risulta, innanzitutto, provato che l’imputato abbia compiuto atti sessuali con El Mahroug Karima in cambio di ingenti somme di denaro e di altre utilità, quali gioielli.

Ritiene, infatti, il Tribunale che la valutazione unitaria del materiale probatorio illustrato evidenzia lo stabile inserimento della ragazza nel collaudato sistema prostitutivo di Arcore ove giovani donne, alcune delle quali prostitute professioniste, compivano atti sessuali in plurimi contesti:



- durante la cena, denudando il seno ed il fondoschiena, interagivano con l'imputato, facendosi toccare e toccando il padrone di casa anche nelle parti intime;
- dopocena si esibivano nella discoteca sottostante l'abitazione, dotata di un palo da lap dance, in abiti succinti, con travestimenti, scoprendo il seno ed anche le parti intime, in alcuni casi spogliandosi completamente, strusciandosi addosso all'imputato, nonché toccandolo e facendosi toccare in varie parti del corpo;
- durante la notte si intrattenevano con il padrone di casa percependo un maggiore compenso.

Risulta provato, in secondo luogo, che la minorenni, soggetto dedito all'attività di prostituzione anche in altri contesti, come diffusamente illustrato, e senza alcun freno inibitore, avuto riguardo alle sue condizioni soggettive (a tale proposito basta ricordare il ballo sadomaso eseguito dalla giovane presso il locale Fellini), ha attivamente partecipato alle interazioni sessuali emerse nel dibattito, riassumibili nella frase pronunciata dalla stessa El Mahroug alla Pasquino Caterina *"adesso ballo, poi mi spoglio e poi faccio sesso"* e in quella di Risso Luca alla Facchineri Serena *"siamo alle scene hard"* con il Presidente del Consiglio *"lei (El Mahroug Karima – ndr.) forse è meno di tutte le altre però"*.

A tale proposito, va chiarito che è del tutto irrilevante definire gli esatti contorni degli atti sessuali compiuti dall'imputato con la El Mahroug, non occorrendo per la sussistenza del reato in esame un rapporto sessuale completo, essendo invece sufficiente qualsiasi commercio del proprio corpo a carattere retributivo che sia oggettivamente tale da stimolare l'istinto sessuale del cliente, come sopra chiarito.

Invero, lo spogliarsi, il ballare nude, scoprire con fare ammiccante il seno ed il fondoschiena, mostrare le proprie nudità all'imputato a distanza ravvicinata erano tutti comportamenti oggettivamente idonei a stimolare l'istinto sessuale di Berlusconi. Tra l'altro, il compimento di tali atti comportava spesso un contatto fisico con l'imputato, a più riprese nell'arco della serata, quali strusciami, toccamenti di seno e di parti intime, palpeggiamenti di glutei, cosce e fianchi.

Risulta provato, d'altra parte, che il regista delle esibizioni sessuali delle giovani donne fosse proprio Berlusconi, il quale dava il via al c.d. *bunga bunga*, in cui le ospiti di sesso femminile si attivavano per soddisfare i desideri dell'imputato, ossia per *"fargli provare piaceri corporei"*, come chiarito dalla stessa El Mahroug, inscenando balli con il palo da lap dance, spogliarelli, travestimenti e toccamenti reciproci.

A tale preludio faceva poi seguito la notte ad Arcore con il Presidente del Consiglio, in promiscuità sessuale, ma soltanto per alcune giovani scelte personalmente dal padrone di casa tra le sue ospiti femminili. Certo è che, tra queste, egli scelse El Mahroug Karima in almeno due occasioni.


Risulta provato, inoltre, che il compimento di atti sessuali da parte della minorenni fosse caratterizzato dall'elemento retributivo: la stessa, infatti, percepiva somme variabili di circa 3.000 euro per volta, così come dalla stessa riferito e confermato dal rinvenimento in suo possesso di ingente quantitativi di denaro da parte delle forze dell'ordine, oltre a gioielli, come dimostrato dai beni trovati nel corso della perquisizione del 14.1.2011. Lo stesso imputato ha ammesso di avere corrisposto 57.000 euro circa a El Mahroug Karima, asserendo che tale somma fosse destinata a consentirle l'apertura di un centro estetico.

In modo del tutto analogo, anche le altre ospiti femminili venivano ricompensate con denaro, con gioielli, con autovetture, con il pagamento del canone di affitto delle abitazioni in via Olgettina e con contratti di lavoro a Mediaset ed altre utilità.

A fronte della consistenza dei dialoghi captati dal contenuto esaustivo, delle testimonianze oltremodo attendibili rese da alcune partecipanti (Tumini Melania, Makdoum Maria, Fadil Imane, Teatino Natascia, Battilana Ambra, Danese Chiara), dei riscontri oggettivi scaturiti dagli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria dopo l'esecuzione delle perquisizioni del 14.1.2011 - tutti elementi sopra illustrati che devono essere letti nel loro insieme, come è doveroso -, la negazione da parte di El Mahroug Karima di avere attivamente partecipato al sistema prostitutivo di Arcore, lungi dall'inficiare il pregnante quadro accusatorio delineato, rafforza ancora di più il giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato, posto che la stessa ha mentito perché è stata pagata dall'imputato per farlo.

Proprio la cronologia degli accadimenti oggetto del presente processo ed il chiaro contenuto dei dialoghi captati convergono nel fornire la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della consapevolezza dell'imputato della minore età di El Mahroug Karima nella forma del dolo diretto.

Si deve a tale proposito ricordare che la giovane ha dichiarato di avere rivelato a Berlusconi di avere diciassette anni la seconda volta che era andata ad Arcore. La stessa ha descritto un contesto credibile e convincente dell'occasione in cui confessò di essere minore d'età: l'imputato le aveva, infatti, proposto di pagarle l'affitto di un



appartamento in via Olgettina, intestandole il relativo contratto, ma proprio la minore età della ragazza e l'assenza di documenti di identità erano certamente degli ostacoli insormontabili, tanto che la El Mahroug dovette rappresentarglieli.

Ma vi è di più.

La prova della consapevolezza in capo all'imputato della minore età della giovane si trae logicamente dal comportamento dallo stesso tenuto, a seguito del controllo di El Mahroug Karima effettuato dal Commissariato Monforte - Vittoria in Corso Buenos Aires.

Infatti, se davvero non fosse stato al corrente della minore età della ragazza all'epoca della loro frequentazione, come dallo stesso affermato, egli non avrebbe avuto alcun motivo di intervenire, telefonando al Capo di Gabinetto Dott. Pietro Ostuni per evitare il foto segnalamento ed il collocamento della giovane in comunità protetta.


Deve, a tale proposito, osservarsi che egli temeva - giustamente - che la minore potesse svelare alle forze dell'ordine, come in effetti accaduto (basta ricordare il racconto del *bunga bunga* fatto dalla ragazza all'operante Cafaro Ermes), il contenuto prostitutivo delle serate ad Arcore.

Ciò avrebbe potuto astrattamente costituire un eventuale danno per la sua immagine di uomo pubblico, ma ritiene il Tribunale che non sia stato di certo tale timore l'unico motivo a spingere l'imputato a telefonare al Capo di Gabinetto.

Non erano, infatti, le cene con connotazioni sessuali che si svolgevano presso la residenza di Arcore a preoccupare l'imputato, atteso che di ciò erano già a conoscenza alcuni soggetti estranei alla cerchia dei diretti interessati, quali ad esempio gli appartenenti alle forze dell'ordine che si occupavano del servizio di sicurezza di Fede Emilio (si ricorda la deposizione del Brigadiere capo Sorrentino Luigi), ben prima del controllo del 27 maggio 2010 nei confronti di El Mahroug Karima.

Ciò che poteva danneggiare Berlusconi, in quanto fatto illecito avente rilevanza penale, era la possibilità che le cene con connotazioni sessuali fossero associate ad un soggetto minore, già sospettato per di più di svolgere l'attività di prostituzione, tanto da indurre la dott.ssa Fiorillo a disporre il collocamento in comunità protetta.

A questo proposito l'imputato ha invece sostenuto di avere scoperto la minore età della ragazza soltanto dopo che uscì dalla Questura e di avere cessato ogni frequentazione perché la stessa gli aveva mentito, raccontandogli falsamente di avere 24 anni e di essere la nipote di Mubarak.



Tale assunto non è però aderente alle risultanze probatorie.

Oltre a tutte le argomentazioni già svolte nel paragrafo precedente, deve ricordarsi che, quando telefonò al Capo di Gabinetto, Berlusconi parlò espressamente di *affido*, termine utilizzato esclusivamente per i soggetti minorenni, così dimostrando di essere pienamente consapevole della minore età della ragazza.


Deve quindi logicamente ritenersi che il Presidente del Consiglio in carica intervenne pesantemente sulla libertà di autodeterminazione del Capo di Gabinetto e, attraverso il Superiore gerarchico, sul funzionario in servizio quella notte in Questura - come risulta accertato - al fine di tutelare innanzitutto sé stesso, evitando che la minore El Mahroug Karima svelasse l'attività di prostituzione dalla stessa posta in essere ad Arcore.

Tale conclusione si impone, atteso che - contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato - egli non cessò affatto di avere rapporti con la minore, quando apprese della sua minore età, tanto che ne pretese l'affidamento a Minetti Nicole, una delle fedeli frequentatrici della residenza di Arcore, bene inserita nel sistema prostitutivo, la quale coadiuvava addirittura l'imputato nella gestione degli appartamenti di via Olgettina, provvedendo a mantenere i contatti con il gestore dell'immobiliare e con il rag. Spinelli per i pagamenti delle spese e dei canoni di affitto delle ragazze.

Come è ormai assodato, la ragazza, di fatto, tornò a vivere in via Villorosi. E' soltanto il litigio scoppiato con De Conceicao Santos Oliveira Michelle appena otto giorni dopo - che determinò l'immediato ricovero della ragazza in ospedale, con divieto di comunicare con terzi ed il suo successivo collocamento in comunità protetta - a causare la temporanea interruzione dei rapporti della giovane con l'imputato.

Nel momento in cui El Mahroug Karima entrò nell'orbita di influenza della pubblica autorità, Berlusconi continuò a relazionarsi con la minore, tentando di mantenerla nella propria cerchia attraverso l'affidamento a Mora Dario ed alla figlia Mora Diana, nonché mediante il pagamento di molto denaro per convincere la giovane a tacere a seguito dell'incontro del 6 ottobre 2010 con lo stesso Mora, l'avv. Luca Giuliante e *l'emissario di Lui per un interrogatorio allucinante*, onde comprendere quali informazioni sul sistema prostitutivo la stessa avesse svelato ai pubblici ministeri.

In definitiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiamato nel cuore della notte il Capo di gabinetto per chiedere la liberazione di El Mahroug Karima, al fine di ottenere per sé un duplice vantaggio: da un lato, la ragazza veniva in tal modo rilasciata per cui la stessa avrebbe potuto continuare indisturbata a frequentare la privata dimora di



Arcore e, dall'altro, evitava che la stessa potesse riferire alle forze dell'ordine o alle assistenti sociali di avere compiuto atti sessuali a pagamento con lo stesso imputato, garantendosi così l'impunità.

IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

In conclusione, ricorrono tutti gli elementi costitutivi dei delitti indicati in rubrica, così come contestati all'imputato.

In particolare, per le considerazioni da ultimo svolte, sussiste l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., avuto riguardo al movente della concussione, posta in essere allo scopo di assicurarsi l'impunità del delitto di prostituzione minorile.

Risulta, infatti, provato che l'imputato, pur di occultare il delitto di prostituzione minorile, non abbia arretrato nemmeno di fronte alla commissione di un altro reato, quale quello di concussione di cui al capo A, punito ben più gravemente, così dimostrando una maggiore capacità criminosa.


Proprio la cronologia e la tipologia delle violazioni sono peraltro indicative di un disegno criminoso unitario ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p.

Attesa la penale responsabilità dell'imputato, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 c.p., in relazione all'entità del fatto devono essere evidenziate, innanzitutto, le modalità della condotta poste in essere dall'imputato per piegare al suo volere l'agire del Capo di Gabinetto.

Risulta a tale proposito evidente la sproporzione tra l'intensità della costrizione, proveniente dalla seconda carica istituzionale dello Stato, rispetto allo scopo avuto di mira, nel caso di specie il rilascio di una prostituta di diciassette anni.

Dalla valutazione del fatto nella sua globalità, avuto riguardo alla qualifica soggettiva dell'imputato, alle circostanze e alle modalità dell'azione posta in essere adombrando falsamente un possibile incidente diplomatico, si evince la pregnante compromissione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice di cui al capo A, individuato nell'esigenza di assicurare il buon andamento, il decoro e l'imparzialità della pubblica amministrazione, nonché il corretto funzionamento delle istituzioni pubbliche.

Il movente dell'azione connota, inoltre, negativamente la personalità dell'imputato il quale non ha esitato ad asservire la pubblica funzione ad un interesse del tutto privato quale quello indicato, ossia il complessivo funzionamento di un sistema prostitutivo



presso la propria privata dimora, mostrando così l'intensità dell'elemento soggettivo sussistente nel caso di specie.

Ritiene il Tribunale di dovere tener conto anche della capacità a delinquere dell'imputato, desunta dalla condotta susseguente ai reati, consistita nell'attività sistematica di inquinamento probatorio a partire dal 6 ottobre 2010, attuata anche corrispondendo a El Mahroug Karima e ad alcune testimoni ingenti somme di denaro.

Quanto al delitto di prostituzione minorile, l'entità delle violazioni, desunta dal numero di serate a cui partecipò la persona offesa, unitamente alle condizioni soggettive della giovane già dedita alla prostituzione in epoca precedente, inducono a contenere l'aumento di pena in continuazione.

In conclusione, sulla scorta dei criteri di valutazione sopra illustrati, ritiene il Tribunale congrua la pena di anni sette di reclusione, così determinata: ritenuta la continuazione tra i delitti contestati e più grave il delitto sub A, avuto riguardo all'entità della pena edittale, pena base anni 6 mesi 4 di reclusione; pena aumentata di mesi 8 di reclusione per la continuazione con il reato sub B.

All'affermazione della penale responsabilità consegue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

Stante l'entità della pena inflitta e la condanna per il reato di cui al capo A, l'imputato va dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena ai sensi degli artt. 317 bis, 29 e 32 c.p.

Deve essere disposta la confisca dei beni sequestrati a El Mahroug Karima e a Risso Luca eventualmente ancora sottoposti a vincolo reale.

Per i motivi già esplicitati nel corpo della motivazione devono essere trasmessi gli atti alla Procura sede per le valutazioni di competenza in ordine alle deposizioni rese dai testimoni Passaro Antonio, De Conceicao Santos Oliveira Michelle, Facchineri Serena, Valentini Valentino, Archi Bruno, Estorelli Giuseppe, Iafrate Giorgia, Faggioli Barbara, Barizonte Lisney, Visan Ioana, Toti Elisa, Molena Cinzia, Ferrera Marianna, Ferrera Manuela, Loddo Miriam, Amarghioale Ioana Claudia, Cipriani D'Altorio Francesca, De Vivo Eleonora, De Vivo Concetta, Garcia Polanco Mary Esther, Rigato Giovanna, Skorkina Raissa, Puricelli Giorgio, Rossella Carlo, Bonasia Roberta, Rossi Maria Rosaria, Ronzulli Licia, Cerioli Renato, Brunamonti Lorenzo, Mariani Danilo, Losi Simonetta e Apicella Mariano.



Inoltre, vanno trasmessi, per le ragioni già illustrate, al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Milano gli atti relativi all'incontro del 6.10.2010, affinché il titolare del potere disciplinare valuti la condotta posta in essere dall'avv. Luca Giuliani ai sensi dell'art. 391 bis commi 3 lett. e), 4 e 6 c.p.p..

La complessità della motivazione giustifica il termine di deposito di novanta giorni; con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 106/2013 del 18.9.2013, tale termine è stato prorogato di sessanta giorni ai sensi dell'art. 154 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

visti gli articoli 521 comma 1, 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

BERLUSCONI Silvio colpevole dei reati a lui ascritti, qualificato il fatto di cui al capo a) dell'imputazione come concussione per costrizione ex art. 317 c.p. nuova formulazione e, ritenuta la continuazione, lo

CONDANNA

alla pena di anni sette di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

visti gli articoli 317 bis, 29 e 32 c.p.

DICHIARA

l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, nonché in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena;


visto l'articolo 240 c.p.

ORDINA

la confisca dei beni sequestrati a El Mahroug Karima e Risso Luca;

DISPONE

la trasmissione alla Procura della Repubblica in sede, per le sue valutazioni, delle trascrizioni dei verbali di udienza relativi alle deposizioni di Passaro Antonio, De



Conceicao Santos Oliveira Michelle, Facchineri Serena, Valentini Valentino, Archi Bruno, Estorelli Giuseppe, Iafrate Giorgia, Faggioli Barbara, Barizonte Lisney, Visan Ioana, Toti Elisa, Molena Cinzia, Ferrera Marianna, Ferrera Manuela, Loddo Miriam, Amarghioale Ioana Claudia, Cipriani D'Altorio Francesca, De Vivo Eleonora, De Vivo Concetta, Garcia Polanco Mary Esther, Rigato Giovanna, Skorkina Raissa, Puricelli Giorgio, Rossella Carlo, Bonasia Roberta, Rossi Maria Rosaria, Ronzulli Licia, Cerioli Renato, Brunamonti Lorenzo, Mariani Danilo, Losi Simonetta, Apicella Mariano;

DISPONE


altresì la trasmissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, per le valutazioni di competenza ai sensi dell'art. 391 bis commi 3 lett. e), 4 e 6 c.p.p., degli atti relativi all'incontro in data 6.10.2010 di El Mahroug Karima con l'avv. Luca Giuliante;

visto l'articolo 544 comma 3 c.p.p.

indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Così deciso in Milano il 24 giugno 2013

Il Presidente estensore



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

OGGI 21 NOV. 2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
di.ssa Rossella CAMARDA